GIORNALE MILITARE

1903

PARTE SECONDA

VITTORIO EMANUELE
BIBLIOTECA IN ROMA

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1903

GIORNALE MILITARE

ANNO 1903

PARTE SECONDA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 gennaio	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1903	1	1
2 »	Esame di concorso ai posti di sostituto segretario aggiunto nei tribunali militari . . .	2	5
2 »	Elenco dei periodici dati in lettura nelle sale di convegno dei sottufficiali.	3	6
7 »	Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco	4	7
8 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di ottobre 1902	5	16
13 »	Esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio . . .	6	19
15 »	Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari di truppa sotto le armi	7	20
16 »	Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1882	8	20
16 »	Nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	9	20
22 »	Corsa militare « Premio Reale »	10	23
22 »	Corsi d'istruzione pei lavori da zappatore presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1903.	11	23

22 gennaio	4° e 5° corso della scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	12	25
23 »	Sistemazione della forza in congedo e dei documenti matricolari, in dipendenza delle varianti introdotte nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione	13	26
29 »	Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali ed allievi sergenti e soppressione di due corsi allievi ufficiali	14	29
2 febbraio	Estratto dall'*Atto* 38 del corrente anno contenente le aggiunte e le modificazioni alla istruzione pei trasporti sul mare	15	29
4 »	Ristagnatura di oggetti da cucina	16	31
5 »	Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1903.	17	31
5 »	Materiali, deprezzati, di servizio generale e cucina disponibili	18	33
5 »	Sottufficiali aspiranti all'ammissione alla rafferma triennale con soprassoldo	19	34
6 »	Norme per l'applicazione della legge sulla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi.	20	35
6 »	Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1903.	21	36
12 »	Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1882	22	47
12 »	Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1882	23	77
18 »	Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale e per gli ufficiali di riserva assegnati alle compagnie costiere. — Esercitazioni pratiche di tiro per gli ufficiali in congedo	24	79
18 »	Istruzioni sull'applicazione del disposto dall'articolo 2 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali	25	80
25 »	Visite medico-fiscali ad individui dipendenti da autorità civili	26	83
26 »	Proroga di validità di documenti di viaggio	27	83
26 »	Compenso dovuto ai comuni per l'uso dei locali di loro proprietà	28	84
26 »	Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria, per l'anno 1903.	29	84
4 marzo	Memorie storiche dei corpi.	30	85
4 »	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	31	85
5 »	Stabilimenti balneari e idropinici.	32	88

5 marzo	Ufficiali superiori comandanti di battaglione, mezzo reggimento o brigata ed a disposizione nei reggimenti di fanteria, cavalleria e artiglieria da campagna, ed aiutanti maggiori in 1°	33	91
5 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1903-1904	34	91
9 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli e dei capitani di varie armi e corpi	35	95
10 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1902	36	96
10 »	Documenti di viaggio di modello abolito	37	98
12 »	Ammissioni nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena	38	98
16 »	Concorso a cinque posti di sottotenente nel treno del genio	39	99
16 »	Distaccamenti del genio	40	100
18 »	Informazioni circa le malattie infettive nei quadrupedi	41	101
19 »	Corso preparatorio agli esami di avanzamento pei tenenti medici	42	101
20 »	Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	43	102
20 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1902	44	104
24 »	Servizio delle riparazioni alle armi	45	107
24 »	Richieste annuali di tende e trombe	46	108
25 »	Scuola di tiro dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza	47	108
26 »	Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento di artiglieria	48	113
27 »	Proroga di validità di documenti di viaggio	49	113
27 »	Corrispondenza d'ufficio in franchigia dalle tasse postali	50	113
29 »	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1883	51	115
31 »	Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento della specialità treno d'artiglieria	52	142
1 aprile	Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria	53	142
2 »	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903	54	143

3	aprile	Amministrazione delle reclute della classe 1882 presso i distretti	55	143
3	»	Documenti di viaggio color rosa	56	144
5	»	R. Decreto n. 119 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1903 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato . . .	57	145
8	»	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1903.	58	149
8	»	Grandi manovre, campi di divisione e di brigata, esercitazioni di cavalleria ed esercitazioni coi quadri per il 1903	59	153
8	»	Cinghie da giberne ricavate da trasformazione.	60	154
9	»	Stabilimenti balneari e idropinici civili. .	61	155
15	»	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	62	159
15	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904	63	160
16	»	Nuovi documenti di viaggio color rosa . . .	64	162
20	»	Indirizzo della corrispondenza ufficiale . . .	65	163
23	»	Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1903-1904	66	163
23	»	Ammissione nei collegi militari, per l'anno scolastico 1903-1904	67	168
23	»	Sacchetti di tela per galletta a mano . . .	68	172
24	»	Proroga di validità dei documenti di viaggio per ufficiali	69	174
29	»	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II	70	175
1	maggio	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile	71	177
1	»	Proroga di validità delle richieste di spedizione di modello abolito	72	191
1	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di gennaio 1903	73	192
5	»	Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali. . . .	74	195
7	»	Ammissione straordinaria al 3º corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del regno, per l'anno scolastico 1903-1904.	75	195
8	»	Oggetti di corredo speciali per i ciclisti incaricati del servizio di corrispondenza . .	76	200
12	»	Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti	77	201

13 maggio	Passaggio alla milizia mobile di militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1874.	78	202
13 »	Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria	79	202
13 »	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio delle classi 1875 e 1876 di cavalleria.	80	203
20 »	Modificazioni allo zainetto da ciclisti	81	205
21 »	Nomenclatura dei materiali dei servizi amministrativi	82	206
21 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di febbraio 1903	83	208
26 »	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma	84	211
28 »	Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna 3°, 5° e 13°	85	212
29 »	Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1883.	86	213
4 giugno	Riscossione degli ordini di pagamento.	87	229
4 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di marzo 1903	88	230
11 »	Corrispondenza telegrafica d'ufficio in franchigia	89	233
12 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti	90	233
16 »	Disposizioni esecutive pel riordinamento degli stabilimenti militari di pena	91	237
16 »	Cessione di cinturini mod. 1893 trasformati e di pendagli di cinturino mod. 1893 ai reggimenti di cavalleria.	92	240
16 »	Riparazioni alle biciclette dei corpi ed a quelle degli ufficiali	93	241
18 »	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	94	241
18 »	Dimostrazione dei materiali di servizio generale e di cucina, mod. 397-*A*	95	245
18 »	Spedizione dei veicoli per ferrovia	96	245
19 »	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, approvato con legge 22 giugno 1902, n. 196, tenuto conto dello stanziamento autorizzato con legge 8 febbraio 1903, n. 34 per la spesa della spedizione militare in Cina e delle modificazioni approvate con la legge di assestamento dell'11 giugno 1903, n. 215	97	246

22 giugno	Cartucce da impiegarsi per costituire la dotazione individuale nei corpi di fanteria .	98	273
22 »	Servizio sanitario	99	274
22 »	Libretto personale degli attuali colonnelli .	100	274
3 luglio	Servizio sanitario.	101	275
3 »	Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1904	102	275
9 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile . . .	103	277
9 »	Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1903-1904, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare	104	304
10 »	Esami d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici. . . .	105	305
10 »	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili	106	305
10 »	Scuola centrale di tiro da fortezza	107	306
15 »	Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1903-1904	128	385
16 »	Reclami, sollecitazioni ed osservazioni riguardanti le pubblicazioni regolamentari. . .	108	309
17 »	Libretti di casse di risparmio postali . . .	109	309
17 »	Assegni da corrispondersi agli ufficiali di complemento chiamati in servizio temporaneo.	110	310
21 »	Grandi manovre	111	311
21 »	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, approvato colla legge 8 luglio 1903, n. 285.	142	417
22 »	Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1903-1904	112	353
22 »	Ammissione alle cure kinesiterapiche . . .	113	353
23 »	Norme amministrative e contabili speciali per i comandi, corpi e servizi alle grandi manovre	114	355
23 »	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1903-1904. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	120	379
24 »	Note caratteristiche dell'anno 1903 e proposte d'avanzamento per l'anno 1904	115	368

29 luglio	Corso di mascalcia presso la scuola di cavalleria	116	369
29 »	Scuole operai allievi fuochisti	117	369
30 »	Concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe	118	370
30 »	Concorso ai posti di sottufficiali macchinisti per la sezione d'esercizio istituita presso la brigata ferrovieri del genio.	119	374
3 agosto	Nuovi documenti di viaggio di color rosa .	121	380
3 »	Spedizione alla direzione d'artiglieria di Roma di armi guastatesi nel tiro . . . . , .	122	381
4 »	Sottufficiali ammessi al corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma	123	382
5 »	Materiali deprezzati di servizio generale e cucina disponibili	124	383
6 »	Corrispondenza diretta all'ufficio locale di commissariato militare di Spezia	125	383
6 »	Aggiunte e varianti alle tavole polimetriche delle distanze per via ordinaria fra le opere ed i magazzini militari delle piazze forti del regno	126	384
7 »	Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali . .	127	384
8 »	Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1904	129	388
9 »	Dimostrazione delle spese per le grandi manovre.	130	388
9 »	Impiego delle cartucce per pistola	131	388
9 »	Cambio degli estrattori nelle armi mod. 1891.	132	389
11 »	Sostituzione degli astucci per cannocchiali binoccoli	133	389
14 »	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari	134	390
14 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di aprile 1903.	135	398
19 »	Pignoramento di stipendi degli ufficiali ed impiegati per tasse dovute ai comuni . . .	136	401
19 »	Congedamento di sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola di applicazione di sanità militare	137	402
19 »	Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco	138	403
20 »	Documenti di viaggio e di trasporto per il secondo semestre dell'esercizio 1903-1904.	139	412

20 agosto	Soppressione dell'ufficio stralcio dell'ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi .	140	443
20 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di maggio 1903	141	444
24 »	Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1903-1904	147	457
25 »	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	143	444
25 »	Disposizioni per l'attuazione dei nuovi consigli d'amministrazione presso le direzioni di commissariato militare	144	447
25 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i tenenti colonnelli e per i capitani.	145	451
27 »	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903	146	455
4 settembre	Libretti di viaggio per le famiglie degli ufficiali e degli impiegati civili	148	458
7 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente.	149	461
7 »	Ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento	150	474
7 »	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	151	491
16 »	Parziale rimpatrio di truppe dalla Cina . .	152	495
16 »	Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria.	153	496
16 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di giugno 1903	154	498
16 »	Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi in qualità di mozzi	155	500
22 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i tenenti colonnelli e per i capitani	156	501
23 »	Documenti di viaggio e di trasporto per l'esercizio 1904-1905	157	501
24 »	Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo	158	502
24 »	Disposizioni riguardanti l'acquisto, per parte dei reggimenti, delle brigate autonome d'artiglieria e della brigata ferrovieri del genio, di nuovo materiale da scherma	159	503

26 settembre	Compilazione dei mod. 225	160	505
29 »	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904	161	507
30 »	Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante il 1° semestre 1902	162	507
6 ottobre	Corrispondenza dell'ufficio stralcio del soppresso consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza	163	517
8 »	Corrispondenza postale e telegrafica	164	517
9 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di luglio 1903	165	518
12 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito	166	521
12 »	Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1881-1882	167	526
14 »	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1904	168	528
14 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare	169	540
15 »	Carteggio ufficiale in esenzione di tassa	170	542
15 »	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	171	542
15 »	Ammissione alle cure kinesiterapiche	172	546
16 »	Dislocazione delle R. truppe in Cina	173	548
20 »	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare	174	549
20 »	Avvertenze per la riduzione al nuovo tipo di cappotti d'artiglieria, dei pastrani da sottufficiali e da caporali e soldati d'artiglieria e del treno del genio e delle giubbe di panno di tutte le armi	175	565
21 »	Presentazione del certificato di studi mod. 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari	176	568
21 »	Verificazione della misura per la leva militare	177	569
23 »	Concorso al premio *Riberi* per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 marzo 1905	178	571
26 »	Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa	179	572
29 »	Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1904	180	573

29 ottobre	Distribuzione di cavalli d'agevolezza. . . .	181	574
30 »	Indicazioni da porsi sui documenti di viaggio e di trasporto	182	583
30 »	Sottufficiali in attesa di impieghi civili . . .	183	584
31 »	Ammissione di militari alle armi nel corpo delle guardie di città del regno	184	587
12 novembre	Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1883 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva	185	589
12 »	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi d'artiglieria e genio . .	186	617
13 »	Corso di telefonia per il personale delle truppe d'artiglieria da costa e da fortezza . . .	187	617
21 »	Servizio dei viveri per la truppa nell'anno 1904	188	623
21 »	Corrispondenza postale e telegrafica. . . .	189	633
23 »	Militari congedandi che chiedono di essere avviati all'estero	190	635
28 »	Notizie sul tiro a segno nazionale pei militari in congedo.	191	641
30 »	Prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie	192	641
3 dicembre	Stato sanitario del R. esercito nel mese di agosto 1903	193	642
3 »	Giubbe degli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi	194	644
8 »	Concorso ad 11 posti di sottotenente nel treno di artiglieria e del genio	195	645
9 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reali equipaggi	196	646
9 »	Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1903 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro	197	647
10 »	Provvista delle armi e parti d'armi da scherma mod. 1901	198	647
14 »	Richiamo all'osservanza di alcune disposizioni sui trasporti ferroviari	199	649
16 »	Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare	200	650
16 »	Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare. . .	201	651
18 »	Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria	202	652

22 dicembre	Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1883.	203	655
24 »	Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria	204	655
24 »	Cambi di guarnigione	205	656

AVVISI E NOTIFICAZIONI

	Pagina
Indirizzo della corrispondenza coll'ufficio tiro a segno . . .	21
Impieghi di sottufficiali nelle ferrovie	22
Carta del Marocco	210
Pianta di Roma	271
La battaglia di Castelfidardo	500
Ristampa del mod. 904 del catalogo	587
Giornale militare e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1904. . .	636
Rivista militare italiana per l'anno 1904	637
Rivista d'artiglieria e genio ed *Atlante del materiale d'artiglieria* per l'anno 1904.	638
Pianta di Roma	648

DISPENSA 1ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 gennaio.

GENNAIO, 1. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1903, *pag.* 1.

» 2. — Esame di concorso a posti di sostituto segretario aggiunto nei tribunali militari, *pag.* 5.

» 2. — Elenco dei periodici dati in lettura nelle sale di convegno dei sottufficiali, *pag.* 6.

CIRCOLARE N. 1. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1903.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° gennaio.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1903, avvertendo:

a) che i militari di cavalleria di 1ª categoria con la ferma di 4 anni delle classi 1873 e 1874, ascritti all'esercito permanente, sebbene sieno stati trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e del genio, continuano tuttavia negli obblighi di servizio stabiliti per l'arma cui appartenevano;

b) che sebbene v'abbiano classi per le quali non venne stabilita 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alle medesime uomini provenienti da altre precedenti leve i quali in ragione del numero d'estrazione conservarono il diritto all'assegnazione a tale categoria;

c) che i militari dell'armata incorporati nel R. esercito a tenore dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 rimangono ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° di loro età, col quale giorno fanno passaggio alla milizia territoriale.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 220 del 1902, pag. 615. — Nella 5ª riga, nella parentesi, *leggasi:* (e della *sulla* nella divisione di Catanzaro).

CLASSI DI LEVA 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, e 1869.

Tutte le armi.

1ª categoria	Milizia territoriale.
2ª id.	
3ª id.	

CLASSE DI LEVA 1870.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria	Esercito permanente.
	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi)	Milizia mobile.
	Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni (meno i sottufficiali)	Milizia territoriale.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26	
2ª id.	Militari non provenienti dalla regia marina	Milizia mobile.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26	Milizia territoriale.
3ª id.		

CLASSI DI LEVA 1871 e 1872.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria	Esercito permanente.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26	
	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni)	Milizia mobile.
	Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni (meno i sottufficiali)	Milizia territoriale.

2ª categoria	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26	Esercito permanente.
	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3 id.	. . . .	Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1873.

1ª categoria	Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali). . . . . Militari delle compagnie operai d'artiglieria . . Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	Esercito permanente.
	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) .	Milizia mobile.
2ª id.	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	Esercito permanente.
	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3ª id.	. . . .	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 e 1882.

Tutte le armi.

1ª categoria. . . . . 2ª id.	Esercito permanente.
3ª id.	Milizia territoriale.

Riassumendo, la posizione militare delle varie classi risulta dal seguente specchio:

ARMI e specialità di servizio	Categoria	Esercito permanente	Milizia mobile	Milizia territoriale
Militari delle compagnie operai d'artiglieria .	1ª	1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870.	—	1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864.
Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali) .	1ª	1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873.	—	1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864.
Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni)	1ª e 2ª	1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874.	1873, 1872, 1871, 1870.	1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864.
Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1º febbraio 1900, n. 26.	1ª e 2ª	1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871.	—	1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864.
Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla regia marina a senso della legge 1º febbraio 1900, n. 26.	3ª	—	—	1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864.

I comandanti dei distretti militari, i prefetti e i sotto prefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse sieno informati della loro posizione di fronte agli obblighi del servizio militare.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **2**. — **Esame di concorso a posti di sostituto segretario aggiunto nei tribunali militari**. — (Segretariato generale). — 2 gennaio.

È aperto un concorso per esame ai posti di sostituto segretario aggiunto nel personale civile della giustizia militare, ai quali il Ministero ravviserà di provvedere, a seconda delle esigenze del servizio, entro il 1903.

Gli aspiranti che posseggano i requisiti di cui agli articoli 13 e 40 del regolamento organico pel servizio dei tribunali militari, approvato con R. Decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 *sexies* (serie 2ª), e modificato dai Regi Decreti 9 dicembre 1886, n. 4220 (serie 3ª), 15 agosto 1893, n. 521 e 7 dicembre 1899, n. 498, dovranno far pervenire, non più tardi del 1° marzo p. v., all'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina, in Roma, la domanda in carta bollata da lire una, corredata dai documenti seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato comprovante l'esercizio dei diritti civili;

c) fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del 1° aprile 1903, avrà compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 30;

d) diploma originale di laurea in legge conseguito in una Università del Regno, o certificato comprovante di avere, per due anni consecutivi almeno, esercitato l'ufficio di vicecancelliere in un tribunale civile e penale, o di cancelliere in una pretura del regno;

e) certificato di penalità;

f) certificato di buona condotta;

g) certificato di esito di leva;

h) certificato in carta libera, di un ufficiale medico in attività di servizio, comprovante l'attitudine del concorrente ad essere mobilitato;

i) stato di famiglia;

l) fotografia, abbastanza recente, firmata a tergo dall'aspirante, da servire alla constatazione della identità personale.

Le domande non corredate di tutti i suindicati documenti saranno considerate come non presentate.

L'esame teorico pratico, sarà scritto ed orale, e verserà:

1° sui codici militari;

2° sulla procedura penale comune;

3° sul regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

L'esame scritto, che consisterà nel redigere, sopra due fattispecie estratte a sorte, una sentenza od un atto di procedura, avrà luogo nella seconda quindicina del venturo marzo, in un giorno da destinarsi, presso la sede di ciascuno dei tribunali militari del regno (Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Palermo e Messina).

L'esame orale avrà luogo presso la sede del tribunale supremo di guerra e marina in Roma, e vi saranno ammessi soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso domicilio, e dichiarare presso quale tribunale militare intendano sostenere l'esame scritto.

Si avverte che coloro i quali saranno assunti in servizio non potranno invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la istituenda cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **3.** — **Elenco dei periodici dati in lettura nelle sale di convegno dei sottufficiali.** — (Segretariato generale). — 2 gennaio.

Si fa presente che, in base al disposto dall'*Atto* 294 del 1901 con cui venne, con altri, modificato il § 2207 del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito, l'elenco dei libri e periodici dati in lettura nelle sale di convegno dei sottufficiali deve essere trasmesso ai comandi di corpo d'armata e non al Ministero.

Coll'occasione si richiama a maggiore diligenza nella correzione dei regolamenti vigenti.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 gennaio.

GENNAIO 7. — Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, *pag.* 7.

» 8. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di ottobre 1902, *pag.* 16.

CIRCOLARE N. 4. — **Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 gennaio.

Per norma delle amministrazioni militari nelle spedizioni di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª e nelle spedizioni di materiali che richiedono l'impiego di vagoni congiunti o di vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, si rende noto:

a) Le linee ed i tronchi di linea non percorsi da treni merci ordinari, ma serviti da treni misti, sui quali non possono farsi trasporti di esplosivi delle suddette categorie, salvo nei casi indicati dall'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti (regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive) al comma *d*, delle annotazioni comuni per gli esplosivi delle categorie stesse, sono ora i seguenti:

Rete Mediterranea.

Susa-Bussoleno.
Trofarello-Chieri.
Savigliano-Saluzzo.
Cuneo-Vievola (1).
Airasca-Saluzzo-Cuneo.
Bastia-Cuneo.
Bricherasio-Barge.
Ceva-Ormea.
Moretta-Cavallermaggiore.
Asti-Castagnole.
Mortara-Casale (1).
Arona-Oleggio.
Vercelli-Mortara.
Pavia-Torreberetti (1).
Carrara-Avenza.
Viareggio-Bagni di Lucca.
Livorno-Colle Salvetti.
Cecina-Volterra.
Campiglia-Piombino.
Asciano-Montepescali.
Ronciglione-Capranica.
Velletri-Segni Paliano.
e viceversa.

Avezzano-Roccasecca.
Sparanise-Gaeta.
Benevento-Avellino (1).
Cancello-Torre Ann. C.le
Torre Ann. C.le-Castellammare.
Potenza-Metaponto (1) (2).
Metaponto-Taranto (1) (2).
Taranto-Brindisi.
Sicignano-Lagonegro.
Metaponto-Cotrone (1) (2)
Cotrone-Roccella (1) (2)
Roccella-Reggio Cal. C.le
Sibari-Cosenza.
Cosenza-Pietrafitta.
e viceversa.

Carmagnola-Bra (1).
Broni-Bressana-Bott. (1).
S. Stefano-Sarzana.
Ciampino-Frascati.
Cecchina-Albano Laziale.
Salerno-Mercato S. Sever.
Reggio Porto-Reggio Cal. C.le
e non viceversa

N.B. Sulla linea Cavacarbonara-Cavamanara, e viceversa, non si effettuano convogli merci ordinari e misti.

OSSERVAZIONI.

(1) Su queste linee, sebbene percorse da convogli merci ordinari, non si possono ammettere spedizioni di esplosivi della 12ª, 13ª e 14ª categoria (salvo quelle indicate al comma *d* — dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni) perchè con detti treni si trasportano anche i viaggiatori.

(2) Le merci delle categorie di cui trattasi possono viaggiare da Potenza a Metaponto e da Roccella a Cotrone nel martedì; da Cotrone a Metaponto, da Metaponto a Taranto e da Taranto a Metaponto nel mercoledì; da Metaponto a Potenza nel giovedì; da Catanzaro a Roccella nel martedì.

Sui tronchi: Roma Termini-Albano Laziale, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio C. Centrale, Roma Trast.-Viterbo P. R., Castellammare-Gragnano, Roma-Nettuno, Velletri-Terracina, Cajanello-Isernia, Avellino-Rocchetta S. Antonio, S. Eufemia B.-Catanzaro Marina, Codola-Nocera, e viceversa, Frascati-Ciampino-Albano Laziale-Cecchina, Mercato S. Severino-Salerno, Reggio Calabria C.-Reggio Porto e non viceversa, quantunque non serviti da convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati, senza il convoglio speciale, i trasporti in parola eccedenti i 50 kg., effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Rete Adriatica.

Seregno-Usmate Carnate.
Paratico-Palazzolo.
Treviglio-Bergamo.
Treviglio-Cremona.
Brescia-Cremona.
Cormons-Udine.
Spilimbergo-Casarsa.
Motta di Livenza-Treviso (1).
Rovigo-Chioggia.
Bologna-Poggio Rusco.
Lavezzola-Lugo.
Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.
Giulianova-Teramo.
Viterbo-Attigliano.
Perugia-Foligno.
e viceversa.

Marradi-Faenza (2) e non viceversa.

Terontola-Perugia (1).
Urbino-Fabriano.
Pescara Chieti (1).
Terni-Rieti.
Aquila-Solmona.
B. Bosco Redole-Carpinone.
Foggia-Lucera.
Foggia-Manfredonia.
Cervaro-Potenza di Basilicata.
Rocchetta S. A.-Gioia del Colle.
Cerignola-Cerignola città.
Barletta-Spinazzola.
Bari-Taranto.
Brindisi-Gallipoli.
Zollino-Otranto.
e viceversa.

Tivoli-Avezzano (3) e non viceversa.

OSSERVAZIONI.

Per effetto della Legge Federale Svizzera del 27 giugno 1890, nei giorni di domenica e negli altri giorni considerati come festivi, cioè: Capo d'anno, Venerdì Santo, Ascensione e Natale, non hanno luogo treni merci sul tratto Chiasso-Como.

I convogli merci si eseguiscono solo nei giorni *dispari*, meno l'ultimo del mese, nel senso Belluno-Treviso, Verona-Rovigo, Ferrara-Rimini, Solmona-Isernia, Portocivitanova-Albacina e Termoli-Benevento; hanno luogo nei giorni *pari* in senso inverso. Sulla linea Portocivitanova-Albacina trasportano viaggiatori meno il venerdì.

Fra Pavia e Casalpusterlengo il treno merci 1157 fa servizio viaggiatori nei giorni di mercoledì e sabato.

Fra Modena e Carpi i treni merci fanno servizio viaggiatori nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Il treno merci nel senso Mantova-Monselice fa servizio viaggiatori fra Legnago e Monselice il solo sabato, nell'altro senso e sul tratto suindicato il treno merci fa uguale servizio il lunedì e sabato.

Sulla linea Castelbolognese-Ravenna, i treni merci si effettuano nei soli giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

La linea Chiavenna-Colico, e viceversa, ed il tratto Rieti-Aquila e viceversa, sulla linea Terni-Sulmona non sono percorsi da treni merci ordinari, nè da treni misti.

(1) I convogli merci ordinari, che si effettuano su questo tronco, trasportano anche i viaggiatori.

(2) Sul tratto da Faenza a Marradi e non viceversa, il treno merci trasporta anche i viaggiatori.

(3) Sul tratto da Tivoli ad Avezzano e non viceversa, il treno merci trasporta i viaggiatori in tutti i giorni della settimana eccettuati i venerdì.

Rete Sicula.

Valsavoia-Caltagirone.
Castelvetrano-Trapani.
Palermo C.-Palermo Lolli.
Licata-Bicocca (Via Siracusa).
e viceversa.

Messina Porto-Reggio C. Porto transito.
Messina Porto-Villa S. Giovanni (1).
e viceversa.
Licata-Canicattì e non viceversa

(1) Fra Messina P. e Villa S. Giovanni, non si fa per ora servizio merci.

ALTRE FERROVIE.

Ferrovia Nord Milano.

Seregno-Saronno e viceversa.
S. Pietro-Camnago e viceversa.

Ferrovia Santhià-Biella

Santhià-Biella e viceversa.

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Vicenza-Treviso.
Padova-Bassano.
Conegliano-Vittorio.
Padova-Montebelluna.
Bologna-Portomaggiore.
e viceversa.

Bologna-Massalombarda.
Arezzo-Pratovecchio Stia.
Parma-Suzzara.
Udine-Cividale.
Vicenza-Schio.
e viceversa.

Ferrovia Suzzara-Ferrara.

Suzzara-Ferrara e viceversa.

Ferrovia Bari-Locorotondo.

Bari-Pulignano e viceversa.

OSSERVAZIONI.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino-Garda.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo con le ferrovie Rezzato-Vobarno e Mandela-Subiaco; dette ferrovie ammettono però tali trasporti in servizio interno previi accordi con le rispettive Direzioni.

Sulle ferrovie di Reggio Emilia occorre sempre l'effettuazione del convoglio speciale, anche quando le spedizioni siano inferiori a 50 kg.

Sulla ferrovia della Valle Seriana, occorre il convoglio speciale nel solo caso di sospensione dei convogli merci giornalieri, che può eventualmente verificarsi nei giorni di domenica.

b) Le linee ed i tronchi di linea su cui, per mancanza di convogli misti aventi la velocità consentita, è necessaria l'effettuazione di convogli merci speciali, per l'inoltro dei trasporti che richiedono due o più vagoni congiunti, sono ora i seguenti:

Rete Mediterranea.

Inoltro dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco.

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il convoglio speciale:*

Vernante-Vievola.
Ontanese-Segni.
Costigliole-Villafalletto.
Sparanise-Cellole Fasani.
Grottaglie-Francavilla.
Sicignano-Galdo.
Auletta-Polla.
Cosenza-Pietrafitta.
S. Marco-Mongrassano.
e viceversa.

Vernante-Robilante.
Verzuolo-Saluzzo.
Boscoreale-Torre Ann. C.
Cutro-Cotrone (1).
Cutro-Isola Capo Riz.
Ciampino-Frascati.
Cecchina-Albano Laziale.
Arpino-Arce.
Formia-Gaeta.
e non viceversa.

QUADRO B. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti:*

Trofarello-Chieri.
Airasca-Saluzzo.
Bricherasio-Barge.
Villafalletto-Busca.
Savigliano-Saluzzo.
Mortara-Casale.
Pavia-Torreberetti.
Livorno S. M.-Collesalvetti.
Capranica-Ronciglione.
Marigliano-Cancello.
Taranto-Grottaglie.
Francavilla-Brindisi.
Roccella-Reggio C. Centrale.
e viceversa.

Susa-Bussoleno.
Costigliole-Verzuolo.
e non viceversa.

Busca-Cuneo.
Ormea-Ceva.
Varallo Pombia-Oleggio.
Varallo Pombia-Arona.
Besnate-Laveno.
Ponte a Mor.-Viareggio.
Volterra-Cecina.
S. Giovanni d'Asso-M. Antico.
Roccastrada-Paganico.
Roccastrada-Montepescali.
Ontanese-Velletri.
Ottajano-Marigliano.
Ottajano-Boscoreale.
Avellino-Benevento.
Torre Annunz.-Castellamm.
Metaponto-Cotrone.
e non viceversa.

QUADRO C. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Susa-Bussoleno.
Trofarello-Chieri.
Savigliano-Saluzzo.
Cuneo-Vievola.
Airasca-Saluzzo-Cuneo.
Bastia-Cuneo.
Bricherasio-Barge.
Ceva-Ormea.
Moretta-Cavallermaggiore.
Asti-Castagnole.
Mortara-Casale.
Arona-Oleggio.
Laveno-Gallarate.
Vercelli-Mortara.
Pavia-Torreberetti.
Carrara-Avenza.
Viareggio-Bagni di Lucca.
Livorno-Colle Salvetti.
Cecina-Volterra
Campiglia-Piombino.
Asciano-Montepescali.
Ronciglione-Capranica.
Velletri-Segni Paliano.
e viceversa.

Avezzano-Roccasecca.
Sparanise-Gaeta.
Benevento-Avellino.
Cancello-Torre Ann. C.
Torre Ann. C.-Castellammare
Potenza-Metaponto (1).
Metaponto-Taranto (1).
Taranto Brindisi.
Sicignano-Lagonegro.
Metaponto-Cotrone (1)
Cotrone-Roccella (1).
Roccella-Reggio Cal. C.
Sibari-Cosenza.
Cosenza-Pietrafitta.
e viceversa.

Carmagnola-Bra.
Broni-Bressana Bottarone.
S. Stefano-Sarzana.
Ciampino-Frascati.
Cecchina-Albano L.
Salerno-Mercato S. Sev
Reggio Porto-Reggio Calabria C.
e non viceversa.

OSSERVAZIONI.

(1) Si possono inoltrare senza l'effettuazione del convoglio speciale, trasporti su vagoni congiunti ed anche su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, sui tronchi seguenti:

Potenza-Metaponto	e non viceversa	il martedì
Catanzaro-Roccella	» »	il martedì
Cotrone-Metaponto	» »	il mercoledì
Roccella-Cotrone	» »	il martedì
Metaponto-Potenza	» »	il giovedì
Metaponto-Taranto	e viceversa	il mercoledì

N.B. Sui tronchi: Roma-Albano Laziale, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio Cal. Centr., Roma Trastevere-Viterbo P. R., Castellammare-Gragnano, Roma-Nettuno, Velletri-Terracina, Cajanello-Isernia, Avellino-Rocchetta S. Antonio, S. Eufemia biforcazione-Catanzaro Marina, Codola-Nocera e viceversa, Frascati Ciampino, Albano L.-Cecchina, Mercato S. Severino-Salerno, Reggio Cal. Cent.-Reggio Porto e non viceversa, quantunque non si effettuino convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati senza il convoglio speciale i trasporti in questione, effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Le merci che se caricate su due carri congiunti *non* potrebbero essere trasportate, senza il convoglio speciale, sulle linee o tronchi di linea indicati nel quadro *A*, potranno invece essere inoltrate coi treni misti, quando siano caricate sui carri serie *NNNo*, della portata di 25 tonnellate ed eseguite in servizio interno.

Rete Adriatica.

Inoltro dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco.

QUADRO **A.** — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il convoglio speciale* (*):

Pausula-Macerata.	e viceversa.	Antrodoco-Aquila.	e viceversa.
Rieti-Antrodoco.		Provaglio d'Iseo-Passirano.	
Chiavenna-Colico.		Panicaglia-Ronta.	
Bagni della Porretta-Pistoia		Sulmona-Cocullo.	
Viterbo-Sipicciano.		Tagliacozzo-Mandela.	
Terni-Marmore.		Sulmona-Palena.	
Urbino-Fabriano.		Termoli-Benevento.	
Rocchetta S. A.-Barile.			
Cerignola-Cerignola Città (1).			
Bivio Bosco Redole-Carpinone.		Barile-Potenza di Basil. (2).	e non vicev.
Acquatetta-Spinazzola.			

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti:*

Treviglio-Bergamo.
Seregno-Usmate Carnate.
Treviglio-Cremona.
Brescia-Cremona.
Spilimbergo-Casarsa.
Motta di Livenza-Treviso (3).
S. Felice-Bologna.
Perugia-Foligno.
Sipicciano-Attigliano.
Pescara-Chieti.
Marmore-Rieti.
Aquila-Sulmona.
Lavezzola-Lugo.
e viceversa.

Foggia-Lucera.
Foggia-Manfredonia.
Cervaro-Rocchetta S. A.
Brindisi-Gallipoli.
Bari-Taranto
Zollino-Otranto.
e viceversa.

Paratico-Palazzolo (4).
Rovigo-Chioggia (5).
Udine-Cormons (6).
Perugia-Terontola (7).
Marradi-Faenza.
Tivoli-Mandela (9).
Tagliacozzo-Avezzano (9).
e non viceversa

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Chiavenna-Colico.
Seregno-Usmate Carnate.
Treviglio-Bergamo.
Treviglio-Cremona.
Paratico-Palazzolo.
Brescia-Cremona.
Cormons-Udine.
Motta di Livenza-Treviso (8).
Spilimbergo-Casarsa.
Rovigo-Chioggia.
Bologna-Poggio Rusco.
Lavezzola-Lugo.
Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.
Giulianova-Teramo.
Terontola-Foligno (8).
Viterbo-Attigliano.
e viceversa.

Terni-Solmona.
Pescara-Chieti.
B. Bosco Redole-Carpinone.
Foggia-Manfredonia.
Foggia-Lucera.
Cervaro-Potenza di Basilicata.
Barletta-Spinazzola.
Bari-Taranto.
Cerignola-Cerignola Città.
Urbino-Fabriano.
Brindisi-Gallipoli.
Zollino-Otranto.
Rocchetta S. A.-Gioja del Colle.
e viceversa.

Marradi Faenza (8).
Tivoli-Avezzano (9).
e non vicev.

(*) Le merci che, se caricate su due carri accoppiati non potrebbero inoltrarsi su queste linee che con treni appositi, potranno tuttavia esservi inoltrate coi treni misti quando siano invece caricate su carri Serie *O* e le spedizioni sieno eseguite in servizio interno.

(1) I treni misti 984 e 991 sono atti al trasporto di *tre* carri accoppiati.

(2) Il treno misto 945 è atto al trasporto di *due* carri accoppiati.

(3) I treni merci ordinari che si effettuano su questa linea e trasportano anche viaggiatori sono atti soltanto al trasporto di *due* carri accoppiati.

(4) Nell'altro senso i treni misti che si effettuano su questa linea sono atti al trasporto di *tre* carri congiunti.

(5) Nell'altro senso il treno misto 566 è atto al trasporto di *tre* carri accoppiati.

(6) Nell'altro senso il treno misto 613 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.

(7) Nell'altro senso il treno merci con viaggiatori 1601 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.

(8) I treni merci ordinari che si effettuano su questo tratto di linea, trasportano anche viaggiatori.

(9) Il treno merci ordinario che si effettua in questo tratto trasporta anche viaggiatori in tutti i giorni della settimana, eccetto i *venerdi.*

ALTRE FERROVIE.

Inoltre dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco.

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il convoglio speciale:*

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Poggibonsi–Colle Val d'Elsa e viceversa.

Ferrovia Sicula Occidentale.

Castelvetrano–Trapani e viceversa.

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti:*

Ferrovia Suzzara-Ferrara.

Suzzara–Ferrara e viceversa.

Ferrovia Verona-Caprino Garda.

Verona–Caprino Garda e viceversa (1).

Ferrovia Rezzato-Vobarno.

Rezzato–Vobarno e viceversa (2).

Ferrovie Sicule.

Messina Porto–Reggio Porto e viceversa.

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Tutte quelle indicate nei quadri **A** *e* **B** *più le seguenti:*

Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Vicenza–Treviso.
Padova-Bassano.
Conegliano-Vittorio.
Padova-Montebelluna.
Bologna-Portomaggiore.
e viceversa.

Bologna–Massalombarda.
Arezzo-Pratovecchio Stia.
Parma–Suzzara.
Udine-Cividale.
Vicenza-Schio.
e viceversa.

OSSERVAZIONI.

(1) Dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona–Caprino Garda, sono escluse le merci eccedenti i metri 10 di lunghezza.

Queste tuttavia possono essere accettate per l'inoltro sulla ferrovia medesima, purchè caricate su due carri a bilico uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco.

(2) Dal servizio cumulativo con la ferrovia Rezzato–Vobarno sono escluse le merci eccedenti i metri 14 di lunghezza. I carri congiunti, se più di due, possono essere trasportati in servizio interno, previ accordi con quella direzione e purchè muniti dagli apparecchi d'attacco.

Per le linee della Ferrovia Nord-Milano, anche se non servite da convogli merci ordinari, possono essere accettati trasporti in vagoni congiunti, purchè il loro numero non sia superiore a due. I trasporti che richiedono l'impiego di tre o più carri congiunti o quelli su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, quand'anche le linee che devono percorrere siano servite da convogli merci ordinari, non possono essere accettati, senza il preventivo accordo con quella amministrazione.

Sulle ferrovie di Reggio-Emilia, sulla Santhià-Biella e sulla ferrovia della Valle Seriana i trasporti delle merci caricate su carri congiunti, o su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, hanno luogo coi convogli ordinari.

Sulla Rete Sicula e sulla ferrovia Sicula Occidentale, non vien fatto uso, pel trasporto delle merci di lunghezza eccezionale, di carri *non* uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. L'inoltro invece dei carri uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco ha luogo coi treni ordinari, ad eccezione del tronco Castelvetrano–Trapani e viceversa più sopra indicato.

Sulle ferrovie Bari-Locorotondo e Mandela-Subiaco, benchè non servite da treni merci ordinari, possono essere accettati trasporti in carri accoppiati, purchè il loro numero non sia superiore a *due*. I trasporti che richiedono l'impiego di *tre* o più carri accoppiati o quelli su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, non possono essere accettati senza il preventivo accordo con quelle amministrazioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 5. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	253	158	411
Novara	131	91	222
Alessandria	247	230	477
Cuneo	121	161	282
Milano	206	148	354
Brescia	126	109	235
Genova	168	158	326
Piacenza	167	182	349
Verona	218	181	399
Padova	194	151	345
Bologna	141	124	265
Ravenna	100	112	212
Ancona	84	97	181
Chieti	214	54	268
Firenze	159	131	290
Livorno	223	81	304
Roma	378	325	703
Perugia	83	53	136
Napoli	330	354	684
Salerno	92	67	159
Bari	151	93	244
Catanzaro	142	74	216
Palermo	249	105	354
Messina	212	52	264
Cagliari	188	73	261
TOTALE DELL'ESERCITO	4577	3364	7941

Mortalità generale per 1000

---

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.

(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

ottobre 1902. — (Segretariato generale). — 8 gennaio.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
1	»	1	2	6835	1378	8213	24.4	1.2
1	»	2	3	3216	757	3973	24.6	1.4
5	»	»	5	6447	2017	8464	30.5	1.7
1	»	»	1	3521	1224	4745	21.8	1.3
4	»	»	4	4257	1171	5428	23.1	1.5
1	»	1	2	3541	914	4455	29.4	1.6
1	»	»	1	4981	1248	6229	30.8	1.6
2	»	1	3	4104	1366	5470	25.0	1.6
3	»	»	3	5222	1465	6687	25.7	1.5
4	»	»	4	6237	1128	7365	28.0	1.3
2	»	»	2	4041	908	4949	27.8	1.5
1	»	»	1	2542	1148	3690	32.2	1.8
2	»	1	3	2320	838	3158	26.7	1.5
2	»	»	2	6991	615	7606	51.7	2.8
1	»	»	1	4341	1196	5537	33.2	1.7
»	»	»	»	4181	1126	5307	25.8	1.5
4	»	»	4	9955	2401	12356	36.1	2.1
»	»	»	»	2222	560	2782	29.6	1.4
2	»	1	3	10596	3304	13900	40.6	2.0
»	»	1	1	3237	439	3676	35.7	1.5
»	»	»	»	3370	1089	4459	32.4	1.8
»	»	»	»	3245	688	3933	36.7	2.0
5	»	1	6	6030	820	6850	36.1	1.9
1	»	4	5	4598	467	5065	30.6	1.6
1	»	1	2	3954	509	4463	35.7	2.1
44	»	14	58	119984	28776	148760	30.6	1.6

della forza media = 0.37.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª **1903** **PARTE 2ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 gennaio.

GENNAIO 13. — Esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, *pag.* 19.
» 15. — Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari di truppa sotto le armi, *pag.* 20.
» 16. — Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1882, *pag.* 20.
» 16. — Nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 20.
— — Notificazione. — Indirizzo della corrispondenza coll'Ufficio tiro a segno, *pag.* 21.
— — Notificazione. — Impieghi ai sottufficiali nelle ferrovie, *pag.* 22.

CIRCOLARE N. **6. — Esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio. —** (Segretariato generale). — 13 gennaio.

1. Gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti delle varie armi, di cui nel R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89 e nell'*Atto* 68 del 28 dello stesso mese, avranno luogo nel corrente anno, nelle epoche sotto specificate:

A) *Esami preliminari:* nei giorni 22, 23, 24 e 25 aprile e nell'ordine indicato nel citato R. Decreto n. 89.

B) *Esami definitivi:*

a) prova di coltura professionale per i tenenti di artiglieria e genio: 21 settembre e seguenti;

b) altre prove degli esami definitivi: 19 ottobre e seguenti.

2. Possono concorrere ai detti esami, per la loro sede di anzianità, i tenenti:

a) dei carabinieri reali, fino al tenente Ravelli Giuseppe, incluso;
b) di fanteria, fino al tenente Cornini Ernesto, incluso;
c) di cavalleria, fino al tenente Cagni Giorgio, incluso;
d) di artiglieria, fino al tenente Palcani Mario, incluso;
e) del genio, fino al tenente Gaddi Nestore, incluso.

Le domande, dirette dagli aspiranti ai rispettivi comandanti di corpo, capi di servizio od autorità da cui direttamente dipendono, dovranno essere fatte pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria, per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria e cavalleria; Direzione generale artiglieria e genio, per i tenenti di tali armi) non più tardi del 15 marzo prossimo venturo.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 7. — **Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari di truppa sotto le armi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 gennaio.

Nell'interesse dei militari alle armi che, ai termini della Circolare n. 73 dell'anno 1899 intendessero far domanda di passaggio nell'arma dei carabinieri reali, il Ministero crede opportuno di avvertire che con la legge n. 537 del 27 dicembre 1901 furono stabiliti alcuni miglioramenti nei vantaggi accordati ai carabinieri, fra i quali la concessione del soprassoldo di centesimi 15 al carabiniere che ha compiuto tre anni di servizio militare e fino a che viene raffermato con premio.

Dal passaggio nell'arma dei carabinieri reali sono esclusi i sottufficiali e gli allievi sergenti tanto del primo, quanto del secondo corso d'istruzione.

I comandanti di corpo porteranno subito quanto sopra a conoscenza dei loro inferiori, avvertendoli che col passaggio nell'arma dei carabinieri gli aspiranti, ove lo desiderino, potranno ottenere l'assegnazione alla legione nella cui circoscrizione si trova il loro comune di nascita. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. 8. — **Certificati d'iscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1882** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 gennaio.

Il Ministero della marina, ha pubblicato il giorno 1° gennaio 1903 l'ordine della leva di mare sulla classe 1882.

Se ne avvertono i comandanti di corpo e dei distretti militari per norma nel rilascio ai sindaci od ai capitani di porto dei certificati d'inscrizione ai ruoli (mod. n. 9) di militari ascritti alla 1ª categoria ed all'esercito permanente, per provare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria di un fratello concorrente alla leva di mare con la classe 1882.

In tale documento dovrà essere esplicitamente indicato se il militare, al 1° gennaio 1903, in cui doveva essere perfetto il diritto a detta assegnazione, apparteneva all'esercito permanente. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. 9. — **Nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 gennaio.

Dallo spoglio delle richieste pervenute all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî a' sensi della Circolare n. 216, inserta nella parte 2ª del *Giornale militare* del decorso anno, risulta che le amministrazioni militari o hanno omesso di domandare gli esemplari del nuovo regolamento pei trasporti militari, che saranno loro per occorrere, o li hanno domandati in numero minore da quello prescritto con la Circolare stessa.

Urgendo distribuire tale regolamento e poichè è opportuno che esso abbia la massima diffusione, le autorità militari faranno senza indugio pervenire al detto ufficio la richiesta degli esemplari di tale pubblicazione, avuto presente che, come risulta dalla menzionata Circolare, di regola:

a) ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare ne possederà un esemplare;

b) ogni corpo dovrà distribuirne uno all'ufficio comando e maggiorità, uno al deposito, uno a ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata di artiglieria e del genio), anche se nella medesima sede del reggimento, ed uno a ciascun altro reparto distaccato dalla sede del reggimento o del battaglione;

c) per l'arma dei carabinieri reali dovrà chiedersi un esemplare di tale regolamento per ciascun comando di legione, di divisione, di compagnia, di tenenza e di sezione; la legione allievi è invece considerata come corpo

La tabella dei veicoli del R esercito, ora annessa al regolamento pei trasporti militari, formerà oggetto di separata distribuzione. Essa dovrà chiedersi soltanto dai corpi, dagli stabilimenti e dalle direzioni che hanno in consegna veicoli ed affusti o ne eseguiscono la spedizione per ferrovia.

I distretti forniranno le richieste mod. *B* anche alle prefetture e sottoprefetture pel servizio dei consigli di leva. I comandi dei distretti chiederanno perciò, sia pure suppletivamente, i relativi registri all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

NOTIFICAZIONE

In conseguenza del passaggio dell'Ufficio tiro a segno dal Segretariato generale alla dipendenza della Direzione generale d'artiglieria e genio (*Atto* 15 corrente anno), a datare dal 1° febbraio 1903 la corrispondenza diretta a detto ufficio dovrà farsi come segue: Direzione generale artiglieria e genio (Ufficio tiro a segno).

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

NOTIFICAZIONE

Si avvertono i sottufficiali che optano per l'impiego civile, e non ancora abbiano raggiunta l'età di anni 34 e mesi 6, che essi potranno ottenere assai più sollecitamente, ove ne facciano domanda, gli impieghi dipendenti dalle tre grandi Reti ferroviarie, previa visita sanitaria ed esperimento di sei mesi, e specialmente gli impieghi appresso indicati:

Rete Mediterannea: Aiutante commesso con L. 900 annue.
Rete Adriatica: Guardia di stazione con . » 900 »
Rete Sicula: Aiutante applicato . . . . » 900 »

Siccome poi sono fin d'ora disponibili dei posti nell'impiego di guardia di stazione nelle ferrovie adriatiche, i capi di corpo e di servizio nel trasmettere con tutta sollecitudine al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi) le domande dei sottufficiali che dichiarassero di concorrervi, vi uniranno copia del foglio matricolare modello 61 degli interessati munita delle debite firme, e una dichiarazione di accettazione conforme all'unito modello:

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto, dichiara di rinunciare ai benefici della cassa pensione per partecipare a quelli della cassa di previdenza istituita presso le Società ferroviarie in esecuzione della legge 15 agosto 1897, n. 383, valendosi, pel riscatto degli anni di servizio militare prestati, del diritto sancito in suo favore dall'articolo 26 della legge 8 luglio 1883.

A . . . . li . . . . 1903.

(Grado e firma del sottufficiale
. . . .
residente a . . . .)

Visto il { *Comandante* . . . .
{ *o Direttore* . . . .

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 4ª **1903** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 gennaio.

GENNAIO 22. — Corsa militare « Premio Reale », *pag.* 23.
» 22. — Corsi d'istruzione per lavori da zappatore, presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1903, *pag.* 23.
» 22. — 4° e 5° corso della scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 25.
» 23. — Sistemazione della forza in congedo e dei documenti matricolari, in dipendenza delle varianti introdotte nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione, *pag.* 26.

CIRCOLARE N. **10**. — **Corsa militare « Premio Reale »**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 22 gennaio.

Sua Maestà il Re si è degnata concedere alla Società degli *steeple-chases* d'Italia, anche per l'anno 1903, un premio di lire *quattromila*, per una corsa ordinaria militare che s'intitola « Premio Reale ».

Tale corsa si effettuerà il giorno 4 aprile prossimo, nell'Ippodromo delle Capannelle, sul percorso dello *steeple-chase* Nazionale (distanza metri 4000) esclusa la riviera in voltata.

La chiusura delle iscrizioni è fissata presso la segreteria della società delle corse di Roma per le ore 17 del 25 marzo p. v.

Pel rimanente si seguiranno le norme date colla Circolare n. 398 del 15 febbraio 1901, diretta alle LL. EE. i comandanti di corpo d'armata.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **11**, — **Corsi d'istruzione pei lavori da zappatore, presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1903**. — (Segretariato generale). — 22 gennaio.

1. Nel corrente anno avranno luogo, presso la suddetta scuola, i seguenti corsi sui lavori di zappatore.

Corsi di truppa.

1° Corso. — Dal 15 marzo al 20 maggio.

V'interverranno tre caporali maggiori, o caporali, o soldati di ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e granatieri, che dopo i cambi di guarnigione del prossimo autunno, si troveranno stanziati nei territori dei corpi d'armata

VIII, IX, X e XII; più i graduati e soldati zappatori, che non abbiano ancora frequentato il corso zappatori della suddetta scuola, delle compagnie ciclisti formate presso i reggimenti bersaglieri di Roma e S. Remo, e in via di formazione presso i reggimenti bersaglieri di Palermo e Livorno.

2° Corso. — Dal 25 maggio al 30 luglio.

Vi prenderanno parte tre caporali maggiori, o caporali, o soldati per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, che dopo i cambi di guarnigione del prossimo autunno, si troveranno stanziati nei territori dei corpi d'armata III, V, VI, VII e XI; più i graduati e soldati zappatori, che ancora non hanno frequentato il corso zappatori in parola, delle compagnie ciclisti formate presso i reggimenti bersaglieri di Bologna e Brescia, e in via di formazione presso i reggimenti bersaglieri di Torino e Milano.

3° Corso. — Dal 1° ottobre al 15 dicembre.

Interverranno tre caporali maggiori, o caporali, o soldati per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, che dopo i cambi di guarnigione del prossimo autunno, si troveranno stanziati nei territori dei corpi d'armata I, II e IV, e per ciascuno dei battaglioni alpini a qualunque circoscrizione appartenga.

2. Ai detti corsi ciascun reggimento potrà, oltre il personale sopraindicato, inviare un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del comandante di corpo d'armata, e dandone avviso alla scuola entro il mese di febbraio.

Il comandante della scuola farà poi conoscere ai comandanti di corpo a quale dei corsi dovrà il sottufficiale prendere parte.

3. I comandanti di corpo devono aver presente, nel destinare il personale ai corsi, che non possono essere nominati sottufficiali zappatori e caporali maggiori zappatori se non individui che abbiano frequentato con buon esito un corso d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria.

Per l'applicazione di tale prescrizione, al termine di ciascun corso la scuola farà conoscere ai corpi interessati il giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire la carica di sottufficiale zappatore, o caporale maggiore zappatore; per i caporali e soldati, che non risultassero idonei a caporali maggiori, indicherà inoltre se per l'esito del corso sono da ritenersi idonei alla carica soltanto di caporale zappatore, o di semplice zappatore.

4. Durante i corsi d'istruzione, i militari, che li frequentano, non possono essere nominati alla carica di zappatore, nè venir promossi di grado in tale carica.

5. Gli uomini di truppa comandati ai corsi, saranno inviati alla scuola armati, gli zappatori però senza l'attrezzamento; dovranno avere l'intero corredo in buono stato, ed in condizioni tali da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovamenti, od a farvi eseguire riparazioni d'importanza.

I corpi trasmetteranno alla scuola, prima dell'arrivo degli uomini, i rispettivi fogli matricolari. Per quelli che godono di razione pane supplementare, indicheranno fino a quale epoca sia stata loro concessa.

Tutti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello in cui comincierà il corso, al quale debbono prendere parte.

Corso per ufficiali subalterni delle compagnie ciclisti.

6. Dal 1° al 10 aprile avrà luogo un corso sull'impiego degli esplosivi, al quale interverrà un ufficiale subalterno per ogni compagnia ciclisti, formata o in formazione, escluse quelle compagnie, cui appartengono gli ufficiali, che hanno già frequentato il corso in parola l'anno passato.

I comandanti di reggimento interessati, comunicheranno al comando della scuola, non più tardi del 15 marzo, il nome dell'ufficiale della rispettiva compagnia ciclisti designato a frequentare il corso.

Detti ufficiali si presenteranno al comando della scuola alle ore 10 del 1° aprile.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 12. — 4° e 5° corso della scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 gennaio.

A parziale modificazione della Circolare n. 110 del 19 giugno 1902 il 4° corso della scuola centrale di tiro al poligono di Nettuno, avrà luogo dal 27 gennaio al 16 febbraio 1903 ed il 5° dall'8 marzo al 28 marzo 1903.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **13. — Sistemazione della forza in congedo e dei documenti matricolari, in dipendenza delle varianti introdotte nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 gennaio.

Avvenuta la pubblicazione delle varianti introdotte nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione, per effetto del nuovo ordinamento dei riparti d'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna, il Ministero, giusta la riserva fatta al § 2 della Circolare 178 pubblicata nel *Giornale militare* dello scorso anno, emana le seguenti disposizioni per la sistemazione della rispettiva forza in congedo, per le operazioni matricolari e la compilazione dei ruolini:

1. Tutti i militari di truppa di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato, tanto dell'esercito permanente, quanto della milizia mobile e della milizia territoriale, effettivi agli *uffici stralcio* degli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, dovranno essere trasferiti ai reggimenti della rispettiva specialità, che hanno fra i distretti di mobilitazione il proprio distretto di leva; tenuto presente che i militari provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria (esercito permanente e milizia territoriale) dovranno essere presi in forza dal 3º reggimento d'artiglieria da fortezza, da cui già è amministrata la forza alle armi.

S'intende che i militari appartenenti ai distretti della Sardegna, aventi per centro di mobilitazione quella brigata d'artiglieria da costa, continueranno a rimanere effettivi al distretto militare di Cagliari, giusta il disposto del § 654, lettera *c*), della vigente Istruzione complementare.

In seguito poi alla costituzione in unità autonoma della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, il reggimento d'artiglieria da montagna cederà ad essa la forza in congedo che, secondo le tabelle, deve affluire a quel centro di mobilitazione.

2. Tutti i passaggi di che trattasi avranno luogo con la data del 31 gennaio 1903.

Al giungere quindi della presente, le sezioni matricola degli uffici stralcio delle brigate da costa e da fortezza e del reggimento da montagna si accingeranno, immediatamente, ad eseguire sui fogli matricolari mod. n. 59, colla data del giorno stabilito per tale passaggio, la variazione relativa al passaggio stesso.

La variazione sarà così formulata:

« *Tale effettivo nel... reggimento d'artiglieria (da costa o da* *fortezza) ovvero nella brigata d'artiglieria da montagna del Veneto (R. Decreto 21 agosto 1902, Atto n. 223)... 31 gennaio 1903* » a seconda dei casi, avvertendo che per quelli trasferiti ai reggimenti dovrà sempre rilevarsi dalla formula di trasferimento il centro di mobilitazione.

Completati i fogli matricolari con la prescritta variazione, gli uffici stralcio delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza ed il reggimento d'artiglieria da montagna li trasmetteranno, rispettivamente, ai competenti reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e alla brigata d'artiglieria da montagna del Veneto.

I reggimenti e la brigata riceventi, a loro volta, comunicheranno ai distretti interessati, per la opportuna iscrizione sui ruoli matricolari mod. n. 57, le avvenute variazioni di trasferimento relative ai militari che ad essi appartengono.

3. Conseguentemente ai sovraccennati passaggi dovrà a cura, sia dei reggimenti, sia della brigata ricevente, provvedersi, senza indugio, alla compilazione dei documenti in base ai quali dev'essere tenuta in evidenza la forza in congedo e la sua distribuzione: vale a dire dei ruolini di posizione mod. 250, dei ruolini tascabili mod. 214 e dei ruoli alfabetici mod. 71 *B*.

Alla compilazione dei ricordati documenti dovranno, in massima, applicarsi le disposizioni date al riguardo dal vigente regolamento d'amministrazione e quelle particolareggiate contenute nel tomo III di mobilitazione, tenendo presenti, peraltro, le seguenti avvertenze:

Per effetto del nuovo ordinamento dell'artiglieria da costa e da fortezza, le disposizioni stabilite per quei reparti dal terz'ultimo e dal penultimo comma del § 690 del regolamento d'amministrazione dovranno intendersi sostituite, in parte da quelle date dal paragrafo stesso pei reggimenti d'artiglieria da campagna, in parte da quelle contenute nel paragrafo seguente pei reggimenti del genio.

Di conseguenza, oltre il ruolino di posizione mod. 250 complessivo per reggimento, compilato e tenuto dal deposito per ogni classe in congedo, dovranno altresì essere costituiti ruolini parziali per gli uomini che devono presentarsi direttamente ai centri secondari di mobilitazione istituiti presso le brigate staccate.

Colla scorta poi del rispettivo ruolino mod. 250, per cura del deposito e dei centri di mobilitazione, si procederà alla compilazione di tanti ruolini mod. 214 quante sono le compagnie dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

I distretti di complemento, dal loro canto, si atterranno alle norme di cui ai §§ 696 e 697 del citato regolamento, per quanto ha tratto alla regolarizzazione, ove ne sia il caso, dei ruolini mod. 250, che debbono da essi venir tenuti.

4. Si avverte ad un tempo che, oltre ai corpi di cui si è finora fatta menzione, anche quelli di fanteria di linea, compresi i granatieri, dei bersaglieri ed alpini, interessati nei mutamenti avvenuti per effetto delle varianti introdotte nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione, dovranno, in base alle nuove risultanze delle tabelle medesime e colle consuete norme date dal regolamento d'amministrazione e dal tomo III di mobilitazione, provvedere pei conseguenti passaggi di forza in congedo e per la relativa sistemazione.

5. Il Ministero poi si riserva di disporre per la diramazione delle varianti che, per effetto delle sovraccennate modificazioni, dovranno essere introdotte nelle *tabelle di presentazione* attualmente in consegna ai Sindaci.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 5ª 1903 PARTE

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 febbraio.

GENNAIO 29. — Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali ed allievi sergenti e soppressione di due corsi allievi ufficiali, *pag.* 29.
FEBBRAIO 2. — Estratto dell'*Atto* 38 del corrente anno contenente le aggiunte e le modificazioni alla istruzione pei trasporti sul mare, *pag.* 29.

CIRCOLARE N. **14.** — **Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali ed allievi sergenti e soppressione di due corsi allievi ufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 gennaio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nei manifesti che fanno seguito alle Circolari 10 settembre e 9 ottobre 1902, n. 166 e 179, si avverte che:

1) presso il 6° reggimento fanteria in *Napoli* è stato istituito, a datare dal 5 gennaio 1903, un nuovo corso allievi ufficiali di complemento, della durata di sei mesi;

2) i corsi allievi ufficiali di egual durata istituiti presso i seguenti corpi:

72° reggimento fanteria in *Alessandria*,
21° reggimento d'artiglieria da campagna in *Piacenza*,

sono stati soppressi;

3) presso i sottoindicati reggimenti di cavalleria:

Lancieri di Montebello (8°) in *Vicenza*,
Lancieri di Firenze (9°) in *S. Maria di Capua Vetere*,

sono stati istituiti due nuovi corsi allievi sergenti, a decorrere dal 1° gennaio 1903.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **15.** — **Estratto dall'*Atto* 38 del corrente anno contenente le aggiunte e le modificazioni alla istruzione pei trasporti sul mare** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 febbraio.

Le modificazioni e le aggiunte alla istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 per trasporti militari sul mare, pubblicate con l'*Atto* 38 del corrente anno, sono state stampate in fascicoli separati, che saranno ceduti alle autorità militari al prezzo di centesimi 10 per copia.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA IN ROMA

Sono obbligati a provvedersene:

a) i comandi di corpo d'armata, di divisione, di brigata e di presidio: una copia;

b) i comandi di reggimento: due copie per l'ufficio comando, una per il deposito ed una per ciascun reparto distaccato dalla sede, anche se nella medesima città;

c) le direzioni, gli stabilimenti e gli uffici: due copie;

d) gli istituti militari: due copie;

e) gli uffici eventuali ed i consegnatari di magazzini, forti, batterie, ecc.: una copia.

Le autorità che, a norma del § 30 dell'istruzione stessa sono incaricate, nei diversi porti marittimi, di far proseguire per mare le spedizioni di materiali che giungono per ferrovie, e per ferrovia quelle che arrivano per mare, potranno provvedersi del numero di copie di detto fascicolo che riterranno necessarie per fornire gli incaricati dell'esecuzione del servizio.

Le richieste saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

I corpi, le direzioni e gli stabilimenti aventi massa propria porranno l'ammontare delle dette copie a carico della massa stessa; i distretti militari di 2ª classe, a carico della massa del consiglio di amministrazione che li amministra; gli altri uffici, a carico delle spese d'ufficio.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

DISPENSA 6ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 febbraio.

FEBBRAIO 4 — Ristagnatura di oggetti da cucina, *pag.* 31.
» 5 — Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1903, pag. 31.
» 5 — Materiali, deprezzati, di servizio generale e cucina disponibili, *pag.* 33.
» 5 — Sottufficiali aspiranti all'ammissione alla rafferma triennale con soprassoldo, *pag.* 34.
» 6 — Norme per l'applicazione della legge sulla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi, *pag.* 35.
» 6 — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1903, *pag.* 36.

CIRCOLARE N. **16**. — **Ristagnatura di oggetti da cucina.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 febbraio.

Nelle cessioni di materiali avvenute fra i corpi nella circostanza degli ultimi cambi di guarnigione, furono rinvenute in qualche magazzino marmitte da campo ristagnate con stagno impuro.

Considerate le gravi conseguenze che potrebbero derivare, nei riguardi dell'igiene della truppa, dall'uso d'oggetti da cucina nei quali si fosse impiegato stagno di qualità scadente, questo Ministero richiama l'attenzione dei Consigli d'amministrazione sulla responsabilità che loro incombe per la rigorosa applicazione delle disposizioni emanate in proposito con l'*Atto* 51 del 1895.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **17**. — **Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1903**. — (Direzione generale leve e truppa). — 5 febbraio.

Nel corrente mese sarà pubblicato l'*Annuario militare pel 1903* diviso in due volumi contenenti: il primo: i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli impiegati dell'amministrazione della guerra, come pure le indicazioni relative al R. esercito, il secondo il ruolo degli ufficiali in congedo e l'elenco dei generali e colonnelli che conservano il grado con la relativa uniforme, senza essere più ascritti ad alcun ruolo.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che vi riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano, *dovranno* segnalarla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, avvertendo che siccome l'*Annuario* è al corrente fino a tutta la dispensa 54 del *Bollettino delle nomine* pubblicata il 30 dicembre 1902, così le verificazioni da farsi dovranno limitarsi fino a quella data.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio cureranno che colla scorta dei rispettivi stati di servizio siano verificate tutte le indicazioni dell'*Annuario* riflettenti i dipendenti ufficiali tanto in servizio attivo che in congedo, e gli impiegati, segnalando al Ministero le differenze che vi riscontrassero.

I comandanti di divisione disporranno perchè siano segnalate le variazioni per i generali e colonnelli non più ascritti ad alcun ruolo.

Le variazioni, differenze, inesattezze ecc., rilevate dovranno essere segnalate al Ministero con elenco mod. 51 (appositamente stampato dal reclusorio militare di Gaeta) nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno una riga fra nome e nome da trasmettersi in duplice originale non più tardi del 16 aprile. Detto elenco dovrà essere trasmesso, anche se negativo, ma in questo caso in unico originale.

Il prezzo dell'*Annuario* viene fissato in L. 7,50 divisibili in L. 4,50 pel 1° volume e L. 3 pel 2° volume, che l'editore può vendere al pubblico sia uniti che separati.

I comandi, corpi od uffici militari dovranno acquistare i due volumi nel numero di copie necessario per i vari uffici principali; per i riparti dipendenti (comandi di battaglione, di mezzo reggimento, di brigata, sezioni staccate, panifici magazzini ecc.), si potrà acquistare il solo 1° volume.

Per uso degli ufficiali ed impiegati saranno inoltre posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli di anzianità (parte 1ª volume 1°) dei personali raggruppati come appare dal seguente specchietto, nel quale è pure segnalato il numero ed il prezzo di ogni fascicolo:

1.	Ufficiali generali e corpo di stato maggiore.	L. 0,20
2.	Carabinieri reali, cavalleria	» 0,30
3.	Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani	» 0,50
4.	Artiglieria e genio, personale fortezze . . .	» 0,35
5.	Medici, veterinari e farmacisti	» 0,25
6.	Commissari e contabili.	» 0,25

7. Amministrazione centrale, personale della giustizia, personale dell'istituto geografico, personale insegnante . . . . » 0,25

8. Ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici, disegnatori . . . . » 0,20

9. Ufficiali di scrittura, assistenti locali, assistenti locali del genio, personale dei depositi allevamento cavalli . . . . » 0,20

I fascicoli sono ceduti solo ad ufficiali ed impiegati in effettività di servizio, i quali ne dovranno far richiesta a mezzo dei rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio.

Le richieste d'acquisto di volumi per i comandi, corpi ed uffici militari e quelle di volumi e di fascicoletti per conto degli ufficiali e degli impiegati, dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, avvertendo che tali richieste dovranno essere numeriche, indicando le copie che si richiedono.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari addebiterà ai corpi l'importo totale dei volumi e dei fascicoli, e del valore dei volumi e dei fascicoli ceduti agli ufficiali ed impiegati, i corpi verranno rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenute sullo stipendio.

Le richieste di volumi e di fascicoli dovranno essere trasmesse con tutta sollecitudine e pervenire all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari non più tardi del giorno 15 febbraio.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **18.** — **Materiali, deprezzati, di servizio generale e cucine disponibili.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 5 febbraio.

Presso il deposito della Colonia Eritrea trovasi disponibile una quantità di sacchi per vestiario (descritti al § 43 dell'*Atto* 673 della *Raccolta*) al prezzo di centesimi 90 caduno, i quali possono essere vantaggiosamente usati dai corpi per svariati servizi in tempo di pace; ad esempio: per riporvi la biancheria da dare al bucato, oppure per i viveri in sostituzione dei sacchi di modello regolamentare molto più costosi.

Similmente, presso il distretto militare di Napoli, sono stati riuniti i seguenti oggetti di cucina, deprezzati, che, a lor volta, potrebbero essere utilmente adoperati per gli ordinari servizi, in luogo di quelli delle dotazioni di mobilitazione:

coperchi per marmitte da campo a L. 0,25;
marmitte da campo senza coperchio a L. 1,70;
id. id. id. id. a L. 1,30;
porta-marmitte grandi a L. 2,40.

Le amministrazioni indicheranno subito a questo Ministero il fabbisogno di tali oggetti a tutto giugno 1904.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. 19. — **Sottufficiali aspiranti all'ammissione alla rafferma triennale con soprassoldo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 febbraio.

In dipendenza delle disposizioni degli art. 5 e 11 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali (*Atto* 324 del 1902) che subordinano la concessione delle rafferme con soprassoldo al numero dei posti stabiliti dai rispettivi organici, riconosciuta la necessità di modificare alcune delle norme che regolano l'inoltro delle domande d'ammissione a rafferma triennale con soprassoldo, l'invio delle relative proposte al Ministero e la concessione della rafferma stessa, questo Ministero, con riserva d'introdurre le necessarie varianti nelle attuali disposizioni regolamentari, determina, frattanto, in via provvisoria, quanto segue:

Il disposto del § 561, primo comma, della Istruzione complementare, pel quale le domande e le proposte d'ammissione alla rafferma triennale con soprassoldo dei sottufficiali che terminano i loro obblighi di ferma anteriormente al giorno 1° ottobre debbono ora aver corso nella seconda decade di ciascun mese è *abrogato*.

In sostituzione del relativo disposto, tutte le domande di ammissione alla rafferma di che trattasi, in qualunque periodo dell'anno gli aspiranti compiscano la loro ferma, dovranno aver corso, senza eccezione, nei limiti di tempo stabiliti dal precedente § 560, col procedimento e con le norme ivi indicate, insieme con tutte le altre domande di rafferma con soprassoldo, prodotte dai sottufficiali del corpo.

Conseguentemente, a sistemare la posizione alle armi dei sottufficiali, nell'intervallo fra il compimento della ferma e la determinazione ministeriale sulla presentata domanda di rafferma triennale con soprassoldo, il Ministero dispone che quelli di essi che dichiarino di voler aspirare a siffatta concessione vengano trattenuti alle armi, a senso del § 906 del regolamento sul reclutamento.

A tal uopo i sottufficiali prossimi ad ultimare i loro obblighi di ferma dovranno essere interpellati, a cura dei comandanti di corpo, se intendano chiedere, nel periodo di tempo di cui al citato paragrafo 560 della Istruzione complementare l'ammissione alla rafferma triennale con soprassoldo.

Coloro di essi che dichiarino di voler cessare del servizio dovranno, al compimento del rispettivo obbligo di ferma, essere inviati senz'altro in congedo illimitato.

Quelli, invece, che, con apposita dichiarazione scritta, espongano di voler, a suo tempo, concorrere alla rafferma triennale con soprassoldo saranno, come sopra, trattenuti in servizio inscrivendo sul loro foglio matricolare, colla data del giorno successivo a quello in cui scade la ferma, la seguente variazione:

« Trattenuto alle armi, a senso del § 906 del regolamento sul reclutamento, quale aspirante alla rafferma triennale con soprassoldo (*Circolare n. 19 del 5 febbraio 1903*) li . . . . . ».

Nel tempo poi, all'uopo stabilito, le competenti autorità, ricevute le regolari domande degli aspiranti, dovranno esaminare la loro posizione in relazione alla chiesta concessione e trasmetterle quindi ai comandanti di corpo d'armata per le rispettive proposte e l'ulteriore corso, tenute presenti al riguardo le norme precedentemente accennate, in relazione al surripetuto disposto dal § 560 della Istruzione complementare.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **20.** — **Norme per l'applicazione della legge sulla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 febbraio.

È stato rilevato che in parecchi atti di cessione di stipendio, fatti ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 276 (*Atto* 210), furono introdotte clausole non consentite dalla legge, quali, ad esempio, il mantenimento della stessa quota di cessione nel caso di collocamento a riposo od in disponibilità, anche se superiore al quinto del rispettivo assegno, e il pagamento di quote egualmente superiori al quinto dell'indennità per una volta tanto, in caso di cessazione dal servizio.

Occorre in proposito avvertire che il Ministero del tesoro, d'accordo coll'Avvocatura generale erariale e con la Corte dei conti, ha ritenuto che l'inciso « ove non sia altrimenti stabilito dalle parti », di cui gli articoli 7 della legge predetta e 19 del correlativo regolamento (*Atto* 259), deve, secondo lo spirito della legge, interpretarsi nel senso che le parti possano limitare gli effetti della cessione ad una quota inferiore al quinto della pensione o della indennità che eventualmente spetti al cedente, ma non che sia in loro facoltà di eccedere la misura del quinto.

Qualunque atto pertanto, contenente clausole che si allontanino da siffatta interpretazione, non potrà essere accettato, e dovranno invitarsi gli interessati ad apportarvi le debite modificazioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **21. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1903.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 febbraio.

1. Per l'arruolamento volontario di un anno dei giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e per l'ammissione al volontariato stesso delle reclute delle classi 1882 e 1883, nonchè dei militari ritardatari, i comandanti dei corpi e dei distretti militari di 1ª classe si atterranno alle disposizioni contenute nel capo X della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in data 31 dicembre 1901.

Si avverte solo, a complemento delle predette disposizioni, che per i militari ammessi al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato, la relativa variazione da riportarsi sulla matricola dovrà essere così formulata:

« Ammesso al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato e quindi con la decorrenza dal giorno . . . (legge 4 agosto 1895, n. 479 e § 280, lett. *c*), dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

Per i militari ammessi al volontariato di un anno senza il computo del servizio già prestato, dovrà usarsi la seguente formula:

« Ammesso al volontariato di un anno senza il computo del servizio prestato e con la decorrenza dal giorno . . . in cui si è compiuta l'ammissione al volontariato stesso (§ 280, lettera *d*) dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

Accennasi poi che per le reclute e i militari ritardatari che verranno ammessi al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato in occasione della chiamata generale della classe 1882, la decorrenza della *ferma* dovrà essere per tutti indistintamente quella che sarà stabilita dalla circolare per la chiamata stessa, qualunque sia il giorno della loro venuta alle armi.

2. In relazione al disposto dal § 753 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa il numero dei volontari di un anno che possono essere ammessi nei vari corpi nel corrente anno:

a) I corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria, la brigata di artiglieria da costa della Sardegna, la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e i cinque reggimenti del genio possono ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria. I reggimenti aventi diverse specialità di servizio potranno, quando non si oppongano ragioni di servizio o di acquartieramento, eccedere tale proporzione in alcune specialità, semprechè il numero totale dei volontari non superi quello stabilito pel reggimento, avvertendo però che ad ogni modo nella specialità treno dei reggimenti del genio non potranno essere ammessi più di due volontari d'un anno per compagnia e che nessun volontario potrà essere ammesso in servizio nella brigata lagunare del 4° genio;

b) Nella brigata ferrovieri del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non potrà superare la cifra di 16;

c) In ciascuna delle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali di complemento commissari e contabili, potranno essere ammessi otto volontari di un anno, i quali dovranno computare nella quota di allievi ufficiali da ammettersi nei corsi medesimi;

d) Nelle compagnie di sanità il numero dei volontari di un anno contemporaneamente presenti alle armi non potrà superare la cifra di dodici per ciascun ospedale militare principale; però in occasione della chiamata generale delle reclute della classe 1882 non si potranno ammettere in servizio più di sei dei predetti volontari di un anno, ancorchè con i nuovi ammessi insieme agli altri allora presenti alle armi e appartenenti al corso iniziato il 1° dicembre ultimo non si raggiunga la quota complessiva di dodici in ciascun ospedale, e ciò per lasciar posto ai volontari di un anno che potranno aspirare a prendere servizio nello stesso ospedale alla data del 1° dicembre venturo.

Tale limite di numero si riferisce esclusivamente ai volontari di un anno che comprovano di aver almeno ultimato il secondo corso universitario della facoltà di medicina e chirurgia, poichè nella suddetta quota di dodici non devono computarsi i volontari che sono ammessi in servizio quali laureati in chimica pura o in chimica e farmacia, o quali studenti che hanno compiuto il terzo corso di farmacia, o quali ministri di un culto religioso di cui è cenno nel § 278, lettera *b*) della citata Istruzione complementare.

3. Presso il distaccamento di Palermo del reggimento cavalleggeri di Lucca (16°) può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento.

Altrettanto dicasi per la brigata specialisti del genio, di stanza a Roma, per le brigate d'artiglieria da costa dislocate a Venezia, Gaeta e Taranto e per le brigate di artiglieria da fortezza dislocate a Verona e Bologna.

Pertanto tutto quanto è stabilito per tale arruolamento dalle vigenti disposizioni, dalla presente Circolare e dal manifesto che vi fa seguito deve ritenersi riferibile pure al comandante del menzionato distaccamento ed ai comandanti delle predette brigate.

E poichè il distaccamento e le brigate di cui sopra è cenno non hanno consiglio d'amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite dal § 266 della Istruzione complementare per gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio che si presentino ad un distretto militare di seconda classe.

4. Come è spiegato nel § 276 della citata Istruzione, potendo ora l'ammissione al volontariato di un anno aver luogo anche dopo l'arruolamento avvenuto avanti il consiglio di leva, non ha più alcuna ragione di essere il premunimento pel volontariato stesso. Eppertanto i giovani che, presentandosi ai corpi o distretti per assumere l'arruolamento volontario di un anno, venissero nella relativa visita medica giudicati non idonei al servizio militare, dovranno essere informati che non occorre più tale premunimento, il cui solo scopo era appunto quello di conservare il diritto all'ammissione al volontariato a quei giovani che, dichiarati inabili al servizio presso il corpo, fossero poi dichiarati abili dal rispettivo consiglio di leva.

5. Questo Ministero richiama la speciale attenzione dei consigli di amministrazione dei corpi sulla disposizione del § 272

della Istruzione complementare circa il rigore da usarsi nel procedere alle visite mediche degli aspiranti al volontariato di un anno e ciò allo scopo di evitare il ripetersi dell'inconveniente più volte verificatosi che dopo l'arruolamento o la ammissione al volontariato stesso alcuni giovani vengano riformati per malattie o imperfezioni che evidentemente preesistevano alle relative visite.

Con l'occasione il Ministero stima opportuno avvertire, per quanto riguarda la statura degli aspiranti al volontariato di un anno, che le misure minime fissate per le varie armi e specialità dalla tabella di cui al § 719 del regolamento sul reclutamento devono applicarsi non solo ai giovani che, non avendo ancora concorso alla leva, chiedono l'arruolamento volontario di un anno, ma anche a coloro che dopo essere stati arruolati dai rispettivi consigli di leva, aspirano, nella loro posizione di reclute in congedo provvisorio o di militari già in servizio, all'ammissione al volontariato di un anno.

Laddove poi l'aspirante all'arruolamento o all'ammissione al volontariato di un anno in un'arma speciale per la quale sia richiesta una statura superiore alla minima pel servizio militare in genere, comprovi di possedere i titoli di studio voluti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'arma medesima, dovrà in tal caso esservi ammesso qualunque sia la sua statura e ciò in analogia al disposto dal § 720 del citato regolamento, potendo egli al termine dell'anno di volontariato ottenere la nomina a sottotenente.

6. È avvenuto talvolta che dopo effettuato l'incorporamento delle reclute della classe chiamata, alcuni militari, ignorando le precise disposizioni della legge del 4 agosto 1895, chiesero l'ammissione al volontariato di un anno in un'arma differente da quella a cui erano stati assegnati, e furono invece obbligati, in forza delle su accennate disposizioni, a prestare il volontariato stesso nella medesima arma nella quale trovavansi.

Per ovviare a siffatto inconveniente i comandanti di distretto prima di disporre perchè le reclute della classe 1882 siano avviate ai corpi, faranno loro presente che se intendono compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta per cui abbiano la voluta attitudine fisica, dovranno farne subito domanda; e, se del caso, tratterranno al distretto, in attesa del compimento delle relative pratiche, quelle reclute che avranno manifestato il desiderio di assumere la qualità di volontario di un anno.

Nell'intento poi di evitare un altro inconveniente verificatosi, i comandanti di distretto, appena ricevuta la domanda di ammissione al volontariato di un anno, si informeranno d'urgenza se nel corpo prescelto dall'aspirante vi siano ancora posti disponibili per volontari di un anno in relazione alle quote fissate dal n. 2 della presente Circolare. Eguale informazione dovranno assumere i comandanti di corpo quando il militare già incorporato chieda di essere ammesso al volontariato di un anno con trasferimento in altro corpo della medesima arma.

7. I comandanti dei distretti militari, appena ricevuta la presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1903.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1903;

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio il 1° dicembre del corrente anno, purchè compiano tutte le relative pratiche non più tardi del 30 novembre.

Detti giovani, ove intendano prestare l'anno di volontariato esclusivamente nei corpi delle armi a piedi o nel treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo, possono pure essere ammessi a imprendere servizio, in occasione della chiamata generale alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1882, e in tal caso, le relative pratiche debbono essere compiute entro il giorno precedente a quello che sarà a suo tempo stabilito per tale chiamata.

Tale arruolamento si effettua presso il corpo nel quale l'aspirante intende prestare servizio.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta in carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero o sia naturalizzato italiano;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

3. I giovani che, appartenendo alla classe 1883 desiderano di arruolarsi come volontari di un anno con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, devono farne domanda al comando di un distretto militare, oppure al comando di un qualunque reggimento od altro corpo dell'esercito avente consiglio d'amministrazione, ed unire alla domanda stessa, oltre ai documenti di cui nel numero precedente, anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possono essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento.

I giovani che presenteranno la suddetta domanda al comando di un distretto militare di 2ª classe, cioè di quelli che non hanno sede nei capoluoghi di divisione militare, dovranno poi essere avviati ad un distretto di 1ª classe o al reggimento più prossimo per compiervi le pratiche definitive onde conseguire il volontariato di un anno col ritardo del servizio.

4. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune che ha rilasciato il certificato di buona condotta, dalla quale risulti che essi si sono trovati domiciliati negli ultimi dodici mesi in località dove non eravi tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le otto lezioni del tiro stesso col fucile modello 1891.

Gli aspiranti volontari poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di avere ottenuto nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti eguale o superiore a 46.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto, e, se aspirano al ritardo del servizio, si obblighino di provare prima della chiamata generale della classe 1883, di aver eseguite le prescritte lezioni ed avervi conseguita la voluta idoneità.

5. Gli arruolamenti volontari di un anno per coloro che intendono incominciare il servizio il 1° dicembre del corrente anno sono aperti:

in tutti i reggimenti di fanteria, artiglieria e genio (esclusa la brigata lagunare) ovunque stanziati e presso la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto;

in tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura o in chimica e farmacia, od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori;

nelle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti corsi allievi ufficiali commissari, esclusivamente per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria, o un titolo superiore di studi nella materia stessa, ovvero la laurea in giurisprudenza, e che intendano assumere servizio quali aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare;

nelle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali contabili per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico di qualunque sezione e che intendano imprendere servizio quali aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo contabile militare.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento cavalleggeri di Lucca (16°), per quelli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per la brigata specialisti del 3º reggimento genio di stanza in Roma, per le brigate d'artiglieria da costa distaccate a Venezia, Gaeta e Taranto, e per le brigate d'artiglieria da fortezza dislocate a Verona e a Bologna. Presso i comandi di tali brigate potranno quindi compiersi direttamente le pratiche per l'arruolamento volontario di un anno.

6. I giovani che desiderano assumere servizio come volontari di un anno in occasione della chiamata generale delle reclute della classe 1882 potranno essere ammessi solamente nei corpi delle armi a piedi, cioè: fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunare), artiglieria da costa e da fortezza e compagnie di sanità. Detti giovani potranno essere arruolati anche nei reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo qualora aspirino a prestare servizio nella specialità treno dei reggimenti stessi.

7. I giovani ammessi come volontari di un anno nei reggimenti dell'arma del genio (eccettuato il treno) e nella brigata ferrovieri potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nei corpi medesimi solamente nel caso in cui comprovino di aver conseguita la laurea di ingegnere. Così pure i volontari di un anno incorporati nell'arma di artiglieria (eccettuato il treno) potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento nell'arma medesima soltanto nel caso in cui comprovino di aver compiuto almeno un anno di corso negli studi di matematica e d'ingegneria nelle università, nelle scuole d'applicazione ed altri istituti governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza d'istituto tecnico in qualunque sezione.

8. Gli inscritti della leva sulla classe 1883 potranno, a senso della legge del 4 agosto 1895 n. 479, essere ammessi al volontariato di un anno anche dopo effettuato il loro arruolamento in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva e conserveranno tale facoltà sino a tutto il primo mese della loro permanenza alle armi.

Quelli dei detti inscritti che fossero dai consigli medesimi prenotati per l'assegnazione alle armi a cavallo e all'artiglieria da montagna, potranno anche scegliere l'arma in cui prestare l'anno di volontariato, ed imprendere servizio il 1º dicembre venturo, ovvero in occasione della chiamata generale della loro classe se intendono servire in un corpo delle armi a piedi. Se poi la domanda venisse presentata dopo che abbia avuto luogo il loro incorporamento in un corpo delle dette armi a cavallo o nell'artiglieria da montagna, essi dovranno, a senso della citata legge, compiere il volontariato di un anno nella stessa arma cui furono assegnati.

Però, coloro che fossero già stati incorporati d'autorità in un reggimento di cavalleria, potranno ottenere il trasferimento, come volontari di un anno, in un reggimento d'artiglieria da campagna o a cavallo di loro scelta, e in tal modo non saranno obbligati a versare la maggiore tassa di lire 1600 stabilita per l'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di cavalleria, ma solo quella di lire 1200.

9. I militari che furono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1882 e trovansi in congedo illimitato provvisorio, ed i militari studenti ritardatari del servizio a senso dell'articolo 120 della legge sul reclutamento, possono essere ammessi al volontariato di un anno, a mente della legge 4 agosto 1895 n. 479, in occasione della chiamata generale delle reclute di detta classe.

Quelli di essi che desiderano essere ammessi al volontariato col ritardo del servizio al 26° anno di età, e comprovano di possedere i voluti requisiti, potranno esservi ammessi e saranno rinviati in congedo illimitato.

Quelli che desiderano essere ammessi a fare l'anno di servizio a cominciare dal 1° dicembre 1903, potranno scegliere l'arma ed il corpo in cui prestar servizio e saranno lasciati in congedo illimitato, beninteso, dopo che siano stati ammessi al volontariato d'un anno.

Quelli che desiderano far subito l'anno di servizio e chiedano l'ammissione al volontariato prima di essere avviati ad un corpo, potranno scegliere l'arma ed il corpo, eccettuata però la cavalleria, l'artiglieria da campagna e a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da montagna e le compagnie di sussistenza.

Quelli finalmente che chiedano l'ammissione al volontariato dopo che sia avvenuto il loro incorporamento dovranno, a termini della legge precitata, compiere il volontariato nell'arma a cui furono assegnati, salvo ad essi la facoltà di scegliere il reggimento dell'arma medesima per prestarvi il relativo servizio. Quelli però assegnati alle compagnie di sanità e di sussistenza che non posseggono i titoli di studi richiesti per l'ammissione al volontariato in tali specialità di servizio, saranno senz'altro trasferiti in un reggimento di fanteria di linea di loro scelta.

Detti militari devono unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonchè il foglio di congedo illimitato se trovansi tuttavia in tale posizione. Quelli di essi che domandano di ritardare il servizio fino al 26° anno di età devono unire alla domanda, a seconda dei casi, anche uno dei documenti di cui al n. 3.

10. I giovani che già rivestano la qualità di volontari di un anno e si trovino in congedo come ritardatari o in attesa di essere chiamati alle armi, qualora desiderino di prestare servizio in un corso allievi ufficiali di complemento e comprovino di possedere i voluti requisiti morali e di coltura, potranno imprendere l'anno di volontariato anche alla data che verrà stabilita per l'apertura dei detti corsi allievi ufficiali.

11. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

12. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Regio Decreto del 1° gennaio 1903, n. 2 fissata anche per l'anno 1903 in lire 1600 per l'arma di cavalleria ed in lire 1200 per le altre armi.

13. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

14. Si avverte ad ogni buon fine che i giovani appartenenti a classi di leva successive a quella del 1883, non potranno con l'arruolamento volontario di un anno procurare l'assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello concorrente alla leva sulla detta classe, se non nel caso in cui il loro arruolamento venga effettuato prima del giorno che verrà stabilito per l'apertura della sessione della leva stessa, poichè il diritto a tale assegnazione deve, giusta l'articolo 86 della legge sul reclutamento, essere acquisito e perfetto nel giorno suddetto.

Quindi le pratiche per l'arruolamento stesso dovranno in tal caso essere compiute al più presto e ad ogni modo prima del giorno preaccennato.

. . . . . addì . . . febbraio 1903.

Il Comandante del Distretto

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

184

DISPENSA 7ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 febbraio.

FEBBRAIO 12. — Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1882, *pag.* 47.
» 12. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1882, *pag.* 77.

CIRCOLARE N. **22**. — **Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1882.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 febbraio.

1. Questo Ministero ha determinato che siano chiamate alle armi dal giorno 2 al giorno 5 marzo prossimo le reclute di 1ª categoria della leva della classe 1882, attualmente in congedo illimitato provvisorio, dei distretti militari di Aquila, Arezzo, Benevento, Caltanissetta, Catanzaro, Firenze, Foggia, Lecce, Napoli, Nola, Potenza e Siracusa; dal giorno 23 al giorno 26 marzo stesso, quelle di tutti gli altri distretti del regno.

Dovranno, beninteso, presentarsi colle reclute del rispettivo comune anche quelle arruolate nel secondo periodo della leva; ed in proposito avvertesi che gli uomini il cui arruolamento in 1ª categoria avrà luogo posteriormente alla chiamata indetta con la presente circolare, dovranno essere diretti alle armi a mano a mano che saranno arruolati dal rispettivo consiglio di leva.

2. Le reclute della classe 1882 state ammesse al volontariato di un anno coll'obbligo d'imprendere il servizio alla chiamata della classe stessa, ed i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti, che intendono assumere servizio in occasione di tale chiamata, dovranno presentarsi alle armi il 2 marzo prossimo, se appartengono ai suaccennati dodici distretti pei quali la chiamata è indetta per tal giorno; quelli appartenenti a tutti gli altri distretti dovranno presentarsi il 23 marzo. Pertanto, a parziale modificazione di quanto fu stabilito col n. 1 della circolare n. 21 del corrente anno, la ferma dei volontari medesimi dovrà decorrere, a seconda dei casi, dall'una o dall'altra delle date suindicate.

16 FEB. 03

Avvertesi per altro che, a mente di quanto fu pubblicato nel n. 6 del manifesto per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1903, coloro che desiderano assumere servizio come volontari di un anno, in occasione della presente chiamata generale, potranno essere ammessi soltanto nei corpi delle armi a piedi, cioè: fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunari), artiglieria da costa e da fortezza e compagnie di sanità. Detti giovani potranno essere ammessi anche nell'artiglieria da campagna ed a cavallo, qualora aspirino a prestare servizio nella specialità treno.

3. Per le reclute della classe 1882 e pei militari studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con la presente circolare, i quali, all'atto della loro presentazione o durante il primo mese dell'incorporamento, chiederanno di essere ammessi al volontariato di un anno per continuare nell'intrapreso servizio in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, la ferma speciale di un anno, qualunque sia il giorno della loro effettiva venuta alle armi, dovrà decorrere dal 2 marzo, se appartenenti ai distretti nei quali la chiamata verrà iniziata in tal giorno, e dal 23 marzo se appartenenti a tutti gli altri distretti.

Per le reclute anzidette, che aspirano all'ammissione al volontariato di un anno, i comandanti dei distretti terranno ben presenti le norme date col n. 6 della succitata circolare n. 21 del corrente anno, e quindi prima di disporre per la partenza delle reclute stesse pei corpi, faranno loro le avvertenze di cui al detto numero 6.

4. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1.

Su di esso, e precisamente nello specchio che fa seguito al n. 19 del detto allegato, i comandanti di distretto indicheranno, a mente del § 33 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in data 31 dicembre 1901 ed in relazione al n. 1 della presente Circolare, i giorni in cui gli uomini di ciascuno dei comuni compresi nel territorio del distretto dovranno presentarsi al proprio sindaco e quelli in cui dovranno giungere alla sede del distretto stesso.

Nella colonna 3 dello specchio suindicato non si deve porre alcuna indicazione di fronte al comune in cui ha sede il comando del distretto, dappoichè gli uomini che si trovano nel comune stesso hanno obbligo di presentarsi direttamente al detto comando.

Del suindicato manifesto dovrà poi essere subito inviato un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza compresi nel territorio del distretto.

5. Per la chiamata delle suddette reclute sotto le armi si osserveranno le prescrizioni del capo XIV del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 e del capo III della precitata Istruzione complementare al regolamento stesso.

6. I comandanti di corpo d'armata, nel fare le destinazioni degli ufficiali medici, di cui al § 21 della cennata Istruzione complementare, potranno destinare un terzo ufficiale medico presso quei distretti che ne abbiano assoluto bisogno per compiere le operazioni inerenti alle assegnazioni delle reclute nei pochi giorni stabiliti per la presente chiamata alle armi.

Tutti gli ufficiali medici comandati ai distretti saranno dispensati, possibilmente, dai servizi di presidio, onde possano dedicare interamente la loro opera alla visita delle reclute.

7. Essendo importante che il Ministero conosca per tempo se e per quali reclute debbasi ritardare la chiamata alle armi, agli effetti del disposto nel § 27 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, onde possa tenersene conto nelle disposizioni riguardanti il movimento ferroviario stabilito per l'invio delle reclute ai corpi, i comandanti dei corpi d'armata appena hanno notizia che in qualche comune posto nella rispettiva circoscrizione territoriale è scoppiata una malattia infettiva, per la quale debbasi ritardare la chiamata alle armi delle reclute al comune stesso appartenenti, dovranno darne subito cenno telegrafico a questo Ministero.

8. Ad evitare, per quanto è possibile, la lunga permanenza presso i distretti, in attesa delle informazioni che debbono assumersi al riguardo delle reclute che chiedono l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, si dispone nel n. 17 del manifesto di chiamata che gli aspiranti alla predetta ammissione devono presentare le relative domande qualche giorno prima di quello stabilito per la chiamata della classe alle armi.

Peraltro dovranno poi essere ugualmente accettate anche le domande che venissero fatte dalle reclute durante la loro permanenza ai distretti.

In ogni caso si avrà cura di chiedere colla massima sollecitudine le prescritte informazioni, raccomandando sempre che siano fornite con ogni premura.

9. Le reclute che sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di

Perugia, dell'istituto tecnico superiore di Milano, della scuola diplomatico-coloniale, istituita presso la R. università di Roma, e dell'università commerciale Luigi Bocconi, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo i detti istituti essere considerati assimilati alle università del regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università. In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno essere inviate volta per volta al Ministero per le opportune determinazioni, a senso del § 67 dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammesse a ritardare la prestazione del servizio militare le reclute che si trovino come allievi interni in istituti del regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni (capo XIII della predetta Istruzione provvisoria).

Si avverta infine che per le reclute aspiranti alla concessione stabilita dal § 37 dell'Istruzione complementare e dal n. 16 del manifesto allegato alla presente Circolare, i distretti dovranno applicare le speciali disposizioni del n. 2 del manifesto unito alla Circolare n. 166 del 10 settembre 1902, riflettenti i titoli di studio riconosciuti equipollenti a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

10. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare, prima della chiamata alle armi della classe 1883, di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

A soluzione poi di dubbi sollevati circa l'interpretazione da darsi al § 527 del Regolamento sul reclutamento, avvertesi che anche nel caso in cui l'ammissione al ritardo del servizio venga effettuata dal distretto di residenza dell'aspirante, il foglio di congedo illimitato dovrà sempre essere rilasciato dal distretto di leva.

Epperò, appena compiute le pratiche per l'ammissione al ritardo del servizio, il distretto di residenza dovrà comunicare tutti i relativi documenti al distretto di leva, al quale spetterà di compilare il foglio di congedo illimitato, con l'annotazione di cui alla lettera *d)* del citato § 527, e di trasmetterlo con sollecitudine al distretto di residenza, affinchè lo faccia consegnare al titolare.

Eguale procedura dovrà seguirsi per i volontari di un anno ammessi al ritardo del servizio.

11. Gli inscritti stati arruolati all'estero in 1ª categoria nella corrente leva sulla classe 1882, quelli arruolati per procura nella categoria stessa dai consigli di leva come residenti all'estero e quelli che dopo il loro arruolamento in 1ª categoria presso i consigli di leva espatriarono, muniti di regolare passaporto, sono tenuti a rispondere alla presente chiamata, qualora, beninteso, non abbiano ottenuto nel frattempo l'ammissione alla dispensa dal servizio a mente dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

Ma, per quelli di essi che non si presentassero alle armi, i comandanti dei distretti militari ritarderanno senz'altro la *denuncia* di diserzione fino al 1° agosto p. v., se gli inscritti di cui trattasi risiedono in America, in Oceania, in Asia (esclusa la Turchia) ed in Africa (esclusi i dominî e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco); fino al 1° giugno p. v., se risiedono in tutte le altre località.

È ovvio notare che, in conseguenza di tale provvedimento, non occorre più che i comandanti dei distretti militari facciano al Ministero le comunicazioni, di cui al § 162 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

12. Gli uomini della classe 1881, che si trovano nelle condizioni del numero precedente, e che, non avendo risposto alla chiamata di tale classe, vennero rimandati alla presente chiamata, per effetto della circolare litografata n. 11901 dell'8 giugno 1902, qualora non si presentino e non abbiano ottenuto nel frattempo l'ammissione alla dispensa dal servizio, a mente dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, saranno senz'altro dichiarati disertori.

Assegnazione ai corpi.

13. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni contenute nel capo IV della citata Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè le speciali disposizioni date con la presente Circolare.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1881, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente Circolare.

14. Nelle tabelle numeriche predette non verranno riportate le quote relative alla cavalleria, all'artiglieria da campagna (batterie), all'artiglieria a cavallo (batterie) ed all'artiglieria da montagna, essendo state le quote stesse già comunicate ai distretti in occasione della chiamata indetta colla Circolare n. 198 del 1902.

Avvertesi però che tutti i distretti che nella indicata chiamata non poterono, per deficienza di elementi idonei, somministrare per intero le quote per le armi e specialità anzidette, dovranno provvedere per il completamento delle quote stesse, ma senza tener conto dei vuoti che si fossero verificati per rassegne o per altre cause al corpo, a senso di quanto fu disposto col n. 15 della menzionata Circolare n. 198.

15. I comandanti di distretto dovranno procurare, giusta il disposto dal § 61 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che le quote fissate nelle predette tabelle di assegnazione siano fornite al completo per i corpi e pei reparti speciali, senza discostarsi, beninteso, dalle norme riguardanti i requisiti fisici e professionali delle reclute da assegnare ai corpi e reparti stessi, valendosi soltanto delle facilitazioni, di cui al successivo § 62 circa la ferma e la statura.

I distretti di Cagliari e Sassari poi dovranno completare in modo assoluto le quote stabilite per i corpi e reparti speciali, anche transigendo sui requisiti fisici e professionali delle reclute, specialmente per quanto riguarda quelle da assegnarsi ai telegrafisti ed alle compagnie di sussistenza, le quali ultime, occorrendo, dovranno essere destinate alle compagnie stesse anche passando sopra al risultato dell'esperimento.

16. Nel distribuire fra i corpi gli uomini, di cui al § 63 dell'Istruzione complementare, i comandanti dei distretti militari

cureranno in modo speciale che nelle reclute da assegnarsi ai reggimenti del genio venga sempre compreso qualche trombettiere.

17. Qualora nell'effettuare la destinazione degli uomini ascritti alla ferma di un anno, in base alle tabelle numeriche di assegnazione, di cui al n. 13, i comandanti dei distretti militari si trovassero ad avere disponibili un maggior numero di reclute di quello indicato nelle tabelle stesse, l'eccedenza dovrà essere proporzionalmente ripartita soltanto fra i reggimenti di fanteria cui il distretto fornisce, secondo le dette tabelle, uomini con ferma di un anno. Se il distretto debba dare, sempre secondo le tabelle in parola, tali reclute ad un solo reggimento, l'eccedenza dovrà essere tutta versata in questo.

Per contro, se si verificasse deficienza, la medesima dovrà essere ripartita in equa misura fra i reggimenti riceventi uomini con ferma di un anno, o, quando il reggimento fosse uno solo, riversata tutta nello stesso.

È superfluo aggiungere che gli uomini, anche con ferma di un anno, aventi la statura prescritta pei granatieri, dovranno essere assegnati ai reggimenti di tale specialità di fanteria in base alla relativa tabella di reclutamento.

18. Stante le modificazioni apportate alla tabella di reclumento dei granatieri, i distretti della Sicilia e della Sardegna concorrono ora, come tutti gli altri distretti, al reclutamento di tale specialità di fanteria di linea.

In conseguenza, i distretti siculi e sardi procederanno all'assegnazione dei granatieri con le stesse norme indicate per tutti gli altri distretti nei §§ 70, secondo capoverso, 71, 72 e 73 dell' Istruzione complementare.

19. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute alle truppe alpine, i comandanti dei distretti militari, oltre ad attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel § 76 e seguenti dell' Istruzione complementare, terranno ben presenti le norme speciali date con la Circolare litografata n. 11338 del 4 marzo 1902.

20. I telefonisti da assegnarsi all'artiglieria da costa e da fortezza, a senso dei §§ 84 e 85 dell' Istruzione complementare, dovranno essere dati in più delle quote indicate nelle tabelle numeriche d'assegnazione, di cui al precedente n. 13.

21. Ad evitare inconvenienti verificatisi negli scorsi anni, avvertesi che le reclute che sono tenute a disposizione del comandante della brigata ferrovieri del genio, a mente dei §§ 95 e 96 della Istruzione complementare, non debbono essere sottoposte ad esperimento pratico, bastando il prodotto certificato per provare la loro qualità professionale.

22. I distretti rileveranno dalle tabelle numeriche il numero ed il mestiere degli operai, pei quali debbono fare assegnazioni.

Oltre agli operai indicati nelle tabelle, tutti i distretti dovranno inviare all'esperimento quelli esercenti i mestieri di litografi, tipografi, disegnatori, meccanici, aggiustatori meccanici, fonditori, lattai o stagnai, pirotecnici, artificieri, tornitori e modellatori in legno, coloritori o verniciatori, sellai, orologiai, bottai, macchinisti, fochisti, zincotipi o fototipi e fotografi (operatori e ritoccatori) e segnalare al Ministero i calafati, i carpentieri in legno od in metallo, i conduttori di caldaie a vapore, i polveristi, gli elettricisti ed i meccanici-elettricisti.

23. In seguito all'abolizione della fabbrica d'armi di Torino, alla soppressione della direzione d'artiglieria di Ancona ed al passaggio del laboratorio della sezione staccata d'Ozieri alla direzione d'artiglieria della Maddalena, gli operai che, a senso del § 105 dell'Istruzione complementare, dovrebbero essere ivi diretti per eseguirvi il prescritto esperimento, saranno invece rispettivamente avviati all'officina di costruzione di Torino, alla sezione staccata d'artiglieria di Ancona ed alla direzione d'artiglieria della Maddalena.

24. Nella colonna *annotazioni* degli elenchi da inviarsi al Ministero, a senso della lettera *b*) del § 106 dell'Istruzione complementare, per i meccanici e gli aggiustatori meccanici stati riconosciuti abili nella costruzione o nella riparazione di biciclette, si indicherà se abbiano, oppur no, l'attitudine fisica per servire nei bersaglieri.

Nella medesima colonna inoltre s'indicherà per i meccanici ed aggiustatori meccanici, che si dichiarino conduttori di automobili, tale loro qualità, ed i comandanti dei distretti militari trasmetteranno contemporaneamente al Ministero la patente di conduttore, di cui i medesimi debbono essere provvisti.

25. Gli uomini ascritti alla ferma di un anno, i quali comprovino di essere laureati in medicina e chirurgia, o laureati in chimica pura ovvero in chimica e farmacia, o studenti del 6° anno di medicina, o dell'ultimo anno di chimica pura, o studenti che hanno compiuto con successo il 3° anno di farmacia, oppure ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su), e che chiedano l'assegnazione alle compagnie di sanità, saranno segnalati al Ministero insieme agli altri, di cui al § 120 dell'Istruzione complementare e trattenuti a sua disposizione.

26. Negli elenchi riguardanti gli uomini disponibili per le compagnie di sanità, di cui al § 120 della precitata Istruzione complementare, si indicherà anche quali siano gli aspiranti all'assegnazione come aiutanti che hanno dichiarato per iscritto, a senso del § 118 dell'Istruzione stessa, di essere disposti ad accettare pure l'assegnazione in qualità di infermieri.

27. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute alle compagnie di sussistenza, in base alle norme contenute nel § 123 e seguenti dell'Istruzione complementare, i comandanti dei distretti militari avvertiranno di dare la preferenza agli uomini, che, a parità di abilità professionale dimostrata nell'esperimento subito, siano manifestamente i più robusti.

28. Gli uomini assegnati dai distretti alle compagnie di sanità e a quelle di sussistenza saranno dai direttori di sanità e di commissariato ripartiti rispettivamente tra gli stabilimenti da essi dipendenti secondo le esigenze del servizio e tenuto conto delle specialità per le quali i singoli militari furono destinati (aiutanti, infermieri, portaferiti, panattieri, macellai, mugnai e operai).

A tal fine i prefati direttori verificheranno se sul ruolino di marcia o sul foglio di viaggio siano state poste dai distretti le indicazioni di dette specialità prescritte dal § 153 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle riguardanti i titoli di studio o professionali da ciascuna recluta posseduti e, ove occorra, ne faranno la richiesta prima di eseguire le destinazioni individuali, anzichè attendere, come talvolta è avvenuto, i fogli matricolari.

29. Le segnalazioni, di cui al § 142 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno esser fatte con elenchi distinti ed in essi dovrà sempre indicarsi il distretto al quale appartengono per fatto di leva gli uomini a cui si riferiscono le segnalazioni stesse.

30. La nomina dei *musicanti effettivi* nelle musiche dei reggimenti di fanteria di linea essendo ora regolata dall'*Atto* 116 del 1902, non possono essere più applicate le disposizioni di cui ai §§ 133, 134 e 135 dell'Istruzione complementare circa la destinazione delle reclute nella cennata qualità ai reggimenti stessi.

Per l'assegnazione degli uomini riconosciuti idonei a prestare servizio come *allievi* od *aspiranti allievi musicanti* saranno osservate le norme seguenti:

1° Non più tardi del 25 febbraio corrente, i comandanti dei reggimenti di fanteria (compresi i granatieri) segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), usando la precisa terminologia di cui all'*Atto* 216 del 1901 e attenendosi strettamente al bisogno, quali sono gli strumenti che nella musica risultano mancanti del suonatore *allievo* od *aspirante allievo*, non che quelli che risulteranno mancanti in seguito al congedamento della classe anziana;

2° I comandanti dei distretti militari trasmetteranno sollecitamente al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) un elenco nominativo delle reclute presentatesi con la presente chiamata, le quali aspirino a prestar servizio in una musica militare come *allievi* od *aspiranti allievi* e siano state giudicate *idonee* nell'esperimento, di cui è cenno qui appresso.

Tale elenco comprenderà inoltre la statura, la ferma alla quale le cennate reclute sono vincolate e l'indicazione, usando la precisa terminologia di cui all'*Atto* 216 del 1901 succitato, dello strumento che ciascuna di esse sa suonare.

L'accertamento dell'idoneità sarà così fatto:

Se nella sede del distretto esiste almeno una musica militare, le reclute saranno mandate per l'esperimento al reggimento, o ad uno dei reggimenti se ve ne fossero più, ivi stanziato. Nei presidi ove manca la musica militare, le reclute saranno avviate al reggimento di fanteria più vicino alla sede del distretto.

Il capo musica del reggimento, cui le reclute anzidette si presenteranno, rilascerà per ognuna di esse, in seguito all'avvenuto esperimento, un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti se l'aspirante sappia suonare lo strumento prescelto, o se almeno dia sicuro affidamento di essere in grado di poterlo bene suonare colla ulteriore istruzione che riceverà presso il reggimento, cui sarà assegnato.

Tali dichiarazioni saranno rimesse dai distretti al Ministero insieme all'elenco nominativo del quale è cenno di sopra.

Le reclute dichiarate *idonee* nell'esperimento saranno trattenute a disposizione del Ministero fino a che non sarà indicata ai distretti la destinazione da darsi loro; quelle giudicate *non idonee* affatto, saranno senz'altro assegnate direttamente dai distretti ad un corpo pel quale abbiano maggiore attitudine fisica.

Disposizioni matricolari.

31. Ritenendosi superflua ogni variazione matricolare relativa al concorso alla leva dei già volontari ordinari o di un anno, i distretti ed i corpi si asterranno, per costoro, di riportare

sui ruoli e fogli matricolari la variazione stabilita dalle formole 25, tabella I, e 32, tabella II, della Istruzione per le matricole.

32. Per le reclute della leva sulla classe 1882 assegnate all'arma di cavalleria e per i volontari ordinari in essa arruolati non si adopreranno più le formole 24 e 86, tabella II, della citata Istruzione per le matricole, bensì quelle comuni alle altre armi, essendo stata abolita già da tempo per la cavalleria la ferma speciale di quattro anni.

Per le reclute della corrente leva, però, che chiesero *volontariamente* di servire in cavalleria (n. 3 e 15, lett. *a*, ultimo comma, della Circolare n. 198 del 1902) è opportuno indicare, nella variazione di assegnazione, la ferma di anni tre da esse assunta in seguito a loro domanda, onde risulti, anche a matricola, che esse rinunciarono all'eventuale ascrizione alla ferma di minore durata che loro potesse spettare. Anche per quelle di cui al citato n. 3 si dovrà, prima della variazione di assegnazione, inscrivere quella riguardante la loro venuta alle armi colla consueta formola: « Chiamato alle armi e giunto, li . . . . . »

33. Per indicare la venuta alle armi e la assegnazione dei giovani ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento, stati iniziati il 5 gennaio 1903, si useranno le formole matricolari 76, 131 o 132, tabella II, se sono studenti ritardatari, ovvero la formola seguente se trattasi di uomini della leva sulla classe 1882: « Giunto alle armi ed assegnato in qualità di allievo ufficiale di complemento al . . . (indicare il corpo) li . . . »

34. Pei giovani di cui al § 37 dell'Istruzione complementare, che sono lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire alle armi nei giorni che saranno stabiliti per gli ammessi ai corsi allievi-ufficiali da istituirsi nel corrente anno, dovrà sulla loro matricola essere apposta la seguente variazione: « Lasciato in congedo illimitato provvisorio, da non computarsi nella ferma, con l'obbligo di presentarsi alla riapertura dei corsi allievi ufficiali (§ 37 Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

Norme amministrative.

35. Per l'amministrazione delle reclute presso i distretti si osserveranno le norme all'uopo stabilite dal regolamento d'amministrazione (art. 325 e seguenti), salvo quanto è diversamente disposto da quelle in appresso indicate.

36. In ogni distretto sarà costituita una compagnia provvisoria, che prenderà in forza tutte le reclute chiamate alle armi e verrà suddivisa, analogamente a quanto è stabilito per le compagnie ordinarie, in più plotoni.

La compagnia provvisoria sarà posta sotto gli ordini di un capitano del presidio appositamente comandato al distretto per tutto il periodo della chiamata della classe.

37. All'atto della costituzione della compagnia provvisoria, saranno formati tanti plotoni quanti sono i corpi che hanno da inviare ufficiali per ricevere le reclute, a mente del § 22 dell'Istruzione complementare, e ad ogni plotone si assegneranno gli uomini di determinati mandamenti. Sarà inoltre formato un plotone misto con gli uomini appartenenti per fatto di leva ad altri distretti.

I plotoni verranno posti sotto gli ordini degli stessi ufficiali venuti dai corpi, tranne il plotone misto, pel quale verrà appositamente comandato un ufficiale subalterno del presidio.

38. Tosto compiute le assegnazioni ai corpi, i plotoni dovranno essere riordinati, mediante i necessari passaggi dall'uno all'altro, in modo che le reclute vengano poste sotto il comando degli ufficiali dei corpi ai quali vennero rispettivamente assegnate.

Gli individui assegnati a corpi che non dovevano inviare ufficiali e quelli designati ad essere sottoposti a rassegna saranno passati al plotone misto.

39. Il comandante della compagnia potrà valersi dell'opera dei comandanti di plotone, non solo pel mantenimento della disciplina, ma anche per tutto quanto riguarda l'amministrazione delle reclute, riservando però a sè, in ogni caso, tutto ciò che si riferisce alla contabilità.

Basterà pertanto che i comandanti di plotone tengano un elenco nominativo delle reclute per fare le chiamate e prendere qualche appunto.

40. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 4, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto. Faranno anche loro ben presente che pei viaggi sulle ferrovie e sul mare non dovrà più essere rilasciato lo scontrino mod. F^{bis}, prescritto dalle *Istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva*

(ottobre 1898), ma, invece, la richiesta mod. *B*, che lo ha sostituito (1).

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le anticipazioni accordate alle reclute per spese di viaggio (per le quali anticipazioni i sindaci stessi, in caso di mancanza di fondi, sono autorizzati a prelevare somme dagli uffici postali, giusta il regio decreto 25 dicembre 1898, n. 553 — *Atto* n. 48 del 1899), oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle *Istruzioni* sopracitate, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Il comandante della compagnia provvisoria o, per esso, i comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento alle reclute delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

41. Le reclute, che, invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

Le dette reclute saranno anche escluse dalle esenzioni dal vitto.

---

(1) Delle richieste mod. *B* i distretti dovranno aver avuto cura di fare la distribuzione ai sindaci, secondo le prescrizioni date a proposito del nuovo regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882.

Questa esclusione però deve essere limitata alle reclute che hanno indugiato a presentarsi e che domandando di essere esentate dal vitto, dovrebbero riceverne l'importo in contanti.

Nulla è variato per coloro che intendono *rinunciare* al rancio, inquantochè questi uomini sono considerati come non aventi diritto alle somministrazioni.

42. Durante il periodo della chiamata il prelevamento del pane presso i panifici, anzichè ogni due giorni, potrà esser fatto dai distretti giorno per giorno.

Quando ne sia il caso, le razioni pane occorrenti potranno pure essere richieste in via telegrafica, salvo a regolarizzare i prelevamenti, entro il più breve tempo, con la presentazione dei buoni.

43. Per le reclute che non intendono di partecipare al rancio comune o prendere il pane, il comandante della compagnia potrà disporre che i comandanti di plotone gli presentino semplici note numeriche, anzichè note nominative.

44. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene le norme relative all'equipaggiamento delle reclute.

La distribuzione sarà fatta dai comandanti di plotone coi procedimenti stabiliti nell'art. 327 del regolamento d'amministrazione, se non che i *Buoni di prelevamento degli oggetti di corredo* verranno presentati, firmati dai comandanti di plotone, per mezzo del comandante della compagnia, che vi apporrà il suo *visto*, e non saranno compilati i *Fogli di vestizione* mod. 302. I berretti, che sono i soli oggetti per i quali si dovrebbero compilare tali fogli, saranno prelevati dal magazzino con le stesse norme stabilite per le gavette e i cucchiai (§§ 2427 e 2430 del regolamento stesso), avvertendo di scegliere le taglie di uso più comune.

I comandanti di plotone dovranno pure compilare, per ogni drappello di uomini in partenza, l'elenco degli oggetti loro distribuiti, dimostrandoli distintamente secondo che siano nuovi od usati, e lo rimetteranno al capo drappello per essere rimesso al comando del corpo o riparto di destinazione, il quale dovrà poi darne tosto partecipazione alle compagnie interessate per le conseguenti inscrizioni da farsi sui libretti personali degli individui.

Per la distribuzione ed il ritiro delle coperte da campo alle reclute si osserveranno le norme contenute nell'*Atto* n. 27 del 1902.

45. Per il ricevimento delle reclute saranno compilati, in duplice copia, tanti *Ruolini di posizione* mod. 221 quanti sono

i mandamenti della circoscrizione territoriale del distretto, più un altro per gli uomini appartenenti per leva ad altri distretti.

Nei detti ruolini sarà pure indicato, nella colonna 3 (cognome e nome), il comune da cui gli uomini provengono per servire di base nel pagamento degli assegni di viaggio.

Una delle copie dei ruolini sarà rimessa al comando della compagnia provvisoria; l'altra resterà, come di consueto, presso la sezione matricola per essere poi da questa completata dopo lo scioglimento della compagnia.

46. La compagnia provvisoria terrà un complessivo *Giornale di contabilità* mod. 718, che dovrà servire per tutta la permanenza degli uomini ai distretti, e compilerà un solo *Foglio-paga* mod. 719 secondo il disposto del § 2399 del regolamento di amministrazione.

Per meglio ripartire il lavoro di scrittura, il quadro *A* del giornale di contabilità potrà essere suddiviso in due o più fascicoli distinti con un numero d'ordine progressivo, i cui totali saranno poi riportati e riepilogati nell'ultimo di essi alla fine delle scritture.

47. Partiti gli ultimi drappelli delle reclute, e regolata la posizione degli uomini del plotone misto che, per essere stati sottoposti a rassegna o per altro motivo saranno rimasti presso i distretti, la compagnia provvisoria sarà sciolta. Lo scioglimento non potrà però in ogni caso aver luogo più tardi del sesto giorno dopo la partenza degli ultimi drappelli e le reclute che dopo tale periodo di tempo siano tuttora in attesa di provvedimenti verranno passate in forza sul *Giornale di contabilità* normalmente tenuto dai distretti per gli aggregati (§ 2405 del regolamento d'amministrazione), riportandole però sul prospetto mod. 215 solo al termine del trimestre (§ 263 ivi).

I distretti di 1ª classe avranno presente, pel conteggio degli assegni sul rendiconto generale mod. 220, il disposto del secondo capoverso del § 261 del regolamento stesso.

Sistemate poscia tutte le scritture della compagnia, il comandante di questa rimetterà i ruolini di posizione alla sezione matricola e le altre carte contabili all'ufficio d'amministrazione.

48. Sarà cura dei comandanti di divisione militare di provvedere che presso i distretti siano temporaneamente comandati, traendoli dai vari corpi, i graduati occorrenti per i lavori di scrittura secondo l'importanza di ciascun distretto, avvertendo che siano scelti fra i più abili e provetti in tali lavori.

Questi graduati dovranno giungere ai distretti non meno di due giorni prima di quello fissato per la presentazione delle reclute e potranno ivi essere trattenuti sino al quinto giorno dopo lo scioglimento delle compagnie provvisorie.

49. Nei distretti di maggiore importanza e dove per l'ubicazione ed il soverchio frazionamento dei locali destinati per l'alloggio delle reclute si riconosca non essere sufficiente una sola compagnia provvisoria, potranno essere costituite, previa l'autorizzazione del comandante della divisione militare, due compagnie (coi corrispondenti plotoni misti) fra le quali sarà divisa per mandamenti la forza degli uomini da ricevere. In questo caso anche per la seconda compagnia saranno appositamente comandati un capitano ed un ufficiale subalterno del presidio.

50. Per gli ufficiali dei corpi comandati fuori della propria residenza per il ricevimento delle reclute, il Ministero, valendosi della facoltà di cui all'ultimo comma del § 41 del regolamento sulle indennità eventuali, determina sia loro corrisposta l'indennità di 2ª categoria per tutta la durata della permanenza presso i distretti, purchè non superiore, in ogni caso, ai 30 giorni.

51. Ad agevolare le reclute nelle spedizioni degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi porranno a loro disposizione un locale e l'occorrente per fare pacchi postali o ferroviari, e le faranno altresì consigliare ed aiutare dai graduati.

Questi dovranno curare che gli oggetti di biancheria siano lavati e che siano disinfettati quegli indumenti che fossero riconosciuti sudici.

È fatta facoltà ai corpi di spedire a spese delle proprie masse, curando la maggior economia negli imballaggi, il vestiario civile alle famiglie di quelle reclute che non intendessero di provvedervi direttamente o di disfarsi del vestiario in altro modo.

Per le spedizioni, che i corpi faranno a proprie spese, dovranno regolarsi come segue:

Formati i singoli involti, apposto a ciascuno l'indirizzo e ripetuto questo su di un cartellino da chiudersi nell'interno, essi saranno riuniti in uno o più colli per comuni e diretti, in spedizioni complessive, ai rispettivi sindaci.

Pei comuni, sedi di distretti militari, i colli, anzichè ai sindaci, saranno spediti ai comandi dei distretti.

Gli uni e gli altri cureranno poi la consegna dei singoli involti ai destinatari.

Le spedizioni dovranno farsi col mezzo più comodo e più economico stabilito pel pubblico, cioè:

1° con pacchi ferroviari in base alla tariffa n. 1, G. V. ovvero a P. V., chiedendo l'applicazione della tariffa più conveniente, se gli effetti d'uso delle reclute siano destinati a comuni serviti da ferrovia; in ambo i casi sarà chiesta la consegna a domicilio, se tale servizio esista presso la stazione destinataria;

2° con pacchi postali se tali effetti siano destinati a comuni non serviti da ferrovia, o se la spesa di trasporto sia minore di quella fissata pei pacchi ferroviari.

Il prezzo di trasporto sarà sempre pagato in partenza e la spesa relativa sarà documentata con la ricevuta di spedizione o con quella dell'ufficio postale speditore.

Ad operazioni compiute i corpi trasmetteranno a questo Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) la nota di tutte le spese che avranno incontrate, indicando anche il numero dei pacchi postali (da 3 e da 5 chilogrammi) delle spedizioni a piccola velocità e dei pacchi ferroviari fatti.

Invio ai corpi.

52. Per l'invio delle reclute ai corpi saranno osservate le prescrizioni contenute nel capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle speciali date con la presente Circolare.

53. In seguito al nuovo ordinamento dato all'artiglieria da costa e da fortezza, le reclute assegnate a tali specialità ed alle compagnie operai dovranno essere inviate:

quelle destinate all'artiglieria da costa e da fortezza alla sede dei reggimenti per le reclute assegnate alle brigate dislocate nella sede stessa; alla sede delle brigate distaccate per le reclute assegnate a tali brigate; alla Maddalena per le reclute assegnate alla brigata della Sardegna;

quelle destinate alla 1ª compagnia operai d'artiglieria alla sede del 1° reggimento d'artiglieria da fortezza; quelle della 2ª, al 24° reggimento artiglieria da campagna; quelle della 3ª, alla 5ª brigata del 1° reggimento d'artiglieria da fortezza; quelle della 4ª, al 12° reggimento d'artiglieria da campagna; quelle della 5ª, al 1° reggimento d'artiglieria da campagna. Dette reclute saranno inviate a tali sedi per essere provviste degli oggetti di corredo. Poi saranno mandate alle sedi delle rispettive compagnie operai d'artiglieria.

54. Gli uomini assegnati alla 4ª compagnia di sanità e quelli destinati alla 4ª compagnia di sussistenza, anzichè essere avviati a Genova, saranno dai distretti interessati diretti a Piacenza.

55. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 10 marzo prossimo nei distretti di Aquila, Arezzo, Benevento, Caltanissetta, Catanzaro, Firenze, Foggia, Lecce, Napoli, Nola, Potenza e Siracusa, il giorno 1° aprile in tutti gli altri distretti, secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi a ciascun distretto.

56. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute delle reclute. Eppertanto i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti siano in buono stato di salute, e, facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal § 150 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ritarderanno l'invio, trattenendole al distretto, di quelle reclute che, al momento della partenza, non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

I comandanti predetti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi, perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche all'uopo necessarie, specialmente in riguardo alle reclute sarde destinate a prestar servizio nel continente.

57. Sarà cura dei comandanti dei presidi dove devono pernottare reclute di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero delle reclute stesse siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

Rendiconto delle assegnazioni.

58. Nella considerazione che il secondo periodo della leva sulla classe 1882 terminerà poco tempo dopo la chiamata alle armi indetta colla presente Circolare e che non è, perciò, necessario che i comandanti di distretto inviino due volte, a breve distanza l'una dall'altra, la tabella delle assegnazioni fatte ai corpi del R. esercito, come sarebbe prescritto dai §§ 144 e 145 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in data 31 dicembre 1901, questo Ministero, a semplificazione dei lavori affidati ai distretti, determina che nello specchio

modello 25 da inviarsi otto giorni dopo la partenza delle reclute pei corpi al Ministero ed ai comandanti di corpo d'armata, sia omessa la 1ª parte, quella cioè relativa alla distribuzione del contingente tra i corpi, e venga compilata soltanto la 2ª, vale a dire la dimostrazione complessiva del risultato della chiamata alle armi.

Il modello 25bis, da trasmettersi otto giorni dopo la chiusura della leva, sarà invece compilato al completo tanto nella 1ª, quanto nella 2ª parte.

I comandanti dei distretti militari avranno cura di provvedersi in tempo di un sufficiente numero di copie del mod. 25.

59. Nei detti modelli 25 e 25bis dovranno essere compresi tutti gli uomini che nella data, alla quale si riferiscono le dimostrazioni statistiche dei modelli stessi (invio ai corpi delle reclute pel modello 25 e termine del 2° periodo della leva pel modello 25bis), risultarono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1882 e furono quindi computati nel contingente della leva medesima.

Conseguentemente, nella compilazione dei documenti in parola, i comandanti di distretto dovranno prendere per punto di partenza il numero degli uomini di 1ª categoria da essi già dimostrato nei modelli *E*, prescritti dalla Circolare litografata n. 14456 del 15 settembre 1902, aumentato del numero degli uomini arruolati nella categoria stessa durante il 2° periodo della corrente leva, e precisamente pel modello 25 fino alla data suaccennata (invio ai corpi delle reclute) e pel modello 25bis fino al giorno che sarà fissato come termine del 2° periodo della leva.

Qualora, insieme cogli uomini di cui trattasi, ne fossero stati assegnati ed avviati ai corpi altri appartenenti ad altre leve, come, ad esempio, militari studenti ritardatari, questi saranno dimostrati a parte in speciali modelli 25 e 25bis.

60. Ad evitare inconvenienti verificatisi lo scorso anno si avverte che, nei cennati modelli, i giovani della classe 1882 ammessi al volontariato di un anno dopo il loro concorso alla leva debbono essere dimostrati soltanto nella prima parte, indicando il reggimento presso cui prestano servizio ed, in parentesi, la loro qualità di volontari di un anno; mentre nella seconda parte debbono essere indicati i giovani della classe stessa che impresero l'arruolamento volontario di un anno prima di concorrere alla leva.

61. Nella relazione sul risultato della chiamata alle armi prescritta dal § 144 dell'Istruzione complementare, i comandanti di distretto indicheranno:

1° il numero degli uomini i quali, quantunque non prenotati nella visita innanzi ai consigli di leva come idonei per il servizio nelle armi a cavallo e nell'artiglieria da montagna, saranno stati riconosciuti presso il distretto provvisti dei requisiti richiesti per tali armi e specialità. La presente indicazione sarà data distintamente per ciascun mandamento;

2° il numero degli uomini ai quali non sarà stata corrisposta l'indennità di trasferta a mente di quanto è stabilito nel n. 41 della presente Circolare;

3° il numero degli uomini i quali, quantunque assegnati d'*autorità* alla cavalleria, a senso del n. 15, lettera *a*), della Circolare n. 108 del 1902, perchè compresi nella 1ª metà del contingente del rispettivo mandamento, saranno poi ammessi, in ragione del numero d'estrazione, alla designazione per la ferma di due anni, in conseguenza delle disposizioni contenute nella relativa Circolare.

62. Si raccomanda la massima cura e diligenza nella compilazione del modello 27, di cui al § 145, lettera *b*), dell'Istruzione complementare, servendo esso di base principale alla formazione delle tabelle di reclutamento delle diverse armi, corpi e specialità di servizio.

Della presente Circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a mente del n. 7 dell'*Atto* 57 del 1901.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1882.

A seconda degli ordini emanati dal Ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1882, sia per ragione di età che quali capilista, renitenti, ecc. di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi a questo distretto *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1882 chiamati ora alle armi dovranno pure presentarsi quelli di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, i quali, avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio cogli uomini di 1ª categoria della classe 1882.

Dovranno pure presentarsi gli uomini della classe 1881 stati arruolati all'estero in 1ª categoria, quelli arruolati per procura nella categoria stessa dai consigli di leva come residenti all'estero e quelli che dopo il loro arruolamento in 1ª categoria presso i consigli di leva espatriarono muniti di regolare passaporto, i quali, non avendo risposto alla chiamata di tale classe, vennero rimandati alla presente chiamata, qualora, beninteso, non abbiano ottenuto nel frattempo l'ammissione alla dispensa provvisoria dal servizio militare.

Infine saranno tenuti a presentarsi alle armi anche quei militari della classe 1881 e precedenti i quali ottennero il ritardo del servizio perchè attendevano a studi per le missioni, qualora entro il termine stabilito per la presente chiamata, non comprovino di continuare nella loro qualità di allievi interni in istituti del regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, oppure non abbiano ottenuta la dispensa provvisoria dal servizio per aver comprovato la loro qualità di missionari a mente delle disposizioni del capo XIII dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

2. Gli uomini della classe 1882 stati ammessi al volontariato di un anno con obbligo d'intraprendere il servizio alla chiamata generale della classe stessa e i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti che intendono assumere servizio in occasione di tale chiamata dovranno presentarsi alle armi il giorno (1) marzo, dovendo da tale data decorrere la loro speciale ferma di un anno.

Avvertesi peraltro che gli uomini predetti potranno essere ammessi soltanto nei corpi delle armi a piedi, cioè: fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunari), artiglieria da costa e da fortezza e compagnie di sanità. Detti uomini potranno essere ammessi anche nell'artiglieria da campagna ed a cavallo, qualora aspirino a prestare servizio nella specialità treno.

3. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta, anche se basate sul fatto che i richiedenti si trovino in attesa di decisione per l'assegnazione o il passaggio alla 3ª categoria.

4. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

5. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

6. Gli uomini che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto* si presenteranno direttamente a questo comando, nelle ore antimeridiane del giorno . . . . , muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono a suo tempo provvisti.

Quelli di tali uomini che hanno smarrito il detto foglio di congedo dovranno procurarsi per tempo dal sindaco del comune il foglio di riconoscimento (mod. 22 del catalogo) che tenga luogo del foglio di congedo.

---

(1) I distretti di Aquila, Arezzo, Benevento, Caltanissetta, Catanzaro, Firenze, Foggia, Lecce, Napoli, Nola, Potenza e Siracusa porranno il numero «3»; tutti gli altri, il numero «23».

7. Gli uomini che *non si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto* si presenteranno al *sindaco del comune di residenza* nei giorni fissati nella terza colonna della tabella che fa seguito al presente manifesto.

I sindaci si assicureranno se le reclute che ad essi si presentano siano provvedute del foglio provvisorio di congedo illimitato, ed. a quelle che ne siano sprovviste, rilascieranno apposito foglio di riconoscimento (mod. 22 del catalogo), dopo di essersi accertati della loro identità personale.

Compiute tali verificazioni, i sindaci riuniranno le reclute in drappelli e le avvieranno per ferrovia (1) o per via ordinaria a questo comando, a cui le reclute stesse dovranno presentarsi munite del rispettivo foglio di congedo illimitato, od, in mancanza di questo, del foglio di riconoscimento di cui nel comma precedente.

8. Gli uomini che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 11 del presente manifesto.

9. Quando esista ferrovia, i drappelli di uomini dei comuni che distano da questo distretto 25 chilometri o più, riceveranno dal sindaco del comune di residenza le richieste pel trasporto a tariffa militare e la spesa relativa sarà poi rimborsata agli uomini stessi da questo distretto.

Possono pure approfittare della ferrovia, quando esista, gli uomini che per recarsi a questa sede debbono percorrere una distanza inferiore a 25 chilometri. In tal caso richiederanno al sindaco del comune di residenza la richiesta pel viaggio a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata da questo distretto (2).

10. I sindaci regoleranno la partenza degli uomini chiamati alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno designato nello specchio che fa seguito al presente manifesto.

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno anche le parole* « per mare ».

(2) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno*:

« Per le traversate di mare gli uomini saranno sempre provvisti delle richieste per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto qualunque sia la distanza percorsa. »

I sindaci stessi, qualora dovessero fare eventuali anticipazioni alle reclute chiamate, osserveranno strettamente le disposizioni contenute nell'art. 6 delle *Istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva* (ottobre 1898).

11. Quando saranno giunti a questo distretto, gli uomini chiamati alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n. 9, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelli che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento.

b) quelli residenti in altri mandamenti, i quali, contrariamente alle disposizioni contenute nel n. 8 del presente manifesto, si presentano direttamente a questo distretto senza il *visto per la partenza*.

Tali indennità saranno però pagate soltanto agli uomini che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

Inoltre a questi uomini che hanno indugiato a presentarsi non sarà concesso la esenzione dal vitto ed il permesso di pernottare fuori caserma; e nel destinarli ad un corpo non si terrà alcun conto delle loro aspirazioni individuali.

12. Gli uomini della classe 1882 e gli studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese di permanenza alle armi.

Per quelli che chiedano l'ammissione stessa senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal (1) marzo.

Gli uomini che intendano di compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta (limitatamente a quelle indicate nel n. 2 del presente manifesto), per la quale abbiano la voluta attitudine fisica, anzichè in quella cui potrebbe spettare loro l'assegnazione, dovranno fare la relativa domanda appena si presentano al distretto e, ad ogni modo, prima che sia effettuato il loro invio al corpo al quale dovrebbero essere assegnati.

---

(1) I distretti di Aquila, Arezzo, Benevento, Caltanissetta, Catanzaro, Firenze, Foggia, Lecce, Napoli, Nola, Potenza e Siracusa porranno il numero « 2 »; tutti gli altri, il numero « 23 ».

13. Gli uomini chiamati alle armi che aspirano al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università o come allievi interni d'istituti per le missioni del regno e della colonia Eritrea, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

14. Gli uomini i quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia, dell'istituto tecnico superiore di Milano, della scuola diplomatico-coloniale, istituita presso la R. università di Roma, e dell'università commerciale Luigi Bocconi, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammessi a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento.

Potranno pure ottenere di essere ammessi a fruire dell'accennato beneficio quegli uomini che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi siccome assimilati alle università del regno.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare gli uomini che si trovino come allievi interni in istituti del regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni.

15. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovvisti del relativo requisito, possono tuttavia essere ammessi al ritardo del servizio, purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritti ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata generale alle armi della classe 1883 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

16. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata,

i quali, non avendo chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si iniziarono il 5 gennaio u. s., domandino di essere assegnati ai corsi che verranno istituiti nel corrente anno e comprovino di possedere i titoli di studio all'uopo richiesti (passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero studi superiori, o titoli di studio riconosciuti equipollenti) e siano per età in condizione di poter, dopo i corsi, essere nominati sottotenenti di complemento, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi.

Avvertesi però che il tempo da essi passato, per effetto di tale concessione, in congedo illimitato provvisorio, non sarà loro computato nella ferma e che quindi, al loro presentarsi alle armi nel giorno che verranno iniziati i corsi suaccennati, i medesimi avranno tutti gli obblighi di servizio sotto le armi derivanti dalla ferma loro spettante. Al riguardo dovranno rilasciare a questo comando apposita dichiarazione in tal senso.

17. Coloro che aspirano ad essere assegnati alle armi di artiglieria e genio come operai, telegrafisti, ferrovieri, specialisti, ecc.; alle compagnie di sanità come aiutanti di sanità; alle compagnie di sussistenza come panattieri, macellai, mugnai, ecc. sono avvertiti che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di regolare certificato comprovante la loro qualità. Tale certificato dovrà essere rilasciato, a seconda dei casi, dalle autorità scolastiche o dal sindaco o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento a cui gli aspiranti sono o furono addetti.

Le reclute che aspirano all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali debbono presentare la relativa domanda a questo distretto qualche giorno prima dell'inizio della presente chiamata.

18 Nel caso che due fratelli si presentino contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, quello di essi che avrà maggiore obbligo di servizio sotto le armi ed in caso di parità quello più giovane potrà chiedere ed ottenere dal distretto, quando l'altro fratello sia confermato idoneo, di ritardare la sua presentazione fino a che quest'ultimo abbia compiuto un periodo di istruzione sotto le armi e possa quindi ottenere l'invio in congedo illimitato per anticipazione, a norma delle disposizioni vigenti.

Qualora, invece, a colui che ha maggior obbligo di servizio, od in caso di parità al più giovane, fosse applicabile la disposizione del § 675 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, come decaduto dal diritto all'assegnazione in 3ª categoria, spetta il rinvio in congedo illimitato provvisorio all'altro fratello fino a che il primo di essi abbia compiuto un periodo di istruzione sotto le armi.

19. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire, e non sarà tenuto per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . addì . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2.

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti a ciascuna recluta dai distretti militari (eccettuati quelli della Sardegna, che si atterranno, invece, al disposto del n. 10 delle « Avvertenze »).*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Berretti guerniti (*a*)	1
Cucchiai	1
Gavette (*b*)	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tasche per pane con coreggia	1
Tazze di latta	1

(*a*) ***Fetz*** ai bersaglieri.

(*b*) ***Grandi*** agli uomini destinati all'artiglieria da montagna; ***piccole*** a quelli assegnati alle armi o specialità a cavallo; a tutti gli altri saranno somministrate di preferenza, fino ad esaurimento, gavette grandi in luogo di quelle piccole.

AVVERTENZE.

1. Alle reclute assegnate agli alpini e ai carabinieri non sarà dai distretti distribuito alcun oggetto di corredo, poichè esse verranno arredate interamente presso i corpi (§ *2420 del Regolamento d'amministrazione*). È fatta eccezione pei distretti di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, i quali distribuiranno anche agli uomini assegnati agli alpini gli oggetti descritti nell'elenco (però la gavetta *grande* e il berretto *comune*), ed eventualmente quelli di cui al N. 2.

2. Alle reclute che, per ragioni d'igiene, ne avessero necessità, sarà, altresì, distribuito *1 farsetto a maglia.* Potranno pure essere somministrati a coloro che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà: *1 camicia, 1 fazzoletto, 1 pantalone di tela* (da fare indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi, 1 paio scarpe comuni.* Per quelle destinate alle armi speciali le *scarpe* dovranno essere possibilmente delle ultime classi.

In quei casi speciali in cui sia ritenuto indispensabile per ragione di proprietà, potrà altresì somministrarsi alle reclute *1 giubba di tela* (da far portare su quella da borghese) e con essa, ove occorra, *1 cravatta per collo.*

3. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute i distretti si atterranno alle seguenti norme:

a) I berretti da armi speciali (cavalleria, artiglieria e genio) saranno prelevati dai magazzini dei riparti, cui verranno avviate le reclute e potranno anche essere consegnati dai riparti medesimi, previo accordo coi distretti, al personale incaricato di ricevere le reclute e distribuiti per conto diretto dei reparti anzidetti; in questo caso coi berretti dovranno essere, altresì, consegnati i rispettivi fregi, che saranno, poi, attaccati a spese del distretto. Ove, però, si trattasse di provvedere ad individui assegnati a singoli riparti in numero esiguo, si somministreranno invece berretti comuni;

b) I berretti fetz e gli altri oggetti, d'uso comune, salvo le particolari istruzioni che fossero emanate per mezzo dei comandi di corpo d'armata a riguardo dei *berretti da fanteria*, delle *gavette piccole*, delle *tazze di latta* e delle *tasche per pane*, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria o bersaglieri e, solo nel caso che questi non fossero provvisti delle gavette grandi, occorrenti per la distribuzione alle reclute assegnate all'artiglieria da montagna e, pei suindicati distretti di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, a quelle assegnate agli alpini, i distretti eseguiranno il prelevamento di esse dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza e Verona si atterranno per le robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite.

4. I depositi di fanteria e bersaglieri *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno* potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè in conveniente stato, e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

5. Per il prelevamento, da parte dei distretti, delle *scarpe di classe*, che potessero occorrere per reclute destinate alle armi speciali, e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui le reclute stesse vengono avviate, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899 (*Divisione vestiario*).

6. Il *libretto personale* continuerà ad essere somministrato dai distretti, com'è prescritto dal 3° comma del § 2423 del regolamento di amministrazione.

7. Avuto riguardo al limitato equipaggiamento assegnato alle reclute, i distretti distribuiranno la *coperta da campo* anche a quelle che, per recarsi a destinazione, non abbiano a far traversate di mare o passare notti in ferrovia.

8. Ai *ritardatari* da inviarsi ai corpi isolatamente saranno somministrati, ove occorra, soltanto gli oggetti descritti al n. 2 e la coperta da campo.

9 I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle medesime per conto diretto del corpo; però, la spesa di attaccatura sarà conteggiata a carico della massa vestiario del distretto.

10 **Disposizioni speciali pei distretti di Cagliari e Sassari.** — I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute secondo l'*elenco* e le *avvertenze* dell'allegato n. 2 alla circolare 22 del *Giornale militare* del 1899, somministrando, però, loro, oltre gli oggetti con detto allegato prescritti, anche la *coperta da campo* e la *tasca per pane*, fatta eccezione per le reclute assegnate alla cavalleria, cui non sarà distribuito quest'ultimo oggetto.

Completamento della vestizione presso i corpi.

11. I corpi che si trovassero ad aver quantità di robe usate *in eccedenza agli ordinari bisogni*, le utilizzeranno nella vestizione delle reclute.

12. Le robe nuove saranno scelte fra quelle di più antica costruzione o che possa comunque presumersi non sia conveniente tenere più oltre in magazzino.

Ove tra queste ultime robe risultassero anche dei farsetti a maglia di lana moretta naturale i medesimi saranno distribuiti alle reclute a preferenza di quelli di lana bianca.

13. I corpi provvederanno che le calzature siano accuratamente bagnate ed unte, secondo le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta* e quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, avvertendo di far bagnare ed ungere anche i lacciuoli delle calzature stesse.

14. I corpi che hanno tuttora nei loro magazzini *scarpe comuni* dovranno distribuire alle reclute siffatte calzature, fino ad esaurimento del fondo esistente, per quanto sarà possibile, in ragione dei numeri di lunghezza di tali scarpe che sono disponibili; a quelle reclute cui non si potranno distribuire scarpe comuni, per deficienza di quelle di misure adatte, verranno somministrate *scarpe rinforzate con chiodatura leggera*.

I reggimenti staccati dal deposito avvertiranno di prelevare in tempo dal rispettivo deposito le quantità di scarpe occorrenti, in modo da non aver bisogno di intaccare il fondo che devono tenere per le sostituzioni agli uomini sotto le armi, in caso di mobilitazione.

15. Le amministrazioni che, per effetto del divieto d'acquisto di fregi per copricapo e di costruzione di coperture di tela fatto con la circolare litografata n. 30 del 25 ottobre scorso anno, diretta ai corpi che fanno uso di chepì, si trovassero deficienti di tali oggetti per la vestizione delle reclute, sono autorizzate ad allestire le dette coperture e ad acquistare gli occorrenti fregi col fondo trimestrale stabilito per le piccole provviste, nella quantità all'uopo strettamente necessaria.

N. **23. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1882.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 febbraio.

In relazione alla facoltà datagli dall'art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 190, questo Ministero ha determinato che la proporzione degli uomini della classe 1882 che dovranno assumere la ferma di due anni sia del 50,20 per cento sul numero totale di coloro che, secondo i dati forniti dai comandanti di distretto a senso della Circolare litografata del 22 gennaio u. s., n. 11551, risultarono arruolati in 1ª categoria alla data del 1° febbraio corrente.

Questo Ministero farà conoscere a ciascun distretto la quota precisa di uomini della leva in corso sulla classe 1882 che, giusta la proporzione anzidetta, dovranno, sul totale del distretto stesso, essere designati per la ferma di due anni.

I comandanti dei distretti ripartiranno tale quota fra i singoli mandamenti e procederanno quindi subito alla designazione personale di coloro che dovranno assumere la ferma biennale, prendendo per base la posizione in cui le reclute si trovavano alla data del 1° febbraio corrente e seguendo rigorosamente le norme fissate nel capo II dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 8ª **1903** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 febbraio.

FEBBRAIO 18. — Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale e per gli ufficiali di riserva assegnati alle compagnie costiere. — Esercitazioni pratiche di tiro per gli ufficiali in congedo, *pag.* 79.

» 18 — Istruzioni sull'applicazione del disposto dall'art. 2 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 81.

CIRCOLARE N. **24. — Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale e per gli ufficiali di riserva assegnati alle compagnie costiere. — Esercitazioni pratiche di tiro per gli ufficiali in congedo.** — (Segretariato generale). — 18 febbraio.

Il Ministero ha determinato che anche nel corrente anno abbiano luogo i corsi liberi di istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini) di complemento e di milizia territoriale.

Tali corsi ai quali potranno pure intervenire, come per il passato, gli ufficiali superiori di milizia territoriale, saranno eseguiti colle modalità indicate nelle Circolari n. 23 del 1901 e n. 54 del 1902, rimanendo confermata anche per quest'anno ai comandanti di corpo d'armata la facoltà loro fatta dall'ultimo alinea della seconda Circolare sopraindicata.

Gli ufficiali in congedo suindicati potranno anche, come negli anni passati, essere ammessi alle esercitazioni pratiche di tiro a senso di quanto è stabilito dai numeri 18 e 19 dell'*Atto* 78 del 1902 e colle norme date colle Circolari 23 del 1901 e 54 del 1902 già citate.

Tanto ai corsi liberi d'istruzione, quanto alle esercitazioni pratiche di tiro, potranno altresì essere ammessi gli ufficiali di riserva assegnati alle compagnie costiere, colle stesse norme stabilite per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali di milizia territoriale.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 25. — **Istruzioni sull'applicazione del disposto dell'art. 2 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 18 febbraio.

A schiarimento di dubbi mossi da taluni corpi, e per regolare in modo uniforme l'applicazione dell'art. 2 del nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali (*Atto* 324 del 1902) questo Ministero crede opportuno di determinare quanto segue:

1. La ferma di *anni tre*, stabilita dal citato art. 2 del testo unico, per gli allievi sergenti e pei sottufficiali, avendo interamente sostituito quella di anni cinque già per essi prescritta, dovrà, al pari di quest'ultima, decorrere dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il loro servizio sotto le armi, in conformità del disposto dall'art. 123, secondo comma, del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, ed essere, al pari della medesima, compiuta, in ogni caso, per intero alle armi.

Resta inteso che nella detta ferma, analogamente a quanto è stabilito per quella di cinque anni, dovrà computarsi il servizio prestato dai militari alle armi, sia precedentemente alla loro ammissione ai corsi allievi sergenti, sia prima della nomina al grado di sergente.

Ne consegue che, tanto i militari già alle armi che sono ammessi ai corsi allievi sergenti, quanto i caporali e caporali maggiori dei corpi che sono promossi sergenti, non debbono contrarre una ulteriore ferma di tre anni, ove già siano a questa vincolati per fatto di leva o di arruolamento volontario ordinario.

Dovranno invece farvi passaggio coloro che siano, per ragione di leva, ascritti ad una ferma minore.

Eguali norme varranno per le *reclute* che chiedano l'ammissione ai corsi allievi sergenti.

Tutti poi dovranno firmare la prescritta dichiarazione mod. 11 opportunamente modificata per quanto riguarda la durata della ferma e l'articolo di legge che la prescrive, e colla clausola che si obbligano a compierla per intero sotto le armi.

2. Dall'applicazione delle suaccennate disposizioni vanno peraltro eccettuati i militari della classe 1879 che, in base al disposto dal n. 7 della Circolare 148 dello scorso anno, relativa all'invio in congedo della classe anziana, rinunciarono a tale congedo per essere promosi al grado di sergente col 1° gennaio corrente anno, e pei quali venne mantenuto fermo, al 31 del precedente dicembre, il compimento della ferma di anni tre, cui erano ascritti.

Deve quindi per essi sussistere il sovraccennato provvedimento e di conseguenza anche l'avvenuta loro ammissione, con decorrenza dal 1° gennaio corrente anno, alla prima delle due rafferme di un anno, stabilite dall'art. 5 del più volte citato testo unico.

3. Quanto agli allievi sergenti che, ai sensi dei §§ 432 e 433 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento cessassero da tale qualità e, per aver già concorso alla leva, non potessero ottenere il proscioglimento dal servizio, la detta ferma di anni tre sarà commutata in quella che loro spetti per fatto di leva.

Resta beninteso che i già allievi sergenti provenienti dai militari in precedenza ascritti alla ferma di tre anni, e pei quali non può essere il caso di alcuna commutazione, dovranno però, al pari degli altri già allievi sergenti di cui sopra, seguire la sorte dei militari con egual ferma, appartenenti alla classe di leva con la quale impresero servizio, salvo il diritto che potesse loro spettare all'invio in congedo per anticipazione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 9ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 febbraio.

FEBBRAIO 25. — Visite medico-fiscali ad individui dipendenti da autorità civili, *pag.* 83.
» 26. — Proroga di validità di documenti di viaggio, *pag.* 83.
» 26. — Compenso dovuto ai comuni per l'uso dei locali di loro proprietà, *pag.* 84.
» 26. — Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1903, *pag.* 84.

CIRCOLARE N. **26.** — **Visite medico-fiscali ad individui dipendenti da autorità civili.** — (Segretariato generale). — 25 febbraio.

Ad evitare possibili disparità nella interpretazione dell'*Atto* 231 del 1902, per quanto si riferisce alla esecuzione delle visite contemplate dalla lettera *f*) « *per accertare malattie dei maestri elementari che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute* », questo Ministero prescrive che tali visite siano sempre eseguite da un medico solo, come è consentito dall'art. 68 del Regolamento approvato con R. Decreto 25 aprile 1897 n. 160 sul Monte Pensioni, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorità interessata.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **27.** — **Proroga di validità di documenti di viaggio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 febbraio.

Per accordi presi con le Società ferroviarie gli ufficiali, che non fossero ancora provvisti degli scontrini di libretto di nuovo modello, potranno far uso, *fino a tutto il 31 marzo p. v.*, degli scontrini di vecchio modello.

Le famiglie degli ufficiali poi, che non fossero state munite del libretto modello A^{bis}, continueranno a far uso per viaggi, in tutto il mese di marzo, della richiesta modello *D* e della tessera di riconoscimento, e della richiesta modello *C* (parte 2ª) pei trasporti di bagaglio.

In questo senso intendonsi modificati i §§ 49 e 50 dell'*Atto* 22 del corrente anno.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **28. — Compenso dovuto ai comuni per l'uso dei locali di loro proprietà**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 febbraio.

Secondo il § 75 lettera *h*) dell'*Atto* 104 del 1899 ai comuni delle provincie, nelle quali sono in vigore le R. Patenti 9 agosto 1836, è dovuto per l'uso dei fabbricati di loro proprietà un compenso di centesimi 2 per ogni giornata di presenza dei militari ed un compenso pure di centesimi 2 per ogni due metri quadrati di superficie dei locali che servono per uffici, magazzini, ecc.

Risulta però che alcuni corpi per dormitori della truppa pagano l'indennità in base alle giornate di presenza degli uomini ed inoltre quella di centesimi 2 ogni due metri quadrati di superficie.

A prevenire il ripetersi del doppio pagamento per lo stesso locale i comandanti dei corpi faranno subito correggere tutti gli stampati del conto del dovuto ai comuni per gli alloggi militari mod. 345-A, sostituendo alla ultima voce « Posti di solo locale, ecc. » la seguente:

« Locali varî ad uso ufficio, magazzini, infermerie, ecc., Posti N.° . . . . . »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **29. — Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1903**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 26 febbraio.

Nell'anno corrente avrà luogo presso la scuola di cavalleria dal 1° aprile al 30 giugno, un corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria invieranno, a tempo opportuno, al detto corso, tre caporali o soldati, tenendo presenti le norme contenute nella Circolare n. 11 del corrente anno.

Ai militari di truppa ammessi al corso, sono applicabili le disposizioni contenute nella Circolare suddetta.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

DISPENSA 10ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 marzo.

MARZO 4 — Memorie storiche dei corpi, *pag.* 85.
» 4 — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag* 85.
» 5 — Stabilimenti balneari e idropinici, *pag.* 88.
» 5 — Ufficiali superiori comandanti di battaglione, mezzo reggimento o brigata ed a disposizione nei reggimenti di fanteria, cavalleria e artiglieria da campagna, ed aiutanti maggiori in 1°, *pag.* 91.
» 5 — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1903-1904, *pag.* 91.

CIRCOLARE N. 30. — **Memorie storiche dei corpi.** — (Segretariato generale). — 4 marzo.

Con riserva di modificare a suo tempo il § 156 dell'istruzione per le matricole del R. esercito (27 dicembre 1894), questo Ministero prescrive che le memorie storiche dei corpi (compilate come è detto nella citata istruzione) debbano essere trasmesse, in duplice copia e nel mese di marzo di ogni anno (compreso quello corrente), direttamente al comando del corpo di stato maggiore.

Detto comando provvederà per le eventuali modificazioni da introdurre nei suddetti documenti, facendo pratiche direttamente con i corpi interessati; quindi restituirà a questi una copia dei documenti stessi, e tratterrà l'altra nel dipendente archivio storico.

Soltanto in caso di dubbi sulla compilazione dei documenti in parola, il comando del corpo di stato maggiore ne riferirà al Ministero, per le sue decisioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 31. — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 marzo.

Questo Ministero ha provveduto onde sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio possono presentarsi alle rassegne di rimando, che ai termini del disposto del paragrafo 830 del Regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di aprile.

10 MAR 03

I comandanti dei distretti militari vorranno curare che al detto avviso venga data la maggior possibile diffusione, senza però publicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi poranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscirzione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti, secondo le norme stabilite dai paragrafi 2406 e 2408 del regolamento di amministrazione, quanto pel ritorno alle case loro.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, verranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli però che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto proprio dell'ospedale.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal paragrafo 2460 del regolamento d'amministrazione.

Nell'avviso di cui sopra è cenno, è stato avvertito che le domande per ammissione alle rassegne di rimando possono essere presentate subito, e quindi, anche avanti il 1° aprile prossimo; e ciò particolarmente nell'interesse delle famiglie dei militari di terza categoria i quali abbiano un fratello che concorre alla prossima leva sulla classe 1883, poichè se la inabilità al servizio dei militare onde i militari stessi vengano sottoposti a rassegna in non si farebbe più luogo alla deduzione di cui all'art. 89 della legge sul reclutamento della loro assegnazione alla terza categoria nel giudicare sull'eventuale diritto all'arruolamento nella categoria stessa che venisse invocato dal predetto loro fratello a mente degli articoli 87 ed 88 della citata legge.

Perciò i comandanti dei distretti militari dovranno accettare le domande di ammissione alla prossima rassegna semestrale anche se venissero presentate avanti il 1°. aprile venturo ed inoltre faranno opera specialmente affinchè quelle dei militari di terza categoria abbiano subito corso colla massima sollecitudine, facendo speciali comunicazioni ai signori comandanti di divisione militare, onde i militari stessi vengano sottoposti a rassegna in tempo per modo che la decisione ad essi relativa sia pronunciata prima del 25 aprile corrente anno.

Per l'accertamento della non idoneità al servizio per motivi di salute dei militari residenti all'estero provvede l'*Atto* 225 del 1901.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato,a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragione di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, su carta da bollo da cent: 50, e trasmetterla per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 aprile prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita, nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato e al rimborso delle spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare secondo le norme e limitazioni in appresso indicate.

Coloro che per recarsi al distretto, hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare.

Se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovano alla sede del distretto e che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto alla indennità di trasferta. Gli altri invece riceveranno tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

I militari che per recarsi dal comune al distretto abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto tanto per la presentazione al distretto quanto per il ritorno alle case loro. Nei viaggi in ferrovia, però, tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia maggiore di 25 chilometri; per distanze minori i militari potranno richiedere gli scontrini (al sindaco per l'andata ed al comando del distretto pel ritorno) pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà totalmente a loro carico, e non verrà perciò rimborsata.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

E si avverte inoltre che per i militari di terza categoria i quali si credono inabili al servizio militare è di somma importanza, nello interesse della rispettiva famiglia, che chiedano di essere sottoposti a rassegna semestrale, poichè qualora venissero riformati la loro assegnazione alla terza categoria, non sarebbe più calcolata a senso dell'articolo 89 della legge sul reclutamento e verrebbe quindi tolto un ostacolo all'eventuale assegnazione di un loro fratello alla categoria stessa.

Ove abbiano un fratello che concorre alla prossima leva sulle classe 1883 i detti militari di terza categoria debbono chiedere sollecitamente di essere ammessi alla rassegna di rimando semestrale affinchè la decisione sulla loro idoneità al servizio militare possa essere pronunciata prima del 25 aprile prossimo, giorno in cui sarà aperta la sessione della leva predetta e nel quale perciò devono essere acquisiti e perfetti i diritti alla assegnazione alla terza categoria degli inscritti della leva medesima.

N. 32. — **Stabilimenti balneari e idropinici.** — (Segretariato generale). — 5 marzo.

Nella imminenza della stagione balneo-termale questo ministero richiama l'attenzione di tutte le autorità dipendenti perchè le relative operazioni vengano eseguite attenendosi strettamente alle «Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino» pubblicate in data 20 gennaio 1901.

Di massima, le domande per cambio di muta, che devono essere motivate da ragioni di servizio o da comprovati motivi di famiglia, dovranno essere inoltrate non più tardi del 25 maggio direttamente all'ispettorato di sanità militare.

I comandi, corpi ed uffici, che abbiano alla loro dipendenza ufficiali ammessi ai bagni per lesioni od infermità dichiarate dipendenti da causa di servizio, trasmetteranno direttamente d'ufficio ai direttori degli stabilimenti copia dell'atto deliberativo col quale la lesione od infermità venne riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Gli uomini di truppa sotto le armi ammessi alla cura balneotermale non potranno esserne dispensati per motivi di servizio.

Qualora qualche militare proposto a tale cura, prima della sua ammissione sia inviato in congedo, dovrà, dal rispettivo comandante di corpo, durante il periodo della muta balneare a cui fu assegnato, venir richiamato dal congedo appositamente per compiere la cura. Nel caso di rinunzia, il comandante del corpo trasmetterà la lettera di rinunzia direttamente al direttore dello stabilimento cui il militare era destinato, affinchè il direttore medesimo possa provvedere perchè in sua vece sia ammesso alla cura altro militare. Tali lettere di rinunzia poi saranno dai direttori degli stabilimenti balneari trasmesse cogli altri documenti all'ispettorato di sanità.

A parziale modificazione dello specchio a pag. 21 delle citate Norme, i vari periodi di tempo nei quali vengono fissate le mute dei bagni, sono i seguenti:

STABILIMENTI militari balneari e idropinici	1ª muta — giorni di cura		2ª muta — giorni di cura		3ª muta — giorni di cura		4ª muta — giorni di cura		5ª muta — giorni di cura		6ª muta — giorni di cura		7ª muta — giorni di cura	
	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo
Acqui . . .	1° giu.	15 giu.	19 giu.	3 lug.	7 lug.	21 lug.	25 lug.	8 ag.	12 ag.	26 ag.	30 ag.	13 set.	16 set.	30 set.
Casciana . .	1° lug.	15 lug.	19 lug.	2 ag.	6 ag.	20 ag.	24 ag.	7 set.	—	—	—	—	—	
Ischia . . .	1° giu.	15 giu.	19 giu.	3 lug.	7 lug.	21 lug.	25 lug.	8 ag.	12 ag.	26 ag.	30 ag.	13 set.	16 set.	30 set.
Recoaro . . .	20 giu.	9 lug.	13 lug.	1° ag.	5 ag.	24 ag.	28 ag.	16 set.	—	—	—	—	—	—
Salsomaggiore	1° giu.	15 giu.	17 giu.	30 giu.	2 lug.	17 lug.	30 ag.	13 set.	15 set.	29 set.	1° ott.	15 ott.	17 ott.	30 ott.

A modificazione poi del secondo capoverso del § 21 delle Norme citate, le visite agli impiegati civili negli ospedali militari ed infermerie di presidio saranno fatte anche da capitani medici.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 33. — Ufficiali superiori comandanti di battaglione, mezzo reggimento o brigata ed a disposizione nei reggimenti di fanteria, cavalleria e artiglieria da campagna, ed aiutanti maggiori in 1ª. — (Segretariato generale). — 5 marzo.

Le nuove disposizioni che relativamente agli ufficiali sopra indicati vennero inserte nei §§ 212 e 214 del regolamento di disciplina militare con l'*Atto* 75 del c. a. avranno vigore dal giorno della pubblicazione dell'*Atto* stesso.

Resta perciò inteso che, a datare dal detto giorno, il trasferimento degli ufficiali superiori, di cui si tratta, nell'interno dei singoli reggimenti, e la nomina alla carica di aiutante maggiore in 1ª, e la cessazione dalla stessa (salvo pei carabinieri reali) che non importino trasferimento di corpo, saranno effettuati per cura dei comandanti di corpo d'armata, i quali non hanno alcun obbligo di informarne il Ministero. Tali movimenti non verranno quindi più pubblicati sul *Bollettino delle nomine*.

Il Ministero si limiterà a dar corso, nel modo sin qui usato, e cioè col *Bollettino delle nomine*, ai soli movimenti proposti antecedentemente alla data del ripetuto *Atto*.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 34. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1903-1904. — (Segretariato generale). — 5 marzo.

1. Nell'anno scolastico 1903-1904, che avrà principio alla metà di ottobre p. v., potranno essere ammessi al corso speciale suddetto, 161 nuovi allievi, dei quali 111 aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, e 50 a quella del corpo contabile militare.

2. I posti disponibili, per gli aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti, sono così ripartiti fra le varie armi:

72 per l'arma di fanteria;
15 per l'arma di cavalleria;
17 per l'arma di artiglieria;
7 per l'arma del genio;

3. Possono aspirare al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, vincolati con ferma o rafferma previste pei sottufficiali, semprechè soddisfacciano alle condizioni prescritte dal § 55 del regolamento sull'avanzamento nel Regio esercito, modificato dal R. Decreto 23 agosto 1900, n. 338, e cioè:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale al 1° agosto dell'anno corrente, e non abbiano, alla stessa data, superato il 25° anno d'età. I sottufficiali che hanno conseguito il grado di sergente nei reparti allievi ufficiali di complemento debbono, alla stessa data, aver prestato, in più dei due anni, tanti mesi di servizio quanti ne hanno impiegati in meno per conseguire il grado di sergente, in confronto di quelli che provengono dai corsi allievi sergenti, tenendo per base la durata normale di 18 mesi, che questi corsi avevano allorchè i concorrenti di quest'anno ottennero il grado di sergente, e avvertendo che nel calcolare il tempo impiegato dai suddetti sottufficiali a raggiungere il grado stesso, per fare poi la differenza coi 18 mesi, si devono computare anche i mesi ed i giorni di effettivo servizio che fossero stati prestati precedentemente all'ammissione nei reparti allievi ufficiali di complemento;

c) siano, dalle rispettive commissioni di avanzamento, giudicati meritevoli, per condotta e per qualità morali e militari, di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età o di anzianità di servizio, indicati al precedente comma *b*).

Qualora sorga qualche dubbio sul computo dell'anzianità di coloro che divennero sergenti nei reparti allievi ufficiali di complemento, specialmente in rapporto alla decisione di massima n. 8 pubblicata nel Giornale militare ufficiale del 1900, la questione dovrà essere deferita direttamente al Ministero (Segretariato Generale) prima che abbia luogo l'esame preliminare, o dovrà essere espressamente segnalata al Ministero medesimo nell'inviare le proposte di cui al seguente n. 7, se trattasi di sottufficiali provvisti di licenza liceale e d'istituto tecnico.

4. Il concorso ha luogo per esame: e, tanto l'esame preliminare presso i corpi, quanto quello definitivo, si svolgeranno sugli appositi programmi annessi al regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. Decreto 26 novembre 1899. A questo proposito, il Ministero rinnova ai comandanti di corpo la raccomandazione che l'esame preliminare venga dato con giusta severità, affinchè i sottufficiali, che verranno proposti per l'ammissione al corso speciale, ne siano veramente meritevoli e risultino ben preparati a subire l'esame definitivo.

5. Dall'esame preliminare sono dispensati i sottufficiali, che hanno conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico. Essi però sono sottoposti, come gli altri, all'esame di concorso.

6. Le commissioni d'avanzamento dei corpi, nell'esprimere il loro parere circa il servizio cui i sottufficiali sono più adatti, dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al n. 2 del § 227 del regolamento sullo stato dei sottufficiali; e nell'attribuire loro, poi, i punti di merito per le *qualità militari*, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale ed al giudizio sommario, quali risultano dal foglio caratteristico.

7. Le proposte d'ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal § 232 dell'ora detto regolamento, dovranno essere trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 31 maggio venturo.

Si avverte che del foglio caratteristico modello *F.* deve inviarsi l'originale e non la copia.

8. Ove taluno dei sottufficiali, che si proporranno, fosse già stato proposto negli anni precedenti, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni dell'elenco di proposta, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione.

9. Non potranno essere proposti per l'ammissione quei sottufficiali che abbiano già frequentato il corso speciale e ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

Il Ministro — OTTOLENGHI

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 marzo.

MARZO 9 — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli e dei capitani di varie armi e corpi, *pag.* 95
» 10 — Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1902, *pag.* 96.
» 10 — Documenti di viaggio di modello abolito, *pag.* 98.
» 12 — Ammissioni nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 98

CIRCOLARE N. **35** — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli e dei capitani di varie armi e corpi.** — (Segretariato generale). — 9 marzo.

Gli esperimenti di cui al § 138 bis del regolamento sull'avanzamento entrano in pieno vigore per i quadri d'avanzamento per il 1904.

Saranno date, a momento opportuno, le disposizioni particolareggiate per la esecuzione di quelli che devono aver luogo nel corrente anno, a senso di quanto è stabilito dall'*Atto* 83. Il Ministero però fa noto, fin d'ora, che:

1. Gli esperimenti avranno luogo dopo le grandi esercitazioni annuali, e prima della riunione delle commissioni di avanzamento di grado superiore.

2. I tenenti colonnelli ed i capitani, inscritti sui quadri di avanzamento per l'anno 1903, i quali non ottengano la effettiva promozione entro l'anno medesimo, non possono essere inscritti sui quadri di avanzamento per il 1904 se la loro idoneità non sia stata accertata mediante gli esperimenti di cui sopra.

Essendo impossibile prevedere esattamente quali degli ufficiali suddetti conseguiranno la promozione nel 1903, e quali dovrebbero essere inscritti sui quadri pel 1904 epperciò sostenere gli esperimenti, il Ministero indicherà a suo tempo quali di essi debbano essere chiamati alle prove accennate nel precedente n. 1., riservandosi poi, all'occorrenza, di ordinare esperimenti suppletivi in principio dell'anno 1904 per quegli ufficiali, già inscritti sul quadro di avanzamento del 1903, i quali, non potendo coprire vacanze nel grado superiore avvenute prima del 1° gennaio 1904, non abbiano sostenuti gli esperimenti.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare N. 22. — Nel primo comma del n. 46 a pag. 61 *togliere le parole:* « secondo il disposto dal § 2399 del regolamento d'amministrazione ».

N. 36. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	286	236	522
Novara	116	122	238
Alessandria	210	166	376
Cuneo	130	197	327
Milano	187	141	328
Brescia	72	78	150
Genova	162	158	320
Piacenza	131	186	317
Verona	163	174	337
Padova	168	162	330
Bologna	123	176	299
Ravenna	81	103	184
Ancona	96	52	148
Chieti	138	59	197
Firenze	118	142	260
Livorno	152	75	227
Roma	305	273	578
Perugia	87	71	158
Napoli	288	291	579
Salerno	87	52	139
Bari	145	87	232
Catanzaro	106	83	189
Palermo	194	91	285
Messina	181	50	231
Cagliari	104	60	164
TOTALE DELL'ESERCITO	3830	3285	7115

Mortalità generale per 1000

---

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.

(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

novembre 1902. — (Segretariato generale). — 10 marzo.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
2	»	»	2	6786	1973	8759	26.0	1.5
»	»	»	»	3180	1011	4191	27.6	1.6
2	»	»	2	5079	1535	6614	25.2	1.4
»	»	»	»	3394	1630	5024	23.9	1.6
1	»	»	1	4224	1235	5459	22.4	1.3
2	»	»	2	2233	727	2960	24.9	1.3
1	»	»	1	4755	1285	6040	30.8	1.6
2	»	»	2	3593	1654	5247	25.5	1.5
»	»	»	»	4682	1569	6251	25.9	1.4
2	»	»	2	5087	1322	6409	26.3	1.4
1	»	»	1	3278	1272	4550	26.9	1.4
2	»	»	2	2753	906	3659	33.2	1.7
»	»	1	1	2225	629	2854	25.5	1.3
1	»	»	1	5469	683	6152	44.4	1.4
»	»	»	»	3730	1216	4946	31.3	1.6
2	»	1	3	3902	770	4672	24.2	1.2
1	»	2	3	8713	2077	10790	33.1	1.8
3	»	1	4	2059	493	2552	29.0	1.8
5	»	2	7	9579	3188	12767	40.1	1.8
1	»	1	2	2554	554	3108	31.4	1.4
1	»	2	3	3771	1137	4908	37.1	1.8
»	»	1	1	2941	626	3567	35.5	1.9
2	»	1	3	5827	827	6645	37.6	1.6
1	»	1	2	3877	521	4398	28.2	1.5
2	»	1	3	3366	639	4005	33.2	1.4
34	»	14	48	107057	29479	136536	29.6	1.5

forza media = 0.31.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. 37. — **Documenti di viaggio di modello abolito.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 marzo.

L'importo dei fascicoli scontrini dei libretti di viaggio mod. A che le amministrazioni militari hanno ancora in carico, perchè non ceduti a pagamento agli ufficiali, sarà posto a carico della massa generale delle amministrazioni stesse, o del fondo per le spese di cancelleria, qualora si tratti di comandi od uffici non aventi masse.

I registri di richieste mod. B, C, D, E, F, Fbis, G ed H non ancora adoperati saranno distrutti.

Di quelli poi che fossero stati usati in parte si conserveranno le matrici per un biennio dalla data di emissione dell'ultima richiesta.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. 38. — **Ammissioni nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 marzo.

Le ammissioni negli appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, chiusesi col 31 ottobre s° (Circolare n. 99 del *Giornale militare*), sono riaperte fino a nuovo ordine.

Possono essere ammessi in detto personale i caporali e soldati sotto le armi, esclusi i carabinieri e gli allievi sergenti, ed i caporali e soldati in congedo illimitato di qualsiasi arma, i quali non abbiano oltrepassato il 30° anno di età ed abbiano compiuto sotto le armi un servizio effettivo non inferiore a sei mesi.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande tanto da parte dei militari alle armi quanto da parte di quelli in congedo; per ciò che concerne le condizioni di ammissione, il trattamento ecc., valgono le norme date con la circolare 99 succitata.

Il Ministero interessa i comandanti di corpo ad adoperarsi per la buona riuscita di queste nuove ammissioni.

I comandanti di distretto daranno alla presente circolare la necessaria pubblicità fra i militari in congedo con appositi manifesti stampati, che il comandante degli stabilimenti militari di pena dovrà far loro tenere in tempo.

Il Ministro — OTTOLENGHI

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 12ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 marzo.

MARZO 16 — Concorso a cinque posti di sottotenente nel treno del genio, *pag.* 99.
» 16 — Distaccamenti del genio, *pag.* 100.
» 18 — Informazioni circa le malattie infettive nei quadrupedi, *pag.* 101.
» 19 — Corso preparatorio agli esami d'avanzamento pei tenenti medici, *pag.* 101.
» 20 — Esami di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente, *pag.* 102.
» 20 — Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1902, *pag.* 104.

CIRCOLARE N. 39. — **Concorso a cinque posti di sottotenente nel treno del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). - 16 marzo.

E' aperto fra i sottufficiali delle compagnie treno del genio un concorso per 5 posti di sottotenente del genio (treno).

Per essere ammessi a tale concorso, i sottufficiali devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere celibi o vedovi senza prole, o se ammogliati, provare di possedere la rendita prescritta pei sottotenenti, dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali;

b) avere compiuto non meno di 5 anni e 6 mesi di anzianità di sottufficiale al 1° marzo 1903.

c) non superare l'età di 27 anni e 6 mesi al 1° aprile 1903.

d) essere classificati ottimi da almeno due anni.

I sottufficiali che intendono concorrere, dovranno presentare regolare domanda per iscritto al rispettivo comandante di corpo.

Questi riunirà la commissione di avanzamento, la quale, tenuto conto della condotta, dei precedenti in servizio e fuori dell'aspirante, dovrà esprimere un parere esplicito in merito a tale domanda.

Le domande corredate di tale parere, della copia del foglio matricolare e quello caratteristico, dovranno essere trasmesse per via gerarchica al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) e le autorità superiori dovranno apporvi il loro parere.

Le domande dovranno pervenire non più tardi del 15 aprile 1903.

Il Ministero farà conoscere i nomi dei sottufficiali ammessi al concorso.

Questi in giorno e con norme che verranno determinate, svolgeranno, presso i corpi rispettivi, un tema in iscritto che verrà dato dal Ministero.

Tali lavori saranno subito trasmessi direttamente in piego raccomandato al Ministero, il quale li sottoporrà all'esame di apposita commissione che verrà nominata presso l'ispettorato generale del genio.

La commissione giudicherà i lavori assegnando ad ognuno un punto di merito da 0, a 20.

I primi 8 classificati nel detto esame, i quali abbiano riportato un punto non inferiore ai 12/20, saranno ammessi ad un corso teorico-pratico di 3 mesi presso il 4° reggimento genio (pontieri), al termine del quale verranno sottoposti ad apposito esame.

I programmi di tale corso e le norme per l'esame finale saranno determinati dal Ministero.

I primi classificati tra quelli che avranno superato l'esame finale. saranno nominati sottotenenti del genio (treno) nel numero stabilito dal presente concorso.

La loro anzianità relativa sarà stabilita a secondo dell'anzianità rispettiva dei concorrenti nel grado di sottufficiale.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **40**. — **Distaccamenti del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 marzo.

Con la data sottoindicata avranno luogo i seguenti cambi di sede di compagnie del genio.

Compagnie	SEDE		DATA DI PARTENZA dalla sede attuale	*Annotazioni*
	attuale	nuova		
		Brigata ferrovieri.		
1ª e 2ª	Torino	Roma	Una compagnia al 1° aprile e l'altra ad epoca da stabilirsi.	Per ferrovia.

Le competenti autorità militari cureranno l'esecuzione di queste disposizioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **41. — Informazioni circa le malattie infettive nei quadrupedi**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 marzo.

Ogniqualvolta nei quadrupedi dei corpi e reparti di truppa o fra quelli degli ufficiali ricoverati in comune nelle scuderie della amministrazione militare, si sviluppino malattie infettive, le quali, per la natura loro, per la facile diffusibiltà o pel numero dei casi, rivestano carattere di qualche gravità, i capi di corpo, di reparto, ecc. ne informeranno sollecitamente, pel tramite gerarchico, il Ministero della guerra (Direzioni generali competenti) riferendo pure sulle misure profilattiche e repressive adottate al riguardo.

In casi eccezionali le sovraindicate informazioni potranno anche essere date direttamente al Ministero, informandone contemporaneamente le superiori autorità gerarchiche.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **42. — Corso preparatorio agli esami d'avanzamento pei tenenti medici**. (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 marzo.

Nel corrente anno, dal 15 aprile al 31 maggio, avrà luogo presso la scuola d'applicazione di sanità militare, un corso d'istruzione preparatorio agli esami d'avanzamento pei tenenti medici.

Saranno ammessi al predetto corso preparatorio i tenenti medici che hanno l'anzianità a tutto 18 settembre 1896 e che ne facciano domanda, da trasmettersi al Ministero non più tardi del 31 marzo corrente.

Tale corso di istruzione riguarderà le seguenti parti del programma n. 2 descritto nell'*Atto* 15 del 1902:

GRUPPO I.

Prova I. lettera b: *Patologia speciale delle malattie dell'occhio e dell'orecchio* — Tesi: dal n. 32 al 38 incluso.

GRUPPO II.

Prova I: *Anatomia chirurgica* — Tesi: dal n. 1 al 24 incluso.

Prova II: *Operazioni chirurgiche* — Tesi: dal n. 1 al 22 incluso.

Il Ministero si riserva di stabilire, con altra circolare, il limite d'anzianità dei tenenti medici da chiamarsi agli esami nel corrente anno per l'accertamento della loro idoneità all'avanzamento e di determinare quando gli esami stessi avranno luogo.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 43. — **Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 19 marzo.

1. Nel prossimo mese di settembre avrà luogo, presso la scuola militare un esame di concorso per sei posti di sottotenente in servizio attivo permanente fra i sottotenenti di complemento dell'arma di cavalleria, i quali posseggano la licenza liceale o di istituto tecnico ed abbiano compiuto, al 30 settembre prossimo, un servizio effetivo di 6 mesi almeno, come ufficiali di complemento.

2. Per essere ammessi a detti esami gli aspiranti oltre a riunire le due condizioni suaccennate dovranno:

a) non oltrepassare l'età di 25 anni al 1° ottobre prossimo;

b) essere celibi, o se ammogliati, dimostrare di possedere una rendita annua di L. 2200.

Potranno eziandio essere ammessi agli esami stessi, purchè beninteso riuniscano le due condizioni ora dette, i sottotenenti di complemento i quali abbiano compiuto con successo il corso regolare degli studi nella scuola militare ancorchè non forniti della licenza liceale o d'istituto tecnico.

3. I sottotenenti che aspirano ad essere ammessi a tali esami presenteranno apposita domanda su carta da bollo da lire una:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

b) al comandante del distretto militare, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo.

I comandanti di corpo o di distretto daranno corso gerarchicamente a siffatte domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente, e quelli di corpo anche il libretto personale e lo specchietto di modificazione alle note già esistenti (mod. *b*).

Le autorità militari superiori, nel trasmettere tali domande, dovranno esprimere l'esplicito loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Gli aspiranti dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) licenza originale di liceo o di istituto tecnico, regio o pareggiato (quando non abbiano compiuto il corso della scuola militare);

c) fede di stato libero, oppure titoli legali per gli ammogliati, comprovanti la possibilità di assicurare a favore della prole, nata o nascitura, l'annua rendita di L. 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali.

5. Le domande di cui si tratta, dovranno pervenire al Mini-

stero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 1° agosto prossimo.

6. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami verranno a tempo debito pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il giorno in cui essi dovranno presentarsi alla scuola militare presso la quale avrà luogo l'esame stesso.

7. I concorrenti, siano essi in congedo o in servizio temporaneo, non hanno diritto a idennità e solamente questi ultimi possono essere provvisti di scontrini pel viaggio.

8. Prima di ottenere la nomina a sottotenente di cavalleria in servizio attivo permanente, gli ufficiali di cui trattasi dovranno depositare, direttamente nella cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in Roma, la somma di L. 2000 in contanti.

Tale deposito dovrà essere fatto dopo che essi avranno avuta la partecipazione dell'esito dell'esame.

Detta somma servirà per fornire di un cavallo l'ufficiale.

Qualora l'ufficiale si presenti alla scuola di cavalleria provvisto di un cavallo, giudicato di buon servizio, si restituirà il deposito fatto, dopo però accertato che sia stato pagato il cavallo.

9. Gli aspiranti, ai quali sarà conferita la nomina di cui sopra, dovranno frequentare il corso complementare di istruzione presso la scuola di cavalleria e saranno poi classificati colle norme stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896.

10. Le norme ed i programmi degli esami di cui trattisi sono quelli indicati nella circolare n. 55 del 1900.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 44. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	336	323	659
Novara	128	162	290
Alessandria	253	272	525
Cuneo	176	250	426
Milano	283	256	539
Brescia	102	122	224
Genova	154	233	387
Piacenza	221	222	443
Verona	220	266	486
Padova	255	203	458
Bologna	196	217	413
Ravenna	88	101	189
Ancona	98	68	166
Chieti	132	77	209
Firenze	193	187	380
Livorno	223	103	326
Roma	324	339	663
Perugia	114	75	189
Napoli	344	315	659
Salerno	81	59	140
Bari	147	87	234
Catanzaro	116	66	182
Palermo	197	117	314
Messina	168	45	213
Cagliari	100	58	158
TOTALE DELL'ESERCITO	4649	4223	8872

Mortalità generale per 1000

---

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.

(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

dicembre 1902. — (Segretariato generale). — 20 marzo.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
4	»	2	6	7042	2452	9494	26.6	1.8
1	»	2	3	3228	1367	4595	27.0	1.7
1	»	1	2	5836	2258	8094	27.6	1.8
1	»	1	2	3868	1946	5814	26.2	1.9
2	»	»	2	4734	1885	6619	25.2	2.1
4	»	»	4	2411	1059	3470	26.8	1.7
»	»	»	»	4068	1788	5856	28.7	1.9
3	»	1	4	4736	2013	6749	29.2	1.9
1	»	2	3	5205	1888	7093	27.6	1.9
»	»	»	»	5533	1304	6837	25.8	1.7
3	»	»	3	3849	1251	5100	27.1	2.2
»	»	»	»	2644	828	3472	29.9	1.6
1	»	»	1	2759	598	3357	27.8	1.4
2	»	»	2	5047	786	5833	37.4	1.3
»	»	1	1	4322	1595	5917	34.4	2.2
2	»	1	3	3683	1042	4725	22.4	1.5
6	»	»	6	9780	2363	12143	34.6	1.9
»	»	»	»	2214	537	2751	28.2	2.0
1	»	3	4	9297	2796	12093	36.1	2.0
»	»	1	1	2307	526	2833	25.9	1.3
5	»	»	5	3759	1122	4881	34.5	1.7
1	»	»	1	2780	628	3408	32.1	1.7
1	»	1	2	5592	1165	6757	35.2	1.6
3	»	»	3	3826	537	4363	26.1	1.3
1	»	1	2	3041	544	3585	28.9	1.3
43	»	17	60	111561	34278	145839	29.3	1.8

ella forza media = 0.37.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª **1903** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 marzo.

MARZO 24 — Servizio delle riparazioni alle armi, *pag.* 107.
» 24 — Richieste annuali di tende e trombe, *pag.* 108
» 25 — Scuola di tiro dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza, *pag.* 108.
» 26. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento di artiglieria, *pag.* 113.
» 27. — Proroga di validità di documenti di viaggio, *pag.* 113
» 27. — Corrispondenza d'ufficio in franchigia dalle tasse postali, *pag.* 113.

CIRCOLARE N. 45. — **Servizio delle riparazioni alle armi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 marzo.

Risulta al Ministero che alcuni corpi, contrariamente al disposto dal comma e) del n. 310 della istruzione pel servizio dei materiali gruppo C, inviano alle fabbriche d'armi, anziché alle direzioni d'artiglieria competenti, le armi abbisognevoli di riparazioni; come pure si rivolgono alle fabbriche medesime per rifornire il fondo di parti d'armi che devono costantemente tenere per i bisogni ordinari.

Ad evitare tale inconveniente il Ministero, mentre si riserva di apportare le necessarie varianti ai §§ 384 e 385 del Regolamento d'amministrazione per meglio metterli in armonia col successivo § 402, invita le autorità dipendenti a tener presente che per le riparazioni alle armi che non sono autorizzate ad eseguire e per la richiesta di parti d'armi loro occorrenti, i corpi debbono rivolgersi alla direzione d'artiglieria competente, ad eccezione di quelli stanziati nella stessa località ove risiede una fabbrica d'armi, i quali dovranno rivolgersi alla medesima per tutti gli accennati bisogni.

Con la circostanza il Ministero avverte pure che, fino a nuove disposizioni, la fabbrica d'armi di Torre Annunziata è esonerata da ogni servizio relativo alle armi portatili. Per conseguenza anche le direzioni d'artiglieria di Napoli, Taranto e Messina dovranno rivolgersi alla fabbrica d'armi di Terni per rifornirsi di parti d'armi, ed i corpi stanziati nel territorio dei corpi d'armata X, XI, XII dovranno spedire alla fabbrica stessa le armi di cui al n. 8 dell'allegato n. 2 al dispaccio circolare n. 2584 del 27 febbraio p.p. diramato alle varie autorità.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. 46. — **Richieste annuali di tende e trombe.** — (Direzione generale servizi amministrativi) — 24 marzo.

In seguito alle modificazioni recate al § 372 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi con l'*Atto* 92 del corrente anno, la richiesta delle tende per gli ufficiali e delle trombe ad un pistone occorrenti per il fondo di riserva, dovrà, da ora innanzi, essere inoltrata nel mese di gennaio di ogni anno.

Ora il Ministero, nell'intento di assicurare la sostituzione di quelli di tali materiali che si rendessero inservibili fino al 1° gennaio 1904, autorizza, in via di eccezione, le amministrazioni a fargli pervenire, ove occorra, pel prossimo luglio, apposita richiesta semestrale suppletiva. La richiesta stessa, e così, da ora innanzi, quelle ordinarie, dovranno essere compilate a seconda dello specchio annesso alla circolare litografata n. 21 in data 14 maggio 1901, sopprimendovi, però, le due prime colonne; quelle, cioè relative alla quantità prescritta in dotazione ed alla esistenza all'ultimo giorno del semestre. La richiesta ordinaria dovrà essere trasmessa, nei primi 10 giorni del mese di gennaio, soltanto da quelle amministrazioni che avessero bisogno dei materiali in discorso.

Il Ministero avverte, poi, che si intendono mantenute in vigore le disposizioni della circolare litografata 21 marzo 1902, n. 13.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. 47. — **Scuola di tiro dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 25 marzo.

1. Le scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo del 3° reggimento da fortezza avranno luogo quest'anno nei poligoni, e nei periodi di tempo specificati dallo specchio *A*, annesso alla presente circolare.

2. Il reggimento d'artiglieria da montagna eseguirà l'intera sua scuola di tiro in montagna, con le norme direttamente emanate dal Ministero alle autorità interessate.

3. Le brigate dei due reggimenti da fortezza (1° e 2°) si trasferiranno il giorno 25 giugno dalle loro sedi direttamente ai rispettivi forti di sbarramento, per eseguire colà tutta la scuola di tiro ed attendere alle ordinarie esercitazioni estive.

4. Lo specchio *B* indica le munizioni assegnate ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza.

5. Per le funzioni di compagnia di servizio alla scuola di appli-

cazione d'artiglieria e genio, nel periodo dal 4 al 31 luglio, sono destinate le compagnie 1ª e 2ª della 1ª brigata del 3° reggimento da fortezza, (senza comando di brigata), le quali dovranno trovarsi al poligono di S. Maurizio entro il giorno 2 luglio: dette compagnie, ultimate le esercitazioni, partiranno da S. Maurizio direttamente alla volta di Bracciano, per prendere parte alla scuola di tiro con il proprio reggimento.

Per le funzioni di batteria di servizio alla R. accademia militare, nel periodo dal 9 al 23 luglio, il 5° reggimento artiglieria lascerà al poligono di Lombardore due batterie (senza comando di brigata) nell'ordinaria loro formazione di pace.

6. Per il servizio telefonico al poligono di Spilimbergo verrà comandato, per tutta la durata delle 4 scuole di tiro, un sottufficiale appartenente al 3° reggimento genio, che dovrà trovarsi in quel poligono entro il giorno 18 maggio e vi dovrà rimanere fino al 30 luglio.

7. Il comandante del presidio di Ciriè porterà a conoscenza dei reggimenti, della scuola d'applicazione e dell'accademia militare, che si recano al poligono di S. Maurizio e Lombardore, le norme contenute nel regolamento per il transito sulle strade, che attraversano il poligono di S. Maurizio, durante il tiro.

8. Tanto nell'andata ai poligoni, quando nel ritorno, le batterie da campagna ed a cavallo seguiranno la via ordinaria.

I movimenti dei comandi e reparti di artiglieria da fortezza saranno invece eseguiti per ferrovia.

Per questi ultimi movimenti si richiama l'attenzione dei comandi di corpo d'armata su quanto prescrive il capo IV articolo 23 del regolamento sul servizio dei trasporti, edizione 1901.

9. I comandi di corpo d'armata disporranno che i reggimenti di artiglieria da campagna si rechino ai poligoni, e ne ripartano, per scaglioni, in relazione colle esigenze d'accantonamento nel percorso dei singoli itinerari.

10. I comandanti di artiglieria da campagna stabiliranno le formazioni, in materiale, delle dipendenti batterie.

11. Durante la scuola di tiro del 3° reggimento da fortezza, al poligono di Bracciano, i servizi pel traino del materiale saranno forniti da una compagnia treno rinforzata, da designarsi dal comando del IX corpo d'armata.

12. I cambi dei distaccamenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo saranno effettuati, o subito dopo le singole scuole di tiro, ovvero dopo le manovre di campagna, a seconda delle disposizioni da emanarsi dai comandi di corpo d'armata interessati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

SPECCHIO **A**.

POLIGONI	RIPARTI D'ARTIGLIERIA	DATA		ANNOTAZIONI
		arrivo	partenza	
S. Maurizio . .	17° reggimento artiglieria da camp. 6° » » » Scuola applicazione artigl. e genio	17 maggio 10 giugno 5 luglio	7 giugno 1° luglio 31 luglio	
Lombardore . .	11° reggimento artiglieria da camp. 22° » » » 9° » » » 5° » » » Accademia militare	6 maggio 22 maggio 7 giugno 23 giugno 9 luglio	19 maggio 4 giugno 20 giugno 6 luglio 23 luglio	
Gossolengo . .	15° reggimento artiglieria da camp. 4° » » » 21° » » »	1° giugno 25 giugno 19 luglio	22 giugno 16 luglio 1° agosto	

Spilimbergo	20° reggimento artiglieria da camp. 8° » » » Reggimento artiglieria a cavallo. 15° » » da campag.	8 maggio 23 maggio 8 giugno 7 luglio	21 maggio 5 giugno 4 luglio 20 luglio	
Porto Corsini	2° reggimento artiglieria da camp. 3° » » » 14° » » »	20 maggio 6 giugno 22 giugno	3 giugno 19 giugno 13 luglio	
Cecina	7° reggimento artiglieria da camp. 19° » » »	10 giugno 26 giugno	23 giugno 9 luglio	
Nettuno	18° reggimento artiglieria da camp. 10° » » » 13° » » »	(a) maggio 1° giugno 17 giugno	— maggio 14 giugno 30 giugno	(a) Il 18° regg. si recherà al poligono di Nettuno in uno dei primi giorni di maggio secondo gli ordini che gli saranno direttamente comunicati. La batteria del 10° distaccata a Sassari eseguirà la scuola di tiro al poligono di Porto Torres nell'epoca che stabilirà il comandante del X corpo d'arm.
Bracciano	12° reggimento artiglieria da camp. 24° » » » 1° » » » 3° reggimento artiglieria da fortezza (1ª, 2ª, 3ª, 4ª brigata)	20 maggio 5 giugno 2 luglio 1° agosto	2 giugno 18 giugno 14 luglio 8 settemb.	La 1ª e 2ª compagnia giungeranno al poligono il giorno 4 luglio provenienti da S. Maurizio.
Piazza Armerina	22° reggimento artiglieria da camp.	20 luglio	15 agosto	

SPECCHIO **B**.

1° — *Munizioni per i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.*

MUNIZIONI	Per ogni batteria		
	da campagna	a cavallo	da montagna
Granate (1)	50	—	—
Shrapnels a diaframma (2)	200	200	400

NB. — Per le esercitazioni a salve ogni batteria da campagna, a cavallo e da montagna disporrà di 60 cartocci da salve a filite.

Per l'esecuzione dei tiri a proietto s'impiegheranno esclusivamente cartocci a filite.

2° — *Munizioni per i reparti d'artiglieria da fortezza.*

a) Per ogni compagnia, sia che eseguisca la scuola di tiro al poligono di Bracciano, sia che la eseguisca al proprio forte di sbarramento, colpi 180 per artiglieria di medio calibro, dei quali 1/4 circa appartenente ai calibri 87 e 75.

b) Alle compagnie predette inoltre un assegno di 600 cartucce per mitragliatrice.

c) Ad ogni forte, ed al 3° reggimento artiglieria da fortezza, non più di 6 scatole a metraglia del calibro di 120 e 87.

d) La ripartizione, per numero, specie e località, delle munizioni predette, sarà determinata dall'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza.

---

(1) Le granate saranno impiegate esclusivamente dalle batterie da 87 B.

(2) Le batterie da 87 B impiegheranno gli shrapnels di ghisa, speciali per le scuole di tiro per le batterie da 75 A, e 25 shrapnels di acciaio.

N. 48. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento di artiglieria. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 marzo.

Il Ministero ha determinato che le disposizioni date colla circolare n. 211 in data 4 dicembre p. p. siano estese anche agli ufficiali subalterni di complemento effettivi ai reggimenti da costa e da fortezza e alla brigata da costa della Sardegna, colla differenza che questi ufficiali potranno essere ammessi in servizio nel periodo di tempo compreso fra il 1° aprile e il 15 settembre corrente anno.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 49. — Proroga di validità di documenti di viaggio. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 marzo.

Per accordi presi con le Società ferroviarie gli ufficiali, che non fossero provvisti degli scontrini di nuovo modello pei libretti di viaggio, potranno far uso, fino a tutto il 30 aprile p. v. degli scontrini di vecchio modello.

Siccome poi a tutte le famiglie degli ufficiali è stato distribuito il libretto di viaggio mod. A bis, esse dovranno, d'ora innanzi, servirsi di *regola* di tale documento pei viaggi e per le spedizioni di bagaglio avvertendo che l'uso in sua vece delle richieste mod. D e C (parte 3ª) è ammesso nei soli casi specificati nella nota (1) a pag. 56 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (ediz. 1903).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 50. — Corrispondenza d'ufficio in franchigia dalle tasse postali. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 marzo.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha segnalata l'abitudine invalsa in taluni corpi del R. esercito di scambiarsi in franchigia pieghi contenenti cartoline illustrate commemorative o lettere di accompagnamento, abusando così della franchigia dalle tasse postali accordata al carteggio d'ufficio.

Importando che simili abusi non abbiano assolutamente a ripetersi, si avvertono i comandi di corpi ed i capi di uffici militari che, d'ora innanzi, debbono essere adottate misure disciplinari verso coloro che contravvenissero alle disposizioni riportate nell'*Atto* 234 del 1901 relativo alla corrispondenza in franchigia.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 14ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 aprile.

MARZO 29. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1883, *pag.* 115.
» 30. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento della specialità treno d'artiglieria, *pag.* 142.
APRILE 1°. — Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria, *pag.* 142.
» 2. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903, *pag.* 143.
» 3. — Amministrazione delle reclute della classe 1882 presso i distretti, *pag.* 143.
» 3. — Documenti di viaggio color rosa, *pag.* 144.

CIRCOLARE N. 51. — **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1883.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 marzo.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1883 e determina:

Che a tutti gli effetti dell'art. 30 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, la sessione di questa leva sia aperta il giorno 25 del mese di aprile p. v.;

Che l'estrazione a sorte abbia a cominciare dal giorno 7 del mese di maggio e sia compiuta senza ritardo:

Che le sedute dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 18 del successivo mese di giugno;

E che infine la sessione della leva sia chiusa il 16 ottobre p. v.

I prefetti e sottoprefetti convocheranno pertanto pel detto giorno 25 aprile i consigli di leva all'oggetto di proclamare l'apertura della sessione suindicata, e procedere in pari tempo alle operazioni di cui ai paragrafi 75 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

Il manifesto per l'ordine della leva che i prefetti e sottoprefetti dovranno far pubblicare sarà conforme al modello an-

---

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 47, pag. 112. — La nota (2) a pie' di pagina, *deve sostituirsi* dalla seguente:

(2) Le batterie da 87B impiegheranno gli shrapnels a diaframma; quelle da 75A invece useranno 175 shrapnels di ghisa speciale per le scuole di tiro per le batterie da 75A, e 25 shrapnels di acciaio.

nesso alla presente Circolare e dovrà essere pubblicato colla data del 25 aprile 1903.

Di questo manifesto i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno due esemplari al Ministero ed uno al comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione ciascun circondario si trova, e ciò per le disposizioni di cui è cenno nel n. 1 della presente Circolare.

Qualora poi, per qualsiasi circostanza, il manifesto suddetto debba essere in seguito modificato nella indicazione dei giorni per l'esame definitivo ed arruolamento, i prefetti e sottoprefetti dovranno trasmetterne subito un'altra copia rettificata al Ministero ed al comandante del corpo d'armata

Intanto per meglio assicurare la regolarità delle operazioni della leva, questo Ministero stima opportuno di dare le seguenti speciali istruzioni ed avvertenze:

Designazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici quali periti sanitari, e dei militari di truppa quali scritturali presso i consigli di leva.

1. Affinchè le prenotazioni degli inscritti fisicamente idonei pel servizio delle armi a cavallo possano essere fatte presso tutti i consigli di leva con criteri uniformi e tali da assicurare che esse rispondano alla potenzialità di ciascun circondario e consentano di completare la quota degli uomini da assegnarsi alle armi suddette, il Ministero determina che vengano destinati presso i consigli di leva, quali ufficiali delegati, ufficiali delle armi stesse, e che le destinazioni medesime siano equamente ripartite fra tutti i reggimenti delle armi a cavallo.

I comandanti di corpo d'armata terranno presente tale disposizione nel provvedere alla destinazione degli ufficiali delegati e degli ufficiali medici presso i consigli di leva tanto nelle sedute ordinarie che in quelle suppletive.

I predetti comandanti provvederanno altresì per la destinazione ai consigli di leva degli ufficiali dei carabinieri reali, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col comandante della legione dell'arma, nonchè dei sottufficiali, caporali e soldati che possano occorrere per coadiuvare nelle scritturazioni gli ufficiali delegati.

Per quanto concerne la destinazione degli ufficiali delegati alle sedute straordinarie dei consigli di leva, si seguirà il disposto del paragrafo 67 del regolamento.

Determinazione delle sedute ordinarie dei consigli di leva e provvedimenti atti ad assicurare la presentazione degli inscritti alle sedute medesime.

2. Allo scopo di ridurre il numero delle sedute dei consigli di leva, di fare in modo che in ogni seduta vengano visitati circa 100 inscritti, e che la visita abbia luogo con la massima diligenza, il Ministero rinnova le istruzioni impartite col n. 2 della Circolare 29 marzo 1902, n. 56, e cioè:

a) La durata di ciascuna seduta dei consigli di leva sarà, in massima, di ore sei, con o senza interruzione;

b) La tabella indicante i giorni in cui avranno luogo le sedute del consiglio di leva dovrà in ogni circondario essere predisposta in guisa che il numero degli inscritti chiamati a ciascuna seduta sia tale che, tenuto conto delle presumibili assenze, il consiglio di leva debba visitarne circa 100.

I consigli di leva di Bologna, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, presso i quali saranno destinati due ufficiali medici come periti sanitari, potranno visitarne 200 in ciascun giorno.

A tale scopo i prefetti e sottoprefetti, oltre al tenere presenti i risultati delle leve precedenti, vorranno, ove lo ritengano opportuno, chiedere sin d'ora ai sindaci le informazioni necessarie a determinare, approssimativamente, gli inscritti che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento;

c) Gli inscritti dovranno essere chiamati all'esame definitivo ed arruolamento per comune, secondo le norme seguite nelle leve precedenti;

d) Tra le singole sedute del consiglio di leva non si devono lasciare che gli intervalli puramente necessari, di maniera che le operazioni per l'esame definitivo siano ultimate nel più breve tempo possibile, e così gli ufficiali delegati e gli ufficiali medici non rimangano soverchiamente distolti dal loro servizio ordinario presso i corpi dell'esercito;

e) Affinchè i consigli siano in grado di decidere circa la sorte degli inscritti che saranno stati rimandati alle sedute suppletive per malattie temporanee, o circa i diritti di esenzione non comprovati nelle precedenti sedute, sarà opportuno che sia stabilito un sufficiente numero di tali sedute prossime alla chiusura della sessione, e non una sola seduta;

f) Qualora un inscritto non si presenti alla seduta fissata pel suo esame definitivo ed arruolamento senza giustificare di esserne legittimamente impedito, e consti non essere egli assente dall'abituale sua residenza per causa di lavori o per altre gravi ragioni, i presidenti dei consigli di leva vedranno se sia il caso di valersi della facoltà loro attribuita dal paragrafo 618 del regolamento sul reclutamento, di provvedere perchè egli venga arrestato e tradotto avanti al consiglio.

Inscrizione sulle liste di estrazione dei rimandati da leve anteriori.

3. Dall'esame degli estratti delle liste di estrazione il Ministero ha rilevato che sovente sulle liste medesime, relativamente agli inscritti stati rimandati da leve anteriori, non furono indicati o furono indicati inesattamente i motivi del rimando, ciò che fu causa di gravi inconvenienti nella determinazione delle ferme dei rivedibili.

I signori prefetti e sottoprefetti vorranno perciò curare che per gli inscritti suddetti siano sempre esattamente indicati sulle liste di estrazione i motivi pei quali essi furono rimandati in ciascuna delle leve a cui presero parte e gli articoli della legge od i paragrafi del regolamento o della istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero in data 1° giugno 1901, in base ai quali fu deciso il rimando.

Precetti per l'esame definitivo ed arruolamento.

4. Il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di voler rammentare ai sindaci che il precetto per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti deve essere conforme al modello annesso alla Circolare n. 1753 dell'11 marzo 1901 e riprodotto (mod. n. 1) nella istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero e che esso dovrà essere inviato agli inscritti residenti all'estero non appena sia stata aperta la leva sulla classe 1883, affinchè essi abbiano il maggior termine possibile per regolare la loro posizione conformemente alle disposizioni di favore a loro relative.

5. Nelle leve sulle classi precedenti si verificò che qualche seduta dei consigli di leva dovette andare deserta per mancata presentazione degli inscritti, dovuta al fatto che nel precetto

loro intimato dal sindaco era stato erroneamente indicato il giorno in cui essi dovevano presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento: ciò che rese necessario di stabilire nuove sedute del consiglio di leva.

Ad evitare che tale inconveniente abbia a rinnovarsi, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di volersi assicurare in tempo utile, nel modo che crederanno più opportuno, che la precettazione degli inscritti per parte dei sindaci del rispettivo circondario sia stata effettuata regolarmente.

Documenti per comprovare il diritto degl'inscritti all'assegnazione alla 3ª categoria.

6. Il Ministero richiama in questa leva come nelle leve precedenti l'attenzione dei prefetti e sottoprefetti sull'azione delle amministrazioni locali per quanto si riferisce alla costituzione della prova dei diritti all'esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria degl'inscritti, azione che dai risultati delle leve precedenti e dal numero sempre crescente dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva, motivati in un gran numero di casi da oscitanza degli uffici municipali a rilasciare i documenti occorrenti, non sempre apparisce diligente.

I prefetti e i sottoprefetti, nell'esercizio delle loro funzioni direttive e di vigilanza sul servizio del reclutamento, sono quindi chiamati a curare perchè negli uffici municipali sia attribuita tutta l'importanza alle attribuzioni ad essi deferite in materia di leva, procurando essenzialmente che siano applicati i criteri di massima qui appresso specificati.

7. Nel lavoro preparatorio che ciascun ufficio comunale è chiamato ad eseguire all'apertura di ciascuna leva, deve l'ufficio prendere in esame la posizione di ciascun inscritto e qualora in via preliminare si presuma che possa avere titolo di esenzione, iniziare tutte le ricerche necessarie nei registri dello stato civile, invitare la famiglia interessata a fornire schiarimenti, a produrre gli atti che non si rinvengono nei registri, a preparare uno schema di situazione di famiglia sugli elementi raccolti e sulle informazioni fornite, diffidando gli interessati a presentarsi per la costituzione del relativo atto di notorietà.

Nel procedere a tale costituzione il sindaco o l'assessore legittimamente delegato, data la natura dell'atto che è essenzialmente un atto di notorietà e non un sommario riassunto degli estratti dei registri dello stato civile, come pare da molti uffici considerato, dovrà diffidare il richiedente ed i dichiaranti della importanza delle dichiarazioni e della responsabilità che assumono per l'esattezza delle dichiarazioni stesse, che può formare oggetto di procedimento penale a loro carico.

8. Nei casi nei quali per le ricerche fatte apparisca esservi tra gli atti dello stato civile discordanze nelle indicazioni delle generalità, l'ufficio dovrà iniziare senz'altro il necessario procedimento di rettificazione, invitando gli interessati a concorrere per le informazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dall'autorità giudiziaria.

In questi procedimenti di rettificazione si chiarisca alle amministrazioni locali che, per le massime stabilite dal Ministero delle finanze e dal Ministero di grazia e giustizia, gli atti e scritti necessari alle rettificazioni degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando siano richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di esenzione dal servizio militare, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

9. In tutti quei casi nei quali gli inscritti e le loro famiglie si trovino permanentemente lontani dal comune per aver trasferita altrove la loro residenza o temporaneamente, per ragione di lavoro, come spesso accade, gli uffici non dovranno trascurare di raccogliere gli elementi atti a comprovare la loro posizione di fronte agli obblighi di servizio militare, assumendo informazioni sulla residenza attuale degl'interessati e provocando l'azione dell'amministrazione del comune di residenza o quella dell'autorità consolare, se si tratta di residenti all'estero.

10. I documenti che pervenissero ai sindaci dall'autorità diplomatica o consolare dovranno, in applicazione del § 352 del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col Regio Decreto 3 giugno 1893, n. 277, essere prodotti al consiglio di leva unitamente al foglio di accompagnamento o anche alla semplice busta con cui pervennero senza che occorra la legalizzazione del Ministero degli affari esteri.

I documenti in ogni modo, che all'ufficio comunale pervenissero per altra via, potranno essere legalizzati su richiesta dei sindaci direttamente al Ministero degli affari esteri, senza che sia necessario trasmetterli al Ministero della guerra.

11. In tutti quei casi nei quali non apparisca agli uffici comunali fondato il diritto di esenzione, ma gl'interessati domandino all'ufficio comunale i documenti occorrenti per comprovare un titolo qualsiasi di esenzione, non dovranno gli uffici stessi rifiutarsi di rilasciare i documenti richiesti o almeno la situazione di famiglia.

Esaminerà poi il consiglio, nei casi nei quali dall'ufficio comunale fu rilasciata la sola situazione di famiglia, se da questa risulti sufficientemente chiarita la posizione dell'inscritto in rapporto agli obblighi di servizio ed ordinerà, ove occorra, all'autorità comunale d'integrare la prova deficiente con tutti gli altri documenti che si ritenessero necessari.

12. Perchè gli uffici comunali possano prontamente procurarsi i documenti i quali provino l'esistenza dei diritti di esenzione dalla legge previsti negli articoli 87 e 88 è utile che siano chiarite ai sindaci le norme regolamentari che determinano a quali autorità, caso per caso, debbono richiedersi i documenti.

È necessario a tale scopo distinguere se il documento occorra:

a) per stabilire se un fratello dell'inscritto si trovi in alcuna delle condizioni dell'art. 88 della legge, nel qual caso, per il paragrafo 427 del regolamento, la richiesta dovrà essere indirizzata al Ministero della guerra;

b) per stabilire se un fratello dell'inscritto trovisi nelle condizioni previste dall'art. 87, nel qual caso il documento necessario dovrà essere richiesto alle autorità nei singoli casi indicati nel paragrafo 414 del regolamento. A tal fine, sarà trasmessa ai municipi, come nella scorsa leva, la tabella delle stanze dei corpi;

c) qualora infine il documento sia necessario soltanto per stabilire a riguardo degli altri fratelli dell'inscritto che essi non si trovino ascritti alla terza categoria e che per ciò non sia applicabile la deduzione stabilita dall'art. 89 della legge, sarà sufficiente, in applicazione del paragrafo 432 del regolamento, che sia prodotto il certificato d'esito di leva, anche se trattasi di militari riformati in seguito a rassegna di rimando.

13. Allo scopo di facilitare il cómpito del Ministero, ove contro la decisione del consiglio di leva sia proposto ricorso, si raccomanda ai presidenti dei consigli di leva di far sempre risultare sulle liste di estrazione se gli inscritti furono interpellati se avessero oppur no diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Nei casi poi nei quali la prova non sia costituita o sia deficiente i presidenti dei consigli di leva avranno cura che all'inscritto od a chi lo rappresenti sia richiesta una esplicita dichiarazione verbale, sia sull'esistenza del diritto, sia sui motivi pei quali non furono presentati al consiglio i documenti mancanti, e tale dichiarazione dovrà sommariamente ma esplicitamente essere inserita nel registro delle decisioni del consiglio di leva.

14. All'atto infine della presentazione dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva, sia che avvenga per mezzo dell'ufficio comunale, sia direttamente agli uffici di leva dei circondari, il Ministero raccomanda che sia sempre in calce al ricorso apposto il visto dell'autorità ricevente, allo scopo precipuo di stabilire la data certa della presentazione.

Certificati d'inscrizione ai ruoli.

15. Il Ministero ha dovuto rilevare che taluni inscritti i quali chiedevano l'assegnazione alla terza categoria in applicazione dell'articolo 87 della legge produssero certificati d'inscrizione ai ruoli mod 34 nei quali il fratello da cui si faceva dipendere l'invocato diritto figurava erroneamente, al giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva, ascritto all'esercito permanente, laddove aveva già fatto passaggio alla milizia mobile.

Ad evitare il rinnovarsi di tale inconveniente, il quale potrebbe dar luogo ad indebite assegnazioni alla terza categoria, il Ministero prega i signori comandanti dei distretti militari e dei corpi di provvedere perchè i suddetti certificati d'inscrizione ai ruoli siano compilati con tutta esattezza.

Rilascio di documenti per la rinunzia alla nazionalità francese.

16. Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che qualche sindaco ha rilasciato con molto ritardo gli atti di stato civile statigli richiesti da regie autorità diplomatiche o consolari nell'interesse di inscritti che intendevano di fare la dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza francese con le norme di cui alla circolare n. 7 delli 11 gennaio 1895 quale fu completata col n. 16 della circolare n. 29 del 2 marzo 1897 e col n. 28 della circolare n. 63 del 22 maggio 1901.

Ad evitare il caso che qualche nazionale, per non essersi potuto procurare in tempo utile i documenti necessari, abbia a rimaner decaduto, con gravissimo suo pregiudizio, dalla facoltà di rinunziare alla nazionalità francese, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di fare conoscere ai sindaci del rispettivo circondario che gli atti di cui sopra che vengono richiesti dagli interessati direttamente o per mezzo delle regie autorità diplomatiche o consolari devono essere rilasciati di tutta urgenza in esecuzione da tassa di bollo secondo quanto fu avvertito con la citata circolare.

17. Così pure il Ministero richiama l'attenzione di tutte le autorità competenti sulla rammentata circolare delli 11 gennaio 1895 in quanto dispone che ogniqualvolta dall'esame delle liste di leva o di estrazione o dei ruoli militari o in qualsiasi altra occasione vengasi a rilevare che un iscritto o militare nacque in Francia o in alcuna delle colonie francesi le autorità stesse debbano fornirgli tutte le indicazioni necessarie a che egli abbia a fare in tempo utile la dichiarazione di rinunzia alla nazionalità francese e prestargli tutta l'assistenza pel sollecito adempimento delle pratiche a tal uopo necessarie.

Legalizzazione di documenti in materia di cittadinanza

18. Come viene indicato al N. 4 del manifesto per l'ordine sulla leva che fa seguito alla presente circolare, i certificati di cittadinanza estera che devono corredare le domande di cancellazione dalle liste di leva per la qualità di straniero devono essere legalizzati dalla regia autorità italiana competente.

A tale proposito, per quanto concerne i certificati rilasciati dalle autorità consolari estere, si rammenta che con circolare n. 14 del Ministero degli Affari Esteri in data 8 marzo 1864 richiamata con altra del 1° luglio 1881, i Prefetti delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Cagliari, Caltanisetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Girgenti, Lecce, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Porto Maurizio, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Torino e Trapani, ed il Sottoprefetto del Circondario di Porto Ferraio furono autorizzati a legalizzare *per delegazione del detto Ministero* gli atti rilasciati dai consoli stranieri residenti nella rispettiva Prefettura o Circondario.

SERVIZIO DELLA LEVA ALL'ESTERO.

19. Il Ministero, in attesa di poter provvedere alla compilazione di norme definitive pel servizio della leva all'estero, fa conoscere che anche per la leva sulla classe 1883 il servizio medesimo dovrà essere regolato secondo le disposizioni contenute nella Istruzione provvisoria in data 1 giugno 1901 giusta i chiarimenti di cui alla seconda parte della circolare

n. 56 del 29 marzo 1902 (numeri dal 20 al 44) dei quali si riproducono qui appresso i più importanti con qualche aggiunta suggerita dall'esperienza.

Precettazione per la chiamata alle armi degli inscritti residenti all'estero.

20. Nel provvedere per la trasmissione dei precetti per la chiamata alle armi degli inscritti residenti all'estero, i Sindaci avranno cura di verificare quali degli inscritti medesimi siano stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace e di provvedere perchè a questi non sia inviato il precetto, avvertendone il comandante del distretto militare.

Qualora poi le regie autorità diplomatiche o consolari ricevessero dalle autorità municipali il precetto di chiamata alle armi per qualche inscritto stato ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi sarà opportuno che si astengano dal farlo recapitare all'interessato.

Regie autorità a cui è affidato il servizio della leva all'estero.

21. Nella Colonia del Benadir il servizio della leva è affidato al Governatore di quella Colonia, con attribuzioni identiche a quelle dei regi consoli.

Modelli.

22. Tutti indistintamente i provvedimenti di competenza delle autorità diplomatiche e consolari relativi ad inscritti di leva devono essere redatti sui modelli rispettivi che fanno seguito alla Istruzione provvisoria.

Qualora qualche console o vice-console rilasciasse nell'interesse di inscritti modelli non più in vigore, i prefetti e sottoprefetti provvederanno direttamente presso l'autorità consolare perchè i modelli stessi siano sostituiti con altri regolari: avvertendo per altro che, in attesa di questi, gli inscritti dovranno essere rimandati, occorrendo, anche alla leva ventura.

23. Per norma delle Regie autorità diplomatiche e consolari si avverte che le richieste di modelli pel servizio della leva all'estero dovranno d'ora innanzi essere dirette non più al Comando del Reclusorio militare di Savona, ma al **Comando del 2° Reclusorio Militare di Gaeta.**

Contrassegni degli inscritti.

24. Allo scopo di dar modo ai consigli di leva ed alle autorità militari di accertare l'identità personale degli inscritti di leva residenti all'estero, le regie autorità diplomatiche e consolari avranno cura, ogniqualvolta si tratti di inscritti che siansi presentati personalmente al loro ufficio od a persona da loro delegata per essere visitati od arruolati in 1ª categoria o per firmare l'atto di sottomissione, di completare sui vari modelli a loro relativi le indicazioni concernenti la *statura,* il *perimetro toracico* ed i *contrassegni particolari:* e vorranno riportare le indicazioni stesse sull'elenco mod. n. 16 *con l'aggiunta della professione dell'inscritto,* a meno che esse non risultino già da qualche documento allegato all'elenco medesimo.

Nei casi in cui, per non essersi gli interessati presentati personalmente, non fosse possibile di effettuare le indicazioni di cui sopra, le regie autorità diplomatiche e consolari vorranno farne espressa menzione sull'elenco mod. 16.

Legalizzazione dei documenti.

25. Il § 100 dell'istruzione provvisoria prescrive, al secondo capoverso, che i documenti trasmessi dalle autorità diplomatiche e consolari alle autorità prefettizie assieme all'elenco mod. n. 16 non debbono essere legalizzati, essendo sufficiente la diretta trasmissione per parte del console ad assicurarne la autenticità.

A soluzione di quesiti fatti, il Ministero avverte che tale disposizione concerne esclusivamente i documenti rilasciati dalle stesse autorità diplomatiche e consolari, i quali non devono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri: e che invece la legalizzazione delle firme sui documenti rilasciati da autorità estere per parte delle autorità diplomatiche e consolari è sempre richiesta e deve aver luogo in ogni caso.

Corrispondenza fra le autorità diplomatiche e consolari e le autorità prefettizie.

26. Per quanto concerne la leva le regie autorità diplomatiche e consolari, per assicurare la sollecitudine e la regolarità delle varie operazioni e affinchè gli inscritti non abbiano ad aver verun pregiudizio nei loro diritti, non s'indirizzeranno

mai ai sindaci direttamente, ma sempre ai prefetti e sottoprefetti, i quali avranno cura, se del caso, di procurarsi dai sindaci le notizie e i documenti necessari a regolare la posizione degli inscritti.

Per altro qualora i sindaci richiedessero notizie o schiarimenti nell'interesse di qualche inscritto, le autorità suddette procureranno, nei limiti del possibile, di assecondare tali richieste.

27. Essendo importante che gli inscritti residenti all'estero vengano informati con sollecitudine delle decisioni prese a loro riguardo dal consiglio di leva, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di provvedere perchè, non appena le decisioni stesse siano state pronunciate, gli interessati ne vengano informati per mezzo della regia autorità diplomatica o consolare competente.

Tali comunicazioni dovranno in particolar modo considerarsi necessarie ed urgenti quando si tratti di inscritti che abbiano invocato l'assegnazione alla 3ª categoria e siano stati invece arruolati nella 1ª categoria, affinchè possano averne norma in tempo utile per quanto concerne la presentazione alle armi: al quale riguardo dovrà tenersi presente il disposto del § 10 dell'istruzione provvisoria.

28. Qualora occorresse alle regie autorità diplomatiche o consolari di sollecitare dal Ministero la risoluzione di quesiti relativi ad inscritti residenti all'estero, sarà necessario che esse indichino chiaramente l'oggetto del quesito e il nome dell'inscritto o degli inscritti interessati: non essendo sufficiente a rintracciare i precedenti relativi la semplice indicazione della data e del numero della lettera con cui il quesito fu proposto.

Inscritti residenti all'estero senza passaporto.

29. È stato fatto il quesito se per invocare l'assistenza delle regie autorità diplomatiche o consolari in materia di leva gli inscritti debbano provare di risiedere all'estero regolarmente.

A questo riguardo il Ministero deve avvertire che non essendo compresa nella Istruzione provvisoria veruna disposizione la quale escluda dall'assistenza suddetta i giovani che espatriarono senza passaporto, nulla osta a che i giovani stessi siano ammessi a regolare la loro posizione di fronte alla leva; e che perciò le regie autorità diplomatiche e consolari possono sempre dar corso ai relativi provvedimenti di loro competenza.

Resta per altro inteso che le autorità stesse dovranno in questi casi iniziare contemporaneamente colle autorità prefettizie, giusta quanto si usava anche pel passato, le pratiche pel rilascio agli interessati del regolare passaporto: il quale, per gli inscritti i quali siano stati arruolati nella I° categoria, non dovrà esser valido oltre il 1° marzo dell'anno immediatamente successivo a quello in cui fu chiamata alla leva la classe a cui l'inscritto appartiene, essendo questo il termine in cui, presumibilmente, dovrà esser chiamata alle armi la classe medesima.

Atto di procura per gli inscritti che chiedono di espatriare temporaneamente.

30. Riferendosi a quanto fu disposto col n. 2 della citata Circolare n. 2416 del 26 giugno 1901 il Ministero rammenta che la istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero concerne esclusivamente il servizio medesimo, e che per effetto di essa è rimasto abrogato l'atto di procura modello 36-*B* del regolamento sul reclutamento esclusivamente per quanto concerne gli inscritti che, trovandosi già all'estero all'atto dell'apertura della leva sulla classe a cui appartengono, si presentino alle regie autorità diplomatiche o consolari per regolare la loro posizione: ma che nulla è stato innovato per quanto riflette gli atti di procura già rilasciati da inscritti residenti nel regno, allo scopo di conseguire il nulla osta ad espatriare temporaneamente, in applicazione della Circolare n. 9961 del 22 marzo 1801, la quale conserva quindi tutto il suo valore. Cosicchè s'intende che gli atti di procura stati rilasciati come sopra rimangono pienamente validi, e che nulla si oppone a che gli atti medesimi possano essere rilasciati anche per l'avvenire dagli inscritti che si trovino nelle condizioni a ciò richieste, conformemente all'apposito modello prescritto colla Circolare suddetta.

Si intende pure che gli inscritti di cui sopra, una volta espatriati, dovranno essere trattati alla medesima stregua degli altri inscritti residenti all'estero e potranno quindi profittare di tutte le facilitazioni comprese nella Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero, facendo le opportune pratiche presso le competenti autorità diplomatiche e consolari. Queste provvederanno, se del caso, perchè essi possano essere riformati o rimandati alla leva ventura quali rivedibili o per legittimi impedimenti; e prenderanno al riguardo gli opportuni accordi coi prefetti o sottoprefetti competenti, affinchè gli effetti degli atti di procura in parola per quanto concerne l'arruolamento degli interessati rimangano, a seconda dei casi, annullati o sospesi.

A tale scopo il quarto capoverso del modello dell'atto di procura annesso alla Circolare n. 9961 sarà completato nei seguenti termini:

« Epperciò, mentre si riserva di regolare se del caso la
« propria posizione di fronte alla leva presso la regia autorità
« diplomatica o consolare competente, profittando delle dispo-
« sizioni di favore comprese nella *Istruzione provvisoria per*
« *il servizio della leva all'estero*, costituisce suo procuratore
« il signor . . . . , domiciliato in . . . . . ,
« con l'incarico di rappresentarlo innanzi al consiglio di
« leva, ecc. »

Allo scopo medesimo, tanto sulle liste di leva, quanto sui modelli 12 e 15 relativi agli inscritti di cui sopra dovrà prendersi speciale menzione che essi furono arruolati in forza di atto di procura da loro rilasciato prima di espatriare, per averne norma negli eventuali provvedimenti consecutivi.

31. Essendosi verificato che a taluni inscritti i quali rilasciarono l'atto di procura prescritto dalla citata Circolare del 22 marzo 1901 allo scopo di conseguire il nulla osta ad espatriare temporaneamente fu rilasciato il passaporto valido per un lungo periodo di tempo, il Ministero rammenta che, ai termini della Circolare medesima, i passaporti rilasciati allo scopo suddetto non possono avere una durata eccedente il 1° marzo dell'anno susseguente a quello in cui vengono emessi.

Termine per invocare l'assegnazione alla 3ª categoria e provvedimenti conseguenti.

32. Giusta il § 47 dell'istruzione provvisoria il tempo utile per gli inscritti residenti all'estero per comprovare i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria è prorogato al 31 dicembre di ciascun anno.

Per assicurare l'uniforme applicazione di tale disposizione, il Ministero avverte che essa — secondo quanto si desume anche dal § 106 dell'istruzione, dalle avvertenze apposte al precetto modello n. 1 dell'istruzione medesima e dal manifesto modello n. 17 — deve essere intesa non nel senso che entro il giorno 31 dicembre gli inscritti residenti all'estero che invocano l'assegnazione alla 3ª categoria debbano aver fatto pervenire al consiglio di leva tutti i documenti necessari a comcomprovarne il diritto, ma nel senso che *a quella data essi* *debbono essersi presentati alla regia autorità diplomatica o consolare, averle esposto che chiedono di essere arruolati nella categoria suddetta ed aver firmato all'uopo l'atto di sottomissione per l'arruolamento, modello n. 8*; salvo, se del caso, a provvedere pel completamento della prova dell'invocato diritto secondo le norme che devono esser loro fatte conoscere dall'autorità diplomatica o consolare.

33. Ogniqualvolta un inscritto faccia richiesta di essere arruolato, le regie autorità diplomatiche e consolari si regoleranno come segue:

a) gli rivolgeranno le interrogazioni opportune a determinare se gli spetti, per le sue condizioni di famiglia, l'assegnazione alla 3ª categoria;

b) in caso negativo lo arruoleranno senz'altro nella 1ª categoria giusta le disposizioni del § 42 dell'istruzione provvisoria;

c) qualora invece risulti che l'inscritto abbia diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, si asterranno dal pronunciare al riguardo veruna decisione, limitandosi a fargli firmare il detto atto di sottomissione per l'arruolamento da trasmettersi al consiglio di leva pei provvedimenti di sua competenza; e a seconda del titolo per cui egli invochi la assegnazione medesima gli indicheranno tutti i documenti che devono essere prodotti per comprovarne il diritto;

d) gli rilascieranno direttamente — ove ne sia il caso giusta il disposto dal § 367 del regolamento sul reclutamento — la situazione di famiglia, modello n. 29, e gli altri atti dello stato civile che fossero stati ricevuti nei registri del rispettivo ufficio e si provvederanno d'ufficio quelli che fossero stati eventualmente ricevuti nei registri di altro consolato;

e) si faranno dichiarare dall'interessato da quali uffici comunali del regno debbano essere rilasciati gli altri documenti che occorrano a completare la prova;

f) e se alcuno dei documenti stessi dovesse essere rilasciato da autorità estere forniranno al richiedente le istruzioni necessarie a che egli possa procurarselo con la minor spesa e la maggior sollecitudine possibile;

g) trasmetteranno al più presto possibile al prefetto o sottoprefetto competente l'atto di sottomissione e i documenti stati prodotti a prova del diritto; e alla colonna *annotazioni* dell'elenco modello n. 16 indicheranno da quali uffici comunali del regno debbano essere rilasciati i documenti mancanti.

Domande d'assegnazione alla 3ª categoria fatte in favore di inscritti residenti all'estero da loro parenti residenti nel regno.

34. Il Ministero rammenta che, come fu disposto col n. 4 della Circolare n. 2416 del 26 giugno 1901, i consigli di leva potranno pronunciare la decisione di arruolamento nella 3ª categoria di inscritti residenti all'estero, anche se manchi l'atto di sottomissione conforme al mod. n. 8 dell'Istruzione, quando i documenti relativi siano prodotti da parenti residenti nel regno degli inscritti di cui trattasi entro il 31 dicembre: e ciò anche nel caso che gli inscritti medesimi siansi recati all'estero senza passaporto, salvo a regolarne la posizione di fronte alla residenza all'estero a norma del precedente n. 29.

In questi casi però, qualora non fosse riconosciuto il diritto alla invocata assegnazione alla 3ª categoria, i consigli di leva si asterranno dal pronunziare la decisione di arruolamento nella 1ª categoria: e assegneranno invece all'inscritto un congruo termine per sperimentare le pratiche per la visita all'estero, ovvero per contrarre l'arruolamento nella 1ª categoria, presso la regia autorità diplomatica o consolare competente, salvo a dichiararlo renitente se egli non ottemperasse a tale invito.

35. Accadendo che un inscritto stato arruolato nella 3ª categoria ai termini dell'articolo precedente in base a documenti prodotti da parenti residenti nel regno faccia pervenire al Consiglio di leva, per mezzo della competente autorità diplomatica o consolare, la dichiarazione di visita subita all'estero prima del 31 dicembre dalla quale risulti essere egli inabile al servizio militare, il Consiglio di leva provvederà senz'altro perchè la decisione di arruolamento nella 3ª categoria venga sostituita - secondo i casi - con quella di rivedibilità o con quella di riforma, rendendone subito informato l'interessato.

36. L'inscritto abitualmente residente all'estero il quale, dopo di essere rimpatriato per presentarsi personalmente al Consiglio di leva ed essere stato arruolato nella 1ª categoria, faccia ritorno all'estero, potrà utilmente invocare l'assegnazione alla 3ª categoria facendone domanda alla regia autorità diplomatica o consolare entro il 31 dicembre: salvo, per ciò che concerne la presentazione dei documenti, quanto è disposto dal § 106 dell'istruzione provvisoria quale fu chiarito coi precedenti n. 33 e 34, e dai paragrafi successivi.

Nuove decisioni relative a rimandati e renitenti.

37. Riguardo agli inscritti i quali siano stati dichiarati renitenti per non essersi presentati all'esame definitivo ed arruolamento entro il giorno fissato per la chiusura della sessione della leva ovvero siano stati rimandati alla leva ventura in applicazione del § 114 della istruzione provvisoria in attesa di provvedimenti di competenza dell'autorità consolare, e dei quali venga provato in seguito che regolarono la loro posizione avanti l'autorità medesima entro il 31 dicembre, i consigli di leva potranno, senza previamente riferirne al Ministero, prendere a loro riguardo la nuova decisione che sarà del caso in analogia al disposto dal § 155 del regolamento sul reclutamento, rimanendo così come nulla e di nessun effetto la decisione di renitenza o quella di rimando alla leva ventura stata precedentemente pronunziata sul conto degli inscritti medesimi.

Per quelli degli inscritti stessi i quali invochino l'assegnazione alla 3ª categoria i prefetti e sottoprefetti provvederanno conformemente al disposto dal § 106 della citata Istruzione avendo cura, se del caso, di procedere al completamento della prova del relativo diritto.

38. Gli inscritti provenienti dall'estero già dichiarati renitenti che si presentino al Consiglio di leva entro il 31 marzo e che non invochino l'assegnazione alla 3ª categoria saranno cancellati in via amministrativa dalla lista dei renitenti, a mente del § 137 della citata istruzione, provvedendo a loro riguardo a seconda dei casi.

Se invece invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, i prefetti e sottoprefetti ne riferiranno al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Omessi che regolano la loro posizione.

39. Il § 102 della istruzione provvisoria prescrive che i consigli di leva, quando verifichino che qualche giovane per cui le autorità consolari rilasciarono atti di leva non figurano nelle liste della leva in corso, debbano aggiungervelo e, se si tratti di giovani che abbiano diritto di prender parte alla estrazione a sorte, riportarlo anche, a questo effetto, sulle liste della leva successiva.

Essendosi rilevato che non tutti gli uffici di leva osservano questa disposizione, il Ministero richiama su di essa l'attenzione dei prefetti e sottoprefetti: rammentando che per l'applicazione di essa devono osservarsi le norme seguenti:

a) i giovani di cui sopra devono essere sempre considerati quali omessi *presentatisi spontaneamente;* cosicchè non è il caso di applicare a loro riguardo il procedimento di cui ai §§ 562 e seguenti del regolamento sul reclutamento;

b) essi devono essere riportati sulle liste della leva successiva soltanto nel caso che siano stati dichiarati rivedibili od arruolati nella 1ª categoria o rimandati per qualsiasi causa alla leva ventura: giacchè in tutti gli altri casi la estrazione a sorte non potrebbe esercitare veruna influenza sulla determinazione dei loro obblighi di servizio militare;

c) i giovani di cui alla precedente lettera *b)*, devono essere riportati sulle liste della leva successiva non quali capilista; ma — in analogia al disposto dai §§ 39 e 40 del regolamento sul reclutamento — quali *individui stati inscritti sulle liste della leva precedente ai termini del § 102 della Istruzione provvisoria e arruolati nella 1ª categoria* (o, secondo i casi, mandati rivedibili o rimandati per altra causa alla leva successiva) e *stati riportati sulle liste della leva successiva nella quale devono prender parte alla estrazione a sorte;*

d) quelli dei detti giovani che siano stati arruolati nella 1ª categoria devono essere calcolati nel contingente della classe con la quale furono arruolati, e rispondere alla chiamata alle armi della classe medesima: con riserva di completare sulle liste di leva e sui ruoli militari le annotazioni a loro relative, per quanto concerne il numero di estrazione, dopo che abbiano avuto luogo le operazioni dell'estrazione a sorte della leva successiva. Essi potranno poi essere designati per la ferma di due anni, in base al numero avuto in sorte.

Per quanto poi concerne la indicazione dei giovani stessi sui conti della leva con la quale prendono parte alla estrazione a sorte il Ministero si riserva di impartire opportune norme in occasione della istruzione annuale pei conti di leva.

Omessi e renitenti che hanno diritto alla dispensa definitiva dal servizio.

40. A chiarimento dei §§ 96 e 148 della Istruzione provvisoria, si avverte che gli omessi ed i renitenti i quali si presentino all'autorità diplomatica o consolare per regolare la loro posizione dopo di aver compito il 32° anno di età e provino di

essere nati all'estero ovvero di essere espatriati prima di aver compito il 16° anno di età per una delle lontane contrade menzionate nel § 87 e di avere perciò diritto alla dispensa definitiva dal servizio militare, dovranno essere muniti della dichiarazione di dispensa provvisoria modello n. 10 (la quale terrà luogo per essi del foglio di congedo assoluto), senza che occorra di procedere a loro riguardo alla visita all'estero per riforma od all'arruolamento in qualsiasi categoria.

Della decisione di ammissione alla dispensa definitiva stata pronunziata riguardo ai detti omessi e renitenti, l'autorità diplomatica o consolare rende informata la competente autorità prefettizia: la quale per i renitenti provvede per l'annullamento della dichiarazione di renitenza facendo constare sulle liste di estrazione e dei renitenti che l'interessato fu ammesso alla dispensa definitiva dal servizio, e per gli omessi provvede perchè siano aggiunti sulle liste della leva in corso facendovi prendere menzione — in analogia al disposto dal § 565 del regolamento sul reclutamento — che attesa la loro residenza all'estero essi non hanno più obblighi di servizio per aver compito il 32° anno di età.

Inscritti che hanno diritto alla dispensa provvisoria dal servizio e rimpatriano per soddisfare alla leva.

41. Gli inscritti i quali, pur avendo diritto alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace a senso dell'articolo 33 della legge sull'emigrazione, siano rimpatriati per presentarsi personalmente al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arrolamento e vengano arrolati nella 1ª categoria, potranno tuttavia essere ammessi a tale dispensa — *in seguito ad autorizzazione del Ministero della guerra* — purchè prima del giorno stabilito per la loro chiamata alle armi ne facciano domanda dichiarando di doversi nuovamente recare all'estero, e provino coi prescritti documenti di trovarsi nelle condizioni richieste per la dispensa stessa.

Missionari.

42. Giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, le facilitazioni concesse dal precedente articolo 33 della legge stessa agli inscritti nati e residenti all'estero sono applicabili a coloro che si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e

sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri.

43. In relazione alla suaccennata disposizione il Ministero degli affari esteri ha stabilito per la leva sulla classe 1883 che per fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi concessa dall'art. 33 della precitata legge, i religiosi devono trovarsi o recarsi in qualità di missionari in qualsiasi paese fuori di Europa e nelle provincie europee dell'impero ottomano.

Le altre condizioni richieste per l'ammissione dei missionari al beneficio di cui sopra sono quelle specificate nel paragrafo 132 dell'Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero.

44. A chiarimento delle prescrizioni contenute nel citato paragrafo 132 dell'Istruzione pel servizio della leva all'estero e allo scopo di evitare inesatte interpretazioni delle prescrizioni stesse, stimasi opportuno avvertire che la dichiarazione con cui si riconosce nell'aspirante alla dispensa dal servizio l'allegata qualità di missionario deve essere rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare, alla quale spetta di attestare, sotto la propria responsabilità e dopo avere operato le necessarie verifiche, che realmente l'aspirante medesimo esercita il ministero di missionario nel senso voluto dall'ultima parte del mentovato articolo 34 della legge sull'emigrazione.

Facilitazioni nei prezzi di trasporto degli inscritti.

45. Gli inscritti che debbono recarsi alla sede del consiglio di leva possono fruire delle facilitazioni di viaggio sulle linee ferroviarie e di navigazione, alle condizioni risultanti dall'*Atto* 100 del 1900.

46. In forza della convenzione 6 dicembre 1899, approvata con R. Decreto 14 stesso mese, gli inscritti di leva ed i militari di truppa residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati, ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione stessa, fra i vari porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della Società di Navigazione Generale Italiana.

Si rammenta pure che quelli fra i detti inscritti o militari che siano indigenti hanno diritto al trasporto gratuito, escluso però il vitto, tanto nel viaggio dall'estero in Italia quanto nel viaggio di ritorno all'estero, sui piroscafi della detta società che percorrono tutte le linee contemplate dai quaderni d'oneri *A* e *B* annessi alle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi approvate con la legge 24 aprile 1893, n. 195; e cioè sui piroscafi che toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Si ripete infine che i nazionali indigenti che rimpatriano per soddisfare alla leva hanno diritto ad essere muniti dei mezzi gratuiti di viaggio dal comune italiano di frontiera al capoluogo del circondario cui appartengono per fatto di leva; e che per fruire di tale facilitazione dovranno rivolgersi alla autorità di pubblica sicurezza del detto comune di frontiera.

I prefetti e sottoprefetti, i comandanti dei distretti militari e i regi agenti diplomatici e consolari vorranno anche su tale proposito tener presenti le norme ed avvertenze contenute nell'*Atto* 100 del 1900; e i regi agenti diplomatici e consolari si atterranno anche al disposto della circolare n. 111 del 20 febbraio u. s.

Invio al Ministero della relazione sulle operazioni di leva compiute dalle autorità diplomatiche e consolari.

47. Il Ministero invita le autorità diplomatiche e consolari, che non vi abbiano già provveduto, ad inviare la relazione sulle operazioni di leva compiute nel 1902 e di volere poi inviare a suo tempo analoga relazione sulle operazioni di leva compiute nel 1903.

In tali occasioni le autorità medesime si compiaceranno di comunicare tutte le osservazioni e proposte alle quali avrà dato luogo l'applicazione delle norme per il servizio della leva all'estero.

Il Ministro — OTTOLENGHI

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1883

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . .

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con reale decreto del 6 agosto 1888;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1883 sono chiamati all'estrazione del numero e successivamente all'esame definitivo ed arruolamento nei giorni e nelle ore indicate per ciascun mandamento, o per ciascun comune, nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Si avverte a tale riguardo che i giovani stati dati in nota per la inscrizione sulle liste di leva dalle regie autorità diplomatiche o consolari e dei quali le autorità stesse non poterono indicare il comune del regno a cui apparteneva la loro famiglia, furono inscritti sulle liste di leva del Comune di Roma.

2. Quelli dei detti giovani che hanno i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del 30 aprile prossimo venturo, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune del rispettivo domicilio legale la loro aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani di origine straniera stati inscritti sulle liste di leva possono far domanda di esserne cancellati al Prefetto o Sottoprefetto, producendo un certificato dell'autorità governativa, diplomatica o consolare dello Stato a cui appartengono, debitamente legalizzato dalla regia autorità competente, comprovante che il loro padre è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. Qualora il padre fosse per origine cittadino italiano, il certificato di cui sopra dovrà indicare la data in cui gli fu conferita la cittadinanza estera. Le dichiarazioni delle autorità municipali estere non possono tener luogo del certificato me-

desimo. I documenti da prodursi a corredo delle domande di cancellazione dalle liste di leva per ragione di cittadinanza che fossero redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana debitamente autenticata dalla regia autorità competente.

5. Gli inscritti hanno l'obbligo di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per ciascuno di essi stabilito nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli di essi che non si presenteranno in detto giorno senza comprovare con regolari certificati di esserne legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al consiglio di leva.

6. L'inscritto che nel giorno *25 aprile*, stato fissato per l'apertura della sessione della presente leva, si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 86, 87 e 88 della legge, potrà ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, presentando tutti i documenti prescritti a questo consiglio di leva all'atto del suo arruolamento, e, ad ogni modo, *non più tardi del 16 ottobre p. v.*, giorno della chiusura della sessione predetta.

A tale scopo sono in genere necessari i certificati di nascita e di morte dei membri delle famiglie degli inscritti dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto suddetto; in tutti i casi è poi necessario un certificato, rilasciato dalle competenti autorità, comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori degli inscritti, e, ove occorra, fra i loro avi.

Trattandosi di termine perentorio, è opportuno che gli inscritti o chi per essi facciano a tempo le pratiche occorrenti per evitare di incorrere nella decadenza dei diritti di esenzione; tanto più che se, come avviene sovente, qualche atto dello stato civile fosse stato omesso sui registri dello stato civile, ovvero contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dall'autorità giudiziaria la formazione o rettificazione, in guisa che essa possa essere ordinata prima del termine anzidetto.

A tale riguardo si avverte che gli atti e scritti necessari alla rettificazione degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando sono richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di assegnazione alla 3ª categoria, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

7. L'inscritto che venga ad acquistare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per effetto dell'arruolamento in 1ª categoria di un fratello inscritto anch'esso della leva sulla classe 1883, potrà chiedere ed ottenere il detto beneficio, presentando i voluti documenti a questo ufficio.

Avvertasi che il solo fatto del contemporaneo concorso alla leva col detto fratello non basta per ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, ma occorre assolutamente la produzione dei documenti comprovanti il diritto al detto beneficio.

8. Gli inscritti e le loro famiglie che si riputassero gravati dalla decisione del consiglio di leva, potranno ricorrere al Ministero della guerra per mezzo di quest'ufficio.

9. I ricorsi degli inscritti ai magistrati ordinari, nei casi specificati dall'art. 61 della legge sul reclutamento, perchè possano far sospendere gli effetti dell'arruolamento, devono essere fatti nei 10 giorni posteriori alla decisione del consiglio di leva che statui sulla sorte degli inscritti medesimi; se fatti dopo, non sospenderanno gli effetti dell'arruolamento stesso.

10. Le domande di visita e di arruolamento per delegazione nel Regno debbono essere dirette al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto risiede e contenere le indicazioni volute dal § 224 del regolamento sul reclutamento.

Il tempo utile per la presentazione di tali domande scade col 30 settembre venturo.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero

11. In applicazione dell'art. 33 della legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23, che ha modificato gli articoli 81 e 82 della legge sul reclutamento, gli inscritti residenti all'estero che non intendano di presentarsi personalmente al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per essi stabilito, potranno regolare la loro posizione di fronte alla leva entro il giorno 16 ottobre p. v. fissato per la chiusura della sessione per non essere dichiarati renitenti; e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre p. v.

A tale scopo essi — qualunque sia la classe di leva a cui appartengono — dovranno chiedere nel termine anzidetto *alla regia autorità diplomatica o consolare* più vicina al luogo di loro dimora di farsi visitare all'estero per essere, se del caso, riformati o mandati rivedibili: ovvero di essere arruolati nella categoria che loro spetta producendo, qualora invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, i documenti comprovanti che hanno diritto all'assegnazione medesima ovvero fornendo le indicazioni necessarie a che essi possano esser chiesti d'ufficio alle autorità municipali del regno.

Le famiglie residenti nel regno di inscritti residenti all'estero possono far domanda verbale al prefetto o sottoprefetto competente perchè gli inscritti medesimi siano visitati all'estero o, se ne abbiano il diritto, arruolati nella 3ª categoria.

12. Le spese per la visita all'estero sono a carico di chi la chiede.

Però nelle località toccate da navi della regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione la visita sarà eseguita gratuitamente dai medici della regia marina imbarcati sulle navi stesse.

13. Gli inscritti residenti all'estero che *nacquero in qualsiasi paese estero* e quelli che, essendo nati nel regno, *espatriarono prima di aver compito il 16° anno di età per recarsi in America, Oceania, Asia* (esclusa la Turchia) ed *Africa* (esclusi i dominii ed i protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) che vengono arruolati in una qualsiasi categoria, potranno chiedere — provando di trovarsi nelle condizioni suddette — alla regia autorità diplomatica o consolare di essere dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero, salvo ad esserne dispensati in modo assoluto e definitivo quando compiranno il 32° anno di età.

14. Gli inscritti residenti all'estero possono pure essere ammessi alla surrogazione di fratello ed all'arruolamento volontario di un anno, anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, compiendo le necessarie pratiche innanzi ai regi agenti diplomatici o consolari.

15. A mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sull'emigrazione e delle norme stabilite per questa leva dal Ministero degli affari esteri, possono fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi anche gli inscritti che si trovino o si rechino in qualità di missionari in un qualsiasi paese fuori di Europa e nelle provincie europee dell'impero ottomano.

16. Le condizioni perchè i detti missionari siano ammessi alla dispensa provvisoria suddetta sono le seguenti:

1° Presentare analoga domanda al Ministero degli affari esteri o alle autorità da esso dipendenti (ambasciate, legazioni o consolati) ed ottenere una dichiarazione per la quale sia riconosciuta al richiedente la qualità di missionario nel senso voluto dalla seconda parte dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, e cioè in uno dei paesi sopra specificati;

2° Farsi inscrivere nel registro dei nazionali presso il R. ufficio diplomatico o consolare del paese all'estero in cui il richiedente si trovi o si reca e riconoscere in ogni evenienza di trovarsi sotto la protezione diplomatica del R. Governo;

3° Notificare al R. ufficio diplomatico o consolare nel quale il richiedente fu inscritto ogni cambiamento di residenza;

4° Mantenere buona condotta morale e politica.

17. Gli inscritti residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere

trasportati ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione vigente con la Società « Navigazione Generale Italiana » fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della detta Società.

Quelli poi fra i detti inscritti che siano indigenti, hanno diritto, a senso della legge 22 aprile 1893, n. 195, sulle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi ed a senso della citata convenzione al *passaggio gratuito*, escluso però il vitto, *dall'estero in Italia e viceversa* sui piroscafi della menzionata Società i quali toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Per gli opportuni schiarimenti e per ottenere i documenti necessari per fruire dei detti vantaggi, gli inscritti suddetti potranno rivolgersi ai regi agenti diplomatici o consolari.

Classi ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi addì 25 aprile 1903.

18. Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, si avverte che le classi dei militari di truppa di 1ª categoria ascritte all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Operai d'artiglieria dalla classe 1870 alla classe 1882 compresa;

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali ed alla cavalleria dalla classe 1873 alla classe 1882 compresa, meno i sottufficiali della classe 1873;

Altre armi e corpi, dalla classe 1874 alla classe 1882 compresa;

Gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato stati trasferiti dal corpo reale equipaggi al Regio esercito per effetto dell'articolo 1 della legge n. 26 del 1° febbraio 1900, dalla classe 1871 alla classe 1882 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1871 alla classe 1882 compresa; avvertendo peraltro che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari della classe 1882 del corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1882 che siano stati arruolati prima del *25 aprile* 1903 fissato per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1883.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 25 aprile 1903.

Il Prefetto (o Sottoprefetto).

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni dell'estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento* (o *distretto amministrativo*).

Estrazione a sorte.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Esame definitivo ed arruolamento.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*
Sedute suppletive													
Chiusura della sessione.													

N. 52. — **Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento della specialità treno d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 marzo.

Il Ministero ha determinato che le disposizioni date colla circolare n. 211 in data 4 dicembre 1902 siano estese anche agli ufficiali subalterni della specialità treno d'artiglieria effettivi ai reggimenti da campagna ed al reggimento d'artiglieria a cavallo, colla differenza che questi ufficiali potranno essere ammessi in servizio nel periodo di tempo compreso fra il 16 aprile e il 15 settembre corrente anno.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 53. — **Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 1° aprile.

Questo Ministero ha determinato di richiamare temporaneamente in servizio, dal 15 maggio a tutto settembre, un certo numero di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria per fronte alle deficienze esistenti nei quadri dei reggimenti dell'arma stessa (fanteria di linea, bersaglieri, alpini).

Ciò stante i comandanti di corpo d'armata, in base ad apposito elenco nominativo che sarà trasmesso dal Ministero, disporranno perchè gli ufficiali, i quali presentarono domanda di richiamo lo scorso anno giusta la facoltà fatta dalla circolare del giornale militare n. 118 del 28 giugno e che non furono richiamati a senso della medesima circolare, siano nuovamente interpellati dai comandanti dei depositi, reggimenti alpini e distretti *cui sono effettivi*, per conoscere se intendono mantenere la già fatta domanda.

Non occorre che la domanda sia ripetuta in carta bollata; ma tanto nel caso di conferma, quanto in quello di rinunzia, gli ufficiali dovranno esplicitamente far conoscere le loro intenzioni con apposita dichiarazione da trasmettersi per via gerarchica, *in modo che giunga al Ministero non più tardi del 20 aprile corrente.*

Il ministero farà conoscere il nome dei prescelti mediante il *Bollettino*, il quale indicherà anche i reggimenti presso i quali gli ufficiali dovranno prestare servizio.

E' lasciata facoltà agli ufficiali che confermeranno la domanda fatta lo scorso anno, di indicare con ordine di precedenza i reggimenti o le guarnigioni cui preferirebbero di essere assegnati: ma poichè il richiamo del quale si tratta è stato determinato dalle esigenze dei quadri, il Ministero si riserva pieno ed assoluil diritto di fare le destinazioni secondo le esigenze del servizio, dichiarando fin d'ora *irrevocabili* le assegnazioni che saranno fatte col *Bollettino;* condizione, questa, che dovrà essere comunicata agli ufficiali nell'atto stesso in cui saranno interpellati, e che gli ufficiali nell'atto stesso in cui saranno interpellati, e che gli ufficiali, i quali confermeranno la prima domanda, dovranno dichiarare esplicitamente di conoscere.

Agli ufficiali richiamati saranno corrisposti gli assegni dovuti al loro grado: ed i distretti nel cui territorio essi risiederanno, al momento della chiamata, provvederanno perchè siano loro forniti gli scontrini occorrenti pel viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi, dalla loro residenza o dalla stazione viciniore, al reggimento di destinazione.

Qualora il numero delle domande fosse superiore al numero degli ufficiali necessari, il ministero si riserva piena libertà di scelta fra coloro che avranno aderito alla chiamata.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **54.** — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903.** — (Segretariato generale). — 2 aprile.

A mente del §. 169 (secondo capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite d'anzianità, entro il quale debbono essere compresi i capitani contabili in servizio attivo permanente per essere inscritti nel quadro di avanzamento pel corrente anno 1903, sia portato dal 30 marzo 1890 (circolare n. 45 del *Giornale militare* 1902) a tutto il 2 novembre 1890.

Le proposte di avanzamento per i capitani contabili compresi fra le due anzianità ora dette dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 maggio p. v.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **55** — **Amministrazione delle reclute della classe 1882 presso i distretti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 aprile.

A complemento delle disposizioni contenute nel secondo capoverso del n. 47 della circolare 22 di quest'anno, il Ministero avverte, per evitare qualsiasi equivoco, che i distretti di 1ª classe devono conteggiare gli assegni delle reclute proprie e di quelle dei dipendenti distretti di 2ª classe sopra un solo rendiconto. In conseguenza, per le reclute state inviate ai corpi parte nel mese di marzo e parte nel mese di aprile, il conteggio sarà dai distretti di 1ª classe fatto per tutte nel rendiconto del 4° trimestre 1902-1903.

Quest'ultimo avvertimento è più specialmente rivolto a quei distretti che, a norma della Circolare sopra citata, devono amministrare reclute presentatesi in due distinti periodi (2-5 marzo e 23-26 stesso mese).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 56. — **Documenti di viaggio color rosa**. — (Direzione generale servizi amministrativi) — 3 aprile.

Devesi provvedere alla stampa delle richieste mod. B e C parti 1ª, 2ª e 3ª) di *color rosa*, prescritte dal § 120 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione 1903) occorrenti per sostituire i corrispondenti documenti mod. B, C, D, F ed H aboliti.

Le richieste mod. B di *color rosa* saranno riunite in registri in due specie: l'una di 60, l'altra di 120 richieste.

Le richieste mod. C (parti 1ª, 2ª e 3ª) saranno del pari riunite in registri di due specie: l'una di 50, l'altra 100 richieste.

Le autorità militari dovranno indicare al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) non più tardi del 15 corrente il numero dei registri di richieste di ogni specie di cui abbisogneranno.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

Dispensa 15ª 1903 Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 aprile.

Aprile 5 — R. Decreto n. 119 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1993 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 145.
» 8 — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1903, *pag.* 149.
» 8 — Grandi manovre, campi di divisione e di brigata, esercitazioni di cavalleria ed esercitazioni coi quadri per il 1903, *pag.* 153.
» 8 — Cinghie da giberne ricavate da trasformazione, *pag.* 154.
» 9 — Stabilimenti balneari e idroplnici civili, *pag.* 155.

CIRCOLARE N. 57. — **R. Decreto n. 119 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1903 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Segretariato generale). — 5 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto del dì 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1903 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. *Per un periodo di 20 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed agli alpini, appartenenti a tutti i distretti del regno, ad eccezione dei distretti di Alessandria, Bologna, Cagliari, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Sassari, Vercelli e Voghera;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bel-

---

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 53, pag. 143. — Nella quinta riga *sopprimere le parole*: « che gli ufficiali nell'atto stesso in cui saranno interpellati, e ».

luno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza. Padova, Parma, Rovigo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

c) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno) appartenenti ai distretti di Alessandria, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Frosinone, Gaeta, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Napoli, Novara, Orvieto, Parma, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Roma, Salerno, Savona, Spoleto, Torino, Varese e Vercelli;

d) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno);

e) i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno) appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Savona, Venezia, Verona e Voghera;

f) i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti alla specialità telegrafisti (esclusi gli specialisti ed il treno);

g) i militari di 1ª categoria della classe 1874 ascritti alla milizia mobile degli alpini nei distretti di reclutamento dei soli reggimenti 1º, 2º, 3º e 4º (meno i distretti di complemento).

2. *Per un periodo di 25 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1872 e 1874 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1872 e 1874 ascritti alla milizia mobile dei bersaglieri appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Ferrara, Forlì, Modena, Pavia, Ravenna e Voghera;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità zappatori (escluso il treno) appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Pavia;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità telegrafisti (esclusi gli specialisti ed il treno) classificati quali trasmettitori.

3. *Per un periodo di 30 giorni:*

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti alla specialità minatori del genio (escluso il treno) appartenenti a tutti i distretti del regno, eccetto quelli di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

In esecuzione del R. Decreto sopra riportato i militari di cui trattasi saranno chiamati con apposito manifesto, e la loro presentazione alle armi avrà luogo nei giorni rispettivamente indicati qui appresso:

1° giugno. — 1. Militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità telegrafisti, (esclusi gli specialisti ed il treno) classificati quali trasmettitori.

7 giugno. — 2. Militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti al genio, specialità minatori, (escluso il treno), appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto.

15 agosto. — 3. Militari di 1ª categoria delle classi 1872 e 1874 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli, e Voghera.

15 agosto. — 4. Militari di 1ª categoria delle classi 1872 e 1874 ascritti alla milizia mobile dei bersaglieri, appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Ferrara, Forlì, Modena, Pavia, Ravenna e Voghera.

15 agosto. — 5. Militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità zappatori (escluso il treno) appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Pavia.

20 agosto. — 6. Militari di 1ª categoria delle classi 1876 e 1879 ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti ai distretti del III e del V corpo d'armata e al distretto di Parma (Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Padova, Parma, Rovigo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza).

20 agosto. — 7. Militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti agli alpini ed appartenenti ai distretti di reclutamento del 7° reggimento alpini.

20 agosto. — 8. Militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Savona, Venezia, Verona e Voghera.

20 agosto. — 9. Militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti alla specialità telegrafisti del genio (esclusi gli specialisti ed il treno).

23 agosto. — 10. Militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed agli alpini, appartenenti a tutti i distretti del regno, ad eccezione, per la fanteria di linea e per i bersaglieri, di quelli appartenenti ai distretti della Sardegna e di quelli specificati al n. 3 ed al n. 6; per i granatieri, di quelli specificati al n. 3; e, per gli alpini, di quelli specificati ai numeri 3 e 7.

23 agosto. — 11. Militari di 1ª categoria della classe 1874 ascritti alla milizia mobile degli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento dei reggimenti alpini 1°, 2°, 3°, e 4° (meno i distretti di complemento).

1° ottobre. — 12. Militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno) ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Frosinone, Gaeta, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovi, Napoli, Novara, Orvieto, Parma, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Roma, Salerno, Savona, Spoleto, Torino, Varese e Vercelli.

1° ottobre. — 13. Militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 58. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1903. — (Direzione generale leve e truppa). — 8 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione un manifesto conforme all'unito modello, contenente il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione che, a senso del R. Decreto 5 aprile, avranno luogo in quest'anno.

A tale manifesto dovrà darsi la maggior diffusione, curando all'uopo che ne venga effettuata l'affissione nelle singole frazioni onde si compone ciascun comune.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) una copia del detto manifesto ed un'altra copia la invieranno anche alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini del § 725 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere a ciascuna chiamata, i distretti ricorderanno loro come, in base al detto elenco, essi dovranno intimare a tali individui un precetto personale per la venuta alle armi, facendo tenere il precetto stesso alle rispettive famiglie per quelli che, per qualsivoglia ragione, siano assenti dal paese.

Faranno inoltre presente ai sindaci, per quanto riguarda la concessione del soccorso alle famiglie dei richiamati, che esso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di vero bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

Per quel che concerne la materia dei soccorsi il Ministero si riserva di pubblicare tra breve nuove norme da distribuirsi ai sindaci.

Frattanto i distretti li avvertiranno altresì che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al *manifesto preavviso*, i richiamati i quali si trovino in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

Per quanto riguarda gli uomini di 1ª categoria della classe 1872 che dovranno rispondere alla chiamata del 1° giugno prossimo (militari della milizia mobile del genio, specialità *telegrafisti*, classificati quali *trasmettitori*) i distretti prenderanno preventivi accordi col comando del 3° reggimento genio, allo scopo di accertare quali militari abbiano effettivamente obbligo di rispondere alla detta chiamata, che sarà effettuata beninteso per *precetto personale*, giusta le speciali norme che, a suo tempo, saranno emanate.

Il Ministro — OTTOLENGHI

Distretto Militare di . . . .

PREAVVISO

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1903.

D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R. Decreto in data 5 aprile, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi e categorie qui appresso nominate:

Per il giorno 1° giugno.

Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1872, ascritti alla milizia mobile del genio, specialità *telegrafisti* (esclusi gli specialisti ed il treno) classificati quali *trasmettitori*.

Per il giorno 7 giugno.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti al genio, specialità *minatori* (escluso il treno) appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto.

Per il giorno 15 agosto.

Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria delle classi 1872 e 1874 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

i militari di 1ª categoria delle classi 1872 e 1874 ascritti alla milizia mobile dei bersaglieri, appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Ferrara, Forlì, Modena, Pavia, Ravenna e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità *zappatori* (escluso il treno) appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Pavia.

Per il giorno 20 agosto.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria delle classi 1876 e 1879 ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Padova, Parma, Rovigo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti agli alpini ed appartenenti ai distretti di reclutamento del 7° reggimento alpini, cioè Belluno, Treviso ed Udine;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti alla specialità *zappatori* del genio (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Savona, Venezia, Verona e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio (esclusi gli specialisti ed il treno).

Per il giorno 23 agosto.

Per un periodo di giorni 20:

1° i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed agli alpini, appartenenti a tutti i distretti del Regno, *ad eccezione:*

a) pei granatieri, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

b) per la fanteria di linea e per i bersaglieri, dei distretti indicati nel precedente comma *a*) e di quelli di Belluno, Bergamo, Brescia, Cagliari, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Padova, Parma, Rovigo, Sassari, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

c) per gli alpini, dei distretti indicati nel precedente comma *a*) e di quelli di reclutamento del 7° reggimento alpini: cioè Belluno, Treviso ed Udine;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1874 ascritti alla milizia mobile degli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento del 1°, 2°, 3° e 4° reggimento alpini (eccettuati i distretti di complemento cioè: Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Sulmona e Teramo).

Per il giorno 1° ottobre.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno) ed appartenenti ai distretti di

Alessandria, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Frosinone, Gaeta, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Napoli, Novara, Orvieto, Parma, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Roma, Salerno, Savona, Spoleto, Torino, Varese e Vercelli;

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno).

A . . . . aprile 1903.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

N. 59. — **Grandi manovre, campi di divisione e di brigata, esercitazioni di cavalleria ed esercitazioni coi quadri per il 1903.** — (Segretariato generale). — 8 aprile.

Nel corrente anno avranno luogo le esercitazioni seguenti:

1. **Grandi manovre.** — Dal 28 agosto al 6 settembre, pei corpi d'armata III e V, coll'intervento di una divisione di milizia mobile e di una divisione ed una brigata di cavalleria. Saranno dirette dal capo di stato maggiore dell'esercito, il quale emanerà tutte le disposizioni esecutive per la preparazione e l'esecuzione delle medesime.

2. **Campi di divisione e di brigata.** — Dal 29 agosto al 9 settembre per gli altri 10 corpi d'armata, eccezione fatta per le truppe stanziate in Sardegna per le quali avranno luogo speciali campi d'istruzione fra l'agosto e il settembre.

3. **Manovre coi quadri di corpo d'armata.** — Nei corpi d'armata I, III, VI, VIII, IX e XI.

Le esercitazioni di cui ai numeri 2 e 3 si svolgeranno secondo le particolari istruzioni emanate dal Ministero.

4. **Esercitazioni d'assedio coi quadri.** — Nei corpi d'armata I, IV, X, secondo le norme della relativa istruzione.

A ciascuno dei corpi d'armata è assegnato, come massimo, un fondo di 2500 lire, col quale si dovrà far fronte a tutte le spese inerenti alle manovre, compresi i viaggi di andata e ritorno.

5. **Campi di brigata di cavalleria.** — Uno nel III corpo d'armata dal 10 al 25 settembre incluso, e uno nel X corpo dal 1° al 15 settembre incluso.

6. **Manovre coi quadri di cavalleria.** — Nei corpi d'armata III, V, VIII e X; vi prenderanno parte le brigate 3ª, 5ª, 7ª e 9ª.

7. **Viaggio d'istruzione di cavalleria**, sotto la direzione dell'ispettore di cavalleria.

Le esercitazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 si svolgeranno secondo le direttive del capo di stato maggiore dell'esercito.

8. **Viaggio di stato maggiore**, sotto la direzione del capo di stato maggiore dell'esercito.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. 60. — **Cinghie da giberne ricavate da trasformazione** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 aprile.

Presso l'arsenale di costruzione di Torino esistono circa 25000 cinghie da giberne di cuoio naturale (VI-1602) state versate da qualche tempo da varie direzioni d'artiglieria perchè non più regolamentari.

Tali cinghie sono in gran parte provenienti dalla trasformazione degli aboliti sopra-spallacci di zaini di fanteria; per conseguenza hanno un maggior numero di fori, e talune sono alquanto più corte del prescritto, ma tutte sono in buono stato di conservazione e tali che potrebbero ancora prestare un buon servizio.

Dette cinghie, debitamente annerite, potrebbero cedersi ai corpi al prezzo unitario di centesimi quindici.

Quanto precede si porta a conoscenza dei corpi di fanteria, alpini e bersaglieri, pel caso credessero approfittarne, a senso dell'articolo 56 del regolamento d'amministrazione, soggiungendo che essi vengono autorizzati, per questa circostanza e soltanto pei materiali di cui è caso, ad oltrepassare i limiti stabiliti dal § 397 di detto regolamento, pel fondo di riserva.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. 61. — Stabilimenti balneari e idropinici civili. — (Segretariato generale). — 9 aprile.

Questo Ministero rende note le facilitazioni accordate ai signori ufficiali dell'esercito e dell'armata, ed agli uomini di truppa, per la stagione balneare 1903, dai seguenti stabilimenti:

a) *Società anonima acque albule di Tivoli*: dal 16 maggio a tutto il 15 ottobre ai militari in attività di servizio. — Gli ufficiali pagheranno centesimi 90 per il bagno nelle vasche comuni e lire 1,40 per quelli in camerino. Gli uomini di truppa centesimi 60 nella vasca comune, nei camerini come gli ufficiali.

Per godere dei vantaggi suaccennati gli ufficiali dovranno presentare il libretto ferroviario; i militari di truppa uno scontrino o carta di riconoscimento rilasciata dal comandante del corpo o capo dell'ufficio cui sono addetti.

b) *Bagni di Montecatini*. Locanda Maggiore. — Agli ufficiali ed alle loro famiglie.

Il prezzo della pensione che decorre dal 1° maggio ed ha vigore fino al 15 giugno è di lire 6,50 al giorno. Dal 31 agosto al 15 ottobre di lire 7 al giorno. La pensione comprende: vitto, alloggio, camera e candela; prima visita medica; ingresso alle sorgenti dello Stato; ingresso al R. Casino. Sconto del 50 °/₀ sulle tariffe ordinarie dei bagni. - Sconto del 50 °/₀ sulle tariffe ordinarie dei giuochi al R. Casino. - Sconto del 50 °/₀ sulle tariffe ordinarie per l'accesso e cura al reale stabilimento della Grotta Giusti in Monsummano.

La pensione speciale non potrà essere di una durata minore di otto giorni, salvo disposizioni dei sanitari delle regie terme le quali prescrivano una cura più breve.

L'ufficiale che dopo qualche giorno di pensione non volesse rimanere più vincolato alla medesima, dovrà pagare i giorni di già passati in pensione in ragione di lire 10 caduno ed in tale misura dovranno pure pagare coloro che troncassero la pensione prima che fossero passati gli otto giorni stabiliti dalle presenti norme, e ciò s'intende nel caso che non vi sia la speciale prescrizione medica sopraccennata.

All'atto della partenza il pensionante dovrà restituire la tessera nominale statagli rilasciata al suo arrivo. La medesima serve per avere il libero accesso alle sorgenti e per fruire di tutti gli altri ribassi. Dovrà essere esibita ad ogni richiesta fatta del personale dei regi stabilimenti e non potrà giammai essere ceduta a chicchessia. In caso di smarrimento, il pensionante sarà tenuto a procurarne l'immediato rinnovo contro pagamento della tassa di lire 4.

Il *déjeuner* ed il pranzo sono serviti ad ore fisse; in conseguenza i signori pensionanti dovranno procurare di non porre il minimo ritardo alle ore stabilite per non portare intralcio al regolare andamento del servizio. È per questo che il pensionante il quale ritardi anche di 10 minuti, dovrà fare il suo pasto in tavolo separato con l'aumento di lire 0,50 per il déjeuner e di lire 1 per il pranzo.

Gli straordinari, pietanze, acque minerali, caffè, bibite, liquori ecc. dovranno essere pagati volta per volta all'atto della loro consegna, al prezzo delle tariffe ordinarie, dedottovi un ribasso del 20 %.

Orario
Visita medica: conforme alle ore stabilite dai sanitari delle RR. Terme.
Déjeuner . . . . ore 11 ½.
Pranzo . . . . » 18 ½.

Ingresso alle sorgenti.

Tettuccio, Savi, Regina, Olivo dalle 6 alle 11.
Rinfresco . . . . » 14 » 19.
Bagni . . . . » 6 » 18.

Per usufruire di detta pensione i signori ufficiali dovranno presentare il loro libretto di viaggio, od altro documento che chiaramente giustifichi la loro qualità. Per le famiglie degli ufficiali che con essi si recheranno a Montecatini, saranno praticate le stesse facilitazioni, riducendo la pensione a lire 4 giornaliere per i ragazzi al disotto degli anni 10.

Per ulteriori schiarimenti rivolgersi al sig. N. Melani, direttore e proprietario della ditta in Bagni di Montecatini (provincia di Lucca).

c) *Reale stabilimento di bagni a vapore della Grotta Giusti in Monsummano presso i bagni di Montecatini* (Lucca).

Ai signori ufficiali del regio esercito e della regia marina in attività di servizio:

1° la riduzione del 20 % sul prezzo ordinario della pensione e del bagno a vapore naturale nella grotta a quelli che sono in pensione nell'albergo annesso al reale stabilimento della Grotta Giusti, durante la stagione balneare 1° maggio - 30 settembre 1903;

2° la riduzione del 50 % sul prezzo ordinario per l'accesso e cura nel reale stabilimento della Grotta Giusti a decorrere dal 1° maggio fino al 30 settembre 1903.

I signori ufficiali che desiderassero maggiori notizie potranno rivolgersi al concessionario signor N. Melani della Grotta Giusti in Monsummano (Toscana).

d) *Stabilimento balneoterapico Mammini in Napoli*, Corso Garibaldi 153. — Agli ufficiali ed uomini di truppa ribasso del 20 % sulla tariffa comune tanto per le sezioni idroterapiche, quanto per i bagni d'immersione di qualunque specie.

e) *Terme di Casciana.* (Signor Raffaele Maccaferri). — Ai militari in attività di servizio ed in congedo il ribasso del 33 % sul prezzo di tariffa dei bagni, esclusi quelli comuni, ed il 20 % sul prezzo di tariffa delle pensioni dell'albergo delle Terme a Villa Margherita.

f) *Sorgente delle Caldarelle in Val d'Assano, Riardo* (Caserta). — Il proprietario signor Erasmo de Nuccio offre a tutti gli ufficiali il 50 % di ribasso ed ai sottufficiali il 60 %; nonchè il 15 % di riduzione sul prezzo delle bottiglie d'acqua da bere giornalmente.

g) *Istituti kinesiterapici in Roma.* — Oltre le speciali convenzioni per le cure kinesiterapiche ai militari, la direzione offre ai signori ufficiali uno speciale ribasso (25 %) sui prezzi ordinari di biglietti semplici per bagni, piscina, idroterapia, bagno turco o romano, e permette che uno stesso biglietto di abbonamento possa essere usato in comune da un gruppo di ufficiali assieme associati.

h) *Stabilimento di Oropa* (Biella). — Il dottor G. Mazzucchetti, direttore proprietario, offre tanto per gli ufficiali di ogni arma e corpo in attività di servizio, od in aspettativa, disponibilità o posizione ausiliaria, quanto per gli impiegati civili dipendenti da questo Ministero, la riduzione del 25 % sulla retta giornaliera per pensione, cura, primo consulto, uso di quanto occorre per le operazioni idroterapiche e servizio. Il prezzo ridotto della retta è perciò di lire 8,25 a 9 per le camere a solo, e di lire 7,50 a 8,25 per le camere a due letti.

Gli ufficiali ed impiegati che intendano profittarne, potranno recarsi, per proprio conto, al suddetto stabilimento dal 1° giugno al 15 luglio, e dal 25 agosto al 30 settembre. Ad evitare poi l'inconveniente di non trovare posti disponibili, sarà necessario farne domanda in tempo al prefato direttore per essere ammesso all'uno o all'altro dei due periodi suindicati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera.

139

Con. Uff. 15

DISPENSA 16ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 aprile.

APRILE 15. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare, *pag.* 159.
» 15. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904, *pag.* 160.
» 16 — Nuovi documenti di viaggio color rosa, *pag.* 162.

CIRCOLARE N. **62**. — **Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare**. — (Segretariato generale). — 15 aprile.

1. Allo scopo di poter disporre di un certo numero di ufficiali atti ai lavori topografici di campagna, il Ministero ha determinato di istituire, in via di esperimento, presso l'istituto geografico militare un corso pratico di topografia, della durata di un anno circa e che avrà principio ai primi del prossimo novembre.

2. Potranno essere proposti per l'ammissione al corso i capitani e tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, che abbiano, se capitani, non più di due anni di grado; e la cui promozione al grado superiore, se tenenti, sia imminente.

3. I comandi invieranno, nel prossimo settembre, direttamente all'istituto geografico militare le proposte di quei capitani e tenenti, i quali, trovandosi nelle suddette condizioni di anzianità, siano ritenuti atti a seguire con profitto il corso in parola.

Le proposte saranno corredate:

dal libretto personale;

da uno specchio indicante il risultato degli studi fatti presso la scuola militare, la scuola centrale di tiro ed eventualmente la scuola di guerra;

dalle notizie circa studi fatti per proprio conto ed incarichi speciali disimpegnati, aventi attinenza con lavori topografici;

da un saggio di disegno topografico, il cui modello verrà richiesto, in tempo, dai comandi interessati, all'istituto geografico militare;

da un giudizio sul grado di attitudine e di passione per gli studi ed operazioni topografiche.

4. Una commissione, presieduta dal direttore in 2ª dell'istituto geografico militare, procederà all'esame dei titoli dei candidati e trasmetterà al Ministero l'elenco degli ufficiali (10 circa) che essa giudicherà idonei per l'ammissione al corso.

5. Il Ministero, ricevuta tale comunicazione, pubblicherà, nel *Bollettino delle nomine*, i nomi degli ufficiali oradetti ed il giorno nel quale essi dovranno presentarsi all'istituto geografico militare.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **63. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904.** — (Segretariato generale). — 15 aprile.

A mente del § 147 del regolamento per l'esecuzione della legge sull' avanzamento nel R. esercito, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti d'anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente, dei varî gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1904.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Con anzianità a tutto il				
Carabinieri reali.	14 nov. 1901	10 dic. 1899	29 agos. 1893	27 sett. 1893	27 nov. 1898
Fanteria	20 genn. 1901	5 mar. 1899	19 apr. 1891	26 nov. 1893	23 sett. 1901
Cavalleria	23 sett. 1901	10 giug. 1900	19 agos. 1894	8 mar. 1895	2 sett. 1901
Artiglieria	tutto il 1901	tutto il 1899	30 mar. 1890	9 ottob. 1893	23 sett. 1901
Genio					
Personale permanente dei distretti	4 giug. 1899	10 agos. 1898	14 apr. 1889	12 giug. 1892	—
Ufficiali delle fortezze . .	20 genn. 1901	tutto il 1898	tutto il 1889	13 mar. 1892	tutto il 1899
Corpo sanitario militare .	5 mar. 1899	24 dic 1896	8 apr. 1888	8 sett. 1896	—
Corpo di commissariato militare	2 giug. 1902	29 dic. 1898	30 mar. 1890	21 apr. 1895	—
Corpo contabile militare .	21 mar. 1901	5 mar. 1899	17 lugl. 1893	12 giug. 1892	30 ottob. 1900
Corpo veterinario militare.	27 apr. 1899	31 dic. 1899	19 apr. 1891	12 dic. 1891	30 ottob. 1902

N. **64.** — **Nuovi documenti di viaggio color rosa.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 aprile.

Dallo spoglio delle richieste dei nuovi documenti di viaggio di color rosa, ricevute ai sensi della Circolare n. 56 del corrente anno, si è rilevato che non tutte le amministrazioni militari hanno tenuto esattamente conto di quanto dispone il III quaderno del tomo II della *Istruzione sulla mobilitazione* riguardo alle dotazioni di cancelleria, e della corrispondenza dei nuovi documenti con quelli che devonsi abolire.

In conseguenza il Ministero deve considerare come nulle le richieste pervenutegli; epperò le amministrazioni militari compileranno nuove domande degli accennati documenti, avuto altresì presente che, come risulta anche dalla Circolare n. 216 del 1902:

a) la richiesta mod. *B* sostituisce gli aboliti scontrini mod. *B* ed *F*;

b) la richiesta mod. *C* (*parte 1ª*) sostituisce, ma nel solo tagliando *viaggiatori*, la corrispondente richiesta abolita;

c) la Richiesta mod *C* (*parte 2ª*) sostituisce, ma nel solo tagliando *bagagli*, le abolite richieste mod. *C* e *D*;

d) la richiesta mod. *C* (*parte 3ª*) sostituisce nel tagliando *veicoli*, *quadrupedi*, *merci*, ecc. le richieste mod. *C* e *D* abolite, nonchè l'intera richiesta mod. *H* pure abolita.

In relazione a quanto precede, e nell'intento di rendere più frazionabili le dotazioni di cancelleria prescritte dal III quaderno del tomo II sulla mobilitazione, il Ministero, a modificazione della citata Circolare n. 56, ha pure determinato:

1° che i documenti di viaggio da includersi in esse dotazioni siano riuniti in fascicoli di 30 richieste del mod. *B* ed in fascicoli di 10 richieste del mod. *C* (parti 1ª, 2ª e 3ª);

2° che i documenti necessari per altre esigenze, come per esempio pel trasporto delle reclute, dei richiamati, ecc., sieno riuniti in fascicoli di 60 e 120 richieste del mod. *B* e di 25 e 50 richieste del mod. *C* (parti 1ª, 2ª e 3ª).

Pertanto ciascuna amministrazione, nel determinare il numero delle richieste che sarà per occorrerle dovrà tener conto dei corrispondenti documenti color rosa che le sono ora assegnati ai termini delle prescrizioni vigenti, e domandare i nuovi fascicoli delle varie specie nella quantità che, in via approssimativa, rispettivamente vi corrispondono.

Le nuove domande dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 corrente. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicate il 25 aprile.

APRILE 20. — Indirizzo della corrispondenza ufficiale, *pag* 163.
» 23. — Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1903-1904, *pag* 163.
» 23. — Ammissione nei collegi militari, per l'anno scolastico 1903-1904, *pag* 168
» 23. — Sacchetti di tela per galletta a mano, *pag.* 172.
» 24. — Proroga di validità dei documenti di viaggio per ufficiali, *pag.* 174

CIRCOLARE N. **65.** — **Indirizzo della corrispondenza ufficiale.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 aprile.

Nonostante le prescrizioni contenute nell'*Atto* 80 del corrente anno, occorre non di rado di rilevare come nell'indirizzo della corrispondenza ufficiale inviata a questo Ministero siano omesse od errate le indicazioni relative alle direzioni generali ed uffici da cui dipende la trattazione dell'affare che forma oggetto della corrispondenza medesima.

Si richiamano pertanto le autorità militari alla stretta osservanza di siffatte disposizioni, intese a prevenire inutili perdite di tempo ed a rendere più sollecito e spedito il funzionamento dei singoli servizi. A tal uopo sarà da aver presente lo scompartimento del Ministero stabilito dall'*Atto* 242 del 1902 con le modificazioni apportatevi dai successivi *Atti* 15 e 79 del corrente anno. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **66.** — **Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1903-1904** — (Segretariato generale). — 23 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi di circondario e nei comuni più importanti della loro giurisdizione il seguente manifesto, del quale riceveranno un proporzionato numero di esemplari.

Per le pratiche da compiersi riguardo alle ammissioni alla scuola militare e all'accademia militare, i prefati comandanti si atterranno, come di consueto, a quanto è stabilito dal regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903). Essi dovranno particolarmente curare che le informazioni di cui al n. 31 del Regolamento stesso, siano assunte e inviate a destinazione con la massima sollecitudine.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1903-1904.

1. Per l'anno scolastico 1903-1904, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi:

a) al 1° anno di corso della scuola militare;

b) al 1° anno di corso dell'accademia militare;

c) al 3° anno di corso dell'accademia militare. Quest'ultimo concorso è indetto soltanto per aspiranti alla nomina a sottotenente nell'*arma del genio.*

2. Al concorso pel 1° anno della scuola e dell'accademia militare, saranno ammessi i giovani provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura o commercio ragioneria).

I giovani che non avranno conseguita la licenza nella sessione d'esami del luglio p. v., ma avranno la possibilità di conseguirla nella sessione autunnale, potranno prendere parte al concorso, con riserva di produrre il detto titolo non appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del giorno della presentazione degli ammessi al 1° corso dei predetti istituti, la quale avrà principio il 3 novembre p. v. Essi non avranno, però, diritto di far parte, qualunque sia il risultato dei loro esami di concorso, della graduatoria degli altri candidati, già in possesso della licenza liceale o d'istituto tecnico, ma dovranno essere inscritti in apposita graduatoria, per essere chiamati all'ammissione, se idonei, soltanto nel caso che il numero degli idonei della prima graduatoria non sia sufficiente per coprire tutti i posti disponibili.

I giovani stessi dovranno unire alla domanda di ammissione al concorso un certificato del preside del liceo o dell'istituto tecnico, governativo o pareggiato, dal quale risulti per quali cause non hanno ancora conseguita la licenza.

Quelli, fra essi, che non presenteranno a tempo il prescritto titolo di studio, non avranno diritto d'essere ammessi agli istituti militari cui aspirano, ancorchè abbiano superati gli esami di concorso e rimangano posti disponibili.

3. Al concorso pel 3° anno dell'accademia, saranno ammessi i giovani di età non inferiore ai 19 anni e non superiore ai 24 al 1° agosto p. v., che abbiano conseguita la licenza in

scienze fisico-matematiche nelle università del Regno o negli istituti a queste equiparati, e che superino inoltre apposito esame orale di calcolo infinitesimale in una delle sedi indicate dal seguente n. 9.

Tanto il programma d'esame, quanto le altre modalità e condizioni del concorso pel 3° anno dell'accademia, saranno prossimamente pubblicate, con apposita Circolare, nel *Giornale militare ufficiale* e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'istruzione pubblica.

Di tal Circolare gli interessati potranno prendere conoscenza presso i comandi dei distretti militari e presso la università del Regno.

Tutti gli ammessi al 3° corso avranno diritto, nell'accademia, all'intera pensione gratuita.

4. Tutti i candidati che concorrono per le ammissioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1, dovranno sostenere appositi esami scritti, e i concorrenti all'ammissione all'accademia militare dovranno inoltre subire un esame orale complementare di matematica.

L'esame scritto consisterà in un esperimento di lettere italiane, uno di matematica e uno di storia, su temi spediti dal Ministero ed eguali per tutti i concorrenti. Tanto questi esperimenti, come l'esame complementare di matematica, saranno dati in base ai programmi annessi al regolamento di ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

5. Gli esperimenti scritti avranno luogo nei giorni 17, 18 e 19 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare.

Il giorno 16 dello stesso mese avrà luogo, presso l'ospedale militare d'ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti al 1° corso.

I giovani non riconosciuti idonei in tale visita, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno sostenere egualmente gli esami e presentarsi poi alla visita definitiva presso l'istituto militare, pel quale chiesero l'ammissione.

Il giudizio pronunciato in questa seconda visita, dalla competente commissione, sarà, a tenore del n. 25 del precitato regolamento di ammissione, definitivo ed inappellabile. Non si faranno quindi concessioni di ulteriori visite a nessun titolo, e le domande, che pervenissero a tal uopo al Ministero, si riterranno come non fatte.

6. I concorrenti per l'ammissione al 1° corso dovranno aver

compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 1° agosto p. v. È esclusa qualsiasi eccezione ai detti limiti di età.

7. Il numero degli allievi da ammettersi in ciascuno dei due istituti sarà di:

265 pel 1° corso della scuola militare, dei quali 220 per l'arma di fanteria e 45 per l'arma di cavalleria;
75 pel 1° corso dell'accademia militare; (1)
20 pel 3° corso della stessa accademia.

Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 4 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell'elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi, tenuto però conto, per coloro che conseguiranno la licenza liceale o d'istituto tecnico nella sessione autunnale, della condizione espressa nel terz'ultimo capoverso del precedente n. 2.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare, tenuto pure conto del suaccennato disposto del n. 2 per quelli che concorrono pel 1° corso.

8. I concorrenti, che non siano dichiarati idonei nell'esame scritto di cui al già citato n. 4, non potranno presentarsi all'esame complementare per l'accademia militare.

9. Il predetto esame complementare avrà luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i collegi militari in Roma e Napoli. Con apposita circolare sarà fatto conoscere l'ordine secondo il quale la commissione esaminatrice si recherà nelle varie sedi ed il giorno iniziale dell'esame.

10. Il tempo utile, per presentare le domande di ammissione al concorso ed i documenti relativi, scadrà irrevocabilmente il 7 agosto p. v. per le ammissioni al 1° corso.

Tali domande, indirizzate al Ministero unitamente ai documenti prescritti dal regolamento, dovranno essere rimesse *esclusivamente* ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

---

(1) A coprire questi posti concorrono anche gli allievi dei collegi militari, i quali, per l'ammissione alla scuola militare e per l'assegnazione all'arma di fanteria o cavalleria, hanno la precedenza assoluta sugli altri concorrenti, ma per l'ammissione all'accademia militare sono classificati cogli altri, secondo l'esito dell'esame complementare.

In tutte le domande si dovrà indicare il comando di divisione militare, prescelto dal candidato come sede di esami scritti.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira *all'arma di fanteria*, oppure *all'arma di cavalleria*, e se, non potendo ottenere l'ammissione per l'arma prescelta, intenda o no d'essere assegnato, possibilmente, all'altra.

Nelle domande, infine, dei concorrenti per l'accademia (1° corso), dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare, ed inoltre si dovrà dichiarare se, non essendo il candidato idoneo per l'ammissione in detto istituto o risultando in soprannumero ai posti disponibili, intenda, o non, di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, e se accetti eventualmente l'assegnazione a qualunque di queste due armi.

11. I comandanti di distretto o di corpo, accertato che le domande siano corredate di tutti i documenti regolari e che esse contengano tutte le chieste indicazioni, le trasmetteranno con la massima sollecitudine al Ministero (Segretariato generale), curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi dell'8 agosto. Dovranno essere restituite le domande che non fossero corredate di tutti i documenti prescritti, o che non contenessero tutte le indicazioni suaccennate, come pure quelle che, per qualunque motivo, fossero presentate dopo il 7 agosto.

12. Il Ministero della guerra farà conoscere ai singoli concorrenti se i titoli, da essi prodotti, vennero riconosciuti validi.

13. Le condizioni cui debbono soddisfare i concorrenti, il modo con cui debbono essere fatte le domande, le disposizioni concernenti la pensione e le altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite (1), e quante altre riguardano il presente concorso, sono contenute nel menzionato regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare.

---

(1) Tutti gli ammessi al 1° corso avranno diritto a mezza pensione gratuita, come provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico.

Per ottenere l'altra mezza pensione, per benemerenza di famiglia (alla quale possono aspirare i figli degli ufficiali od impiegati di carriera di nomina regia, i figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, ecc., come dal suindicato regolamento), occorre farne domanda separata, nei modi e termini prescritti dal regolamento stesso. Le domande che non pervenissero entro tali termini, non potranno essere prese in considerazione, se non nel caso che rimanessero fondi disponibili dopo le concessioni fatte in base alle domande pervenute a tempo debito.

Tale regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso d'Italia, n. 34), e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di cent. 45.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **67. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1903-1904.** — (Segretariato generale). — 23 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso un proporzionato numero di esemplari.

Per le pratiche da compiersi riguardo alle ammissioni nei collegi militari, i prefati comandanti si atterranno alle norme contenute nella nuova edizione (22 aprile 1903) del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare. Essi dovranno particolarmente curare che le informazioni di cui al n. 13 del Regolamento stesso, siano assunte e inviate a destinazione colla massima sollecitudine

Il Ministro — OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1903-1904.

1. Per l'anno scolastico 1903-1904, che avrà principio il 16 ottobre p. v., saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e Roma.

Tali ammissioni avranno luogo tanto per titoli quanto per esami al 1° anno di corso, ed esclusivamente per titoli al 2° anno di corso.

2. Il numero massimo di allievi, da ammettersi in ciascun collegio, sarà il seguente:

1° anno di corso — collegio di Napoli 55; collegio di Roma 40;
2° anno di corso — collegio di Napoli 25; collegio di Roma 15.

3. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono:

aver compiuto 13 anni e non superato i 16 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 1° corso;

aver compiuto 14 anni e non superato i 17 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 2° corso.

Potranno essere accettate anche domande di aspiranti i quali, alla data predetta, superino di non oltre sei mesi i predetti limiti massimi di età. Essi però potranno conseguire l'ammissione solo nel caso in cui rimangano posti disponibili dopo ammessi gli altri aspiranti, che soddisfano pienamente alle condizioni di età suaccennate.

L'ammissione è anche subordinata alla constatazione della idoneità fisica, da farsi secondo le prescrizioni dei n. 6 (comma *c*), 7 e 8 del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

4. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo con le stesse norme e con gli stessi programmi prescritti per l'ammissione alla prima classe d'istituto tecnico (1).

---

(1) L'esame d'ammissione alla 1ª classe d'istituto tecnico comprende le seguenti materie, nei limiti dei rispettivi programmi vigenti nelle scuole tecniche: *lingua italiana e lingua francese* (prova scritta ed orale); *matematica, storia d'Italia, geografia* (prova orale); *disegno* (prova grafica).

I giovani forniti del certificato di promozione alla 5ª classe di ginnasio, o della licenza ginnasiale, possono essere ammessi alla 1ª o alla 2ª classe degli istituti tecnici, mediante esame d'integramento, a norma delle disposizioni vigenti per gli istituti medesimi. Presso i collegi militari tale esame potrà aver luogo solo per i concorrenti alla ammissione al 1° corso.

5. L'ammissione per titoli avrà luogo, invece, esclusivamente in base alla esibizione, da parte dell'aspirante, secondo i casi, del certificato o della pagella scolastica, da cui risulti avere egli conseguito la licenza tecnica o l'ammissione od il passaggio alla 1ª o alla 2ª classe d'istituto tecnico, in un istituto regio o pareggiato.

6. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo nella prima metà del mese di ottobre p. v., esclusivamente presso i due collegi militari di Roma e di Napoli, in quei giorni che dai comandanti i detti collegi saranno fatti conoscere ai singoli concorrenti.

7. Nel caso in cui il numero dei concorrenti idonei all'ammissione superi quello dei posti disponibili, si procederà, per ciascun corso, ad una classificazione dei concorrenti, nella quale gli aspiranti per titoli saranno inscritti con la media complessiva risultante dal certificato degli esami di promozione o di ammissione, sostenuti presso la scuola tecnica o l'istituto tecnico da cui provengono, e gli aspiranti per esame al primo corso con la media riportata negli esami di cui al precedente numero 6.

I concorrenti, che verranno così classificati in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione. A parità di media sarà data la preferenza al più giovane di età.

8. I collegi militari sono completamente parificati agli istituti tecnici, e vi si compiono gli stessi studi; e pertanto coloro che non potessero proseguirli nei collegi militari, potranno far passaggio alla corrispondente classe d'istituto tecnico.

9. Nei tre ultimi anni del corso di studi vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

10. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi conseguiranno il certificato di *licenza di collegio militare*, equipollente al titolo di *licenza d'istituto tecnico*, sezione fisico-matematica, e saranno ammessi senza esame alla scuola militare, o potranno far passaggio all'accademia militare superando soltanto apposito esame orale complementare di matematica.

Il titolo di licenza di collegio militare dà inoltre adito all'esame di concorso per l'ammissione alla R. accademia navale; nel quale concorso, a parità di punti di merito, hanno la preferenza i candidati provvisti della detta licenza.

Gli allievi invece che, compiuto il corso degli studi nei collegi militari, rinuncino a proseguirli all'accademia o alla scuola militare o alla R. accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

11. Gli allievi, appena abbiano raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento, e l'eventuale passaggio, dopo il compimento degli studi nei collegi militari, alle scuole militari superiori, è però subordinato alla definitiva constatazione dell'idoneità fisica al servizio militare.

12. Gli allievi che, per speciali ragioni, cessino di appartenere ai collegi militari, potranno chiedere, col *non dissento* rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, in analogia alle disposizioni vigenti per gli *allievi ufficiali di complemento*.

13. Il tempo utile per la presentazione delle domande, regolarmente documetate, decorre dal 1° luglio p. v., e scadrà irrevocabilmente il 15 settembre pei concorrenti ad esame, ed il 1° ottobre per quelli per titoli. Gli aspiranti per titoli, che alla detta data del 1° ottobre non siano ancora provvisti del certificato di studi richiesto, ma abbiano la possibilità di ottenerlo in ottobre presso le scuole tecniche o gli istituti tecnici, potranno ugualmente far domanda di ammissione, con riserva di produrre il titolo non appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del 1° novembre dell'anno corrente.

14. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono essere presentate ai comandanti di distretto militare, e questi, verificata la regolarità di ciascuna, avranno cura di trasmettere, non più tardi del 20 settembre quelle dei concorrenti per esame, e non più tardi del 5 ottobre quelle dei concorrenti per titoli, ai comandi di collegio interessati.

15. Le domande di ammissione dovranno essere redatte e documentate in conformità delle disposizioni inserte nel già citato regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, disposizioni che si considerano tutte come facienti parte delle condizioni del concorso.

Detto regolamento è messo in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso d'Italia n. 34) e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di cent. 45.

16. Il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel predetto regolamento.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 68. — Sacchetti di tela per galletta a mano. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 aprile.

In vista dell'esperimento che dovrà essere eseguito sulla *galletta a mano*, di recente adozione, da tutti i corpi che prenderanno parte alle prossime manovre ed esercitazioni estive, si comunicano le seguenti norme, circa il modo di collocare la galletta stessa nell'affardellamento:

1. *Zaino:* Nello zaino, sopra la camicia si porranno le scarpe (con entro la spazzola, la scatola pel grasso e le pezzuole da piedi) parallelamente alle cassette per le cartucce, coi talloni in fuori, con le suole volte in su e con le punte sovrapposte verso il centro; le due razioni di galletta, agli angoli di destra e di sinistra, fra le scarpe ed il lato inferiore dello zaino, colla superficie di una della basi del sacchetto contro la parete dello zaino, che viene a combaciare colla schiena del soldato; le due scatolette di carne in conserva, nello spazio che viene a risultare fra la galletta, le scarpe ed il lato inferiore dello zaino.
2. *Valigia:* Nella valigia si collocherà una razione per parte, contro le testate della valigia, in modo che le gallette si appoggino di piatto.
3. *Bisaccia:* Nella bisaccia le due razioni saranno collocate come ora nella saccoccia sinistra della bisaccia, di piatto, in fondo contro il cavallo, su due file di due sacchetti ciascuna.

I panifici militari spediscono la galletta a mano in casse da 45 razioni, imballandola a razioni intere (4 pezzi) riposte ciascuna in un sacchetto di carta pergamena (alla cavalleria in sacchetti di 2 gallette). Il sacchetto pergamena dovrà, a sua volta, essere riposto entro il sacchetto di tela.

Per la cavalleria serviranno, all'uopo, i sacchetti di tela del tipo in uso, raddoppiandone, però, la dotazione individuale; per le altre armi, invece, occorreranno sacchetti alquanto più grandi.

In conseguenza di ciò, il Ministero, mentre si riserva di emanare definitive disposizioni al riguardo ad esperimento ultimato, determina intanto:

a) che i reggimenti di cavalleria prelevino dal più vicino deposito di altra arma i sacchetti del tipo attuale che ad essi occorressero per il raddoppiamento della dotazione individuale agli uomini sotto le armi;

b) che tutti gli altri corpi riducano – secondo il modello che, a tale effetto, riceveranno a pagamento dal magazzino centrale militare di Torino ed il conto ed istruzione relativi, in appresso riportati — i sacchetti del tipo in vigore, rendendoli adatti a contenere una razione di galletta a mano;

c) che siffatta riduzione sia limitata ai sacchetti in distribuzione alla truppa ed a quelli che si preveda di dover distribuire alle classi delle quali venne testè preannunziato il richiamo alle armi per istruzione;

d) che i reparti di sanità e di sussistenza facciano eseguire la riduzione in discorso presso le amministrazioni da cui prelevano o fanno riparare gli oggetti di corredo.

I sacchetti per galletta a mano che servirono ad analogo esperimento, effettuatosi nello scorso anno, saranno utilizzati dai corpi che trovansi ad averli ora in carico sul Registro modello 331, distribuendoli ai richiamati per conto della massa vestiario.

CONTO ed ISTRUZIONE per ridurre gli attuali sacchetti da galletta a sacchetto per una razione di galletta a mano

Scucire totalmente i sacchetti, aggiuntandone le fasce ed i fondi in modo da ridurli alle dimensioni del modello, e ricucire le due parti fra loro.

I fondi si utilizzano, unendoli due a due ed ottenendo, così, il fondo per un sacchetto.

I fondi per i rimanenti sacchetti, e le giunte per le fasce, si ricavano da altri sacchetti, impiegandone, all'uopo, circa il 22 %.

Per siffatto lavoro è stabilito il compenso di mano d'opera di L. 0,06 per ogni sacchetto per galletta a mano ottenuto. Le amministrazioni interessate procureranno, peraltro, di ottenere sul compenso stesso un adeguato sconto

La conseguente spesa sarà conteggiata a carico dello Stato sul Rendiconto modello 357 ed i sacchetti disfatti saranno scaricati dal Registro 237-*A*, senza obbligo di rimborso.

I sacchetti così ridotti per essere distribuiti ai richiamati e che risultino in carico sul detto registro saranno scaricati al prezzo attuale e riassunti in carico a quello di L. 0,12, senza numero categorico ed alla nomenclatura « Sacchetti per galletta a mano, da una razione »; e ciò senza interessare i rendiconti a danaro.

AVVERTENZA. — Si avvertono i corpi pei quali è stabilita la razione galletta di 500 grammi che, tanto i sacchetti di carta pergamena, quanto quelli di tela che hanno subita la suddescritta riduzione, contengono interamente anche la detta razione, cioè 5 gallette.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **69. — Proroga di validità dei documenti di viaggio per ufficiali**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 aprile.

Per accordi presi con le Società ferroviarie, gli ufficiali, che non fossero ancora stati provvisti degli scontrini di nuovo modello pei libretti di viaggio, potranno far uso, *a tutto il 31 maggio p. v.*, degli scontrini di vecchio modello.

Il Ministro — OTTOLENGHI

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

Dispensa 18ª 1903 Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 maggio.

APRILE 29 — Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II, *pag.* 175.
MAGGIO 1° — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed a la milizia mobile, *pag.* 177.
» 1° — Proroga di validità delle richieste di spedizione di modelli a lito, *pag* 191
» 1° — Stato sanitario del R. esercito nel mese di gennaio 1903, *pag.* 192

CIRCOLARE N. 70 — **Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale). — 29 aprile.

1. E' aperto il concorso per la concessione di tanti assegni di studio per l'anno scolastico 1903-1904, fino alla concorrenza di lire seimila, sulla fondazione Vittorio Emanuele II. istituita dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel Regio esercito, percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni sono normalmente dell'ammontare di una mezza pensione (lire 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, e sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

E' per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1903-1904, sia coloro che già vi si trovino allievi,

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore, se il giovine è minorenne; altrimenti dal giovine stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 30 settembre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro, che, soltanto dopo la data del 30 settembre, fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1903-1904.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizione di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, indicando anche i mezzi economici di cui essa dispone, in modo da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane stesso pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi pel venturo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni, si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande

sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti degli istituti medesimi.

9. I comandanti degli istituti militari daranno alle famiglie degli allievi, che risultano attualmente in godimento di assegni, comunicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **71** — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° maggio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 5 aprile N. 119 (Circolare n. 57 del corrente anno), saranno, nei giorni sotto indicati, chiamati alle armi per istruzione:

a) *il 1° giugno p. v.*, per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1872, ascritti alla milizia mobile del genio, specialità *telegrafisti* (esclusi gli specialisti ed il treno) classificati quali *trasmettitori*;

b) *il 7 giugno p. v.*, per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti al genio, specialità *minatori* (escluso il treno) appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto anzidetto dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno della presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandanti dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero imparti ai comandi di distretto coi dispacci circolare in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Ad un tempo, per cura dei distretti, verrà fatto recapitare *ai militari compresi nella chiamata del 1° giugno* un precetto personale, conforme all'annesso modello (allegato n. 2), colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, quali furono modificate dall'allegato alla circolare n. 2 del 16 febbraio 1903, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 130 del 1903 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle predette *Istruzioni* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegnidi trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc., dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa d'altra parte aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari della classe 1878 i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. In relazione al disposto del § 736 della citata Istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a distretti di complemento la visita dovrà aver luogo presso i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo predisporre perchè essi vi sieno all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al di lui pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, coll'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

10. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*:

a) gli ufficiali di complemento dell'arma nati nell'anno 1872 ascritti al 3° reggimento genio (escluso il treno) e destinati alle compagnie telegrafisti in caso di mobilitazione;

b) gli ufficiali di complemento dell'arma nati nell'anno 1878, effettivi al 5° reggimento genio (escluso il treno).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

11. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

12. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei due seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, sempreché per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta;

13. Potrà anche concedersi l'esenzione dalla presente chiamata per uno dei motivi seguenti:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel tempo immediatamente seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

c) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

d) grave danno al pubblico servizio, ad una industria, alla agricoltura, ad un commercio, derivante dalla partenza dell'ufficiale richiamato e da giustificarsi con attendibili documenti,

L'esenzione pei detti motivi varrà ad ogni modo soltanto per la chiamata del corrente anno, e gli ufficiali che l'avranno ottenuta dovranno quindi prender parte ad una chiamata successiva della loro arma e specialità.

14 Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo si accerteranno della validità dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare e decideranno sulle domande dando poi avviso delle dispense e delle esenzioni accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale d'artiglieria e genio*),

I detti comandanti non dovranno assolutamente dar corso a domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sovra indicati: le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso e si considereranno come non avvenute.

15. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita *due giorni* prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei due giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

16. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione ai quali si presentano saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Anche i richiamati della classe 1872 saranno ripartiti fra le compagnie della sede del reggimento o dei distaccamenti, non dovendo con essi costituirsi speciali riparti.

Art. 4. — *Istruzione.*

17. Pei richiamati del genio (telegrafisti-trasmettitori) verranno svolte, presso la sede del 3° reggimento genio o presso i rispettivi distaccamenti cui sono assegnati, le istruzioni sulle principali innovazioni state introdotte nel servizio telegrafico dopo il loro congedamento e si curerà inoltre di far loro prendere la massima pratica degli apparati pel servizio telegrafico elettrico, ottico e pel servizio telefonico.

Tali richiamati dovranno eseguire almeno due lezioni di tiro col moschetto mod. 1891.

I richiamati del genio ascritti ai minatori, appena inquadrati nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alla compagnia alla quale sono ascritti.

Si cercherà di dare un maggior svolgimento a quelle parti d'istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

Art. 5. — *Congedamento.*

18. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sotto indicati:

il 25 giugno, i militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità telegrafisti;

il 6 luglio, i richiamati della classe 1878 ascritti al genio, specialità minatori.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari interessate.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

19. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione

20. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione. Non verrà però distribuita ai graduati la pistola che loro spetterebbe.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce.

21. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

22. I n. 13 e 14 dell'*Atto* 130 del 1903 relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi, all'atto della presentazione dei richiamati, debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al distretto nella cui giurisdizione si trovino le famiglie dei richiamati l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione colla massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il 1° giugno p. v., per un periodo di giorni 25, i militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile del 3° reggimento genio, *specialità telegrafisti* (esclusi quindi gli specialisti ed il treno) classificati quali *trasmettitori*;

b) il 7 giugno p. v., per un periodo di giorni 30, i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti al 5° reggimento genio, *specialità minatori* (escluso il treno) appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto.

Dovranno rispondere alla chiamata di cui al comma *b)* anche i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente ascritti all'arma del genio, *specialità minatori* (escluso il treno) che non risposero alla chiamata della loro classe per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

c) gli ufficiali di complemento nati nel 1872 ascritti al 3° reggimento genio (escluso il treno), e destinati alle compagnie telegrafisti in caso di mobilitazione, non che quelli nati nel 1878 appartenenti al 5° reggimento genio, *minatori*, (escluso il treno) fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della milizia mobile se della classe 1872, e dell'esercito permanente se della classe 1878.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità (dell'esercito permanente se ascritti alla classe 1878, della milizia mobile se appartenenti alla classe 1872) quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno *dieci giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li.., Maggio 1903.

Il Comandante del distretto.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

ALLEGATO N. 2

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . .

PRECETTO PERSONALE *per la chiamata sotto le armi*

Per ordine di S. M. il Re, il militare di . . categoria . . . . figlio di . . . . , è avvisato che è tenuto a presentarsi alle armi il giorno 1° giugno 1903, per prendere parte ad un periodo d'istruzione, della durata di 25 giorni.

Munito del foglio di congedo illimitato o del foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco e del presente precetto personale e attenendosi alle norme contenute nell'apposito manifesto di chiamata, dovrà presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno 1° giugno suindicato al sindaco del comune ove si trova per essere avviato a destinazione.

A termini di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che, senza legittimi motivi, non si presenteranno alle armi.

. . . . . , li . . . . maggio 1903.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Per opportuna norma nella compilazione del presente precetto, si avverte che i distretti i quali sono di complemento per le specialità richiamate o che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione per le specialità medesime, dovranno, pei militari residenti nella città sede del distretto o del centro di mobilitazione, modificare opportunamente il secondo capoverso del precetto, sostituendo, a seconda dei casi, alle parole « *al sindaco del comune ove si trova per essere avviato a destinazione* » le seguenti: **a questo distretto**; **al comando del** . . . .

ALLEGATO N. 3

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati di 1ª categoria appartenenti al genio.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	2
Berretti con fregio	1
Borracce con coreggia	1
Borse complete per pulizia	1
Calzature (paia)	1
Camicie di cotone	2
Cappotti	1
Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1
Coregge per pantaloni	1
Cravatte per collo	2
Cucchiai	1
Fasce di lana	1
Fazzoletti	4
Gavette	1
Giubbe di tela	1
Mutande	1
Paletti per teli da tenda	2
Pantaloni di panno	1
Pantaloni di tela	1
Parti di bastone per telo da tenda	2
Pezzuole per piedi (paia)	2
Sacchetti per galletta	2
Scatolette per nero da scarpe	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1
Spazzole	1
Tasche per pane	1
Tazze di latta	1
Teli per tenda	1
Uose di tela complete (paia)	1
Zaini	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta (1)	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepì.

2. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le scarpe che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture e unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione*.

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

7. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà esser fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. 72. — **Proroga di validità delle richieste di spedizione di modello abolito.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1° maggio.

Le società ferroviarie hanno consentito di accettare per tutto il corrente mese di maggio le *richieste di spedizione* (mod. 444 e 445) di modello abolito.

Pertanto le amministrazioni militari le quali non avessero ancora ricevuto le nuove richieste di spedizione, domandate allo ufficio d'amministrazione di personali militari vari a' sensi dell'*Atto* 116 del corrente anno, potranno adoperare, entro detto mese, le *richieste* di cui attualmente sono provviste.

Dal 1° giugno p. v. dovranno adoperarsi esclusivamente le *richieste di spedizione* di nuovo modello. Quelle di modello abolito dovranno distruggersi; però per un biennio dovranno conservarsi le matrici dei registri delle richieste adoperate.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 73. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	396	416	812
Novara	118	229	347
Alessandria	295	444	739
Cuneo	159	317	476
Milano	282	316	598
Brescia	142	161	303
Genova	162	266	428
Piacenza	220	280	500
Verona	268	364	632
Padova	247	254	501
Bologna	199	409	608
Ravenna	107	199	306
Ancona	79	93	172
Chieti	165	115	280
Firenze	160	242	402
Livorno	260	130	390
Roma	406	412	818
Perugia	128	80	208
Napoli	412	477	889
Salerno	108	95	203
Bari	153	86	239
Catanzaro	102	120	222
Palermo	242	147	389
Messina	184	68	252
Cagliari	118	73	191
TOTALE DELL'ESERCITO	5112	5793	10905

Mortalità generale per 1000

---

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.

(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

gennaio **1903**. — (Segretariato generale). — 1° maggio.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
1	»	3	4	8249	3728	11977	32,6	2.2
2	»	»	2	3149	1913	5062	28,2	1.9
1	»	»	1	6787	3699	10486	34,7	2.4
»	»	»	»	4334	2789	7123	30,8	2.1
1	»	»	1	5751	2336	8087	29,7	2.2
6	»	»	6	3283	1205	4488	32,3	2.2
»	»	»	»	4050	2098	6148	29,9	2.1
3	»	»	3	5765	2738	8503	34,6	2.0
4	»	»	4	6361	2632	8993	33,6	2.4
1	»	1	2	6102	1954	8056	29.2	1.8
1	»	»	1	5127	2544	7671	39,7	3.1
»	»	1	1	2168	1578	3746	31,6	2.6
»	»	»	»	2572	720	3292	26,4	1.4
1	»	»	1	5110	1200	6310	39,3	1.7
1	»	1	2	4105	2249	6354	34,1	2.2
1	»	»	1	4835	976	5811	26,6	1.8
2	»	»	2	10221	2950	13171	35,9	2.2
»	1	»	1	2514	661	3175	30,6	2.0
2	»	»	2	10995	4457	15452	42,8	2.5
2	»	»	2	2346	638	2984	26,3	1.8
»	»	»	»	3665	1018	4683	37,7	1.7
»	»	»	»	2503	982	3485	33,2	2.1
2	»	1	3	6274	1740	8014	41,4	2.0
1	»	»	1	3638	619	4257	26,5	1.6
1	»	»	1	3363	501	3864	30,6	1.5
33	1	7	41	123267	47925	171192	33,2	2.1

lla forza media = 0,25

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 maggio.

MAGGIO 5. — Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali, *pag.* 195.
» 7. — Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del regno, per l'anno scolastico 1903-1904, *pag.* 195.
» 8. — Oggetti di corredo speciali per i ciclisti incaricati del servizio di corrispondenza, *pag.* 200.

CIRCOLARE N. 74. — **Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 maggio.

Analogamente a quanto fu disposto in passato e in relazione a quanto è stabilito dal n. 3 dell'*Atto* 3 del 1898 a riguardo del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti di complemento (eccettuati quelli medici e quelli veterinari provenienti rispettivamente dalla scuola di applicazione di sanità militare e dalla scuola di cavalleria), i quali provengono dai militari di 1ª categoria che presero servizio con la classe 1881 nei corsi allievi ufficiali della durata di sei mesi iniziati col 1° dicembre 1901, siano inviati in congedo illimitato non appena abbiano compiuto tre mesi di effettivo servizio, decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo cui furono destinati come sottotenenti di complemento.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 75. — **Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del regno, per l'anno scolastico 1903-1904.** — (Segretariato generale). — 7 maggio.

1. Come fu già preannunciato con manifesto annesso alla Circolare n. 66 del corrente anno, è aperto un concorso fra i giovani che abbiano conseguito la *licenza in scienze fisico-matematiche* nelle università del Regno o negli istituti a queste equiparati, per l'ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, pel prossimo anno scolastico 1903-1904.

Coloro che otterranno tale ammissione potranno aspirare alla nomina a sottotenente *soltanto nell'arma del genio* e non in quella *di artiglieria.*

2. Il concorso è indetto per 20 posti, ed avrà luogo per esame, previa presentazione della predetta licenza.

3. L'esame, consistente in una prova orale, sarà dato in base al programma che fa seguito alla presente Circolare e avrà luogo in settembre nelle seguenti sedi:

in Torino presso l'accademia militare, in Modena presso la scuola militare, in Roma e in Napoli presso i collegi militari, in quei giorni che si faranno conoscere ai singoli candidati e dinanzi alla stessa commissione costituita per l'esame complementare di matematica per l'ammissione al 1° anno dell'accademia militare.

4. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti (espressi in ventesimi) riportati da ciascun concorrente nell'esame anzidetto.

Nel solo caso di parità di punti di merito, sarà data la preferenza a coloro che presentarono titoli di studio superiori a quello richiesto.

Non saranno iscritti nella graduatoria coloro che riportassero meno di $^{12}/_{20}$.

5. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non superata quella di 24, al 1° agosto del corrente anno.

6. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da lire una, dovranno essere compilate in analogia alle prescrizioni del n. 27 del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903) (1), colla espressa dichiarazione di aspirare esclusivamente all'arma del genio, ed essere corredate dai documenti prescritti dal n. 28 del Regolamento stesso, fatta eccezione pel documento scolastico che sarà quello richiesto nel precedente n. 1. In esse dovrà inoltre essere indicata la sede d'esame prescelta dal richiedente, fra quelle indicate al precedente n. 3.

Tali domande debbono essere presentate ai comandanti di distretto (ad eccezione di quelle dei militari sotto le armi, le quali saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo) dal 1° agosto al 1° settembre p. v.

---

(1) Detto Regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale Militare* in Roma (tipografia Voghera, Corso d'Italia n. 34) e presso i principali librai del Regno, al prezzo di cent. 45.

7. I predetti comandanti, riconosciuta la regolarità delle domande e dei documenti, le trasmetteranno direttamente al comando dell'accademia militare, ed al tempo stesso provvederanno per le informazioni, e conseguenti comunicazioni, di cui al n. 31 del Regolamento suaccennato.

Qualora sorgano dubbi circa la validità od equipollenza dei titoli di studio presentati dai concorrenti, si dovrà riferirne al Ministero.

8. Riconosciuta alla sua volta la regolarità dei documenti, il comando dell'accademia militare notificherà a ciascuno degli interessati il giorno in cui dovrà presentarsi all'esame nella sede prescelta, alla quale il candidato dovrà recarsi a tutte sue spese, e comunicherà l'elenco degli ammessi al concorso al presidente della commissione esaminatrice.

Appena ultimato l'esame nell'ultima sede, il presidente della commissione invierà la graduatoria generale al Ministero (Segretario generale), per gli ulteriori provvedimenti circa l'ammissione.

9. Le domande che dal comando dell'accademia saranno, per qualsiasi ragione, state riconosciute non regolari, verranno respinte, ed i documenti ad esse annessi saranno restituiti agli interessati, per mezzo delle stesse autorità pel cui tramite pervennero al predetto comando.

10. I giovani che risulteranno ammessi dovranno presentarsi, previo apposito avviso, il giorno 5 ottobre p. v. al comando dell'accademia militare, per ivi subire la visita medica, al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

Per recarsi all' accademia stessa ed eventualmente per far ritorno in residenza qualora non venissero definitivamente ammessi, gli aspiranti avranno diritto al trasporto a tariffa militare (in 2ª o 3ª classe) sulle ferrovie delle grandi reti e su quelle secondarie che applicano il regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, nonchè per mare (in 1ª, 2ª o 3ª classe) sulle linee esercitate dalla società di navigazione generale italiana. Le autorità militari rilasceranno loro le richieste mod. B, di cui al § 102 del citato regolamento, e come documento d'identità personale servirà l'avviso di ammissione all'accademia o, per l'eventuale ritorno, una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

11. Subito dopo l'ammissione, coloro che non siano già arruolati, per fatto di leva, in 1ª categoria, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario o domandare (se ascritti alla 3ª) il trasferimento per libera elezione alla 1ª categoria.

Da questi vincoli essi potranno però, per determinazione ministeriale, essere poi prosciolti, qualora dovessero cessare d'appartenere all'accennato istituto, salvo sempre l'adempimento degli obblighi di leva.

12. Tutti gli ammessi godranno, durante il corso dell'accademia, del beneficio dell'intera pensione gratuita, a norma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1873, n. 1291, serie 2ª. Rimarranno però a loro carico le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali.

La somma necessaria per la provvista del corredo (stabilita in L. 350 per gli allievi ordinari ammessi al 1° corso), sarà ridotta in proporzione degli oggetti da distribuirsi; e sarà loro indicata, all'atto dell'ammissione, dal comandante dell'accademia. Per la manutenzione del corredo (compresi i libri di testo e gli oggetti di cancelleria) è stabilita una quota trimestrale anticipata di L. 30.

13. Gli allievi, in caso d'insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno, continuando ad aspirare all'arma del genio; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione. Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione fossero riconosciuti idonei, cesseranno dal far parte del corso e saranno rinviati dall'accademia.

14. I comandanti di distretto e di corpo sono invitati a dare alle presenti disposizioni la maggiore pubblicità possibile, senza però pubblicare apposito manifesto.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

PROGRAMMA D'ESAME

(Calcolo infinitesimale).

1. Derivata e differenziale di $y = f(x)$, essendo x variabile indipendente. Derivata e differenziale di una funzione di funzione. Derivata e differenziale di qualsiasi funzione esplicita di una sola variabile indipendente. Differenziali e derivate d'ordine superiore di $y = f(x)$, sia x indipendente o no. Funzione crescente o decrescente.

2. Serie. Criteri principali di convergenza. Formola di Taylor e di Mac Laurin coi resti di Lagrange e di Cauchy. Serie di e^x, sen x, cos x, log $(1+x)$, $(1+x)^m$.

Calcolo dei logaritmi e delle radici dei numeri. Valore vero di una espressione indeterminata.

3. Differenziali e derivate di 1° e 2° ordine di una funzione esplicita composta di più funzioni della stessa variabile. Differenziali totali e derivate parziali di 1° e 2° ordine di una funzione esplicita di più variabili indipendenti. Differenziali e derivate di 1° e 2° ordine di una funzione implicita di una sola variabile indipendente. Differenziali totali e derivate parziali di 1° e 2° ordine di una funzione implicita di più variabili indipendenti. Sistemi di equazioni.

4. Massimi e minimi di una funzione di una sola variabile indipendente e di una funzione di due variabili indipendenti.

Massimi e minimi di $f(x, y)$ dato $\varphi(x, y) = o$, di $f(x, y, z)$ dato $\varphi(x, y, z) = o$ e di $f(x, y, z)$ dato $\varphi(x, y, z) = o$ e $\varphi(x, y, z) = o$.

Tangente, normale, sotto-tangente, sotto-normale, concavità, assintoti di una curva piana in coordinate cartesiane e polari.

Raggio di curvatura di una curva piana. Evoluta.

Tangente, piano normale, piano osculatore, normale principale e binormale di una curva sghemba riferita a tre assi ortogonali.

Piano tangente e normale di una superficie riferita a tre assi ortogonali.

5. Regole di integrazione che si deducono da quelle di differenziazione: Integrazione per sostituzione e per parti — Eseguire gli integrali:

$$\int \frac{d\,x}{a^2 + x^2}, \quad \int \frac{d\,x}{x^2 - a^2}, \quad \int \frac{d\,x}{x^2 + p\,x + q}$$

$$\int \frac{d\,x}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad \int \frac{d\,x}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad \int \frac{d\,x}{x\sqrt{x^2 \pm a^2}} \quad \int \sqrt{a^2 \pm x^2}\,d\,x$$

$$\int \operatorname{sen}^m x\,d\,x, \qquad \int \cos^m x\,d\,x, \qquad \int \operatorname{tang}^m x\,d\,x$$

$$\int \frac{d\,x}{\operatorname{sen}^m x}, \qquad \int \frac{d\,x}{\cos^m x}, \qquad \int \frac{d\,x}{\operatorname{tang}^m x}$$

$$\int \operatorname{sen}^m x \quad \cos^n x\,d\,x, \qquad \int \frac{d\,x}{\operatorname{sen}^m x \quad \cos^n x}$$

$\int f(x)\,d\,x$, quando $f(x)$ è un prodotto di fattori della forma sen $(a\,x + b)$ o cos $(a\,x + b)$.

6. Integrali definiti. Calcolo di $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^{2m} x\,d\,x$. Integrali

multipli. Condizioni di integrabilità di $\varphi(x, y)\,d\,x + \Psi(x, y)\,d\,y$ e di $\varphi(x, y, z)\,d\,x + \Psi(x, y, z)\,d\,y + X(x, y, z)\,d\,z$, essendo x, y, z variabili indipendenti e integrazione di queste espressioni.

7. Calcolo di un'area piana e della lunghezza di un arco di curva piana in coordinate cartesiane e polari; della lunghezza di un arco di curva sghemba in coordinate cartesiane ortogonali; di un'area di rivoluzione; di un volume di rivoluzione; di un volume risultante da una sola integrazione; di una porzione di superficie curva; di un volume qualunque.

8. Integrazione dell'equazione differenziale di 1° ordine e di 1° grado $M\,d\,x + N\,d\,y = o$, in cui M ed N non contengono $d\,x$ e $d\,y$: 1° quando le variabili sono separate o facilmente separabili; 2° quando il primo membro è un differenziale esatto; 3° quando M ed N sono funzioni di x e y omogenee e dello stesso grado; 4° quando M ed N sono funzioni lineari di x e y.

Integrazione dell'equazione lineare di 1° ordine $\frac{d\,y}{d\,x} + Py = Q$, ove P e Q non contengono y e $\frac{d\,y}{d\,x}$.

Integrazione di una equazione di 1° ordine della forma $f\left(x, \frac{d\,y}{d\,x}\right) = o$, $f\left(y, \frac{d\,y}{d\,x}\right) = o$.

Integrazione di una equazione di 2° ordine della forma $f\left(x, \frac{d^2\,y}{d\,x^2}\right) = o$, $f\left(y, \frac{d^2\,y}{d\,x^2}\right) = o$, e della equazione lineare di 2° ordine a coefficienti costanti.

Il candidato dovrà rispondere sopra un numero estratto fra i primi quattro e sopra uno estratto fra gli ultimi quattro.

Durata dell'esame: 25 minuti.

N. 76. — **Oggetti di corredo speciali per i ciclisti incaricati del servizio di corrispondenza.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 maggio.

In dipendenza della pubblicazione della nuova Istruzione sul servizio ciclistico militare, di cui è cenno nell'*Atto* 124 del corrente anno, il Ministero avverte che a suo tempo provvederà per la somministrazione degli oggetti di corredo speciali descritti nella detta Istruzione e che perciò le amministrazioni interessate dovranno astenersi dal farne richiesta o dall'acquistarli.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 20ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 maggio.

MAGGIO 12. — Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti, *pag.* 201.
» 13. — Passaggio alla milizia mobile di militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1874, *pag.* 202.
» 13. — Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria, *pag.* 202.
» 13. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio delle classi 1875 e 1876 di cavalleria, *pag.* 203.

CIRCOLARE N. **77.** — **Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 maggio.

Dovendosi iscrivere un certo numero di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo speciale degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti, il Ministero autorizza coloro che trovansi nelle condizioni volute dall'*Atto* 288 del 1902, compresi quelli che rinunziarono all'impiego per concorrere alla nomina di maresciallo, ad inoltrare, per via gerarchica, la relativa domanda.

Le domande saranno corredate dal parere delle commissioni di avanzamento, le quali dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei sottufficiali, ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meritevoli dell'impiego, ed atti a ben disimpegnarlo anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

Alle domande dovranno pure essere unite le copie dei fogli matricolari e di quelli caratteristici.

I sottufficiali che provengono dai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, e da montagna, e che non abbiano mai prestato servizio nella specialità da costa e da fortezza, prima di essere iscritti nel ruolo, dovranno compiere con successo un corso speciale d'istruzione sui materiali d'artiglieria in genere, e sulle norme relative alla loro conservazione.

Le domande dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 corrente.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 78. — **Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1874.** — (Direzione generale leve e truppa). — 13 maggio.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia mobile i militari di 1ª categoria della classe 1874 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° pei militari appartenenti alle compagnie operai d'artiglieria;

2° pei militari non sottufficiali appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

3° pei militari che prestarono servizio con la ferma di quattro anni all'arma di cavalleria, stati poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio;

4° pei militari già appartenenti alla regia marina che, per la loro speciale posizione, furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I passaggi saranno eseguiti colle norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, e tenendo presenti le disposizioni contenute nei paragrafi 79 e 80 dell'istruzione per le matricole, nella Circolare n. 26 del 15 gennaio 1898, nonchè quelle impartite nel 2° comma del § 670 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, pei militari di cavalleria con la ferma di tre anni.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. 79. — **Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 13 maggio.

Visti gli articoli 125, 127 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che col 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1870 a qualunque arma appartengano, meno i provenienti dalla regia marina, pei quali si sono date disposizioni apposite colla Circolare n. 214 del 10 dicembre 1902;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1873 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali;

. 3° i militari di 1ª categoria della classe 1873, già assegnati con la ferma di anni quattro all'arma di cavalleria e trasferiti poscia ai reggimenti d'artiglieria e genio.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, e tenendo presenti le prescrizioni contenute nei n. 1 e 3 della Circolare n. 10 del 1896.

N.B. I fogli matricolari mod. 59 i quali, per effetto della presente Circolare, debbono essere trasmessi al Ministero, pei personali di cui tiene la matricola, dovranno essere distinti per anno di nascita e per lettera alfabetica, senza tenere calcolo dell'arma o corpo di provenienza.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **80.** — **Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio delle classi 1875 e 1876 di cavalleria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 13 maggio.

Questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., i militari di truppa in congedo illimitato delle classi 1875 e 1876 dell'arma di cavalleria, sieno trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'effettuare tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (art. 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè le avvertenze contenute nel n. 3 della Circolare n. 10 del 1896.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 21ª **1903** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 maggio.

MAGGIO 20. — Modificazioni allo zainetto da ciclisti, *pag.* 305.
» 21. — Nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi, *pag.* 306.
» 21. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di febbraio 1903, *pag.* 308.
Avviso — Carta del Marocco, *pag.* 310.

CIRCOLARE N. 81. — **Modificazioni allo zainetto da ciclisti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 maggio.

In seguito all'adozione della bicicletta a sistema rigido, modello 1901, nella quale il telaio è di dimensioni alquanto ridotte in confronto con quello delle altre di modello anteriore, è necessario modificare lo zainetto da ciclisti affinchè esso possa essere convenientemente fissato al telaio delle nuove biciclette.

Eppertanto, le amministrazioni, a misura che riceveranno dall'officina del genio militare tali biciclette, disporranno per la riduzione degli zainetti, osservando, all'uopo, le norme impartite con l'istruzione che fa seguito alla presente circolare e conteggiando la relativa spesa a carico dello Stato sul Rendiconto 357.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ISTRUZIONE e CONTO *per modificazioni agli zainetti da ciclisti per ridurli adattabili alle biciclette modello 1901.* (Con una tavola di disegno) (1).

1° Disunire completamente i due fianchi ed il mantice, mediante scucitura del bordo e del tramezzo interno.

2° Staccare le inchiappature e i riscontri che dovranno essere applicati in posizione diversa dall'attuale.

3° Tagliare i due fianchi, seguendo le direzioni e misure risultanti dall'annesso disegno, tenendo conto che, per conseguenza, devesi, altresì, accorciare e modificare la forma del coperchio, praticandovi, nella parte corrispondente al dorso, la necessaria svasatura.

---

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

4° Riattaccare le inchiappature e i riscontri in posizione risultante dall'annesso disegno.

5° Ricucire lo zainetto, sostituendo le parti di bordura di pelle, che si fossero deteriorate nell'esecuzione del lavoro.

Mano d'opera	L. 1,40
Provvista di spago, del filo e della bordura da sostituirsi	» 0,25
Totale	L. 1,65

N. 82. — **Nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 maggio.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di adottare, per le amministrazioni del R. esercito, un nomenclatore dei materiali, in sostituzione dell'attuale modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, comprendendovi tutti gli oggetti e tutte le materie dei gruppi *A* e *B* costituenti il carico dei corpi, in modo da evitare che essi, oggetti e materie, figurino sulle scritture senza avere il numero d'ordine categorico.

In dipendenza di ciò, le amministrazioni militari, le quali rendono contabilità di materiali (compresi gli uffici e gli stabilimenti di commissariato) trasmetteranno, pel giorno 6 del prossimo giugno, a questo Ministero (Divisione vestiario ed equipaggiamento) due prospetti conformi ai moduli appresso riportati.

Il Ministro — OTTOLENGHI

Circolare 81 del 1903

Modificazione allo zainetto da ciclisti.

Di fronte

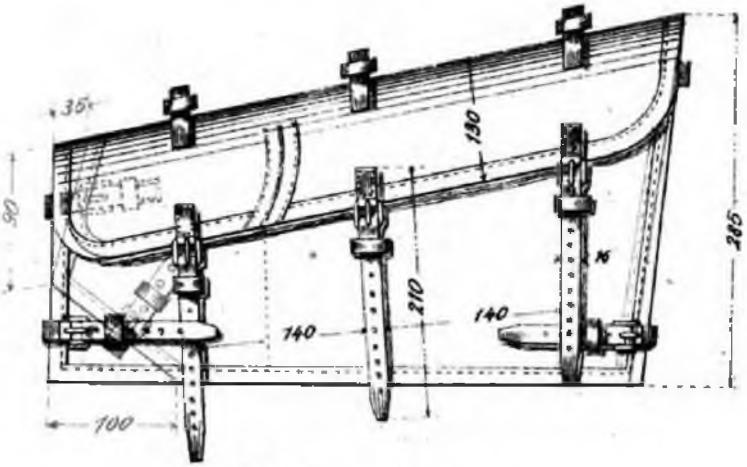
35
90
130
210
140
140
16
285
100

Di dietro e di fianco

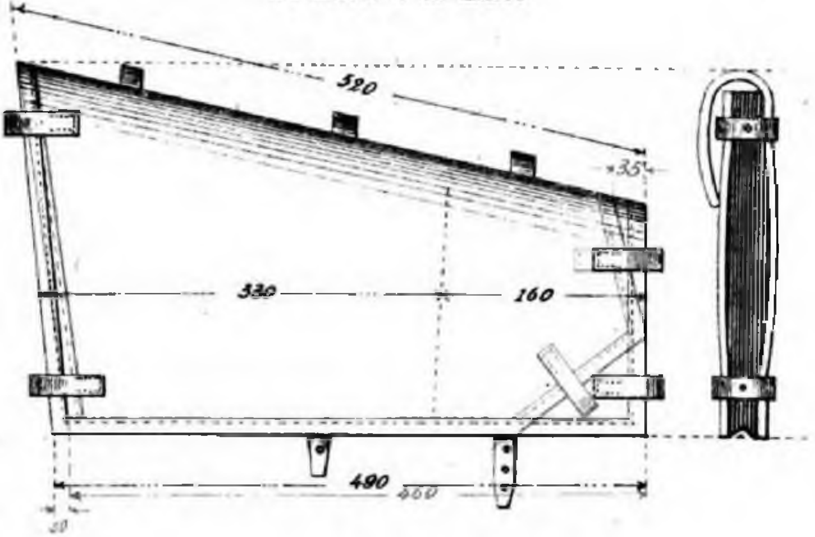
520
35
330
160
490
460
20

Scala di 1:7

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. 1.

. . . . (Corpo)

ELENCO *dei materiali dei gruppi* **A** *e* **B**, *in carico al 1° aprile 1903 ma* non *compresi sul modello per gli inventari.*

Gruppo	Categoria alla quale l'oggetto fu applicato	DENOMINAZIONE DELL'OGGETTO	Unità di confronto	Quantità in carico	Prezzo parziale	*Annotazioni*

V.° IL RELATORE L'UFFICIALE DI MAGAZZINO

N. 2.

. . . . (Corpo)

ELENCO *indicante le* categorie *e i* numeri d'ordine categorico *di tutti i materiali del gruppo* **B** *in carico al 1° aprile 1903.*

(Senza scrivere la denominazione dell'oggetto).

SERVIZIO CUI APPARTIENE L'OGGETTO	Categoria	Numeri d'ordine categorico degli oggetti (posti in progressione numerica per ogni categoria)
Materiali pel servizio comune (servizio generale - cucina - modello vario).	....	
Materiale sanitario	....	
Materiali per il servizio delle sussistenze	....	
Mobilio e casermaggio	....	
Materiali diversi	....	

V.° IL RELATORE L'UFFICIALE DI MAGAZZINO

N. 83. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	372	357	729
Novara	110	185	295
Alessandria	307	327	634
Cuneo	168	227	395
Milano	302	300	602
Brescia	126	125	251
Genova	142	202	344
Piacenza	188	246	434
Verona	246	275	521
Padova	197	209	406
Bologna	145	408	553
Ravenna	84	175	259
Ancona	98	93	191
Chieti	119	103	222
Firenze	144	176	320
Livorno	187	93	280
Roma	319	339	658
Perugia	113	97	210
Napoli	349	409	758
Salerno	80	62	142
Bari	119	111	230
Catanzaro	79	80	159
Palermo	200	150	350
Messina	165	64	229
Cagliari	107	48	155
TOTALE DELL'ESERCITO	4466	4861	9327

Mortalità generale per 1000

---

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.

(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

ebbraio 1903. — (Segretariato generale). — 21 maggio.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
4	1	»	5	9200	3474	12674	38.2	2.2
1	1	»	2	3139	1818	4957	30.8	1.8
3	1	»	4	6691	3384	10075	36.7	2.3
»	»	»	»	4242	2485	6727	32.3	1.9
1	»	»	1	6197	2709	8906	36.6	2.5
»	»	»	»	3275	1184	4459	35.9	2.0
3	»	»	3	3377	1874	5251	28.3	1.9
2	»	»	2	5830	2409	8239	37.1	2.0
1	»	»	1	6302	2899	9201	37.9	2.1
2	»	»	2	6275	1777	8052	32.1	1.6
1	»	»	1	4919	2553	7472	42.4	3.1
1	1	»	2	2277	1380	3657	34.0	2.4
»	1	»	1	1976	1028	3004	27.4	1.8
»	»	»	»	4583	1311	5894	40.5	1.5
2	»	»	2	3595	1789	5384	33.0	2.0
»	1	»	1	4765	1054	5819	29.2	1.4
3	1	»	4	9520	2381	11901	36.2	2.0
»	1	»	1	2968	654	3622	40.0	2.3
2	»	»	2	10787	4547	15331	47.4	2.3
»	»	»	»	2099	627	2726	27.0	1.4
3	»	»	3	3138	1046	4184	33.0	1.8
»	»	»	»	2411	788	3199	34.5	1.7
3	»	»	3	5549	1205	6754	37.8	2.0
2	»	»	2	3305	697	4002	27.6	1.6
»	»	»	»	2847	493	3340	29.0	1.3
34	8	»	42	119267	45563	164830	35.5	2.0

ella forza media = 0.25.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

AVVISO

Carta del Marocco. — Il laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra ha pubblicato una carta del Marocco (Mogreb — El Aksa — Estremo Occidente) a 3 colori, alla scala di 1:2,000,000 (formato 66 × 48 cm.), compilata in base ai dati più recenti ed alle migliori carte esistenti.

Essa potrà essere acquistata dagli ufficiali e da tutte le altre persone appartenenti all'amministrazione militare al prezzo di L. 0.40, dirigendo le richieste con vaglia-cartolina al suddetto laboratorio fotolitografico (via degli Astalli, 15 — Roma).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 maggio.

MAGGIO 26. — Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 211.
» 28. — Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna 3°, 5° e 13°, *pag.* 212.
» 29. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1883, *pag.* 213

CIRCOLARE N. **84.** — **Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 26 maggio.

Col 16 settembre p. v., s'inizierà, presso la scuola magistrale militare di scherma, l'ordinario corso per sottufficiali aspiranti maestri di scherma, che si svolgerà in base alle disposizioni della parte V del Regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. Decreto del 26 novembre 1899, e dello speciale regolamento per detta scuola.

A tale corso potranno essere ammessi 25 sottufficiali, e gli aspiranti dovranno soddisfare pienamente a tutte le condizioni richieste dai nn. 4 e 6 della citata parte V del regolamento organico.

I comandanti di corpo, non più tardi del 15 luglio p. v., trasmetteranno ai rispettivi comandanti di divisione militare le proposte d'ammissione, corredate dai documenti prescritti dai succitati regolamenti, e dalle domande degli interessati.

Ciascun comandante di divisione dovrà, poi, nel più breve termine possibile, proporre alla sua volta al Ministero uno solo dei sottufficiali concorrenti, prescegliendo quello che, a suo giudizio, riunisca i migliori requisiti, e inoltrando le carte ad esso relative. Qualora però, oltre al sottufficiale prescelto, vi fosse qualche altro aspirante che riunisse pure in modo spiccato le qualità volute, il comandante della divisione rispettiva potrà fare una seconda designazione, inviando al Ministero i relativi atti.

Relativamente alla constatazione di dette qualità, si raccomanda di aver riguardo non solo alla coltura generale, alla

---

ERRATA-CORRIGE.

Nelle dispense 20ª e 21ª alla numerazione delle pagine da 303 a 310, sostituiscasi la numerazione da 203 a 210.

condotta, al carattere e all'educazione degli aspiranti, ma anche alla dimostrata attitudine speciale per la scherma, e sopratutto alla robustezza e alle altre qualità fisiche indicate dai succitati regolamenti, affinchè non si ripeta l'inconveniente verificatosi negli scorsi anni, di dover poi rinviare dalla scuola magistrale molti sottufficiali che dimostrano assoluta deficienza dei requisiti indispensabili per frequentarne i corsi e per riuscire buoni maestri.

La prescritta visita sanitaria dei concorrenti dovrà, pertanto, essere fatta colla massima oculatezza, e quanto alla loro attitudine alla scherma, sarà opportuno che le commissioni d'avanzamento li sottopongano, se del caso, ad un esperimento.

Si avverte che, a senso del n. 7 della parte V del menzionato regolamento organico, quale venne modificato con R. Decreto del 1° marzo u. s. (*Atto* 121), i sottufficiali che, dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbligheranno a rimanere in servizio, indipendentemente dagli obblighi inerenti alla ferma o rafferma cui fossero vincolati, per altri due anni almeno dalla data in cui verranno licenziati dalla scuola per averne compiuto l'intero corso con buon successo. Inoltre, qualora abbiano il grado di furiere o furiere maggiore, essi dovranno rinunciarvi e riprendere quello di sergente.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 85. — **Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, 3°, 5° e 13°.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 maggio.

Il Ministero ha determinato di ridurre di due giorni il tempo fissato per la permanenza al poligono dei reggimenti d'artiglieria da campagna 3°, 5° e 13°. In dipendenza di che allo specchio A, annesso alla Circolare n. 47 del corrente anno, sono apportate le modificazioni seguenti:

	Data	
	arrivo	partenza
3° reggimento artiglieria da campagna	6 giugno	17 giugno
5° » » » »	25 »	6 luglio
13° » » » »	17 »	28 giugno

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **86. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1883.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 maggio.

Col giorno 18 giugno p. v. dovendo aver principio le operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1883, questo Ministero, per meglio assicurare la regolarità delle operazioni suddette, stima opportuno di ricordare in proposito alcune istruzioni ed avvertenze fatte nelle precedenti leve e di aggiungerne alcune altre.

Formazione del contingente.

1. In relazione alla legge 5 aprile 1903, n. 125, per la leva sui nati nel 1883, i consigli di leva dovranno anche nella corrente leva, così come venne praticato nelle leve sulle classi 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 e 1882, arruolare in 1ª categoria tutti gli inscritti che risulteranno idonei al servizio militare e non saranno assegnati alla 3ª categoria.

È ben inteso che all'arruolamento in 1ª categoria dovrà farsi eccezione per gli inscritti provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria; i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, dovranno essere arruolati in 2ª categoria, in conformità al disposto del penultimo capoverso del § 206 del regolamento sul reclutamento.

Assegnazioni alla 3ª categoria.

2. Affinchè i consigli di leva possano, giusta il disposto del § 153 del regolamento sul reclutamento, pronunciarsi circa le domande di assegnazione alla 3ª categoria e circa le altre questioni relative alla leva nella seduta stessa in cui gl' inscritti si presentano all'esame definitivo ed arruolamento, è indispensabile un preventivo esame dei documenti relativi per parte degli uffici di leva.

Sarà perciò necessario che i documenti in parola non vengano presentati ai consigli di leva nel giorno stesso in cui questi debbono pronunciare su di essi, ma siano trasmessi agli uffici di leva di mano in mano che vengono allestiti o *almeno dieci giorni prima* del giorno fissato per l'esame definitivo ed arruolamento.

3. Anche nella leva scorsa fu rilevante il numero degli inscritti

aventi diritto all'esenzione i quali decaddero dall'esercizio del diritto stesso per l'inosservanza del termine.

Il Ministero raccomanda perciò alla diligenza dei consigli e delle autorità tutte, alle quali è affidato il servizio del reclutamento, l'assistenza assidua delle ragioni degli inscritti e l'azione energica verso gli uffici oscitanti o negligenti, affinchè, per quanto è possibile, sia evitato il danno che da tale fatto deriva.

Si raccomanda a tal uopo l'osservanza dei criteri seguenti:

a) Giusta il disposto dell'ultimo capoverso del § 353 del regolamento, i sindaci debbono, prima che abbiano luogo le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento, trasmettere ai prefetti o sottoprefetti un elenco nominativo degli inscritti ai quali furono rilasciali documenti per conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria, affinchè essi possano essere tenuti presenti dai consigli di leva.

In tale elenco dovranno i sindaci comprendere anche gli inscritti nell'interesse dei quali siano stati anche semplicemente richiesti documenti allo scopo suddetto;

b) I presidenti dei consigli di leva debbono interrogare individualmente tutti gl'inscritti che vengono riconosciuti idonei alle armi se si trovino nelle condizioni per ottenere l'assegnazione suddetta: e della risposta, sia affermativa che negativa, debbono far prendere menzione sul registro sommario e sulle liste di estrazione;

c) Nel caso che l'inscritto dichiari di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, ma non presenti i documenti necessari a comprovare il diritto stesso, o li presenti incompleti, il presidente del consiglio di leva dovrà richiedere all'inscritto o a chi lo rappresenti, un'esplicita dichiarazione verbale sui motivi pei quali non furono presentati al consiglio i documenti mancanti, e tale dichiarazione dovrà sommariamente essere inserita nel registro delle decisioni del consiglio con richiamo nella lista d'estrazione.

Il presidente del consiglio di leva deve pure avvertire gli inscritti di cui sopra che i documenti medesimi dovranno essere prodotti al consiglio di leva prima del giorno fissato per la chiusura della sessione, e che, ove lasciassero scadere questo termine, essi rimarrebbero decaduti dal chiesto benefizio; e deve parimenti invitare, seduta stante, i sindaci a rilasciare i documenti in parola ed a curare che questi siano, ove del caso, sollecitamente regolarizzati o rettificati in guisa da poter essere presentati al consiglio prima della chiusura della sessione;

d) Ove poi la mancata presentazione dei documenti dipenda dalla riconosciuta necessità di promuovere prima la rettificazione o costituzione di atti dello stato civile, da pratiche in corso per la ricerca di atti all'estero, o da causa di forza maggiore, il presidente del consiglio di leva dovrà invitare gli interessati e l'autorità municipale a produrre subito almeno quegli atti che sono disponibili, salvo a completarli al più presto possibile, eccitando nel tempo stesso l'autorità municipale ad iniziare sollecitamente le pratiche necessarie per tali rettificazioni.

Per gli eventuali procedimenti di rettificazione degli atti dello stato civile i prefetti e sottoprefetti vorranno ricordare ai sindaci quanto fu già detto nel n. 8 della Circolare di chiamata alla leva (29 marzo 1903, n. 51). ammonendoli della grave responsabilità che ad essi incombe nel caso che gl'inscritti, per negligenza degli uffici comunali nel promuovere tali procedimenti, incorrano nella decadenza dei diritti di esenzione;

e) *Un mese prima della chiusura della sessione* i signori prefetti e sottoprefetti cureranno che tutti gl'inscritti dei quali consti, per effetto delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), che abbiano esposto ai sindaci od al consiglio di leva di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria e non abbiano peranco prodotto i documenti necessari a comprovarlo, siano sollecitati a presentarli e avvertiti nuovamente che, ove i documenti suddetti non fossero presentati al consiglio di leva prima della chiusura della sessione, essi rimarrebbero decaduti dal diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

4. Nelle scorse leve si è rilevato che taluni uffici di leva omettono frequentemente di sottoporre al consiglio di leva i documenti per l'assegnazione alla 3ª categoria di inscritti in capolista stati da questi presentati durante la sessione della leva da cui provengono.

Il Ministero pertanto prega i signori prefetti e sottoprefetti di porre la massima cura, facendo all'uopo procedere alle opportune ricerche, affinchè nelle deliberazioni dei consigli di leva siano tenuti presenti tutti i documenti prodotti allo scopo suddetto, in leve anteriori, nell'interesse dei capilista.

5. I renitenti che vengono arruolati, in seguito ad arresto od a presentazione spontanea, nel secondo periodo della leva, sebbene seguano la sorte della classe soggetta a leva al momento del loro arruolamento, debbono, per quanto riguarda il termine stabilito dalla legge per invocare e comprovare i diritti alla assegnazione alla terza categoria, considerarsi come arruolati in conto della leva successiva. Si avverte quindi che i detti

renitenti possono, a norma dei §§ 652 e 653 del regolamento, far valere tali diritti innanzi al consiglio di leva, senza bisogno di speciale provvedimento per parte del Ministero, fino alla chiusura della sessione della leva successiva a quella nella quale vengono arruolati.

Lo stesso trattamento spetta anche agli inscritti rimandati a senso del § 153, lettera *c*, del regolamento, quando vengano arruolati nel secondo periodo della leva in applicazione del successivo § 155, per esser venuta a cessare la causa del rimando.

6. I presidenti dei consigli di leva avranno cura di provvedere a che tanto nel registro sommario delle decisioni del consiglio quanto nelle liste di estrazione siano fatte risultare esattamente le decisioni di assegnazione alla 3ª categoria state pronunciate relativamente ad inscritti per titoli di figlio naturale con la precisa indicazione delle disposizioni della legge in base a cui le decisioni stesse furono pronunziate.

Inscritti che si trovano già alle armi.

7. Il Ministero ha avuto più volte occasione di rilevare che inscritti di leva già in servizio, come volontari ordinari o di un anno, allievi negli istituti militari, ecc., vengono indebitamente dichiarati renitenti, o perchè i comandanti dei corpi interessati tralasciano di fare ai sindaci le comunicazioni prescritte dal § 131 e seguenti del regolamento sul reclutamento, o perchè i sindaci non osservano le disposizioni di cui al § 135 del regolamento stesso.

Ad evitare siffatto inconveniente il Ministero raccomanda ai comandanti dei corpi l'esatta osservanza delle dette disposizioni ed ai signori prefetti e sottoprefetti d' interessarsi perchè i sindaci si attengano strettamente al disposto del § 135 succitato.

Certificati di iscrizione ai ruoli.

8. Il Ministero riferendosi alle disposizioni contenute nel n. 8 della Circolare n. 100 del 1902, ricorda che, sebbene con la legge del 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, siasi formato per tutti indistintamente gli ufficiali di complemento di ciascuna arma e corpo un unico ruolo di anzianità, nulla è tuttavia innovato all'articolo 6 della legge 29 giugno 1882, n. 830, giusta il quale gli ufficiali di comple-

mento, al compiere del loro 32° anno di età, fanno passaggio dall'esercito permanente alla milizia mobile.

In conseguenza, i comandanti dei distretti militari nel redigere, agli effetti dei §§ 413, 414 (comma *c*) e 432 del regolamento (modificato quest'ultimo dal R. Decreto 8 giugno 1893, n. 277), i certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 34) richiesti per gli ufficiali in parola nell'interesse di loro fratelli inscritti di leva aspiranti alla assegnazione alla 3ª categoria, dovranno riconoscere se *nel giorno stabilito per l'apertura della presente leva* l'ufficiale avesse o non compiuti i 32 anni, e dovranno indicare nel certificato stesso, a seconda dei casi, la conseguente ascrizione alla milizia mobile od all'esercito permanente, a norma del succitato articolo 6 della legge 29 giugno 1882.

Circa il rilascio di tali documenti è necessario tener presente l'*Atto* 195 del 1898.

9. Nel rilasciare i certificati d'inscrizione ai ruoli relativi a militari di 1ª categoria residenti all'estero, stati ammessi alla dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi, necessari per comprovare il diritto di un loro fratello a conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria ai termini dell'art. 87 della legge sul reclutamento ed in applicazione del § 45, comma 2°, della *Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero*, i comandanti dei distretti militari dovranno, giusta il § 417 del regolamento, assicurarsi dell'esistenza in vita dei militari medesimi, mediante certificato della competente autorità diplomatica o consolare.

Ricorsi per concorrere alla leva marittima

10. Giungono frequentemente al Ministero ricorsi d'inscritti i quali, esponendo di essere stati mantenuti sulle liste della leva di terra, nonostante avessero i requisiti per concorrere alla leva di mare, chiedono di far passaggio a quest' ultima leva.

Il riconoscere se un inscritto possegga i requisiti per far parte dalla leva di mare spetta alle autorità marittime: e perciò i signori prefetti e sottoprefetti vorranno invitare coloro che producessero ricorsi allo scopo suddetto a presentarli invece alla competente capitaneria di porto.

Disposizioni relative agli inscritti residenti all'estero.

11. Relativamente agli inscritti residenti all'estero dovranno tenersi presenti le disposizioni della *Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero* quali furono chiarite coi nn. 29 e seguenti della Circolare n. 51 del 29 marzo u. s.

12. Nell'applicazione delle cennate disposizioni i signori prefetti e sottoprefetti ed i consigli di leva vorranno tener presente che le stesse mirano a diminuire il numero di coloro che hanno obbligo di rimpatriare, limitandolo a quegli inscritti soltanto che siano risultati in modo indubbio idonei al servizio militare e che non abbiano diritto alla assegnazione alla 3ª categoria od alla dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero: e quindi in tutti i casi in cui abbiano qualche dubbio al riguardo, dovranno chiedere schiarimenti alle autorità diplomatiche o consolari competenti od istruzioni al Ministero, provvedendo intanto perchè l'inscritto venga rimandato ad una seduta successiva od anche, ove occorra, alla leva ventura.

13. Accade sovente che inscritti residenti all'estero si presentino occasionalmente di persona all'esame definitivo ed arruolamento e faccian poscia ritorno all'estero.

Siccome in tale condizione nulla si oppone che essi, qualora siano arruolati, possano approfittare, in quanto ne sia il caso, delle disposizioni di favore della *Istruzione provvisoria* sovra citata, sarà opportuno che ogniqualvolta consti che un inscritto stato arruolato in seguito a sua presentazione personale al consiglio di leva risiede abitualmente all'estero si faccia di tale circostanza constare sulle liste di estrazione, prendendovi menzione del luogo in cui l'inscritto risiede all'estero.

14. Analogamente a quanto si pratica per gli inscritti residenti nella Colonia Eritrea, anche gli inscritti che risiedono all'estero in regioni donde sia più agevole recarsi nella Colonia Eritrea che in Italia, qualora siano dalle regie autorità diplomatiche e consolari arruolati in 1ª categoria ed obbligati a imprendere servizio, potranno, per risparmio di spesa e di tempo, presentarsi alle autorità militari della Colonia Eritrea anzichè a quelle dell' interno del Regno e prestare ivi il servizio cui sono obbligati.

Le autorità diplomatiche e consolari avranno cura di sottoporre sempre a visita medica gli inscritti in parola per evitare, per quanto è possibile, che essi siano poi riformati nella visita presso le truppe coloniali e rimangano nell'Eritrea privi di mezzi di sussistenza.

Detti militari comprovando, mediante presentazione del foglio di congedo provvisorio, di essere militari che rispondono alla chiamata alle armi della loro classe, avranno libero ingresso nella Colonia senza obbligo di depositare la somma prescritta per tutti quelli che eleggono ivi domicilio senza avere stabile occupazione rimunerativa.

Reclute di 1ª categoria idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna

15. Analogamente a quanto fu stabilito per le reclute della classe 1882 col n. 14 della Circolare 100 del 28 maggio 1902 questo Ministero determina che, in occasione della visita presso i consigli di leva, vengano, per cura degli ufficiali delegati, e sentito il parere dell'ufficiale medico, prenotati quegli inscritti arruolati in 1ª categoria, i quali risultino fisicamente idonei pel servizio nelle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria a cavallo, meno il treno, e artiglieria da campagna meno il treno), nonchè per l'artiglieria da montagna.

16. Saranno però escluse dalla prenotazione per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna le reclute vincolate alla ferma di un anno perchè provenienti dai rivedibili di due leve.

Inoltre dalla prenotazione per le armi a cavallo debbono essere anche escluse le reclute appartenenti ai comuni di reclutamento delle truppe alpine, fatta eccezione per quelle dei comuni di pianura e per quelle appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe, cioè ai distretti di Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Sulmona, Teramo e Varese, le quali non debbono essere comprese in tale esclusione.

A tal uopo, per opportuna norma degli ufficiali delegati nel procedere alla prenotazione per le armi a cavallo, i comandanti dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Savona, Torino, Treviso, Udine, Vercelli, Verona e Vicenza compileranno e trasmetteranno ai consigli di leva compresi nel territorio di loro giurisdizione, prima che si inizino le operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento, un elenco dei comuni le cui reclute, come si è detto, non debbono essere prenotate per le armi a cavallo.

17. Per agevolare la prenotazione delle reclute idonee per

le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna il Ministero provvederà affinchè per taluni consigli di leva uno degli ufficiali delegato sia scelto fra gli ufficiali appartenenti alle armi e specialità ora dette.

Nel fare poi la prenotazione di cui trattasi, dovranno tenersi presenti le disposizioni contenute nei §§ 62, 64, 80, 82, 83 e 86 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento relative alle assegnazioni delle reclute alla cavalleria, all'artiglieria da campagna, all'artiglieria a cavallo e all'artiglieria da montagna, disposizioni che si riportano qui appresso:

« Le reclute da assegnarsi alla cavalleria devono essere larghe « di petto, ma non corpacciute, anzi svelte ed agili e confor- « mate in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il che « devesi particolarmente avvertire che abbiano lunga inforca- « tura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non convergenti.

« La statura degli uomini da destinarsi alla cavalleria deve « essere:

« pei reggimenti lancieri da m. 1,63 a m. 1,74;

« pei cavalleggeri da m. 1,58 a m. 1,70.

« Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da campagna (bat- « terie), devono essere fornite di sufficiente robustezza, avere « la statura da metri 1,63 a metri 1,77, ed essere scelte fra i « carrettieri ed in massima fra quelle addette al governo di « cavalli e muli o fra gli operai per lavori in legno o in ferro, « i sellai e i maniscalchi.

« Le reclute da assegnarsi all'artiglieria a cavallo (batterie) « devono avere tutti i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria « ed in quanto alla statura ed ai mestieri sono ad esse appli- « cabili le disposizioni relative all'artiglieria da campagna.

« Non sono di ostacolo per l'assegnazione alle armi a cavallo, « purchè le reclute posseggano i requisiti suaccennati, i difetti « nei piedi, quali sono le dita a martello o accavallate o riu- « nite od aderenti, nonchè l'unghia incarnata od i piedi piatti « o schiacciati e la mancanza di due falangi all'indice della « mano destra.

« Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna de- « vono essere di statura non inferiore a metri 1,70 di ben « constatata robustezza fisica. Esse debbono essere scelte tra « i mulattieri, carrettieri, muratori, operai in legno e operai « in ferro.

« I maniscalchi ed i sellai possono essere assegnati alla caval- « leria ed all'artiglieria a cavallo, da campagna e da montagna, « qualunque sia la loro statura ».

Le prenotazioni per le armi a cavallo saranno eseguite presso i consigli di leva di tutti i circondari del Regno fatta, ben inteso, eccezione per gli uomini di cui al 1°, 2° e 3° comma del numero precedente.

Quelle per l'artiglieria da montagna saranno invece eseguite soltanto presso i consigli di leva dei circondari designati per il reclutamento di detta specialità e precisamente presso tutti i circondari della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, nonchè presso i seguenti circondari della Toscana: Pistoia, Rocca San Casciano, San Miniato, Lucca, Castelnuovo, Massa, Pontremoli, Pisa (soltanto nei mandamenti di Pisa e Vicopisano) e presso i seguenti circondari della Sicilia: Caltanissetta, Piazza Armerina, Terranova, Acireale, Caltagirone, Catania, Nicosia, Castroreale, Messina, Mistretta, Patti, Cefalù, Termini Imerese, Modica, Noto, Siracusa.

18. Interessando di poter fornire tutto intero il contingente di cui i corpi a cavallo (cavalleria, artiglieria a cavallo, meno il treno, e artiglieria da campagna, meno il treno) e l'artiglieria da montagna hanno bisogno in occasione della chiamata anticipata alle armi, senza ricorrere ad assegnazioni suppletive al momento della chiamata generale della classe, gli ufficiali delegati ai consigli di leva avranno cura di usare **tutta la larghezza possibile nelle prenotazioni** degli uomini idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna, specialmente in riguardo a quelli che, per avere i numeri di estrazione più bassi, rimarranno poi ascritti alla ferma di tre anni.

19. Per le reclute giudicate abili per il servizio nelle armi e specialità stesse (comprese quelle visitate per delegazione) sarà sul modello 12 o 15 e nel foglio provvisorio di congedo illimitato posta l'annotazione *abile armi a cavallo* per quelle aventi i requisiti per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo, meno il treno, e l'artiglieria da campagna, meno il treno; e l'annotazione *abile artiglieria da montagna* per le reclute aventi i requisiti per l'artiglieria da montagna.

Al termine delle sedute ordinarie l'ufficiale delegato in 1° a ciascun consiglio di leva compilerà e trasmetterà con la massima sollecitudine, per mezzo del presidente del consiglio stesso, al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa, 2ª Divisione Leve) un prospetto nel quale saranno rappresentate numericamente, per ogni mandamento, le reclute che furono giudicate idonee per le armi e specialità ora dette.

Quelle fra le reclute stesse che furono visitate per delegazione saranno portate in elenco a parte e, allo scopo di evitare duplicazioni, dovranno essere date in nota al Ministero solamente dal consiglio di leva che eseguì la visita, non già anche dal consiglio di leva del circondario al quale esse appartengono per fatto di leva.

Nel giorno poi in cui si chiuderà la sessione della leva, l'ufficiale delegato in 1° trasmetterà, con lo stesso mezzo su indicato, un prospetto suppletivo delle reclute riconosciute idonee per le armi a cavallo e l'artiglieria da montagna dal termine delle sedute ordinarie alla chiusura della sessione.

Surrogazioni di fratello

20. Il Ministero rammenta che, giusta quanto venne disposto col n. 19 della Circolare n. 100 del 1902 allo scopo di evitare, per quanto sia possibile, che gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello avanti i consigli di leva omettano di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nella leva in cui debbono rappresentare il fratello surrogato e vengano quindi dichiarati renitenti, deve, per cura degli uffici di leva, essere rilasciato agli inscritti fattisi surrogare avanti al consiglio di leva il certificato di esito di leva mod. n. 35, nel quale si farà risultare che l'inscritto « fu ammesso a farsi surrogare dal fratello nato il . . . . . . , con l'obbligo di presentarsi nella leva sulla classe . . . . . . al consiglio di leva, nel giorno designato per l'esame definitivo del predetto fratello, per rappresentarlo tanto nei diritti quanto nelle obbligazioni, ai termini del disposto dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento ». Agli inscritti che non si siano personalmente presentati al consiglio di leva per la surrogazione insieme al fratello proposto surrogato, il detto certificato dovrà essere fatto consegnare per mezzo del sindaco del rispettivo comune.

21. Gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello non avendo obbligo, come è noto, di presentarsi al consiglio di leva all'atto della surrogazione, accade sovente che essi restano inscritti sulle liste di leva e sono poi riportati sui modelli 12 e 15 senza la indicazione dei *contrassegni personali*, prescritti dal § 162 del regolamento sul reclutamento.

Ad evitare tale omissione gli ufficiali delegati terranno presente che i contrassegni personali dei giovani che non si presentarono al consiglio di leva al momento in cui furono ammessi alla surrogazione dovranno essere determinati allorquando i detti giovani saranno chiamati avanti al consiglio a rappresentare il fratello surrogato.

22. I signori presidenti del consiglio di leva avvertiranno gli inscritti arruolati in prima categoria, che, ove desiderassero di farsi surrogare da un loro fratello, non occorrerà che per compiere le relative pratiche attendano la chiamata della classe alle armi, ma potranno farne domanda anche prima di quel tempo al comandante del distretto militare.

Inscritti non presentatisi ai consigli di leva prima della chiusura della sessione, perchè malati, in carcere, ecc.

23. Il § 155 del regolamento sul reclutamento stabilisce che gli inscritti, i quali, nel giorno di chiusura della sessione, non siansi presentati al consiglio di leva per alcuno dei motivi indicati al § 153, lettera *c* del regolamento stesso (perchè ammalati, in carcere, ecc.) siano rimandati alla ventura leva e che, in qualunque tempo venga a cessare la causa del rimando, essi siano precettati a presentarsi al consiglio di leva per essere visitati e, se idonei, arruolati.

Al riguardo dei detti inscritti questo Ministero determina che qualora, per essere cessata la causa del rimando, taluno di essi si presenti al consiglio di leva durante il secondo periodo della leva in corso, venga annullata la decisione di rimando già emanata e che la nuova decisione da pronunciarsi sia presa in conto della leva predetta, nella considerazione che col sistema della categoria unica tutti gli inscritti arruolati, sia durante la sessione, sia durante il secondo periodo, devono essere computati nella leva in corso.

Si ricorda altresì che gli inscritti che per gravi ragioni di salute si trovino nella impossibilità di presentarsi al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento, per i quali sia trascorso il periodo della rivedibilità, possono essere riformati dal consiglio stesso con le modalità indicate nella circolare n. 27581 del 25 dicembre 1895.

Inscritti in osservazione all'ospedale alla chiusura della sessione.

24. Per ragioni analoghe a quelle accennate nel precedente n. 23 questo Ministero determina che a riguardo degli inscritti appartenenti per ragione di età alla leva in corso od a quella precedente sui nati nel 1882 i quali, a mente del § 334 del regolamento sul reclutamento, vengono rimandati alla ventura leva perchè nel giorno stabilito per la chiusura della sessione

si trovano ancora in osservazione presso un ospedale militare, i prefetti ed i sottoprefetti, appena ricevono la relativa relazione medica del direttore dell'ospedale, devono subito provvedere onde il consiglio di leva, convocato in seduta straordinaria, revochi la decisione di rimando e pronunci, a seconda del caso, quella di arruolamento o di rivedibilità o di riforma in base alla mentovata relazione.

Visita dei renitenti presentatisi spontanei od arrestati.

25. Il Ministero ha avuto occasione di rilevare parecchie volte che i renitenti presentatisi spontanei od arrestati, anzichè essere sottoposti subito all'esame del consiglio di leva espressamente riunito, come è prescritto dal § 628 del regolamento sul reclutamento, sono chiamati innanzi al consiglio stesso con molto ritardo.

Si raccomanda quindi ai signori prefetti e sottoprefetti la esatta osservanza della menzionata disposizione regolamentare specialmente nel caso in cui la presentazione spontanea o l'arresto dei renitenti avvenga nei giorni prossimi a quello in cui ha termine il secondo periodo della leva, e ciò nella considerazione che, qualora essi fossero arruolati dopo il termine anzidetto, dovrebbero, con grave loro pregiudizio, correre la sorte della classe successiva a quella a cui avrebbero dovuto essere ascritti.

Si avverte poi che allo scopo di provvedere con maggiore sollecitudine riguardo ai renitenti presentatisi all'autorità in un circondario diverso da quello cui appartengono per fatto di leva, i prefetti e i sottoprefetti hanno facoltà di ammetterli a visita per delegazione senza che occorra chiederne la autorizzazione al Ministero, giusta il numero 7 della circolare n. 20654 del 19 agosto 1895.

Elenchi modello N. 12 e 15.

26. Il Ministero rammenta che gli elenchi modello 12 dovranno, come nelle leve precedenti, essere compilati per mandamento e secondo le liste d'estrazione, come è prescritto dai §§ 184 e 185 del regolamento: e che in essi, per quanto concerne gli inscritti di leve precedenti, i quali vengono arruolati nella leva in corso, è necessario che siano segnate con esattezza, oltre alle indicazioni di cui è cenno al § 185 del regolamento e nel n. 8 della presente Circolare, anche quelle altre indica-

zioni che servono a far risultare il motivo per cui gli inscritti medesimi furono rimandati.

27. Ad evitare che nel trascrivere sui detti elenchi modello 12 e 15 le decisioni dei consigli di leva, possano commettersi, come talvolta è avvenuto, errori materiali, in guisa che le decisioni risultanti dai detti elenchi non siano conformi a quelle effettivamente pronunciate dal consiglio, i signori ufficiali delegati, prima di inviare ai distretti militari gli elenchi suddetti, dovranno controllarli, in quanto concerne le decisioni dei consigli di leva, con le liste di estrazione.

28. I signori ufficiali delegati dovranno altresì far speciale menzione, sui ripetuti elenchi mod. 12 e 15, delle decisioni varie pronunziate sul conto degli inscritti residenti all'estero, conformemente alle formule di cui al § 115 della *Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero*, e ciò affinchè i comandanti dei distretti militari possano averne opportuna norma.

Dovranno pure indicare, per gli inscritti arruolati in 1ª categoria quali rimandati di leve precedenti, i motivi del rimando e citare gli articoli della legge ed i paragrafi del regolamento o della citata *Istruzione provvisoria*, in base ai quali il rimando stesso fu pronunciato e ciò in conformità e per gli effetti del n. 3 della Circolare 51 del corrente anno.

Inscritti indigenti reduci dall'estero arruolati in 1ª categoria.

29. Analogamente a quanto fu stabilito nelle scorse leve, questo Ministero determina che anche agli inscritti della corrente leva, i quali rimpatriano dall'estero per soddisfare agli obblighi di leva e non hanno mezzi per provvedere alla loro sussistenza durante il tempo che corre tra il loro arruolamento in 1ª categoria e la chiamata alle armi della classe, sia concesso, ove ne facciano domanda, di essere subito inviati al distretto di residenza, e, se confermati idonei, assegnati e mandati ad un corpo del Regio esercito reclutato dal distretto al quale appartengono per fatto di leva.

Certificati di penalità.
Decisione di esclusione dal servizio militare.

30. Relativamente ai certificati di penalità degli inscritti della classe 1883 dovranno tenersi presenti le seguenti avvertenze:

a) Per gli inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria e designati per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna i certificati di penalità dovranno essere dai prefetti e sottoprefetti richiesti al procuratore del Re presso il Tribunale competente man mano che sarà compiuto l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento siccome è prescritto dal § 213 del regolamento;

b) Per gli altri inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria, i certificati di penalità dovranno invece essere richiesti subito dopo la chiusura della sessione.

31. Il Ministero ha dovuto rilevare che, nonostante la raccomandazione già fatta nelle leve precedenti, vennero arruolati ed avviati alle armi inscritti che dal certificato di penalità risultavano condannati ad alcuna delle pene per le quali, a termini dell'art. 3 della legge di leva e del combinato disposto dai §§ 298 e 299 del regolamento, avrebbero dovuto essere esclusi dal servizio militare.

Si rammenta quindi che è assolutamente indispensabile di evitare che abbia a rinnovarsi tale gravissimo inconveniente, per il quale non solo vengono ad introdursi nelle file dell'esercito individui che la legge dichiara indegni di appartenervi, ma si reca altresì all'erario un non lieve ed ingiustificato aggravio: e a tale scopo il Ministero rinnova ai signori prefetti e sottoprefetti la raccomandazione di volere, prima di trasmettere ai distretti militari i certificati di penalità di cui al numero precedente, verificare colla massima diligenza se in essi figuri qualche condanna per cui l'inscritto debba essere escluso dal servizio, e, in caso affermativo, di riferirne subito al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

La medesima verificazione dovrà, per maggior sicurezza, essere eseguita anche dai comandanti dei distretti militari, i quali, nel dar partecipazione al Ministero dell'avvenuta trasmissione ai corpi dei certificati in parola, dovranno assicurare che da essi non si rilevò nessuna condanna per cui debba farsi luogo alla esclusione dal servizio.

Norme per la rinunzia alla nazionalità francese per parte di militari nati in Francia o colonie francesi.

32. Il Ministero rammenta che i militari di 1ª categoria nati o residenti all'estero, ai quali venga concessa la dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero in applicazione dell'art. 33 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, si trovano di fronte al servizio militare in posizione perfettamente regolare.

In conseguenza nulla osta che a quelli di essi che nacquero in Francia o colonie francesi vengano dalle autorità prefettizie rilasciati i documenti prescritti dalla Circolare n. 7 delli 11 gennaio 1895 necessari a che essi possan fare la formale dichiarazione di rinunzia alla nazionalità francese: ed in tal caso la formola di cui alla nota (lettera *a*) del certificato mod. 1 annesso alla citata Circolare dovrà essere completata nei seguenti termini:

« . . . . . *a été par le conseil de recrutement enrolé dans la prémière catégorie et temporairement exempté, par effet de l'art. 33 de la loi n. 23 du 31 janvier 1901, du service sous les drapeaux en temps de paix tant qu' il résidera à l'étranger etc. . . . .* ».

Facilitazioni di viaggio per gli inscritti che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo ed arruolamento.

33. Per la concessione delle facilitazioni di viaggio che possono essere accordate agli inscritti residenti nel regno o residenti all'estero per recarsi al comune in cui ha sede il consiglio di leva, a cui debbono presentarsi per l'esame definitivo ed arruolamento, si rammenta che dovranno tenersi presenti le disposizioni contenute nell'*Atto* 144 del 15 maggio corrente, col quale sono stati abrogati gli *Atti* 100 del 1900 e 121 del 1901.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 23ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 giugno.

GIUGNO 4. — Riscossione degli ordini di pagamento, *pag.* 229.
" 4. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di marzo 1903, *pag.* 230.

CIRCOLARE N. 87. — **Riscossione degli ordini di pagamento**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 giugno.

A norma dell'articolo 22 delle *Istruzioni* sul conto corrente fra il Ministero del Tesoro e l'amministrazione militare (*Atto* 291-1902), gli ordini di pagamento emessi durante un esercizio, i quali al 30 giugno non sieno stati estinti, vanno trasportati a conto dell'esercizio successivo.

Pertanto, affinchè le spese gravino sempre sull'esercizio cui si riferiscono, ed allo scopo di evitare le operazioni contabili che il trasporto delle somme renderebbe necessarie, s'invitano le amministrazioni dei corpi a trasmettere sollecitamente al Ministero le richieste (mod. 303) dei fondi che loro abbisognano per il mese in corso, avvertendo che, salvo casi d'imprescindibile necessità, non avranno esito quelle che giungessero dopo il *giorno 23* del mese stesso.

I corpi e distaccamenti, a favore dei quali gli ordini sono emessi, cureranno poi, sotto la propria responsabilità, che questi vengano riscossi non oltre il *giorno 30*.

S'intende che queste disposizioni sono pure applicabili alle legioni carabinieri reali, nonostante che i pagamenti degli assegni agli uomini dell'arma debbano effettuarsi nei primi giorni del mese successivo.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 88. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	376	379	755
Novara	241	194	435
Alessandria	339	286	625
Cuneo	202	255	457
Milano	455	304	759
Brescia	254	127	381
Genova	212	256	468
Piacenza	300	284	584
Verona	362	274	636
Padova	408	209	617
Bologna	276	296	572
Ravenna	163	123	286
Ancona	182	78	260
Chieti	313	120	433
Firenze	331	204	535
Livorno	339	132	471
Roma	592	455	1047
Perugia	318	151	469
Napoli	482	445	927
Salerno	211	118	329
Bari	248	193	441
Catanzaro	249	87	336
Palermo	419	187	606
Messina	378	82	460
Cagliari	201	56	257
TOTALE DELL'ESERCITO	7851	5295	13146

Mortalità generale per 1000

---

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.

(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

marzo 1908. — (Segretariato generale). — 4 giugno.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
1	»	»	1	9984	3461	13445	35.8	2.0
2	»	»	2	3755	1652	5407	27.4	2.2
7	»	3	10	7670	3238	10908	33.5	1.9
4	»	2	6	4389	2380	6769	27.9	1.9
1	»	»	1	7054	2708	9762	31.1	2.4
1	»	»	1	3156	1161	4317	27.5	2.4
6	»	1	7	4223	2017	6240	28.7	2.2
2	»	1	3	6258	2806	9064	34.5	2.2
3	»	»	3	7738	2619	10357	34.5	2.1
4	»	»	4	6907	1796	8703	26.8	1.9
1	»	1	2	5307	2140	7447	34.6	2.7
»	»	»	»	2608	1378	3986	30.7	2.2
»	1	»	»	3014	818	3832	28.4	1.9
3	1	1	4	5270	1199	6469	32.6	2.2
2	»	»	2	5500	2167	7667	36.7	2.6
»	»	»	»	5159	1381	6540	27.0	1.9
1	»	»	1	11918	2805	14723	33.5	2.4
1	»	»	1	4299	1010	5309	40.5	3.6
3	»	»	3	11888	4771	16659	42.1	2.3
»	»	»	»	2746	781	3527	26.8	2.5
»	»	2	2	4272	1783	6055	33.3	2.4
»	»	»	»	3376	880	4256	33.7	2.7
»	»	1	1	6471	1579	8050	34.0	2.6
»	»	2	2	4276	822	5098	25.5	2.3
1	»	»	1	3707	617	4324	31.0	1.8
43	»	14	57	140945	47969	188914	32.4	2.3

della forza media = 0.30.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 giugno.

GIUGNO 11. — Corrispondenza telegrafica d'ufficio in franchigia, *pag.* 233.
» 12. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti, *pag.* 233.

CIRCOLARE N. **89.** — **Corrispondenza telegrafica d'ufficio in franchigia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 giugno.

Stante il frequente ripetersi delle infrazioni alle vigenti norme sulla corrispondenza telegrafica di Stato in franchigia, contenute nell'*Atto* 233 del 1901 e riportate anche a tergo degli stampati per la compilazione dei telegrammi medesimi, questo Ministero, interessato da quello delle poste e dei telegrafi, deve richiamare i suoi dipendenti alla stretta osservanza delle norme stesse, rammentando che l'uso di tale corrispondenza telegrafica deve restringersi ai soli casi, in cui concorrano, tra le altre, le due condizioni essenziali dell'urgenza e della ragione di servizio.

Si avverte pertanto che d'ora innanzi per simili infrazioni, oltre ad assoggettare i mittenti al pagamento della tassa, debbono adottarsi severe misure disciplinari.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **90.** — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 giugno.

Ricevute le domande di cui alla Circolare n. 77 del corrente anno, il Ministero comunica che i sottufficiali aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti, sono quelli indicati nel seguente elenco, nel quale vennero inscritti nell'ordine stesso che si terrà per compilare a suo tempo il ruolo prescritto dal § 113 del regolamento sullo stato dei sottufficiali:

N. d'ordine	Corpo cui appartengono	Grado	Casato e Nome
1	3° artigl. da fortezza . .	Fur. magg.	Macchia Anastasio.
2	18° id. da campagna	Id.	Balestracci Luigi.
3	23° id. id.	Id.	*Tassinari Carlo.
4	3° id. id.	Id.	*Cantoni Paolo.
5	11° id. id.	Id.	*Bosio Rinaldo.
6	3° id. costa. . . .	Id	Gheri Oreste.
7	2° id. fortezza . .	Id.	Visani Francesco.
8	23° id. campagna.	Id.	*Masciocchi Carmine.
9	1° id. fortezza.	Id	Ruppiani Giulio.
10	Artiglieria da campagna attualmente effettivo al 26° reggimento fanteria	Id.	*Montaldo Giorgio.
11	1° artigl. da coste. . . .	Id.	Como Domenico.
12	2° id. id.	Id.	Garibaldi Elvidio.
13	3° id. campagna.	Id.	*Intorre Luigi.
14	6° id. id.	Id.	*Lucchi Leopoldo.
15	2° id. fortezza . .	Furiere	Castellini Gilio.
16	12° id. campagna.	Fur. magg	*Esposito Isaia.
17	10° id. id.	Id.	*Turino Gaetano.
18	23° id. id.	Id.	*Pederneschi Romano.
19	8° id. id.	Id.	*Albanese Mansueto.
20	6° id. id.	Furiere	*Di Benedetto Salvatore.
21	2° id. costa. . . .	Id.	Sabatini Pietro.
22	18° id. campagna.	Fur. magg.	*Madonna Giuseppe.
23	11° id. id.	Id.	*Rossi Ippolito.
24	11° id. id	Id.	*Capra Ernesto.
25	22° id. id.	Id.	*Sarda Luigi.
26	18° id. id.	Id.	*Vivio Pasquale.
27	5° id. id.	Id.	*Perruna Gregorio.
28	1° id. costa . . .	Id.	Cangelosi Salvatore.
29	16° id. campagna.	Furiere	*Viale Amalio.
30	7° id. id.	Fur. magg.	*Francione Giustino.
31	2° id. costa.	Id.	Cornaglia Alberto.
32	24° id. campagna.	Id.	*Lembo Giovanni.
33	23° id. id.	Id.	*Massolo Sebastiano.
34	10° id. id.	Id.	*Pastore Decio.
35	12° id. id.	Id.	*Izzo Cesare.
36	12° id. id.	Furiere	*Viggiano Francesco.
37	11° id. id.	Fur. magg.	*Testore Pietro.
38	3° id. costa. . . .	Id.	Quattone Paolo.
39	2° id. id.	Furiere	Ravotti Pietro.
40	1° id. fortezza . .	Id.	Sacchetti Carmine.
41	14° id. campagna.	Fur. magg.	*Ferrara Giuseppe.
42	11° id. id.	Id.	*Piazza Lutero.

I sottufficiali segnati con asterisco debbono frequentare il corso speciale di istruzione di cui era parola nella Circolare sopra ricordata.

Detto corso avrà luogo in Genova presso il 1° reggimento artiglieria da costa, sarà iniziato il primo del prossimo mese di luglio ed avrà la durata di 45 giorni.

I comandi da cui dipendono i summenzionati sottufficiali disporranno perchè si trovino a Genova il giorno 30 corrente e si presentino al comando del 1° reggimento da costa al quale saranno passati in aggregazione.

Qualora qualcuno di essi non possa per qualsiasi motivo frequentare il corso, ne dovrà esser dato in tempo avviso al comando del detto reggimento, il quale poi nel giorno 2 luglio comunicherà al Ministero i nomi di tutti i sottufficiali non giunti.

Appena ultimato il corso, i sottufficiali saranno fatti rientrare ai corpi rispettivi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 25ª **1903** **PARTE 2ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 giugno.

GIUGNO 16. — Disposizioni esecutive pel riordinamento degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 237.
» 16. — Cessione di cinturini mod. 1893 trasformati e di pendagli di cinturino mod. 1893 ai reggimenti di cavalleria, ***pag.*** **240**.
» 16. — Riparazione alle biciclette dei corpi ed a quelle di proprietà degli ufficiali, ***pag.*** **241**.
» 18. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, ***pag.*** **244**.
» 18. — Dimostrazione dei materiali di servizio generale e di cucina, modello 397-A, ***pag.*** **245**.
» 18. — Spedizione dei veicoli per ferrovia, ***pag.*** **245**.
» 19. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1902 al 30 giugno 1903, approvato con legge 22 giugno 1902, n. 196, tenuto conto dello stanziamento autorizzato con legge 8 febbraio 1903, n. 34 per la spesa della spedizione militare in Cina e delle modificazioni approvate con la legge di assestamento dell'11 giugno 1903, n. 215, ***pag.*** **246**.
Avviso — Pianta di Roma, ***pag.*** **271**.

CIRCOLARE N. **91**. — **Disposizioni esecutive pel riordinamento degli stabilimenti militari di pena**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 giugno.

Per l'attuazione del nuovo ordinamento degli stabilimenti militari di pena (*Atto* 178 del corrente anno) si prescrive quanto segue:

§ 1. Col 30 giugno corrente cesseranno di funzionare i tre consigli d'amministrazione esistenti presso il carcere militare di Napoli e i due reclusori di Gaeta e Peschiera, e l'amministrazione e contabilità di tutti gli stabilimenti militari di pena sarà concentrata, a datare dal 1° luglio, in un consiglio unico istituito presso il comando degli stabilimenti stessi in Gaeta.

§ 2. All'atto di sciogliersi ciascuno dei tre consigli d'amministrazione costituirà il proprio ufficio di stralcio per la liquidazione finale e la presentazione dei conti (§ 9).

§ 3. I vari riparti passeranno in forza al nuovo centro amministrativo unico con tutto il personale (ufficiali, uomini di truppa e detenuti) che rimarrà ad essi effettivo.

Essi compileranno all'uopo pel giorno 1° luglio due *Rapporti situazione* mod. 80, uno pel cessante consiglio dal quale dipendono e l'altro pel consiglio subentrante, sui quali verrà fatta la variazione collettiva di passaggio corredandola di un ruolino della forza coll'indicazione del numero di matricola, grado, cognome, nome e posizione di ciascun individuo.

Questi ruolini terranno luogo dei *Preavvisi* mod. 83 e verranno quindi allegati successivamente ai *Prospetti* mod. 215 delle amministrazioni interessate a giustificazione della variazione di trasferimento degli uomini.

§ 4 Tosto che abbia chiusi i conti, sia in contanti, sia in natura, a tutto il 30 giugno e fattane la trasmissione al rispettivo ufficio di stralcio, ogni riparto impianterà le scritture del mese di luglio per conto del nuovo consiglio riportandovi le rimanenze risultanti da quelli.

§ 5. I fondi in contanti in consegna ai vari riparti al 1° luglio saranno passati al nuovo consiglio amministrativo, il quale ne rimborserà gli uffici stralcio interessati con operazioni di conto corrente. Così pure saranno passati gratuitamente tutti i materiali, siano di proprietà dello Stato o di spettanza delle masse interne (compresi gli stampati che più non occorrano), pel servizio dei riparti, sotto l'osservanza delle ordinarie norme per la cessione di oggetti da un corpo all'altro.

§ 6. Pei materiali di casermaggio non di proprietà del corpo in distribuzione a taluni riparti, questi, sotto la data del 1° luglio, compileranno e rilasceranno al competente magazzino di casermaggio una *Richiesta di restituzione* mod. 889-*B* intestata all'amministrazione da cui dipendono e al tempo stesso una *Richiesta di prelevamento* mod. 889-*A* intestata al «comando degli stabilimenti militari di pena», ritirando le corrispondenti *controrichieste*.

§ 7. Appena costituito, il nuovo consiglio darà opera all'impianto delle varie sezioni dell'ufficio d'amministrazione.

§ 8. Affinchè i riparti distaccati siano provvisti dei fondi occorrenti per sopperire alle prime spese del mese di luglio, il Ministero avrà cura di disporre che siano per tempo emessi a loro favore, per conto del nuovo consiglio, corrispondenti ordini di pagamento dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, esigibili dal 1° del mese stesso.

Il consiglio trasmetterà poi al Ministero, al più presto possibile, due richieste d'anticipazione mod. 218, cioè una per gli assegni del mese di luglio e l'altra per quelli di agosto, compilate ambedue sulla forza accertata dei dipendenti riparti nel mese di giugno, secondo le comunicazioni che gli verranno fatte a tempo dagli uffici stralcio in relazione ai rapporti-situazione e alle matrici dei buoni delle somministrazioni in natura pervenuti dai riparti. Sulla richiesta relativa al primo mese dovrà pure esser detratto l'importo degli ordini di pagamento ricevuti per le prime spese.

Il nuovo consiglio introiterà pure nella propria cassa i fondi esistenti presso i riparti sul luogo al 1° luglio.

§ 9. *Uffici stralcio.* — Gli uffici stralcio, che si costituiranno per la sistemazione dei conti dei tre centri amministrativi attualmente esistenti, saranno composti del comandante (relatore), del direttore dei conti, e dell'ufficiale di magazzino.

Gli uffici stralcio potranno corrispondere in franchigia colle varie autorità facendo uso della carta intestata e del bollo adoperati per l'ufficio d'amministrazione. Alla intestazione della carta d'ufficio e dei documenti contabili dovrà però essere sempre aggiunta l'indicazione: *Ufficio stralcio.*

L'indirizzo esteriore nelle comunicazioni dirette al carcere militare ed ai due reclusori per questioni attinenti la liquidazione dei conti dovrà portare aggiunta l'indicazione: « (*Ufficio stralcio*) ».

§ 10. Appena insediati, gli uffici stralcio procederanno senza indugio all'assettamento delle varie scritture ed alla compilazione delle contabilità finali in contanti ed in materie, provvedendo alle operazioni di cassa e di conto corrente necessarie per saldare tutti i crediti e debiti dell'amministrazione. Compinte le operazioni di cassa, il residuo fondo sarà versato nella cassa del nuovo consiglio d'amministrazione.

§ 11. Le amministrazioni dell'esercito, che abbiano partite pendenti coi soppressi consigli, cureranno di liquidarle senza ritardo, affinchè gli uffici stralcio possano chiudere le loro scritture nel più breve termine possibile.

§ 12. I debiti degli ufficiali verso la cassa saranno dagli uffici stralcio passati al nuovo consiglio d'amministrazione trasmettendogli una nota nominativa dei debitori coll'indicazione del residuo debito di ognuno.

I debiti degli uomini di truppa ed i fondi di privata provenienza dei detenuti e degli uomini incorporati nelle compagnie di punizione saranno compresi sulle prescritte *Tabelle di passaggio* mod. 268.

Per gli impiegati ed operai pensionati a carico della massa laboratori l'ufficio stralcio del 2° reclusorio rimetterà al nuovo consiglio un elenco nominativo con l'indicazione dell'assegno annuo liquidato da ciascuno di essi e del loro domicilio.

§ 13. I crediti e debiti risultanti dai rendiconti a danaro, compresi i *Rendiconti* mod. 838 per gli assegni dovuti a carico degli altri Ministeri, che non possono essere liquidati, saranno passati, con operazione di conto corrente, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, il quale provvederà poi alla liquidazione di siffatte partite. A tale effetto, ai *Rendiconti generali degli assegni* ed ai *Rendiconti delle spese di viaggio* mod. 224 dovrà essere allegata apposita dichiarazione del capo dell'ufficio di stralcio, analoga a quella stampata sui *Rendiconti* mod. 357 e 400, con cui si deleghi il predetto ufficio a riscuotere i relativi mandati di saldo. Nella dichiarazione non dovrà però essere indicata la somma da riscuotersi potendo questa variare per effetto di posteriori rettificazioni.

§ 14. Chiusi e regolati tutti i conti, anche le rimanenze finali delle masse saranno passate al nuovo consiglio d'amministrazione inviandone in pari tempo uno specchio dimostrativo al Ministero (*Direzione Generale Servizi Amministrativi — Divisione Assegni*).

§ 15. Gli uffici stralcio cesseranno di funzionare non più tardi del 1° novembre p. v.

Man mano però che il lavoro diminuisce, il personale stato trasferito altrove, che viene a risultare in esuberanza, dovrà essere inviato alla nuova destinazione, avvertendone il comando del corpo d'armata che, a sua volta, ne informerà il Ministero (*Direzione Generale Servizi Amministrativi — Divisione Personali Amministrativi e Sanitari*).

Analogo avviso dovrà pure esser dato quando gli uffici verranno sciolti.

§ 16. All'atto di sciogliersi gli uffici stralcio dovranno spedire al Ministero anche i documenti contabili di cui al § 3168 del Regolamento d'amministrazione.

Le rimanenti carte amministrative saranno rispettivamente conservate dai comandi del carcere militare e dei due reclusori per essere a suo tempo alienate colle norme consuete.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 92. — **Cessione di cinturini mod. 1893 trasformati e di pendagli di cinturino mod. 1893 ai reggimenti di cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 giugno.

Presso le direzioni d'artiglieria di Mantova, Napoli, Piacenza, Roma, Spezia, Torino e Venezia e la fabbrica d'armi di

Brescia, esistono in buono stato di conservazione, e tali da poter prestare ancora un utile servizio, circa 2000 cinturini da cavalleria mod. 1902, provenienti dalla trasformazione dei cinturini mod. 1893 (VI-1672) e pendagli di cinturino mod. 1893 da usarsi fino a consumazione in luogo della coreggia-reggisciabola di nuova adozione.

Detti materiali potrebbero essere distribuiti a metà del loro prezzo regolamentare.

Quanto precede si porta a conoscenza dei reggimenti di cavalleria, con riferimento alla Circolare n. 193 del *Giornale militare* 1902.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **93**. — **Riparazioni alle biciclette dei corpi ed a quelle di proprietà degli ufficiali.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 16 giugno.

In relazione alle disposizioni contenute nel Capo XVI dell'istruzione sul servizio ciclistico (edizione 20 aprile 1903) si rende noto che, a datare dal 1° agosto prossimo, le riparazioni e le sostituzioni delle parti di ricambio, tanto alle biciclette dei corpi che a quelle di proprietà degli ufficiali, saranno eseguite, oltrechè dall'officina del genio di Pavia, anche dai seguenti stabilimenti d'artiglieria:

Laboratorio di precisione di Roma;
Arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino;
Arsenale di costruzione d'artiglieria di Napoli;
Officina di costruzione d'artiglieria di Genova.

L'importo dei lavori eseguiti dagli oradetti stabilimenti verrà stabilito in base alla tariffa in vigore presso l'officina di Pavia, e rimborsato dagli interessati a pagamento immediato con norme analoghe a quelle seguite dall'officina stessa.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **94**. — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare**. — (Segretariato generale). — 18 giugno.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola-militare, nel prossimo anno scolastico 1903-1904, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana, i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente Circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina del 6 agosto p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente, i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

Secondo le prescrizioni del § 236 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, senza indugio, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale, di cui al § 241 del regolamento predetto.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Aspiranti alle armi combattenti.

Russo Enrico, furiere 1° gran.
Vacquer Gustavo, sergente 1° id.
Melotti Carlo, id. 1° id.
Mazzoli Carlo id. 2° id.
Papa Alfredo, furiere 3° fant.
Giuliano Tommaso, id. 5° id.
Bovi Arturo, sergente 6° id.
Milano Filippo, id. 13° id.
Vizzardelli Placido, id 16° id.
Vannucci Luigi, furiere 19° id.
Russo Biagio, sergente 20° id.
Pellegrino Pasquale, furiere 21° id.
Mombellardo Attilio, id. 24° id.
Cavicchi Domenico, sergente 30° id.
Iacometti Ernesto, id. 32° id.
Rossi Carlo, id. 35° id.
Migliacci Gino, id. 39° id
Bongiovanni Eginardo, furiere 40° id.
Tironi Battista, id. 42° id.
Panarello Rosario, id. 47° id.
De Salvo Oreste, id. 47° id.
Longo Giovanni, sergente 47° id.
Brancati Corrado, furiere 48° fanteria.
Catania Andrea, sergente 50° id.
Gualtieri Alfredo, id. 51° id.
Iannino Antonio, id. 51° id.
Filardo Francesco, id. 51° id.
Manciati Tullio, furiere 52° id.
Forza Luigi, id. 53° id.
Cristani Giorgio, id. 53° id.
Lembo Felice, id. 54° id.
Ridolfi Edoardo, sergente 55° id.
Arnera Alfredo, furiere 57° id.
Primiero Olinto, id. 59° id.
Panozzo Ugo, id. 62° id.
Dalla Torre Gioacchino, id. 62° id.
Bellone Cesare, id. 69° id.
Quasimodo Fedele, id. 73° id.
Gaddi Aristide, sergente 73° id.
Scavo Antonio, id. 73° id.
De Grossi Ugo, furiere 74° id.
Bartimmo Felice, sergente 75° id.
Fino Matteo, id. 76° id.

Mattion Tullio, sergente 77° fanteria.
Rolla Amedeo, furiere 80° id.
Pasetti Pietro, sergente 80° id.
Iovene Angelo, id. 80° id.
Napolitano Ernesto, furiere 81° id.
Damiano Alfonso, sergente 81° id.
Corsanego Celeste, id. 83° id.
Patria Stefano, id. 83° id.
Marimpietri Giovanni, furiere 84° id.
Coltrau Uberto, id. 89° id.
Ianniceli Fausto, sergente 90° id.
Brattelli Alfredo, id. 90° id.
Cito Lorenzo, id. 90° id.
Giovannelli Renzo, id. 94° id.
Feruzzano Antonio, furiere 1° bersaglieri.
Castello Eugenio, sergente 1° id.
Maletti Pietro, id. 1° id.
Cèard Mario, id. 1° id.
Serralunga Silvio, id. 1° id.
Crapanzano Giuseppe, id 2° id.
Arnò Paolo, id. 2° id.
Ferraresi Marcellino, id. 3° id.
Aiolfi Alberto, id. 4° id.
Pellegrino Argeo, furiere 5° id.
Mariani Carlo, id. 5° id.
Fidi Ulderico, id. 5° id.
Brogi Paolino, sergente 7° id.
Gambacorta Michele, furiere 8° id.
Poggi Attilio, sergente 8° id.
Perruna Assunto, id. 8° id.
Agusta Giovanni, id. 8° id.
Corpaci Ettore, id. 9° id.
Ottanelli Domenico, id. 10° id.
Guasco Settimio, id. 10° id.
Garofalo Vincenzo, id. 10° id.
Corradi Francesco, furiere 12° bersaglieri.
Del Re Antonio, id. 1° alpini
Vignolo Silvio, sergente 3° id.
Tissoni Guglielmo, id. 3° id.
Macchiolo Giovanni, id. 4° id.
Grea Primo, id. 4° id.
Preti Eugenio, furiere 5° id.
Cadolini Cesare, sergente 6° id.
Intini Onofrio, id. 7° id.
Gamba Vittorio, sergente (fanteria) R. Corpo truppe coloniali.
Allori Alfredo, sergente regg. Piemonte Reale cavalleria.
Coeli Silvio, id. regg. Genova cavalleria.
Vaccari Riccardo, id. id. lancieri di Aosta.
Pozzi Leandro, id. id. id. di Aosta.
Bonsignore Simone, id. id. cavalleggeri di Foggia
Micheroux de Dillon Edoardo, id. id. id. di Saluzzo.
Cattaneo Alfonso, furiere id. id. di Saluzzo.
Cossu-Rocca Antonio, id. id. id. di Monferrato.
Sanguinetti Antonio, sergente id. id. di Lucca.
Pescetelli Edoardo, id. id. id. di Lucca.
Cammarano Mario, id. id. di Lucca.
Galante Carlo, id. id. id. id. di Lucca.
Marocchi Riccardo, id. id. id. Guide.
Pollio Vincenzo, id. id. id. Guide.
Mastrostefano Francesco, id. id. id. di Catania.

Venanzi Umberto, sergente regg. cavalleggeri Umberto I.
Matricardi Gaetano, furiere 2° artiglieria campagna.
Cirese Rocco, id 3° id id.
Masoni Simone, sergente 4° id. id.
Gagliardi Pietro, furiere 5° id. id.
Mainero Annibale, sergente 5° id. id.
Guardabasso Evandro, id 7° id. id.
La Barbera Antonino, id. 9° id. id.
Patanè Antonino, id. 13° id. id.
Vandelli Oscar, furiere 14° id. id.
Poluzzi Umberto, id. 15° id. id.
Milocco Giuseppe, sergente 17° artiglieria campagna.
Dentone Alberto, id. 19° id. id.
Conte Michele, id. 24° id. id.
De Castro Carlo, id. 2° id. costa
Giangrandi Averardo, id. 1° id. fortezza.
Giovanardi Ettore, id. 1° id. id.
Angelica Domenico, id. 3° id. id.
Borriello Romeo, id. 3° id. id.
Barale Goffredo, id. (artiglieria) R. Corpo truppe coloniali.
Battaglia Filippo, id. 1° genio
De Grazia Biasino, id. 1° id.
De Persis Vincenzo, id. 1° id.
Mazzei Domenico, id. 3° id. (1ª brigata).
Campana Dario, id. 3° id. (2ª brigata).

Aspiranti al corpo contabile.

Dellasette Giuseppe, furiere 2° fanteria.
Carino Francescantonio, id. 4° id.
Petronio Alfio, sergente 5° id.
Delogu Felice, id. 9° id.
Gerardis Noè, furiere 14° id.
De Matteis Giuseppe, id. 16° id.
Cafaro Eustacchio, id. 16° id.
Massa Augusto, sergente 25° id.
Dragonetto Francesco, id. 35° id.
Morfini Enrico, id. 45° id.
Marasco Andrea, id. 45° id.
Gazzano Nicolò, id. 47° id.
Gangi Domenico, furiere 48° id.
D'Alessio Umberto, id. 50° id.
Palazzo Oscar, sergente 58° id.
Ippoliti Sileno, furiere 63° id.
Chini Enrico, sergente 77° fanteria.
Catalano Alfredo, id. 80° id.
Magnani Silvio, furiere 89° id.
Cogoli Pietro, id. 90° id.
Canonici Gennaro, sergente 90° id.
Rezza Filiberto, sergente 90° id.
Venè Enrico, furiere 3° bers.
Mainardi Roberto, id 3° id.
Leone Amedeo, id. 11° id.
Rossini Cesare, id. 3° alpini.
Battetta Emilio, sergente 3° id.
Velardi Alfonso, id. regg. cavalleggeri di Lucca.
Fedeli Fortunato, id. 2° art. campagna.
Rizzi Michelangelo, id. 4° id. id.

Morini Carlo, sergente 17° artiglieria campagna.
Alleva Armando, id. 19° id. id.
Diliberti Carmelo, id. 22° id. id.
Lo-Presti Umberto, furiere 2° id. da costa.
Arri Onorato, sergente 2ª compagnia sussistenza.
Di Pretoro Eliseo, sergente 5ª compagnia sanità.
Petragnani Nicola, id. 10ª id. id.
Martinotti Umberto, sergente (fanteria) R. Corpo truppe coloniali.
Lucca Paolo, id. (genio) id. id.

N. 95. — Dimostrazione dei materiali di servizio generale e di cucina, modello 397-A. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 giugno.

Stante la ristampa in corso del tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione, l'invio della *Dimostrazione modello 397 A* dovrà essere sospeso fino a nuovo ordine.

I soli distretti faranno pervenire al Ministero, per il giorno 10 luglio p. v., uno specchio (conforme al tracciato distinto con la chiamata (1) a pagina 12 del precitato modello) delle coperte da campo, *costituenti la dotazione ordinaria per il tempo di pace*, in carico al 1° del detto mese.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 96. — Spedizione dei veicoli per ferrovia. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 giugno.

Risulta che le amministrazioni militari omettono di indicare sui documenti di trasporto (richiesta mod. *C*, parte 3ª, o richiesta di spedizione mod. 444 o 445) il numero d'ordine col quale ciascun veicolo è contraddistinto nella tabella dei veicoli in uso presso il R. esercito, che costituisce l'allegato n. 10 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

Poichè tale indicazione facilita tanto la ricognizione dei veicoli e dei relativi carichi, sia in partenza sia in arrivo, quanto la loro tassazione, richiamansi le amministrazioni militari alla stretta osservanza del § 36 dell'*Atto* 22 e del n. 17 dell'*Atto* 116, ambedue di quest'anno.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **97.** — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, approvato con legge 22 giugno 1902 n. 198, tenuto conto dello stanziamento autorizzato con legge 8 febbraio 1903 n. 34 per la spesa della spedizione militare in Cina e delle modificazioni approvate con la legge di assestamento dell'11 giugno 1903 n. 215.** — 19 giugno.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive.	
	Spese generali.	
1	Ministero — Personale di ruolo (*Spese fisse*):	
	1. *A*) Stipendio al personale del Ministero come dal ruolo organico approvato col R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 521 e dalle modificazioni nel personale di servizio approvato col R. D. 29 giugno 1902, n. 315	1,710,650 »
	B) Indennità di funzione al direttore capo di ragioneria.	1,000 »
	C) Differenza fra gli stipendi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto	68,698 »
		1,780,348 »
	Si deduce:	
	per temporanee vacanze nei gradi . . . . L. 60,000	
	l'importo delle razioni di foraggio ai cavalli degli ufficiali generali e superiori aventi posto nel quadro organico del Ministero, portato al capitolo n. 31 » 17,348	77,348 »
	A riportarsi L.	1,703,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
	Riporto L.	1,703,000 »
	D) Aumenti sessennali	45,100 »
	E) Soprassoldo a tre impiegati decorati della medaglia al valor militare . . .	300 »
		1,748,400 »
	2. Indennità di tramutamento agli impiegati civili dell'amministrazione centrale collocati a riposo ed alle relative famiglie. R. D. 1° novembre 1876, n. 3450 (*a calcolo*)	7,000 »
	3. Indennità pei servizi di cassa e di economato	1,200 »
	Totale del capitolo . . .	1,756,600 »
2	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti	7,600 »
3	Gratificazioni e compensi agl'impiegati e al personale inferiore dell'amministrazione centrale	40,500 »
4	Ministero — Spese d'ufficio:	
	A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . .	18,000 »
	B) Illuminazione e combustibile	29,000 »
	C) Vestiario uniforme al personale di servizio	8,200 »
	D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero	3,500 »
	E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, ed agli *Atti parlamentari*	6,500 »
	F) Spese di vetture	11,300 »
	G) Biancheria, pulizia di locali e spese diverse.	6,900 »
	H) Mancie di capo d'anno	300 »
	Totale del capitolo . . .	83,700 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
5	Spese postali (*Spesa d'ordine*):	
	A) Corrispondenza postale.	3,000 »
	B) Pacchi postali.	1,940 »
	Totale del capitolo . . .	4,940 »
6	Spese di stampa e spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre:	
	1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale	13,300 »
	2. Biblioteche militari: Acquisto di libri, giornali, ecc., per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatoria, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili, ed indennità stabilite a favore del direttore di biblioteca militare, retribuzione a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche ed ogni altra spesa che possa occorrere pel servizio delle biblioteche.	34,300 »
	3. Rivista militare italiana, Rivista di cavalleria, Giornale medico, Giornale di artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari: Spese diverse per la direzione e redazione dei predetti giornali, dei foglietti sanitari dell'antropometria militare, di opuscoli e di altre pubblicazioni militari. .	41,800 »
	Totale del capitolo . . .	89,400 »
7	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	31,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*).	*per memoria*

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
9	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio	15,000 »
10	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione della guerra e loro famiglie	170,000 »
11	Spese casuali: Fondi per le spese impreviste ed eventuali non applicabili per la loro natura ad alcun capitolo e per le quali non è il caso di istituirne degli appositi. . . .	16,500 »
11 *bis*	Personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti. Indennità di residenza in Roma. Legge 3 luglio 1902, n. 248: 1. Indennità di residenza in base alla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . L. 274,400 2. Indennità di residenza in base al R. D. 7 luglio 1902 n. 283 . . . . » 109,930	384,330 »
	Debito vitalizio.	
12	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).	35,020,000 »
13	Indennità per una sol volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio, 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).	49,00 »
	Spese per l'esercito.	
14	Stati maggiori ed ispettorati: 1. *A*) Competenze ai seguenti personali, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni:	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
	Case militari del Re e dei RR. Principi.	3,981,400 »
	Stato maggiore generale.	
	Corpo di stato maggiore. Comandi di corpo d'armata e di divisione	
	Ispettorato degli alpini	
	Ispettorato di cavalleria	
	Comandi di brigata di fanteria	
	Comandi di brigata di cavalleria	
	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione	
	Ufficiali in congedo	
	B) Aumenti sessennali	54,800 »
	Totale del capitolo	4,036,200 »
15	Corpi di fanteria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Reggimenti di fanteria di linea	60,401,900 »
	Reggimenti bersaglieri.	
	Reggimenti alpini.	
	Distretti militari.	
	Scuola magistrale di scherma	
	Aumenti sessennali	1,087,200 »
		61,489,100 »
	B) Ufficiali e truppa in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione:	
	a) Ufficiali L. 839,900 *b*) Uomini di truppa » 1,108,100 *c*) Chiamata della milizia comunale » 10,000	1,958,000 »
	Totale del capitolo	63,447,100 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
16	Corpi di cavalleria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Reggimenti di cavalleria. . . . . . . Depositi d'allevamento cavalli	11,595,720 »
	Aumenti sessennali	110,800 »
		11,706,520 »
	B) Ufficiali in congedo	183,180 »
	Totale del capitolo . . .	11,889,700 »
17	Armi e servizi di artiglieria e genio:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nella promozione degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Ispettorati di artiglieria, direzione superiore delle esperienze e della scuola centrale di tiro di artiglieria, comandi e direzioni di artiglieria, uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria . . . . Stato maggiore d'artiglieria . . . . . Reggimenti d'artiglieria da campagna . Reggimento d'artiglieria a cavallo . . Reggimento d'artiglieria da montagna . Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza . . . . Compagnie operai d'artiglieria . . . . . Ispettorati, comandi e direzioni del genio Reggimenti del genio e brigata ferrovieri	22,019,270 »
	A riportarsi . .	22,019,270 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
	Riporto . .	22,019,270 »
	Aumenti sessennali	105,600 »
	B) Competenze agli ufficiali ed impiegati addetti agli stabilimenti di artiglieria e genio, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni .	898,500 »
	Aumenti sessennali	4,100 »
	C) Ufficiali in congedo e chiamata delle classi:	
	a) Ufficiali . . . . L. 246,200 *b*) Uomini di truppa. . . » 227,800	474,000 »
	Totale del capitolo . . .	23,502,470 »
18	Carabinieri reali:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, licenze straordinarie, ecc.:	
	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . Legioni	26,011,800 »
	B) Aumenti sessennali	66,000 »
		26,077,800 »
	2. Sovvenzioni da darsi alle masse generali delle legioni	310,000 »
	Totale del capitolo . . .	26,387,800 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
19	Corpo invalidi e veterani:	
	A) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze di ufficiali e per licenze straordinarie	177,000 »
	B) Aumenti sessennali	7,100 »
	Totale del capitolo . . .	184,700 »
20	Corpo e servizio sanitario:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Ispettorato di sanità militare . . . . . Ufficiali medici, farmacisti e scrivani presso le direzioni territoriali di sanità militare ed ospedali militari e compagnie di sanità Farmacia centrale militare	4,888,500 »
	Aumenti sessennali	104,100 »
	B) Ufficiali e truppa in congedo: *a*) Ufficiali . . . . L. 7,500 » *b*) Truppa . . . . » 9,600 »	17,100 »
		5,009,700 »
	2. Spese per esami d'ammissione e promozioni nel corpo sanitario e per incoraggiamento a medici e farmacisti nell'interesse del servizio sanitario	2,000 »
	A riportarsi . . .	5,011,700 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
	Riporto . .	5,011,700 »
	4. Per aumento e completamento del materiale di dotazione degli ospedali militari, delle infermerie di presidio e della scuola di applicazione di sanità militare L. 30,000 Per le spese di acquisto e di preparazione di medicinali occorrenti alla farmacia centrale e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi, e loro conservazione . . . . » 500,000	530,000 »
	5. Spese per acquisti di modelli, di materiali e di strumenti chirurgici di nuova invenzione	7,700 »
	Totale del capitolo . . .	5,549,400 »
21	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi:	
	1. *A*) Competenze e spese ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa ecc.: Direzioni e stabilimenti di commissariato militare . . . . Compagnie di sussistenza . . . . . . Ufficio di amministrazione di personali militari vari . . . . Magazzini centrali militari	2,863,400 »
	Aumenti sessennali	104,600 »
	B) Ufficiali e truppa in congedo: *a*) Ufficiali . . . . L. 20,200 » *b*) Truppa . . . . » 9,200 »	29,400 »
	A riportarsi . . .	2,997,400 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
	Riporto . . .	2,997,400 »
	2. Somma a calcolo per la graduale attuazione della soppressione degli ufficiali subalterni commissari in servizio attivo permanente .	200,000 »
	Totale del capitolo . . .	3,197,400 »
22	Scuole militari:	
	1. *A*) Competenze ai personali seguenti, al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa:	
	Della scuola di guerra . . . . . . Della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . Dell'accademia militare . . . . . Della scuola militare . . . . Della scuola di applicazione di sanità militare. . . . . Della scuola centrale di tiro di fanteria Della scuola di cavalleria . . . . Collegi militari	1,981,000 »
	Aumenti sessennali.	55,100 »
	Somma a disposizione per le spese della campagna topografica e logistica, ed escursioni alle fortezze, cioè: soprassoldi agli ufficiali, paghe alle guide e spese di cancelleria, spese della biblioteca della scuola di guerra, acquisto di strumenti geodetici, topografici e fisici, spese di ufficio, spese per la scuola di guerra, riscaldamento, illuminazione, manutenzione di mobili ed altre	73,300 »
	A riportarsi . . .	2,109,400 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
	Riporto . . .	2,109,400 »
	Spese di cancelleria, masserizie, libri, stampa di trattati, spese di viaggi d'istruzione, inservienti, gratificazioni casuali ed altre relative alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio	39,000 »
		2,148,400 »
	B) Pensioni e mezze pensioni gratuite che il Governo concederà agli allievi. . .	300,000 »
	C) Somma a calcolo per assegnamenti annui a professori e a maestri civili incaricati dell'insegnamento, a ministri del culto, ai preparatori di fisica, chimica e storia naturale, ecc.	30,000 »
	D) Somma a calcolo per spese di esami per nomine e promozioni di ufficiali e per esami agli aspiranti all'ammissione nelle scuole e per esami di nomina alle cattedre vacanti nelle scuole	2,500 »
	E) Somma a calcolo per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie, ai militari di truppa delle varie armi e dei vari corpi e per spese diverse attinenti alle conferenze medesime	10,000 »
	Totale del capitolo . . .	2,490,900 »
23	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (*spesa d'ordine*)	(a) 260,000 »

(a) Questa somma corrisponde a quella inscritta al capitolo n. 61, articolo 2, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1902-903 come rimborso delle pensioni degli allievi degli istitut militari.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
24	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena:	
	1. *A*) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per licenze straordinarie agli uomini di truppa	837,710 »
	B) Aumenti sessennali	9,990 »
		847,700 »
	Si deduce l'importo dei quadri di due compagnie di disciplina rimborsato dai Ministeri della marina e delle finanze . .	60,000 »
	Totale del capitolo . . .	787,700 »
25	Spese per l'istituto geografico militare:	
	A) Competenze:	
	Al personale militare . . . L. 66,718	372,418 »
	Al personale civile . . . . » 293,000	
	Agli ufficiali di scrittura addetti all'istituto. . . . » 12,700	
	B) Aumenti sessennali.	12,800 »
		385,218 »
	Deduzione per vacanze temporanee di posti ed arrotondamento di cifre	11,218 »
		374,000 »
	2. Spese ordinarie per l'istituto geografico militare pei lavori di campagna e lavori interni indipendenti dalla costruzione della carta d'Italia, compresi i soprassoldi di cui al n. 12 dello specchio III, regio decreto 7 aprile 1892	70,000 »
	Totale del capitolo . . .	444,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
26	Personale della giustizia militare:	
	1. *A*) Indennità ai giudici non militari, competenze del pubblico ministero militare, degli ufficiali istruttori ed ufficiali di scrittura	252,746 »
	B) Personale di segreteria	116,500 »
	C) Aumenti sessennali	20,600 »
		389,846 »
	Deducesi: Per vacanze di posti ed arrotondamento di cifre . . . L. 11,446 Per altrettante pagate dal Ministero della marina . . . » 25,000	36,446 »
		353,400 »
	D) Indennità e spese diverse.	38,700 »
	Totale del capitolo . . .	392,100 »
27	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità ed in posizione ausiliaria (*Spese fisse*):	
	1. *A*) Competenze agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità	600,000 »
	B) Aumenti sessennali	21,000 »
		621,000 »
	2. Indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria	310,000 »
	Totale del capitolo . . .	931,000 »
28	Indennità eventuali	4,155,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902 903
29	Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
	1. Quota assegno di primo corredo e quota assegno manutenzione vestiario da erogarsi in acquisto di merci e confezione di vestiario per la truppa	17,002,100 »
	2. Quota fissa per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi per n. 98,000 uomini incorporati nell'esercito permanente a L. 10 ciascuno	980,000 »
	3. Spese di manutenzione pei magazzini, paghe ad operai e uomini di fatica, spese per confezione di campioni, imballaggi, perizie, pubblicazioni delle imprese di fornitura, nonchè quelle di cancelleria, stampati e combustibile per gli uffici dei magazzini e gratificazioni ai personali dei medesimi nei casi di lavori eccezionali	380,000 »
	4. Provvista di legna nella stagione invernale, di oggetti di cancelleria e spese per lavori di copiatura e di fatica per la Commissione centrale istituita in Roma con Regio decreto 5 ottobre 1886 per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari. — Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti di fanteria	8,800 »
	Totale del capitolo . . .	18,370,900 »
30	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa:	
	1. Pane - Acquisto di grani, spese per la fabbricazione del pane e per il servizio relativo ad impresa	12,126,600 »
	A riportarsi . . .	12,126,600 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
	Riporto . . .	12,126,600 »
	2. Rifornimento carne in conserva che verrà distribuita in luogo di razioni di carne fresca e rifornimento delle dotazioni dei viveri ordinari di riserva	1,117,900 »
	3. Trasporti di pane, gallette e viveri di riserva, dazi e provvista d'acqua . . .	950,000 »
	4. Spese di perizie, pubblicazioni, ecc. . . .	7,500 »
	Totale del capitolo . .	14,202,000 »
31	Foraggi ai cavalli dell'esercito:	
	1. Spese pel foraggio in natura	17,623,300 »
	2. Spese di perizie, pubblicazioni degli avvisi d'asta, ecc.	5,900 »
	Totale del capitolo . .	17,629,200 »
32	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari:	
	1. Casermaggio, legna e spese d'esercizio .	2,805,500 »
	2. Spese diverse: *A)* Trasporti di effetti letterecci ed altri trasporti speciali a carico dello Stato . . . . . . L. 100,000 *B)* Per retribuzioni ai comuni per alloggi militari . . . » 190,000 *C)* Per somministrazione di legna, carbone, candele, olio, ecc., pei corpi di guardia e per le spese di illuminazione e provviste di scope e di utensili per la nettezza delle fortezze . . . » 220,000	510,000 »
	3. Mantenimento degli arredi e mobilio degli uffici e stabilimenti militari	30,000 »
	4. Manutenzione del materiale di casermaggio e spese pei magazzini:	
	A riportarsi . . .	3,345,500 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902 903
	Riporto. . . .	3,345,500 »
	A) Aumenti e rinnovazioni del materiale di casermaggio. . . . . L. 578,500 *B*) Spese per i magazzini di casermaggio, cioè per costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione, affitti e macchinario. . . . . L. 115,700	694,200 »
	Totale del capitolo. . .	4,039,700 »
33	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione:	
	A) Riproduzione e spedizione di documenti di mobilitazione	70,000 »
	B) Manutenzione di materiali di mobilitazione per i servizi delle sussistenze . .	12,000 »
	C) Studi ed esperienze relative a materiali di mobilitazione, acquisto di modelli e campioni, premi di incoraggiamento per nuove invenzioni	6,000 »
	D) Spese varie.	1,000 »
	Totale del capitolo . .	89,000 »
34	Rimonta e spese dei depositi di allevam. cavalli:	
	1. *A*) Acquisto di puledri pei depositi di allevamento cavalli, di cavalli per la scuola di cavalleria e per rifornimento ai Corpi di fanteria di quadrupedi perduti per causa di forza maggiore e spese di trasporto . . . . L. 2,572,000 *B*) Per premi d'incoraggiamento agli allevatori di cavalle fattrici o di riproduttori . . . . L. 10,000	2,582,000 »
	C) Acquisto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . L 475,000 *D*) Come sopra dell'arma del genio . . . . » 50,000	525,000 »
	A riportarsi . . .	3,107,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
	Riporto . . .		3,107,000 »
	2. Spese diverse pei depositi di allevamento di cavalli.		1,200,000 »
	3. Spese per precettazione di quadrupedi e di veicoli		5,000 »
			4,312,000 »
	4. *A*) Premi per corse militari (*military*)	L. 16,000	62,000 »
	B) Somma a calcolo per indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo, provenienti dai sottufficiali .	» 30,000	
	C) Somma a calcolo per indennità per perdita di cavalli in servizio.	» 16,000	
	Totale del capitolo . .		4,374,000 »
35	Materiale e stabilimenti d'artiglieria:		
	Provviste, mano d'opera e spese diverse pel materiale d'artiglieria :		
	A) Reggimenti e brigate d'artiglieria . .		222,000 »
	B) Direzioni di artiglieria.		1,549,500 »
	C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale d'artiglieria (esclusi i materiali del gruppo *C*)		1,150,000 »
	D) Stabilimenti militari per produzione di materiali del gruppo *C*		2,754,500 »
	E) Esperienze e spese diverse		220,000 »
	F) Trasporti		600,000 »
	Totale del capitolo . .		6,496,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
36	Materiale e lavori del genio militare:	
	1. Lavori di manutenzione e miglioramento di quartieri, edifici e stabilimenti ad uso militare e spese di provviste, manutenzione e trasporto del materiale mobile dell'arma	5,341,400 »
	2. Spese pel servizio dei trasporti militari lagunari e per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice	203,000 »
	Totale del capitolo . .	5,554,400 »
37	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	1,040,000 »
38	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	27,000 »
39	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*):	
	1. Pensioni vitalizie dell'Ordine militare di Savoia, giusta la legge 15 dicembre 1861.	79,000 »
	2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine	1,000 »
	3. Provviste di decorazioni di ordini cavallereschi del regno d'Italia che in alcuni casi vengono presentate insieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, di medaglie per premi di gare attinenti al ramo militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine (*a calcolo*)	6,500 »
	Totale del capitolo . .	86,500 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
40	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali:	
	1. Spese per trasferte speciali non applicabili ad altri capitoli, studio di lingue estere; tasse di telegrammi transitati per zone estere; tassa accessoria di espresso e staffetta e di risposta pagata	31,000 »
	2. Spese per servizio d'informazioni . . .	55,000 »
	Totale del capitolo . .	86,000 »
41	Spese di liti e per risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*):	
	1. Spese di liti	39,000 »
	2. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore e risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio	20,000 »
	Totale del capitolo . . .	59,000 »
42	Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry (*Spesa d'ordine*)	(a) 1,260 »
43	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883).	600,000 »
44	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	100,000 »

(a) Questa spesa trova riscontro al capitolo n. 61, art. 5, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1902-903.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive	
	Spese generali.	
45	Assegni ad impiegati civili in disponibilità ed in soprannumero (*Spese fisse*)	8,000 »
	Spese per l'esercito	
46	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (*Spesa ripartita*):	
	1. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi	2,000,000 »
	2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
	Totale del capitolo. . .	2,000,000 »
47	Carta topografica generale d'Italia (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese di personale	*per memoria*
	2. Spese di materiale	*per memoria*
	Totale del capitolo. . .	»

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
48	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese pel materiale di artiglieria . . .	39,000 »
	2. Spese pel materiale del genio	33,500 »
	3. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore	220,500 »
	4. Viveri di riserva e materiali da sezione sussistenza e panattieri	*per memoria*
	5. Spese pel materiale d'ambulanza . .	*per memoria*
	6. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio . . .	7,000 »
	7. Acquisto di forni rotabili da campagna	*per memoria*
	8. Provviste di vestiario	*per memoria*
	Totale del capitolo. . .	300,000 »
48 *bis*	Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina. Legge n. 34 dell'8 febbraio 1903.	1.300,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
49	Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	1,200,000 »
50	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
51	Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*). .	500,000 »
52	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (*Spesa ripartita*)	320,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
53	Fortificazioni di Roma (*Spesa ripartita*) . .	50,000 »
54	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*)	997,000 »
55	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*)	9,500,000 »
56	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	1,080,000 »
57	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (*Spesa ripartita*)	850,000 »
58	Materiale per la brigata ferrovieri (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
59	Acquisto di cavalli per l'artiglieria da campagna.	126,000 »
	CATEGORIA QUARTA. **Partite di giro.** —	
60	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative .	(a) 6,894,753. 32

(a) Questa spesa trova corrispondente introito al capitolo n. 124, art. 9, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1902-903.

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1901-902 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Art. 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato)

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1901-902
N.	Denominazione	
61	Premi, soprassoldi ed indennità ai raffermati .	61
62	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1887) . . .	62
63	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. — Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze . . .	63
64	Somma dovuta all'impresa Benedetto Montanari e C., costruttrice della caserma d'artiglieria *Ferdinando di Savoia*, in seguito a sentenza arbitrale del 15 maggio 1893	64
65	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871 (Legge 28 giugno 1866, n. 2987). . .	65
66	Costruzione e sistemazione di magazzini, fabbricati, tratti di strade e ferrovie ad uso militare (Legge 29 giugno 1875, n. 2577).	66
67	Adattamenti, miglioramenti e grossa manutenzione di fabbricati (Legge 13 giugno 1880, n. 5474)	67
68	Resti passivi del 1870 e precedenti.	68
69	Spese per le truppe d'Africa	69

CAPITOLI		Nº dei capitoli corrispondenti del bilancio 1901-902
N.	Denominazione	
70	Spesa per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano	70
71	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze pei traini di assedio e relativo trasporto .	71
72	Spesa per la costruzione di una caserma per cavalleria in Firenze.	72
73	Liquidazione delle spese inerenti alle opere d'interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	73
74	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari *(Spesa ripartita)*	45
75	Dotazione di casermaggio per la truppa. . .	58
76	Contributo per le spese militari d'Africa (Esercizio 1896-97 e retro)	75
77	Spese per l'invio di truppe in Oriente - Candia - (Esercizio 1900-901 e retro)	85
78	Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina (Legge 7 luglio 1901, n. 307 - Esercizio 1900-901 e Legge 22 giugno 1902, n. 198 - Esercizio 1901-902)	86 e 48bis
79	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 27, *Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	84
80	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 11, *Stati maggiori e ispettorati*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900	87

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1901-902
N.	Denominazione	
81	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 12, *Corpi di fanteria*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900.	88
82	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19, *Scuole militari*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 . .	89
83	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21, *Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900	90
84	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 24, *Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900.	91

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
Di Broglio.

Visto: *Il Ministro della Guerra*
Ottolenghi.

AVVISO

Pianta di Roma. — Il laboratorio foto-litografico del Ministero della guerra ha pubblicato una carta della pianta di Roma a 5 colori, alla scala di 1: 10000 (formato m. 1,00 × 0,75), la quale è al corrente con le varianti avvenute fino ad oggi nel piano edilizio della capitale.

Questa carta, corredata di una leggenda riflettente i fabbricati militari, i monumenti ed i più importanti edifici pubblici e privati, potrà essere acquistata da comandi ed uffici militari, dagli ufficiali e dalle altre persone appartenenti all'amministrazione militare al prezzo di L. 0,60 la copia, dirigendo le richieste con vaglia-cartolina al suddetto laboratorio foto-litografico (via degli Astalli, 15 — Roma).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 giugno.

GIUGNO 22. — Cartucce da impiegarsi per sostituire la dotazione individuale nei corpi di fanteria, pag. 273.
» 22. — Servizio sanitario, pag. 274.
» 23. — Libretto personale degli attuali colonnelli, pag. 274.

CIRCOLARE N. **98.** — **Cartucce da impiegarsi per costituire la dotazione individuale nei corpi di fanteria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 giugno.

Risulta a questo Ministero che presso alcuni corpi di fanteria esistono pacchetti di cartucce a pallottola mod. 91, con carica di solenite, appartenenti alla dotazione individuale, i quali presentano degradazioni tali da non potere essere conservati in quello stato.

Allo scopo di eliminare dalla dotazione tali pacchetti, e di impedire che l'inconveniente si verifichi per l'avvenire, questo Ministero, a modificazione anche delle disposizioni già emanate sulle cartucce da impiegarsi nelle esercitazioni di tiro, prescrive quanto segue:

a) La dotazione individuale nei corpi di fanteria dovrà, fino a nuove disposizioni, essere costituita con cartucce a balistite, o con cartucce a solenite di fabbricazione del laboratorio pirotecnico di Capua anno 1898.

Le munizioni di dette specie occorrenti per effettuare il relativo cambiamento nelle dotazioni individuali, saranno prelevate da quelle che i corpi hanno in carico, od, in difetto, verranno richieste alle competenti direzioni d'artiglieria.

b) I pacchetti di cartucce a solenite, che verranno ritirati dalle anzidette dotazioni, saranno accuratamente visitati e, quelli che presenteranno degradazioni negli invogli, saranno messi da parte per essere impiegati fino a consumazione nelle esercitazioni di tiro, in precedenza delle cartucce a balistite e di quelle a solenite di Capua 1898.

I pacchetti che verranno riscontrati in buono stato di servizio saranno invece conservati nelle polveriere dei corpi anche se risultino in eccedenza alla complessiva dotazione di mobilitazione.

Con la circostanza si avverte pure che fino a nuove disposizioni non dovrà effettuarsi alcuna rotazione delle armi costituenti la dotazione di mobilitazione, ad eccezione, s'intende, di quelle costituenti il gruppo speciale.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **99**. — **Servizio sanitario**. (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 giugno.

Le amministrazioni militari, che hanno in carico zaini, coppie borse e cofani di sanità, sono invitate a far conoscere a questo Ministero (Divisione vestiario ed equipaggiamento), entro il 10 luglio p. v., se le buste e le cassette d'istrumenti chirurgici contenute nelle dette unità sanitarie abbiano gl'istrumenti stessi ancora non nichelati e col manico di legno in luogo del manico metallico.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **100**. — **Libretto personale degli attuali colonnelli**. — (Segretariato generale). — 23 giugno.

Mediante alcune disposizioni contenute nell'*Atto* 194 del corrente anno, che apporta aggiunte e varianti all'*Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche*, questo Ministero ha stabilito che, d'ora innanzi, pei colonnelli di tutte le armi e corpi sia compilato il *Rapporto annuale*, come si pratica attualmente per gli ufficiali generali, in luogo delle note caratteristiche. Il libretto personale degli attuali colonnelli dovrà pertanto essere conservato dalle competenti autorità fino alla prossima compilazione del primo rapporto annuale; dopo di che la seconda parte del libretto verrà distrutta, mentre la parte prima sarà conservata col rapporto annuale, che rimane presso le autorità competenti. Dell'avvenuta distruzione verrà redatto apposito verbale.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

Dispensa 27ª **1903** **Parte 2ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 luglio.

LUGLIO 3. — Servizio sanitario, *pag.* 275.
» 3. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1904, *pag.* 275.

CIRCOLARE N. **101**. — **Servizio sanitario**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 luglio.

Dall'esame delle dimostrazioni del materiale pel servizio sanitario (modello 398-*A* e 398-*B*) questo Ministero ha avuto occasione di rilevare che talvolta non v'ha esatta correlazione tra la consistenza del materiale stesso nei magazzini e le scritture del carico.

Il Ministero pertanto deve rivolgere vive raccomandazioni a tutti i consigli d'amministrazione, che hanno in carico materiale pel servizio sanitario di mobilitazione o territoriale, perchè alla chiusura annuale dei conti del materiale, nel procedere alla ricognizione generale, di cui al § 336 del regolamento d'amministrazione, pongano la massima attenzione nell'accertare lo stato in cui si trova il materiale e l'esatta correlazione della effettiva consistenza nei magazzini colle scritture del carico.

Nelle dimostrazioni sovradette si avrà poi cura di far risultare i materiali che sono esuberanti alle dotazioni, indicando se sono o non destinati a servizi speciali, i materiali mancanti e le ragioni delle mancanze, i materiali che sono tenuti a disposizione del Ministero, citando il relativo dispaccio ministeriale.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **102**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1904**. — (Segretariato generale). — 3 luglio.

A mente del § 204 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito e giusta il disposto del n. 2 dell'*Atto* 214 del 1902, il Ministero fa conoscere che potranno essere inscritti nei quadri di avanzamento, per l'anno 1904,

7 LUG 03

gli ufficiali in congedo di qualunque categoria, arma o corpo, aventi le anzianità indicate qui appresso:

Colonnelli	a tutto il 1895
Tenenti colonnelli	» il 1898
Maggiori	» il 1898
Capitani	» il 1889
Tenenti	» il 1892
Sottotenenti	» il 1898

Il Ministero si riserva di far conoscere l'epoca per la quale dovranno giungere al Ministero gli specchi d'avanzamento relativi agli ufficiali suddetti.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

Dispensa 28ª **1903** **Parte 2ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 luglio.

LUGLIO 9. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, *pag.* 277.

» 9. — Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1903-904, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare, *pag.* 304.

» 10. — Esami d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici, *pag.* 305.

» 10. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili, *pag.* 305

» 10. — Scuola centrale di tiro da fortezza, *pag.* 306

CIRCOLARE N. **103**. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile**. — (Direzione generale leve e truppa). — 9 luglio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 5 aprile n. 119 (Circolare n. 57 del corrente anno), saranno, nei giorni sotto indicati, chiamati alle armi per istruzione:

a) il 15 agosto p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria delle classi 1872 e 1874 ascritti alla milizia mobile di *fanteria di linea* ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

i militari di 1ª categoria delle classi 1872 e 1874 ascritti alla milizia mobile dei *bersaglieri*, appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Ferrara, Forlì, Modena, Pavia, Ravenna e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità *zappatori* (escluso il treno) appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Pavia.

b) il 20 agosto p. v., per un periodo di giorni 20;

i militari di 1ª categoria delle classi 1876 e 1879 ascritti alla *fanteria di linea* ed ai *bersaglieri*, appartenenti ai distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Padova, Parma, Rovigo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti agli *alpini* ed appartenenti ai distretti di reclutamento del 7° reggimento alpini, cioè Belluno, Treviso ed Udine;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti alla specialità *zappatori* del genio (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Savona, Venezia, Verona e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio (esclusi gli specialisti ed il treno).

c) il 23 agosto p. v., per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti ai *granatieri* appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti alla *fanteria di linea* ed ai *bersaglieri* appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Cagliari, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Sassari, Vercelli, Voghera e quelli, beninteso, che già risposero alla chiamata del 20 agosto;

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti agli *alpini* appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli, Voghera, e quelli beninteso, che già risposero alla chiamata del 20 agosto per appartenere ai distretti di reclutamento del 7° reggimento alpini;

i militari di 1ª categoria della classe 1874 ascritti alla milizia mobile degli *alpini*, appartenenti ai distretti di reclutamento del 1°, 2°, 3° e 4° reggimento alpini (eccettuati i distretti di complemento cioè: Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Sulmona, e Teramo).

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e

nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che i comandanti dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolare in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Per cura poi dei comandanti dei reggimenti alpini, e con le norme del menzionato § 726, sarà pure pubblicato nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento, con le modalità di cui al primo comma del presente numero, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2).

Una copia dei manifesti anzidetti dovrà rimanere affissa alla porta del distretto e della caserma del reggimento alpini fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, quali furono modificate dall'allegato alla circolare n. 2 del 16 febbraio 1903, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 130 del 1903 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle predette *Istruzioni* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6, 7 e 8 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Relativamente alla speciale dispensa dalla chiamata stabilita, pei militari della classe 1878 ascritti ai *telegrafisti* del genio, dal n. 8 del detto manifesto si avverte che gli esami d'idoneità, dei quali è ivi parola, saranno dati con le apposite norme che il Ministero darà direttamente al comando del 3° reggimento genio e alle altre autorità militari interessate. S'intende che dell'accordata dispensa dovrà informarsi subito il rispettivo distretto di leva.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc., dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa d'altra parte aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari della classe 1878 e 1879 i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. In relazione al disposto del § 736 della citata Istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento ovvero a distretti di complemento la visita dovrà aver luogo presso i depositi o distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito o distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo predisporre perchè essi vi sieno all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al di lui pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, coll'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*:

a) gli ufficiali di complemento nati nel 1876, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, e residenti nei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Padova, Parma, Rovigo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

b) gli ufficiali di complemento nati nel 1879, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed agli alpini, residenti in tutti i distretti del Regno eccettuati quelli di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena. Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera, più, per gli ufficiali di fanteria di linea e bersaglieri, i distretti di Cagliari e Sassari;

c) gli ufficiali di complemento ascritti alla fanteria di linea, al corpo sanitario ed a quello contabile, nati negli anni 1872 e 1874 e residenti nei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

d) gli ufficiali di complemento ascritti ai bersaglieri nati negli anni 1872 e 1874 e residenti nei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Ferrara, Forlì, Modena, Pavia, Ravenna e Voghera;

e) gli ufficiali di complemento nati nel 1874 ascritti alla milizia mobile degli alpini ed effettivi ai reggimenti 1°, 2°, 3° e 4°;

f) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1872 e 1878, ascritti al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno). I primi saranno impiegati per formare i quadri degli ufficiali subalterni della compagnia di milizia mobile che dovrà prendere parte alle grandi manovre; gli altri saranno possibilmente ripartiti fra le compagnie che prenderanno parte alle grandi manovre od alle manovre di campagna;

g) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1878 ascritti al 3° reggimento genio (escluso il treno) e destinati alle compagnie telegrafisti in caso di mobilitazione.

Sarà però cura dei comandanti del III e V corpo d'armata di proporre al Ministero, nella eventualità di deficienze che si verificassero pei richiamati di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*), e limitatamente ai nati nel 1872 per la lettera *f*; quelli ufficiali che, essendo assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richiamarsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quelli sopra indicati.

I quadri dei detti riparti di milizia mobile comprenderanno beninteso, come nel caso di mobilitazione, anche ufficiali in servizio attivo, ai quali saranno affidate le cariche di comandante di battaglione, comandante di compagnia, di aiutante di campo di brigata, di aiutante maggiore in primo ed in secondo e di ufficiale di vettovagliamento conforme le disposizioni già date in proposito alle autorità interessate dal comando del corpo di stato maggiore.

Qualora gli ufficiali richiamati dal congedo, unitamente a quelli in servizio attivo permanente, non fossero sufficienti ad inquadrare i riparti di milizia mobile, tenuto conto della forza *presente*, i comandanti di corpo d'armata nel cui territorio si costituiscono i riparti stessi ripianeranno le deficienze con ufficiali in servizio attivo dei dipendenti reggimenti.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei due seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta.

14. Potrà anche concedersi l'esenzione dalla presente chiamata per uno dei motivi seguenti:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel tempo immediatamente seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

c) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

d) grave danno al pubblico servizio, ad una industria, alla agricoltura, ad un commercio, derivante dalla partenza dell'ufficiale richiamato e da giustificarsi con attendibili documenti.

L'esenzione pei detti motivi varrà ad ogni modo soltanto per la chiamata del corrente anno, e gli ufficiali che l'avranno ottenuta dovranno quindi prender parte ad una chiamata successiva della loro arma e specialità.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo si accerteranno della validità dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare e decideranno sulle domande, dando poi avviso delle dispense e delle esenzioni accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale competente*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali sono effettivi.

I detti comandanti non dovranno assolutamente dar corso a domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli

sovra indicati: le domande che pervenissero al Ministero non avranno corso e si considereranno come non avvenute.

16. La presentazione degli ufficiali in servizio attivo o richiamati assegnati ai riparti di milizia mobile di fanteria di linea, dei bersaglieri e del genio sarà stabilita *tre* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, e *due* giorni prima quella degli altri ufficiali richiamati, per modo che al giungere dei militari di truppa gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

17. Ad eccezione di quanto è disposto nel primo comma del numero precedente, gli ufficiali assegnati ai reparti di milizia mobile quali addetti ai comandi di brigata ed agli stati maggiori di reggimento, anzichè presentarsi ai depositi ove questi vengono costituiti, tre giorni prima della data fissata per la presentazione dei militari richiamati, si troveranno invece a Belluno (località di radunata della divisione di milizia mobile) nella giornata del 17 agosto p. v.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

18. L'assegnazione ai corpi e riparti dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione, salvo le disposizioni speciali già date alle autorità militari interessate per l'assegnazione dei richiamati delle classi 1872 e 1874 di milizia mobile di fanteria di linea, dei bersaglieri e del genio (specialità *zappatori*), avvertendo che i bersaglieri richiamati delle ora dette classi ed appartenenti al distretto di Modena dovranno, dal Distretto stesso essere inviati anzichè a Savona come sa-

rebbe prescritto, al deposito del 5° reggimento bersaglieri in Bologna, che provvederà alla loro vestizione ed incorporamento.

Anche l'assegnazione ai corpi dei richiamati delle classi 1876 e 1879 di fanteria di linea e dei bersaglieri che debbono intervenire alle grandi manovre sarà fatta secondo le prescrizioni degli allegati II e III alla Circolare Ministeriale 7 aprile 1903 n. 1061 diretta ai comandi di corpo d'armata. Questi emaneranno ai distretti, depositi e corpi interessati le opportune disposizioni e provvederanno anche al viaggio ed accompagnamento dei richiamati dai depositi ai corpi che li debbono ricevere.

Ed a tale riguardo si ritiene opportuno di soggiungere che ai depositi fanteria Novara V. II (86° fanteria), Varese V. I (59° fanteria), Lodi (25° fanteria), e Lecco (75° fanteria), potrà, ove le competenti autorità lo ravvisino necessario, essere avviato per il giorno 20 agosto p. v. dai rispettivi reggimenti, quel numero di ufficiali riconosciuto sufficiente per ricevere i militari delle classi 1876 e 1879 richiamati alle armi che, giusta le prescrizioni delle quali sopra è cenno, debbono prender parte alle grandi manovre coi reggimenti del III corpo d'armata, anzichè venire assegnati al proprio reggimento. I detti ufficiali, oltre all'attendere alle istruzioni che i militari dovranno ricevere presso i depositi, li accompagneranno poi, se del caso, nei trasferimenti ai corpi cui saranno assegnati.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, cui si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Nell'assegnazione dei richiamati di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri, non si darà alcun contigente ai battaglioni ed alle compagnie distaccate, a meno che detti riparti intervengano alle grandi manovre o alle manovre di campagna.

Formazione di riparti di milizia mobile di fanteria di linea bersaglieri e genio.

19. Coi militari di fanteria di linea e bersaglieri richiamati alle armi delle classi 1872 e 1874 si costituiranno due brigate di fanteria di milizia mobile ed un battaglione di bersaglieri di milizia mobile, formati nel modo indicato dagli appositi specchi che sono stati comunicati alle autorità interessate dal comando del corpo di stato maggiore.

Le brigate ed il battaglione anzidetti prenderanno parte alle grandi manovre, ed alla loro costituzione sarà provveduto conforme le disposizioni che verranno date dai comandi di corpo d'armata interessati avvertendo che i riparti appena costituiti saranno inviati per ferrovia a Belluno.

I centri di mobilitazione interessati, comunicheranno direttamente al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) per il giorno 20 luglio, la forza approssimativa (forza a ruolo ridotta in base ad un coefficente dedotto dall'esperienza di precedenti chiamate) dei riparti che debbono venire trasportati in ferrovia dal luogo di formazione a Belluno, e il giorno in cui saranno pronti a partire avvertendo che, al più tardi, detti riparti dovranno esser pronti a partire entro il giorno 17 agosto.

Coi richiamati della classe 1872 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità zappatori, verrà costituita dal 1° reggimento genio (Pavia) una compagnia zappatori, con parco e sezione da ponte, la quale, appena costituita, si recherà anch'essa a Belluno per ferrovia.

20. Per le assegnazioni dei furieri maggiori e furieri ai riparti di milizia mobile, si applicheranno le disposizioni vigenti, avvertendo che alle cariche contabili presso i riparti di milizia mobile, che verranno costituiti, dovranno essere destinati soltanto sottufficiali idonei e sperimentati, quand'anche per ragiungere tale intento qualche compagnia dell'esercito permanente debba rimanere temporaneamente senza il proprio furiere.

Formazione di compagnie alpine di milizia mobile.

21. Coi richiamati alpini della classe 1874 si costituiranno compagnie di milizia mobile in ragione di una per reggimento; tali compagnie saranno formate su tre plotoni, in relazione al numero di battaglioni di ciascun reggimento; i singoli plotoni saranno costituiti da uomini che, durante la permanenza alle armi, prestarono servizio in uno stesso battaglione.

Alla costituzione delle salmerie per le dette compagnie di milizia mobile si provvederà colle norme seguite in passato, cioè le compagnie di milizia mobile preleveranno dalle proprie salmerie gli oggetti strettamente necessari. I quadrupedi saranno forniti dal rispettivo reggimento alpini ed in caso di necessità saranno noleggiati e, preferibilmente, fra quelli precettati.

Il bagaglio degli ufficiali chiamati in servizio, a senso del precedente n. 11, sarà beninteso limitato alla sola cassetta d'ordinanza.

Art. 4. — *Istruzione.*

22. I richiamati *dei granatieri, fanteria di linea* e *bersaglieri* dell'esercito permanente e della milizia mobile, appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento o riparto stesso.

Durante la permanenza al deposito i richiamati stessi dovranno eseguire al più presto qualche istruzione pratica e marcia di allenamento, non che due lezioni di tiro al bersaglio. Quando tali istruzioni non possano farsi presso il deposito, si compiranno separatamente nel luogo di radunata del reggimento prima di prender parte alle grandi manovre o alle manovre di campagna.

I richiamati *alpini* della classe 1879 prenderanno parte alle grandi escursioni con le rispettive compagnie; quelli della classe 1874 con uno dei battaglioni del reggimento, come sarà stabilito dal rispettivo comandante di corpo d'armata; tutti dovranno però essere trattenuti almeno tre giorni ai magazzini per acquistare un certo allenamento e meglio adattarsi il vestiario, soprattutto la calzatura.

Tutti i richiamati alpini eseguiranno due lezioni di tiro al bersaglio col fucile mod. 1891 prima o durante le grandi escursioni.

I richiamati del genio (*zappatori*) della classe 1878, dovranno essere ripartiti fra le compagnie che devono prendere parte alle grandi manovre o alle manovre di campagna; quelli della classe 1872 dovranno pure prender parte alle grandi manovre, con la compagnia di milizia mobile che dovrà costituire il 1° reggimento genio; tutti eseguiranno anche, possibilmente, almeno due lezioni di tiro col moschetto mod. 1891.

Si cercherà di dare un maggior svolgimento a quelle parti d'istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

Pei richiamati del genio (telegrafisti) verranno svolte, presso la sede del 3° reggimento genio o presso i rispettivi distaccamenti cui sono assegnati, le istruzioni sulle principali innovazioni state introdotte nel servizio telegrafico dopo il loro congedamento e si curerà inoltre che ai trasmettitori sia fatta prendere la massima pratica degli apparati pel servizio telegrafico elettrico, ottico e pel servizio telefonico.

I centri di mobilitazione pei telegrafisti che daranno riparti per le grandi manovre dovranno incorporare il maggior numero possibile di richiamati.

Tutti i richiamati dovranno eseguire almeno due lezioni di tiro col moschetto mod. 1891.

Art. 5. — *Congedamento.*

23. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono, dove i richiamati stessi saranno trasportati al termine delle grandi manovre o delle manovre di campagna, in base ad ordini di movimento, pei trasporti in ferrovia, che emanerà il Ministero o la Direzione superiore delle grandi manovre (ufficio trasporti) durante le manovre stesse. Dai depositi e dagli altri centri di mobilitazione i richiamati saranno rinviati ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano possibilmente non più tardi dei giorni sottoindicati:

il giorno 8 settembre, i richiamati di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e del genio (zappatori e telegrafisti), di classi dell'esercito permanente presentatisi alle armi il 20 agosto, non che i richiamati di fanteria e del genio di classi di milizia mobile presentatisi alle armi il giorno 15 agosto precedente;

il giorno 11 settembre, i richiamati dei granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e alpini della classe 1879 che si presentarono alle armi il giorno 23 agosto, non che i richiamati della classe 1874 di milizia mobile, ascritti agli alpini.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento dai depositi e centri di mobilitazione ai comuni verrà, in massima, regolato dai comandanti delle divisioni militari, avute presenti le norme speciali che in proposito siano state comunicate alle autorità interessate.

Coi militari di truppa saranno licenziati anche gli ufficiali chiamati dal congedo per l'istruzione. Potranno però essere trattenuti, purchè non oltre i tre giorni dopo lo scioglimento dei riparti di milizia mobile, gli ufficiali contabili, i comandanti di compagnia e i furieri, per la compilazione delle note caratteristiche, per la resa dei conti e per la restituzione degli effetti avuti in consegna.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

24. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (allegato n. 3). Ai comandanti dei corpi che non intervengono alle grandi manovre è fatta facoltà di far trasportare al seguito delle truppe, insieme coi colli per riparazioni, una

limitata riserva di calzature per provvedere alle eventuali sostituzioni ai richiamati.

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

Alle compagnie alpine di milizia mobile verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione — riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione — e la dotazione di cancelleria.

La galletta a mano distribuita ai richiamati dovrà essere dai medesimi consumata durante la permanenza alle armi, secondo gli ordini dei comandi dei grandi riparti di manovra.

25. Ogni deposito provvederà alla distribuzione degli oggetti di equipaggiamento generale per i riparti e comandi di milizia mobile che costituisce, proporzionandone la quantità alla forza di quelli, con le seguenti eccezioni:

a) il carreggio sarà dato secondo le norme che verranno stabilite per le grandi manovre;

b) i reggimenti di milizia mobile porteranno una sola coppia cofani di sanità;

c) gli zaini per cartucce saranno distribuiti in ragione di 40 per battaglione;

d) non si trasporteranno le casse da armaiuolo e da vestiario.

Fra gli oggetti di equipaggiamento potranno comprendersi i colli per riparazioni da sarto e da calzolaio.

Saranno inoltre distribuite le dotazioni di cancelleria stabilite dal quaderno III del Tomo II dell'istruzione per la mobilitazione.

26. I comandi dei depositi provvederanno inoltre alle modificazioni occorrenti alle scritturazioni dei pennoni, lanterne ecc. dei comandi e riparti la cui numerazione non corrisponde a quella di guerra, nonchè ai fregi da copricapo, ai numeri degli spallini ed alle mostrine, rivolgendosi ai depositi che ne sono forniti.

Provvederanno poi alle modificazioni occorrenti alle scritturazioni del carreggio, allorquando ne sarà definita la distribuzione colla Circolare definitiva per le grandi manovre.

I depositi interessati provvederanno anche in tempo a che le coperture da chepì da distribuirsi ai richiamati di milizia mobile portino il numero del reggimento.

Alle munizioni occorrenti per le due lezioni di tiro da eseguirsi dai richiamati di milizia mobile provvederà il comando del V corpo d'armata a Belluno.

Tutte le rimanenti disposizioni relative alla costituzione di milizia mobile verranno comprese nella circolare definitiva per le grandi manovre.

27. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione. Non verrà però distribuita ai graduati la pistola che loro spetterebbe.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

28. I comandanti di reggimento alpini, in occasione del rinvio in congedo illimitato dei richiamati delle classi 1874 e 1879 avranno cura di stabilire quali di essi possano essere promossi sergenti all'atto del passaggio alla milizia territoriale, nello intento di supplire così alla deficienza di sottufficiali che attualmente si verifica nei riparti di milizia territoriale alpina.

Della riconosciuta idoneità alla detta promozione, dovrà esser presa debita annotazione sui ruoli e i militari che riportarono tale idoneità dovranno dai reggimenti alpini esser tenuti in evidenza in un registro speciale, onde si possa poi far luogo alla promozione a sergente all'atto del loro passaggio alla milizia territoriale.

29. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

30. I n. 13 e 14 dell'*Atto* 130 del 1903 relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi, all'atto della presentazione dei richiamati, debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al distretto nella cui giurisdizione si trovino le famiglie dei richiamati l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione colla massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) *il 15 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria delle classi 1872 e 1874 ascritti alla milizia mobile di *fanteria di linea* ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

i militari di 1ª categoria delle classi 1872 e 1874 ascritti alla milizia mobile dei *bersaglieri*, appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Ferrara, Forlì, Modena, Pavia, Ravenna e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile del genio specialità *zappatori* (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Pavia

b) *il 20 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria delle classi 1876 e 1879 ascritti alla *fanteria di linea* ed ai *bersaglieri*, appartenenti ai distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Padova, Parma, Rovigo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti agli *alpini* ed appartenenti ai distretti di reclutamento del 7° reggimento alpini, cioè Belluno, Treviso ed Udine;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti alla specialità *zappatori* del genio (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Savona, Venezia, Verona e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio (esclusi gli specialisti ed il treno).

c) *il 23 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti ai *granatieri* appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti alla *fanteria di linea* ed ai *bersaglieri* appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale, Como, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti agli *alpini* appartenenti a tutti i distretti del regno eccettuati quelli di Alessandria, Belluno, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Treviso, Udine, Vercelli, e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1874 ascritti alla milizia mobile degli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento del 1°, 2°, 3° e 4° reggimento alpini (eccettuati i distretti di complemento cioè: Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Sulmona e Teramo).

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi.

a) gli ufficiali di complemento nati nel 1876, ascritti alla *fanteria di linea* ed ai *bersaglieri*, e residenti nei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Padova, Parma, Rovigo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona, e Vicenza;

b) gli ufficiali di complemento nati nel 1879 ascritti ai *granatieri*, alla *fanteria di linea*, ai *bersaglieri* ed agli *alpini*, residenti in tutti i distretti del regno eccettuati quelli di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera più per gli ufficiali di fanteria di linea e bersaglieri i distretti di Cagliari e Sassari;

c) gli ufficiali di complemento ascritti alla *fanteria di linea*, al *corpo sanitario*, ed a *quello contabile*, nati negli anni 1872 e 1874 e residenti nei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

d) gli ufficiali di complemento ascritti ai *bersaglieri* nati negli anni 1872 e 1874 e residenti nei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Ferrara, Forlì, Modena, Pavia, Ravenna e Voghera;

e) gli ufficiali di complemento nati nel 1874 ascritti alla milizia mobile degli *alpini* ed effettivi ai reggimenti 1°, 2°, 3°, e 4°;

f) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1872 e 1878, ascritti al 1° e 2° reggimento *genio* (escluso il treno);

g) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1878 ascritti al 3° reggimento *genio* (escluso il treno) e destinati alle compagnie telegrafisti in caso di mobilitazione.

I comandanti del III e V corpo d'armata potranno proporre al Ministero nella eventualità di deficienze che si verificassero pei richiamati di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) e limitatamente ai nati nel 1872, per la lettera *f*) quegli ufficiali che essendo assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richiamarsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quelli sopraindicati.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le disposizioni contenute nello speciale manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente dai comandanti dei reggimenti alpini nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della milizia mobile se delle classi 1872, e 1874, e dell'esercito permanente se delle classi 1876, 1878 e 1879.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità (dell'esercito permanente se ascritti alle classi 1876, 1878 o 1879; della milizia mobile se appartenenti alle classi 1872 o 1874) quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno *dieci giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Saranno pure dispensati dalla chiamata indetta pel giorno 20 agosto p. v. quei militari della classe 1878 ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio, i quali in appositi esami dimostrino di essersi mantenuti al corrente della pratica professionale.

Tali esami, limitati alla parte pratica del ricevimento e della trasmissione, sia con apparecchi elettrici, sia con quelli ottici e telefonici, avranno luogo nei giorni 29, 30 e 31 luglio corrente presso la sede o presso i distaccamenti del 3° reggimento genio in Firenze, Messina, Piacenza, Ozieri, Roma e Verona e presso i distretti militari di Ancona, Bari, Milano, Napoli e Torino.

Quelli dei detti militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata dovranno presentarsi, a proprie spese, in uno dei tre giorni suindicati, nelle località e corpi di sovra menzionati per essere sottoposti ai relativi esami. — A coloro che in tali esami saranno dichiarati idonei verrà rilasciata apposita dichiarazione di dispensa dalla chiamata; i dichiarati non idonei dovranno invece presentarsi alle armi nel giorno per essi stabilito.

9. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

10. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

11. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

12. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li... 1903.

Il Comandante del distretto.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . reggimento alpini

MANIFESTO.

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1879 dell'esercito permanente e della classe 1874 di milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di giorni 20:

a) per il giorno 20 agosto p. o:

gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1879 ascritti all'esercito permanente ed appartenenti ai distretti di reclutamento del 7° reggimento alpini, cioè Belluno, Treviso ed Udine;

b) per il giorno 23 agosto p. o.:

gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1879 ascritti all'esercito permanente, appartenenti a tutti i distretti del Regno eccettuati quelli appartenenti ai distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli, Voghera, e quelli, beninteso, che già risposero alla precedente chiamata del 20 agosto per appartenere ai distretti di reclutamento del 7° reggimento alpini;

gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1874 ascritti alla milizia mobile ed appartenenti ai distretti di reclutamento del 1°, 2°, 3° e 4° reggimento alpini (eccettuati i distretti di complemento cioè: Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Sulmona e Teramo).

Sono pure chiamati i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile, ascritti agli alpini appartenenti ai distretti anzidetti che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati gli ufficiali alpini di complemento nati nel 1879 residenti in tutti i distretti del Regno eccettuati quelli di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera, e quelli nati nel 1874 ascritti alla milizia mobile degli alpini, effettivi ai reggimenti 1°, 2°, 3° e 4°.

Alla chiamata ed assegnazione di questi ufficiali sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra per essi stabilito; oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere lo scontrino di viaggio.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

5. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, o che provengono da altri comuni dello stesso mandamento cui quello appartiene, riceveranno, pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, metà della indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al magazzino, abbiano da viaggiare in ferrovia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo), un foglio di riconoscimento munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

6. I richiamati che si trovino in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. 3 si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per mare, si presenteranno nel mattino dello stesso giorno al sindaco del comune di residenza per ricevere gli scontrini di viaggio occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

7. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandanti dei distretti militari.

Li . . . . luglio 1903.

Il Comandante del Reggimento.

ALLEGATO N. 3

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri	Alpini	Genio
Asciugatoi	1	1	1	1
Berretti con fregio	1	»	1	1
Berretti (fetz) con fiocco	»	1	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1
Calzature (paia) (*)	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	1	»
Cappotti	1	»	»	1
Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1	»	»	1
Coregge per pantaloni	1	1	1	1
Coreggiuole per zaini	»	»	4	»
Cravatte per collo	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1
Fasce di lana o panciotti	1	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1	1
Gavette	1	1	1	1
Giubbe di panno	»	1	1	»
Giubbe di tela senza controspallini	1	1	1	1
Mantelline	»	1	1	»
Mutande	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1
Parti di bastoni per telo da tenda	2	2	»	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	2
Sacchetti per galletta	2	2	2	2
Scatolette per nero da scarpe	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	»	1
Spazzole	1	1	1	1
Tasche per pane	1	1	1	1
Tazze di latta	1	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	»	1
Zaini	1	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2
Razioni galletta a mano (1)	»	»	»	»

(*) Ai richiamati destinati a prender parte alle grandi manovre saranno distribuite due paia di calzature invece di uno, se non ne portano un paio proprio in buono stato di uso.

(1) La galletta sarà distribuita ai richiamati nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

N.B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati degli alpini anche i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra, per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepì. Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettieri, zappatori, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficienza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi da tiratori e da stimatori scelti.

2. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le scarpe che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva, se delle specialità che ne facciano uso.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Nella vestizione dei richiamati verranno somministrati, in massima, oggetti di classe, procurando di ottenere la maggiore economia possibile, tenuto conto della breve durata del servizio. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture e unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

7. I comandanti di corpo d'armata potranno disporre che tanto i richiamati, quanto i militari sotto le armi che prendono parte ad esercitazioni in zone montane ove si richieda l'uso di una robusta calzatura, vengano forniti di un paio di scarpe comuni cui siano state applicate esternamente le mezze suole di rinforzo e la chiodatura che sarà ritenuta meglio adatta per la circostanza, avvertendo che pei militari sotto le armi deve essere fatto eseguire il rinforzo a quello, delle due paia scarpe in uso, in migliori condizioni o ad un paio nuove

da distribuirsi qualora nessuno delle due ora dette comporti, per lo stato d'uso, siffatto lavoro.

L'occorrente spesa verrà posta a carico delle masse vestiario: però in quei corpi presso i quali vige il sistema della quota fissa per la manutenzione delle calzature, i rispettivi Consigli dovranno concordare coi capi-calzolai un adeguato compenso a profitto della massa stessa, in vista del vantaggio economico che i medesimi ritraggono per la maggior durata delle scarpe suddette.

8. Ove poi si difettasse di scarpe *comuni* di qualche numero di lunghezza — anche dopo fatte opportune ricerche presso altri corpi dello stesso presidio che possano averne disponibili — si distribuiranno scarpe *rinforzate* del numero corrispondente, facendovi applicare, a carico della massa vestiario, acconcia chiodatura.

9. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà esser fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

Per la distribuzione della coperta da campo alle truppe che interverranno alle grandi manovre saranno impartite speciali disposizioni con la circolare definitiva per le grandi manovre.

N. **104. — Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1903-1904, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 9 luglio.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DI CIASCUN CAPITOLO
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
52	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio della guerra: Art. 1. Concorso della cassa dei depositi e prestiti per la soppressa cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883 ai militari, che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Pensioni dovute dagli allievi degli istituti militari. Art. 3. Tassa per l'arruolamento al volontariato d'un anno nell'esercito.
66	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
74	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra.
79	Proventi eventuali diversi e vendita di oggetti fuori uso (Tesoro).
81	Entrate per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo (parte ordinaria).
106	Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo.
117	Ricavo dalle alienazioni di opere fortitizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari.
136	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **105. — Esami d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 luglio.

Nei mesi di novembre e dicembre del corrente anno e in quei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. Decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902), gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani medici e per i tenenti medici compresi nei limiti di anzianità fissati dalla Circolare n. 63 del 15 aprile scorso; e gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta, ai quali potranno concorrere i capitani medici e i tenenti medici inscritti a ruolo fino, rispettivamente, al capitano Marini Ernesto e al tenente Sertoli Alfonso inclusi.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni prescritte dal § 143 del regolamento sull'avanzamento, dei concorrenti *esclusivamente* all'avanzamento a scelta dovranno pervenire al Ministero pel 1° settembre prossimo.

In applicazione del § 142 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate dagli ufficiali ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 1° agosto prossimo.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **106. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 luglio.

Nei mesi di ottobre e novembre dell'anno corrente, e in quei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. Decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902), gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i tenenti contabili con anzianità a tutto il 12 giugno 1892 e gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta, ai quali potranno concorrere i tenenti contabili inscritti a ruolo fino al tenente Massano Ernesto incluso.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni prescritte dal § 143 del regolamento sull'avanzamento, dei concorrenti *esclusivamente* all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero il 1° settembre prossimo.

In applicazione al § 142 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno dagli ufficiali presentate ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 1° agosto prossimo.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **107. — Scuola centrale di tiro da fortezza. —** (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 luglio.

1. Dal 10 settembre al 20 ottobre p. v. avranno luogo al poligono di Bracciano due corsi di scuola centrale di tiro con le artiglierie di medio calibro, ognuno della durata di giorni 20, come risulta qui appresso:

1° corso dal 10 al 30 settembre;
2° corso dal 1° al 20 ottobre.

2. A frequentare ciascuno dei predetti corsi saranno destinati:

a) 10 capitani scelti nelle specialità da costa e da fortezza e fra quelli degli stabilimenti e delle direzioni, i quali in caso di mobilitazione dovranno prestare servizio nella specialità da fortezza;

b) 20 subalterni e 20 sottufficiali, rispettivamente metà da costa e metà da fortezza.

3. Gli ufficiali e sottufficiali, di cui al numero precedente, verranno designati nominativamente dall'ispettore da costa e da fortezza e dovranno trovarsi a Bracciano — per presentarsi alla direzione della scuola — il giorno precedente a quello dell'inizio dei rispettivi corsi.

Gli ufficiali comandati ai corsi porteranno seco il proprio cavallo e l'attendente.

4. La direzione della scuola verrà assunta dal colonnello Rossi cav. Arrigo, comandante del 3° reggimento da fortezza, il quale, per l'insegnamento teorico-pratico, disporrà dei seguenti ufficiali superiori: maggiore Catalano cav. Giuseppe, per tutto ciò che riguarda l'impiego dell'artiglieria nella difesa; maggiore Rubadi cav. Ettore, per quanto concerne l'assedio. Quale segretario del direttore funzionerà il capitano Cortese cav. Giuseppe del 3° reggimento da fortezza.

I predetti ufficiali dovranno trovarsi a Bracciano il giorno 9 settembre.

5. Per il servizio del materiale, durante i due corsi, verrà comandato uno dei capitani in effettivo servizio presso la di-

rezione di Roma, coadiuvato da due sottufficiali, uno esclusivamente per il materiale, l'altro per le munizioni, oltre un certo numero di operai o capi operai abili, tenendo presente quanto è prescritto nelle *Norme per il servizio del materiale durante la scuola di tiro,* modificate con foglio d'ordine n. XI dell'aprile 1903.

6. Per i vari servizi della scuola e per il traino del materiale d'assedio saranno comandati per tutta la durata dei corsi:

a) due brigate del 3° reggimento da fortezza (1ª e 2ª);
b) una compagnia treno rinforzata (48 quadrupedi);
c) un ufficiale medico;
d) un ufficiale veterinario;
e) un caporale maggiore o caporale di sanità.

Il personale, di cui ai commi *b*) e *d*), essendo quello comandato per la scuola ordinaria di tiro del 3° reggimento da fortezza, rimarrà a Bracciano dopo ultimata la suddetta scuola.

I militari specificati nei commi *c*) ed *e*) saranno tratti dal mentovato 3° reggimento e designati per cura dello stesso comandante.

Le brigate 1ª e 2ª rimarranno al poligono di Bracciano, dopo ultimata la loro scuola di tiro.

7. Per il servizio di traino è peraltro pure ammesso — in caso di necessità — il noleggio dei buoi, al quale provvederà dietro ordine del direttore, il deposito laboratorio della direzione d'artiglieria di Roma.

8. Ultimati i corsi la 2ª brigata del 3° reggimento verrà trattenuta al poligono per quel numero di giorni che sarà proposto dal direttore per i lavori di disarmo, riattamento del rivellino e delle batterie bersaglio.

9. Durante la permanenza alla scuola centrale tanto le due brigate da fortezza, che la compagnia treno si amministreranno per conto proprio.

Gli ufficiali e gli individui di truppa, non effettivi ai suddetti reparti, saranno presi in aggregazione ed amministrati dalla 2ª brigata del 3° reggimento da fortezza.

10. Al personale comandato (ufficiali e truppa) durante la permanenza a Bracciano, sarà corrisposta l'indennità di accantonamento, che decorrerà dal giorno successivo a quello del loro arrivo al poligono.

Ai cavalli degli ufficiali e di truppa sarà pure corrisposta la razione di accantonamento per tutto il tempo, durante il quale rimarranno a Bracciano.

11. A senso dell'Atto 176 del *Giornale militare* 1890, al ter-

mine di ogni corso una commissione, composta del comandante della scuola e dei due ufficiali superiori, addetti all'insegnamento farà, per ciascun ufficiale, una dichiarazione dalla quale risulti il profitto da esso ricavato dall'insegnamento impartitogli durante il corso e formulato come segue:

« La commissione della scuola centrale di tiro da fortezza dichiara che il . . . . (grado, nome e cognome dell'ufficiale) ha compiuto il corso nella predetta scuola con . . . . (ottimo, buono, mediocre) risultato ».

Tali dichiarazioni saranno rimesse al Ministero per il tramite dell'ispettorato da costa e da fortezza, ed il Ministero ne darà poi conoscenza ai reggimenti interessati, affinchè le commissioni compilatrici delle note caratteristiche inseriscano nelle caselle « studi regolari compiuti, studi militari » della parte 1ª del libretto personale, la notazione seguente:

« Compì nell'anno . . . . il corso della scuola centrale di tiro da fortezza con . . . . (ottimo, buono, mediocre) risultato ».

12. Il direttore della scuola, prima dell'inizio dei corsi, trasmetterà a questo Ministero, per il tramite dell'ispettorato da costa e da fortezza, un succinto programma delle istruzioni da svolgersi durante i due corsi.

13. L'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza darà le opportune e necessarie disposizioni per far affluire, al poligono di Bracciano, 4 cannoni da 149 e 4 da 120 in aumento di quelli ivi esistenti,

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma 1903. — Tip. E. Voghera

Dispensa 29ª 1903 Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 luglio.

LUGLIO 16. — Reclami, sollecitazioni ed osservazioni, riguardanti le pubblicazioni regolamentari, *pag.* 309.
» 17. — Libretti di casse di risparmio postali, *pag.* 309.
» 17. — Assegni da corrispondersi agli ufficiali di complemento chiamati in servizio temporaneo, *pag.* 310

CIRCOLARE N. **108**. — **Reclami, sollecitazioni ed osservazioni riguardanti le pubblicazioni regolamentari.** — (Segretariato generale). — 16 luglio.

Secondo quanto è prescritto dal n. 6 dell'*Atto* 183 del 1896, le sollecitazioni ed osservazioni che si abbiano da fare per le pubblicazioni regolamentari, richieste o ricevute, debbono essere dai comandi, corpi ed uffici rivolte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, dal quale riceveranno poi gli schiarimenti che occorrono.

Risultando che non tutte le amministrazioni militari si attengono a tale prescrizione, rivolgendosi invece direttamente all'editore, si richiama all'osservanza di essa, anche per evitare un lungo carteggio.

Coll'occasione si stabilisce pure che la prescrizione di cui si tratta deve intendersi applicabile anche alle pubblicazioni non regolamentari, ma il cui acquisto, per parte delle amministrazioni militari, venga fatto per mezzo dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **109**. — **Libretti di casse di risparmio postali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 luglio.

A richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi si fa noto per norma del personale dipendente dall'amministrazione militare che l'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 280, fa obbligo ai possessori di libretti delle casse di risparmio postali di presentarli ogni anno per la revisione e per l'inscrizione degl'interessi, stabilendo come sanzione all'inadempienza di tale obbligo la decadenza da qualsiasi diritto a rimborso per frodi od errori non potuti rilevare.

I comandanti dei corpi ed i capi d'ufficio faranno le opportune comunicazioni ai dipendenti militari ed operai addetti agli stabilimenti militari.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **110. — Assegni da corrispondersi agli ufficiali di complemento chiamati in servizio temporaneo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 luglio.

Nonostante il chiaro disposto dell'articolo 11 della legge sugli assegni, è occorso di rilevare che non tutti i corpi, nello stabilire il trattamento da farsi agli ufficiali subalterni di complemento chiamati in servizio temporaneo ai sensi della Circolare 53 del corrente anno, si attengono al disposto medesimo.

Il Ministero pertanto rammenta che agli ufficiali, di cui trattasi, dovrà essere corrisposta la indennità giornaliera di servizio stabilita dalla tabella V, lettera *c*), della legge, e non lo stipendio, essendo questo dovuto solo in tempo di guerra.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

DISPENSA 30ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 luglio.

LUGLIO 21. — Grandi manovre, *pag.* 311.

CIRCOLARE N. **111**. — **Grandi manovre.** — (Segretariato generale). — 21 luglio.

Questo Ministero porta a conoscenza di tutte le autorità interessate le seguenti disposizioni per la preparazione e la attuazione delle grandi manovre del corrente anno.

Generalità

1. Le grandi manovre si svolgeranno nel territorio del V corpo d'armata nell'epoca indicata dalla Circolare n. 59 del corrente anno (dal 28 *agosto* al 6 *settembre*).

Prima dell'inizio delle medesime, i partiti saranno passati separatamente in rivista da S. M. il Re nelle rispettive località di radunata, Padova per il partito azzurro (III corpo, divisione di cavalleria e truppe alpine) e Belluno per il partito rosso (V corpo colla divisione di M. M. e brigata di cavalleria).

Costituzione della direzione delle manovre, Comandi, Corpi e servizi

2. Gli *ufficiali* della direzione delle manovre ed i riparti e servizi ad essa assegnati risultano dallo specchio n. 1.

Alla direzione sono pure assegnati giudici di campo con ufficiali addetti ed ufficiali informatori. Tali ufficiali sono ripartiti in tre gruppi, dei quali uno a diretta dipendenza della direzione e gli altri assegnati ciascuno ad un partito. Gli ufficiali predetti riceveranno in seguito le occorrenti partecipazioni.

Gli *ufficiali* assegnati ai vari quartieri generali, stati maggiori ed al comando della brigata di cavalleria del partito rosso, risultano dallo specchio n. 2.

Le *truppe e servizi* dei due partiti risultano dal grafico annesso alla presente circolare.

25 LUG 03

3. La formazione dei comandi, reparti e servizi è quella stabilita dalle istruzioni per la mobilitazione colle riduzioni dovute alla minore forza disponibile e tenuto conto della breve durata delle manovre e delle speciali esigenze del tempo di pace.

Pei quartieri generali, stati maggiori e per i riparti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e cavalleria, i comandi di corpo d'armata stabiliranno l'intervento alle manovre del massimo quantitativo di forza disponibile, compatibilmente colle esigenze sopra accennate. Perciò nella presente Circolare non sono contenuti specchi di formazione delle suddette unità.

Pei comandi e reparti d'artiglieria, del genio e pei servizi, la formazione risulta invece da appositi specchi inserti nella presente Circolare avvertendo che le formazioni dell'artiglieria sono stabilite in modo che sieno rappresentati tutti gli organi di comando, esplorazione, collegamento e rifornimento delle munizioni prescritti dall'*istruzione tattica (provvisoria) per le batterie da campagna ed a cavallo — Parte II.*

Equipaggiamento.

4. La truppa interverrà alle manovre col completo equipaggiamento individuale di guerra senza farsetto a maglia. Le coperte da campo saranno distribuite soltanto alla divisione di milizia mobile per i giorni in cui deve rimanere accampata nei pressi di Belluno. Nel seguito, e per le altre truppe, esse saranno distribuite solamente in caso di bisogno.

Tutti, ufficiali e truppa, dovranno avere seco la copertina bianca.

La dotazione di cartucce a *pallottola*, sarà quella prescritta pel tempo di pace, meno per i richiamati che non ne avranno alcuna.

Tutti i corpi e reparti porteranno solo il quantitativo di materiali di equipaggiamento generale necessario in ragione della forza presente, riducendo a una sola le coppie di cofani di sanità ed a 40 per battaglione gli zaini per cartucce.

Non si trasporteranno le casse da armaioli e da vestiario.

I comandi e servizi faranno uso delle insegne e delle relative lanterne prescritte dal regolamento di servizio in guerra.

La direzione farà uso della insegna e lanterna per comando d'armata.

Carreggio.

5. I quartieri generali di corpo d'armata e gli stati maggiori di divisione avranno il carreggio rispettivamente indicato dallo specchio n. 5.

I reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri dell'E. P. e di M. M. avranno 13 carrette da battaglione, (1 per lo stato maggiore di reggimento e 4 per ogni battaglione) con un conducente e due quadrupedi ciascuna. Il battaglione bersaglieri di M. M. avrà 4 carrette.

Il completamento di conducenti e di quadrupedi per i reggimenti dell'E. P., e tutti i conducenti e quadrupedi occorrenti per la M. M. saranno forniti dal treno d'artiglieria, secondo il riparto indicato nello specchio n. 5. Le carrette occorrenti per la M. M. saranno fornite dai depositi che costituiscono gli stati maggiori di reggimento e di battaglione, in ragione di 1 carretta per ogni stato maggiore di reggimento, e di 4 carrette per ogni stato maggiore di battaglione.

I comandi di brigata di fanteria usufruiranno delle carrette da battaglione dei reggimenti dipendenti.

Gli alpini e le batterie da montagna avranno la formazione stessa in salmerie colla quale intervengono alle escursioni.

Però il comando del 7° reggimento alpini è autorizzato a far trainare al seguito delle truppe qualche carretta valendosi di qualcuno dei muli da soma delle salmerie.

I reggimenti di cavalleria avranno 9 carrette da battaglione e 9 carri da trasporto (1 carretta e 1 carro per ogni squadrone, 3 carrette e 3 carri per ogni stato maggiore di reggimento). Ogni stato maggiore di mezzo reggimento avrà una fucina.

I comandi di brigata di cavalleria usufruiranno delle carrette dei rispettivi reggimenti.

I comandi, reparti e servizi d'artiglieria avranno il carreggio indicato nello specchio n. 4.

I comandi, reparti e servizi del genio quello indicato nello specchio n. 6.

I servizi di sanità e sussistenze quello risultante dagli specchi n. 7 e 8.

6. I quadrupedi forniti dai reggimenti di artiglieria e del genio, senza il corrispondente carreggio, saranno muniti di semplice cavezza e filetto abbeveratoio: tutti i conducenti avranno seco gli oggetti necessari per il governo dei quadrupedi.

Munizioni

7. Ogni militare armato di fucile o moschetto, porterà con sè 36 cartucce da salve, se di fanteria di linea, bersaglieri o del genio; 72 cartucce se degli alpini; 24 se di cavalleria.

Ciascuna carretta da battaglione per cartucce porterà 14760 cartucce da salve ripartite in 2 casse e 40 zaini per cartucce.

Le salmerie degli alpini porteranno 8 cartucce da salve per ogni armato della forza presente.

Le batterie da campagna ed a cavallo avranno 100 colpi da salve per pezzo: quelle da montagna 60.

I carri e le carrette per cartucce ed i carri per munizioni delle colonne munizioni e dei parchi di artiglieria di corpo d'armata e della divisione di cavalleria avranno il completo caricamento interno, con munizioni da salve.

8. Il prelevamento delle cartucce da salve sarà fatto secondo le consuete norme presso le direzioni di artiglieria dai corpi e riparti interessati prima di recarsi nelle località di radunata per le grandi manovre.

Il prelevamento delle munizioni da salve per artiglieria sarà fatto in base ad istruzioni che verranno date in tempo ai reggimenti interessati dal Ministero con apposito foglio d'ordine.

9. Presso la direzione d'artiglieria di Verona si troveranno altre munizioni da salve, per armi portatili e per artiglieria, a disposizione della direzione delle manovre, per far fronte ad eventuali bisogni di rifornimento.

Carte topografiche

10. Dall'istituto geografico militare saranno allestite per le grandi manovre le seguenti carte:

a) carta da 1 a 500,000 a tre colori, su carta canape.

b) carta alla scala di 1 a 100,000 in due fogli (settentrionale e meridionale) edizione in cromo, su carta canape.

11. Di ciascuna carta sarà distribuita ai vari comandi reparti e servizi, senza rimborso di spesa da parte dei medesimi, la quantità di copie sotto indicata, avvertendo che la direzione, i comandi e reparti del III corpo d'armata, la divisione e la brigata di cavalleria e tutti i giudici di campo, ufficiali ad essi addetti e ufficiali informatori, dovranno ricevere entrambi i fogli della carta al 100,000 ed i rimanenti comandi e reparti solo il foglio settentrionale.

a) CARTA AL 500,000.

1. Alla direzione delle manovre, compresi i giudici di campo, i loro addetti, e gli ufficiali informatori del 1° gruppo	Copie n.	70
2. Ad ogni comando di corpo d'armata, compresi i servizi del corpo d'armata, i giudici di campo, i loro addetti e gli ufficiali informatori addetti al partito	»	45
3. Ad ogni comando di divisione di fanteria, compresi i servizi	»	5
4. Al comando di divisione di cavalleria compresi i servizi	»	10
5. Ad ogni comando di brigata di cavalleria	»	2
6. Ad ogni comando di reggimento di cavalleria	»	5
7 Ad ogni comando di mezzo reggimento di cavalleria	»	2
8. Ad ogni squadrone di cavalleria	»	2

b) CARTA AL 100,000.

1. Alla direzione delle manovre, compresi i giudici di campo, i loro addetti e gli ufficiali informatori del 1° gruppo	Copie n.	100
2. Ad ogni comando di corpo d'armata, compresi i servizi del corpo d'armata, i giudici di campo, i loro addetti e gli ufficiali informatori assegnati al partito	»	60
3. Ad ogni comando di divisione di fanteria e cavalleria, compresi i servizi	»	20
4. Ad ogni comando di brigata di fanteria e cavalleria	»	6
5. Ad ogni comando di reggimento di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, e comando di gruppo divisionale di brigate di batterie	»	4
6. Ad ogni comando di reggimento di cavalleria	»	6
7. Ad ogni comando di battaglione, mezzo reggimento di cavalleria, e brigata d'artiglieria	»	2
8. Ad ogni compagnia (fanteria di linea, bersaglieri, alpini, e genio) squadrone e batteria	»	1

12. La distribuzione sarà fatta nei luoghi di radunata, dalla direzione agli ufficiali e reparti alla sua dipendenza, e dai comandi di partito agli ufficiali, reparti e servizi dipendenti com-

presi i giudici di campo, gli ufficiali ad essi addetti e gli ufficiali informatori presso ciascun partito, i quali tutti riceveranno una copia ciascuno di entrambe le carte *a*) e *b*).

Ogni comando di partito farà perciò conoscere alla direzione dell'istituto geografico al più presto, e ad ogni modo prima del 31 luglio, il numero delle copie di ogni foglio della predetta carta da distribuirsi senza rimborso di spesa giusta la sovraindicata dotazione, la località dove dette carte debbono essere spedite ed il giorno in cui desidera di riceverle.

A tale proposito si avverte che l'istituto potrà consegnare le carte in parola verso il 15 agosto.

13. Gli ufficiali che desiderassero avere copie delle carte ed i comandi che volessero averne altre in più della assegnazione sopra indicata, potranno farne richiesta alla direzione dell'istituto, la quale provvederà pure alla spedizione ed alla quale sarà corrisposto l'importo di tali carte.

Il prezzo della carta al 500.000 è di L. 0.50.

Quello di ciascun foglio della carta al 100,000 è di L. 1.20.

Il costo della montatura su tela della prima è di L. 0.50; quello del foglio settentrionale della seconda è di L. 0.60, e del foglio meridionale di L. 0.50.

14. Per uso di schizzi, dislocazioni, ecc., qualunque comando potrà richiedere direttamente all'Istituto quel numero che reputerà necessario di fogli al 100,000 della carta d'Italia e di tavolette al 25,000 interessanti la regione delle manovre, stampati in bistro, al prezzo di 0.20 ciascuno.

Disposizioni varie.

15. *Norme igieniche e servizio sanitario.* — I comandi dei corpi d'armata di manovra prenderanno tutti i provvedimenti opportuni a tutela dell'igiene della truppa, specialmente per quanto riguarda il servizio dell'acqua, ricorrendo anche, ove occorra, al noleggio di recipienti e dei relativi mezzi di trasporto.

I comandi stessi comunicheranno per tempo ai comandanti di reggimento del genio, che devono fornire le compagnie zappatori alle divisioni dipendenti, se le compagnie stesse debbono trasportare pozzi Northon e in quale misura.

16. *Servizio trasporti.* — Presso la direzione delle manovre si costituirà un ufficio trasporti il quale dirigerà l'attuazione di tutti i movimenti di radunata e di scioglimento delle grandi manovre e provvederà, inoltre, alla esecuzione di tutti i trasporti che potranno occorrere durante le manovre stesse.

Presso alcune stazioni ferroviarie che più interessano l'esecuzione dei movimenti suddetti, verranno costituiti, all'atto del bisogno, comandi di stazione. Il personale occorrente verrà comandato per cura del comando del corpo di stato maggiore (Ufficio trasporti).

17. *Cavalli da sella per ufficiali.* — *a*) Gli ufficiali dello stato maggiore della direzione delle manovre, i giudici di campo tenenti generali e gli ufficiali dei quartieri generali, comandi, reparti e servizi interverranno alle grandi manovre coi loro cavalli.

Quelli fra i precedenti, che sono sprovvisti di razioni foraggio o che vengono destinati ad un servizio per il quale è prescritto l'uso del cavallo, ne riceveranno uno di truppa.

b) Gli ufficiali a disposizione della direzione, i giudici di campo non aventi grado di tenente generale, gli ufficiali addetti ai giudici di campo, e gli ufficiali informatori interverranno alle grandi manovre senza i loro cavalli e riceveranno sul luogo di radunata un cavallo della scuola di cavalleria.

c) Però gli ufficiali allievi della scuola di guerra (3° corso) destinati a qualunque servizio montato, abbiano o no cavalli propri, interverranno alle manovre con un cavallo loro assegnato dalla scuola di guerra.

All'assegnazione dei cavalli di truppa agli ufficiali dei quartieri generali, comandi, reparti e servizi di ciascun partito provvederanno i comandi dei due corpi d'armata di manovra colle norme che riterranno opportune, traendoli dai reggimenti di cavalleria che entrano nella composizione dei rispettivi partiti.

Il comando del V Corpo provvederà pure ai cavalli per ufficiali occorrenti per la divisione di M. M. facendoli trovare a Belluno il giorno 17 agosto. In caso di deficienza potrà ricorrere al comando del III Corpo, il quale, potendo, vi provvederà di preferenza con cavalli tratti dai reggimenti cavalleria stanziati nel suo territorio che non intervengono alle grandi manovre.

Tutti i cavalli suddetti saranno in consegna a soldati di cavalleria e muniti, oltrechè di cavezza, filetto abbeveratoio e di oggetti per il governo, anche di bardature con sella inglese, traendole, ove sia necessario, da quelle per la scuola di equitazione per ufficiali delle armi a piedi.

All'assegnazione dei cavalli di cui al capoverso *b*) provvederà il comando della scuola di cavalleria, facendoli trovare riuniti in drappelli di forza calcolata in base alle richieste che verranno fatte dalla direzione delle manovre, più una opportuna riserva, nei giorni e nei luoghi cha saranno pure indicati dalla direzione stessa.

Tali drappelli saranno al comando di un ufficiale o sottufficiale della scuola di cavalleria, ed ogni cavallo sarà dato in consegna ad un soldato di cavalleria e sarà, naturalmente, provvisto di bardatura con sella inglese per cura del comando della scuola stessa.

18. *Drappello di cavalli scelti.* — La scuola di cavalleria fornirà, inoltre, un drappello di 25 cavalli scelti, muniti della necessaria bardatura e di sella inglese.

Il drappello sarà agli ordini di un ufficiale subalterno e starà presso il quartiere generale della direzione delle manovre. Detti cavalli serviranno per gli ufficiali esteri che assisteranno alle grandi manovre e per quegli altri ufficiali che v'intervenissero con speciali missioni.

19. *Attendenti.* — Tutti gli ufficiali assegnati a qualsiasi comando, corpo o servizio soltanto per le grandi manovre, i quali a seconda delle prescrizioni sopra esposte vi intervengono senza cavalli propri, non porteranno seco l'attendente, ma ne riceveranno uno nelle località di radunata per cura dei comandi, corpi o servizi cui sono addetti.

Però quelli aventi diritto a due attendenti potranno farne intervenire uno alle manovre.

Agli ufficiali esteri sarà assegnato un attendente, disarmato, ciascuno, per cura del V corpo, al quale la direzione farà conoscere il numero di soldati occorrenti ed il giorno e la località in cui tali soldati dovranno esser fatti trovare.

20. *Accompagnamento dei drappelli di cavalli d'artiglieria e del genio.* — I reggimenti d'artiglieria e del genio che inviano drappelli di cavalli alle manovre, li faranno accompagnare fino alle località di radunata da un ufficiale o da un sottufficiale secondo la loro forza, scelti possibilmente fra quelli che devono intervenire alle manovre.

Per l'accompagnamento dei medesimi drappelli all'atto dello scioglimento, sarà provveduto, quando occorra, dai comandi di partito con ufficiali o sottufficiali del treno a seconda delle comunicazioni sul viaggio dei drappelli stessi che saranno fornite dall'ufficio trasporti.

21. *Servizio postale.* — Il servizio postale funzionerà in massima come in guerra. Verranno pure disimpegnati il servizio dei pacchi postali (esclusi i pacchi con valore dichiarato, gravati di assegno od in porto assegnato in partenza dalle loca-

lità delle manovre), la vendita delle carte-valori postali, il servizio dei vaglia per l'interno ed il pagamento di quelli internazionali.

L'indirizzo delle corrispondenze dirette ai militari che prendono parte alle grandi manovre deve comprendere, oltre il nome e cognome del destinatario, il suo grado o qualità e le seguenti indicazioni:

1° *Grandi manovre nel Veneto*

2° *Il corpo d'armata.*

3° Il reggimento, reparto o servizio al quale egli appartiene

4° L'indicazione « *Direzione delle grandi manovre* » per il personale addetto alla stessa.

Dette disposizioni per cura delle autorità militari interessate saranno fatte conoscere esattamente a tutti i militari che prendono parte alle manovre.

L'indirizzo delle corrispondenze del carteggio ufficiale sarà fatto specificando il Comando, reparto o servizio ai quali sono dirette, la divisione ed il corpo d'armata da cui questi dipendono ed aggiungendo infine la indicazione generica « *Grandi manovre nel Veneto* ».

Radunata.

22. La direzione delle manovre si costituirà a Treviso entro il 26 agosto.

Il partito azzurro (III° Corpo, divisione di cavalleria e truppe alpine) si troverà completamente costituito nei dintorni di Padova entro il 26 agosto.

Il partito rosso (V corpo d'armata colla divisione di M. M. e la brigata di cavalleria) nei dintorni di Belluno entro il 27 agosto.

I reparti di M. M., appena costituiti presso i rispettivi centri di formazione, saranno inviati a Belluno dove la divisione di M. M. (truppe e servizi) si riunirà per compiere un periodo di allenamento e di istruzione prima delle grandi manovre e le prescritte lezioni di tiro.

23. Il Comando del corpo di stato maggiore, per mezzo di appositi prospetti-indice diramati a tutti i comandi di corpo d'armata che forniscono elementi per le grandi manovre, farà dare comunicazione a tutti gli enti interessati della composizione, forza approssimativa e destinazione degli elementi che essi debbono fornire in base al grafico di composizione dei partiti ed ai vari specchi annessi alla presente circolare, indicando inoltre quali elementi dovranno muovere per ferrovia e quali per via ordinaria.

Tutti i corpi, reparti, depositi ecc., i quali hanno uomini, cavalli o materiali che debbono viaggiare per ferrovia a seconda delle indicazioni contenute nei prospetti-indice sopradetti, faranno pervenire direttamente al comando del corpo di stato maggiore, (*ufficio trasporti*) al più presto possibile e ad ogni modo non più tardi del *30 luglio*, l'indicazione esatta della forza viaggiante e la effettiva dislocazione all'atto della partenza, mediante specchi conformi a quello inserto nella presente Circolare (Specchio n. 9).

Per quanto riguarda la M. M., i depositi interessati terranno presente quanto è prescritto al riguardo nella Circolare n. 103 del corrente anno.

In base a tali comunicazioni il Comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) provvederà con appositi ordini di movimento agli occorrenti trasporti ferroviari.

24. Ai movimenti per via ordinaria sarà provveduto, invece, dai comandanti di corpo d'armata territoriali cui appartengono i reparti o drappelli che debbono muovere, prendendo, ove occorra, gli opportuni accordi cogli altri comandi di corpo d'armata e colle dipendenti autorità interessate per la costituzione di quei riparti e servizi, pei quali il personale, il materiale e i quadrupedi vengono somministrati da enti diversi, come risulta dagli specchi annessi alla presente Circolare.

25. Gli ufficiali indicati nello specchio n. 1 riceveranno dalla direzione, per il tramite delle autorità territoriali da cui dipendono, partecipazione del giorno e della località in cui dovranno presentarsi.

Alle partecipazioni da farsi agli ufficiali indicati nello specchio n. 2 provvederanno, invece, in modo analogo e appena sarà possibile i rispettivi comandi di partito.

Scioglimento.

26. Non potendosi stabilire fin d'ora dove avrà luogo lo scioglimento, verrà provveduto sul posto mediante opportuni ordini.

Per norma si avvertono fin d'ora i corpi, cui spetta cambiare guarnigione, che dopo le manovre essi verranno fatti rientrare nelle rispettive sedi attuali, dalle quali partiranno dopo eseguito il congedamento, secondo gli ordini di movimento che saranno diramati a suo tempo.

Norme amministrative e contabili

27. Sia durante le marce, sia durante le manovre, la razione viveri è fissata per tutte le truppe in:

carne di bue	grammi	250
pasta o riso	id.	180
lardo	id.	15
sale	id.	20

Ogni giorno saranno distribuite due razioni di caffè (grammi 10 di caffè tostato e grammi 15 di zucchero), oppure una razione di caffè ed una di vino (centilitri 25).

Ai quadrupedi saranno distribuite le razioni foraggio indicate dai vigenti capitoli d'oneri.

28. Nelle marce dei corpi per la radunata e per giungere alle loro sedi al cessare delle grandi manovre, si provvederà al servizio del pane, dei viveri, dei foraggi secondo le norme ordinarie, avvertendo che i corpi dovranno provvedere le derrate, ove occorra, direttamente dal commercio.

29. Nelle giornate di viaggio in ferrovia, al vettovagliamento degli uomini di truppa, che si recheranno alle grandi manovre, sarà provveduto secondo le indicazioni contenute negli appositi ordini di movimento.

30. Nelle marce per recarsi al luogo di radunata o per raggiungere le guarnigioni, dopo ultimate le manovre, e anche durante le manovre stesse, qualora ufficiali e reparti di truppa debbano, secondo gli ordini di servizio, essere alloggiati dai comuni, saranno osservate le norme dell'Atto 104 del 1899 (allegato U del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 1898) riguardo al diritto agli alloggi e al pagamento immediato delle somministrazioni ricevute.

31. Per i mezzi di trasporto che occorra noleggiare si terranno presenti le disposizioni degli Atti 232-1898, 47-1899, 113 e 116-1903.

32. Per i mezzi di trasporto che occorra richiedere ai comuni si osserveranno le norme dell'Atto 104 sopracitato.

33. Nel fare le richieste ai comuni degli alloggi e della paglia i corpi dovranno sempre citare le disposizioni legislative vigenti nel territorio, rammentate nell'atto sopradetto.

34. Le sezioni carabinieri si amministrano come distaccamenti delle legioni da cui sono formate e tengono i conti secondo le norme generali in vigore per le compagnie distaccate delle altre armi.

35. I soldati addetti alle sezioni carabinieri in qualità di attendenti saranno aggregati alle sezioni stesse.

Così dicasi pure per i soldati del treno assegnati eventualmente alle sezioni per trasporto di carri nel caso che, attesa la lontananza, non possano essere amministrati dal riparto cui appartengono.

36. Agli uomini di truppa di ogni sezione carabinieri il vitto sarà corrisposto in contanti.

37. Dal giorno della partenza delle sezioni o drappelli dalle sedi legionali sino a tutto il giorno che, finite le manovre, rientreranno alle sedi medesime, gli uomini di truppa hanno diritto all'indennità di marcia, con le stesse norme e secondo le stesse tariffe stabilite per le altre armi, cioè centesimi 20 per i marescialli di alloggio,brigadieri e vicebrigadieri e centesimi 10 per gli appuntati e per i carabinieri.

Nei giorni di viaggio per recarsi dalle sedi rispettive al capoluogo della legione e per farvi ritorno, dopo lo scioglimento dei reparti, gli uomini riceveranno la indennità di trasferta speciale dell'arma (L. una) a carico del bilancio.

38. All'atto della costituzione delle sezioni carabinieri, il consiglio d'amministrazione legionale visiterà i cavalli degli uomini di truppa assegnativi per riconoscerne le condizioni ed accertare che siano pienamente atti allo speciale servizio cui sono destinati.

A uguale visita saranno nuovamente sottoposti subito dopo rientrati dalle grandi manovre, e, determinato il deprezzamento che per questo periodo possano avere subito per effetto delle maggiori fatiche sopportate, sarà accreditata alle masse individuali dei proprietari una corrispondente bonificazione a carico della massa cavalli.

39. Con riferimento alla Circolare ministeriale n. 1061 del 7 aprile p. p. (Divisione stato maggiore) diramata ai comandi di corpo d'armata, si avverte che anche i corpi d'armata, che non prendono parte alle grandi manovre, dovranno indicare nello specchio dimostrativo allegato IV alla predetta Circolare, separatamente dalle spese sostenute per le altre esercitazioni, pure quelle che i comandi, corpi e servizi dipendenti avranno dovuto sostenere indirettamente per causa delle manovre stesse (noleggio di quadrupedi, movimenti di truppa e di ufficiali, indennità eventuali degli ufficiali incaricati di ricognizioni prima delle manovre ed agli ufficiali intervenuti alle manovre, ecc.)

40. Gli ufficiali di amministrazione dei comandi, corpi e reparti, che prenderanno parte alle grandi manovre, dovranno all'atto della partenza, essere muniti, a cura dei rispettivi consigli di amministrazione, di particolareggiate norme amministrative e contabili per la propria specialità di servizio, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione e la regolare compilazione dei conti.

41. Saranno a suo tempo emanate le prescrizioni per il funzionamento dei servizi sanitario, di vettovagliamento, telegrafico e postale durante le manovre e *speciali norme amministrative e contabili* per i soli corpi e servizi che prendono parte alle manovre stesse.

42. Si dovranno assolutamente evitare le spese non strettamente indispensabili.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Specchio N. 1.

Composizione della direzione in ufficiali, riparti e servizi

Direttore

Tenente generale SALETTA cav. Tancredi, capo di stato maggiore dell'esercito.

Stato maggiore della Direzione.

Capo di stato maggiore, colonnello di stato maggiore Camerana nobile Vittorio.
Sottocapo di stato maggiore, maggiore di stato maggiore Vanzo cav. Augusto.
Capitano di stato maggiore Albricci cav. Alberico.
Id. id. Mombelli Ernesto.
Id. id. Grazioli Francesco.
Id. di fanteria Rosa cav. Giovanni.
Ufficiale d'ordinanza, tenente di cavalleria Dentice conte Francesco.

Ufficiali a disposizione della direzione.

Pei servizi del genio.

Maggiore generale Finardi nob. Zaccaria.
Tenente del genio Emanuele Umberto.

Pei servizi d'intendenza.

Colonnello di stato maggiore Petitti di Roreto conte Alfonso.
Maggiore del genio Conti cav. Giacomo.
Capitano di stato maggiore Coffaro Guido.
Id. commissario Gritti cav. Luigi.

Per le informazioni alla stampa.

Colonnello di stato maggiore Barone cav. Enrico.

Per il servizio trasporti.

Colonnello di stato maggiore Piacentini cav. Settimio.
Maggiore id. Tirone cav. Michele.
Capitano id. Cattaneo Giovanni.
Capitano app.lo id. Pons Alfonso.

Segue SPECCHIO N 1.

Addetti agli ufficiali esteri.

Maggiore di stato maggiore DIAZ cav. Armando.
Capitano id. CASTAGNOLA Giovanni.

Comandante del quartiere generale della direzione.

Capitano di fanteria COCCHI Gino.

Addetti al quartiere generale della direzione.

Capitano medico RUINI cav. Camillo.
Id. veterinario COSTANZA cav. Salvatore.
Tenente contabile PAGLIARA Ezio.

RIPARTI, SERVIZI E DRAPPELLI.

Compagnia telegrafisti con parco — Vedi specchio n. 6.
Compagnia ferrovieri — Id. id. n. 6.
Sezione areostatica per segnalazioni — Id. specchi n. 5 e 6.
Drappello treno — Id. specchio n. 5.
Drappello di 30 ciclisti del nucleo bersaglieri ciclisti di Milano.
Drappello di 36 guide a cavallo del reggimento cavalleggeri Guide (19°) con caporale e allievo maniscalco e una fucina dello stesso reggimento.
Drappello di cavalli della scuola di cavalleria, da stabilirsi in base alla richiesta della Direzione.
Drappello di 25 cavalli scelti della scuola di cavalleria.

N. B. — Il rimanente personale di truppa (scrivani, ordinanze d'ufficio, attendenti) verrà fornito dai corpi d'armata III e V in seguito a richiesta della direzione.

SPECCHIO N. 2.

Composizione dei quartieri generali di corpo d'armata, degli stati maggiori di divisione e dei comandi di brigata di cavalleria.

PARTITO AZZURRO.

Quartiere generale del III corpo d'armata

Comandante: Tenente generale FECIA DI COSSATO nob. Luigi, comandante III corpo armata.

Stato maggiore di corpo d'armata.

Capo di stato maggiore: Colonnello stato maggiore RUELLE cav. Carlo, capo stato maggiore III corpo d'armata.

Sotto capo di stato maggiore: Maggiore stato maggiore PETITTI DI RORETO cav. Carlo, III corpo d'armata.

Per il servizio di stato maggiore:

Capitano stato maggiore MONTANARI Umberto, Ministero guerra.
Id. artiglieria BIANCO Alfredo, 10° reggimento artiglieria.
Tenente granatieri GRAZIOSI Eugenio, scuola guerra (3° corso).

Comandante dei carabinieri reali: Capitano ARRIGO cav. Ettore, legione carabinieri reali Torino.

Comandante del quartiere generale: Capitano GIANOTTI conte Vittorio, applicato III corpo d'armata.

Ufficiale d'ordinanza: Tenente SOLAROLI DI BRIONA barone Paolo, reggimento cavalleggeri di Lodi (15).

Contabile: Tenente GERELLI Giuliano, magazzino casermaggio Milano.

Veterinario: Id. ALIMENTI dott. Orlando, reggimento cavalleggeri Guide (19).

Comando del grosso carreggio:

Capitano MADONNA Raffaele, reggimento artiglieria a cavallo.
Sottotenente GRATA Gustavo, id. id. id.

Comandante sezione ordinaria carabinieri reali: Tenente MANASSERO DI COSTIGLIOLE Vittorio, legione carabinieri reali Milano.

Comandante sezione treno: Tenente MAISETTI Settimio, reggimento artiglieria a cavallo.

Segue Specchio N. 2.

Comando d'artiglieria di corpo d'armata.

Maggiore generale Scribani Rossi comm. Alfredo, comandante artiglieria campagna Milano.

Tenente colonnello Pugin cav. Giovanni, 9° reggimento artiglieria.

Capitano Ferrario Carlo, 9° id. id.

Tenente Archivolti Carlo, 9° id. id.

Comando del genio di corpo d'armata.

Maggiore Masala cav. Giuseppe, 2° reggimento genio

Capitano Bianchi Torello, 2° id. id.

Direzione di sanità di corpo d'armata.

Colonnello medico Cervasio cav. Salvatore, direttore sanità III corpo armata.

Tenente Lanza dott. Tommaso, ospedale militare Milano.

Direzione di commissariato di corpo d'armata.

Colonnello comm. Pagani cav. Carlo, direzione commissariato III corpo armata.

Capitano Bacchini Romano, III id id.

Id. Berti Bruto, sezione commissariato Milano.

Tenente Borghi Alfredo, id. id. Milano.

Id. Arlandi Alessandro, direzione commissariato III corpo armata.

5ª divisione.

Comandante: Tenente generale PERRUCCHETTI comm. Giuseppe, comandante divisione Milano.

Capo di stato maggiore: Tenente colonnello stato maggiore Roberti cav. Ferruccio, capo di stato maggiore divisione Milano.

Per il servizio di stato maggiore:

Capitano stato maggiore Rocca Francesco, divisione militare Milano.

Tenente artiglieria Vacchelli Nicola, 7° artiglieria.

Id. id. Rossi Ettore, 16° id.

Id. bersaglieri Dalla Rosa Rolando, scuola guerra (3° corso).

Comandante del quartiere generale: Capitano Bianchi Vittorio, applicato divisione Milano.

Ufficiale d'ordinanza: Tenente Venini Pietro, reggimento lancieri di Firenze (9°)

Contabile: Tenente Cocchi Giuseppe, legione carabinieri Milano.

Segue Specchio N. **2**.

Ufficio di sanità:

Maggiore medico **Garabelli** cav. Luigi, ospedale militare Milano.

Tenente medico **Nacciarone** dott. Amleto, reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

Ufficio di commissariato:

Maggiore commissario **Salvini** cav. Giuseppe, sezione commissariato Cuneo.

Capitano **Barbieri** cav. Primo, id. id. Bologna.

Tenente **Ricci** Gio. Battista, id. id. Milano.

Comandante grosso carreggio: Tenente **Beltrami** Emilio, reggimento artiglieria a cavallo.

Comandante sezione ordinaria carabinieri reali: Tenente **Gandini** cavaliere Guido, legione carabinieri Milano.

6ª divisione.

Comandante: Tenente generale **CORTESE** comm. Vittorio, comandante divisione Brescia.

Capo di stato maggiore: Tenente colonnello stato maggiore **Asinari di Bernezzo** cav. Carlo, capo di stato maggiore divisione Brescia.

Per il servizio di stato maggiore:

Capitano artiglieria **Piccione** Luigi, direzione artiglieria Torino.

Capitano stato maggiore **Guglielmotti** Emilio, divisione militare di Brescia.

Tenente genio **Angelini** Matteo, scuola guerra, (3° corso).

Id. bersaglieri **Malvezzi** Ferruccio, id. id. (3° id).

Comandante del quartiere generale: Capitano **Nigra** Pietro, applicato divisione Brescia.

Ufficiale d'ordinanza: Tenente **Del Prete** Lino, reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).

Contabile: Tenente **Martinetti** Antonio, 74° reggimento fanteria.

Ufficio di sanità:

Maggiore medico **Bozzi** cav. Felice, ospedale militare Brescia.

Tenente **Gherardi** dott. Gio. Battista, ospedale militare Brescia.

Ufficio di commissariato:

Maggiore commissario **Petraccini** cav. Mario, sezione commissariato Brescia.

Capitano **Bernardi** Emilio, id. id. Brescia.

Tenente **Gallo** Eugenio, id. id. Brescia.

Segue SPECCHIO N. **2**.

Comandante grosso carreggio: Tenente GRASSO Gio. Battista, 16° reggimento artiglieria.

Comandante sezione ordinaria carabinieri reali: Tenente CASAVECCHIA Silvio, legione carabinieri reali Milano.

Divisione di cavalleria.

Comandante: Maggiore generale SAPELLI DI CAPRIGLIO comm. Enrico, comandante 1ª brigata cavalleria.

Capo di stato maggiore: . . . . (1)

Per il servizio di stato maggiore:

Capitano stato maggiore TAMAJO Corrado, comando divisione militare Bari.

Capitano stato maggiore CHENAL Giuseppe, comando VII corpo di armata.

Tenente cavalleria NEBBIOLO Carlo, scuola guerra (3° corso).

Id. id. CANAVESIO Stefano, id. id. (id.).

Comandante del quartier generale: Tenente DALLA VECCHIA Adolfo, reggimento cavalleggeri Vicenza (24°).

Ufficiale d'ordinanza: Tenente SEYSSEL D'AIX Claudio, reggimento Nizza cavalleria (1°)

Contabile: Tenente CIVARIO Arturo, 16° reggimento artiglieria.

Ufficio di sanità:

Maggiore medico LAERA cav. Michele, ospedale militare Milano.

Tenente medico FERRARI dott. Pietro, reggimento Genova cavalleria (4°).

Ufficio di commissariato:

Maggiore commissario MERANGHINI cav. Francesco, sezione commissariato Genova.

Capitano commissario VARRETTI LISIMACUS Vittorio, sezione commissariato Milano.

Tenente commissario BALDONI Attilio, sezione commissariato Brescia.

Comandante sezione ordinaria carabinieri reali: Tenente GALLI Livio, legione carabinieri reali Ancona.

Brigata lancieri.

Comandante: Maggiore generale LORENZI comm. Orazio, comandante la 4ª brigata cavalleria.

Aiutante di campo: Capitano ARTOM Samuele, aiutante di campo della 4ª brigata cavalleria.

---

(1) Sarà destinato.

Segue Specchio N. 2.

Brigata cavalleggeri.

Comandante : Maggiore generale SARTIRANA comm. Galeazzo, comandante la 5ª brigata cavalleria.

Aiutante di campo: Capitano Manfredini Luigi, aiutante di campo della 5ª brigata cavalleria.

PARTITO ROSSO.

Quartiere generale del V corpo d'armata.

Comandante: Tenente generale GOBBO comm. Gaetano, comandante V corpo d'armata.

Stato maggiore di corpo d'armata.

Capo di stato maggiore: Colonnello stato maggiore Cicliana cav. Giorgio, capo di stato maggiore V corpo d'armata.

Sotto capo di stato maggiore: Maggiore stato maggiore Fabbri cav. Augusto, V corpo d'armata.

Per il servizio di stato maggiore:

Capitano stato maggiore Battistoni Giuseppe, V corpo d'armata.
Tenente artiglieria Franchino Umbertino, V corpo d'armata.
Capitano fanteria Verri cav. Pietro, scuola guerra (3° corso).
Tenente artiglieria Ago Pietro, id. id. (3ª id.).

Comandante dei carabinieri reali: Capitano Peroni Luigi, comandante compagnia Rovigo.

Comandante del quartiere generale: Capitano Cristofano Raffaele, applicato V corpo d'armata.

Ufficiale d'ordinanza: Tenente Vanzetti Guido, reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

Contabile: Tenente Gaveglia Gennaro, 6° reggimento alpini.

Veterinario: Gastaldello Giuseppe, 8° reggimento artiglieria.

Comando del grosso carreggio:

Capitano Maierà Ferdinando, 8° reggimento artiglieria.
Tenente Cabella Andrea, 8° id. id.

Comandante sezione ordinaria carabinieri reali : Tenente Magnaghi Ernesto, tenenza Castiglione Stiviere.

Comandante sezione treno: Sottotenente Zoldan Lodovico, 8° reggimento artiglieria.

Segue SPECCHIO N. **2**.

Comando d'artiglieria di corpo d'armata.

Maggiore generale PEDRAZZOLI comm. Ugo, comandante artiglieria campagna Verona.

Tenente colonnello TOMASUOLO cav. Edoardo, 15° reggimento artiglieria.

Capitano TARLARINI Giuseppe, 15° reggimento artiglieria.

Tenente BORSELLA Silvio, id. id.

Comando del genio di corpo d'armata.

Maggiore MANNINI cav. Adolfo, 1° reggimento genio.

Tenente FARONATO Bernardo, id. id.

Direzione di sanità di corpo d'armata.

Colonnello medico MOROSSI cav. Giovanni, direttore sanità V corpo di armata.

Capitano medico DARRA dott. Vittorio, direzione id. id.

Direzione di commissariato.

Tenente colonnello commissario PISTONI cav. Romolo, direzione commissariato V corpo armata.

Capitano comm. BERALDI Giuseppe, id. id. V id.

Id. ROTA Carlo, id. id. V id.

Tenente comm. CURATO Vittorio, sezione id. Verona.

Id. FURLANETTO Giuseppe, id. id. Padova.

9ª divisione.

Comandante: Tenente generale BISESTI comm. Luigi, comandante divisione Verona.

Capo di stato maggiore: Maggiore stato maggiore NEGRI DI LAMPORO nob. Ettore, capo di stato maggiore divisione Verona.

Per il servizio di stato maggiore:

Capitano stato maggiore GRAZIANI cav. Andrea, divisione Verona.

Tenente artiglieria BONZANI Alberto, id. id.

Capitano bersaglieri DE VECCHI Eugenio, id. id.

Tenente fanteria CALFA Biase, scuola guerra (3° corso).

Comandante del quartiere generale: Capitano DIONEDI Armando, applicato divisione Verona.

GRAFICO

INDICANTE LA COMPOSIZIONE

DEI DUE PARTITI

ERRATA CORRIGE.

Partito azzurro. - *Truppe suppletive.* — La 2ª brigata del gruppo di batterie è data dal 3º anzichè dal 14º regg. art.

Partito rosso. - *Divisione di M. M.* — Il comando di gruppo divisionale e la brigata di tre batterie sono dati dal 14º anzichè dal 3º regg. art.

PARTITO AZZURRO.

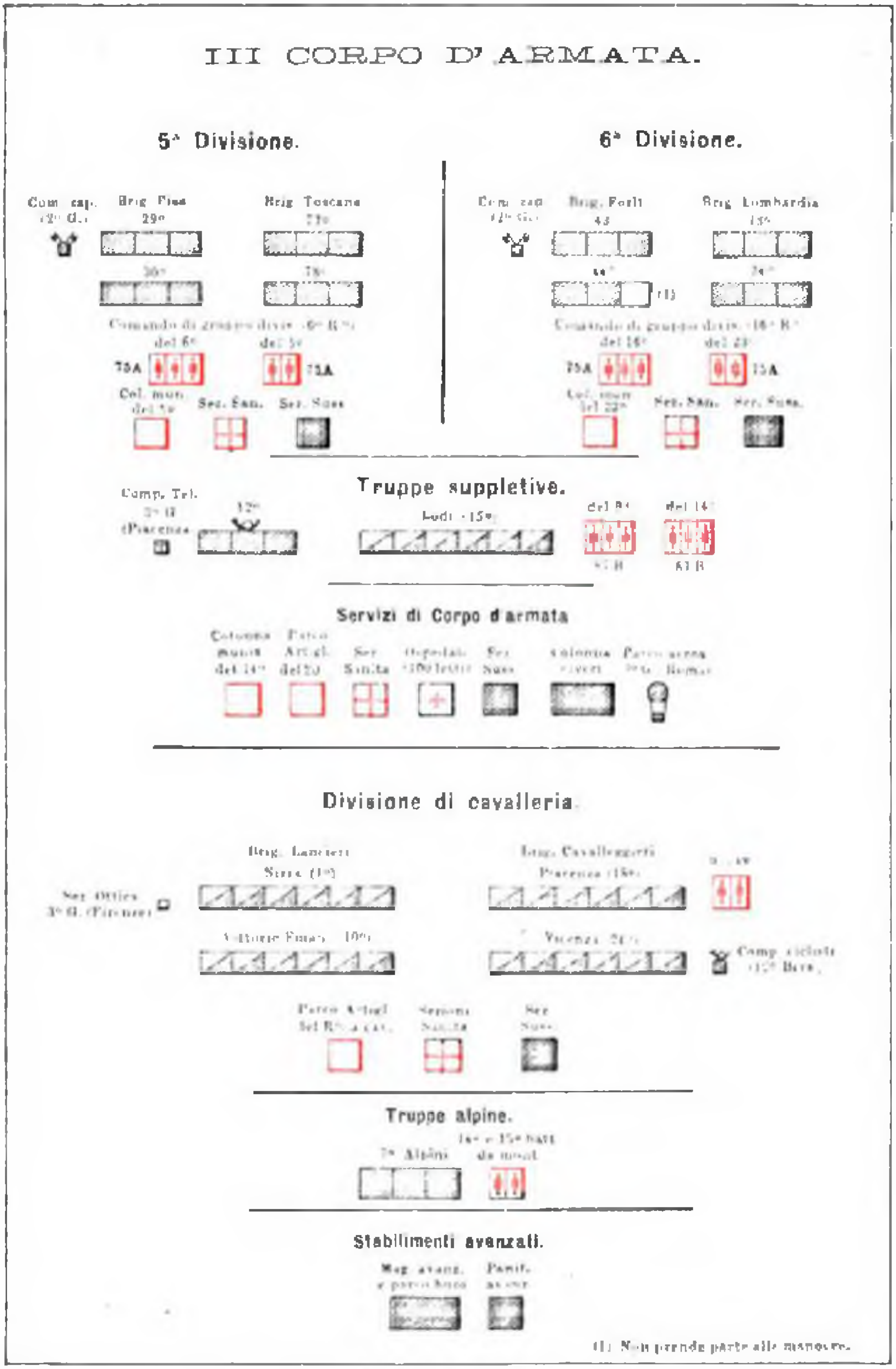
III CORPO D' ARMATA.
5ª Divisione.
Com. cap. (2° G.)
Brig. Pisa
29°
30°
Brig. Toscana
77°
78°
Comando di gruppo divis. (6° R.°)
del 6°
75A
del 5°
75A
Col. mun. del 5°
Sez. San.
Sez. Sus.
6ª Divisione.
Com. cap. (2° G.)
Brig. Forlì
43°
44°
(1)
Brig. Lombardia
73°
74°
Comando di gruppo divis. (16° R.°)
del 16°
75A
del 23°
75A
Col. mun. del 22°
Sez. San.
Sez. Sus.
Truppe suppletive.
Comp. Tel. 3° G. (Piacenza)
12°
Lodi (15°)
del 8°
87 B
del 14°
61 B
Servizi di Corpo d'armata
Colonna muniz. del 14°
Parco Art. gl. del 20
Sez. Sanità
Ospedale (100 letti)
Sez. Sus.
Colonna viveri
Parco aerost. (3° G. Roma)
Divisione di cavalleria.
Sez. Ottica 3° G. (Firenze)
Brig. Lancieri
Nizza (1°)
Vittorio Eman. (10°)
Brig. Cavalleggeri
Piacenza (18°)
Vicenza (24°)
Comp. ciclisti (12° Bers.)
Parco Artigl. del R° a cav.
Sezione Sanità
Sez. Sus.
Truppe alpine.
7° Alpini
14° e 15° batt. da mont.
Stabilimenti avanzati.
Mag. avanz. e parco buoi
Panif. avanz.

(1) Non prende parte alle manovre.

Laboratorio foto-litografico

PARTITO ROSSO.

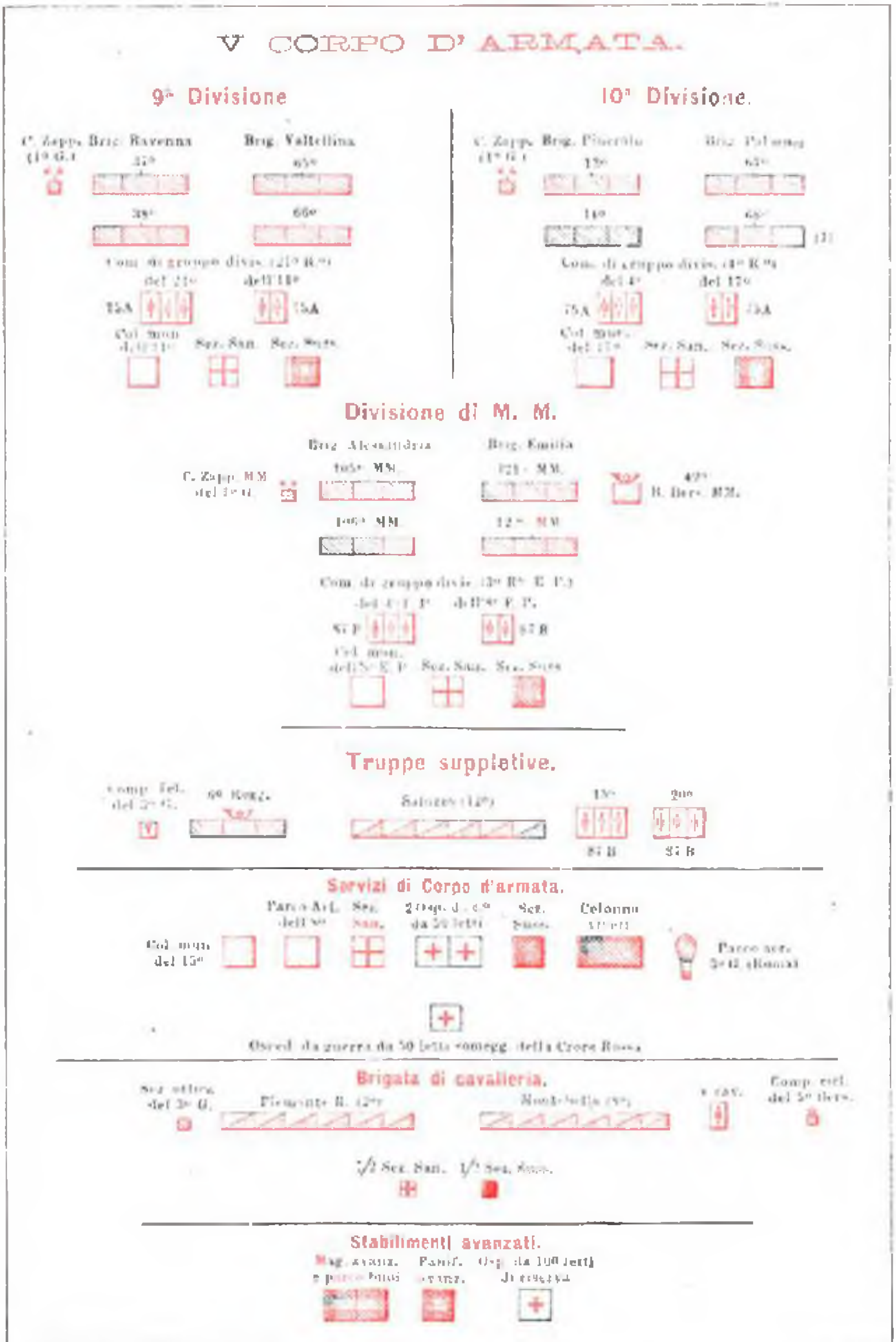
V CORPO D'ARMATA.
9ª Divisione
C. Zapp. (1º G.)
Brig. Ravenna
37º
38º
Brig. Valtellina
65º
66º
Com. di gruppo divis. (21º R.º)
del 21º
dell'11º
75A
75A
Col. mun. del 21º
Sez. San.
Sez. Sus.
10ª Divisione.
C. Zapp. (1º G.)
Brig. Pinerolo
13º
14º
Brig. Palermo
67º
68º
(1)
Com. di gruppo divis. (4º R.º)
del 4º
del 17º
75A
75A
Col. mun. del 17º
Sez. San.
Sez. Sus.
Divisione di M. M.
C. Zapp. M.M. del 1º G.
Brig. Alessandria
105º M.M.
106º M.M.
Brig. Emilia
121º M.M.
122º M.M.
49º R. Bers. M.M.
Com. di gruppo divis. (3º Rº E. P.)
del 3º E. P.
dell'8º E. P.
87 P
87 B
Col. mun. del 3º E. P.
Sez. San.
Sez. Sus.
Truppe suppletive.
Comp. tel. del 2º G.
6º Bers.
Saluzzo (12º)
13º
87 B
20º
87 B
Servizi di Corpo d'armata.
Col. mun. del 15º
Parco Art. dell' 5º
Sez. San.
2 Osp. da 50 letti
Sez. Sus.
Colonna viveri
Parco aer. 5-12 (Roma)
Osped. da guerra da 50 letti someg. della Croce Rossa
Brigata di cavalleria.
Sez. mitrag. del 3º G.
Piemonte R. (2º)
Monferrato (5º)
Comp. ciel. del 5º Bers.
½ Sez. San.
½ Sez. Sus.
Stabilimenti avanzati.
Mag. avanz. e parco buoi
Panif. avanz.
Osp. da 100 letti di riserva

(1) Non prende parte alle manovre.

dal Ministero della Gue

Segue SPECCHIO N. 2.

Ufficiale d'ordinanza: Sottotenente TACOLI Paolo, reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).

Contabile: Tenente MALASPINA Giuseppe, 65° reggimento fanteria.

Ufficio di sanità:

Maggiore medico ORLANDI cav. Giovanni, ospedale militare Verona.

Tenente medico GUZZARDI dott. Luigi, reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

Ufficio di commissariato:

Maggiore commissario REGHINI cav. Ottavio, sezione commissariato Ravenna.

Capitano commissario LA MONICA cav. Tito, direzione V corpo armata.

Tenente commissario ASCHERI Giuseppe, sezione id. Livorno.

Comandante del grosso carreggio: Tenente GUAITA Carlo, 8° reggimento artiglieria.

Comandante sezione ordinaria carabinieri reali: Tenente MANERA Cosma, tenenza di Bassano.

10ª divisione.

Comandante: Tenente generale RADICATI DI MARMORITO comm. Ottobono, comandante divisione Padova.

Capo di stato maggiore: Tenente colonnello stato maggiore NEGRI DI MONTENEGRO cav. Guido, capo di stato maggiore divisione Padova.

Per il servizio di stato maggiore: Capitano stato maggiore DEL PRA Emanuele, divisione militare Padova.

Tenente fanteria PEZZANA Girolamo, id. id.

Id. bersaglieri ZINCONE Attilio, id. id.

Id. fanteria GIORDANA Carlo, scuola guerra (3° corso).

Comandante del quartiere generale: Capitano NUCCI Ferdinando, applicato divisione Padova.

Ufficiale d'ordinanza: Tenente SAVIO Carlo, reggimento Savoia cavalleria (3°).

Contabile: Tenente SOLDATI Ruggero, 7° reggimento alpini.

Ufficio di sanità: Maggiore medico MICHIELI cav. Luigi, ospedale militare Udine.

Tenente medico PERRONI dottor Giovanni, reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

Segue Specchio N. 2.

Ufficio di commissariato:

Maggiore commissario **Gregorini** cav. Enrico, sezione commissariato Padova.

Capitano commissario **Pasquato** cav. Pietro, id. id.

Tenente commissario **Zarra** Giuseppe, id. id.

Comandante grosso carreggio: Capitano **Ferretti** Pasquale, 20° reggimento artiglieria.

Comandante sezione ordinaria carabinieri reali: Tenente **Bartoli** Ettore, tenenza Conegliano.

Divisione di milizia mobile.

Comandante: Tenente generale **GRILLENZONI** comm. Lionello, comandante in 2ª corpo di stato maggiore.

Capo di stato maggiore: Tenente colonnello di stato maggiore **Cavaciocchi** cav. Alberto, scuola guerra.

Per il servizio di stato maggiore:

Capitano stato maggiore **Ponzio** cav. Giacomo, comando corpo stato maggiore.

Capitano stato maggiore **Ferigo** cav. Antonio, id. id. id.

Tenente artiglieria **Cotta** Eduardo, scuola guerra (3° corso).

Id. fanteria **Bruschi** Carlo, id. id. id.

Comandante del quartiere generale: Capitano **Del Mancino** Amos, 34° reggimento fanteria.

Ufficiale d'ordinanza: Tenente **Aymonino** Cesare, reggimento lancieri di Novara (5°).

Contabile: Tenente **Attilo** Oreste, 13° reggimento fanteria.

Ufficio di sanità:

Maggiore medico **Carbone** cav. Bruno, ospedale militare Venezia.

Tenente medico **Frigeri** dott. Giovanni, 1ª brigata artiglieria da costa.

Ufficio di commissariato:

Maggiore commissario **Cerutti** cav. Vittorio, sezione commissariato Piacenza.

Capitano commissario **Chinca** Enrico, id. id. Verona.

Tenente commissario **Cuniberti** Giuseppe, id. id. Perugia.

Comandante del grosso carreggio: Capitano **Gagliardi** Domenico, 3° reggimento artiglieria.

Comandante sezione ordinaria carabinieri reali: Tenente **Radice** Raffaele, legione Bologna.

Segue SPECCHIO N. **2**.

Brigata di cavalleria.

Comandante della brigata: Maggiore generale BERTA comm. Luigi, comandante scuola cavalleria.

Aiutante di campo: Capitano BOLLATI Federico, aiutante di campo 7ª brigata cavalleria.

Ufficiale a disposizione: Tenente DEVOTO Riccardo, scuola guerra 3° corso.

Capitano medico: TREVISAN dott. Eugenio, 20° reggimento artiglieria.

Capitano commissario: GIONGO Cesare, direzione commissariato VI corpo d'armata.

Ufficiale contabile: Tenente FRANCO Vincenzo, reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

Carabinieri

Indicazione del reparto	Ufficiali subalterni (1)	Marescialli	Brigadieri a piedi	Brigadieri a cavallo	Vice brigad. a piedi	Vice brigad. a cavallo	Carabinieri a piedi	Carabinieri a cavallo
Drappello per la direzione delle manovre.	—	—	—	—	—	1	4	4
Sezione ordinaria del III corpo d'armata	1	1	1	1	1	1	9	15
Sezione ordinaria della 5ª divisione	1	1	1	1	1	1	9	15
Sezione ordinaria della 6ª divisione	1	1	1	1	1	1	9	15
Sezione ordinaria della divisione cavalleria	1	1	—	1	—	1	—	15
Sezione ordinaria del V corpo d'armata	1	1	1	1	1	1	9	15
Sezione ordinaria della 9ª divisione	1	1	1	1	1	1	9	15
Sezione ordinaria della 10ª divisione	1	1	1	1	1	1	9	15
Sezione ordinaria della divisione milizia mob.	1	1	1	1	1	1	9	15
Drappello per la brigata di cavalleria	—	—	—	1 (2)	—	—	—	8
Drappello per la colonna viveri del III corpo	—	—	—	2 (3)	—	—	—	10
Drappello per la colonna viveri del V corpo	—	—	—	2 (3)	—	—	—	10
Drappello per il servizio postale presso il III corpo d'armata	—	—	—	—	—	—	5 (4)	—
Drappello per il servizio postale presso il V corpo d'armata	—	—	—	—	—	—	7 (5)	—

Reali.

Legione territoriale che deve fornirli	Destinazione approssimativa (*)	*Annotazioni*
Bologna	Treviso	(1) Gli ufficiali riceveranno un attendente di cavalleria per cura dei comandi cui sono addetti. Tali attendenti saranno presi in aggregazione dalle sezioni carabinieri reali. (2) O vice-brigadiere. (3) O vice-brigadiere. (4) 3 per l'ufficio postale di corpo di armata, 1 per ciascun ufficio postale della divisione di fanteria 5ª e 6ª. (5) 4 per l'ufficio postale di corpo di armata, 1 per ciascun ufficio postale della divisione di fanteria 9ª, 10ª e di milizia mobile. (*) La destinazione precisa figurerà sugli ordini di movimento. (Vedi capitolo *radunata*).
Milano	Padova	
Milano	Padova	
Milano	Padova	
Ancona	Padova	
Verona	Belluno	
Verona	Belluno	
Verona	Belluno	
Bologna	Belluno	
Ancona	Belluno	
Bologna	Padova	
Bologna	Belluno	
Ancona	Padova	
Ancona	Padova	

Comandi, riparti e

Indicazione del comando, reparto o servizio (*)	Ufficiali					Truppa	Cavalli di truppa		Carri	
	magg. gen.	colonnelli	maggiori o ten. col.	capitani	subalterni		sella	tiro	2 ruote	4 ruote
Comando d'artiglieria di corpo d'armata	1	—	1	1	1	10 (14)	4	—	—	—
Comando di gruppo divisionale di brigate d'artiglieria . . .	—	1 (15)	—	1 (16)	—	8 (17)	3	2	1	—
Comando di brigata di batterie (da 87 B, da 75 A, o a cavallo).	—	—	1	—	3 (18)	15 (19)	7	8	—	2 (20)
Batteria da 75 A o da 87 B . .	—	—	—	1	3	93 (21)	49	58	—	11 (22)
Batteria a cavallo	—	—	—	1	3	77 (21)	52	46	—	8 (23)
Colonna munizioni (per divisioni):										
Comando	—	—	—	1	—	9 (1)	1	6	1	1
1ª sezione	—	—	—	—	1	15 (2)	5	8	—	2 (3)
2ª sezione	—	—	—	—	1	15 (2)	5	8	—	2 (3)
3ª sezione	—	—	—	—	1	15 (2)	5	8	—	2 (4)
Totale	—	—	—	1	3	54	16	30	1	7
Colonna munizioni (truppe suppletive):										
Comando	—	—	—	1	—	9 (1)	1	6	1	1
1ª sezione	—	—	—	—	1	15 (2)	5	8	—	2 (5)
2ª sezione	—	—	—	—	1	15 (2)	5	8	—	2 (5)
3ª sezione	—	—	—	—	—	7 (6)	3	4	—	1 (4)
Totale . . .	—	—	—	1	2	46	14	26	1	6
Parco d'artiglieria di divisione di cavalleria	—	—	—	—	1	20 (7)	3	18	1	4 (8)
Parco d'artiglieria di corpo di armata (III corpo d'armata):										
Comando	—	—	—	1	—	8 (9)	—	4	—	1
1ª sezione	—	—	—	—	1	8 (10)	3	6	1 (11)	1 (12)
2ª sezione	—	—	—	—	1	8 (10)	3	6	1 (11)	1 (13)
3ª sezione	—	—	—	—	1	8 (10)	3	6	1 (11)	1 (12)
Totale . . .	—	—	—	1	3	32	9	22	3	4
Parco d'artiglieria di corpo d'armata (V corpo d'armata):										
Comando	—	—	—	1	—	8 (9)	—	4	—	1
1ª sezione	—	—	—	—	1	8 (10)	3	6	1 (11)	1 (12)
2ª sezione	—	—	—	—	1	8 (10)	3	6	1 (11)	1 (13)
3ª sezione	—	—	—	—	1	8 (10)	3	6	1 (11)	1 (12)
4ª sezione	—	—	—	—	1	8 (10)	3	6	1 (11)	1 (13)
Totale . . .	—	—	—	1	4	40	12	28	4	5

NOTA. — Le colonne munizioni delle divisioni 5ª e 6ª trasporteranno ciascuna un cassone da 75 A in più da cedersi sul luogo di radunata al parco d'artiglieria del III corpo; analogamente le colonne munizioni della 9ª e 10ª divisione per il parco d'artiglieria del V corpo. I parchi suddetti dovranno

SPECCHIO N. 4

servizi d'artiglieria.

Reggimenti incaricati della costituzione	Destinazione approssimativa (**)	*Annotazioni*
Pel III corpo il 9° regg. » V » 15° »	per il III corpo - Padova » V » - Belluno	(1) 1 caporale a cavallo, 2 ciclisti. (2) 1 sottufficiale, 3 graduati e 1 trombettiere, a cavallo. (3) Carri da munizione da 75 A. Per la div. di M. M. da 87 B. (4) Carri per cartucce. (5) Carri per munizioni da 87 B. (6) 1 sottufficiale e 2 graduati, a cavallo. (7) 1 sottufficiale, 1 graduato e 1 trombettiere a cavallo, 2 ciclisti. (8) 2 carri per munizioni, 2 carri per cartucce. (9) 1 sottufficiale e 1 graduato non montati, 2 ciclisti. (10) 2 sottufficiali o caporali maggiori e 1 caporale, a cavallo. (11) Carretta per cartucce. (12) Carro per muniz. da 75 A. (13) » » 87 B. (14) 1 capor. magg. e 1 capor. tromb., 2 ordinanza, a cavallo. (15) Il comand. del regg. che fornisce il comando di gruppo. (16) L'aiutante magg. id. id. (17) 1 fur. magg., 1 sottuffic. tromb., 1 cap. magg., a cavallo. (18) Di cui un subalterno medico e un subalterno veterinario. (19) 1 fur. magg., 1 sottuffic. inform., 1 cap. magg., 1 cap. sanità, 1 cap. tromb., a cavallo. (20) 1 carro da trasp., 1 fucina. (21) forza approssimativa. (22) 6 pezzi, 3 cassoni del 1° riparto, 1 cassone del 2° riparto, 1 carro da trasporto; i soli pezzi a tre pariglie. (23) 4 pezzi, 2 cassoni del 1° riparto, 1 cassone del 2° riparto, 1 carro da trasporto; il solo carro a due pariglie. (*) La formazione delle batterie da montagna è la stessa colla quale prendono parte alle escursioni. (**) La destinazione precisa figurerà sugli ordini di movimento (Vedi capitolo *radunata*).
Per la 5ª divis. il 6° regg. » 6ª » 16° » » 9ª » 21° » » 10ª » 4° » » div. di M. M. 14° »	Per la 5ª divisione - Padova » 6ª » - Padova » 9ª » - Belluno » 10ª » - Belluno » div. M. M. M. - Belluno	
Vedi il grafico di formazione	Per le brigate e le batterie addette al partito azzurro - Padova Per le brigate e le batterie addette al partito rosso - Belluno	
Per la 5ª div. il 5° regg. » 6ª » 23° » » 9ª » 11° » » 10ª » 17° » » div. di M. M. 8° »	Per la 5ª div. - Padova » 6ª » - Padova » 9ª » - Belluno » 10ª » - Belluno » div. M. M. - Belluno	
Per il III corpo il 14° regg. » V » 15° »	Per il III corpo - Padova » V » - Belluno	
Reggimento a cavallo	Padova	
21° reggimento	Padova	
8° reggimento	Belluno	

Perciò giungere sulle località di radunata col numero di uomini e cavalli prescritto dal presente specchio, ma con 2 cassoni di meno ciascuno.

Treno

per i drappelli e sezioni treno della direzione delle manovre, dei quartieri
al traino dei

Indicazione del servizio	Ufficiali subalterni del treno d'artiglieria	Truppa	Cavalli		Carri		Compagnie treno d'arti e bersaglieri					
			da sella	da tiro	a 2 ruote	a 4 ruote	direzione manovre	Q. G. del III corpo d'ar.	Q. G. del V corpo d'ar.	S. M. della 5ª divis.	S. M. della 6ª divis	S. M. della divis. cav.
Drappello treno per la direzione delle manovre	—	9	1	10 (4)	1 (1)	2 (1)	20°	—	—	—	—	—
Drappello treno per la sezione areostatica per segnalazioni. (Direzione delle manovre). V. Specchio N. 6	—	10	1	16 (4)	—	—	8°	—	—	—	—	—
Sezione treno per quartiere generale di corpo d'armata	1	13	—	18	1 (2)	4 (2)	—	Regg. a cav.	8°	—	—	—
Drappello treno per stato maggiore di divisione	—	8	—	10	1 (3)	2 (3)	—	—	—	Regg. a cav.	16°	Regg. a cav.
Drappello treno per rinforzo al traino dei corpi di fanteria e bersaglieri dell'esercito permanente e di milizia mobile.	—	26	—	46	Le carrette sono fornite dai corrispondenti corpi o depositi di fant.	—	—	—	—	—	—	—
	—	13	—	23		—	—	—	—	—	—	—
	—	9	—	16		—	—	—	—	—	—	—
	—	9	—	14		—	—	—	—	—	—	—
	—	10	—	18		—	—	—	—	—	—	—
	—	28	—	52		—	—	—	—	—	—	—
	—	4	—	8		—	—	—	—	—	—	—
	—	20	—	36		—	—	—	—	—	—	—
Destinazione							Treviso	Padova	Belluno	Padova	Padova	Padova

NO

---

(1) 1 carretta; 2 carri da trasporto.

(2) 1 carro da stato maggiore; 2 carri da trasporto; 1 carretta da battaglione; 1 carro per malati o feriti per la direzione commissariato.

(3) 1 carro da stato maggiore; 1 carro da trasporto; 1 carretta da battaglione.

(4) Del treno o delle batterie.

SPECCHIO N. 5

d'artiglieria

generali di corpo d'armata e stati maggiori di divisione, e pel rinforzo corpi di fanteria.

glieria che forniscono i drappelli treno ai quartieri generali, stati maggiori e corpi di fanteria sottoindicati

S. M. della 9ª divis.	S. M. della 10ª divis.	S. M. della div. di M.M.	29° fanteria	30° fanteria	77° fanteria	78° fanteria	43° fanteria	44° fanteria	brigata Lombardia (73°-74°)	37° fanteria	38° fanteria	brigata Valtellina (65° 66°)	brigata Pinerolo (13°-14°)	67° fanteria	68° fanteria	brigata Alessandria di M. M. (105°-106°)	brigata Emilia di M. M. (121°-122°)	6° bersaglieri	12° bersaglieri	49° batt. bersaglieri di M. M.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8°	20°	3°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11°	5°	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17°	6°	—	—	20°	—	—	—	6°(8)	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6°(8)	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9°(6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2°	2°	23(5)	9°(6)	9°(6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regg. a cav.	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7°	3°	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1°(7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Belluno	Belluno	Belluno	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Padova	Belluno	Belluno	Belluno	Belluno	Belluno	Belluno	Belluno	Belluno	Belluno	Padova	Belluno

T E

(5) Treno di Cuneo.
(6) Treno di Genova.
(7) Treno di Foligno pel 73ª fanteria; treno di Roma pel 74ª fanteria.
(8) Treno di Torino.

Comandi, reparti e

	Indicazione del comando, riparto o servizio		Ufficiali			Truppa
			maggiori	capitani	subalterni	
	Comando del genio di corpo d'armata		1	1		3
Zappatori	Compagnia zappatori con parco e sezione da ponte (per la 5ª e la 6ª divisione del III corpo d'armata; e per la divisione di milizia mobile del V corpo d'armata)		—	1	3	150 (1)
	Compagnia zappatori con parco e sezione da ponte (per la 9ª e la 10ª divisione del V corpo d'armata.		—	1	3	150 (1)
Telegrafisti	Compagnia telegrafisti con parco (per la direzione delle manovre) . . .	personale telegrafisti, materiale e bardature . .	—	1	3	200
		drappello treno (personale e quadrupedi) . .	—	—	1	24
	Compagnia telegrafisti con parco (pel III corpo di armata)	personale telegrafisti, materiale e bardature. .	—	1	3	200
		drappello treno (personale e quadrupedi). .	—	—	1	35
	Compagnia telegrafisti con parco da montagna (pel V corpo d'armata) . .	personale telegrafisti, materiale e bardature .	—	1	3	175
		drappello treno (personale e quadrupedi). .	—	—	1	29
	Sezione ottica per cavalleria (per la divisione di cavalleria)	personale telegrafisti, materiale e bardature . .	—	—	1	19
		drappello treno (personale e quadrupedi) . .	—	—	—	9
	Sezione ottica per cavalleria (per la brig. di cavalleria del partito rosso)	personale telegrafisti, materiale e bardature . .	—	—	1	19
		drappello treno (personale e quadrupedi) . .	—	—	—	9

NO

(1) 32 uomini pel drappello treno.
(2) 1 carretta da battaglione.
(3) 2 carri leggeri per zappatori; 4 carri per barca; 2 carri per cavalletti; 1 carro da trasporto
(4) 2 carrette da parco; 2 carrette d'equipaggiamento.
(5) 4 carri per barca; 2 carri per cavalletti; 1 carro da trasporto.
(6) 4 vetture per servizio ottico; 2 carrette da battaglione.

servizi del genio.

Quadrupedi di truppa		Carri		Reggimenti incaricati della costituzione	Destinazione approssimativa
sella	tiro	a 2 ruote	a 4 ruote		
—	—	—	—	pel III corpo d'armata, il 2° genio	Padova
				pel V corpo d'armata, il 1° genio	Belluno
				per la 5ª e la 6ª divisione, il 2° genio;	Padova
2	40	1 (2)	9 (3)	per la divisione di milizia mobile, il 1° genio (10) e il 4° genio (11).	Belluno
				per la 9ª divisione, il 1° genio	Belluno
2	38	4 (4)	7 (5)	per la 10ª divisione, il 1° genio	Belluno
—	—	6 (6)	7 (7)	3° genio (distaccamento di Verona)	Treviso
3	24	—	—	5° genio	Treviso
—	—	6 (6)	7 (7)	3° genio (distaccamento Piacenza)	Padova
4	38	—	—	4° genio	Padova
—	—	18 (8)	—	3° genio	Belluno
1	34	—	—	5° genio	Belluno
—	—	7 (9)	—	3° genio	Padova
1	14	—	—		
—	—	7 (9)	—	3° genio	Belluno
1	14	—	—		

T E.

---

(7) 3 carri telegrafici pesanti; 3 carri telegrafici volanti; 1 carro da trasporto.

(8) 4 carrette per materiale telegrafico volante; 6 per materiale telegrafico pesante; 2 per materiale di riserva; 4 per servizio ottico; 2 d'equipaggiamento.

(9) 6 vetture ottiche; 1 carretta da battaglione; più 6 biciclette.

(10) Personale zappatori, materiale e bardature.

(11) Personale treno e quadrupedi.

Specialisti	Sezione areostatica per segnalazioni (colla direzione delle manovre) .	personale specialisti, materiale e bardature . .	—	—	1	20
		drappello treno (personale e quadrupedi) . .	—	—	—	10
	Parco areostatico (pel III corpo d'armata) . . .	personale specialisti, materiale e bardature . .	—	1	2	56
		drappello treno (personale e quadrupedi) . .	—	—	—	18
	Parco areostatico (pel V corpo d'armata) . . .	personale specialisti, materiale e bardature). .	—	1	2	56
		drappello treno. . . .	—	—	—	13
		(personale e quadrupedi) .	—	—	—	5
Compagnia *ferrovieri* della direzione			—	1	3	100
Sezione automobili per persone			—	—	—	3
Sezione automobili da trasporto			—	—	1	8

N 0

---

(12) 2 carri per cilindri mod. 97; 1 carro da trasporto; 1 carro stazione fotografica; più 5 carri per cilindri mod. 97 e 7 carri cilindri Nordenfeld, senza i corrispondenti traini.

—	—	—	4 (12)	3° genio (brig. specialisti di Roma)	**Treviso**
1	16	—	—	*8° reggimento artiglieria*	Treviso
—	—	—	6 (13)	3° genio (brig specialisti di Roma)	Padova
2	28	—	—		
—	—	—	6 (13)	3° genio (brig specialisti di Roma)	Belluno
2	18	—	—	4° genio (Verona)	Belluno
—	10	—	—	3° genio (brig. specialisti di Roma)	Belluno
—	10	1	2	Brigata ferrovieri	da stabilirsi dalla direzione
—	—	—	2 autom.	Brigata ferrovieri	a disposizione della direzione
—	—	—	2 autom.	Brigata ferrovieri	Padova

T E.

(13) 1 carro verricello per parco areostatico da campagna; 3 carri per cilindri; 1 carro stazione fotografica; 1 carro da trasporto; più 7 carri (1 carro involucri e 6 carri cilindri Nordenfeld) senza i corrispondenti traini.

Servizi

Personale e materiale di sanità

Indicazione del servizio	Ufficiali			Truppa		Cavalli di truppa		Carreggio			
	capitani medici	subalterni medici	subalterni contabili	di sanità e attendenti	del treno	da sella	da tiro	carri di sanità	carrette da battaglione	carri per feriti	carri da trasporto
Sezione sanità da fant. del III corpo d'armata	1	2	1	46	11	1	20	1	2	6	—
Sezione sanità da fant. della 5ª divisione	1	2	1	46	11	1	20	1	2	6	—
Sezione sanità da fant. della 6ª divisione	1	2	1	46	11	1	20	1	2	6	—
Sezione sanità da cav. della divisione di cavalleria	1	1	1	13	7	1	13	—	—	4	1(2)
Sezione sanità da fant. del V corpo d'armata	1	2	1	46	11	1	20	1	2	6	—
Sezione sanità da fant. della 9ª divisione	1	2	1	46	11	1	20	1	2	6	—
Sezione sanità da fant. della 10ª divisione	1	2	1	46	11	1	20	1	2	6	—
Sezione sanità da fant. della divisione di milizia mobile	1	2	1	46	11	1	20	1	2	6	—
$^1/_2$ sezione sanità da cavalleria (brigata di cavalleria)	—	1	1	6	4	—	8	—	—	2	1(2)

N O

---

(1) Bardature per l'intero carreggio compresi i carri di sanità e le carrette da battaglione o carri da trasporto.

SPECCHIO N. 7

di sanità.

e drappelli treno d'artiglieria.

Direzioni di sanità che forniscono		Regg. o direz. d'artigl. che forniscono		
Il personale di truppa di sanità	il materiale di sanità, i carri di sanità e le carrette da battaglione o carri da trasporto	il drappello treno (uomini e cavalli)	il rimanente carreggio e le bardature (4)	Destinazione approssimativa (*)
Milano (col concorso della direzione di Torino e Alessandria).	Milano	Regg. artigl. a cavallo	16° reggimento artiglieria	Padova
	Verona	7° reggimento artiglieria	20° reggimento artiglieria	Padova
	Verona	19° reggimento artiglieria	20° reggimento artiglieria	Padova
	Milano	Regg. artigl. a cavallo	Regg. artigl a cavallo	Padova
Verona (col concorso delle direzioni di Genova, Bologna, Ancona e Firenze).	Verona	21° reggimento artiglieria	Direzione Mantova	Belluno
	Bologna	14° reggimento artiglieria	14° reggimento artiglieria	Belluno
	Genova (Osped. di Piacenza)	21° reggimento artiglieria	21° reggimento artiglieria	Belluno
	Verona	8° reggimento artiglieria	8° reggimento artiglieria	Belluno
	Verona	Regg. artigl. a cavallo (dist. Verona)	Regg. artigl. a cavallo (dist. Verona)	Belluno

TE

(4) Con un numero di cofani doppio di quello di guerra.

(*) La destinazione precisa figurerà sugli ordini di movimento (vedi capitolo *radunata*).

Ospedale da campo (da 100 letti) del III corpo d'armata	1	2	1	21	—	—	—	—	—	—	—
Ospedaletto da campo careggiato (da 50 letti) del V corpo d'armata .	1	2	1	20	—	—	—	—	—	—	—
Id. id. id.	1	2	1	20	—	—	—	—	—	—	—
Ospedale da campo (da 100 letti) di riserva del V corpo	1	2	1	27	—	—	—	—	—	—	—
Ospedale da guerra da 50 letti (someggiati) della Croce Rossa col V corpo d'armata	Personale e materiale della Croce Rossa										

N O

---

(1) Il carreggio è noleggiato per cura della direzione.

Milano (col concorso della direzione di Torino e Alessandria).	Milano (1) (Ospedale di Brescia).	—	—	Padova
Verona (col concorso delle direzioni di Genova, Bologna, Ancona e Firenze).	Verona (1)	—	—	Belluno
Id.	Id. (1)	—	—	Belluno
Id.	Verona (Ospedale di Padova).	—	—	Belluno
—	—	—	—	Belluno

Servizi di

Personale e materiale di sussisten

Indicazione del servizio	Ufficiali			Truppa		Cavalli da tiro	Carri		Direzioni di commissariato che forniscono il personale di truppa e gli attrezzi
	capitani contabili	subalterni contabili	subalterni treno artiglieria	di sussistenza e attendenti	del treno d'artiglieria		a 2 ruote	a 4 ruote	
Sezione sussistenze da fanteria del III corpo d'armata . .	1	3	—	32	6	12	2	2	Milano (col concorso di Torino e Alessandria)
Sezione sussistenze da fanteria della 5ª divisione	1	3	—	32	6	12	2	2	
Sezione sussistenze da fanteria della 6ª divisione	1	3	—	32	6	12	2	2	
Sezione sussistenze da cavalleria della divis. cavalleria .	1	2	—	19	4	8	—	2	
Sezione sussistenze da fanteria del V corpo d'armata . . .	1	3	—	32	6	12	2	2	Verona (col concorso di Genova, Bologna, Ancona e Firenze).
Sezione sussistenze da fanteria della 9ª divisione	1	3	—	32	6	12	2	2	
Sezione sussistenze da fanteria della 10ª divisione	1	3	—	32	6	12	2	2	
Sezione sussistenze da fanteria della divis. di milizia mobile.	1	3	—	32	6	12	2	2	
½ sezione sussistenze da cavalleria (brig. di cavalleria) .	—	1	—	10	2	4	—	1	
Magazzino avanzato viveri ord. del III corpo d'armata e parco buoi avanzato . .	1	2	—	49	—	—	—	—	Milano (col concorso di Torino e Alessandria)
Panificio avanzato del III corpo d'armata.	1	2	—	143	—	—	—	—	
Magazzino avanzato viveri ord. del V corpo d'armata e parco buoi avanzato . . .	1	2	—	50	—	—	—	—	Verona (col concorso di Genova, Bologna, Ancona e Firenze).
Panificio avanzato del V corpo d'armata.	1	2	—	247	—	—	—	—	
Colonna viveri del III corpo d'armata.	—	—	2(2)	—	2	228	114	—	—
Colonna viveri del V corpo di armata	—	—	2(2)	—	2	232	38	78	—

N.B. Ai servizi di contabilità, scrivano, ordinanze d'ufficio e servizi generali possono essere adibiti uomini di fanteria.

SPECCHIO N. 8

vettovagliamento

drappelli treno d'artiglieria.

Reggimenti d'artiglieria che forniscono		Destinazione approssimativa (*)	Annotazioni
il drappello treno (personale e quadrupedi)	il carreggio e le bardature		
4° regg. artigl.	4° regg. artigl.	Padova	
4° regg. artigl.	20° regg. artigl.	Padova	(1) Compagnia treno di Torino. (2) Per il comando delle due sezioni di colonna viveri, il più anziano ha il comando della colonna riunita.
6° regg. artigl. (1)	20° regg. artigl.	Padova	
Regg. artigl. a cav.	Regg. artigl. a cav.	Padova	
15° regg. artigl.	15° regg. artigl.	Belluno	
15° regg. artigl.	15° regg. artigl.	Belluno	
4° regg. artigl.	4° regg. artigl.	Belluno	
16° regg. artigl.	16° regg. artigl.	Belluno	
Regg. artigl. a cav. (distacc. Verona)	Regg. artigl. a cav. (distacc. Verona)	Belluno	
—	—	Padova	
—	—	Padova	
—	—	Belluno	
—	—	Belluno	
	—	Padova	Cavalli e carri con conducenti noleggiati. Ad ogni colonna è assegnata una guardia di polizia di carab. reali (Vedi Specchio N. 3).
—	—	Belluno	

(*) La destinazione precisa figurerà sugli ordini di movimento (Vedi capitolo *radunata*).

SPECCHIO N. 9

. . . . (1)

SPECCHIO *della forza da trasportarsi per ferrovia in occasione delle grandi manovre.*

Corpi e reparti (2)	Forza							Stazione di partenza	*Annotazioni*
	uomini			cavalli		carri			
	ufficiali	truppa (3)	richiamati	di ufficiali	di truppa	a 2 ruote	a 4 ruote		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

---

(1) Corpo, reparto, deposito ecc. che deve far viaggiare uomini, cavalli, materiali giusta le indicazioni contenute nei prospetti-indice.

(2) La forza dei reparti di cavalleria e di artiglieria deve essere distinta per: comando di reggimento o stato maggiore, comando di mezzo reggimento o di brigata, squadrone o batteria.

(3) Non compresi i richiamati, i quali dovranno essere esclusivamente indicati nella colonna 4.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 31ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 luglio.

LUGLIO 22. — Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1903-1904, *pag.* 353.
» 22. — Ammissione alle cure kinesiterapiche, *pag.* 353.
» 23. — Norme amministrative e contabili speciali per i comandi, corpi e servizi alle grandi manovre, *pag.* 355.
» 24. — Note caratteristiche dell'anno 1903 e proposte d'avanzamento per l'anno 1904 *pag.* 368.

CIRCOLARE N. **112. — Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1903-904.** — (Segretariato generale). — 22 luglio.

In conformità del n. 9 del manifesto che fa seguito alla Circolare n. 66 del corrente anno, si rende noto che l'esame complementare di matematica, per l'ammissione al 1° anno dell'accademia militare, comincerà a Napoli, nella sede del collegio militare, il giorno 11 settembre p. v. e che la commissione esaminatrice si trasferirà poi successivamente, per continuare il detto esame, a Roma presso il collegio militare, a Modena presso la scuola militare, ed a Torino presso l'accademia militare.

Come poi è accennato al n. 3 della Circolare n. 75 del corrente anno, la medesima commissione esaminerà presso le sedi anzidette anche i concorrenti all'ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, avvertendo che quelli inscritti nella sede di Torino dovranno essere esaminati prima dei candidati all'esame complementare, affinchè il risultato complessivo del concorso possa subito dopo essere spedito a questo Ministero (Segretariato generale).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **113 — Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Segretariato generale). — 22 luglio.

A favore dei militari e più specialmente di quelli del presidio di Napoli od appartenenti a corpi stanziati nelle provincie meridionali che avessero bisogno di cure kinesiterapiche è stata stipulata, previo parere dell'ispettorato di sanità militare, una convenzione con l'istituto ortopedico di Napoli per la durata di un anno a datare dal 1° giugno 1903.

Sono ammessi alle cure kinesiterapiche del detto istituto:

a) i militari del R. esercito di qualsiasi grado ed arma in effettività di servizio presso corpi, comandi, uffici, ecc.;

b) gl'impiegati civili in effettività di servizio dipendenti dal Ministero della guerra.

La retta individuale pei militari di truppa è di L. 0,80 per ogni seduta di kinesiterapia e di L. 0,60 in più per sedute di altre serie.

Gli ufficiali dell'esercito e gl'impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra pagheranno la retta di L. 1,25 per ogni seduta di kinesiterapia se trattasi di ufficiali di grado inferiore a quello di maggiore o di impiegati ad essi equiparati, e di lire 1 in più per sedute di altre serie.

Per gli ufficiali ed impiegati dal grado di maggiore in su la retribuzione sarà di lire 2 per ogni seduta di kinesiterapia e di lire 1 in più per sedute di altre serie.

Gli ufficiali ed impiegati civili, per fruire della tariffa ridotta, esibiranno alla direzione dell'istituto il proprio libretto ferroviario ed in mancanza di questo una lettera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione militare presso la quale prestano servizio.

Per gli uomini di truppa l'ospedale militare di Napoli, alla fine di ciascun trimestre pagherà all'amministrazione dell'istituto l'ammontare della retta dovuta per tutti quelli curati entro il trimestre conteggiandone la spesa a carico della propria massa ospedale.

Pel pagamento della retribuzione dovuta dagli ufficiali ed impiegati (qualora essi non preferissero di pagarla direttamente) l'amministrazione dell'istituto trasmetterà al corpo od ufficio dal quale dipendono, la nota dell'ammontare dovuto in base al numero delle sedute di cura sperimentata, ed i comandi di corpo ed ufficio ne cureranno il pagamento mediante ritenuta sullo stipendio, analogamente a quanto praticasi per la retta della cura negli stabilimenti militari.

Per le proposte di ammissione alle cure gli ufficiali medici si atterranno alle norme tecniche al riguardo emanate dall'ispettorato di sanità militare.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **114.** — **Norme amministrative e contabili speciali per i comandi, corpi e servizi alle grandi manovre.** — (Segretariato generale), — 23 luglio.

A compimento della riserva espressa nel n. 41 della *Circolare* 111 del corrente anno, e ferme rimanendo le disposizioni ordinarie in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente Circolare, si indicano qui le speciali norme amministrative e contabili che debbono seguirsi da tutti i comandi, corpi e servizi che prendono parte alle grandi manovre:

I. — Amministrazione e contabilità dei quartieri generali e degli stati maggiori.

1. I quartieri generali della direzione delle grandi manovre e dei comandi di corpo d'armata, gli stati maggiori di divisione ed il comando della brigata di cavalleria del partito rosso si amministrano come distaccamenti del comando del corpo di stato maggiore.

Ai suddetti distaccamenti saranno anche aggregati gli scrivani, le ordinanze, gli attendenti degli ufficiali addetti ai quartieri generali e stati maggiori od al comando della brigata di cavalleria surricordata, ed i drappelli non comandati da ufficiali.

Gli uomini ed i cavalli di truppa s'intenderanno amministrati per conto dei corpi cui sono effettivi.

2. I riparti di truppa, addetti ai quartieri generali e comandati da ufficiali, si amministreranno da sè come distaccamenti dei corpi cui appartengono.

3. I fondi necessari ai quartieri generali e stati maggiori ed al comando di brigata indicati nel n. 1 saranno domandati, per cura dei capi di stato maggiore dei corpi d'armata e delle divisioni territoriali, al consiglio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore, trasmettendogli apposita domanda mod. 428, in modo che pervenga al consiglio non più tardi del giorno 5 agosto p. v.

4. Il capo di stato maggiore del V corpo d'armata richiederà i fondi occorrenti allo stato maggiore della divisione di milizia mobile ed al comando della brigata di cavalleria del partito rosso; quello del III corpo d'armata richiederà i fondi occorrenti allo stato maggiore della divisione di cavalleria.

5. Le spese di vettura, sostenute durante le grandi manovre dagli ufficiali generali e da quelli dei quartieri generali, stati maggiori, ecc. indicati nel n. 1, non devono figurare sui certificati di

viaggio, ma su apposita dimostrazione, l'ammontare complessivo della quale sarà conteggiato sul rendiconto di cassa della direzione delle manovre, dei comandi di corpo d'armata e di divisione e del comando della brigata di cavalleria del partito rosso, mettendo a corredo le singole note munite delle quietanze rilasciate dai noleggiatori di veicoli e vistate dal capo di stato maggiore della grande unità o dal comandante della detta brigata, rispettivamente.

Le note dei generali non devono essere vistate.

6. Le spese di vettura occorrenti alle direzioni ed agli uffici di commissariato saranno, su proposta dei direttori e capi d'ufficio, autorizzate preventivamente dai comandanti delle rispettive grandi unità all'inizio delle manovre di una somma approssimativa adeguata al servizio che dovrà essere prestato.

Le direzioni di corpo d'armata comprenderanno nel proprio preventivo anche le spese di vettura occorrenti per la dipendente sezione temporanea e per gli ufficiali commissari distaccati presso i magazzini fissi dell'impresa foraggio.

7. Le spese di vettura sostenute da ufficiali per ricognizioni di terreno dovranno essere comprese nel rendiconto delle manovre solo quando le ricognizioni siano state eseguite durante le manovre stesse. Però anche quelle sostenute anteriormente a causa delle grandi manovre, e conteggiate negli ordinari rendiconti, dovranno essere comprese nello specchio dimostrativo, di cui al n. 42.

8. A scopo di economia, le spese di vettura dovranno essere limitate al *puro indispensabile;* a tale uopo gli ufficiali di stato maggiore, commissari, contabili, ecc., procureranno di valersi, ogni qualvolta ciò sia possibile, di biciclette proprie o di servizio.

9. Le spese a piè di lista, da rimborsarsi al direttore delle manovre ed ai comandanti dei due corpi d'armata, saranno dimostrate con nota quietanzata dal generale titolare.

Per dimostrare la detrazione da operarsi sulla spesa delle mense delle quali trattasi nel n. 23, sarà allegato l'elenco nominativo degli ufficiali conviventi alla mensa coll'indicazione delle somme versate da ciascuno di essi.

II. — Amministrazione e contabilità dei servizi.

10. I fondi abbisognevoli per le spese alle grandi manovre, da sostenersi dagli stabilimenti di sanità, saranno somministrati dal consiglio d'amministrazione dell'ospedale militare principale

di Milano per gli stabilimenti del partito azzurro, e da quello di Verona per gli stabilimenti del partito rosso, dovendosi gli stabilimenti stessi amministrare come distaccamenti dell'ospedale che li costituisce.

11. Gli stabilimenti sanitari avranno cura di conteggiare distintamente le spese sostenute per il personale di sanità, da quelle occorse per gli ammalati.

12. I fondi abbisognevoli per le spese relative all'amministrazione dei drappelli di sussistenza saranno somministrati dalle direzioni di commissariato di Milano e di Verona, che formano i drappelli stessi, e che ne faranno richiesta al consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza entro il termine indicato nel n. 3.

13. I fondi occorrenti per la gestione degli stabilimenti delle sussistenze saranno richiesti dai rispettivi consegnatari o comandi al Ministero della guerra nei modi indicati nell'art. 37 del regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari, per le spese a carico del bilancio; saranno invece richiesti alle direzioni di commissariato di Milano e di Verona per le spese a carico delle masse rancio dei corpi, per quanto riguarda il funzionamento dei magazzini viveri.

14. Gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri assegnati alle colonne viveri saranno amministrati dalla sezione carabinieri reali assegnata al rispettivo comando di corpo d'armata.

15. Gli stabilimenti di vettovagliamento compileranno rendiconti separati secondo che si tratti di spese per l'amministrazione del personale di sussistenza, di spese per la gestione dei servizi a carico del bilancio (art. 38 del regolamento per la gestione ad economia precitato), o di spese per la gestione dei servizi viveri a carico delle masse rancio dei corpi (*Atto* 247 del 1897).

16. I consegnatari degli stabilimenti avanzati di vettovagliamento potranno, nei più ristretti limiti, assumere in servizio giornaliero operai borghesi, quando risultasse insufficiente il personale di truppa assegnato ai singoli stabilimenti, chiedendone, di massima, preventiva autorizzazione alla rispettiva sezione temporanea di commissariato.

17. Per il rilascio ai rappresentanti della Società ferroviaria esercente la rete adriatica delle richieste di spedizione, da servire come titoli di credito per il pagamento del noleggio dei carri forniti agli ospedali da campo ed alle colonne viveri,

si terranno presenti le prescrizioni degli *Atti* 232 del 1898, 47 del 1899, 113 e 116 del 1903, avvertendo che per ogni carro a due ruote od a quattro ruote ed a due cavalli è dovuto per ogni 24 ore di marcia o di sosta il compenso in ragione di kg. 1200 di carico e di km. 30 di percorso.

I carri occorrenti alle sezioni sussistenze per il trasporto degli uomini saranno noleggiati di volta in volta dal commercio.

18. Si dovranno rilasciare alle Società ferroviarie, per le vettovaglie spedite dagli stabilimenti avanzati alle sezioni sussistenze richieste di spedizioni separate per il pane (a carico del bilancio), per l'avena (a carico del bilancio) e per i viveri ordinari (a carico dei corpi), sia per le spedizioni eseguite a mezzo di ferrovia, sia per il noleggio dei carri delle colonne viveri.

In conseguenza le direzioni di commissariato dei due partiti cureranno che i comandanti delle sezioni di colonna viveri prendano nota dei carri ogni giorno impiegati per ciascuna delle dette tre specie di vettovaglie.

19. Gli stabilimenti di artiglieria e del genio si amministreranno come distaccamenti dei reggimenti che li avranno formati.

III. — Mense per gli ufficiali.

20. Le mense con rimborso delle spese a piè di lista hanno luogo soltanto presso la direzione delle grandi manovre e presso i quartieri generali di corpo d'armata.

21. Presso la direzione saranno stabilite le seguenti mense:

a) la mensa del direttore, alla quale parteciperanno gli ufficiali del suo stato maggiore;

b) la mensa degli ufficiali esteri e degli ufficiali ad essi addetti;

c) la mensa dei giudici di campo del primo gruppo e degli ufficiali addetti ai medesimi;

d) la mensa degli ufficiali a disposizione della direzione delle manovre e degli informatori del primo gruppo.

Per ciascuna mensa saranno date disposizioni speciali dalla direzione delle manovre.

22. Presso ciascun quartiere generale di corpo d'armata sarà stabilita una mensa per il comandante del partito ed il suo stato maggiore, con facoltà al comandante stesso di ammettervi

quelli degli ufficiali del proprio quartiere generale, che crederà opportuno nell'interesse del servizio.

23. Tutti gli ufficiali conviventi alle mense indicate nei numeri precedenti verseranno a favore di esse, a titolo di scotto, l'indennità di marcia spettante al loro grado; perciò l'importo complessivo di queste indennità sarà detratto dalla spesa totale delle mense; la somma residuale verrà compresa nelle spese a piè di lista.

Gli ufficiali conviventi alle mense non saranno tenuti ad effettuare il versamento predetto per i giorni nei quali non abbiano potuto parteciparvi.

24. I comandanti dei due partiti potranno aggregare i giudici di campo, gli ufficiali addetti ad essi e gli ufficiali informatori addetti ai partiti stessi, a quelle delle mense dei comandi e dei corpi dipendenti (di cui al n. 25), non a piè di lista, che crederanno del caso.

25. Presso gli stati maggiori di divisione, presso il comando della brigata di cavalleria del partito rosso e presso i corpi e riparti potranno essere stabilite mense ad economia per gli ufficiali, valendosi delle cucine date ad essi in dotazione.

Gli ufficiali conviventi a queste mense verseranno a favore di esse l'indennità di marcia loro spettante. Il sovrappiù della spesa, che rimanga scoperto, verrà ripartito fra i conviventi in parti uguali, senza distinzione di grado.

Le mense suddette hanno facoltà di prelevare il pane ed i viveri dalle sezioni sussistenze, con obbligo però di prelevare tutti i generi forniti dall'impresa viveri (carne, pasta, riso, lardo e vino) e tutti quelli forniti dall'impresa caffè e zucchero (caffè e zucchero) e non soltanto una parte di essi. Possono però prelevare soltanto i generi forniti da una delle due imprese.

Per il rilascio dei buoni si atterranno alle norme date nei numeri 29, 30, 31, 32 e 33.

IV. Vettovagliamento della truppa e dei quadrupedi.

26. I corpi e riparti dei due partiti sono vettovagliati nel modo indicato nelle *Prescrizioni per il funzionamento del servizio di vettovagliamento.*

Ai riparti alla diretta dipendenza della direzione delle manovre provvederà la direzione stessa.

27. Gli stabilimenti sanitari hanno facoltà di prelevare i viveri per gli ammalati dalle sezioni sussistenze, alle condizioni indicate nel n. 25.

28. Il personale della Croce Rossa è del pari autorizzato a prelevare, ove lo creda, il pane, i viveri ed i foraggi dalle sezioni sussistenze e dalle imprese dello Stato alle condizioni indicate nel n. 25.

29. Durante le manovre, i corpi e riparti, le mense ecc., dovranno rilasciare buoni separati:

a) per il pane fornito dai panifici militari;

b) per la carne (razione fondamentale di grammi 200), la pasta, il riso, il lardo ed il vino somministrati alle sezioni sussistenze dall'impresa viveri;

c) per la carne (grammi 50) somministrata come sopra e prelevata in più della razione fondamentale;

d) per il sale acquistato dal commissariato per conto dei corpi.

Si rilascieranno nel modo suindicato dagli stabilimenti sanitari buoni separati per le derrate prelevate per gli ammalati in essi ricoverati.

30. Tutti i buoni per viveri prelevati dalle sezioni sussistenze rilasciati dagli stabilimenti di sanità e di vettovagliamento, dalle mense e dal personale della Croce Rossa dovranno avere sul fronte, in grossi caratteri, l'annotazione: *da pagarsi a parte*

Eguale annotazione dovranno avere i buoni rilasciati da tutte le truppe per la razione complementare di carne (grammi 50).

31. Sui buoni viveri indicati nei numeri 29 e 30, esclusi quelli relativi al sale, si dovrà indicare che il prelevamento è stato eseguito alle grandi manovre, agli effetti del compenso speciale del 10 per cento spettante alle imprese (paragrafo 81, n. 2, lettera *a*, dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri; paragrafo 42, n. 2, lettera *a*, dei capitoli d'oneri per la fornitura del caffè e dello zucchero).

32. Durante le manovre si rilascieranno pure dai corpi e riparti inquadrati nei corpi d'armata buoni separati per il fieno e per l'avena, i primi direttamente all'impresa foraggio, i secondi alle sezioni sussistenze.

I corpi e riparti della divisione e della brigata di cavalleria comprenderanno invece tanto il fieno quanto l'avena sugli stessi buoni da rilasciarsi direttamente all'impresa.

33. Sui buoni foraggi rilasciati direttamente all'impresa (esclusi quindi i buoni avena rilasciati alle sezioni sussistenze dai corpi e riparti inquadrati nei corpi d'armata) si dovrà indicare che il prelevamento è stato eseguito alle grandi manovre, agli effetti del compenso speciale del 5 per cento spet-

tante all'impresa foraggio (paragrafo 87, n. 1, dei capitoli di oneri relativi).

34. Il pagamento dei viveri alle imprese viveri e caffè e zucchero sarà eseguito dai corpi e riparti colle norme stabilite dall'articolo 167 del *regolamento d'amministrazione*, in base ai riepiloghi che, al termine delle manovre, verranno dalle direzioni di commissariato rimessi alle imprese stesse.

Saranno compilati riepiloghi separati per i buoni del sale, l'importo del quale dovrà essere rimborsato alle direzioni di commissariato.

35. Nell'acquisto di pane, viveri e foraggi, i riparti a ciò autorizzati, giusta le *norme generali per il funzionamento del servizio di vettovagliamento*, osserveranno le prescrizioni contenute negli articoli 186, 174 e 194 del *regolamento d'amministrazione* e nell'*Atto* 121 del 1899.

36. Gli uomini di truppa che, dopo le grandi manovre, saranno inviati in congedo illimitato, prima di essere fatti partire dovranno aver consumato le razioni di galletta delle dotazioni individuali.

V. — Conteggio e dimostrazione delle spese.

37. Gli uffici d'amministrazione dei quartieri generali della direzione delle grandi manovre e dei comandi di corpo d'armata, degli stati maggiore di divisione e del comando della brigata di cavalleria autonoma compileranno un solo *rendiconto di cassa* per tutto il periodo delle grandi manovre quantunque abbracci due mesi diversi; ed egualmente compilano un solo *rendiconto* gli stabilimenti e servizi (sezioni carabinieri, stabilimenti di sanità, di sussistenza, d'artiglieria e genio) che si formano in occasione delle manovre medesime.

38. Anche i riparti di milizia mobile compilano un solo *rendiconto di cassa* per tutta la durata della loro permanenza sotto le armi.

Le compagnie di milizia compilano pure un solo *giornale di contabilità*, adattandolo in modo che abbracci i due mesi, cioè gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre.

39. I corpi e riparti permanenti tengono e rendono i loro conti secondo le norme ordinarie.

Però quei corpi e riparti che non hanno *rendiconto di cassa*, e che devono impiantarlo al momento della partenza per le grandi manovre, compileranno un *rendiconto* solo per tutta la durata di esse.

40. I comandi, corpi e servizi avranno cura di conteggiare tutte le spese in distinti articoli a seconda della loro natura, tenendo presenti i diversi titoli risultanti dallo *Specchio dimostratico* indicato al n. 42.

41. I rendiconti di cassa dei comandi, corpi, riparti e servizi, e le contabilità delle materie degli stabilimenti di vettovagliamento, ed ogni altro conto relativo alle grandi manovre dovrà essere rimesso o fatto pervenire al rispettivo consiglio di amministrazione od alla rispettiva direzione di commissariato territoriale non più tardi del giorno 16 settembre p. v.

42. Al termine delle grandi manovre, e subito dopo assestati i relativi conti per parte dei corpi e servizi dipendenti, i comandi del III e del V corpo d'armata trasmetteranno al comando del corpo di stato maggiore (ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito) uno *Specchio dimostrativo delle spese sostenute per le grandi manovre* distintamente da ciascun comando, corpo, riparto e servizio del rispettivo partito (*Allegato A*).

In conseguenza ciascun comando, corpo, riparto servizio trasmetterà al comando del III o del V corpo d'armata territoriale, secondo che avrà fatto parte del partito azzurro o di quello rosso, uno specchio analogo, non appena abbia chiusi i conti relativi alle manovre.

VI. — **Disposizioni varie.**

43. Alle truppe sono dovuti esclusivamente gli assegni stabiliti per le grandi manovre; epperò, qualora si rechino in zone considerate d'alta montagna, non saranno ad esse applicate le disposizioni dell'*Atto* 91 del corrente anno, relative allo speciale trattamento dovuto nell'alta montagna alpina. Sarà fatta, però, eccezione per gli alpini e per l'artiglieria da montagna.

Della presente Circolare saranno stampate anche copie separate per essere distribuite in ragione di:

N. 120 alla direzione delle manovre (per la direzione, per i tre gruppi di giudici di campo e ufficiali addetti e per i tre gruppi di ufficiali informatori.

» 20 ad ogni quartiere generale di corpo d'armata.

» 12 ad ogni stato maggiore di divisione di fanteria (esercito permanente e milizia mobile) ed allo stato maggiore della divisione di cavalleria.

N. 2 ad ogni comando di brigata di fanteria o cavalleria.
» 2 ad ogni comando di reggimento di fanteria, bersaglieri, alpini, cavalleria e ad ogni comando di gruppo divisionale di brigate d'artiglieria.
» 1 ad ogni comando di battaglione o di 1/2 reggimento di cavalleria o di brigata d'artiglieria da campagna o a cavallo.
» 1 ad ogni squadrone di cavalleria o compagnia ciclisti.
» 1 ad ogni compagnia del genio (zappatori, telegrafisti, ferrovieri).
» 1 ad ogni sezione o 1/2 sezione, sanità o sussistenze, da fanteria o da cavalleria.
» 1 ad ogni colonna munizioni.
» 1 ad ogni parco d'artiglieria di corpo d'armata o per divisione di cavalleria.
» 1 ad ogni parco o sezione aereostatica.
» 2 ad ogni ospedale od ospedaletto da campo.
» 2 ad ogni colonna viveri.
» 1 ad ogni sezione ottica per cavalleria.
» 3 ad ogni magazzino avanzato viveri ordinari.
» 3 ad ogni panificio avanzato.
» 3 ad ogni sezione staccata di commissariato.
» 1 ad ogni magazzino dell'impresa foraggi.
» 2 alla direzione di sanità territoriale del V corpo d'armata.
» 2 alla direzione di commissariato territoriale del V corpo d'armata.
» 2 all'ospedale della Croce Rossa.
» 15 al Ministero delle poste e telegrafi, per i vari uffici postali.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Allegato A
alla Circolare N. 114 del 1903

(1). . . . .

. . . .

SPECCHIO DIMOSTRATIVO

DELLE

spese sostenute per le grandi manovre

. . . . . *li* *1903*

---

(1) Comando.

CORPI che hanno preso parte alle esercitazioni	Spesa a carico del bilancio																	
	Cap. 28. Indennita eventuali						Cap. 32. Casermaggio, ecc.				Cap. 31. Foraggi (*a*)		Cap. 36. materiale e stabilimenti di artiglieria (*b*)	Cap. 36. Materiali e lavori del genio militare			Spese varie	
	Spese di trasporto		Indennita				Maggiori spese per legna ed alloggiamenti										Cap. 14. Corpo stato magg. comandi, ecc.	
	di uomini (ufficiali e truppa) e quadrupedi	Indennita fissa pel trasporto bagaglio	Indennita di marcia	Indennita di accantonamento	Indennita di servizio isolato	Soprassoldo ai ciclisti, telegrafisti, guide a cavallo	Maggior costo della legna	Differenza fra l'importo della paglia acquistata e quello delle giornate dei posti di letto	Somministrazione di alloggi fatte dai comuni	Noleggio di quadrupedi per i servizi di presidio rimasti in sofferenza	Compensi da corrispondere alle imprese	Trasporto di avena per ferrovia e colle colonne viveri	Riparazioni a materiali vari non a carico delle masse	Riparazioni e provvista di materiali vari non a carico delle masse	Provvista di acqua	Danni alle proprieta per alloggiamenti, manovre, ecc.	Carte topografiche, cancelleria, vetture, telegrammi, candele, mense, ecc.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Totale																		

N. B. — Le spese saranno desunte nel seguente modo:

Colonna 1 — Pei movimenti collettivi le spese saranno desunte dalle richieste **Mod.** *C*; pei movimenti isolati dai certificati di viaggio.

» **2 — Dai quadro *D* del foglio di viaggio Mod. 203.**

» **3 e 4 — Dai modelli 228.**

» **5 — Per gli ufficiali dai certificati di viaggio; per la truppa dai giornali di contabilità.**

» 6 — Specchi dimostrativi **Mod. 226.**

» 7 e 25 — Dai titoli di cassa. In questa colonna si dovrà inscrivere la differenza fra la spesa che si sarebbe incontrata alla sede di guarnigione e quella effettivamente sostenuta.

» 9 — Come dai rendiconti Mod. 346.

» 11 e 24 — I dati saranno richiesti, se occorre, alla direzione di commissariato in base ai capitoli d'onere sulle somministrazioni fatte durante il periodo delle esercitazioni.

		Spese a carico delle masse											Note				
Cap. 30 Pane		Massa generale				Massa rancio			Massa cavalli	Varie			(a) Razioni foraggio N.		(b) Munizioni a salve N.		
Trasporti di pane per ferrovia e colle colonne viveri. Trasporti di farina	Totale a carico del bilancio	Per nolegglo di carri e quadrupedi per trasporti di materiali, derrate, ecc.	Provvista e noleggio di materiali vari per alloggiamenti	Riparazioni ad armi, materiali, ecc. dovute alle speciali manovre, esercitazioni, ecc	Altre spese dipendenti dalle speciali manovre, esercitazioni, ecc. (movimenti isolati di uomini di truppa, carte, banderuolette)	Maggior costo dei viveri	Compensi dovuti alle imprese	Trasporto di viveri per ferrovia e colle colonne viveri	Differenza fra l'importo della paglia da lettiera provvista e quello della giornata di indennità fissa in guarnigione		Totale a carico delle masse	Totale generale delle spese	di accantonamento	di marcia	Cartucce	Cartocci	Varie
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	

Colonna 13. — I relativi dati dovranno essere richiesti alle direzioni d'artiglieria.
» 14, 15 e 16. — I relativi dati dovranno essere richiesti alle direzioni del genio.
» 17. — Come da rendiconti da spedirsi al comando del corpo di stato maggiore.
» 21. — Se per spese di tale natura dovesse provvedere il bilancio (Cap. 33, casermaggio e trasporti), verrebbero emanati appositi ordini e la somma relativa andrebbe inscritta in apposita colonna del Cap. 33.
» 21 a 29. — Dai titoli di cassa.
» 24. — Dai titoli di cassa e dai giornali di contabilità di compagnia.
» 32 a 35. — Si indicheranno a *numero* le razioni foraggio (di accantonamento e di marcia) e le munizioni a salve consumate nelle esercitazioni.

Per la compilazione del presente specchio quale *consuntivo*, se i dati da richiedersi ad altri enti non potessero essere esattamente conosciuti in tempo, si indicherà la somma con la maggiore approssimazione possibile.

N. 115. — Note caratteristiche dell'anno 1903 e proposte d'avanzamento per l'anno 1904. — (Segretariato generale). — 24 luglio.

Il Ministero determina che le note caratteristiche relative ai tenenti colonnelli e capitani, compresi nei limiti d'anzianità stabiliti dalla Circolare n. 63 del corrente anno delle armi e dei corpi pei quali, a senso del § 138 *bis* del regolamento sull'avanzamento, siano prescritti esperimenti d'idoneità, gli pervengano non più tardi del 20 agosto p. v.

Le note caratteristiche relative ai rimanenti ufficiali saranno compilate, in massima, all'epoca stabilita dalla relativa istruzione e trasmesse di mano in mano alle autorità superiori. I reggimenti destinati a cambiare guarnigione inizieranno, per questi ultimi ufficiali, i lavori per la compilazione dei detti documenti in base agli ordini dei comandanti di corpo d'armata.

Gli specchi d'avanzamento di cui al § 165 del regolamento relativi a tutti indistintamente gli ufficiali, colle modalità specificate ai numeri 17 e 18 dell'*Atto* 63 del 1900, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 novembre. Gli ufficiali però che saranno sottoposti ad esperimenti dovranno dalle competenti commissioni di grado superiore essere giudicati dopo che siano ad esse comunicati i risultati degli esperimenti medesimi.

Con riserva di dare a tempo opportuno le disposizioni particolareggiate per l'esecuzione degli esperimenti di cui al § 138 *bis* su citato, il Ministero avverte, fin d'ora, che in quest'anno gli esperimenti stessi avranno luogo nella seconda metà di settembre e nella prima di ottobre.

L'anzianità tanto dei maggiori generali quanto dei colonnelli sul conto dei quali le commissioni dovranno pronunciarsi circa l'avanzamento è stabilita al 31 dicembre 1901.

I comandanti di corpo d'armata e le altre autorità, per la parte che li riguarda, vorranno disporre.

Il Ministro — Ottolenghi.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° agosto.

LUGLIO 29. — Corso di mascalcia presso la scuola di cavalleria, *pag* 369.
» 29. — Scuole operai allievi fuochisti, *pag*. 369.
» 30. — Concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe, *pag*. 370.
» 30. — Concorso a posti di sottufficiali macchinisti per la sezione d'esercizio istituita presso la brigata ferrovieri del genio, *pag*. 374.

CIRCOLARE N. **116. — Corso di mascalcia presso la scuola di cavalleria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 29 luglio.

Il giorno 24 del mese di settembre prossimo avrà principio presso la scuola di cavalleria un nuovo corso militare di mascalcia, colle norme contenute nell'*Atto* 500 della *Raccolta*, quale fu modificato dagli *Atti* 142 del 1898 ed 81 del 1902.

Le domande d'ammissione saranno trasmesse direttamente dai corpi al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 31 agosto p. v., e dovranno essere corredate del foglio matricolare e caratteristico, nonchè della relativa proposta motivata dal comandante il reggimento, il quale si accerterà che gli aspiranti posseggano i requisiti richiesti dall'*Atto* suddetto.

Gli aspiranti medesimi non dovranno però contrarre la ferma di cinque anni prescritta dall'articolo 124 del testo unico della legge sul reclutamento.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **117. — Scuole operai allievi fuochisti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 luglio.

Nel concretare le varianti all'istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti (edizione 1901), annunziate con l'*Atto* 204 del corrente anno, il Ministero, per neces-

---

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 111, pag. 319. — Il comma 3° deve essere corretto come segue:

« 3° Il reggimento, reparto o servizio di manovra al quale egli appartiene ».

sità inerenti al corso allievi fuochisti, ha determinato che resti sempre in vigore quanto è prescritto a pagina 3 dell'istruzione vigente, circa la condizione di classe di leva per la scelta dei militari da comprendersi negli elenchi di proposta per la detta ammissione.

In conseguenza di quanto sopra restano abrogate le disposizioni contenute nella Circolare n. 120 del *Giornale militare* 1902.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **118. — Concorso ai posti di capo tecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 luglio.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina ai seguenti posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe.

Due posti, specialità chimico, polverista, pirotecnico, meccanico;

Due posti, specialità fabbro fucinatore, fabbro-legnaiuolo e meccanico;

Un posto, specialità fabbriche d'armi e meccanico;

Un posto, specialità disegnatore, litografo e fotografo;

Quattro posti, specialità fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico;

2. Potranno essere ammessi al concorso:

A) i disegnatori, i capi armaiuoli militari, i sottufficiali capi-operai dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, i sottufficiali dei reggimenti del genio ascritti ai ferrovieri ed agli specialisti, e gl'individui di truppa delle compagnie operai d'artiglieria, i quali siano dai rispettivi capi di servizio giudicati meritevoli d'avanzamento a capotecnico;

B) i capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti e direzioni di artiglieria, e delle officine di costruzione del genio che siano dai rispettivi capi di servizio giudicati meritevoli d'avanzamento a capotecnico;

C) gli allievi delle scuole industriali del regno che abbiano compiuto l'intero corso di studio delle scuole stesse ed ottenuto il relativo diploma di licenza che non abbiano oltrepassato l'età di 26 anni al 1° settembre del 1903.

3. I capi-operai e operai borghesi e gli allievi delle scuole industriali dovranno inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) avere soddisfatto agli obblighi di leva, vale a dire essere assegnato alla 2ª e 3ª categoria, od essere in congedo illimitato se di 1ª categoria;

c) avere buona condotta;

d) avere in modo assoluto l'idoneità fisica al servizio militare;

4. Una metà dei posti pei quali è indetto il concorso in ogni specialità, è riservata agli allievi delle scuole industriali; l'altra metà agli altri concorrenti complessivamente.

I posti riservati agli allievi delle scuole industriali, potranno, in difetto di questi, essere occupati dai concorrenti di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente n. 2, e viceversa potranno essere occupati dagli allievi delle scuole industriali i posti riservati agli altri concorrenti, qualora questi non raggiungessero il numero occorrente, cessando nell'una e nell'altra categoria il diritto di occupare più tardi la quota di vacanza che sarebbe ad essa spettata.

5. Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero, non più tardi del giorno 1° ottobre 1903: per mezzo del rispettivo comandante di corpo o direttore, se disegnatori. sottufficiali, militari di truppa, capi operai, e per mezzo dei distretti se allievi delle scuole industriali, le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 1,00.

Pei concorrenti di cui alla lettera *C*) del n. 2, dovrà essere indicato il casato, nome e recapito domiciliare del concorrente, nonchè in quale delle direzioni d'artiglieria desiderano dare gli esami in iscritto.

6. Le domande dei militari dovranno essere corredate della copia del foglio matricolare (e pei sottufficiali anche della copia del foglio caratteristico). Quelle dei capi-operai ed operai borghesi saranno accompagnate dall'estratto conforme al ruolo matricolare, nonchè di una dichiarazione di un ufficiale medico, comprovante l'idoneità fisica di cui al capoverso *d*) del n. 3.

Da tale estratto dovranno risultare con esattezza le indicazioni di cui agli alinea *a*), *b*), *d*) del n. 3.

Esso dovrà essere firmato dal capo di servizio.

Le domande dei disegnatori dovranno essere corredate del solo certificato medico comprovante l'idoneità fisica.

Tutte indistintamente le domande dei concorrenti di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente n. 2 dovranno essere munite del parere del capo di servizio, circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui si tratta sia per condotta e qualità personali, sia per istruzione.

Quelle degli allievi delle scuole industriali dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) copia dell'atto di nascita;

c) certificato comprovante di avere soddisfatto all'obbligo di leva, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, o foglio di congedo illimitato;

d) certificato municipale di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto e certificato di penalità del tribunale, rilasciato da non più di tre mesi;

e) diploma originale di licenza di una delle scuole industriali del regno;

f) certificato di un medico militare, designato dal comandante del distretto, constatante che il concorrente ha in modo assoluto, l'idoneità per il servizio militare;

g) fotografia del candidato, di data abbastanza recente, firmata a tergo, da servire alla constatazione della di lui identità personale.

7. Esaminati i documenti prodotti dai singoli concorrenti, il Ministero farà conoscere ai medesimi per mezzo dei distretti o dei comandanti di corpo e direttori il giorno preciso e la località in cui dovranno presentarsi agli esami, coloro che vi saranno ammessi e con lo stesso mezzo saranno restituiti i documenti a quelli le cui domande non fossero accettate.

8. Gli esami saranno scritti, orali e pratici, in base ai programmi contenuti nell'*Atto* 181 pubblicato nella dispensa n. 31 del *Giornale militare* 1901 (Parte 1ª).

Gli esami in iscritto precederanno quelli orali e verranno dati entro il mese di novembre 1903 presso le direzioni di artiglieria.

9. Gli esami orali avranno luogo a Roma in giorno da destinarsi.

In questi esami ogni candidato estrarrà a sorte quelle quantità di numeri di cadun programma che è indicato in principio dei programmi stessi, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere.

10. Agli esami orali saranno ammessi coloro soltanto che avranno riportato la voluta idoneità negli esami in iscritto.

Essi verranno in tempo avvertiti del giorno in cui questi avranno principio per mezzo dei rispettivi comandi a cui avranno presentato la loro domanda e collo stesso mezzo verranno restituiti i documenti a coloro che non superarono le prove in iscritto.

Il risultato definitivo del concorso verrà a suo tempo notificato ai singoli candidati per mezzo dei comandi sopracitati, in un colla restituzione dei documenti a quei concorrenti che non potranno conseguire la nomina.

11. I primi classificati idonei in ciascuna specialità fino alla concorrenza del numero dei posti di cui al precedente n. 1 e nella proporzione stabilita dal n. 4 della presente Circolare avranno diritto a coprire le vacanze esistenti nei capitecnici della rispettiva specialità, e quelle che avessero in seguito a verificarsi.

Gli altri, sebbene dichiarati idonei non potranno assolutamente conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero nè far valere alcun diritto per i concorsi ulteriori.

Commissioni, votazione e classificazione.

12. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero della guerra e così composta e ripartita:

Un presidente;

Un segretario della commissione;

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per gli esami scritti ed orali sui programmi 1, 2 e 3;

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per gli esami scritti ed orali sui programmi 4, 5 e 6;

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per gli esami orali sul programma n. 7.

Gli esami pratici, programma n. 8, saranno dati dalla intera commissione.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

13. Gli esami del 1° gruppo precederanno quelli del 2°.

14. Per ciascuna delle materie d'esame la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni una per *sì* e per *no* la quale determinerà a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità del candidato, l'altra per punti di merito assegnando punti da 10 a 20 agli idonei, ed inferiori a 10 ai non idonei.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto in ciascun esame parziale.

15. La media totale per le materie del 1° gruppo, si otterrà moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascuna materia pel rispettivo coefficente d'importanza, e dividendo poi la somma di tali prodotti per 100.

16. Per essere ammessi agli esami del 2° gruppo i candidati

dovranno aver riportato l'idoneità in ciascuna materia del 1° gruppo.

17. Saranno dichiarati idonei i candidati che nell'esame del 2° gruppo avranno riportato un punto non inferiore a 10 in ciascuna delle due materie del gruppo.

18. Il punto definitivo di tutti i candidati idonei sarà basato esclusivamente sul risultato degli esami del 1° gruppo; e tale punto serve per stabilire tante graduatorie dei candidati, in ordine decrescente di classificazione, quante sono le specialità per le quali viene indetto il concorso.

19. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

1° uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni materia del 1° gruppo dai singoli candidati, e la rispettiva classificazione;

2° uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ciascuna delle due materie del 2° gruppo dai singoli candidati e la rispettiva classificazione;

3° un elenco dei candidati idonei, descritti in ordine decrescente di classificazione e divisi per specialità, come è detto al precedente n. 18.

Gli specchi e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame, e con quelle osservazioni o proposte che il presidente della commissione crederà di fare.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **119. — Concorso a posti di sottufficiali macchinisti per la sezione d'esercizio, istituita presso la brigata ferrovieri del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 luglio.

In relazione all'*Atto* 51 del corrente anno, è indetto un concorso ai posti disponibili di sottufficiali macchinisti per la sezione d'esercizio istituita presso la brigata ferrovieri del genio.

I sottufficiali macchinisti saranno divisi in due categorie:

1ª Macchinisti conduttori di locomotive ferroviarie e di automobili a vapore;

2ª Macchinisti conduttori di automobili con motori non a vapore.

I macchinisti della 1ª categoria potranno essere impiegati promiscuamente come conduttori di locomotive sulle linee ferroviarie ordinarie e sulle linee ferroviarie a scartamento ridotto, come conduttori di automobili a vapore (pesanti), ed eccezionalmente come fuochisti su locomotive ordinarie in servizio presso le società ferroviarie.

Macchinisti conduttori di locomotive e di automobili a vapore.

Ai posti attualmente disponibili potranno concorrere in primo luogo i militari della brigata ferrovieri; il concorso verrà, occorrendo, successivamente esteso ai militari di altri corpi ed in ultimo ai militari in congedo, sino a che non sieno coperti tutti i posti disponibili.

Militari sotto le armi.

A) APPARTENENTI ALLA BRIGATA FERROVIERI.

1. Potranno concorrere i militari della brigata che, per aver già compiuto il 2° corso allievi fuochisti militari, o per aver ottenuto la patente di fuochista prima della chiamata alle armi presso una delle tre grandi reti « Adriatica, Mediterranea o Sicula », furono nominati macchinisti, previo il prescritto esame e quindi vennero impiegati come tali sulla linea il cui esercizio è affidato alla brigata suddetta.

I succitati militari che facessero domanda di far parte del nucleo dei sottufficiali macchinisti, se accettati, non saranno sottoposti ad altro esame per la promozione a macchinista.

2. Potranno inoltre concorrere i militari della brigata che attualmente frequentano il 2° corso allievi fuochisti militari.

Le domande degli allievi fuochisti aspiranti al nucleo macchinisti dovranno essere dirette al comando della brigata ferrovieri, corredate del rispettivo foglio matricolare.

Il comando della brigata ferrovieri, dopo aver assunto informazioni in proposito dalle competenti commissioni militari di linea, notificherà agli interessati quali saranno le domande accettate.

L'ammissione al corso del nucleo macchinisti, di cui al n. 3 dell'*Atto* 51, si effettuerà al termine del 2° corso allievi fuochisti, quando gli aspiranti abbiano superato l'esame finale e se avranno riportato almeno 120 punti su 160.

Se gli aspiranti fossero in numero maggiore dei posti disponibili, la scelta fra di essi sarà fatta in ordine di merito in base ai punti che avranno ottenuti nel predetto esame.

B) D'ALTRI CORPI.

Potranno concorrere i militari di qualunque grado ed arma che frequentino il 2° corso allievi fuochisti. Valgono per essi le stesse norme date per gli allievi fuochisti del 2° corso della brigata ferrovieri.

Quelli ammessi a concorrere a far parte del nucleo sottufficiali macchinisti verranno aggregati alla brigata ferrovieri per passarvi effettivi alla loro promozione a macchinista.

I militari sotto le armi, sia appartenenti alla brigata ferrovieri che d'altri corpi, dovranno assumere la ferma di tre anni, la quale decorrerà dal giorno in cui ebbe principio il loro servizio alle armi. I caporali e soldati che per essere già nel 3° anno di ferma non abbiano modo di conseguire la nomina a sottufficiale macchinista prima del termine della ferma stessa, saranno ammessi ad una rafferma di un anno senza premio, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui scadrà la ferma in corso.

Militari in congedo.

I militari che sono già stati sotto le armi per poter concorrere dovranno:

a) aver frequentato con buon esito, durante il servizio sotto le armi, la scuola allievi fuochisti militari;

b) aver ottenuto la patente di fuochista presso una delle tre reti ferroviarie « Adriatica, Mediterranea e Sicula » per aver compiuta la scuola operai allievi fuochisti, o perchè appartenenti a quelle categorie di operai che possano conseguire tale patente con conveniente tirocinio da fuochista;

c) quelli di cui alla lettera *b*), aver viaggiato almeno 7 mesi, se hanno compiuto la scuola allievi fuochisti, ed almeno 18 mesi se appartenenti alla categoria operai;

d) appartenere ad una delle ultime due classi congedate.

Essi dovranno far domanda di essere riammessi in servizio, e analogamente a quanto è prescritto dall'art. 2 del testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. Decreto n. 521 del 30 novembre 1902, assumeranno la ferma di tre anni con decorrenza dal giorno in cui avrà principio il loro servizio.

I militari che non sono mai stati sotto le armi dovranno:

a) aver ottenuta la patente di fuochista presso una delle tre reti ferroviarie « Adriatica, Mediterranea e Sicula », per aver compiuto le scuole allievi fuochisti, o perchè appartenenti a quelle categorie di operai che possono conseguire tale patente con conveniente tirocinio da fuochista;

b) aver viaggiato almeno 7 mesi, se hanno compiuto la scuola allievi fuochisti, e almeno 18 mesi se appartenenti alle categorie operai;

c) non aver più di 22 anni di età.

Essi dovranno far passaggio per libera elezione alla 1ª categoria ed assumere la ferma di tre anni, prescritta dall'articolo 2 del testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali più sopra citato.

Appena arruolati dovranno compiere un corso d'istruzione militare della durata da due a quattro mesi.

Tutti gli aspiranti ammessi al concorso per la nomina a sottufficiali macchinisti compiranno presso la brigata un esperimento teorico-pratico di durata non superiore a sei mesi, e saranno quindi sottoposti ad un esame per conseguire l'idoneità a macchinista sulle linee il cui esercizio è affidato all'amministrazione militare.

Durante i mesi di esperimento, nei giorni in viaggio da fuochisti, oltre il soldo militare, avranno il soprassoldo prescritto pei fuochisti impiegati sulle linee il cui esercizio è affidato all'autorità militare.

Colla nomina a macchinista i militari predetti avranno diritto al soprassoldo prescritto dall'*Atto* 51 del 1903, più sopra citato, anche se essi non avessero conseguita ancora la promozione a sottufficiale.

Macchinisti conduttori di automobili con motori non a vapore.

Saranno nominati per concorso indetto fra i militari della brigata, e, qualora non si riesca fra questi a trovare il numero occorrente, fra i militari di altri corpi.

Per la preparazione di detti macchinisti, verrà istituito un apposito corso presso la brigata ferrovieri.

Gli aspiranti saranno scelti fra quelli:

a) che abbiano ottima condotta militare e siano sempre stati di condotta morale irreprensibile.

b) che comprovino con documenti di essere abili meccanici, oppure conduttori di automobili.

Essi verranno sottoposti ad un saggio di prova nel condurre, se conduttori; nell'esecuzione di un lavoro di saggio, se meccanici.

Durante il corso, della durata da tre a sei mesi, sarà loro impartita un'istruzione teorico-pratica sulla struttura degli automobili, sul loro funzionamento, sul modo di condurli, e verranno scartati quelli che non dimostreranno sufficiente attitudine.

Alla fine del corso verranno sottoposti ad un esame, nel quale si constaterà se essi hanno acquistata una perfetta conoscenza dei meccanismi degli automobili, ed un'assoluta abilità nel condurre i medesimi.

In seguito all'esito di detto esame potranno essere nominati macchinisti di automobili quelli che faranno domanda di far parte del nucleo sottufficiali macchinisti; ed in questo caso assumeranno gli obblighi prescritti per gli aspiranti macchinisti conduttori di locomotive e di automobili a vapore.

Se il numero degli aspiranti al detto nucleo fosse superiore ai posti disponibili, la scelta sarà fatta per ordine di merito in base al risultato del successivo esame.

Disposizioni generali.

A tutti i militari ammessi al concorso, essendo già sottufficiali oppure aspiranti al grado di sottufficiale, si intende che saranno applicate le disposizioni contenute nel testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, nella Circolare 25 del 1903 e nell'*Atto* 51 del 1903, e colle clausole seguenti:

Pei provenienti dai militari in congedo si intende che saranno inoltre applicate le disposizioni contenute nel testo unico della legge sul reclutamento del R. esercito in quanto non siano modificate dalla legge sullo stato dei sottufficiali, e nel regolamento sul reclutamento, approvato con R. Decreto 2 luglio 1890.

Tutti indistintamente gli aspiranti all'ammissione nel nucleo sottufficiali macchinisti dovranno, all'atto della domanda, obbligarsi con dichiarazione scritta a rimanere alle armi, in caso di riuscita, sino al compimento della rafferma triennale con soprassoldo.

Tutti i maggiori obblighi di servizio militare assunti per prendere parte al concorso, si intenderanno rescissi nel caso di mancata ammissione al nucleo macchinisti.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

Dispensa 33ª 1903 Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 agosto.

Luglio 23. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1903-1904. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 379.
Agosto 3. — Nuovi documenti di viaggio color rosa, *pag.* 380.
» 3. — Spedizione alla direzione d'artiglieria di Roma di armi guastatesi nel tiro, *pag.* 381.
» 4. — Sottufficiali ammessi al corso normale di istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 382.
» 5. — Materiali deprezzati di servizio generale e cucina disponibili, *pag.* 383.
» 6. — Corrispondenza diretta all'ufficio locale di commissariato militare di Spezia, *pag.* 383.
» 6. — Aggiunte e varianti alle tavole polimetriche delle distanze per via ordinaria fra le opere ed i magazzini militari delle piazze forti del Regno, *pag.* 384.
» 7. — Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali, *pag.* 384.

CIRCOLARE N. **120**. — **Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1903-1904. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 8 luglio 1903, n. 285, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-1904.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel Regio esercito.

Decreta.

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1903-1904 ai comandi ed agli uffici non compresi nello specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente Decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste dal citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità loro spettante per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dallo specchio IV medesimo.

Il presente Decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 23 luglio 1903.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottoindicati per l'esercizio finanziario 1903-1904:*

Numero del capitolo	Numero dello articolo	COMANDI ED UFFICI	Somma per l'esercizio
15	unico	Comando del corpo di stato maggiore	38,200
26	1°	Istituto geografico militare	7,000
30	3°	Magazzino centrale di Torino . . .	7,000
30	3°	Id. di Firenze . . .	3,000
30	3°	Id. di Napoli . . .	3,000
22	1°	Ufficio d'amministrazione di personali vari	6,000

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari.

1ª categoria — *Panifici militari di:* Torino — Alessandria — Milano — Genova — Verona — Bologna — Roma — Napoli.

2ª categoria. — *Panifici militari di:* Novara — Brescia — Piacenza — Padova — Forlì — Ancona — Firenze — Foligno — Caserta — Bari — Palermo.

3ª categoria. — *Panifici militari di:* Cuneo — Savigliano — Treviso — Pescara — Lucca — Spezia — Cagliari — Salerno — Messina.
Molino militare di Aldifreda (Caserta).
Stabilimento militare per la fabbricazione delle scatolette di carne in conserva di Casaralta (Bologna).

N. **121.** — **Nuovi documenti di viaggio di color rosa.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 agosto.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari provvederà alla distribuzione dei nuovi documenti di viaggio di *color rosa* a tutte le amministrazioni militari che ne hanno fatto domanda al Ministero a' sensi della circolare n. 64 del corrente anno. Appena ricevuti i nuovi documenti, dovranno essere distrutti quelli di modello abolito.

I nuovi documenti saranno distribuiti ai prezzi seguenti:

Fascicoli	da	30	richieste	mod.	B. . . .	L. 0,08
»	da	60	»	»	» . . .	» 0,14
»	da	120	»	»	» . . .	» 0,24
»	da	10	»	»	C (parte 1ª)	» 0,06
»	da	25	»	»	» . . .	» 0,12
»	da	50	»	»	» . . .	» 0,22
»	da	10	»	»	» (parte 2ª)	» 0,06
»	da	25	»	»	» . . .	» 0,13
»	da	50	»	»	» . . .	» 0,24
»	da	10	»	»	» (parte 3ª)	» 0,08
»	da	25	»	»	» . . .	» 0,18
»	da	50	»	»	» . . .	» 0,35

L'ammontare dei documenti che saranno distribuiti ad ogni amministrazione, ed eventualmente quello delle spese d'imballaggio e di trasporto, sono a carico della massa generale.

I comandi e gli uffici che non hanno massa propria, provvederanno al pagamento coi fondi loro assegnati per le spese di cancelleria.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **122. — Spedizione alla direzione d'artiglieria di Roma di armi guastatesi nel tiro.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 3 agosto.

È stato osservato come i corpi, nello effettuare spedizioni alla direzione di artiglieria di Roma, a mente del n. 178 della Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, di armi che subirono guasti nelle esercitazioni di tiro, non sempre inviano la relativa richiesta di scarico e bene spesso non danno neppure un preavviso o comunicazione qualsiasi alla direzione medesima.

Tali inavvertenze creano confusione, non riuscendo sempre la direzione citata, ad indagare le provenienze delle singole armi, per cui è costretta ad un superfluo carteggio per regolarizzare il movimento contabile.

Si raccomanda pertanto ai corpi di disporre in guisa che non abbiano a ripetersi gli inconvenienti su accennati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **123. — Sottufficiali ammessi al corso normale di istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 4 agosto.

Al corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma, di cui nella circolare n. 84 del 26 maggio ultimo scorso, sono ammessi i sottufficiali sottoindicati.

Essi dovranno presentarsi il giorno 15 settembre p. v. al comando del 2° reggimento granatieri, dal quale saranno presi in aggregazione, salvo a passarvi effettivi dopo compiuto il mese di esperimento, prescritto dal n. 6 della parte V del regolamento organico per le scuole militari.

I rispettivi corpi cureranno che i sottufficiali in parola siano avviati a destinazione disarmati, tranne quelli di artiglieria che saranno armati di sola sciabola.

Cureranno altresì che siano provvisti di tutti gli oggetti costituenti il loro corredo personale, e che tali oggetti siano in buono stato, provvedendo, secondo è prescritto dal n. 935 del regolamento d'amministrazione, per le necessarie sostituzioni di quelli che non fossero in condizioni di poter fare ancora un utile servizio.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Pasio Ernesto, furiere 6° fanteria.
Forza Umberto, sergente 15° id.
Balbiano Giuseppe, furiere 35° id.
Casati Guido, id. 38° id.
Atzoni Biagio, sergente 41° id.
Pillarella Nicola, id. 51° id.
Lo Vasto Andrea, furiere 56° id.
Pivetta Guido, sergente 61° id.
Leoncini Publio, furiere 69° id.
Ciocia Francesco, id. 81° id.
Pezzoni Catullo, sergente 93° id.
Filotico Pietro, id. 1° bersaglieri.
Venezia Ernesto, sergente 9° bersaglieri.
Giorgini Cesare, id. 12° id.
Montesperelli Gustavo, id. reggimento lancieri di Aosta.
De Biasi Giuseppe, id. id. cavalleggeri Guide
Acunzo Nicola, id. 2° artiglieria campagna.
Salamone Luigi, id. 9° id. id.
Biscardi Nicola, id. 19° id. id.
Della Valle Vincenzo, id. 24° id. id.
Cenini Salvatore, id. 2° id. costa.
Scarpati Angelo, id. 3° id. id.
Pedretti Luigi, id. 4° genio.

N. **124. — Materiali deprezzati di servizio generale e cucina disponibili.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 5 agosto.

Presso il distretto militare di Napoli sono stati riuniti i seguenti oggetti di servizio generale e cucina, deprezzati, che potrebbero essere utilmente adoperati per gli ordinari bisogni del servizio, in luogo di quelli delle dotazioni di mobilitazione:

trombe ad un pistone, modello 1884, senza canneggio da basso per fanteria, a L. 3,50;

trombe ad un pistone, modello 1889, senza canneggio da basso per artiglieria da costa, da fortezza, da montagna e da genio, a L. 3,25;

coregge reggi-bidone di cuoio naturale, a L. 0,025;

reti per pane, a L. 0,90.

Le amministrazioni che ne avessero bisogno faranno pervenire, non più tardi del 15 andante, la relativa richiesta al distretto summenzionato, il quale, ove la domanda superasse la quantità disponibile, ripartirà i materiali solo fra i corpi più vicini per limitare le spese di trasporto.

Per ciascun presidio ove risiedano più corpi dovrà essere effettuata una sola spedizione complessiva ad uno dei corpi del presidio stesso, cui il distretto militare di Napoli rimetterà la nota delle robe da ripartire fra le altre amministrazioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **125. — Corrispondenza diretta all' ufficio locale di commissariato militare di Spezia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 agosto.

Essendosi più volte verificato che la corrispondenza destinata all'ufficio locale di commissariato militare di Spezia sia stata recapitata, invece, al commissariato marittimo di quella piazza, si raccomanda di usare sempre negli indirizzi delle lettere o dei pacchi diretti al predetto ufficio la precisa dicitura indicata nell'*Atto* 156 del 1900, cioè:

All'ufficio locale di commissariato militare, senza omettervi mai la parola: « *militare* ».

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **126. — Aggiunte e varianti alle tavole polimetriche delle distanze per via ordinaria fra le opere ed i magazzini militari delle piazze forti del Regno.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 agosto.

Questo Ministero ha provveduto per la stampa di un fascicolo di aggiunte e varianti alle tavole polimetriche delle distanze per via ordinaria tra le opere ed i magazzini militari delle piazze forti del Regno.

Tutti i corpi, gli uffici o gli stabilimenti militari che, a norma della Circolare n. 149 del 1899, debbono essere provvisti dei fascicoli delle tavole polimetriche, faranno acquisto di un esemplare del suddetto fascicolo di aggiunte e varianti per ogni fascicolo delle tavole stesse.

Le richieste dovranno essere dirette all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale addebiterà i fascicoli al prezzo di L. 1,25 ciascuno.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **127. — Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 agosto.

Analogamente a quanto fu disposto in passato e in relazione a quanto è stabilito dal n. 3 dell'*Atto* 3 del 1898, a riguardo del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti di complemento, i quali provengono dai militari di 1ª categoria che presero servizio colla classe 1881 nei corsi allievi ufficiali della durata di nove mesi stati iniziati il 1° dicembre 1901, siano inviati in congedo illimitato non appena abbiano compiuti tre mesi di effettivo servizio decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo cui furono destinati come sottotenenti di complemento.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 34ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 agosto.

LUGLIO 15. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1903-1904, *pag.* 385.
AGOSTO 8. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1904, *pag.* 388.
» 9. — Dimostrazione delle spese per le grandi manovre, *pag.* 388.
» 9. — Impiego delle cartucce per pistola, *pag.* 388
» 9. — Cambio degli estrattori nelle armi mod. 1891, *pag.* 389.
» 11. — Sostituzione degli astucci per cannocchiali binoccoli, *pag.* 389.
» 14. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari, *pag.* 390.
» 14. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di aprile 1903, *pag.* 398.

CIRCOLARE N. **185. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1903-1904.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 15 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e gli altri Regi Decreti 2 feb-

---

ERRATA-CORRIGE.

Allo specchio n. 2 annesso alla Circolare 111 del corrente anno (Grandi manovre) sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

6ª DIVISIONE.

Ufficio di commissariato:

Capitano commissario Marotta Alfredo, direzione di commissariato di Firenze (in sostituzione del capitano Bernardi Emanuele).

DIVISIONE DI CAVALLERIA.

Capo di stato maggiore: Maggiore Rubin de Cervin Gustavo, del reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).

9ª DIVISIONE.

Ufficio di commissariato:

Capitano commissario Ferrara Filippo, della direzione di commissariato del V corpo d'armata (in sostituzione del capitano Lamonica cav. Tito).

DIVISIONE DI MILIZIA MOBILE.

Per il servizio di stato maggiore: Capitano di stato maggiore Bagnani Ugo, comando corpo di stato maggiore (in sostituzione del capitano Ponzio cav. Giacomo).

BRIGATA DI CAVALLERIA (*del partito rosso*).

Ufficiale contabile: Tenente Felici Diomede, del 20° reggimento artiglieria (in sostituzione del tenente Franco Vincenzo).

braio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, 5 gennaio 1899 e 14 ottobre 1902, portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 8 luglio 1903, n. 285, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-1904;

Visto il R. Decreto 21 agosto 1902 col quale sono ridotte da 14 a 13 le direzioni d'artiglieria;

Visto il R. Decreto di pari data col quale le fabbriche d'armi sono ridotte a 3;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1903 904 per le direzioni d'artiglieria e per gli stabilimenti sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 18 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra;

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 luglio 1903.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni di artiglieria e degli stabilimenti durante l'esercizio finanziario 1903-904.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNO	
Direzione di artiglieria di .	Alessandria	2300	00
	Genova	2800	00
	Maddalena	1500	00
	Mantova	2400	00
	Messina	2000	00
	Napoli.	2600	00
	Piacenza	3000	00
	Roma	3500	00
	Spezia	3100	00
	Taranto	1500	00
	Torino.	3000	00
	Venezia	2300	00
	Verona	2700	00
Arsenale di costruzione di	Napoli.	3000	00
	Torino.	2300	00
Officina di costruzione di .	Genova	1800	00
	Napoli.	1800	00
	Torino.	3900	00
Fabbrica d'armi di . . .	Brescia	2100	00
	Terni	2300	00
	Torre Annunziata . . .	1700	00
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	2200	00
	Capua	1800	00
Laboratorio di precisione di Roma		3600	00
Polverificio di	Fontana Liri	1600	00
	Fossano	1400	00
Scuola centrale di tiro d'artiglieria di Nettuno		1200	00
Sezione della direzione superiore delle esperienze di artiglieria in Ciriè		2700	00
	Totale . . L.	65100	00

N. **129.** — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1901.** — (Segretariato generale). — 8 agosto.

A complemento della Circolare 102 del *Giornale militare* corrente anno, il Ministero avverte che non dovranno essere compilati gli specchi d'avanzamento per i maggiori medici e per i capitani commissari, contabili e veterinari di milizia territoriale non potendo essi, in niun caso, essere promossi al grado rispettivamente superiore, per il quale non trovano impiego nei riparti di milizia territoriale di cui è prevista la formazione. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **130.** — **Dimostrazione delle spese per le grandi manovre.** (Segretariato generale) — 9 agosto.

Allo *Specchio dimostrativo delle spese sostenute per le grandi manovre*, allegato alla precedente Circolare n. 114, dovranno apportarsi le seguenti modificazioni:

1° Col. 21. Sostituire alla dicitura: « per noleggio di carri e quadrupedi ecc. » la seguente: « per noleggio di carri e quadrupedi per trasporti vari non contemplati nelle colonne 10, 12, 19 e 27 ».

2° Col. 25. Sostituire alla dicitura: « Maggior costo dei viveri » la seguente: « Maggiore spesa per i viveri ». (In tale maggiore spesa verrà quindi compresa anche quella dovuta all'aumento di 50 gr. di carne della razione giornaliera);

3° Sostituire nell'intestazione delle diverse colonne ai n. 28, 32, 31, 36 (materiali e lavori del genio militare, 14 e 30 dei capitoli del bilancio, rispettivamente: n. 29, 33, 32, 37, 15 e 31;

4° Nel *NB.* in calce allo specchio cancellare quanto riguarda la colonna 21. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **131.** — **Impiego delle cartucce per pistola.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 agosto.

Risulta al Ministero che alcuni corpi impiegano, nelle esercitazioni di tiro con la pistola, indifferentemente le varie specie di cartucce esistenti in servizio.

Si rammenta pertanto che essi, a senso del dispaccio circolare n. 13961 in data 18 dicembre 1899, stato a suo tempo comunicato a mezzo dei comandi di corpo d' armata, e della decisione al n. 13 del « Riassunto delle questioni relative al servizio delle armi e munizioni durante l'anno 1902 » debbono, fino ad esaurimento delle cartucce mod. 90, impiegare quelle

Circolare 132 del 1903

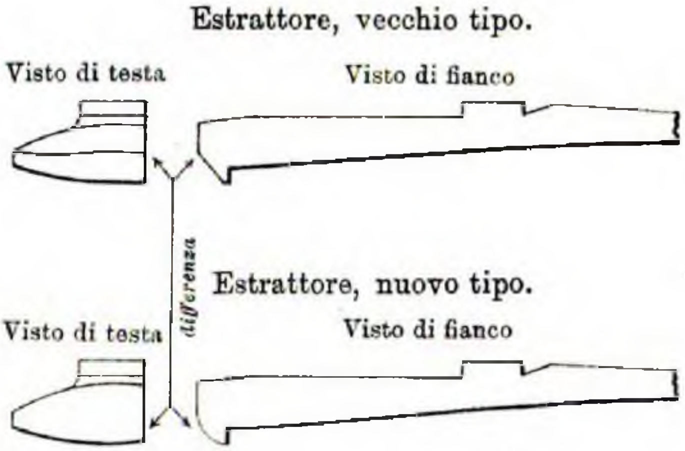
Estrattore, vecchio tipo.
Visto di testa
Visto di fianco
differenza
Estrattore, nuovo tipo.
Visto di testa
Visto di fianco

Scala di 3 : 1

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

mod. 90/99 esclusivamente nei servizi di pubblica sicurezza e per le gare di tiro.

I tiri colle cartucce mod. 90/99 non dovranno quindi essere iniziati che allorquando tutta la dotazione di ciascun corpo sarà costituita con cartucce di tale specie.

Il Sottosegretario di Stato. — B. ZANELLI.

N. 132. — Cambio degli estrattori nelle armi Mod. 1891. — (Con una tavola di disegno) (1). — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 agosto.

È stato accertato che in armi mod. 91 in distribuzione presso i corpi, e nelle quali venne effettuata la sostituzione generale degli estrattori di nuovo tipo (N. T.), si riscontrarono tuttora cilindri muniti di estrattore di vecchio tipo (V. T.).

L'inconveniente ha certamente origine nel fatto, che i due tipi di estrattore sono poco dissimili l'uno dall'altro, e perciò facilmente scambiabili fra loro.

A farli ben distinguere l'uno dall'altro, serve l'annesso disegno schematico, in grande scala, che ne segnala la differenza, consistente essenzialmente nel fatto che l'estrattore N. T. ha la testa (guardata di profilo) raccordata con una curva, mentre la testa dell'estrattore V. T. è costruita da due pianetti, che si incontrano in uno spigolo.

Se si guarda invece la testa dell'estrattore di fronte, si vede in quello V. T. uno spigolo trasversale mediano, che non esiste in quello N. T.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. 133. — Sostituzione degli astucci per cannocchiali binoccoli. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 agosto.

Per utilizzare nel miglior modo possibile i numerosi astucci per cannocchiali binoccoli grandi e piccoli (23ª — 122, 123 e 222), che annualmente sono messi fuori servizio, il Ministero prescrive che, insieme alla richiesta dei nuovi astucci di cui si ha bisogno, siano trasmessi al laboratorio di precisione quelli dichiarati fuori servizio, sempre che le spese di trasporto possano essere compensate dai materiali utilizzabili che da questi ultimi sarà possibile ricavare.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

---

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

N. **134. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 agosto 1903.

Questo Ministero determina quanto segue circa il congedamento di militari delle classi anziane attualmente alle armi.

1. Colla data del 10 settembre avranno principio le operazioni per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1880 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari, ordinari, di tutte le armi, corpi e specialità, esclusa la cavalleria;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1881 ascritti o designati per la ferma di due anni, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità, esclusa parimenti la cavalleria;

c) dei militari di 1ª categoria ascritti alla classe 1882 di qualunque ferma, quali provenienti da leve anteriori come omessi, renitenti ecc., che nel corrente anno abbiano compiuto o compiano il 39° anno di età.

Nell'applicazione dei precedenti comma *a*) e *b*) si dovrà dai corpi applicare, beninteso, quanto è disposto nel § 37 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento a riguardo di alcuni militari della classi 1880 e 1881 i quali, già allievi ufficiali, si trovino nel caso indicato nel paragrafo stesso.

2. Il congedamento dei militari predetti avrà luogo colle norme seguenti:

a) i corpi e riparti che prenderanno parte alle grandi esercitazioni (grandi manovre, campi di divisione, di brigata e di cavalleria) eseguiranno, in massima, il congedamento dopo che saranno rientrati alle rispettive sedi, eccezione fatta di taluni dei reggimenti destinati a cambiare di guarnigione che, dovendo dal luogo di scioglimento delle grandi esercitazioni partire subito per le nuove sedi, effettueranno il congedamento sul luogo stesso di scioglimento dei campi di divisione e di brigata, e quindi anche prima del 10 settembre, cioè al più presto possibile;

b) i corpi che non prendono parte alle dette grandi esercitazioni, eseguiranno il congedamento incominciando dal giorno 10 settembre;

c) il reggimento d'artiglieria da montagna e la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto effettueranno il congedamento dopo le esercitazioni estive, a cominciare dal 10 settembre e secondo gli ordini che saranno dati dai comandi di corpo d'armata;

d) anche i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e la brigata da costa della Sardegna effettueranno il congedamento contemporaneamente alle altre armi e specialità iniziandolo quindi col detto giorno 10 settembre, avvertendo che le brigate distaccate nei forti di sbarramento dovranno essere rientrate nelle sedi ordinarie di guarnigione entro il giorno 10 settembre, come sarà disposto dai comandi di corpo d'armata interessati;

e) le compagnie di sanità e di sussistenza, le scuole ed istituti militari effettueranno il congedamento sotto la data che sarà stabilita dai comandi di corpo d'armata, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Col detto giorno 10 settembre e con le stesse norme suindicate sarà anche iniziato il licenziamento anticipato dalle armi delle seguenti categorie di militari:

a) saranno inviati in congedo illimitato, mediante sorteggio, da ogni reggimento di cavalleria in massima 90 uomini, salvo quelle eccezioni che per ciascun reggimento fossero successivamente comunicate; al sorteggio dovranno concorrere tutti i militari della classe 1880 e, ove esistano nel reggimento, anche quelli della classe 1881 stati assegnati d'autorità alla cavalleria e designati per la ferma di 2 anni a senso della circolare n. 19 del 1902.

Tale congedamento dovrà essere compiuto entro il 30 settembre detto e verrà effettuato con le stesse modalità stabilite dal dispaccio circolare 29 agosto 1899 n. 18671 (*Divisione truppa*) relativo al congedamento di 90 uomini della classe 1876 per ogni reggimento di cavalleria;

b) verranno parimenti inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari di 1ª categoria della classe 1882 ascritti alla ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve.

4. Collo stesso giorno 10 settembre e successivamente saranno pure inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari della classe 1882 e quelli giunti alle armi colla stessa classe, di qualunque ferma ed arma, dei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui all'art. 1 del capo XVIII della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sebbene non abbiano compiuto gli otto mesi di servizio all'uopo prescritti.

I comandanti di corpo faranno subito nota questa determinazione ai loro dipendenti, affinchè quei militari, cui essa interessa, possano compiere in tempo, ove già non lo abbiano fatto, tutte le pratiche occorrenti a comprovare il loro titolo per l'invio in anticipato congedo.

Dovranno infine, col 10 settembre, essere inviati in congedo illimitato i militari, appartenenti per nascita a classi interamente congedate, i quali iniziarono nel marzo scorso il periodo d'istruzione militare di cui all'art. 3 del R. Decreto di amnistia in data 23 novembre 1902, n. 469; avvertendo di tener presente la *decisione di massima n. 1,* inserta a pag. 116 del *Giornale Militare*, parte 1ª, del corrente anno, per coloro che risultino ascritti alla ferma di uno o due anni.

5. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'art 225 e seguenti del regolamento d'amministrazione, avendo presente:

a) che fra gli oggetti da lasciarsi ai congedandi a norma del § 1786 dovranno essere compresi, oltre le stellette alla giubba, un paio di uose, la coreggia da pantaloni e, per coloro che ricevano due o più razioni di pane, il tascapane, e, per quelli che dovranno ricevere il vitto da stazioni di vettovagliamento, altresì la gavetta, il cucchiaio e la tazza di latta;

b) che per la distribuzione del pane, si osserveranno le norme del § 1817 del Regolamento d'amministrazione, se non che i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre che le razioni siano distribuite ai soli congedandi che ne facciano richiesta, lasciando agli altri l'equivalente in contanti, e per i primi la distribuzione dovrà essere limitata ad un *maximum* di tre giorni;

c) nei viaggi per mare, che superano le 24 ore, saranno distribuiti viveri di bordo per tutta la durata del viaggio ai militari imbarcati da qualsiasi piroscafo postale o straordinario;

d) nei viaggi per ferrovia saranno fatte parimenti, dalle stazioni di vettovagliamento, distribuzioni di rancio caldo nelle località di pernottazione o di lunga sosta;

e) le distribuzioni di cui ai precedenti comma *c*) e *d*) saranno regolate colle norme stabilite dagli *Atti* 99 del 1898 e 56 del 1892 per il vettovagliamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi; intendendosi, naturalmente, devolute ai corpi, da cui i congedandi provengono, le attribuzioni che negli *Atti* stessi sono indicate come di spettanza dei distretti.

Nel licenziamento si osserveranno pure le disposizioni del Capo XXVIII (sezione 1ª) del Regolamento sul reclutamento e del Capo XVII della relativa Istruzione complementare, in quanto tali disposizioni non siano contrarie a quelle precitate del Regolamento d'amministrazione.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del 1° ottobre 1901 colle varianti 20 dicembre 1902, 10 febbraio e 20 maggio 1903, non che le norme date dal § 653 della succitata Istruzione complementare per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo. conforme le tabelle di mobilitazione anzidette; avvertendo che per gli uomini che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna valgono più specialmente le norme contenute nel successivo § 654, sulle quali si richiama più particolarmente l'attenzione delle autorità militari dell'isola di Sardegna. tenuto però conto che. a parziale modificazione della lettera *c)* dell'oradetto paragrafo, i militari che hanno servito nell'artiglieria da costa e da fortezza debbono essere trasferiti alla brigata da costa della Sardegna.

I comandanti di corpo provvederanno poi affinchè. giusta il § 644 della detta Istruzione, i militari che dovrebbero essere provvisti di foglio di congedo illimitato mentre si trovano in licenza di convalescenza, siano sottoposti a visita medica per cura del corpo o del distretto più vicino al luogo di loro residenza. onde sia accertato in quali condizioni essi si trovano: e se in tale visita fossero giudicati non in grado di prestare servizio. siano senz'altro proposti a rassegna di rimando pei provvedimenti del caso.

6. I militari congedandi i quali, già residenti all'estero, rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda. essere avviati all'estero. muniti di regolare passaporto a cura delle autorità militari dalle quali sono congedati, e con le norme indicate nel § 635 della vigente Istruzione complementare.

A schiarimento però dell'ultimo capoverso di tale paragrafo. si avverte che i corpi debbono *subito* informare i distretti del concesso *nulla-osta* per l'estero ai militari congedandi, che, trovandosi nelle accennate condizioni. intendono tornare all'estero, e ciò nell'intento di evitare che qualche militare possa ottenere due passaporti per destinazione diversa, uno a mezzo del corpo e l'altro a mezzo del distretto.

I militari anzidetti dovranno essere beninteso avvertiti che, ottenendo di recarsi all'estero, non potranno indossare alcuno degli oggetti della divisa militare che sia loro rilasciato all'atto del congedo per effetto del § 1786 del *Regolamento d'amministrazione* e del precedente n. 5.

7. I comandanti dei corpi, nel disporre che ai caporali maggiori ed ai caporali congedandi siano fatte le comunicazioni

indicate nella lettera *a*) del § 631 della già citata Istruzione complementare, cureranno di far loro ben comprendere che, per effetto della legge 3 luglio 1902, riprodotta nel Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, 30 novembre 1902, la ferma dei sottufficiali è stata ridotta da cinque *a tre anni* e che, a senso dell'art. 2 dell'ora detta legge, il sottufficiale che ha compiuto la ferma di tre anni, potrà essere ammesso a due successive rafferme di un anno, acquistando diritto a una indennità di lire 250 coloro che cessino dal servizio dopo la prima di tale rafferma, e a una indennità di lire 350 quelli che cessino dal servizio dopo la seconda rafferma.

8. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del Regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì, a senso del § 142 dell'Istruzione complementare predetta, se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

9. Agli effetti del § 106 dell'Istruzione sulle matricole, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari delle classi anziane suindicate quella del 10 settembre p. v.

La parificazione dei fogli matricolari, di cui ai §§ 79 e 80 dell'Istruzione suddetta, dovrà esser compiuta dai distretti al più presto possibile, per modo che i depositi dei corpi ai quali i titolari dei detti fogli furono trasferiti all'atto del congedo, possano servirsi dei fogli parificati per completare e rettificare, se del caso, i ruolini mod. 250 e 214.

10. All'atto dell'invio in congedo i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, secondo sarebbe prescritto dal § 22 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali 15 maggio 1884, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

11. Qualora fra i militari già renitenti ascritti alle classi da congedarsi ve ne fossero taluni che risultassero condannati per il reato di renitenza e non ancora ammessi all'amnistia, dovranno subito i comandanti di corpo farne oggetto di apposita comunicazione al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva, affinchè sia promossa con sollecitudine la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia concessa col Re-

gio Decreto 31 marzo 1901, n. 139 e col R. Decreto 23 novembre 1902, n. 469.

12. I movimenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del n. 2 e *b*) del n. 3 per quanto riguarda i congedandi dei reggimenti granatieri, fanteria, bersaglieri, artiglieria da campagna, a cavallo, da costa, da fortezza e genio verranno predisposti dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, e saranno pertanto compiuti secondo le disposizioni che dall'ufficio stesso verranno impartite; è fatta però eccezione per le compagnie operai d'artiglieria e gli stabilimenti militari di pena, pei quali corpi valgono anche le speciali disposizioni di cui è oggetto il comma seguente.

Invece, i movimenti di cui alle lettere *c*) ed *e*) del n. 2 anzidetto e quelli di cui ai n. 3, lettera *a*), e 4 successivi saranno stabiliti dai comandanti di corpo d'armata interessati, ai quali i corpi avranno pertanto cura d'inviare, per tempo, un prospetto numerico della forza da congedarsi, compilato conforme al modello prescritto. (Circolare n 1135 del 9 luglio 1903, *Divisione stato maggiore*).

Nel caso in cui vi fossero notevoli differenze tra la forza preannunziata al comando del corpo di stato maggiore e quella effettivamente partente, le autorità militari interessate cureranno perchè, nei limiti del possibile, il preavviso di tali notevoli modificazioni sia trasmesso in tempo utile per le varianti da apportarsi agli ordini di movimento già predisposti.

13. Gli uomini da inviarsi in congedo illimitato dovranno, come è detto nel § 1784 del citato Regolamento d'amministrazione, da tutti i corpi e specialità sopraindicate, essere mandati direttamente alle case loro, e, a senso di quanto è stabilito dall'articolo 227 di detto regolamento, dovranno loro essere corrisposte le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare fino al comune di residenza, purchè tale comune sia in un mandamento differente da quello in cui il corpo ha sede.

Il pagamento dei trasporti tanto per ferrovia che per mare verrà fatto all'atto in cui si effettua il trasporto, tenute presenti le norme contenute nel precitato articolo 227.

Per la compilazione dei documenti di viaggio e per le istruzioni da impartirsi ai congedandi varrà il § 72 del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi), parte 1ª, (edizione maggio 1901).

14. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti auto-

rità militari sulla esatta osservanza delle prescrizioni della parte 2ª del regolamento pel servizio territoriale

Come è anche ricordato nel § 638 della succitata Istruzione complementare, ogni capo drappello dovrà essere munito, per cura del corpo cui appartengono i congedandi, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel § 650 dell' Istruzione medesima circa i vincoli disciplinari ai quali i congedati continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco pel *visto* il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal paragrafo stesso di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

15 I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, vengano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nell'*ordine di movimento* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore, a senso del precedente n. 12; inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico; per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandanti stessi disporranno inoltre che i drappelli dei congedandi siano durante il viaggio sottoposti ad attiva sorveglianza da parte degli ufficiali e graduati che li accompagnano.

I capi drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazioni in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

16. Effettuati i licenziamenti di cui nella presente Circolare, i comandanti dei corpi trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa - Divisione Truppa*) *tre* prospetti nel primo dei quali sarà indicato il numero dei congedati delle classi anziane distinti per classi e per gradi; nel secondo il numero di quelli di cui è oggetto il n. 3, e nel terzo il numero di quelli di cui è parola al n. 4.

I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (*Segretariato generale - Divisione stato maggiore*) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento di tutti i militari anzidetti, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

17. Finalmente a scanso di qualsiasi dubbio sulla retta applicazione del § 657 della citata Istruzione complementare, relativa ai limiti delle promozioni nel deposito dei corpi ivi indicati, durante il periodo della forza minima, il Ministero stima opportuno di avvertire anche in questa occasione che nel numero massimo dei caporali e caporali maggiori determinato dal detto § 657 sono compresi, *per quanto riguarda i depositi*, i caporali e caporali maggiori di contabilità.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 135. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	783	641	1424
Novara	308	336	644
Alessandria	526	474	1000
Cuneo	399	415	814
Milano	551	399	950
Brescia	269	204	473
Genova	409	411	820
Piacenza	385	351	736
Verona	480	401	881
Padova	427	313	740
Bologna	377	338	715
Ravenna	267	215	482
Ancona	363	103	366
Chieti	317	141	458
Firenze	317	273	590
Livorno	466	207	673
Roma	934	817	1751
Perugia	184	122	306
Napoli	663	618	1281
Salerno	201	193	394
Bari	475	186	661
Catanzaro	322	157	479
Palermo	537	285	822
Messina	427	113	540
Cagliari	318	137	455
TOTALE DELL'ESERCITO	10605	7850	18455

Mortalità generale per 1000

---

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.

(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

aprile 1908. — (Segretariato generale). — 14 agosto.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
7	1	1	9	12293	3927	16220	32.8	2.9
4	»	»	4	4245	2296	6541	27.7	2.7
7	1	2	10	8608	3359	11967	31.2	2.6
6	»	»	6	6247	3059	9306	30.5	2·7
1	»	1	2	7915	2634	10549	29.4	2.7
2	»	»	2	3750	1442	5192	28.9	2.7
6	»	1	7	6392	2461	8853	30.2	2.8
3	»	1	4	7308	2954	10262	31.4	2.3
3	»	»	3	8531	2735	11266	31.5	2.5
4	»	»	4	8401	1977	10378	29.1	2.1
1	»	»	1	6461	2107	8568	35.4	3.0
2	»	»	2	3805	1475	5280	30.5	2.8
2	»	»	2	4204	959	5163	29.4	2.1
2	»	»	2	5147	1223	6370	30.2	2.2
1	»	1	2	5670	2259	7929	35.4	2.6
2	»	2	4	6977	1677	8654	29.7	2.3
10	1	»	11	17184	5064	22248	34.0	2.7
1	»	»	1	3755	854	4609	41.0	2.7
7	»	»	7	13091	4606	17697	42.2	3.1
3	»	»	3	3468	1307	4775	35.3	2.9
3	»	1	4	6303	1718	8021	40.0	3.3
1	»	1	2	5544	1267	6811	44.9	3.2
4	»	1	5	9183	2113	11296	40.3	3.0
2	»	2	4	5866	1059	6925	30.6	2.4
3	»	»	3	4927	820	5747	32.9	2.6
87	3	14	104	175275	55352	230627	33.1	2.7

ella forza media = 0.31.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 35ª **1903** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 agosto.

AGOSTO 19. — Pignoramento di stipendi degli ufficiali ed impiegati per tasse dovute ai comuni, *pag.* 401.
» 19. — Congedamento dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanita militare, *pag.* 402.
» 19. — Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, *pag.* 403.
» 20. — Documenti di viaggio e di trasporto per il secondo semestre dell'esercizio 1903 1904, *pag.* 412
» 20. — Soppressione dell'ufficio stralcio dell'Ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi, *pag.* 413.
» 20 — Stato sanitario del R. esercito nel mese di maggio 1903, *pag.* 414.

CIRCOLARE N. 136. — **Pignoramento di stipendi degli ufficiali ed impiegati per tasse dovute ai comuni.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 agosto.

Dalle intendenze di finanza pervengono di frequente al Ministero, per i necessari provvedimenti, comunicazioni di atti di pignoramento o di sequestro a carico degli stipendi di ufficiali od impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra per tasse dovute ai comuni e più specialmente per la tassa di famiglia.

Premesso che gli ufficiali ed impiegati sono soggetti al pagamento delle tasse comunali stabilite nel comune della loro residenza al pari di tutti gli altri cittadini, e che, nei casi di erroneo accertamento, gli interessati possono, a tempo debito, far valere le loro ragioni presso le competenti commissioni, è evidente che, avendo ormai la legge 7 luglio 1902 n. 276 (*Atto* 210) sulla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi ammesso il pignoramento ed il sequestro dello stipendio per tasse comunali, il rifiuto al pagamento si riduce sempre in un danno per il contribuente, poichè l'importo delle tasse, aumentato dalle spese per la procedura esecutiva, può essere ritenuto sullo stipendio.

Tuttavia, risulta al Ministero che, forse per mancanza di disposizioni in proposito, non tutti i corpi ed uffici soddisfano alle richieste fatte da esattori comunali per conoscere la dimora o l'abitazione di ufficiali o di impiegati che trovansi in arretrato nel pagamento delle tasse, mentre l'amministrazione non ha motivo per rifiutare ai comuni, e per essi alle esattorie, che in tal materia li rappresentano, quelle notizie che possano loro servire per richiamare il contribuente al pagamento delle tasse, anzi ha tutto l'interesse di agevolare, se non altro con tali notizie, la riscossione diretta delle tasse dovute dagli ufficiali e dagli impiegati che da essa dipendono, per evitare o diminuire, possibilmente, pignoramenti e sequestri, i quali non potrebbero che recare danno agli interessati ed un inutile lavoro all'amministrazione.

Per tali considerazioni, il Ministero invita i corpi ed uffici a provvedere che alle suddette richieste sia sempre, in quanto è possibile, soddisfatto, non senza far rilevare agli ufficiali ed impiegati dipendenti i danni a cui vanno incontro lasciando trascorrere inutilmente il termine prescritto per il pagamento delle imposte.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **137. — Congedamento di sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola di applicazione di sanità militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi) — 19 agosto.

Questo Ministero determina che il 10 settembre p. v., tutti i sottotenenti medici di complemento provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità militare, dell'anzianità 28 luglio 1902, attualmente in servizio presso i vari corpi, sieno inviati in congedo illimitato, tranne soltanto quelli che abbiano interruzioni di servizio, i quali, a senso dell'*Atto* 99 del 1900, saranno trattenuti ancora sotto le armi pel tempo che debbono compensare.

Tosto effettuato il congedamento, i corpi trasmettarenno al Ministero, per via gerarchica, un esemplare del libretto personale, degli ufficiali congedati, completato con la variazione dell'invio in congedo, nel quale saranno inscritte le note caratteristiche, a senso del disposto dal n. 58 della relativa Istruzione, e dovranno inoltre essere annotati, nella prima parte (specchio degli studi compiuti), la classificazione ed il punto riportato negli esami finali sostenuti presso la scuola d'applicazione di sanità.

Per quest'ultime indicazioni, i corpi si rivolgeranno alla scuola medesima, la quale, d'ora innanzi avrà cura di segnare tali dati, al finire di ciascun corso, sul foglio matricolare degli allievi, dal quale potranno poi ricavarli i reggimenti cui i giovani verranno destinati come sottotenenti medici di complemento.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **138**. — **Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 agosto.

Per norma delle amministrazioni militari nelle spedizioni di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª e nelle spedizioni di materiali che richiedono l'impiego di vagoni congiunti o di vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, si rende noto:

a) Le linee ed i tronchi di linea non percorsi da treni merci ordinari, ma serviti da treni misti, sui quali non possono farsi trasporti di esplosivi delle suddette categorie, salvo nei casi indicati dall'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti (regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive) al comma *d*, delle annotazioni comuni per gli esplosivi delle categorie stesse, sono ora i seguenti:

Rete Mediterranea.

Susa-Bussoleno.
Trofarello-Chieri.
Savigliano-Saluzzo.
Cuneo-Vievola (1).
Airasca-Saluzzo-Cuneo.
Bastia-Cuneo (1).
Bricherasio-Barge.
Ceva-Ormea.
Moretta-Cavallermaggiore.
Asti-Castagnole.
Arona-Oleggio.
Vercelli-Mortara.
Pavia-Torreberetti (1).
Carrara-Avenza.
Viareggio-Bagni di Lucca.
Livorno-Colle Salvetti.
Cecina-Volterra.
Campiglia-Piombino.
Asciano-Montepescali.
Ronciglione-Capranica.
Velletri-Segni Paliano.
Cajanello-Isernia.
e viceversa.

Avezzano-Roccasecca.
Sparanise-Gaeta.
Benevento-Avellino (1).
Cancello-Torre Ann. C.le
Torre Ann. Centrale-Castellammare.
Potenza-Metaponto (1) (2).
Metaponto-Taranto (1) (2).
Taranto-Brindisi.
Sicignano-Lagonegro.
Metaponto-Cotrone (1) (2)
Cotrone-Roccella (1) (2)
Roccella-Reggio Cal. C.le
Sibari-Cosenza.
Cosenza-Pietrafitta.
e viceversa.

Carmagnola-Bra (1).
S. Stefano-Sarzana.
Ciampino-Frascati.
Cecchina-Albano Laziale.
Reggio Porto-Reggio Calabria Centrale.
e non viceversa

N.B. — Sulla linea Cavacarbonara-Cavamanara, e viceversa, non si effettuano convogli merci ordinari e misti.

OSSERVAZIONI.

(1) Su queste linee, sebbene percorse da convogli merci ordinari, non si possono ammettere spedizioni di esplosivi della 12ª, 13ª e 14ª categoria (salvo quelle indicate al comma *d*) — dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni perchè con detti treni si trasportano anche i viaggiatori.

(2) Le merci delle categorie di cui trattasi possono viaggiare da Potenza a Metaponto e da Roccella a Cotrone nel martedì; da Cotrone a Metaponto, da Metaponto a Taranto e da Taranto a Metaponto nel mercoledì; da Metaponto a Potenza nel giovedì; da Catanzaro a Roccella nel martedì.

Sui tronchi: Roma Termini–Albano Laziale, Viterbo P. F.–Viterbo P. R., Battipaglia–Reggio C. Centrale, Roma Trast.–Viterbo P. R., Castellammare-Gragnano, Cecchina-Nettuno, Velletri-Terracina, Avellino–Rocchetta S. Antonio, S. Eufemia Biforc.–Catanzaro Marina, Codola–Nocera, Mercato S. Severino-Salerno e viceversa, Frascati-Ciampino–Albano Laziale–Cecchina, Reggio Calabria C.–Reggio Porto e non viceversa, quantunque non serviti da convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati, senza il convoglio speciale, i trasporti in parola eccedenti i 50 kg., effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Rete Adriatica.

Seregno-Usmate Carnate.
Paratico-Palazzolo.
Treviglio-Bergamo.
Treviglio-Cremona.
Brescia-Cremona.
Cormons-Udine.
Spilimbergo-Casarsa.
Motta di Livenza-Treviso.
Rovigo-Chioggia.
Bologna-Poggio Rusco.
Lavezzola-Lugo.
Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.
Giulianova-Teramo.
Viterbo-Attigliano.
Perugia-Foligno.
e viceversa.

Colico-Chiavenna e non viceversa.

Terontola-Perugia (1).
Urbino-Fabriano.
Pescara-Chieti (1).
Terni-Rieti.
Aquila-Solmona.
B. Bosco Redole-Carpinone.
Foggia-Lucera.
Foggia-Manfredonia.
Cervaro-Potenza di Basilicata.
Rocchetta S. A.-Gioia del Colle.
Cerignola-Cerignola città.
Barletta-Spinazzola.
Bari-Taranto.
Brindisi-Gallipoli.
Zollino-Otranto.
e viceversa.

Marradi-Faenza (1) e non viceversa.

OSSERVAZIONI.

Per effetto della Legge Federale Svizzera del 27 giugno 1890, nei giorni di domenica e negli altri giorni considerati come festivi, cioè: Capo d'anno, Venerdì Santo, Ascensione e Natale, non hanno luogo treni merci sul tratto Chiasso-Como.

I convogli merci si eseguiscono solo nei giorni *dispari*, meno l'ultimo del mese, nel senso Verona-Rovigo, Ferrara-Rimini, Solmona–Isernia, Portocivitanova-Albacina e Termoli-Benevento; hanno luogo nei giorni *pari* in senso inverso. Sulla linea Portocivitanova-Albacina trasportano viaggiatori meno il venerdì.

Fra Pavia e Casalpusterlengo il treno merci 1157 fa servizio viaggiatori nei giorni di mercoledì e sabato.

Fra Modena e Carpi i treni merci fanno servizio viaggiatori nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Il treno merci nel senso Mantova-Monselice fa servizio viaggiatori fra Legnago e Monselice il solo sabato, nell'altro senso e sul tratto suindicato il treno merci fa uguale servizio il lunedì e sabato.

Sulla linea Castelbolognese-Ravenna, i treni merci si effettuano nei soli giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

Il tratto Rieti-Aquila e viceversa, della linea Terni-Sulmona non essendo percorso da treni merci ordinari, nè da treni misti per il trasporto sullo stesso delle materie esplosive della 12ª, 13ª e 14ª categoria, occorre l'effettuazione di un treno facoltativo o speciale.

(1) I convogli merci ordinari, che si effettuano sui tratti Terontola-Perugia e Pescara-Chieti e viceversa e Marradi-Faenza e non viceversa trasportano anche viaggiatori.

Rete Sicula.

Valsavoia-Caltagirone.
Castelvetrano-Trapani.
Palermo C.-Palermo Lolli.
Licata-Bicocca (Via Siracusa).
e viceversa.

Messina Porto-Reggio C. Porto transito.
Messina Porto-Villa S. Giovanni (1).
Termini-Rometta (2).
Licata-Canicatti (2).
e viceversa.

(1) Fra Messina P. e Villa S. Giovanni, non si fa per ora servizio merci.

(2) Essendo il venerdì sospeso il servizio viaggiatori coi treni merci di dette linee, si effettuano in tale giorno i trasporti delle merci esplodenti.

ALTRE FERROVIE.

Ferrovia Nord Milano.

Seregno-Saronno e viceversa.
S. Pietro-Camnago e viceversa.

Ferrovia Santhià-Biella.

Santhià-Biella e viceversa.

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Vicenza-Treviso.
Padova-Bassano.
Conegliano-Vittorio.
Padova-Montebelluna.
Bologna-Portomaggiore.
e viceversa.

Bologna-Massalombarda.
Arezzo-Pratovecchio Stia.
Parma-Suzzara.
Udine-Cividale.
Vicenza-Schio.
e viceversa.

Ferrovia Suzzara-Ferrara.

Suzzara-Ferrara e viceversa.

Ferrovia Bari-Locorotondo.

Bari-Putignano e viceversa.

Ferrovia Sondrio-Tirano.

Sondrio-Tirano e viceversa.

OSSERVAZIONI.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino-Garda.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo con le ferrovie Rezzato-Vobarno e Mandela-Subiaco; dette ferrovie ammettono però tali trasporti in servizio interno previi accordi con le rispettive Direzioni.

Sulle ferrovie di Reggio Emilia occorre sempre l'effettuazione del convoglio speciale, anche quando le spedizioni siano inferiori a 50 kg.

Sulla ferrovia della Valle Seriana, occorre il convoglio speciale nel solo caso di sospensione dei convogli merci giornalieri, che può eventualmente verificarsi nei giorni di domenica.

b) Le linee ed i tronchi di linea su cui, per mancanza di convogli misti aventi la velocità consentita, è necessaria l'effettuazione di convogli merci speciali, per l'inoltro dei trasporti che richiedono due o più vagoni congiunti o non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, sono ora i seguenti:

Rete Mediterranea.

Inoltro dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale.

Quadro **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in cagoni congiunti e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale richiedono sempre il convoglio speciale:*

Vernante-Vievola.
Ontanese-Segni.
Costigliole-Villafalletto.
Roccaravindola-Isernia.
Sicignano-Galdo.
Auletta-Polla.
Cosenza-Pietrafitta.
S. Marco-Mongrassano.

e viceversa.

Vernante-Robilante.
Verzuolo-Saluzzo.
Ciampino-Frascati.
Cecchina-Albano Laziale.
Arpino-Arce.
Cascano-Maiorisi.
Cascano-Colle Fasani.
Francavilla-Grottaglie.
Formia-Gaeta.
Boscoreale-Torre Ann. C.
Cutro-Cotrone (1).
Cutro-Isola Capo Riz.

e non viceversa.

QUADRO B. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più che due vagoni congiunti e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

Trofarello–Chieri.
Airasca–Saluzzo.
Bricherasio–Barge.
Villafalletto–Busca.
Savigliano–Saluzzo.
Pavia–Torreberetti.
Livorno S. M.–Collesalvetti.
Capranica–Ronciglione.
Marigliano–Cancello.
Francavilla–Brindisi.
Roccella–Reggio C. Centrale.
e viceversa.

Susa–Bussoleno.
Costigliole–Verzuolo.
Busca–Cuneo.
e non vicev.

Ormea-Ceva.
Varallo Pombia-Oleggio.
Varallo Pombia–Arona.
Ponte a Mor.–Viareggio.
Volterra–Cecina.
S. Giovanni d'Asso–M. Antico.
Roccastrada-Paganico.
Roccastrada–Montepescali.
Ontanese–Velletri.
Ottajano–Marigliano.
Ottajano-Boscoreale.
Avellino–Benevento.
Torre Annunz.-Castellamm.
Metaponto–Cotrone.
Grottaglie–Taranto.
e non viceversa.

QUADRO C. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e dei carri carichi di grossi massi e di colli indivisibili di peso eccezionale:*

Susa–Bussoleno.
Trofarello–Chieri.
Savigliano–Saluzzo.
Cuneo–Vievola.
Airasca–Saluzzo–Cuneo.
Bastia-Cuneo.
Bricherasio-Barge.
Ceva–Ormea.
Moretta–Cavallermaggiore.
Asti–Castagnole.
Arona–Oleggio.
Vercelli–Mortara.
Pavia–Torreberetti.
Carrara–Avenza.
Viareggio–Bagni di Lucca.
Livorno–Colle Salvetti.
Cecina-Volterra
Campiglia–Piombino.
Asciano–Montepescali.
Ronciglione–Capranica.
Velletri–Segni Paliano.
Avezzano–Roccasecca.
e viceversa.

Cajanello–Isernia.
Sparanise–Gaeta.
Benevento Avellino.
Cancello–Torre Ann. C.
Torre Ann. C.–Castellammare
Potenza Metaponto (1).
Metaponto–Taranto (1).
Taranto Brindisi.
Sicignano–Lagonegro
Metaponto-Cotrone (1)
Cotrone–Roccella (1)
Roccella–Reggio Cal. C.
Sibari–Cosenza.
Cosenza–Pietrafitta.
e viceversa.

Carmagnola–Bra.
S. Stefano–Sarzana.
Ciampino–Frascati.
Cecchina Albano L.
Reggio Porto–Reggio Calabria C.
e non viceversa

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più che due vagoni congiunti, e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

Treviglio-Bergamo.
Seregno-Usmate Carnate.
Treviglio-Cremona.
Brescia-Cremona.
Spilimbergo-Casarsa.
Motta di Livenza-Treviso.
S. Felice-Bologna.
Perugia-Foligno.
Sipicciano-Attigliano.
Pescara-Chieti.
Marmore-Rieti.
Aquila-Sulmona.
Lavezzola-Lugo.
e viceversa.

Foggia-Lucera.
Foggia-Manfredonia.
Cervaro-Rocchetta S. A.
Brindisi-Gallipoli.
Bari-Taranto.
Zollino-Otranto.
e viceversa.

Colico-Chiavenna.
Paratico-Palazzolo (1).
Rovigo-Chioggia (2).
Udine-Cormons (3).
Perugia-Terontola (4).
Marradi-Faenza.
e non viceversa.

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

Seregno-Usmate Carnate.
Treviglio-Bergamo.
Treviglio-Cremona.
Paratico-Palazzolo.
Brescia-Cremona.
Cormons-Udine.
Spilimbergo-Casarsa.
Motta di Livenza-Treviso.
Rovigo-Chioggia.
Bologna-Poggio Rusco.
Lavezzola-Lugo.
Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.
Giulianova-Teramo.
Terontola-Foligno (7).
Viterbo-Attigliano.
Terni-Solmona.
e viceversa.

Pescara-Chieti.
B. Bosco Redole-Carpinone.
Foggia-Manfredonia.
Foggia-Lucera.
Cervaro-Potenza di Basilicata.
Barletta-Spinazzola.
Rocchetta S. A.-Gioja del Colle.
Bari-Taranto.
Cerignola-Cerignola Città.
Urbino-Fabriano.
Brindisi-Gallipoli.
Zollino-Otranto.
e viceversa.

Colico-Chiavenna.
Marradi Faenza (7).
e non viceversa.

(*) Le merci che, se caricate su due carri accoppiati non potrebbero inoltrarsi su queste linee che con treni appositi, potranno tuttavia esservi inoltrate coi treni misti quando siano invece caricate su carri Serie *O* e le spedizioni sieno eseguite in servizio interno.

(1) Nell'altro senso i treni misti che si effettuano su questa linea sono atti al trasporto di *tre* carri congiunti.

(2) Nell'altro senso il treno misto 566 è atto al trasporto di *tre* carri accoppiati.

(3) Nell'altro senso il treno misto 613 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.

(4) Nell'altro senso il treno merci con viaggiatori 1601 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.

OSSERVAZIONI.

(1) Si possono inoltrare senza l'effettuazione del convoglio speciale, trasporti su vagoni congiunti ed anche su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale, sui tronchi seguenti:

Potenza-Metaponto	e non viceversa	il martedì
Catanzaro-Roccella	» »	il martedì
Cotrone-Metaponto	» »	il mercoledì
Roccella-Cotrone	» »	il martedì
Metaponto-Potenza	» »	il giovedì
Metaponto-Taranto	e viceversa	il mercoledì

N.B. — Sui tronchi: Roma-Albano Laziale, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio Cal. Centr., Roma Trastevere-Viterbo P. R., Castellammare-Gragnano, Cecchina-Nettuno, Velletri-Terracina, Avellino-Rocchetta S. Antonio, S. Eufemia biforcazione-Catanzaro Marina, Codola-Nocera Mercato S. Severino-Salerno e viceversa, Frascati-Ciampino, Albano L.-Cecchina, Reggio Cal. Cent.-Reggio Porto e non viceversa, quantunque non si effettuino convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati senza il convoglio speciale i trasporti in questione, effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Le merci che se caricate su due carri congiunti *non* potrebbero essere trasportate, senza il convoglio speciale, sulle linee o tronchi di linea indicati nel quadro *A*, potranno invece essere inoltrate coi treni misti, quando siano caricate sui carri serie *NNNo*, della portata di 25 tonnellate ed eseguite in servizio interno.

Rete Adriatica.

Inoltro dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco.

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale, richiedono sempre il convoglio speciale* (*):

Pausula-Macerata.
Rieti-Antrodoco.
Bagni della Porretta-Pistoia
Viterbo-Sipicciano.
Terni-Marmore.
Urbino-Fabriano.
Rocchetta S. A.-Barile.
Cerignola-Cerignola Città (5).
Bivio Bosco Redole-Carpinone.
Acquatetta-Spinazzola.
e viceversa.

Antrodoco-Aquila.
Provaglio d'Iseo-Passirano.
Panicaglia-Ronta.
Sulmona-Cocullo.
Tagliacozzo-Mandela.
Sulmona-Palena.
Termoli-Benevento.
e viceversa.

Samolaco-Chiavenna.
Barile-Potenza di Basil. (6).
e non viceversa.

(5) I treni misti 984 e 991 sono atti al trasporto di *tre* carri accoppiati.

(6) Il treno misto 945 è atto al trasporto di *due* carri accoppiati.

(7) I treni merci ordinari che si effettuano su questo tratto di linea, trasportano anche viaggiatori.

ALTRE FERROVIE.

Inoltro dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d attacco e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionle.

Quadro **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti e dei carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale richiedono sempre il convoglio speciale:*

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

Ferrovia Sicula Occidentale.

Castelvetrano-Trapani e viceversa.

Quadro **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più che due vagoni congiunti, e pel trasporto dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

Ferrovia Suzzara-Ferrara.

Suzzara-Ferrara e viceversa.

Ferrovia Verona-Caprino Garda.

Verona-Caprino Garda e viceversa (1).

Ferrovia Rezzato-Vobarno.

Rezzato-Vobarno e viceversa (2).

Ferrovie Sicule.

Messina Porto-Reggio Porto e viceversa.

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

Tutte quelle indicate nei quadri **A** *e* **B** *più le seguenti.*

Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Vicenza-Treviso.
Padova-Bassano.
Conegliano-Vittorio.
Padova-Montebelluna.
Bologna-Portomaggiore.
e viceversa.

Bologna-Massalombarda.
Arezzo-Pratovecchio Stia.
Parma-Suzzara.
Udine-Cividale.
Vicenza-Schio.
e viceversa.

OSSERVAZIONI.

(1) Dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino Garda, sono escluse le merci eccedenti i metri 10 di lunghezza.

Queste tuttavia, in forza di accordi posteriormente avvenuti, possono essere accettate per l'inoltro sulla ferrovia medesima, purchè caricate su due carri a bilico uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. I carri contenenti colli indivisibili superanti a lordo il peso di tonnellate 21 non sono ammessi sulla ferrovia medesima.

(2) Dal servizio cumulativo con la ferrovia Rezzato-Vobarno sono escluse le merci eccedenti i metri 14 di lunghezza. I carri congiunti, se più di due, possono essere trasportati in servizio interno, previ accordi con quella direzione e purchè muniti dagli apparecchi d'attacco.

Per le linee della Ferrovia Nord-Milano, anche se non servite da convogli merci ordinari, possono essere accettati trasporti in vagoni congiunti, purchè il loro numero non sia superiore a due. I trasporti che richiedono l'impiego di tre o più carri congiunti o quelli su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, quand'anche le linee che devono percorrere siano servite da convogli merci ordinari, non possono essere accettati, senza il preventivo accordo con quella amministrazione.

Sulle ferrovie di Reggio-Emilia i trasporti delle merci caricate su due vagoni congiunti uniti dagli apparecchi d' attacco, hanno luogo coi treni ordinari, sempreché il peso per asse non superi le 14 tonnellate. Pei trasporti che richiedono l' impiego di più di due carri congiunti uniti dagli apparecchi d'attacco, o di due più carri congiuti non uniti dagli apparecchi d'attacco, in mancanza di treni merci, occorre l'effettuazione di un treno speciale. — I trasporti di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale sono accettati sempre quando il peso non superi le 14 tonnellate per asse.

Sulla Santhià-Biella i trasporti delle merci caricate su carri congiunti o su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, ed i carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale, sono esclusi dai treni viaggiatori. — I gruppi di due carri congiunti sono ammessi nei treni misti purchè di velocità non superiore ai 45 chilometri.

Sulla ferrovia della Valle Seriana i trasporti delle merci caricate su carri congiunti o su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, hanno luogo coi treni ordinari.

Sulla Rete Sicula e sulla ferrovia Sicula Occidentale, non vien fatto uso, pel trasporto delle merci di lunghezza eccezionale, di carri *non* uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. L'inoltro invece dei carri uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco ha luogo coi treni ordinari, ad eccezione del tronco Castelvetrano-Trapani e viceversa più sopra indicato.

Sulle ferrovie Bari-Locorotondo e Mandela-Subiaco, benchè non servite da treni merci ordinari, possono essere accettati trasporti in carri accoppiati, purchè il loro numero non sia superiore a *due*. I trasporti che richiedono l'impiego di *tre* o più carri accoppiati o quelli su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, non possono essere accettati senza il preventivo accordo con quelle amministrazioni.

Sulla ferrovia Sondrio-Tirano sono esclusi dal servizio cumulativo i trasporti che richiedono l'impiego di tre o più carri accoppiati, e di carri accoppiati non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. — I trasporti dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale hanno luogo coi treni ordinari.

La presente Circolare abroga quella n. 4 del corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI

N. **139.** — **Documenti di viaggio e di trasporto per il secondo semestre dell'esercizio 1903-904.** — Direzione generale servizi amministrativi). — 20 agosto.

La stampa delle richieste di viaggio e di trasporto mod. *B* e *C* (parte 1ª, 2ª e 3ª), prescritte dal Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903) e delle *richieste di spedizione*, mod. 444 e 445 stabilite dall'atto addizionale 10 febbraio 1903 al contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia, fu affidata all'industria privata solo perchè la tipografia del reclusorio militare, dovendo trasferirsi da Savona a Gaeta, non avrebbe potuto attendervi. Per uguale motivo fu affidata la distribuzione di tali documenti all'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî.

Ora però, che la tipografia suddetta ha ripreso a funzionare normalmente, sarà ad essa affidata la stampa e la distribuzione dei detti documenti.

Esistendone però un fondo presso l'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî, si determina, in relazione all'*Atto* 194 del 1901, che le amministrazioni militari chiedano, al detto ufficio, con *richiesta mod. 311*, tutti i documenti di viaggio e di trasporto che saranno loro per occorrere *fino al 30 giugno 1904*.

I comandi dei distretti terranno anche conto del fabbisogno dei Consigli di leva e dei comuni per i viaggi degli inscritti di leva della classe 1884, basandosi sulla distribuzione fatta nel corrente anno, a' sensi delle Circolari 216-1902 e 9-1903 e dell'*Atto* 144-1903.

Il costo dei detti documenti è quello stabilito dagli *Atti* 23, 147 e 143 del corrente anno.

Le eventuali spese di imballaggio e di trasporto sono a carico dei richiedenti.

I registri matricola mod. 199, 200, 201-*A* e 201-*B*, prescritti dall'*Atto* 23 del corrente anno, saranno invece richiesti sin d'ora al reclusorio militare di Gaeta.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. 140. — **Soppressione dell'ufficio stralcio dell'ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 agosto.

A datare dal 1° settembre p. v., cesserà di funzionare l'ufficio stralcio, che fu costituito dall'ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi all'atto della sua soppressione, giusta la circolare n. 197 del 31 ottobre 1902.

Pertanto a compimento di detta circolare, sotto tale data, passeranno completamente alla dipendenza dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria le due fabbriche d'armi di Terni e Brescia, nonchè i due laboratori pirotecnici.

Rimarranno altresì devoluti al detto ispettorato:

a) Gli esperimenti relativi alle armi, cartucce ed esplosivi per cartucce già affidati all'ispettorato delle armi (ufficio stralcio) o che si dovessero affidare e pei quali non occorresse sentire il parere della commissione delle armi portatili.

b) L'esame dei guasti alle armi, non solo dei corpi come è prescritto dall'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, ma anche delle società di tiro a segno.

c) La soluzione dei quesiti che possono fare i corpi sull'applicazione della predetta istruzione e sulle controversie (per importo di riparazioni) tra i corpi che nei cambi di guarnigione si cedono le armi.

In conseguenza di quanto sopra i corpi tutti, a partire dal 1° settembre p. v., rivolgeranno all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria (Roma) quelle comunicazioni, specchi, rapporti, ecc., prescritti dai regolamenti e dalle istruzioni in vigore, che prima erano rivolti al soppresso ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. 141. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	721	654	1375
Novara	330	300	630
Alessandria	449	410	859
Cuneo	378	470	848
Milano	388	337	725
Brescia	211	208	419
Genova	448	416	864
Piacenza	274	350	624
Verona	444	385	829
Padova	336	370	706
Bologna	313	366	679
Ravenna	252	254	506
Ancona	166	102	268
Chieti	252	178	430
Firenze	316	291	607
Livorno	467	261	728
Roma	851	759	1610
Perugia	272	234	506
Napoli	768	615	1383
Salerno	161	193	354
Bari	410	192	602
Catanzaro	256	157	413
Palermo	431	272	703
Messina	330	132	462
Cagliari	329	186	515
TOTALE DELL'ESERCITO	9553	8092	17645

Mortalità generale per 1000

---

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.

(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

naggio 1903. — (Segretariato generale). — 20 agosto.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
4	»	»	4	15198	5866	21064	37.4	2.4
1	1	1	3	6638	2704	9342	37.1	2.5
5	»	1	6	9797	3505	13302	33.3	2.2
1	»	»	1	9008	3693	12701	39.0	2.6
5	»	»	5	8780	3028	11808	34.4	2.1
2	»	»	2	4633	1749	6382	32.5	2.1
8	»	»	8	8690	3349	12039	37.2	2.7
1	»	2	3	7022	2992	10014	30.5	1.9
»	»	2	2	10533	3338	13871	38.1	2.3
2	»	1	3	8957	3298	12255	32.1	1.8
1	»	»	1	7703	2561	10264	41.5	2.7
2	»	»	2	5316	2093	7409	39.4	2.7
1	»	3	4	4352	981	5333	32.7	1.6
1	»	»	1	6485	1524	8009	39.8	2.1
3	»	1	4	7551	2644	10195	42.2	2.5
1	»	»	1	8966	2650	11616	38.1	2.4
5	»	1	6	17063	5256	22319	37.8	2.7
4	»	»	4	5311	1554	6865	48.2	3.5
7	»	2	9	16364	5014	21378	48.2	3.1
»	»	1	1	3348	1406	4754	35.8	2.7
3	1	3	7	8782	1826	10608	52.0	3.0
1	»	»	1	5559	1585	7144	48.4	2.8
1	»	»	1	10328	2481	12809	45.1	2.5
1	»	1	2	6875	1279	8154	34.7	2.0
1	»	»	1	6374	1628	8002	40.2	2.6
61	2	19	82	209633	68004	277637	38.5	2.5

ella **forza media** = 0.35.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

Dispensa 36ª **1903** **Parte 2ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 agosto.

LUGLIO 21. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, approvato colla legge 8 luglio 1903, n. 285, *pag.* 417.
AGOSTO 25. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, *pag.* 444.
» 25. — Disposizioni per l'attuazione dei nuovi Consigli d'amministrazione presso le Direzioni di commissariato militare, *pag.* 447.
» 25 — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i tenenti colonnelli e per i capitani, *pag.* 451.
» 27. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903, *pag.* 455.

CIRCOLARE N. **142. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, approvato colla legge 8 luglio 1903, n. 285.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 21 luglio.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 8 luglio 1903, n. 285, con la quale venne autorizzato il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge stessa;

Visto l'articolo 36 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), non che l'articolo 152 del relativo regolamento approvato col Regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Decreta:

Articolo unico.

È approvata l'acclusa ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1903.

Il Ministro
Ottolenghi.

Visto: *Il ministro del tesoro*
di Broglio.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	TITOLO I.		
	Spesa ordinaria.		
	CATEGORIA PRIMA.		
	Spese effettive.		
	Spese generali.		
1	Ministero — Personale di ruolo (*Spese fisse*):		
	1. *A*) Stipendio al personale del Ministero come dal ruolo organico approvato col R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 521 e dalle modificazioni nel personale di servizio approvato col R. D. 29 giugno 1902, n. 315		1,710,573 »
	B) Indennità di funzione al direttore capo di ragioneria.		1,000 »
	C) Differenza fra gli stipendi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto		60,968 »
			1,772,541 »
	Si deduce:		
	per temporanee vacanze nei gradi . . . . L.	37,000	
	l'importo delle razioni di foraggio ai cavalli degli ufficiali generali e superiori aventi posto nel quadro organico del Ministero, portato al capitolo n. 32 »	17,041	54,041 »
	A riportarsi L.		1,718,500 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Riporto L.	1,718,500 »
	D) Aumenti sessennali	48,000 »
	E) Soprassoldo a tre impiegati decorati della medaglia al valor militare	300 »
		1,766,800 »
	2. *A*) Indennità di tramutamento agli impiegati civili dell'amministrazione centrale collocati a riposo ed alle relative famiglie. R. D. 1° novembre 1876, n. 3450 (*a calcolo*) L. 7,000	
	B) Indennità pei servizi di cassa e di economato » 1,200	8,200 »
	Totale del capitolo	1,775,000 »
2	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti	7,600 »
3	Gratificazioni e compensi agl'impiegati e al personale inferiore dell'amministrazione centrale	30,000 »
4	Ministero — Spese d'ufficio:	
	A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici	21,500 »
	B) Illuminazione e combustibile	25,000 »
	C) Vestiario uniforme al personale di servizio	8,200 »
	D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero	1,500 »
	E) Acquisto di libri, abbuonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, ed agli *Atti parlamentari*	4,500 »
	F) Spese di vetture	9,600 »
	G) Biancheria, pulizia di locali e spese diverse	10,300 »
	H) Mancie di capo d'anno	300 »
	Totale del capitolo	80,900 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
5	Spese postali (*Spesa d'ordine*):	
	A) Corrispondenza postale	3,000 »
	B) Pacchi postali	1,000 »
	Totale del capitolo . . .	4,000 »
6	Spese di stampa e spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre:	
	1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale	13,300 »
	2. Biblioteche militari: Acquisto di libri, giornali, ecc., per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatoria, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili, ed indennità stabilite a favore del direttore di biblioteca militare, retribuzione a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche ed ogni altra spesa che possa occorrere pel servizio delle biblioteche.	34,300 »
	3. Rivista militare italiana, Rivista di cavalleria, Giornale medico, Giornale di artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari: Spese diverse per la direzione e redazione dei predetti giornali, dei foglietti sanitari dell'antropometria militare, di opuscoli e di altre pubblicazioni militari . .	41,800 »
	Totale del capitolo . . .	89,400 »
7	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	18,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*).	*per memoria*

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
9	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio	15,000 »
10	Sussidi ad ex militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie (*a*).	170,000 »
11	Spese casuali: Fondi per le spese impreviste ed eventuali non applicabili per la loro natura ad alcun capitolo e per le quali non è il caso di istituirne degli appositi. . . .	16,500 »
12	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili dell'amministrazione centrale (*Spesa fissa*) (*b*) (*A*) Indennità di residenza dovuta per la legge 7 luglio 1876 . . . L. 207,200 (*B*) Indennità di residenza dovuta per la legge 3 luglio 1902. » 33,850	241,050 »
	Debito vitalizio.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).	35,020,000 »
14	Indennità per una sol volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio, 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).	49,000 »
	Spese per l'esercito.	
15	Stati maggiori ed ispettorati: 1. *A*) Competenze ai seguenti personali, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni:	

(*a*) S'intendono ivi compresi eccezionalmente anche ex impiegati dell'amministrazione della guerra e loro famiglie.

(*b*) Per l'indennità di residenza in Roma agl'impiegati delle amministrazioni dipendenti vedasi art. 2 del capitolo n. 29 « *Indennità eventuali* ».

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Case militari di S. M. e RR. Principi.	3,969,600 »
	Stato maggiore generale.	
	Corpo di stato maggiore. Comandi di corpo d'armata e di divisione	
	Ispettorato degli alpini	
	Ispettorato di cavalleria	
	Comandi di brigata di fanteria	
	Comandi di brigata di cavalleria	
	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione	
	Ufficiali in congedo	
	B) Aumenti sessennali	65,000 »
	Totale del capitolo	4,034,600 »
16	Corpi di fanteria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Reggimenti di fanteria di linea	57,454,140 »
	Reggimenti bersaglieri	
	Reggimenti alpini.	
	Distretti militari.	
	Scuola magistrale di scherma	
	Aumenti sessennali	934,800 »
		58,388,940 »
	B) Ufficiali e truppa in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione:	
	a) Ufficiali . . . . . . L. 999,000	2,121,800 »
	b) Uomini di truppa . . » 1,112,800	
	c) Chiamata della milizia comunale . . . . . . » 10,000	
	A riportarsi	60,510,740 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Riporto . .	60,510,740 »
	2. Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo che vengono sotto le armi e sono inviati in congedo. (Specchio II, R. D. 7 aprile 1892 - annotazioni)	2,400,000 »
	Totale del capitolo . . .	62,910,740 »
17	Corpi di cavalleria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Reggimenti di cavalleria. . . . . . Depositi d'allevamento cavalli	11,315,000 »
	Aumenti sessennali	97,500 »
		11,412,500 »
	B) Ufficiali in congedo	168,500 »
	Totale del capitolo . . .	11,581,000 »
18	Armi e servizi di artiglieria e genio:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nella promozione degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Ispettorati di artiglieria, direzione superiore delle esperienze e della scuola centrale di tiro di artiglieria, comandi e direzioni di artiglieria . . . . . Stato maggiore d'artiglieria . . . . . Reggimenti d'artiglieria da campagna . Reggimento d'artiglieria a cavallo . . Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna nel Veneto . . . . Reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna . . . . Compagnie operai d'artiglieria . . . . Ispettorati, comandi e direzioni del genio Reggimenti del genio e brigata ferrovieri	21,956,040 »
	Aumenti sessennali	101,560 »
	B) Competenze agli ufficiali ed impiegati addetti agli stabilimenti di artiglieria e genio, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni .	953,400 »
	Aumenti sessennali	4,700 »
	C) Ufficiali in congedo e chiamata delle classi:	
	a) Ufficiali . . . . L. 219,100 *b*) Uomini di truppa. . . . » 227,800	446,900 »
	2. Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo che vengono sotto le armi e sono inviati in congedo	310,000 »
	Totale del capitolo . . .	23,772,600 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
19	Carabinieri reali:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, licenze straordinarie, ecc.:	
	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	25,888,420 »
	Legioni	
	B) Aumenti sessennali	75,480 »
		25,963,900 »
	2. Sovvenzioni da darsi alle masse generali delle legioni	310,000 »
	Totale del capitolo . . .	26,273,900 »
20	Corpo invalidi e veterani:	
	A) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze di ufficiali e per licenze straordinarie	184,600 »
	B) Aumenti sessennali	5,100 »
	Totale del capitolo . . .	189,700 »
21	Corpo e servizio sanitario:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Ispettorato di sanità militare	
	Ufficiali medici, farmacisti e scrivani presso le direzioni territoriali di sanità militare ed ospedali militari e compagnie di sanità	4,889,890 »
	Farmacia centrale militare	
	Aumenti sessennali	162,510 »
	B) Ufficiali e truppa in congedo:	
	a) Ufficiali . . . . L. 15,800 » *b*) Truppa . . . . » 9,500 »	25,300 »
		5,077,700 »
	2. Spese per esami d'ammissione e promozioni nel corpo sanitario e per incoraggiamento a medici e farmacisti nell'interesse del servizio sanitario	500 »
	3. *A*) Pel servizio delle caldaie delle disinfezioni . . . . L. 3,500	
	B) Indennità fissa di lire 10 e di lire 4 50 per le spese di viaggio degli uomini compresi in questo capitolo . . . . . . » 22,000	115,500 »
	C) Somma a calcolo per onorari a medici borghesi che prestano servizio nei presidi, nei quali non si trovano medici militari » 90,000	
	A riportarsi . . .	5,193,700 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Riporto . . .	5,193,700 »
	4 *A*) Per aumento e completamento del materiale di dotazione degli ospedali militari, e stabilimenti dipendenti, e della scuola di applicazione di sanità militare . . . . L. 30,000 *B*) Per le spese di acquisto e di preparazione di medicinali occorrenti alla farmacia centrale e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi, e loro conservazione . . . . » 500,000	530,000 »
	5. Spese per acquisti di modelli, di materiali e di strumenti chirurgici di nuova invenzione	7,700 »
	Totale del capitolo . . .	5 731,400 »
22	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi:	
	1. *A*) Competenze e spese ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa ecc.: Direzioni e stabilimenti di commissariato militare . . . . Compagnie di sussistenza . . . . . . Ufficio di amministrazione di personali militari vari . . . . Magazzini centrali militari	2,785,400 »
	Aumenti sessennali	113,700 »
	B) Ufficiali e truppa in congedo: *a*) Ufficiali . . . . L. 23,600 » *b*) Truppa . . . . » 9,700 »	33,300 »
	A riportarsi . . .	2,932,400 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Riporto . . .	2,932,400 »
	2 Somma a calcolo per la graduale attuazione della soppressione degli ufficiali subalterni commissari in servizio attivo permanente .	190,000 »
	3. Indennità fissa di L. 10 e di L. 4,50 per le spese di viaggio degli uomini compresi in questo capitolo	12,000 »
	Totale del capitolo . . .	3,134,400 »
23	Scuole militari:	
	1. *A*) Competenze ai personali seguenti, al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa:	
	Della scuola di guerra	2,190,090 »
	Dal comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	
	Della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	
	Dell'accademia militare	
	Della scuola militare	
	Della scuola di applicazione di sanità militare.	
	Della scuola centrale di tiro di fanteria	
	Della scuola di cavalleria	
	Collegi militari	
	Aumenti sessennali.	49,810 »
	Somma a disposizione per le spese della campagna topografica e logistica, ed escursioni alle fortezze, cioè: soprassoldi agli ufficiali, paghe alle guide e spese di cancelleria, spese della biblioteca della scuola di guerra, acquisto di strumenti geodetici, topografici e fisici, spese di ufficio, spese per la scuola di guerra, riscaldamento, illuminazione, manutenzione di mobili ed altre	73,300 »
	A riportarsi . . .	2,313,200 »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Riporto . . .	2,313,200 »
	Somma a disposizione per le spese di cancelleria, masserizie, libri, stampa di trattati, spese di viaggi d'istruzione, inservienti, gratificazioni casuali ed altre relative alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio	39,000 »
	Indennità fissa di L. 10 e di L. 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo da avviarsi in congedo o nuovi arruolati	10,000 »
		2,362,200 »
	B) Pensioni e mezze pensioni gratuite che il Governo concederà agli allievi. . .	264,000 »
	C) Somma a calcolo per assegnamenti annui a professori e a maestri civili incaricati dell'insegnamento, a ministri del culto, ai preparatori di fisica, chimica e storia naturale, ecc.	20,000 »
	D) Somma a calcolo per spese di esami per nomine e promozioni di ufficiali e per esami agli aspiranti all'ammissione nelle scuole e per esami di nomina alle cattedre vacanti nelle scuole	2,500 »
	E) Somma a calcolo per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie, ai militari di truppa delle varie armi e dei vari corpi e per spese diverse attinenti alle conferenze medesime	10,000 »
	Totale del capitolo . . .	2,658,700 »
24	**Quota** spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (*spesa d'ordine*)	(a) 260,000 »

(a) Questa somma corrisponde a quella inscritta al capitolo n. 62, articolo 2, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1903-904 come rimborso delle pensioni degli allievi degli istituti militari.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
25	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena:	
	1. *A*) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per licenze straordinarie agli uomini di truppa	824,550 »
	B) Aumenti sessennali	13,350 »
	C) Indennità fissa di L. 10 per tutti gli uomini compresi in questo capitolo da mandarsi in congedo durante l'anno, ecc. .	10,000 »
		847,900 »
	Si deduce l'importo dei quadri di due compagnie di disciplina rimborsato dai Ministeri della marina e delle finanze . .	60,000 »
	Totale del capitolo . . .	787,900 »
26	Spese per l'istituto geografico militare:	
	A) Competenze:	
	Al personale militare . . . . L 63,960	372,200 »
	Al personale civile . . . . . » 293,000	
	Agli ufficiali di scrittura addetti all'istituto. . . . . » 15,240	
	B) Aumenti sessennali.	15,900 »
		388,100 »
	Deduzione per vacanze temporanee di posti	5,000 »
		383,100 »
	2. Spese ordinarie per l'istituto geografico militare pei lavori di campagna e lavori interni indipendenti dalla costruzione della carta d'Italia, compresi i soprassoldi di cui al n. 12 dello specchio III, regio decreto 7 aprile 1892 e per l'allestimento delle carte assegnate ai comandi, corpi ed uffici per le dotazioni cartografiche di mobilitazione e per quelle riservate per gli usi di pace	70,000 »
	Totale del capitolo . . .	453,100 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
27	Personale della giustizia militare:	
	1. *A*) Indennità ai giudici non militari, competenze del pubblico ministero militare, degli ufficiali istruttori ed ufficiali di scrittura	252,800 »
	B) Personale di segreteria	116,500 »
	C) Aumenti sessennali	20,150 »
		389,450 »
	Deducesi:	
	Per vacanze di posti . . L. 8,000 Per altrettante pagate dal Ministero della marina . . » 25,000	33,000 »
		356,450 »
	D) Indennità e spese diverse.	38,950 »
	Totale del capitolo . . .	395,400 »
28	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria (*Spese fisse*):	
	1. *A*) Competenze agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità e capitani in aspettativa speciale (Legge n. 247 del 3 luglio 1902).	641,300 »
	B) Aumenti sessennali	19,800 »
		661,100 »
	2. Indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria	380,000 »
	Totale del capitolo . .	1,041,100 »
29	Indennità eventuali e indennità di residenza in Roma per gl'impiegati civili delle amministrazioni dipendenti:	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Art. 1°	
	Indennità stabilita dagli specchi I e II (eccetto l'indennità di marcia corrisposta pei servizi di pubblica sicurezza e l'indennità di missione all'estero dovuta pei servizi di rimonta inscritta nel capitolo n. 55); indennità e soprassoldi stabiliti dai n. 1 (meno la lettera *C*); 6 lettera *B*; 10, 11 lettera *A*, *B* e *D*; 13, 16, 17, 18 e 19 dello specchio III annesso al regio decreto 7 aprile 1902: indennità pei servizi interni di presidio e relative spese di trasporto non imputabili ai capitoli relativi ai servizi delle sussistenze, d'artiglieria e del genio: supplemento vitto di bordo e trattamento di viaggio alle famiglie degli ufficiali nei trasferimenti definitivi di sede ed indennità stabilite dal regio decreto 1° novembre 1876 pei trasferimenti degl' impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra: indennità per manovre e manovre coi quadri e spese per la loro esecuzione	4,555,000 »
	Art. 2°	
	Indennità di residenza in Roma ai personali delle amministrazioni dipendenti: *A*) Indennità dovuta per la legge 7 luglio 1876 . . . . L. 65,700 » *B*) Indennità dovuta per la legge 3 luglio 1902 . . . . » 76,050 »	141,750 »
	Totale del capitolo. . . .	4,696,750 »
30	Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
	1. Quota assegno di primo corredo e quota assegno manutenzione vestiario da erogarsi in acquisto di merci e confezione di vestiario per la truppa	17,002,100 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Riporto . . .	17,002,100 »
	2. Quota fissa per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi per n. 98,000 uomini incorporati nell'esercito permanente a L. 10 ciascuno	980,000 »
	3. Spese di manutenzione pei magazzini, paghe ad operai e uomini di fatica, spese per confezione di campioni, imballaggi, perizie, pubblicazioni delle imprese di fornitura, nonchè quelle di cancelleria, stampati e combustibile per gli uffici dei magazzini e gratificazioni ai personali dei medesimi nei casi di lavori eccezionali	370,000 »
	4. Spese pel corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori. .	10,000 »
	5. *A*) Provvista di legna nella stagione invernale, di oggetti di cancelleria e spese per lavori di copiatura e di fatica per la Commissione centrale istituita in Roma con Regio decreto 5 ottobre 1886 per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari . . . L. 1,800 » *B*) Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti di fanteria » 7,000 »	8,800 »
	Totale del capitolo . .	18,370,900 »
31	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa:	
	1. Pane - Acquisto di grani, spese per la fabbricazione del pane e per il servizio relativo ad impresa	12,255,400 »
	2. *A*) Rifornimento carne in conserva che verrà distribuita in luogo di razioni di carne fresca . . . . L. 921,000 *B*) Rifornimento delle dotazioni dei viveri ordinari di riserva » 48,900	969,900 »
	3. Trasporti di pane, gallette e viveri di riserva, dazi e provvista d'acqua . . .	950,000 »
	4. Spese di perizie, pubblicazioni, ecc. . . .	7,500 »
	Totale del capitolo . .	14,182,800 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
32	Foraggi ai cavalli dell'esercito:		
	1. Spese pel foraggio in natura		18,174,700 »
	2. Spese di perizie, pubblicazioni degli avvisi d'asta, ecc.		2,000 »
	Totale del capitolo . .		18,176,700 »
33	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari:		
	1. Casermaggio, legna e spese d'esercizio .		2,731,665 »
	2. Spese diverse:		
	A) Trasporti di effetti letterecci ed altri trasporti speciali a carico dello Stato . . . . . . L.	100,000	510,000 »
	B) Per retribuzioni ai comuni per alloggi militari . . . . »	190,000	
	C) Per somministrazione di legna, carbone, candele, olio, ecc., pei corpi di guardia e per le spese di illuminazione e provviste di scope e di utensili per la nettezza delle fortezze . . . »	220,000	
	3. Mantenimento degli arredi e mobilio degli uffici e stabilimenti militari:		
	A) Per mantenimento e rinnovazione delle suppellettili ed arredi degli uffici militari che non ricevono l'indennità fissa in contanti . . . . L.	30,000	31,800 »
	B) Per mantenimento delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione e ad altri uffici territoriali . . . . »	1,800	
	4. Manutenzione del materiale di casermaggio e spese pei magazzini:		
	A riportarsi . . .		3,273,465 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Riporto . . .	3,273,465 »
	A) Aumenti e rinnovazioni del materiale di casermaggio . . . . . L. 522,113 *B*) Spese per i magazzini di casermaggio, cioè per costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione, affitti e macchinario . . . . L. 104,422	626,535 »
	Totale del capitolo . . .	3,900,000 »
34	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione:	
	A) Riproduzione e spedizione di documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni riguardanti la mobilitazione .	70,000 »
	B) Manutenzione di materiali di mobilitazione per i servizi delle sussistenze . .	12,000 »
	C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione, acquisto di modelli e campioni, premi di incoraggiamento per nuove invenzioni	6,000 »
	D) Spese varie	1,000 »
	Totale del capitolo . .	89,000 »
35	Rimonta e spese dei depositi di allevam. cavalli:	
	1. *A*) Acquisto di puledri pei depositi di allevamento cavalli, di cavalli per la scuola di cavalleria e per rifornimento ai Corpi di fanteria di quadrupedi perduti per causa di forza maggiore e per rimborso ai corpi di somme pagate ad ufficiali per restituzione di cavalli di agevolezza o cessione di quelli di privata proprietà e spese di trasporto	2,622,000 »
	B) Per premi d'incoraggiamento agli allevatori di cavalle fattrici e di riproduttori .	10,000 »
	C) Acquisto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . . L. 520,000 *D*) Come sopra dell'arma del genio . . . . » 50,000	570,000 »
	A riportarsi . . .	3,202,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	Riporto . . .	3,202,000 »
	2. Paghe al personale a giornata. Spese di costruzione e manutenzione di fabbricati, abbeveratoi, paracintati, ponti e strade e spese di coltivazione, raccolta di derrate, affitto di pascoli, fide di puledri ed acquisto di derrate, spese di culto, scuole, libri, mobili, ecc.	1,100,000 »
	3. Spese per precettazione di quadrupedi e di veicoli e per relativi esperimenti di mobilitazione. Riviste speciali di quadrupedi da requisirsi	10,000 »
	4. *A*) Premi per corse militari (*military*) . . . . L. 16,000 *B*) Somma a calcolo per indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo, provenienti dai sottufficiali . » 30,000 *C*) Somma a calcolo per indennità per perdita di cavalli in servizio. . . . . » 16,000	62,000 »
	Totale del capitolo . .	4,374,000 »
36	Materiale e stabilimenti d'artiglieria:	
	Provviste, mano d'opera e spese diverse pel materiale d'artiglieria:	
	A) Reggimenti e brigate d'artiglieria . .	222,000 »
	B) Direzioni di artiglieria.	1,669,500 »
	C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale d'artiglieria (esclusi i materiali del gruppo *C*)	1,230,000 »
	D) Stabilimenti militari per produzione di materiali del gruppo *C*	2,854,500 »
	E) Esperienze e spese diverse	270,000 »
	F) Trasporti	600,000 »
	Totale del capitolo . .	6,846,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
37	**Materiale e lavori del genio militare:**	
	1. Lavori di manutenzione e miglioramento di quartieri, edifici e stabilimenti ad uso militare e spese di provviste, manutenzione e trasporto del materiale mobile dell'arma	5,351,400 »
	2. Spese pel servizio dei trasporti militari lagunari e per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice	193,000 »
	Totale del capitolo . .	5,544,400 »
38	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	1,040,000 »
39	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	27,000 »
40	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*):	
	1. Pensioni vitalizie dell'Ordine militare di Savoia, giusta la legge 15 dicembre 1861.	70,000 »
	2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine	1,000 »
	3. Provviste di decorazioni di ordini cavallereschi del regno d'Italia che in alcuni casi vengono presentate insieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, di medaglie per premi di gare attinenti al ramo militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine (*a calcolo*)	4,000 »
	Totale del capitolo . .	75,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
41	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali:	
	1. Rimborso di spese e trasferte speciali non applicabili ad altri capitoli, studio di lingue estere; tasse di telegrammi transitati per zone estere; tassa accessoria di espresso e staffetta e di risposta pagata	43,000 »
	2. Spese per servizio d'informazioni . . .	55,000 »
	Totale del capitolo . .	98,000 »
42	Spese di liti e per risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*):	
	1. Spese di liti	37,200 »
	2. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore e risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio	20,000 »
	Totale del capitolo . . .	57,200 »
43	Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry (*Spesa d'ordine*)	(a) 1,260 »
44	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883).	600,000 »
45	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	180,000 »

(a) Questa spesa trova riscontro al capitolo n. 62, art. 5, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1903-904.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive	
46	**Spese generali.**	
	Assegni ad impiegati civili in disponibilità ed in soprannumero (*Spese fisse*)	*per memoria*
47	**Spese per l'esercito**	
	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (*Spesa ripartita*):	
	1. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi	1,800,000 »
	2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
	Totale del capitolo. . .	1,800,000 »
48	Carta topografica generale d'Italia (*Spesa ripartita*)	50,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
49	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese pel materiale di artiglieria . . .	*per memoria*
	2. Spese pel materiale del genio	22,850 »
	3 Spese pel materiale del corpo di stato maggiore	237,150 »
	4. Viveri di riserva e materiali da sezione sussistenza e panattieri	*per memoria*
	5. Spese pel materiale d'ambulanza . .	20,000 »
	6. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio . . .	*per memoria*
	7. Acquisto di forni rotabili da campagna	20,000 »
	8. Provviste di vestiario	*per memoria*
	Totale del capitolo. . .	300,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
50	Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	1,100,000 »
51	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*)	300,000 »
52	Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*). .	1,000,000 »
53	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (*Spesa ripartita*)	2,500,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1903-904
54	Fortificazioni di Roma (*Spesa ripartita*) . .	50,000 »
55	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*)	2,000,000 »
56	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*)	5,500,000 »
57	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni o piazze d'armi (*Spesa ripartita*)	1,000,000 »
58	Materiale per la brigata ferrovieri (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
59	Acquisto di cavalli per l'artiglieria da campagna	400,000 »
	CATEGORIA QUARTA.	
	Partite di giro.	
	—	
60	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative .	(a) 6,931,421.04

(a) Questa spesa trova corrispondente introito al capitolo n. 136, art. 9, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1903-904.

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1902-903 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Art. 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1902 903
N	Denominazione	
61	Premi, soprassoldi ed indennità ai raffermati .	61
62	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1887) . . .	62
63	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. — Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze . . .	63
64	Somma dovuta all'impresa Benedetto Montanari e C., costruttrice della caserma d'artiglieria *Ferdinando di Savoia*, in seguito a sentenza arbitrale del 15 maggio 1893	64
65	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871 (Legge 28 giugno 1866, n. 2987). . .	65
66	Costruzione e sistemazione di magazzini, fabbricati, tratti di strade e ferrovie ad uso militare (Legge 29 giugno 1875, n. 2577).	66
67	Adattamenti, miglioramenti e grossa manutenzione di fabbricati (Legge 13 giugno 1880, n. 5474)	67
68	Resti passivi del 1870 e precedenti.	68
69	Spese per le truppe d'Africa	69

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1902-903
N.	Denominazione	
70	Spesa per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano	70
71	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze pei traini di assedio e relativo trasporto .	71
72	Spesa per la costruzione di una caserma per cavalleria in Firenze.	72
73	Liquidazione delle spese inerenti alle opere d'interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	73
74	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari *(Spesa ripartita)*	74
75	Dotazione di casermaggio per la truppa. . .	75
76	Contributo per le spese militari d'Africa (Esercizio 1896-97 e retro)	76
77	Spese per l'invio di truppe in Oriente - Candia - (Esercizio 1901-902 e retro).	77
78	Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina (Legge 8 febbraio 1903 n. 34 - Esercizio 1902-903 e retro)	78 e 48^{bis}
79	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 27, *Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa,* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	79
80	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	85

N. **143**. — **Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare**. — (Segretariato generale). — 25 agosto.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo nell'esperimento scritto, di cui nella Circolare n. 94 del 18 giugno u. s., conseguita l'idoneità, sono chiamati agli esami orali, che avranno principio il 25 settembre p. v. presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno esser fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare entro il giorno 23 settembre, e saranno presi in aggregazione da quell'istituto, per conto del corpo cui appartengono (§ 1275 del *Regolamento d'amministrazione*).

Il Ministro — Ottolenghi.

Aspiranti alle armi combattenti.

Russo Enrico, furiere 1° gran.
Vacquer Gustavo, sergente 1° id
Melotti Carlo, id. 1° id.
Mazzoli Carlo id. 2° id.
Papa Alfredo, furiere 3° fant.
Giuliano Tommaso, id. 5° id.
Bovi Arturo, sergente 6° id.
Milano Filippo, id. 13° id.
Vizzardelli Placido, id. 16° id.
Vannucci Luigi, furiere 19° id.
Russo Biagio, sergente 20° id.
Pellegrino Pasquale, furiere 21° id.
Mombellardo Attilio, id. 24° id.
Cavicchi Domenico, sergente 30° id.
Iacometti Ernesto, id. 32° id.
Rossi Carlo, id. 35° id.
Migliacci Gino, id. 39° id.
Bongiovanni Eginardo, furiere 40° id.
Tironi Battista, id. 42° id.
Panarello Rosario, id. 47° id.
De Salvo Oreste, id. 47° id.
Longo Giovanni, sergente 47° fanteria.
Brancati Corrado furiere, 48° id.
Catania Andrea, sergente 50° id.
Gualtieri Alfredo, id. 51° id.
Iannino Antonio, id. 51° id.
Filardo Francesco, id. 51° id.
Manciati Tullio, furiere 52° id.
Forza Luigi, id. 53° id.
Cristani Giorgio, id. 53° id.
Lembo felice, id. 54° id.
Ridolfi Edoardo, sergente 55° id.
Arnera Alfredo, furiere 57° id.
Primiero Olinto, id. 59° id.
Panozzo Ugo, id. 62° id.
Dalla Torre Gioacchino, id. 62° id.
Bellone Cesare, id. 69° id.
Quasimodo Fedele, id. 73° id.
Gaddi Aristide, sergente 73° id.
Scavo Antonio, id. 73° id.

De Grossi Ugo, furiere 74° fanteria.

Bartimmo Felice, sergente 75° id.

Fino Matteo, id. 76° id.

Mattion Tullio, id. 77° id.

Rolla Amedeo, furiere 80° id.

Pasetti Pietro, sergente 80° id.

Iovene Angelo, id. 80° id.

Napolitano Ernesto, furiere 81° id.

Damiano Alfonso, sergente 81° id.

Corsanego Celeste, id. 83° id.

Patria Stefano, id. 83° id.

Marimpietri Giovanni, furiere 84° id.

Coltrau Uberto, id. 89° id.

Iannicelli Fausto, sergente 90° id.

Brattelli Alfredo, id. 90° id.

Cito Lorenzo, id. 90° id.

Giovannelli Renzo, id. 94° id.

Feruzzano Antonio, furiere 1° bersaglieri.

Castello Eugenio, sergente 1° id.

Maletti Pietro, id. 1° id.

Cèard Mario, id. 1° id.

Serralunga Silvio, id. 1° id.

Crapanzano Giuseppe, id. 2° id.

Arnò Paolo, id. 2° id.

Ferraresi Marcellino, id. 3° id.

Aiolfi Alberto, id. 4° id.

Pellegrino Argeo, furiere 5° id.

Mariani Carlo, id. 5° id.

Fidi Ulderico, id. 5° id.

Brogi Paolino, sergente 7° id.

Gambacorta Michele, furiere 8° id.

Poggi Attilio, sergente 8° id.

Perruna Assunto, id. 8° id.

Agusta Giovanni, id. 8° id.

Corpaci Ettore, sergente 9° bersaglieri.

Ottanelli Domenico, id. 10° id.

Guasco Settimio, id. 10° id.

Garofalo Vincenzo, id. 10° id.

Corradi Francesco, furiere 12° id.

Del Re Antonio, id. 1° alpini.

Vignolo Silvio, sergente 3° id.

Tissoni Guglielmo, id. 3° id.

Macchiolo Giovanni, id. 4° id.

Grea Primo, id. 4° id.

Preti Eugenio, furiere 5° id.

Cadolini Cesare, sergente 6° id.

Intini Onofrio, id. 7° id.

Gamba Vittorio, sergente (fanteria) R. Corpo truppe coloniali.

Allori Alfredo, sergente reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Coeli Silvio, id. reggimento Genova cavalleria.

Vaccari Riccardo, id. id. lancieri di Aosta.

Pozzi Leandro, id. id. id. di Aosta.

Bonsignore Simone, id. id. cavalleggeri di Foggia.

Micheroux de Dillon Edoardo, id. id. di Saluzzo.

Cattaneo Alfonso, furiere id. id. di Saluzzo.

Cossu-Rocca Antonio, id. id. id. di Monferrato.

Sanguinetti Antonio, sergente id. id. di Lucca.

Pescetelli Edoardo, id. id. id. di Lucca.

Cammarano Mario, id. id. id. di Lucca.

Galante Carlo, id. id. id. di Lucca.

Marocchi Riccardo, sergente regg. cavalleggeri Guide.

Pollio Vincenzo, id. id. id. Guide.

Mastrostefano Francesco, id. id. id. di Catania.

Venanzi Umberto, id. id. id. Umberto I.

Matricardi Gaetano, furiere 2° artiglieria campagna.

Cirese Racco, id. 3° id. id.

Masoni Simone, sergente 4° id. id.

Gagliardi Pietro, furiere 5° id. id.

Mainero Annibale, sergente 5° id. id.

Guardabasso Evandro, id. 7° id. id.

La Barbera Antonino, id. 9° id. id.

Patanè Antonino, id. 13° id. id.

Vandelli Oscar, furiere 14° id. id.

Poluzzi Umberto, id. 15° id. id.

Milocco Giuseppe, sergente 17° id. id.

Dentone Alberto, id 19° id. id.

Conte Michele, id. 24° id. id.

De Castro Carlo, id. 2° id. costa.

Giangrandi Averardo, id. 1° id. fortezza.

Giovanardi Ettore, id. 1° id. id.

Angelica Domenico, id. 3° id. id.

Borriello Romeo, id. 3° id. id.

Battaglia Filippo, id. 1° genio.

De Grazia Biasino, id. 1° id.

De Persis Vincenzo, id. 1° id.

Mazzei Domenico, id. 3° id. (1ª brigata).

Campana Dario, id 3° id. (2ª brigata).

Aspiranti al corpo contabile.

Dellasette Giuseppe, furiere 2° fanteria.

Carino Francescantonio, id. 4° id.

Petronio Alfio, sergente 5° id.

Delogu Felice, id 9° id.

Gerardis Noè, furiere 14° id.

De Matteis Giuseppe, id. 16° id.

Cafaro Eustacchio, id. 16° id.

Massa Augusto, sergente 25° id.

Dragonetto Francesco, id. 35° id.

Morfini Enrico, id. 45° id.

Marasco Andrea, id. 45° id.

Gazzano Nicolò, id. 47° id.

Gangi Domenico, furiere 48° id.

D'Alessio Umberto, id. 50° id.

Palazzo Oscar, sergente 58° id.

Ippoliti Sileno, furiere 63° fanteria.

Chini Enrico, sergente 77° id.

Catalano Alfredo, id. 80° id.

Magnani Silvio, furiere 89° id.

Cogoli Pietro, id. 90° id.

Canonici Gennaro, sergente 90° id.

Rezza Filiberto, id. 90° id.

Venè Enrico, furiere 3° bersaglieri.

Mainardi Roberto, id. 3° id.

Leone Amedeo, id. 11° id.

Rossini Cesare, id 3° alpini.

Battetta Emilio, sergente 3° id.

Velardi Alfonso, id. regg. cavalleggeri di Lucca.

Fedeli Fortunato sergente 2° artiglieria campagna.
Rizzi Michelangelo. id. 4° id. id.
Morini Carlo, sergente 17° artiglieria campagna.
Alleva Armando, id. 19° id. id.
Diliberti Carmelo, id. 22° id. id.
Lo-Presti Umberto, furiere 2° id. da costa.
Arri Onorato, sergente 2ª compagnia sussistenza.
Di Pretoro Eliseo, sergente 5ª compagnia sanità.
Petragnani Nicola, id 10ª id. id.
Martinotti Umberto, sergente (fanteria) R. Corpo truppe coloniali.
Lucca Paolo, id. (genio) id. id.

N. **144.** — **Disposizioni per l'attuazione dei nuovi Consigli d'amministrazione presso le Direzioni di commissariato militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 agosto.

§ 1. I consigli d'amministrazione istituiti presso le singole direzioni di commissariato (*Atto* 254 1903) comincieranno a funzionare dal 1° ottobre 1903, e dalla stessa data il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza presso la direzione di commissariato militare di Roma s'intenderà sciolto.

Presso questa direzione sarà però contemporaneamente costituito un ufficio di stralcio per la liquidazione finale e la presentazione dei conti del cessante consiglio a tutto settembre 1903 (§ 10).

§ 2. Il personale delle direzioni di commissariato (ufficiali commissari e contabili e ufficiali di scrittura addetti alle direzioni ed ai magazzini e stabilimenti dipendenti) è assunto in forza dal consiglio della rispettiva direzione colla scorta dei *Ruolini* di cui al § 2828 del regolamento d'amministrazione debitamente parificati. Le correlative variazioni saranno comunicate al consiglio cessante con apposito *Elenco* mod. 252.

Le compagnie di sussistenza compileranno invece pel giorno 1° ottobre due *Rapporti-situazione* mod. 80, uno per il consiglio cessante e l'altro per il consiglio subentrante, sui quali verrà fatta la variazione collettiva di passaggio, allegandovi, a corredo della variazione, un ruolino della forza colla indicazione del numero di matricola, grado, cognome e nome e posizione di ciascun individuo.

Questi ruolini terranno luogo dei *Preavvisi* mod. 83 e verranno quindi successivamente allegati ai *Prospetti* mod. 215 dei nuovi consigli a giustificazione della variazione di trasferimento degli uomini.

§ 3. L'attuale consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza provvederà che ciascuna direzione di commissariato sia fornita dei fondi in contanti occorrenti anche pel mese di ottobre sia per il personale ad essa addetto sia per la rispettiva compagnia, facendone richiesta al Ministero con apposito *Prospetto* mod. 303 entro la seconda quindicina di settembre. I corrispondenti ordini di pagamento saranno rilasciati a favore dei nuovi consigli.

Tutte le somme, che esisteranno al 1° ottobre 1903 presso i distaccamenti dell'attuale consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza (direzioni, sezioni staccate, uffici locali e compagnie), saranno passate ai consigli d'amministrazione delle direzioni mediante operazioni di conto corrente.

§ 4. Saranno del pari passati in carico ai nuovi consigli tutti i materiali dei gruppi *A*, *B* e *C* (corredo, armi, buffetterie, dotazioni di cancelleria, ecc.) delle compagnie di sussistenza e tutti gli altri materiali pel servizio del riparto, siano di proprietà dello Stato o di spettanza delle masse interne, osservando all'uopo le norme stabilite per le ordinarie cessioni di oggetti da un corpo all'altro. Tutti i materiali, compresi gli stampati, saranno ceduti gratuitamente.

§ 5. Pei materiali di casermaggio in distribuzione alle compagnie, sotto la data del 1° ottobre, queste compileranno e rilascieranno al competente magazzino di casermaggio una *Richiesta di restituzione* mod. 889 *B* intestata al consiglio di amministrazione delle compagnie di sussistenza, e nello stesso tempo una *Richiesta di prelevamento* mod. 889 *A* intestata alla direzione di commissariato da cui il riparto dipende, ritirando le corrispondenti *controrichieste*.

§ 6. Col 1° ottobre 1903 ogni compagnia di sussistenza impianterà le proprie scritture relative al mese stesso per conto del proprio consiglio, riportandovi le rimanenze, sia in contanti sia in materie, risultanti alla chiusura dei conti di settembre.

§ 7. Tosto costituiti, i consigli d'amministrazione delle direzioni daranno opera per l'impianto dell'ufficio d'amministrazione e per provvedere al suo funzionamento. A tale effetto il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza avrà cura di concentrare per tempo alle sedi di ciascuna direzione un congruo fondo degli stampati occorrenti.

§ 8. Al più presto che sarà possibile, i consigli delle direzioni di commissariato trasmetteranno al Ministero due *Richieste d'anticipazione* mod. 218, cioè, una per gli assegni del mese di ottobre e l'altra per quelli di novembre, compilate ambedue sulla forza accertata del mese di settembre, secondo le comunicazioni che verranno loro fatte a tempo dall'ufficio di stralcio in relazione ai rapporti-situazione e documenti equivalenti ed alle matrici dei buoni delle somministrazioni in natura pervenuti dai riparti. Sulla richiesta del primo mese dovrà pure essere assegnato all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari l'importo dell'ordine di pagamento ricevuto per le prime spese a senso del precedente § 3.

§ 9. Per facilitare l'inizio delle operazioni contabili e l'andamento amministrativo dei nuovi uffici d'amministrazione, il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza trasmetterà ad ogni direzione di commissariato una tabella delle carte periodiche contabili da inviarsi alle varie autorità.

Ufficio stralcio. — § 10. L'ufficio di stralcio del cessante consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza sarà composto: del maggiore contabile relatore, del direttore dei conti, dell'ufficiale di magazzino e di un altro ufficiale contabile subalterno, con quel numero di ufficiali di scrittura e sottufficiali scrivani che si reputerà necessario pel disbrigo dei lavori.

Esso continuerà a corrispondere in franchigia colle varie autorità, facendo uso della carta intestata e dei bolli già stabiliti per il disciolto consiglio.

§ 11. È obbligo dell'ufficio stralcio di procedere senza indugio allo assettamento delle varie scritture ed alla compilazione delle contabilità finali in contanti ed in materie, provvedendo per le operazioni di cassa e di conto corrente necessarie per saldare tutti i crediti e debiti dell'amministrazione.

Compiute le operazioni di cassa, il residuo fondo sarà passato al consiglio d'amministrazione della direzione di commissariato di Roma, il quale ne darà rimborso con operazione di conto corrente.

I documenti matricolari (ruoli, fogli individuali e documenti relativi), tanto pei militari sotto le armi, quanto per quelli in congedo, dovranno essere trasmessi alle rispettive direzioni di commissariato.

§ 12. Tutte le amministrazioni dell'esercito, che abbiano partite pendenti con il soppresso consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza, cureranno di liquidarle senza ritardo, affinchè si possano chiudere le scritture nel più breve termine possibile.

§ 13. I debiti degli ufficiali verso la cassa saranno dall'ufficio di stralcio passati ai consigli d'amministrazione interessati trasmettendo loro la nota nominativa dei debitori coll'indicazione del residuo debito di ognuno e della ritenuta cui sono sottoposti.

I debiti degli uomini di truppa saranno passati mediante l'invio di *Note di partecipazione dei debiti* mod. 269.

§ 14. I crediti e debiti risultanti dai rendiconti a danaro, che per qualche imprevedibile circostanza non possano essere liquidati, saranno passati, con operazione di conto-corrente, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, il quale provvederà poi alla liquidazione di siffatte partite. Le altre partite in sospeso, che il consiglio abbia con le direzioni di commissariato, saranno passate in egual modo ai consigli d'amministrazione delle direzioni interessate, i quali ne cureranno in seguito la liquidazione.

§ 15 Chiusi e regolati tutti i conti, le rimanenze finali delle masse del cessato consiglio d'amministrazione saranno passate all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, inviandone in pari tempo uno specchio dimostrativo al Ministero (*Div. Assegni*), che a suo tempo ne farà il riparto fra i nuovi consigli.

§ 16. L'ufficio di stralcio cesserà di funzionare non più tardi del 1° marzo 1904.

Man mano però che il lavoro diminuisce, gli ufficiali contabili e gli ufficiali di scrittura, che vengano a risultare in esuberanza, dovranno essere inviati alla loro nuova destinazione, ed i sottufficiali scrivani verranno fatti rientrare ai corpi rispettivi.

Dell'invio a destinazione degli ufficiali contabili e degli ufficiali di scrittura si darà avviso al comando del corpo d'armata, che a sua volta ne informerà il Ministero (*Div. Personali amministrativi e sanitari*).

Analogo avviso dovrà pure essere dato quando l'ufficio venga sciolto.

§ 17. All'atto di sciogliersi, l'ufficio di stralcio dovrà spedire al Ministero (*Div. Conti interni dei corpi*) anche i documenti contabili di cui al § 3168 del regolamento d'amministrazione.

Le rimanenti carte amministrative resteranno in consegna al consiglio d'amministrazione della direzione di commissariato di Roma.

Compiuto poi il quinquennio di permanenza, sarà disposto, previa l'autorizzazione del Ministero (*Div. Assegni*), per la vendita delle carte, eccettuate quelle che debbono esser conservate per un tempo maggiore (protocolli, contratti, repertori, registri delle spese, ecc.), versandone il ricavato a beneficio della massa generale della direzione di commissariato stessa.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **145.** — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i tenenti colonnelli e per i capitani.** — (Segretariato generale). — 25 agosto

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i tenenti colonnelli e per i capitani, stabiliti dall'*Atto* 83 del corrente anno, avranno luogo fra il 15 settembre ed il 17 ottobre colle modalità qui appresso indicate.

I. — Fanteria.

a) TENENTI COLONNELLI.

Gli esperimenti avranno luogo a Firenze. I tenenti colonnelli che devono sostenerli si presenteranno al comando dell'VIII corpo d'armata divisi in due gruppi:

1° Gruppo: comprendente i tenenti colonnelli dei corpi stanziati (dopo avvenuti i cambi di guarnigione) nei primi sei corpi d'armata, 21 settembre, ore 7.

2° Gruppo: tenenti colonnelli degli altri corpi d'armata, 1° ottobre, ore 7.

b) CAPITANI.

Tenuto conto del considerevole numero di capitani che quest'anno dovranno prender parte agli esperimenti, la Commissione per essi stabilita dall'*Atto* 83 del corrente anno sarà in via eccezionale così modificata:

1 Ufficiale generale — presidente;

6 Colonnelli o tenenti colonnelli (tre dei quali dell'arma — membri;

3 Tenenti colonnelli dell'arma — membri supplenti;

e ciò per dar modo alla Commissione stessa di dividersi in tre Sottocommissioni.

La Commissione risiederà dapprima a Napoli, poi a Bologna. Il comando del X corpo d'armata nominerà il presidente ed i 6 membri per due delle predette Sottocommissioni, scegliendo preferibilmente ufficiali residenti a Napoli, e richiederà al comando del VI corpo d'armata la designazione dei 3 membri per la 3ª Sottocommissione, da scegliersi fra ufficiali del presidio di Bologna. Darà inoltre le altre disposizioni esecutive necessarie.

I capitani si presenteranno in 5 gruppi.

I) *al comando del corpo d'armata di Napoli.*

1° *gruppo*: capitani dei corpi d'armata X e XI — 15 settembre.

2° *gruppo*: capitani dei corpi d'armata IX, XII e della divisione militare di Chieti — 21 settembre.

II) *al comando del corpo d'armata di Bologna*

3° *gruppo*: capitani dei corpi d'armata I e II e della divisione militare di Ancona — 30 settembre.

4° *gruppo*: capitani dei corpi d'armata III ed VIII — 5 ottobre.

5° *gruppo*: capitani dei corpi d'armata IV, V e VI — 11 ottobre.

I capitani dei singoli gruppi si presenteranno alle ore 7 del giorno per essi indicato.

II. — Cavalleria.

a) TENENTI COLONNELLI.

Gli esperimenti avranno luogo a Caserta sotto la direzione dell'ispettore di cavalleria presidente della commissione.

I tenenti colonnelli che devono sostenerli si presenteranno nel mattino del 14 ottobre, ore 7, al comando del presidio di Caserta.

Il comando del X corpo d'armata nominerà gli altri membri della commissione e darà le disposizioni esecutive designando ufficiali e truppa di Caserta e S. Maria, i quali rientreranno giornalmente alle rispettive sedi.

b) CAPITANI.

Gli esperimenti avranno luogo a Milano, sotto la direzione dell'ispettore di cavalleria, presidente della commissione.

I candidati dovranno presentarsi al comando del III corpo d'armata, divisi in due gruppi:

1° *gruppo*: capitani residenti nei primi cinque corpi d'armata — 21 settembre, ore 7.

2° *gruppo*: capitani residenti negli altri corpi d'armata — 28 settembre, ore 7.

III. — Artiglieria.

Gli esperimenti avranno luogo:

a) a Roma, per i tenenti colonnelli;

b) a Roma, per i capitani i quali hanno optato per la prova relativa al servizio da campagna;

c) a Spezia, per i capitani i quali hanno optato per la prova relativa al servizio da fortezza, o da costa.

L'ispettore generale d'artiglieria stabilirà il giorno di presentazione dei tenenti colonnelli, facendone dare avviso agli interessati.

I capitani di cui al precedente comma *c*) si presenteranno al comando del presidio di Spezia il giorno 21 settembre alle ore 7.

I capitani di cui al precedente comma *b*) saranno divisi in due gruppi, i quali si presenteranno a Roma, all'ispettorato generale d'artiglieria, come qui appresso è indicato.

1° gruppo: capitani residenti nei primi sei corpi d'armata, 5 ottobre, ore 7.

2° gruppo: capitani residenti negli altri sei corpi d'armata, 11 ottobre, ore 7.

L'Ispettore generale d'artiglieria provvederà alla nomina delle commissioni, limitatamente per quei membri che devono essere ufficiali dell'arma, richiedendo al Ministero la designazione di quelli di altra arma. Egli darà tutte le altre disposizioni esecutive ed informandone il comando del corpo d'armata interessato.

IV. — Genio.

Tanto per i tenenti colonnelli quanto per i capitani gli esperimenti avranno luogo a Roma.

I capitani saranno divisi in due gruppi i quali si presenteranno, alle ore 7, all'ispettorato generale del genio come qui appresso è indicato:

1° gruppo: capitani residenti nei primi sei corpi d'armata, 21 settembre.

2° gruppo: capitani residenti negli altri sei corpi d'armata, 1° ottobre.

L'esperimento tecnico, per i capitani che devono esservi sottoposti, avrà luogo il 15 ottobre.

Le disposizioni per i tenenti colonnelli, e tutte le altre occorrenti per gli esperimenti dei capitani saranno date dall'Ispettore generale del genio, in conformità di quanto sopra è detto per l'artiglieria.

V. — Carabinieri Reali.

Il comando generale dell'arma darà tutte le disposizioni esecutive per gli esperimenti, conformemente alle prescrizioni dell'*Atto* 83. Gli esperimenti dovranno essere terminati entro il 10 ottobre.

VI. — Commissari e contabili.

La prova scritta per i capitani commissari avrà luogo il 21 settembre. Le due prove scritte per i capitani contabili, nei giorni 21 e 22 settembre.

Tutti i capitani commissari e contabili, che devono subire l'esperimento, si presenteranno per le prove orali, il giorno 10 ottobre alle ore 7, rispettivamente al comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza) ed al comando della divisione militare di Roma. Gli oradetti comandi disporranno per la esecuzione delle prove stesse.

VII. Disposizioni generali.

1. Si presenteranno agli esperimenti i tenenti colonnelli che ne riceveranno avviso ed i capitani compresi nei limiti di anzianità fissati dalla circolare n. 63 del corrente anno, a cominciare dai seguenti limiti di anzianità:

Fanteria:	anzianità	9	novembre	1889
Cavalleria:	»	11	dicembre	1892

Artiglieria: a cominciare dal capitano *Cordero di Montezemolo* Vittorio.

Genio:	anzianità	11	ottobre	1888
Carabinieri:	»	3	aprile	1893
Commissari:	»	11	ottobre	1888
Contabili:	»	19	aprile	1891

2. Giusta la riserva fatta nella circolare n. 35 del c. a., il Ministero ordinerà poi, se necessario, ed a momento opportuno, esperimenti suppletivi per quegli ufficiali dispensati ora dagli esperimenti per ragioni di anzianità e che non conseguissero la promozione prima del 1° gennaio 1904

3 Oltre gli ufficiali di cui al precedente n. 1, saranno chiamati agli esperimenti tutti i capitani di anzianità anteriore a

quelle indicate in detto n. 1 i quali, per essere stati giudicati non idonei, non possono aspirare a coprire le vacanze che si faranno, entro il 1903, nel grado superiore, purchè non siano fra coloro che, a senso del § 90 del regolamento sull'avanzamento, devono ritenersi definitivamente esclusi dall'avanzamento.

4. Ad evitare ogni dubbio, il Ministero farà conoscere i nomi di tutti gli ufficiali che devono presentarsi agli esperimenti, e, quando ne sia il caso, il gruppo di cui faranno parte, ai comandi di corpo d'armata, i quali informeranno gli interessati.

5. Gli ufficiali delle commissioni e quelli chiamati agli esperimenti non dovranno portar seco cavalli; quando occorra, saranno loro assegnati cavalli di truppa. Sia nell'esecuzione degli esperimenti, sia nelle presentazioni o visite, si farà uso della piccola uniforme.

6. Essendo necessario utilizzare nel miglior modo il tempo disponibile, le commissioni avranno cura di iniziare gli esperimenti nel giorno stesso nel quale si presentano i candidati.

7. Il Ministero curerà siano trasmessi, prima del 10 settembre, ai vari comandi ed ispettorati che devono dare le disposizioni esecutive per gli esperimenti, i documenti di cui al n. 13 dell'*Atto* 83 del c. a.

8. Gli stessi comandi ed ispettorati, appena ultimati gli esperimenti per ciascun gruppo di candidati, ne faranno pervenire i risultati al Ministero (Direzione generale competente).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **146.** — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903.** — (Segretariato generale). — 27 agosto.

A mente del § 169 (secondo capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i maggiori del personale permanente dei distretti in servizio attivo permanente per essere inscritti nel quadro d'avanzamento per il corrente anno 1903, sia portato dal 24 dicembre 1896 (circolare n. 45 del *Giornale Militare* 1902) a tutto l'8 luglio 1897.

Gli specchi d'avanzamento di cui al § 165 del regolamento per i maggiori del personale permanente dei distretti compresi fra le due anzianità ora dette, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 settembre p. v.

Il Sottosegretario di Stato. — B. ZANELLI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 37ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 agosto.

AGOSTO 24. — Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1903-1904, *pag.* 457.
SETTEMBRE 4. — Libretti di viaggio per le famiglie degli ufficiali e degli impiegati civili, *pag.* 458.

CIRCOLARE N. **147**. — **Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1903-904**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali per il R. Esercito, e gli altri R. Decreti portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 8 luglio 1903, N. 285, che approva lo stato di previsione pel bilancio della Guerra;

decreta quanto appresso:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1903-904 per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al Cap. 18 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la relativa registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1903.

Il Ministro
OTTOLENGHI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 145 a pag. 454. — Titolo VII, N 1. Carabinieri: anzianità 3 aprile 1893, *leggasi:* 22 gennaio 1893.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio alle direzioni ed alle sottodirezioni autonome del genio durante l'anno finanziario 1903-904.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO	
Direzioni del genio	Alessandria	2200	00
	Ancona	4800	00
	Bari	3400	00
	Bologna	3500	00
	Firenze	1900	00
	Genova	3000	00
	Messina	3500	00
	Milano	4300	00
	Napoli	3800	00
	Palermo	2600	00
	Roma	6500	00
	Spezia	2500	00
	Torino	4400	00
	Venezia	4600	00
	Verona	4500	00
Sottodirezioni autonome del genio	Cagliari	2000	00
	Cuneo	1700	00
	Maddalena	1200	00
	Novara	2400	00
	Piacenza	3600	00
	Taranto	1000	00
Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia		800	00
	Totale . . L.	68200	00

N. 148. — Libretti di viaggio per le famiglie degli ufficiali e degli impiegati civili. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 settembre.

Da informazioni ricevute dalle società ferroviarie risulta che la maggior parte dei libretti di viaggio rilasciati alle famiglie degli ufficiali del R. esercito ed a quelle degli impiegati civili dipendenti da questo Ministero, non sono compilati con la voluta esattezza, specialmente per quanto riguarda le indicazioni richieste dallo stampato relativamente alla composisione delle famiglie ed alle persone di servizio.

Molto di frequente sono omesse le indicazioni della data di nascita dei figli, fratelli e sorelle, nonchè le firme dei singoli componenti la famiglia; per le persone di servizio poi ben di rado è esposto l'anno di nascita.

Poichè tali omissioni possono dar luogo ad inconvenienti ed a contestazioni, i signori comandanti di corpo, capi d'uffici e di stabilimenti militari si assicureranno, sotto la loro personale responsabilità, che il cartoncino annesso al detto libretto, che contiene lo stato di famiglia dell'ufficiale e dell'impiegato, sia compilato nel modo prescritto, provvedendo perchè sieno completati quelli che risultassero comunque incompleti e sostituiti quelli irregolarmente redatti.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª **1903** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre.

SETTEMBRE 7. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, *pag.* 461.
» 7. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento, *pag.* 474.

CIRCOLARE N. **149**. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente**. — (Direzione generale leve e truppa) — 7 settembre.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A completa esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 5 aprile n. 119 (Circolare n. 57 del corrente anno), saranno il 1° ottobre p. v. chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di 20 giorni:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno) ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Frosinone, Gaeta, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Napoli, Novara, Orvieto, Parma, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Roma, Salerno, Savona, Spoleto, Torino, Varese e Vercelli;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno).

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandi di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto anzidetto dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno della presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, quali furono modificate dall'allegato alla circolare n. 2 del 16 febbraio 1903, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 130 del 1903 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandi faranno pure noto ai sindaci che dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle predette *Istruzioni* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di batteria nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Per opportuna norma dei comandi di distretto nell'applicazione del dispaccio-circolare n. 2679-C-2 del 16 luglio u. s. (*Ufficio Tiro a segno*), si avverte che, non facendo il dispaccio-circolare medesimo distinzione di specialità di arma, s'intende esteso anche ai richiamati della classe 1879 appartenenti all'artiglieria da campagna ed a cavallo, purchè risultino inscritti a società di tiro a segno, anteriormente alla data 16 luglio suddetta.

Saranno, beninteso, pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900, stato ora riprodotto nel n. 116 lettera *e*) della nuova *Istruzione* sulle dispense dalle chiamate più sotto citata. A tale scopo i comandi dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc., dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa, d'altra parte, aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari della classe 1878 e 1879 i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata Istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi ai distretti di complemento la visita dovrà aver luogo presso i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo predisporre perchè essi vi sieno all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*, tutti gli ufficiali di complemento nati negli anni 1878 e 1879 effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna ed al reggimento artiglieria a cavallo (escluso il treno).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandi dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti di trasporto e d'identificazione personale che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei due seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) coprire uno degli impieghi specificati al n. 11 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvata con R. Decreto 13 luglio 1903, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta.

14. Potrà anche concedersi l'esenzione dalla presente chiamata per uno dei motivi seguenti:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel tempo immediatamente seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

c) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

d) grave danno al pubblico servizio, ad una industria, alla agricoltura, ad un commercio, derivante dalla partenza dell'ufficiale richiamato e da giustificarsi con attendibili documenti.

L'esenzione pei detti motivi varrà ad ogni modo soltanto per la chiamata del corrente anno, e gli ufficiali che l'avranno ottenuta dovranno quindi prender parte ad una chiamata successiva della loro arma e specialità.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare, e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero della guerra (*Direzione generale di artiglieria e genio — ufficio personali*) per la sua determinazione; ove questa sia favorevole e ne sia il caso, della dispensa o dell'esenzione accordata dovrà informarsi il corpo a cui gli ufficiali sono effettivi.

I detti comandi non dovranno assolutamente dar corso a domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sovra indicati; pertanto ove tali domande pervenissero al Ministero, non avranno ulteriore corso e si considereranno come non pervenute.

16. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita *due* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei due giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata Istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione ai quali si presentano saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Art. 4. — *Istruzione*

18. I richiamati dell'artiglieria da campagna ed a cavallo, appena inquadrati nel reggimento o nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alla batteria alla quale sono ascritti, e, qualunque essa sia, essi verranno specialmente istruiti nel servizio del cannone da 75 A.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *20 ottobre.*

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandi delle divisioni militari interessate.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 2).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza nelle valigie e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno però distribuite cartucce.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

23. I n. 13 e 14 dell'*Atto* 130 del 1903 relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi, all'atto della presentazione dei richiamati, debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al distretto nella cui giurisdizione si trovino le famiglie dei richiamati l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione con la massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ALLEGATO N. 1.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno).

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per 20 giorni:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno) ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Frosinone, Gaeta, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Napoli, Novara, Orvieto, Parma, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Roma, Salerno, Savona, Spoleto, Torino, Varese e Vercelli.

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno), ed appartenenti a tutti i distretti del regno.

Dovranno rispondere alla presente chiamata anche i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno), dei distretti per ogni specialità sopra indicati, che non risposero alla chiamata della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

c) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1878 e 1879, effettivi ai reggimenti di artiglieria, da campagna ed al reggimento artiglieria a cavallo (escluso il treno).

Alla chiamata ed assegnazione di detti ufficiali sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino del giorno 1° ottobre p. v.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno suindicato muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia

o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento. riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari delle classi 1878 e 1879, ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo, i quali comprovino, in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva specialità, quei militari richiamati che, almeno *dieci giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comando del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere tali domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 13 luglio 1903;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e con la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionelmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Lì ... settembre 1903.

Il Comandante del distretto.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati di 1ª categoria appartenenti all'artiglieria da campagna ed a cavallo.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	2
Berretti completi	1
Borracce con coreggia	1
Borse complete per pulizia	1
Calzature (paia)	1
Camicie di cotone	2
Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto)	1
Coregge per pantaloni	1
Coregge per pastrani	2
Coregge porta-gavetta e valigia	1
Coregge porta-valigia	1
Cravatte per collo	2
Cucchiai	1
Fasce di lana o panciotti	1
Fazzoletti	1
Gavette	1
Giubbe di panno	1
Giubbe di tela senza sparati	1
Mutande di cotone a maglia	1
Pantaloni di panno	1
Pantaloni di tela	1
Pastrani con cintolo	1
Pezzuole per piedi (paia)	2
Sacchetti per galletta	2
Scatolette per nero da scarpe	1
Spazzole	1
Speroni con coreggiuolo (paia)	1
Tasche per pane con coreggia	1
Tazze di latta	1
Valigie	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta	*

---

* Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto dal § 369 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali sarà distribuito il pastrano senza cintolo con relative coregge, in luogo del pastrano con cintolo.

2. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepì. Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi da puntatori scelti.

3. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso ed ove occorra anche il telo per tenda con le parti di bastone ed i relativi paletti.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati.

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

N. 150. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento. — (Direzione generale leve e truppa). — 7 settembre.

Il Ministero determina quanto segue relativamente alle ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento di prossima costituzione.

1. In relazione al disposto dai §§ 322 e 323 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi ufficiali di complemento, che dovranno aver principio col giorno 5 gennaio 1904, ad eccezione del corso della scuola di applicazione di sanità militare che avrà principio invece col giorno 1° dicembre venturo.

Le dette località e i detti corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicati nel manifesto (allegato n. 1) che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto stampare dai comandi dei distretti militari e quindi pubblicato il 20 settembre nei comuni della rispettiva circoscrizione.

2. Lo sviluppo dei corsi in parola, siano della durata di *sei* che di *nove* mesi, il servizio e l'avanzamento degli allievi saranno regolati secondo le disposizioni contenute nella prima parte e nei relativi specchi della Circolare n. 166 del 1902; disposizioni che dovranno perciò ritenersi in pieno vigore.

A raggiungere poi lo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi ufficiali di complemento, i comandi di corpo, aventi i corsi di cui trattasi, dovranno ripartire fra diversi ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie, giusta il principio già sancito, in massima, dal § 346 della istruzione complementare.

3. Fra i corpi presso i quali potranno essere costituiti i detti corsi allievi ufficiali, sono anche compresi, come appare dal manifesto anzidetto, due reggimenti di cavalleria. La istituzione di tali corsi è però limitata, come per lo passato, a quelli soltanto aventi la durata normale di *nove mesi*, qualunque possa essere il titolo superiore di studi posseduto dagli aspiranti.

L'ammissione ai corsi di cavalleria è inoltre subordinata al possesso di una sufficiente conoscenza nell'equitazione, conoscenza che dovrà essere accertata mediante un esperimento teorico-pratico di equitazione, secondo il programma all'uopo stabilito (allegato n. 5 all'Istruzione complementare), del quale i distretti daranno conoscenza agli aspiranti all'atto in cui presentano la relativa domanda di ammissione.

Tale esperimento avrà luogo, innanzi ad apposita commissione nominata dal comando del corpo, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali, ammissione che resta pertanto subordinata all'esito favorevole dell'esperimento stesso.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'idoneità o non dell'aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma.

Quegli aspiranti che nel detto esperimento non ottenessero la voluta idoneità, dovranno essere subito interpellati se desiderano di essere ammessi in altro corso pel quale abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi uf-

ficiali debbono essere iniziati col 5 gennaio p. v., ad eccezione del corso della scuola di applicazione di sanità militare che avrà principio il 1° dicembre prossimo.

Pertanto occorre che tutte le pratiche relative all'ammissione al corso della scuola ora detta siano compiute entro il mese di novembre precedente, dovendo negli ultimi giorni del mese stesso farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° dicembre successivo essi si trovino già alla sede della scuola, dovendo l'arruolamento od incorporazione loro effettuarsi sotto la data del 30 novembre detto.

Analogamente, per quanto concerne gli aspiranti dichiarati ammissibili agli altri corsi, le pratiche relative dovranno compiersi entro il mese di dicembre prossimo, e nei primi giorni del successivo gennaio dovrà farsi luogo alla chiamata in servizio degli aspiranti medesimi in modo che col giorno 5 dello stesso mese essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti sotto la data del 4 gennaio detto.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo XI della citata Istruzione complementare, e dalla presente Circolare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse possano venir completate entro il limite di tempo suaccennato.

5. Qualora trattisi di aspiranti che hanno compiuto il 18° anno di età, ma non ancora concorso alla leva, o di militari di 2ª o 3ª categoria, i quali chiedono l'ammissione ai detti corsi in qualità di *surrogati di fratelli* militari di 1ª categoria, i comandi di distretto, compiute le pratiche di loro competenza, trasmetteranno al comando del corpo nel quale il proposto surrogato intende imprendere servizio, la domanda di surrogazione ed i documenti indicati al n. 8 del manifesto, nonchè la copia del foglio matricolare del surrogante, ovvero quella di ciascuno dei fratelli qualora trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

I corpi, ricevute le domande, faranno luogo alle ulteriori pratiche all'uopo prescritte e, ove gli aspiranti siano dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali, li ammetteranno poi in servizio in qualità di allievi ufficiali, come surrogati di fratello, mediante il prescritto *Atto*, modello 15 del catalogo, alla data 30 novembre 1903 se trattisi di aspiranti al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e alla data 4 gennaio 1904 se trattisi di aspiranti agli altri corsi. Avvenuta la surrogazione, trasmetteranno i documenti di cui al § 292 del regolamento sul reclutamento al Ministero, e la copia del foglio matricolare dell'ammesso surrogato al distretto o corpo cui appartiene il surrogante, affinchè a quest'ultimo sia rilasciata la dichiarazione di proscioglimento provvisorio dal servizio (modello n. 7), ovvero il foglio di congedo illimitato di 2ª o 3ª categoria.

6. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione, deve ritenersi chiuso col 15 novembre prossimo per gli aspiranti al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e col 30 novembre successivo per gli aspiranti agli altri corsi; per questi ultimi però i comandi dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo il giorno 30 novembre detto, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè non sia già scorso il 15 dicembre, dopo il quale giorno non vi sarebbe più il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

7. Così parimenti potranno essere accettate dopo il giorno 15 novembre, semprechè le ammissioni sieno tuttora aperte, le domande degli aspiranti all'ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare, domande che, come si è già accennato, dovranno dai distretti essere prontamente trasmesse alla direzione della detta scuola, onde questa possa aver esatta conoscenza del numero di coloro che fanno dimanda di ammissione al prossimo corso degli allievi ufficiali medici di complemento, dovendo le ammissioni stesse essere chiuse appena raggiunto il numero di 200 aspiranti, che è il numero massimo di allievi compatibili colla capacità dei locali della detta scuola.

Pertanto, appena tale numero sia stato raggiunto, la direzione della scuola anzidetta avvertirà prontamente tutti i comandi dei distretti militari che le ammissioni debbono ritenersi chiuse e che, ove si presentassero nuovi aspiranti, questi potranno, qualora lo desiderino, essere rimandati al corso dell'anno venturo.

Si avverte poi che nell'ammissione al corso che avrà principio col 1° dicembre prossimo, la direzione della scuola di applicazione di sanità militare dovrà, naturalmente, dare la precedenza a quegli aspiranti che, per non aver potuto conseguire l'ammissione al corso testè compiutosi, rimasero in congedo illimitato con l'affidamento di essere ammessi al corso successivo.

A tale scopo, i comandi di distretto militare che abbiano aspiranti nella detta condizione cureranno di far sollecite ed opportune comunicazioni alla direzione della scuola predetta, per sua norma e pei provvedimenti di sua competenza.

8. I comandi dei distretti militari avranno parimenti cura d'invitare, in tempo utile, e cioè entro il mese di novembre, tutti coloro che, all'atto della chiamata alle armi della classe 1882 furono lasciati in congedo illimitato per essere ammessi ai prossimi corsi allievi ufficiali di complemento, a dichiarare in quale corso desiderano conseguire l'ammissione ed a presentare i documenti richiesti, ove non li avessero già prodotti, onde i distretti stessi possano compiere le necessarie pratiche coi corpi interessati.

Ove poi taluno degli anzidetti militari non ottenga, per una ragione qualsiasi, la detta ammissione, il distretto lo precetterà a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme la di lui attitudine.

9. Per le ammissioni ai corsi pei quali, a senso di quanto è stabilito nel n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possono esservi ammessi in servizio, i comandi dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandi di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza quelle domande che risultino esuberanti.

I comandi di distretto che abbiano in corso domande di ammissione ad un corso, ove più non esistano posti disponibili, dovranno subito informarne i titolari delle domande stesse onde i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti, e i distretti stessi compiranno sollecitamente le relative pratiche di ammissione.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comando della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 30 novembre p. v., dovrà scegliere i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria, respingendo sollecitamente ai distretti che le trasmisero le domande rimaste esuberanti.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ove la loro età lo consenta, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi degli allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli o requisiti.

Per questi ultimi, i distretti interessati, appena ricevute le comunicazioni dalla scuola di cavalleria, daranno subito corso alle ulteriori pratiche per l'ammissione dei detti aspiranti nei corsi prescelti, quali pratiche potranno quindi, anche in questi casi, essere senz'altro compiute, quantunque sia già chiuso il periodo normale per la presentazione delle domande di ammissione.

10. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali sia stata presentata ad un distretto cui il richiedente non appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta dal Ministero a senso del § 333 della Istruzione complementare di sovra citata, a causa cioè delle sfavorevoli informazioni avute sul conto del medesimo, il comando del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto cui l'aspirante stesso appartiene per fatto di leva.

11. In relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, si ricorda che non dovranno essere ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che non abbiano compiuto il 18° anno di età, nè quelli che per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso di istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver compiuto a quel tempo il 28° anno (o il 30° anno se trattisi di aspiranti allievi ufficiali medici) limite massimo di età consentito per la nomina anzidetta.

Nel decidere in proposito, le competenti autorità terranno presente, bene inteso, la durata del corso in cui l'aspirante domanda l'ammissione, e quindi quella del relativo servizio come militare di truppa, servizio che, in via normale, è di 7 mesi per gli allievi ufficiali medici e veterinari, di 10 mesi per gli allievi dei corsi di *sei* mesi e di 13 mesi per gli allievi dei corsi di *nove* mesi.

12. Come è stabilito al § 329 della menzionata Istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi ufficiali posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per quegli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale cómpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la Circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che, giusta la mentovata Circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

13. Il supplemento vitto, stabilito dal n. 53 del regolamento per la scuola di applicazione di sanità militare per gli allievi della scuola stessa, e dal n. 84 del regolamento per il servizio interno della scuola di cavalleria per gli allievi ufficiali veterinari di complemento, è stato abolito; pertanto i comandi di distretto avranno cura di avvertire gli aspiranti ai corsi delle dette scuole che, all'atto dell'ammissione, e sempre quando, beninteso, questa diventi definitiva, essi debbono versare alla cassa della rispettiva scuola la somma di *lire cento* come contributo della spesa per la costituzione di una mensa speciale e per la loro istruzione.

Tale versamento potrà anche farsi in due rate di L. 50 caduna; la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese del corso.

Gli allievi che non soddisfacciano al versamento in tempo debito saranno rimandati dalla scuola.

Ad ogni buon fine i comandi di distretto faranno rilasciare agli aspiranti medesimi, contemporaneamente alla domanda, apposita dichiarazione scritta con la quale si obblighino ad eseguire il versamento della somma suddetta.

14. Ai passaggi da un corso della durata di *nove* mesi a quello di *sei* mesi che fossero chiesti dopo il 30 novembre p. v., a senso del n. 11 dello stesso manifesto, provvederanno i rispettivi comandi di corpo d'armata, ai quali i distretti interessati dovranno pertanto trasmettere sollecitamente le relative domande corredate del nuovo titolo di studio esibito e in base al quale è chiesto il passaggio di corso.

15. Questo Ministero stima opportuno di ricordare anche in quest'occasione, che i documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, eccezione fatta di quelli prodotti a scopo di surrogazione, debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 64 dell'*Istruzione per le matricole*, eccettuati, beninteso, i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata Istruzione complementare.

Le domande di ammissione inoltrate dagli aspiranti stessi potranno invece essere conservate presso i comandi di corpo d'armata.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento ed alla scuola di applicazione di sanità militare.

1. D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *15 novembre prossimo* le ammissioni al corso allievi ufficiali medici di complemento presso la scuola di applicazione di sanità militare, che avrà principio col 1° dicembre successivo, e fino a tutto il *30 novembre detto*, le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento delle altre armi e specialità, che avranno principio col 5 gennaio 1904.

Però, coloro che, essendo laureati in medicina e chirurgia, intendono di essere ammessi al corso della scuola di applicazione di sanità militare, potranno presentare la relativa domanda anche dopo il detto giorno 15 novembre, ove beninteso siano ancora aperte le ammissioni nella scuola stessa; si avverte ad ogni buon fine che il numero di coloro che potranno ottenere tale ammissione è limitato a 200 e che, appena tale numero sia stato raggiunto, verranno definitivamente chiuse le ammissioni alla detta scuola, rimanendone così esclusi quelli che avranno presentato la loro domanda quando le ammissioni erano già state chiuse.

Per l'ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comando della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 30 novembre prossimo sceglierà i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti e nei quali corsi vi siano ancora posti disponibili.

2. Come per lo passato saranno istituiti due specie di corsi allievi ufficiali: taluni, cioè, aventi la durata di *sei mesi*, nei quali potranno

essere ammessi quegli aspiranti che siano provvisti della licenza di liceo o d'istituto tecnico, ovvero di uno dei sottoindicati titoli di studio ritenuti equipollenti: altri aventi la durata normale di *nove mesi* e nei quali continueranno ad essere ammessi coloro che posseggano soltanto la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, od uno dei seguenti titoli di studio equipollenti ovvero superino il prescritto esame di coltura generale.

Agli effetti dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali aventi la durata di 6 mesi sono da ritenersi equipollenti i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola di medicina veterinaria;

Scuola di farmacia;

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa e all'Istituto di scienze sociali in Firenze.

Per la stessa ammissione sono parimenti validi i seguenti titoli di studio:

Inscrizione al primo anno di corso delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al Regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze.

Debbono ritenersi equipollenti alla pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico i titoli di studio sottoindicati che sono perciò validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali della durata di 9 mesi:

Licenza della scuola industriale « A. Volta » di Napoli;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli Istituti nautici, se conseguita negli anni 1896 e seguenti;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° e al 4° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'iscrizione al 2° corso della Sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari.

Certificato di conseguita ammissione alle Regie scuole superiori di commercio del Regno.

I corsi dell'arma di cavalleria avranno la durata normale di *nove mesi*, indipendentemente dal titolo superiore di studi che può essere posseduto dagli aspiranti.

I detti corsi allievi ufficiali sono istituiti nelle città e nei corpi sotto indicati:

Corsi aventi la durata di 6 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono la licenza di liceo o di istituto tecnico ovvero uno dei sopraindicati titoli equipollenti).

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Ancona.	81°	Firenze.	4°	Padova	14°
Bari.	88°	Genova.	75°	Palermo	24°
Cagliari.	42°	Milano	66°	Roma.	48°
Bologna	40°	Napoli	90°	Torino	25°

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bologna	5°	Napoli	8°	Torino	1°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Milano	5°	Verona.	6°

Artiglieria da campagna *(batterie)*.

	Regg.		Regg.		Regg.
Brescia.	16°	Napoli	24°	Roma.	13°
Firenze.	19°	Palermo	22°	Verona.	8°

Artiglieria da costa e da fortezza.

		Regg.			Regg.
Costa	Messina	3°	Fortezza	Roma	3°
	Spezia	2°		Torino	1°

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano	Reggimento a cavallo	Torino	Reggimento da montagna

Genio.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze *(per la specialità telegrafisti).*	3°	Piacenza *(per la specialità pontieri).*	4°	Torino *(per la specialità minatori e zappatori).*	5°

Corpo di commissariato.

Firenze — Direzione di commissariato (*10 allievi*).

Corpo contabile.

Roma — Direzione di commissariato (*20 allievi*).

Corpo sanitario (*).

Firenze — Scuola d'applicazione di sanità militare (*200 allievi*).

Corpo veterinario (*).

Pinerolo — Scuola di cavalleria (*35 allievi*).

(*) Questo corso ha la durata di sette mesi, conforme una speciale disposizione regolamentare, e l'ammissione al medesimo è subordinata al versamento della somma che verrà fatta conoscere agli aspiranti all'atto della presentazione della domanda. Gli allievi che al termine del corso superano gli esami finali sono però nominati subito sottotenenti di complemento, ed in tale qualità compiono l'ulteriore loro obbligo di servizio sotto le armi.

Corsi aventi la durata di 9 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico od uno dei titoli di studio sopraindicati, ovvero superino il prescritto esame di coltura).

Fanteria di linea

	Regg		Regg.		Regg.
Alessandria	72°	Messina	83°	Ravenna	70°
Brescia	74°	Novara	85°	Salerno	12°
Catanzaro	94°	Parma	44°	Verona	2°
Chieti	6°	Perugia	21°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Livorno	2°	Milano	7°	Palermo	9°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Cuneo	2°	Ivrea	4°

Cavalleria (*).

	Regg.		Regg.
Firenze.	3°	Roma	23°

Treno d'artiglieria (*).

	Regg.		Regg.
Bologna	3°	Caserta	10°

Treno del genio.

Piacenza — 4° reggimento.

Corpo contabile (**).

Genova — Direzione di commissariato.
Napoli — » »

(*) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 30 allievi per ogni reggimento.

(**) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 20 allievi ed a quegli aspiranti che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° corso d'istituto tecnico o superino il prescritto esame di coltura.

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi allievi ufficiali:

a) gli inscritti della leva in corso della classe 1883 e i rimandati per qualunque motivo di leve precedenti; per quelli però che non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento, le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali non dovranno aver seguito se non dopo che gli inscritti stessi siansi presentati ai consigli di leva e siansi i consigli pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università,

c) i giovani che al 4 gennaio 1904 abbiano compiuta l'età di 18 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratelli;

d) i caporali o soldati che trovansi già in servizio sotto le armi, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 5 anni, o a quella di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa; in ogni modo l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui il militare appartiene, dato beninteso che possegga i titoli richiesti;

e) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni; i medesimi assumeranno la ferma di tre anni;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari, che si presenteranno alle armi il 1° dicembre.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quelli dei detti aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età (28 anni o 30 se allievi ufficiali medici) consentito dall'art. 4 della vigente legge sull'avanzamento.

4. Gli ammessi nei corsi allievi ufficiali *aventi la durata di sei mesi*, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, saranno destinati ai reggimenti e riparti dell' arma rispettiva per compiervi un servizio di altri quattro mesi, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli saranno nominati al grado di sottotenente di complemento. Per gli allievi delle armi di artiglieria e del genio la destinazione ai riparti della rispettiva specialità, avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente.

Quegli allievi ufficiali invece che saranno ammessi nei corsi *aventi la durata normale di nove mesi*, saranno nominati caporali al compimento del quarto mese del corso e quindi promossi sergenti al compimento del quinto mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, verranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi altri quattro mesi di servizio, dopo dei quali, se dichiarati idonei e meritevoli, otterranno la nomina a sottotenente di complemento.

Il servizio da ufficiale dovrà da tutti i sottotenenti di complemento di nuova nomina, qualunque sia la durata del corso da cui provengono, esser prestato nel periodo di tempo che sarà stabilito dal Ministero allorchè nel *Bollettino ufficiale* verrà pubblicata la loro nomina al grado di sottotenente.

5. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi aventi la durata di *sei mesi*, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti all'uopo richiesti, dovranno

comprovare, a seconda dell'arma e corpo a cui aspirano, di possedere i seguenti titoli di studio:

a) nei corsi dei *reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini*, produrre almeno la *licenza* di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato, ovvero uno dei titoli equipollenti indicati nel precedente n. 2;

b) nei corsi dell'*arma di artiglieria* aver compiuto un anno di corso negli studi di matematica, d'ingegneria, nelle università, nelle scuole di applicazione od in altri istituti superiori governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza d'istituto tecnico in qualsiasi sezione;

c) nei corsi dell'*arma del genio*, essere laureati in ingegneria;

d) nel corso della *scuola di applicazione di sanità militare*, avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) nel corso della *scuola di cavalleria*, per gli aspiranti sottotenenti veterinari di complemento, avere conseguito il diploma di laurea in zooiatria;

f) nel corso di allievi ufficiali *commissari*, essere muniti della licenza d'istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o di un titolo di studi superiori nelle materie stesse, ovvero essere laureati in giurisprudenza;

g) nei corsi di allievi ufficiali *contabili* essere muniti della licenza d'istituto tecnico, in qualunque sezione ottenuta.

6. Coloro che aspirano invece all'ammissione nei corsi allievi ufficiali aventi la durata di *nove mesi*, dovranno produrre la *pagella* di passaggio al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato, od uno dei titoli di studio pure indicati nel precedente n. 2, ovvero superare il prescritto *esame di coltura generale*; gli aspiranti ai corsi contabili, la *pagella di passaggio* al 2° anno di istituto tecnico, ovvero superare l'*esame di coltura generale* predetto.

Gli aspiranti però all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria, oltre ad essere provvisti degli altri requisiti e titoli richiesti, dovranno dar prova di possedere una discreta conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento, nel quale dovrebbe aver luogo la loro ammissione in servizio come allievi ufficiali.

Coloro che aspirano a tale ammissione, avranno conoscenza del programma del detto esperimento di equitazione, allorchè presenteranno la relativa domanda di ammissione al distretto militare.

7. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi, ove lo preferiscano, anche direttamente alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze; si ricorda però ai medesimi che, nel loro interesse, sarà bene che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte e che, insieme agli altri documenti prescritti, debbono produrre anche il diploma originale di laurea col certificato dei punti di merito in essa riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali veterinari dovranno produrre, oltre agli altri documenti prescritti, un certificato, rilasciato dalla segreteria dell'università, comprovante i punti di merito ottenuti nell'esame di laurea.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

il titolo di studio richiesto ai precedenti n. 5 e 6 pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo e istituto tecnico pareggiato dovrà al relativo titolo unirsi una dichiarazione del provveditore agli studi della provincia, da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1883 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti:*

a) certificato di nascita per coloro che non sono stati ancora arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

c) i documenti indicati alle lettere b), c), per i volontari.

Per i *militari studenti ritardatari:*

a) foglio di congedo illimitato;

b) i documenti di cui alle lettere b), c), prescritti pei volontari.

Per i *militari alle armi:*

il solo certificato di studi compiuti.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, 2ª e 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere b), c), prescritti pei volontari. Laddove trattisi di un militare di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

I militari di 2ª e 3ª categoria dovranno inoltre presentare copia autentica dell'atto di nascita.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 2ª o 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per cambio di categoria.

9. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, secondo le norme di cui al capo XIII della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

10. All'atto della presentazione della domanda i comandi di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano l'età e tutti i requisiti fisici all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del venturo mese di novembre per gli aspiranti dichiarati ammissibili al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e nei primi giorni del venturo mese di gennaio per quelli dichiarati ammissibili negli altri corsi.

Quegli aspiranti che debbono subire l'esame di coltura generale, saranno parimenti informati, in tempo debito, del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere tale esame.

11. Coloro che, conseguendo la *licenza* di liceo o di istituto tecnico nella prossima sessione autunnale di esami, aspirassero alla ammissione in un corso allievi ufficiali avente la durata di sei mesi, dovranno in tempo utile, cioè entro il mese di novembre, far domanda di ammissione in genere ad un corso allievi ufficiali, salvo poi a chie-

dere la destinazione al corso più breve anzidetto appena ottenuto il menzionato titolo di studio.

La relativa domanda, corredata dall'oradetto titolo di studio, dovrà essere presentata allo stesso distretto militare cui fu già prodotta la prima.

12. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

13. Il Ministero della guerra si riserva, beninteso, la facoltà di riunire più corsi di una stessa durata, arma e specialità, nel caso che le ammissioni fossero riuscite in numero troppo scarso, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo forte, tale cioè da non consentire il regolare svolgimento del prescritto corso d'istruzione.

14. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo XI della menzionata Istruzione complementare non che la Circolare n. 166 del 10 settembre 1902, pubblicata sul *Giornale militare ufficiale*.

15. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali che avranno principio col 5 gennaio 1904 state presentate da giovani che al giorno 4 gennaio precedente non avranno compiuto il 18° anno di età.

. . . . . 20 settembre 1903.

Il comandante del distretto.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

Dispensa 39ª 1903 Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 settembre.

SETTEMBRE 7. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 491.

CIRCOLARE N. **151.** — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 settembre.

Questo Ministero ha provveduto onde sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio possono presentarsi alle rassegne di rimando, che ai termini del disposto dal § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.

I comandi di distretto militare vorranno curare che al detto avviso venga data la maggior possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti, quanto pel ritorno alle loro case, secondo le norme indicate nell'avviso predetto

Quando però dovessero per qualche speciale ragione essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, verranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli però che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto proprio dell'ospedale.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ERRATA-CORRIGE.

La data di pubblicazione della dispensa 37ª, *invece di:* 29 agosto, *dev'essere:* 5 settembre.

MINISTERO DELLA GUERRA.

AVVISO

per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, su carta da bollo da centesimi 50, e trasmetterla per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 ottobre prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita nel giorno ed ora indicato nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato ed al rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie e per mare secondo le norme e limitazioni in appresso indicate.

Coloro che, per recarsi al distretto, hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare.

Se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovano alla sede del distretto o che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto all'indennità di trasferta. Gli altri invece riceveranno tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

I militari che per recarsi dal comune al distretto abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto tanto per la presentazione al distretto quanto per il ritorno alle case loro. Nei viaggi in ferrovia, però, tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia maggiore di 25 chilometri; per distanze minori i militari potranno richiedere gli scontrini (al sindaco per l'andata ed al comando del distretto per il ritorno) pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà totalmente a loro carico, e non verrà perciò rimborsata.

L'indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª **1903** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 settembre.

SETTEMBRE 16. — Parziale rimpatrio di truppe dalla Cina, *pag.* 495.
» 16. — Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria *pag.* 496.
» 16. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di giugno 1903, *pag.* 498.
» 16. — Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi in qualità di mozzi, *pag.* 500
— Avviso — La battaglia di Castelfidardo, *pag.* 500.

CIRCOLARE N. 152. — **Parziale rimpatrio di truppe dalla Cina.** — (Segretariato generale). — 16 settembre.

Col piroscafo noleggiato « M. Minghetti » faranno ritorno nel mese di novembre in Italia dalla Cina circa 350 militari di truppa isolati della classe 1880; la 7ª compagnia dell'8° bersaglieri (circa 70 individui di truppa) nonchè vari ufficiali e sottufficiali.

Detto piroscafo approderà a Napoli dopo di aver toccato Messina per sbarcarvi i militari appartenenti ai distretti della Sicilia e della Calabria.

A sostituire la predetta compagnia bersaglieri, è stata destinata la 4ª compagnia del 33° fanteria.

A tenore del § 60 delle istruzioni amministrative per le truppe in Cina, il Ministero determina quanto segue:

1. Tutti i reduci dalla Cina dovranno essere sottoposti ad accurata visita medica, della quale sarà redatto apposito verbale.

I comandi del X e XII corpo d'armata disporranno perchè la visita sia iniziata lo stesso giorno dello sbarco od al più presto. Il distretto militare di Napoli (deposito delle R. truppe in Cina) e quello di Messina daranno le necessarie disposizioni relativamente agli individui che dovessero essere ricoverati nei locali ospedali militari, in luoghi di cura, oppure inviati in licenza di convalescenza.

2. I militari della classe 1880 saranno avviati in congedo; tutti gli altri militari (ufficiali e truppa) saranno inviati in licenza ordinaria di giorni 30, la quale dovrà considerarsi in più di quella che eventualmente può loro spettare a senso di quanto è prescritto dal regolamento sulle licenze.

3. Le varie operazioni inerenti all'invio dei militari in congedo illimitato od in licenza dovranno essere iniziate e com-

piute nei luoghi di sbarco, colla massima sollecitudine facendo immediatamente partire gli individui per le rispettive destinazioni.

Per tale invio in congedo od in licenza saranno osservate le prescrizioni di cui all'articolo 8 delle istruzioni precitate.

4. Gli ufficiali i quali durante la traversata avessero avuta l'amministrazione di reparti eventualmente costituiti, verseranno al distretto militare di Napoli i fondi che fossero loro sopravanzati.

5. Il comandante della compagnia bersaglieri rimpatriata, appena i militari di essa saranno partiti in congedo od in licenza, chiuderà i conti, rimetterà al distretto il rendiconto di cassa, il giornale di contabilità, tutti gli altri documenti contabili ed i fondi che ancora gli rimarranno; poscia si presenterà al comando dell'8° reggimento bersaglieri per riferire in proposito. Dopo ciò sarà lasciato partire per la licenza ordinaria di cui al capoverso 2.

Per gli effetti amministrativi si considererà come data di arrivo della compagnia al corpo quella del giorno in cui il comandante vi si presenterà. Dal giorno susseguente a tale data la compagnia sarà nuovamente amministrata dal reggimento per proprio conto; intavolerà perciò subito le nuove scritture e riceverà i fondi necessari.

Il comandante dell'8° bersaglieri provvederà perchè la 7ª compagnia sia ricostituita completandola con elementi tratti dal complesso della forza del corpo.

Il distretto di Napoli comunicherà al comandante di detto reggimento i nomi dei militari che per avventura fossero rimasti in forza alla vecchia 7ª compagnia e partiti per la licenza di 30 giorni.

6. Dal giorno successivo allo sbarco fino a quello precedente alla partenza da Napoli e da Messina, ufficiali e truppa rimpatriati avranno diritto all'indennità di accantonamento prevista dal § 18 capoverso *c*) del regolamento sulle indennità eventuali.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **153. — Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 16 settembre.

A senso dell'*Atto* 500 della *Raccolta* (modificato dagli *Atti* 142 del 1898 ed 81 del 1902), ed in relazione alla Circolare n. 116

del 29 luglio u. s., sono ammessi al corso militare di mascalcia che avrà principio presso la scuola di cavalleria il 24 settembre 1903, i sottonominati soldati:

Cesaria Nicola, Nizza cavalleria.
Martinelli Giacomo, Piemonte Reale cavalleria.
Tartaglione Andrea, Savoia cavalleria.
Gentilini Edoardo, Genova cavalleria.
Teia Leonardo, lanc. di Novara.
Esopo della Cioppa Giovanni, id. Aosta.
Penterecci Augusto, id. Montebello.
Leone Fedele, id. Firenze.
Venturi Giulio, id. Vittorio Emanuele II.
Di Meo Giovanni, cavalleggieri di Foggia.
Angelini Nicola, id. Saluzzo.
Colombo Pietro, id. Monferrato.
Verdini Giuseppe, id. Alessandria.
Podestà Andrea, id. Lodi.
Morello Nunzio, id. Lucca.
Adami Attilio, id. Caserta.
Lanza Primo, id. Piacenza.
Bosi Enrico, id. Guide.
Pairolero Achille, id. Roma.
Salmaschi Raffaele, id. Padova.
Marchettini Arnaldo, id. Catania.
Accogli Giuseppe, id. Umberto I.
Moro Luigi, id. Vicenza.
Marangoni Demetrio, 1° artiglieria da campagna.
Uncini Pietro, 2° artiglieria da campagna.
Nicolai Pelino, 3° id.
Agostini Augusto, 4° id.
Variglia Roberto Pietro, 5° id.
Moraschi Florido, 6° id.
Delpero Giuseppe, 7° id.
Perconti Giuseppe, 8° id.
Mostardi Nicola, 9° id.
Manigrassi Michele, 10° id.
Valsania Andrea, 11° id.
Giovani Paolo, 12° id.
Iacoboni Alderico, 13° id.
Alabiso Francesco, 14° id.
Pedrignani Lorenzo, 15° id.
Mazzi Gino, 16° id.
Arso Giovanni, 17° id.
Astrello Giovanni, 18° id.
Panizzi Enrico, 19° id.
Gregoris Giorgio, 20° id.
Mauri Alessandro, 21° id.
Gueli Nicolò, 22° id.
Pezzino Matteo, 23° id.
Di Nardo Ildebrando, 24° id.
Trovatelli Enrico, reggimento artiglieria a cavallo.
Soave Isidoro, reggimento artiglieria da montagna.
Ponzo Ernesto, 1° reggimento alpini.
Busticchi Pietro, 2° id.
Garrone Antonio, 3° id.
Roggero Stefano, 4° id.
Alberti Arcangelo, 6° id.
Diaco Teodoro, scuola cavall.
Quaroni Romeo, id. id.

I comandanti di corpo provvederanno onde i soldati sunnominati giungano alla scuola di cavalleria il 23 corrente.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. 154. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	521	416	937
Novara	248	266	514
Alessandria	393	338	731
Cuneo	258	318	576
Milano	325	285	610
Brescia	182	174	356
Genova	340	363	703
Piacenza	328	295	623
Verona	389	338	727
Padova	320	299	619
Bologna	262	169	431
Ravenna	219	212	431
Ancona	191	128	319
Chieti	264	194	458
Firenze	281	249	530
Livorno	407	185	592
Roma	618	500	1118
Perugia	237	134	371
Napoli	637	553	1190
Salerno	168	126	294
Bari	314	192	506
Catanzaro	210	132	342
Palermo	305	205	510
Messina	353	66	419
Cagliari	226	105	331
TOTALE DELL'ESERCITO	7996	6242	14238

Mortalità generale per 1000

---

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.

(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

iugno 1903. — (Segretariato generale). — 16 settembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
4	1	2	7	13557	4408	17965	34.7	1.8
4	»	»	4	6523	2259	8782	35.3	2.1
2	»	»	2	9620	2675	12295	34.5	2.1
»	»	»	»	8199	3045	11244	32.6	1.7
4	»	»	4	7195	2630	9825	32.0	2.0
»	»	1	1	4049	1816	5865	28.7	1.7
5	»	»	5	8322	2936	11258	37.4	2.9
1	»	»	1	7614	2454	10068	32.1	2.0
3	»	1	4	9025	3310	12335	35.6	2.1
1	»	»	1	9129	2469	11598	29.4	1.6
1	»	»	1	6931	1355	8286	38.6	2.0
1	»	2	3	4764	1771	6535	34.9	2.3
»	»	»	»	4613	1455	6068	36.5	1.9
4	»	»	4	7258	1620	8878	42.2	2.2
»	»	3	3	8033	2239	10272	45.5	2.3
3	»	»	3	8775	1830	10605	35.2	1.7
2	»	2	4	16186	4106	20292	42.1	2.3
1	»	»	1	6147	1154	7301	49.3	2.5
4	»	1	5	16965	4815	21780	49.4	2.7
2	»	»	2	3598	941	4539	34.6	2.2
4	»	»	4	7480	1818	9298	48.1	2.6
1	»	»	1	4571	1399	5970	42.9	2.5
2	»	»	2	8473	2049	10522	40.1	1.9
2	»	»	2	6869	966	7835	33.9	1.8
»	»	»	»	5549	1315	6864	38.9	1.9
51	1	12	64	199445	56835	256280	37.4	2.1

ella forza media = 0.28.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. 155. — Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo reale equipaggi in qualità di mozzi. — (Direzione generale leve e truppa). — 16 settembre.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero ha determinato che i giovani, i quali intendono di concorrere all'arruolamento volontario nel corpo reale equipaggi in qualità di mozzi, arruolamento che rimarrà aperto fino al 31 ottobre del corrente anno, possano, analogamente a quanto fu disposto con la circolare n. 162 del 1898, essere sottoposti a visita medica presso i comandi di distretto militare aventi sede in città i cui presidi hanno permanentemente a disposizione un ufficiale medico, e ciò senza che occorra una speciale richiesta delle autorità marittime.

Tanto pei criteri da seguire nelle visite stesse, quanto pel rilascio dei certificati riflettenti l'esito delle visite stesse, i comandi predetti si atterranno alle norme indicate nella circolare suaccennata.

Le spese di viaggio, per l'andata ai distretti e pel ritorno, degli aspiranti al detto arruolamento, saranno, conformemente pure a quanto fu stabilito nella detta circolare, ad esclusivo carico degli interessati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

AVVISO

La battaglia di Castelfidardo. — Dall'ufficio storico del corpo di stato maggiore è stata pubblicata — *La battaglia di Castelfidardo* — narrazione documentata, con uno schizzo ed un piano (dalla relazione ufficiale della campagna di prossima pubblicazione), prezzo lire 1,50.

Essa potrà essere acquistata dagli ufficiali e da tutte le persone appartenenti all'amministrazione militare al prezzo di lire 1,00, dirigendo le richieste con vaglia-cartolina all'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 41ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 settembre.

SETTEMBRE 22. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i tenenti colonnelli e per i capitani, *pag.* 501.
» 23. — Documenti di viaggio e di trasporto per l'esercizio 1904-905, *pag.* 501.
» 24. — Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo, *pag.* 502.
» 24. — Disposizioni riguardanti l'acquisto, per parte dei reggimenti delle brigate autonome d'artiglieria e della brigata ferrovieri del genio, di nuovo materiale da scherma, *pag.* 503.

CIRCOLARE N. **156.** — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i tenenti colonnelli e per i capitani.** — (Segretariato generale). — 22 settembre.

A modificazione di quanto venne stabilito al Capo II della Circolare 145 del corrente anno per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di cavalleria, il Ministero prescrive che gli esperimenti abbiano luogo a Roma, al cui comando di presidio dovranno presentarsi i candidati nel giorno ed ora già stabiliti. La nomina dei membri della commissione e le disposizioni esecutive vengono pertanto delegate al comando del IX corpo d'armata, il quale disporrà, per gli esperimenti, degli ufficiali e della truppa di cavalleria, che si troveranno in quei giorni a Roma ed a Frascati, e che dovranno giornalmente rientrare alle rispettive sedi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **157.** — **Documenti di viaggio e di trasporto per l'esercizio 1904-905.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 settembre.

Con la distribuzione dei documenti di viaggio e di trasporto in base alle richieste fatte dalle amministrazioni militari a' sensi della Circolare n. 139 del corrente anno non si esaurirà il fondo di essi esistente presso l'ufficio d'amministrazione dai personali militari vari.

Allo scopo di esaurirlo si determina che le amministrazioni militari domandino ad esso le richieste mod. *B* e *C* (parte 1ª, 2ª e 3ª) e le richieste di spedizione (mod. 444 e 445), che saranno loro per occorrere a tutto l'esercizio finanziario 1904-905, calcolando il bisogno con una certa larghezza.

Nel fare tali domande i distretti terranno conto anche del bisogno dei comuni per i viaggi delle reclute, dei militari richiamati alle armi e degli inscritti di leva, e del bisogno dei consigli di leva pei viaggi degli inscritti stessi (*Atto* 144 del 1903).

Gli uffici e gli stabilimenti, che debbono acquistare i detti documenti con l'assegnazione annua stabilita dal § 1409 del regolamento d'amministrazione, dovranno, nell'applicazione alla contabilità interna del correlativo rimborso, imputare la relativa spesa ai *Conti particolari* (colonna 22 del *Riassunto*) dimostrando quest'ultima somma a bilancio in distinto articolo, da estinguersi poi nella gestione dell'esercizio 1904-905 mediante corrispondente operazione di passaggio al *Conto cancelleria.*

Queste disposizioni non valgono naturalmente per l'acquisto dei documenti di viaggio destinati ai comuni ed ai consigli di leva, poichè la relativa spesa dovrà essere conteggiata sul conto per le spese di leva, a' sensi del § 23 dell'*Atto* 23 del corrente anno.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **158. — Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 24 settembre.

In relazione al disposto dell'*Atto* 64 del 1893 i sottufficiali sotto nominati sono ammessi al corso di perfezionamento nell'equitazione, che avrà principio anche in quest'anno il 15 ottobre p. v., alla scuola di cavalleria.

La Ferlita Emanuele, sergente Nizza cavalleria.

Bettini Pietro, id. Piemonte Reale cavalleria.

Federici Federico, id. Savoia id.

Maciocci Antonio, id. Genova id.

Pica-Alfieri Annibale, id. lancieri di Novara.

Grandinetti Leopoldo, sergente lancieri di Aosta.

Scaramuzza Pietro, id. id. di Milano.

Dossena Fermo, id. id. di Montebello.

Maiani Duilio, id. id. di Firenze.

De Lis Beniamino, id. id. Vittorio Emanuele II.

Baldaro Domenico, sergente cavalleggeri di Monferrato.
Brayda Ippolito, id. id. di Alessandria.
Franceschini Carlo, id. id. di Lodi.
De Simoni Giovanni, furiere id. di Lucca.
Torti Livio, sergente id. di Caserta.
Curcio Vincenzo, id. id. di Piacenza.
Giangolini Ettore, id. id. Guide.
Guazzoni Umberto, id. id. di Roma.
Pintor Antonio, id. id. di Padova.
Spissu Edoardo, id. id. di Catania.
Volpe Attilio, id. 1° artiglieria.
Tossini Primo, id. 3° id.
Ciaffi Ermanno, sergente 4° artiglieria.
Iezzi Claudio, id. 7° id.
Montebovi Alberto, id. 9° id.
Valvo Paolo, id. 11° id.
Zaccaria Ugo, id. 15° id.
Fiori Antonio, id. 17° id.
Maiorani Roberto, id. 18° id.
Sisti Alfredo, id. 19° id.
Massenti Francesco, id. 21° id.
Gorano Marco, id. 23° id.
Grumelli Giovanni, id. regg. artiglieria a cavallo.
Perulli Ottorino, vice brigadiere legione Bologna.
Agnese Silvio, id. id. Cagliari.
Drago Palmiro, id. id. Firenze.
Traffano Ettore, id. id. Torino.
Poli Italo, id. id. Allievi carabinieri.
Morini Ferruccio, id. id. id. id.

I comandanti dei corpi provvederanno affinchè i sottufficiali giungano alla scuola di cavalleria il 11 detto mese.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **159.** — **Disposizioni riguardanti l'acquisto, per parte dei reggimenti, delle brigate autonome d'artiglieria e della brigata ferrovieri del genio, di nuovo materiale da scherma.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 settembre.

Per dar modo ai reggimenti delle varie armi, alle brigate autonome d'artiglieria e alla brigata ferrovieri del genio, di provvedere allo acquisto degli oggetti di scherma costituenti l'ordinaria dotazione secondo è prescritto dall'*Atto* 276 del 1903 e rendere loro agevole il conseguimento di quei risultati che possono e debbono ripromettersi dell'insegnamento della scherma, il Ministero determina che, durante l'esercizio finanziario 1903-904, tanto i reggimenti quanto le brigate autonome d'artiglieria e la brigata ferrovieri del genio, possano spendere, in più dello assegno annuo stabilito dall'*Atto* predetto, fino alla somma di lire 150 i primi e di lire 100 le seconde.

Però, ai reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e a quelli del genio, che hanno brigate permanentemente distaccate dal reggimento, è fatta facoltà di spendere — durante l'esercizio in corso — fino a lire 200 oltre l'assegno annuo fissato dall'*Atto* 276 del 1903.

Tale eccedenza di spesa dovrà essere scontata in tre rate uguali, con altrettante economie nei tre successivi esercizi finanziari 1904-905, 1905-906 e 1906-907 sugli assegni normali stabiliti dall'*Atto* suddetto; così che, dal 1° luglio 1907, tutti i reggimenti e le brigate interessate possano nuovamente contare sullo intero assegno normale e provvedere con esso alla manutenzione e alle sostituzioni che occorrano nei materiali da scherma.

Si avverte che l'acquisto di nuovi attrezzi dovrà sempre essere fatto osservando scrupolosamente che gli oggetti da provvedersi siano conformi al campione; che le provviste debbono essere limitate allo stretto indispensabile; e che gli oggetti, il cui modello abbia a subire qualche modificazione, non debbono essere sostituiti subito e totalmente, ma soltanto di mano in mano che vengano dichiarati fuori uso.

I reggimenti e le brigate, prima di impegnarsi con fornitori, potranno rivolgersi alla scuola magistrale di scherma per conoscere, non solo le specie migliori degli oggetti, ma anche le indicazioni relative alle migliori ditte fornitrici e i prezzi da esse rispettivamente fatti.

Le *clave* e i *manubri di ghisa* già posseduti dalle sale di scherma, e che ora non fanno più parte della dotazione prescritta dall'*Atto* 276 del 1903, saranno conservati fino a consumazione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera.

Dispensa 42ª 1903 Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 ottobre.

SETTEMBRE 26. — Compilazione dei mod. 225, *pag.* 505.
» 29. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904, *pag.* 507.
» 30 — Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante il 1° semestre 1903, *pag.* 507.

CIRCOLARE N. **160.** — **Compilazione dei mod. 225.** — (Direzione generale revisione conti). — 26 settembre.

Il Ministero ha rilevato che non tutte le amministrazioni del R. esercito compilano con la voluta diligenza i « Riepiloghi analitici degli assegni di viaggio mod. 225 ».

Tale importante documento dovendo rappresentare, per ciascuna specie di servizio, la reale spesa sostenuta, è necessario che le amministrazioni compilino siffatto documento colla massima esattezza, avvertendo che tutte le indennità di cui gli allegati I e II del Decreto ministeriale 30 giugno u. s., riflettenti i servizi di presidio, come pure quelle stabilite dal n. 3^{bis} dell'*Atto* 91 del 1903, modificato dal successivo *Atto* 239, vanno compresi nella rubrica n. 5 dei servizi isolati.

Interessando poi al Ministero di conoscere partitamente le spese occorse per le truppe in alta montagna, di cui l'*Atto* 91 sopra citato, le amministrazioni che compilano il riepilogo mod. 225 vi allegheranno uno specchio conforme al modulo che fa seguito a questa circolare; le altre amministrazioni, cioè le direzioni d'artiglieria e genio, per quanto riguarda le spese da imputarsi ai capitoli « Materiali e stabilimenti d'artiglieria » e « Materiali e lavori del genio militare », invieranno lo specchio separatamente, non più tardi di 20 giorni dopo scaduto il trimestre cui si riferisce.

Lo specchio anzidetto sarà indirizzato alla Direzione generale revisione dei conti (Divisione conti degli assegni).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

(1) . . . .

AMMONTARE *delle spese sostenute nel . . trimestre 190 . . – 90 . . . per indennità pagate in base all'*Atto *91 del 1903.*

N. della disposizione dell'*Atto* 91 del 1903	Motivi delle spese	Ammontare delle indennità		Gruppo corrispondente del mod. 225		Totale per gruppo	Capitolo al quale è imputata la spesa
		Ufficiali	Truppa				
1	Indennità di accantonamento . . .	... ..	... ..	9	Servizi collettivi	... ..	Indennità eventuali
7	Aumento all'indennità di accantonamento	... ..	... ..				
2 e 5	Indennità di marcia	... ..	... ..				
7	Aumento all'indennità di marcia .	... ..	... ..				
3	Indennità di marcia per le ispezioni	... ..	... ..	5			
3	Servizi isolati in alta montagna. .	... ..	... ..		Servizi isolati		
4	a) Indennità comuni	... ..	... ..				
	b) Trattamento di cui al n. 3 . . .	... ..	... ..				
6	(1° e 2° *comma*) Indennità comuni .	... ..	... ..	11		... ..	
	2° *comma*) trattamento speciale per i primi 10 giorni.	... ..	... ..				
8	Soprassoldo di L. 1,00 corrisposto in base al 1° e 2° comma	... ..	... ..				
	Soprassoldo di L. 0,50 agli attendenti di ufficiali montati	... ..	... ..	14		... ..	
10	Soprassoldo di L. 0,10 ai conducenti	... ..	... ..				
	Totale uguale a quelli dei gruppi 5-11-14 e 9 del modello 225	... ..	... ..			... ..	
7	Aumento di $^{1}/_{4}$ della razione pane	... ..	... ..	.		... ..	Sussistenze
10	Indennità alloggio	... ..	... ..	.		... ..	Casermaggio ed alloggi
	Totale . . .	... ..	... ..			... ..	
1	Indennità di accantonamento . . .	... ..	... ..	.			Materiali di artiglieria e materiali e lavori del genio
2 e 5	Indennità di marcia	... ..	... ..	.			
7	Aumento all'indennità di accantonamento e marcia	... ..	... ..	.		... ..	
3	Servizi isolati in alta montagna. .	... ..	... ..	.			
9	Mercede di lavoro (n. 27 specchio III)	... ..	... ..	.			
	Totale . . .	... ..	... ..			... ..	

A . . . . li . . . . 190 . .

IL DIRETTORE DEI CONTI

V. IL RELATORE

---

(1) Corpo.

N. **161** — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 29 settembre.

A mente del § 169 (secondo capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, questo Ministero determina che il limite d'anzianità dentro il quale debbono essere compresi i sottotenenti dei carabinieri reali per essere iscritti nel quadro d'avanzamento pel 1904, sia portato dal 27 novembre 1898 (Circolare n. 63 del corrente anno) a tutto il 29 gennaio 1899.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **162**. — **Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante il 1° semestre 1902**. — (Segretariato generale). — 30 settembre.

Essendo stato stabilito che a cominciare dal 1° luglio 1902 la dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa, venga pubblicata per esercizio finanziario, anzichè per anno solare, si pubblicano ora soltanto le perdite avvenute nei quadrupedi stessi durante il 1° semestre del 1902.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

A — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), durante il 1° semestre 1902, per le cause sottoindicate.*

	CORPI	STANZA DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Totale	Conguaglio per %	Venduti per riforma ai macelli di carne equina o per riduzione di numero	Conguaglio per %	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per %
Reggimenti di cavalleria	Nizza cavalleria (1°) . .	Padova.	799	2	3	»	5	0,62	42	5,26	47	5,88
	Piemonte Reale cav. (2°) .	Vercelli	794	»	5	»	5	0,63	20	2,51	25	3,14
	Savoia cavalleria (3°) . .	S. Maria Capua Vet.	784	»	2	»	2	0,25	67	8,55	69	8,80
	Genova cavalleria (4°) . .	Milano	788	»	2	»	2	0,25	19	2,41	21	2,66
	lanc. di Novara (5°) . . .	Firenze.	783	6	9	»	15	1,91	30	3,83	45	5,74
	id. di Aosta (6°) . . .	Nola.	770	2	6	»	8	1,04	18	2,33	26	3,37
	id. di Milano (7°). . .	Savigliano. . . .	782	6	2	»	8	1,02	26	3,32	34	4,34
	id. di Montebello (8°) .	Brescia.	796	»	1	»	1	0,12	20	2,51	21	2,63
	id. di Firenze (9°) . .	Vicenza.	774	1	4	»	5	0,65	19	2,45	24	3,10
	id. Vittorio Em. II (10°).	Parma	759	»	2	»	2	0,26	24	3,16	26	3,42
	cavall. di Foggia (11°). . .	Caserta.	795	1	5	2	8	1,01	20	2,51	28	3,52
	id. di Saluzzo (12°) . .	Udine	775	»	10	»	10	1,29	13	1,67	23	2,96
	id. di Monferrato (13°) .	Aversa.	776	»	5	»	5	0,64	23	2,96	28	3,60
	id. di Alessandria (14°).	Verona.	788	1	1	»	2	0,25	13	1,65	15	1,90
	id. di Lodi (15°) . . .	Lodi.	815	»	1	»	1	0,12	17	2,08	18	2,20
	id. di Lucca (16°) . . .	Napoli	760	»	16	»	16	2,10	19	2,50	35	4,60
	id. di Caserta (17°) . .	Torino	793	»	2	»	2	0,25	9	1,13	11	1,39
	id. di Piacenza (18°). .	Saluzzo.	779	»	2	»	2	0,25	30	3,85	32	4,10
	id. Guide (19°)	Milano	775	»	2	»	2	0,26	28	3,61	30	3,87
	id. di Roma (20°). . .	Voghera	792	1	4	»	5	0,63	30	3,78	35	4,41
	id di Padova (21°) . .	Lucca	801	2	»	1	3	0,37	23	2,87	26	3,24
	id. di Catania (22°) . .	Faenza	809	2	3	»	5	0,62	20	2,47	25	3,09
	id. Umberto I (23°) . .	Roma	779	»	12	»	12	1,54	7	0,89	19	2,43
	id di Vicenza (24°) . .	Bologna	759	»	6	»	6	0,79	11	1,44	17	2,23
	Scuola di cavalleria	Pinerolo	689	2	1	1	4	0,58	32	4,64	36	5,22
		Totali cavalleria . . .	19514	26	106	4	136	0,69	580	2,97	716	3,66

Reggimenti d'artiglieria da campagna	Reggimento	Foligno	402	»	7	»	7	1,74	3	0,75	10	2,49
	2° id.	Pesaro	371	1	2	»	3	0,81	4	1,08	7	1,89
	3° id.	Bologna	400	1	4	»	5	1,25	14	3,50	19	4,75
	4° id.	Cremona	371	»	2	»	2	0,54	10	2,69	12	3,23
	5° id.	Venaria Reale	371	1	5	»	6	1,62	12	3,23	18	4,85
	6° id.	Vigevano	369	»	4	»	4	1,08	13	3,52	17	4,60
	7° id.	Pisa	404	1	6	»	7	1,73	7	1,73	14	3,46
	8° id.	Verona	410	1	1	»	2	0,49	5	1,22	7	1,71
	9° id.	Pavia	355	1	5	»	6	1,69	19	5,35	25	7,04
	10° id.	Caserta	411	»	4	»	4	0,97	10	2,43	14	3,40
	11° id.	Alessandria	363	4	7	»	11	3,03	13	3,58	24	6,61
	12° id.	Capua	399	2	4	»	6	1,50	6	1,50	12	3,00
	13° id.	Roma	391	1	5	»	6	1,53	5	1,28	11	2,81
	14° id.	Ferrara	381	1	2	»	3	0,78	7	1,84	10	2,62
	15° id.	Reggio Emilia	378	»	4	»	4	1,06	9	2,38	13	3,44
	16° id.	Brescia	372	»	6	»	6	1,61	16	4,30	22	5,91
	17° id.	Novara	385	»	2	»	2	0,52	8	2,08	10	2,60
	18° id.	Aquila	380	1	»	»	1	0,26	14	3,68	15	3,94
	19° id.	Firenze	368	2	13	»	15	4,07	4	1,09	19	5,16
	20° id.	Padova	381	»	5	»	5	1,31	3	0,79	8	2,10
	21° id.	Piacenza	385	»	1	»	1	0,26	14	3,64	15	3,90
	22° id.	Palermo	410	3	4	»	7	1,71	2	0,49	9	2,20
	23° id.	Acqui	392	»	3	»	3	0,77	2	0,51	5	1,28
	24° id.	Napoli	372	5	8	2	15	4,03	4	1,08	19	5,11
Reggimento d'artiglieria a cavallo		Milano	602	»	3	»	3	0,50	23	3,82	26	4,32
Reggimento d'artiglieria da montagna		Torino	873	3	4	»	7	0,80	1	0,11	8	0,91
		Totali artiglieria	10696	28	111	2	141	1,32	228	2,13	369	3,45
		TOTALI GENERALI	30210	54	217	6	277	0,92	808	2,67	1085	3,59

B — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle durante il 1° semestre 1902, divisi*

INDICAZIONE DELLE PERDITE	1883	1884	1885	1886	1887	1888
Arma di cavalleria.						
Quadrupedi in forza nel corso del 1° semestre 1902	»	»	»	2	17	79
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria	»	»	»	»	1	»
Conguaglio per %	»	»	»	»	5,88	»
Venduti	»	»	»	2	6	16
Conguaglio per %	»	»	»	100,00	35,29	20,25
Totale generale delle perdite nell'arma di cavalleria	»	»	»	2	7	16
Conguaglio generale per %	»	»	»	100,00	41,17	20,25
Arma di artiglieria.						
Quadrupedi in forza nel corso del 1° semestre 1902	1	7	19	63	283	526
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria	»	»	»	1	8	8
Conguaglio per %	»	»	»	1,59	2,83	1,52
Venduti	1	3	1	8	24	42
Conguaglio per %	100,00	42,85	5,26	12,70	8,48	7,99
Totale generale delle perdite nell'arma di artiglieria	1	3	1	9	32	50
Conguaglio generale per %	100,00	42,85	5,26	14,29	11,31	9,51
Totale generale delle perdite nelle due armi	1	3	1	11	39	66

armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) secondo gli anni di loro rimonta.

ANNI DI RIMONTA														
1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	Totale
315	544	700	15	1368	677	2178	996	1990	3359	2441	2641	2857	20	20169
3	2	4	»	7	4	13	9	15	17	23	19	19	»	136
0,95	0,37	0,57	»	0,51	0,59	0,59	0,90	0,75	0,51	0,94	0,73	0,67	»	0,67
59	64	43	2	66	33	69	20	54	66	45	22	13	»	580
18,73	11,76	6,14	13,33	4,82	4,87	3,17	2,01	2,71	1,96	1,84	0,84	0,45	»	2,88
62	66	47	2	73	37	82	29	69	83	68	41	32	»	716
19,68	12,13	6,71	13,33	5,33	5,46	3,76	2,91	3,46	2,47	2,78	1,57	1,12	»	3,55
415	314	391	359	644	751	596	1308	395	1246	1157	1219	1062	317	11073
8	3	7	1	9	11	9	16	4	12	11	16	14	3	141
1,93	0,96	1,79	0,28	1,40	1,46	1,51	1,22	1,01	0,96	0,95	1,31	1,32	0,95	1,27
20	8	8	12	16	13	10	16	8	14	8	14	1	1	228
4,82	2,54	2,05	3,34	2,48	1,73	1,68	1,22	2,03	1,12	0,69	1,15	0,09	0,31	2,06
28	11	15	13	25	24	19	32	12	26	19	30	15	4	369
6,75	3,50	3,84	3,62	3,88	3,19	3,19	2,44	3,04	2,08	1,64	2,46	1,41	1,26	3,33
90	77	62	15	98	61	101	61	81	109	87	71	47	4	1085

C — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante il 1° semestre 1902, distinti secondo l'origine.*

VARIAZIONI	Arma di cavalleria			Arma d'artiglieria			Per le due armi		
	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1902 . . .	18354	1793	20147	6591	4131	10722	24945	5924	30869
Aumentati durante il 1° semestre	14	8	22	58	293	351	72	301	373
Totali	18368	1801	20169	6649	4424	11073	25017	6225	31242
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria	126	10	136	77	64	141	203	74	277
Conguaglio per %	0,68	0,55	0,67	1,16	1,45	1,27	0,81	1,19	0,89
Venduti	534	46	580	117	111	228	651	157	808
Conguaglio per %	2,91	2,55	2,88	1,75	2,51	2,06	2,60	2,52	2,58
Totale generale delle perdite	660	56	716	194	175	369	854	231	1085
Conguaglio generale per %	3,59	3,10	3,55	2,91	3,96	3,33	3,41	3,71	3,47

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio e dei depositi d'allevamento cavalli durante il 1° semestre 1902.*

CORPI		Media della forza	PERDITE			Totale delle perdite	Conguaglio per %
			Morti	Abbattuti	Venduti		
Arma del genio	1° reggimento. . .	93	»	1	1	2	2,15
	2° id. . . .	94	1	»	15	16	17,02
	3° id. . . .	101	»	»	7	7	6,93
	4° id. . .	107	2	»	2	4	3,74
	5° id. . . .	119	2	»	4	6	5,04
	Brigata ferrovieri	12	»	»	»	»	»
Totali arma del genio . .		526	5	1	29	35	6,65
Depositi di allevamento cavalli	Grosseto	1532	26	4	11	41	2,68
	Persano	2123	60	5	19	84	3,95
	Palmanova. . . .	1706	13	»	4	17	0,99
	Bonorva.	1092	14	»	»	14	1,28
Totali dei depositi . . .		6453	113	9	34	156	2,42
Totali generali		6979	118	10	63	191	2,74

E — **DIMOSTRAZIONE** *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimento, il passaggio alla scuola veterinaria e la vendita dei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), e dei depositi allevamento cavalli, durante il 1° semestre 1902.*

	REGGIMENTI E DEPOSITI DI ALLEVAMENTO CAVALLI	MORTI PER						Abbat. e passati alla sc. vet. per					VENDUTI PER									
		Malattie di diversi apparecchi	Discrasie	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e connettivo sottocutaneo	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale sospetto e moccio	Farcino criptococcico	Morbi gravi cronici inguaribili	Traumi gravi e fratture	Totale	Vecchiaia, debolezza e non attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie degli occhi	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malat. delle articolazioni, dei tendini, dei musc. e delle ossa	Ticchio e rustichezza	Cause diverse (ai macelli)	Totale	Totale generale
Reggimenti di cavalleria	Nizza cavalleria (1°)	3	»	»	»	»	3	»	»	1	1	2	13	6	»	»	1	20	»	2	42	47
	Piemonte Reale cav. (2°)	5	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	10	»	5	20	25
	Savoia cavalleria (3°)	1	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	39	1	15	»	2	10	»	»	67	69
	Genova cavalleria (4°)	1	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	6	2	»	»	1	8	»	2	19	21
	lanc. di Novara (5°)	9	»	»	»	»	9	4	»	1	1	6	9	3	1	»	1	14	2	»	30	45
	id. di Aosta (6°)	6	»	»	»	»	6	1	»	1	»	2	11	4	1	»	»	2	»	»	18	26
	id. di Milano (7°)	1	»	1	»	»	2	5	»	1	»	6	1	4	»	»	2	17	»	2	26	34
	id. di Montebello (8°)	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	6	5	1	»	»	7	»	1	20	21
	id. di Firenze (9°)	3	»	1	»	»	4	»	»	1	»	1	5	»	»	»	»	12	2	»	19	24
	id. Vittorio Em. II (10°)	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	1	2	»	3	18	»	»	24	26
	cavall. di Foggia (11°)	5	»	»	»	»	5	2	»	1	»	3	4	»	3	»	»	13	»	»	20	28
	id. di Saluzzo (12°)	6	»	3	»	1	10	»	»	»	»	»	»	2	1	»	3	7	»	»	13	23
	id. di Monferr. (13°)	3	»	1	»	1	5	»	»	»	»	»	3	4	»	»	»	15	1	»	23	28
	id. di Alessand. (14°)	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	4	3	»	»	»	3	1	2	13	15
	id. di Lodi (15°)	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	6	2	»	»	»	7	»	2	17	18
	id. di Lucca (16°)	9	»	4	»	3	16	»	»	»	»	»	9	1	1	»	2	6	»	»	19	35
	id. di Caserta (17°)	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	»	1	»	1	5	»	»	9	11
	id. di Piacenza (18°)	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	6	3	2	»	»	16	»	3	30	32
	id. Guide (19°)	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	5	1	»	»	»	19	1	2	28	30
	id. di Roma (20°)	4	»	»	»	»	4	»	»	»	1	1	11	4	»	»	»	14	»	1	30	35
	id. di Padova (21°)	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	3	7	2	»	»	»	14	»	»	23	26
	id. di Catania (22°)	2	»	1	»	»	3	»	»	2	»	2	»	9	1	»	3	7	»	»	20	25
	id. Umberto I (23°)	8	»	2	»	2	12	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	2	1	2	7	19
	id. di Vicenza (24°)	5	»	»	»	1	6	»	»	»	»	»	1	4	1	»	»	4	»	1	11	17
Scuola di cavalleria		1	»	»	»	»	1	1	»	1	1	3	16	3	»	»	2	11	»	1	32	36
Totali cavalleria		81	»	16	»	9	106	13	»	11	6	30	185	65	31	»	21	261	8	26	580	716

Reggimenti d'artiglieria da campagna	1° reggimento	7	»	»	»	»	7	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	1	3	10
	2° id.	2	»	»	»	»	2	»	»	»	1	1	»	2	»	»	»	»	2	»	4	7
	3° id.	4	»	»	»	»	4	»	1	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	13	14	19
	4° id	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	7	1	»	»	»	»	1	1	10	12
	5° id.	4	»	»	»	1	5	»	»	1	»	1	6	1	1	»	»	3	1	»	12	18
	6° id.	4	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	5	1	2	»	»	2	1	2	13	17
	7° id.	6	»	»	»	»	6	»	»	»	1	1	3	1	»	»	1	1	1	»	7	14
	8° id.	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	3	»	1	5	7
	9° id.	5	»	»	»	»	5	»	»	1	»	1	7	2	»	»	»	7	2	1	19	25
	10° id.	3	»	»	»	1	4	»	»	»	»	»	2	5	»	»	»	3	»	»	10	14
	11° id.	6	»	1	»	»	7	4	»	»	»	4	7	»	»	»	»	5	1	»	13	24
	12° id.	2	1	1	»	»	4	»	»	1	1	2	1	2	1	»	»	2	»	»	6	12
	13° id.	4	»	1	»	»	5	»	»	1	»	1	3	»	»	»	»	2	»	»	5	11
	14° id.	2	»	»	»	»	2	»	»	»	1	1	»	4	»	»	»	3	»	»	7	10
	15° id.	3	»	1	»	»	4	»	»	»	»	»	4	»	2	»	»	2	»	1	9	13
	16° id.	4	»	»	»	2	6	»	»	»	»	»	8	2	1	»	»	3	»	2	16	22
	17° id.	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	3	2	»	»	»	1	»	2	8	10
	18° id.	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	7	2	»	»	1	2	2	»	14	15
	19° id.	8	»	5	»	»	13	»	»	»	2	2	»	»	»	»	1	1	2	»	4	19
	20° id.	5	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	1	3	8
	21° id.	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	5	3	1	14	15
	22° id.	3	»	»	»	1	4	1	»	»	2	3	»	1	»	»	»	1	»	»	2	9
	23° id.	2	»	1	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	2	5
	24° id.	6	»	2	»	»	8	4	1	1	1	7	2	1	»	»	»	»	»	1	4	19
	Regg. artiglieria a cavallo.	3	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	13	1	1	»	»	3	1	4	23	26
	Id. da mont.	2	»	1	»	1	4	»	»	1	2	3	»	»	»	»	»	1	»	»	1	8
	Totali artiglieria.	91	1	13	»	6	111	9	2	8	11	30	83	32	10	»	3	52	17	31	228	369
Deposito allevamento cavalli	Grosseto	9	»	15	»	»	26	»	»	1	3	4	»	3	2	»	»	6	»	»	11	41
	Persano	8	2	51	»	1	60	»	3	2	»	5	3	4	1	»	2	8	1	»	19	84
	Palmanova	8	1	4	»	»	13	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	1	4	17
	Bonorva	3	»	11	»	»	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14
	Totali dei depositi	28	3	81	»	1	113	»	3	3	3	9	6	7	3	»	2	14	1	1	34	156
	TOTALI GENERALI	200	4	110	»	16	330	22	5	22	20	69	254	104	47	»	26	327	26	58	842	1241

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

Dispensa 43ª **1903** **Parte 2ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 ottobre.

OTTOBRE 6. — Corrispondenza dell'ufficio stralcio pel soppresso consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza, *pag.* 517.
» 8. — Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 517.
» 9. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di luglio 1903, *pag.* 518.

CIRCOLARE N. **163. — Corrispondenza dell'ufficio stralcio del soppresso consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza. —** (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 ottobre.

A complemento delle disposizioni date colla Circolare n. 144 del corrente anno, si avverte che l'ufficio stralcio del soppresso consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza dovrà sempre aggiungere all'intestazione della carta d'ufficio e dei documenti contabili l'indicazione: « Ufficio stralcio. »

Viceversa, l'indirizzo esteriore da usarsi nelle comunicazioni dirette al predetto ufficio sarà: « Direzione di commissariato militare del IX corpo d'armata (Ufficio stralcio) Roma ».

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **164. — Corrispondenza postale e telegrafica. —** (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 ottobre.

È spesso avvenuto disguido di lettere, di telegrammi ed anche di materiali diretti alla sezione del deposito allevamento cavalli in Portovecchio (Mirandola), stante che esiste un Portovecchio in Toscana ed una Mirandola di Ozzano.

Ad eliminare un simile inconveniente si determina che la corrispondenza ed anche la spedizione di materiali al suddetto deposito, anzichè a Mirandola di Modena, venga indirizzata a Sermide (Mantova): località ove esiste ufficio postale e telegrafico e che è più prossima al deposito medesimo.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

16 OTT 03

N. 165. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	608	443	1051
Novara	270	227	497
Alessandria	572	388	960
Cuneo	282	276	558
Milano	407	335	742
Brescia	199	180	379
Genova	387	296	683
Piacenza	391	615	1006
Verona	559	468	1027
Padova	400	259	659
Bologna	300	404	704
Ravenna	219	335	554
Ancona	214	197	411
Chieti	326	189	515
Firenze	283	145	428
Livorno	370	178	548
Roma	608	496	1104
Perugia	161	142	303
Napoli	813	682	1495
Salerno	150	186	336
Bari	378	165	543
Catanzaro	217	132	349
Palermo	383	149	532
Messina	461	118	579
Cagliari	278	97	375
TOTALE DELL'ESERCITO	9236	7102	16338

Mortalità generale per 1000

---

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.

(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

luglio 1908. — (Segretariato generale). — 8 ottobre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
2	»	»	2	14838	3184	18022	34.3	2.0
2	»	»	2	5778	1997	7775	29.8	1.9
4	»	2	6	10333	2415	12748	36.2	2.7
5	»	1	6	7189	2482	9671	25.5	1.5
1	»	2	3	7482	2473	9955	32.5	2.4
»	»	1	1	4699	1512	6211	31.5	1.9
1	»	1	2	8452	2953	11405	35.1	2.1
5	»	2	7	8452	3230	11682	38.5	3.3
1	»	1	2	9900	2594	12494	35.6	2.9
»	»	»	»	9577	2235	11812	30.3	1.7
4	»	»	4	8451	1783	10234	46.1	3.2
1	»	»	1	4516	2024	6540	36.2	3.1
1	»	»	1	4593	1090	5683	33.6	2.4
7	»	1	8	7763	1530	9293	43.6	2.4
2	»	2	4	8095	1236	9331	41.6	1.9
1	»	1	2	7047	1798	8845	28.2	1.8
2	»	1	3	16123	4072	20195	42.3	2.3
»	»	1	1	4513	1125	5638	39.4	2.1
4	»	»	4	18750	5643	24393	51.6	3.2
1	»	»	1	4184	1261	5445	38.3	2.4
1	»	1	2	7112	1391	8503	43.1	2.8
»	»	»	»	4629	1388	6017	42.0	2.4
2	»	1	3	8622	1406	10028	39.9	2.1
2	»	1	3	9024	1146	10170	39.0	2.2
1	»	1	2	5119	965	6084	34.3	2.1
50	»	20	70	205241	52933	258174	37.0	2.3

ella forza media = 0.31.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª **1903** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 ottobre.

OTTOBRE 12. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito, *pag.* 521.

» 12. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1881-1882, *pag.* 526.

» 14. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1904, *pag.* 528.

» 14. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare, *pag.* 540.

» 15. — Carteggio ufficiale in esenzione di tassa, *pag.* 542.

» 15. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 542.

» 15. — Ammissione alle cure kinesiterapiche, *pag.* 546.

» 16. — Dislocazione delle R. truppe in Cina, *pag.* 548.

CIRCOLARE N. **166.** — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 ottobre.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito:

1. L'arruolamento sarà aperto dal 1° novembre p. v. a tutto il 31 dicembre 1903 presso i reggimenti di cavalleria, di artiglieria da campagna e a cavallo (meno il treno) e di artiglieria da montagna, e presso la brigata ferrovieri del genio.

Nelle altre armi e corpi del R. esercito e nel treno dei reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo nonchè nel treno del genio, detti arruolamenti saranno aperti dal 1° novembre suddetto a tutto il 31 marzo 1904.

Quest'ultima disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestar servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

2. I cittadini italiani residenti nella Colonia Eritrea possono contrarre l'arruolamento volontario ordinario direttamente nel R. Corpo di truppe coloniali e compiere nel corpo medesimo la ferma di tre anni a cui devono vincolarsi a senso dell'art. 124 della legge sul reclutamento.

Al pari delle reclute che sono ammesse a compiere nella Colonia il servizio militare che loro spetta e delle quali è cenno nel § 43 dell'Istruzione relativa alle Regie truppe di Africa (*Atto* 7 del 1902), i giovani arruolati come volontari ordinari in dette truppe devono essere inviati in congedo illimitato con le stesse norme e nello stesso tempo in cui sono inviati in congedo nel Regno i volontari ordinari.

Siffatti arruolamenti volontari ordinari, che possono ammettersi senza limite di numero e senza la preventiva autorizzazione del Ministero, restano aperti durante tutto l'anno.

3. Il numero dei volontari ordinari che nei suindicati periodi di tempo possono essere ammessi in servizio è di *quindici* per ogni reggimento di fanteria, di artiglieria da campagna, a cacavallo e da montagna e del genio; di *trenta* per ogni reggimento di cavalleria, di *venticinque* per ogni reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza, di *dodici* per la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, e di *otto* per la brigata di artiglieria da montagna del Veneto.

Nei numeri rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del menzionato regolamento, computarsi i militari di 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio in 1ª per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nei periodi di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti volontari ordinari, ai quali essi sono a tutti gli effetti equiparati.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di aspiranti a prestare servizio nelle musiche. Resta inteso però che nel procedere all'arruolamento di tali aspiranti musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dall'*Atto* 216 del 1901.

4. I comandanti dei reggimenti di cavalleria, dopo completata la quota di *trenta* volontari stabilita, potranno ammettere all'arruolamento volontario tutti quegli altri giovani che si presentassero per assumere servizio prima della chiusura delle relative ammissioni e, cioè, prima del 31 dicembre 1903. In questi casi però il Ministero si riserva la facoltà di trasferire i giovani stati arruolati in soprannumero, negli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non fosse stata completata la suddetta quota.

Perciò i comandanti dei reggimenti di cavalleria provvederanno perchè gli aspiranti che si presentassero dopo completata la quota stessa, siano informati di tale eventualità e poscia daranno, volta per volta, comunicazione a questo Ministero degli arruolamenti effettuati in soprannumero, facendo conoscere se i nuovi ammessi sono idonei pei lancieri o pei cavalleggeri e indicando tre reggimenti di cavalleria della rispettiva specialità in cui essi preferirebbero prestare servizio.

5. Anche in quest'anno i comandanti del 3° reggimento genio e della brigata ferrovieri del genio sono autorizzati, ove lo credano consigliabile nell'interesse del servizio, ad arruolare un numero illimitato di volontari ordinari, purchè, beninteso, i giovani da ammettersi a tale arruolamento comprovino di possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri.

Laddove poi i prefati comandanti ritengano opportuno in vista del numero dei giovani già arruolati, di sospendere o di chiudere le relative ammissioni anche prima delle date stabilite con la presente circolare, ne informeranno questo Ministero per sua norma.

6. Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento, nel capo VIII dell' Istruzione complementare al regolamento stesso, nonchè nel n. 4 dell' *Atto* 272 del corrente anno relativo al rilascio dei certificati penali e delle dichiarazioni del casellario nell'interesse del servizio militare.

A questo proposito accennasi che nel manifesto che fa seguito alla presente circolare si è creduto opportuno avvertire che, prima di partire per la sede del corpo prescelto, l'aspirante all'arruolamento volontario deve inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti affinchè non sia poi costretto a rimanere a sue spese fuori di residenza per la regolarizzazione di qualcuno di questi ed in attesa che pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario del quale è parola nell'atto su ricordato.

I corpi appena ricevute le domande onde trattasi e riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, chiederanno *d'urgenza* al competente presidente di tribunale la dichiarazione predetta, e poscia faranno conoscere all' aspirante se la sua domanda possa o meno essere accolta, subordinatamente, in caso effermativo, al risultato delle visita medica.

7. Questo Ministero richiama la speciale attenzione dei comandanti di corpo sulle disposizioni del § 709 del citato regolamento riflettente le comunicazioni da farsi al Ministero appena completato il numero dei volontari ordinari fissato dalla presente circolare per ogni singolo corpo, e del successivo

§ 717 concernente la dichiarazione da rilasciarsi dall'ufficiale medico circa il risultato della visita medica a cui deve essere sottoposto l'aspirante all'arruolamento volontario.

Si avverte inoltre che, analogamente al disposto del penultimo capoverso dell'art. 111 della legge sul reclutamento, i consigli di amministrazione dei corpi potranno ammettere all'arruolamento volontario ordinario, senza chiedere preventivamente l'autorizzazione al Ministero, anche i giovani riformati in rassegna speciale o di rimando e quelli dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, o in seguito a rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

8. I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito:

Nei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna e a cavallo (meno il treno) e di artiglieria da montagna (compresa la brigata da montagna del Veneto) e nella brigata ferrovieri del genio gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal *1º novembre 1903* al *31 dicembre 1903*.

Nei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio (esclusa la brigata ferrovieri) e nei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza (compresa la brigata da costa della Sardegna) e nel treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo nonchè nel treno del genio gli arruolamenti predetti saranno aperti dal *1º novembre 1903* al *31 marzo 1904*.

Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori dei termini di tempo suindicati.

Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirano a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico. Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

Nei reggimenti di cavalleria gli aspiranti che posseggano i voluti requisiti potranno essere arruolati anche in soprannumero alla quota stabilita per ogni corpo. Però in questi casi il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i giovani arruolati in soprannumero in quegli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non sia stata completata la suddetta quota di volontari ordinari.

Nella brigata ferrovieri del genio di stanza a Torino il numero dei volontari ordinari che vi possono essere ammessi *è illimitato.* L'ammissione ha luogo a scelta fra i concorrenti; a tal uopo insieme alla domanda ed ai documenti prescritti dovranno essere inviati al comando della brigata stessa anche i titoli comprovante gli studi fatti e i titoli professionali. Gli aspiranti all'arruolamento nella brigata ferrovieri devono avere una statura non inferiore a m. 1,65 (fatta eccezione per i macchinisti e fuochisti patentati, pei quali è sufficiente la statura minima di m. 1,55); devono inoltre possedere un'ottima vista tanto da leggere lo stampato con lettere alte millimetri 7 ½ alla distanza di cinque metri, e distinguere bene i colori.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno inviare la domanda, oltrechè alle legioni dell'arma, anche ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole, potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti.

Si avvertono gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario che la ferma degli allievi sergenti è ridotta A TRE ANNI **come quella che assumono appunto i volontari ordinari e che gli allievi sergenti dopo** SOLI 12 MESI **possono ottenere il grado di sergente.**

Ai corsi allievi sergenti che avranno principio il 1º gennaio p. v. possono essere ammessi anche i giovani che abbiano compiuto il 17º ANNO DI ETÀ.

. . . . . addì . . . ottobre 1903.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **167.** — **Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1881-1882.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 ottobre.

Questo Ministero, analogamente a quanto fu praticato negli anni scorsi, determina che, nel tempo e nei modi sottoindicati, siano inviati in anticipato congedo illimitato i militari di 1ª categoria di cui appresso:

1. I militari di tutte le armi e corpi, esclusa la cavalleria, i quali si trovano in una delle seguenti condizioni e ne facciano domanda al rispettivo comandante di corpo:

a) quelli della classe 1881 con ferma di 3 anni, compresi beninteso i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio sotto le armi dal 25 aprile 1901 sino a tutto il giorno 11 marzo 1902, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale della classe 1881, man mano che vengono a compiere 30 mesi di effettiva permanenza alle armi;

b) quelli della classe 1882 effettivamente ascritti o designati per la ferma di due anni, esclusi s'intende, i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 25 aprile 1902 sino a tutto il giorno 1° marzo 1903, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1882, man mano che vengono a compiere 18 mesi di effettiva permanenza alle armi;

c) quelli delle classi e colle ferme suddette che, avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi quali volontari prosciolti dal servizio, non poterono pel § 846 del regolamento sul reclutamento essere trasferiti alla classe anteriore e quelli che per aver servito più di sei mesi e meno di diciotto, ottennero il trasferimento di una classe.

Il licenziamento dal servizio di questi ultimi militari sarà effettuato nel giorno in cui, cumulato il servizio prestato prima del loro concorso alla leva con quello prestato dopo, vengano a compiere rispettivamente 30 o 18 mesi di effettiva permanenza alle armi, a seconda trattisi di militari della classe 1881 con ferma di tre anni, o di militari della classe 1882 con ferma di due anni.

2. Saranno inoltre inviati in congedo per anticipazione, a cominciare dal giorno *1° novembre p. v.*, i militari di 1ª categoria con ferma di anni tre che, in applicazione dell'art. 130 della legge sul reclutamento, furono trasferiti alla classe 1881 e quelli con ferma di anni due, stati, per la stessa ragione, trasferiti alla classe 1882, semprechè contino rispettivamente 30 o 18 mesi di effettiva permanenza alle armi.

3. Nel congedamento di tutti i militari dei quali è parola nei numeri precedenti, si terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) L'invio in congedo illimitato per anticipazione pel disposto della presente circolare s'intende applicabile a tutti i militari di 1ª categoria che si trovano nelle condizioni su espresse, anche quando siano essi arruolati per disposizione speciale della legge sul reclutamento come gli omessi i renitenti, i già detenuti in carcere ecc.

b) Il tempo già trascorso dai militari in licenza straordinaria, di qualsiasi genere, *di durata maggiore di tre mesi*, sebbene non costituisca interruzione di servizio a termine di legge, non deve essere computato nella richiesta permanenza sotto le armi di 30 o 18 mesi perchè i militari stessi possano acquistare titolo all'invio in congedo ora stabilito.

Pertanto ai militari di cui trattasi, i quali abbiano usufruito di una licenza straordinaria per un periodo di tempo maggiore di tre mesi, verranno computati come servizio utile agli effetti dell'invio in congedo per anticipazione, solamente i primi tre mesi trascorsi nella suddetta posizione di licenza;

c) Il tempo non computabile nel servizio a tenore dell'articolo 130, anche quando per la sua durata non abbia prodotto trasferimento di classe, dev'essere sempre dedotto dal tempo utile pel computo dei detti 30 o 18 mesi di permanenza alle armi;

d) Il servizio prestato nel corpo delle guardie di finanza, sebbene a termine di legge sia ritenuto valido per gli effetti degli obblighi di servizio che gli uomini di 1ª categoria debbono compiere alle armi, non può essere ritenuto valido per acquistare titolo all'invio in congedo illimitato per anticipazione, in applicazione della presente Circolare;

e) Nessun militare potrà, beninteso, essere inviato in congedo illimitato per anticipazione finchè si trovi a scontare una punizione disciplinare.

4. Nel far luogo ai congedamenti di cui ai precedenti numeri 1 e 2, i corpi terranno, beninteso, presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date con la Circolare 134 del 14 agosto p. p. per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane, avvertendo inoltre che ai militari congedandi dovrà, fra le altre avvertenze, farsi notare che, qualora intenda trasferirsi nel territorio della Colonia Eritrea, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come inscritti nella forza in congedo delle Regie truppe d'Africa.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **168.** — **Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1904.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 ottobre.

1. In relazione al disposto dai §§ 429 e 430 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono

essere costituiti i corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° gennaio 1904.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 25 ottobre nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sul disposto dal n. 11 del detto manifesto il quale, a parziale modificazione di quanto è disposto dal § 448 della menzionata Istruzione complementare e analogamente a quanto venne già praticato per i corsi di allievi sergenti iniziati il 1° gennaio del corrente anno, stabilisce che il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 12 mesi; esso si compirà quindi col giorno 31 dicembre 1904.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali per la nomina a sergente o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri sei mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 30 giugno 1905.

3. Ne consegue pertanto che gli esami d'idoneità a caporale avranno luogo nel tempo indicato ai §§ 450 e 451 dell'Istruzione complementare succitata e che nella seconda decade del mese di dicembre 1904 dovrà aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente di cui è parola nel § 453 dell'Istruzione medesima, e che i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiranno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella seconda decade di giugno 1905 avrà poi luogo la seconda prova di esami per gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri sei mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 30 giugno predetto.

In proposito si avverte che per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la nomina a sergente dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 238 del 1898, quale fu modificato dall'*Atto* n. 70 del 1900, tenersi anche conto, nel formare il punto di media di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. Tale avvertenza sarà pertanto tenuta presente dai corpi interessati all'atto della compilazione dell'elenco mod. 51 *F* di cui al § 455 della Istruzione complementare anzidetta.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° gennaio 1904; occorre per-

tanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di dicembre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° gennaio detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti gli ammessi sotto la data del 31 dicembre venturo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal Capo XII della citata Istruzione complementare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi sergenti dovranno, beninteso, adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 4° del recente *Atto* n. 272 del *Giornale militare*, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi sergenti.

Si rammenta inoltre, a scanso di dubbi mossi in simili occasioni, che a riguardo degli aspiranti allievi sergenti non debbono i corpi assumere informazioni sulla moralità e la posizione sociale dei singoli aspiranti, informazioni prescritte pei soli aspiranti allievi ufficiali, essendo sufficienti nel caso di aspiranti allievi sergenti le notizie risultanti dai documenti che corredano la rispettiva domanda di ammissione.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 dicembre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le pratiche anziaccennate, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le pratiche stesse, avvertendo che anche in questo caso l'arruolamento dovrà farsi, per gli effetti matricolari, sotto la data 31 dicembre 1903.

6. Come è stabilito al § 438 della menzionata Istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per quegli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la Circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che, giusta la mentovata Circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante allievo sergente qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante allo ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

Soltanto pei *limiti minimi di statura* stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, in relazione al § 719 del regolamento sul reclutamento, semprechè l'aspirante, pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso in servizio e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

7. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandanti di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, e di respingere subito ai rispettivi distretti le domande risultanti esuberanti che avessero già ricevute.

I comandanti di distretto che abbiano in corso domande di ammissione ad un corso ove più non esistano posti disponibili, ne dovranno subito informare i titolari delle domande stesse onde i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica.

8. Diversamente a quanto venne praticato negli scorsi anni, i comandi di distretto non dovranno inviare al Ministero l'elenco nominativo degli aspiranti allievi sergenti idonei che siano rimasti esclusi dalla chiesta ammissione per mancanza di posti disponibili e che *dichiarino di accettare qualsiasi destinazione*, ma terranno invece essi stessi in evidenza, secondo l'ordine della data di presentazione, le documentate domande degli aspiranti medesimi per provvedere poi definitivamente al loro riguardo nel modo appresso spiegato, avvertendone gli interessati per loro norma.

9. Avvenuta la presentazione ai corpi degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandi dei corpi nei quali sono istituti corsi di allievi sergenti con numero limitato di posti e nei quali all'atto della costituzione del corso si fossero verificate vacanze per qualsiasi ragione, segnaleranno telegraficamente il numero delle vacanze medesime ai distretti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata nel quale il corpo ha sede, per conoscere se abbiano aspiranti dichiarati idonei pel corpo e per la specialità di cui trattasi.

I comandi di distretto, appena ricevuta siffatta comunicazione, faranno conoscere telegraficamente al corpo richiedente il numero di aspiranti disponibili, e contemporaneamente provvederanno per il sollecito invio al corpo stesso delle documentate domande degli aspiranti segnalati.

Il corpo, ricevute ed esaminate le dette domande, richiederà ad ogni distretto il pronto invio degli aspiranti che avrà dichiarati ammissibili, avendo cura di ripartirne il numero proporzionalmente a quello stato segnalato dai vari distretti.

Ove il numero degli aspiranti segnalati dai menzionati distretti risulti deficente in confronto alle vacanze verificatesi, il corpo potrà rivolgersi, con analogo procedimento, ai distretti del corpo d'armata più prossimo, i quali provvederanno pure nel modo anziaccennato.

10. Compiute, con la massima sollecitudine, le pratiche anzidette, le quali dovranno essere ad ogni modo ultimate entro il giorno 15 gennaio, i corsi dovranno considerarsi senz'altro costituiti e quindi le ammissioni definitivamente chiuse, anche quando non sia stato possibile di ricoprire tutti i posti che si fossero resi vacanti.

Si avverte poi, ad ogni buon fine, che anche l'arruolamento o l'incorporazione degli allievi compresi nelle ammissioni suppletive dovrà considerarsi, agli effetti matricolari, avvenuta come per gli altri sotto la data 31 dicembre 1903.

11. I comandi di distretto i quali, dopo avvenute le dette ammissioni suppletive, abbiano in evidenza domande rimaste insoddisfatte, ne faranno la restituzione ai titolari, informandoli della loro definitiva esclusione dalla chiesta ammissione.

12. Ove nella visita passata presso l'ospedale militare, a senso del disposto dal § 444 della predetta Istruzione complementare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma o della specialità prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma o di altro corpo, l'aspirante stesso dovrà essere subito interrogato se, avendone i requisiti, accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà prontamente le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

13. Per gli ammessi nei corsi allievi sergenti che siano militari di 1ª categoria della classe 1883 e che imprendano per tale ragione servizio sotto le armi prima della chiamata generale degli uomini della loro classe, i distretti non sono tenuti ad inscrivere sulla loro matricola alcuna variazione, spettando ai corpi, nei cui plotoni allievi sergenti i militari stessi vengono ammessi, di prenderli direttamente in forza, compilando la variazione prevista dalla formula 139 della tabella 2ª dell'istruzione matricolare, ma modificata nel seguente tenore: « Giunto alle armi ed inscritto in qualità di allievo sergente nel . . . . (*indicare il corpo*) . . . . colla ferma di anni tre li . . . . »

14. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

15. I corpi presso cui saranno costituiti i corsi allievi sergenti che, a senso del prescritto del § 447 della succitata Istruzione complementare, dovranno trasmettere col giorno 1° febbraio p. v. a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa — Divisione truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertiranno che tale elenco dovrà essere compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli *allievi per ordine alfabetico*, nella seconda l'*anno di loro nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se di leva, arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

16. Si avverte infine che, giusta il principio già sancito, in massima, dal § 346 della detta istruzione complementare, a raggiungere lo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi sergenti, i comandi di corpo aventi i corsi di cui trattasi, potranno, ove lo ravvisino conveniente, ripartire fra più ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Comando del distretto militare di . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 dicembre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti a datare dal 1° gennaio 1904 nelle città e nei corpi sottoindicati.

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Alba	78°	Como	65°	Savona	16°
Aquila	36°	Lecce	93°	Siena	9°
Caserta	58°	Mantova	38°	Vercelli	53°
Catania	84°	Modena	39°	Viterbo	92°
		Sassari	41°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Ancona	6°	Roma	3°	San Remo	4°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Conegliano	7°	Torino	3°

Cavalleria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Aversa	13°	Faenza	22°	Verona	18°
Brescia	2°	Vercelli	5°	Voghera	20°

Artiglieria da campagna *(batterie e treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Capua	12°	Palermo	22°	Pisa	7°
Padova	20°	Pesaro	2°	Venaria Reale	5°

Artiglieria da costa e da fortezza.

Costa: Genova.	1° regg.	Fortezza: Alessandria.	2° regg.

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano .	Reggimento a cavallo	Torino. .	Reggimento da montagna	Conegliano	Brig. da mont. dei Veneto

Genio *(compreso il treno)*.

	Regg.		Regg.		Regg.
Casale	2°	Pavia.	1°	Torino	5°
Firenze.	3°	Piacenza	4°	Torino	*Brig. ferr.*

2. Ai corsi delle sotto indicate armi e specialità il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

60 allievi in ciascun corso di fanteria di linea;
35 allievi in ciascun corso dei bersaglieri;
30 allievi in ciascun corso di cavalleria;
40 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;
20 allievi nel corso di artiglieria da costa;
40 allievi nel corso di artiglieria da fortezza;
15 allievi nel corso del reggimento di artiglieria a cavallo;
17 allievi nel corso del 1° reggimento genio;
26 allievi nel corso del 2° reggimento genio;
20 allievi nel corso del 3° reggimento genio;
38 allievi nel corso del 4° reggimento genio, 23 dei quali per la specialità *treno* dell'arma;
25 allievi pel corso del 5° reggimento genio;
25 allievi pel corso della brigata ferrovieri.

Pei corsi degli alpini e dell'artiglieria da montagna il numero di allievi che possono esservi ammessi è illimitato.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi pei quali, come sopra è cenno, venne limitato il numero di allievi che possono esservi ammessi, ove siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno subito informati dal comando del distretto militare al quale presentarono la domanda acciocchè, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1883 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti;

c) i militari di 1ª, e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitatamente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 31 dicembre prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Fra gli aspiranti all'arma del genio i comandanti di corpo daranno la preferenza a coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale di arti o mestieri ed a coloro che esercitino un'arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione degli inscritti all'arma del genio.

Così pure per gli aspiranti alla specialità pontieri, sarà data la preferenza a quelli che provino di essere abili barcaiuoli.

5. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda in carta da bollo di L. 0,50, e con tutti i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di dicembre.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)*, prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per gli iscritti della leva in corso sulla classe 1883 compresi i rivedibili della leva stessa e delle leve precedenti.

a) certificato di nascita per coloro che non sono ancora stati arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano già stati arruolati dai consigli di leva;

c) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

a) domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

b) certificato di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al Capo XIII dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 31 dicembre 1903.

9. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di tre anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente, ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno chiedere il proscioglimento dal servizio, purchè beninteso si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

10. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà.

11. Il corso normale d'istruzione è della durata di 12 mesi: esso è però prolungato di altri 6 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese di anzianità nel grado di caporale o del diciottesimo mese di corso, secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

12. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori della stessa arma e specialità.

13. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XII dell'*Istruzione complementare* anzidetta.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 31 dicembre p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

Si richiama l'attenzione degli aspiranti sulle nuove disposizioni per effetto delle quali gli allievi sergenti si vincolano ad una ferma di SOLI TRE ANNI, e possono conseguire il grado di sergente dopo SOLI 12 MESI.

. . . . 25 ottobre 1903.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **169. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 14 ottobre.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la Circolare n. 34 del corrente anno, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali qui appresso nominati, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti o nel corpo contabile, siano ammessi al corso speciale della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° novembre p. v.

I comandanti dei corpi, a cui detti sottufficiali appartengono, dovranno ottemperare alle norme contenute nell'*Atto* 230 del 1897.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Aspiranti all'arma propria

Russo Enrico, furiere 1° granatieri.
Vacquer Gustavo, sergente 1° id.
Melotti Carlo, serg. 1° gran.
Bovi Arturo, id. 6° fanteria.
Milano Filippo, id. 13° id.
Russo Biagio, id. 20° id.

Pellegrino Pasquale, furiere 21° fanteria.
Cavicchi Domenico, sergente 30° id.
Iacometti Ernesto, id. 32° id.
Rossi Carlo, id. 35° id.
Migliacci Gino, id. 39° id.
Bongiovanni Eginardo, furiere 40° id.
Longo Giovanni, serg. 47° id.
Brancati Corrado, fur. 48° id.
Catania Andrea, serg. 50° id.
Gualtieri Alfredo, id. 51° id.
Cristani Giorgio, fur. 53° id.
Lembo Felice, id. 54° id.
Ridolfi Edoardo, serg. 55° id.
Arnera Alfredo, furiere 57° id.
Quasimodo Fedele, id. 73° id.
Gaddi Aristide, serg. 73° id.
Scavo Antonio, id. 73° id.
Bartimmo Felice, id. 75° id.
Fino Matteo, id 76° id.
Mattion Tullio, id. 77° id.
Rolla Amedeo, furiere, 80° id.
Napolitano Ernesto, id. 81° id.
Damiano Alfonso, serg. 81° id.
Patria Stefano, id. 83° id.
Iannicelli Fausto, id. 90° id.
Brattelli Alfredo, id. 90° id.
Giovannelli Renzo, id. 94° id.
Ferruzzano Antonio, furiere 1° bersaglieri.
Castello Eugenio, serg. 1° id.
Cèard Mario, id. 1° id.
Crapanzano Giuseppe, id. 2° id.
Aiolfi Alberto, id. 4° id.
Pellegrino Argeo, fur. 5° id.
Mariani Carlo, id. 5° id.
Fidi Ulderico, id. 5° id.
Brogi Paolino, serg. 7° id.
Poggi Attilio, id. 8° id.
Perruna Assunto, id. 8° id.
Guasco Settimio, id. 10° id.
Macchiolo Giovanni, sergente 4° alpini.
Preti Eugenio, fur. 5° id.
Cadolini Cesare, sergente 6° id.
Intini Onofrio, id. 7° id.
Gamba Vittorio, id. (fanteria) R. Corpo truppe coloniali.
Coeli Silvio, id. reggimento Genova cavalleria.
Vaccari Riccardo, id. id. lancieri di Aosta.
Pozzi Leandro, id. id. id. di Aosta.
Cossu-Rocca Antonio, furiere id. cavalleggeri di Monferrato.
Sanguinetti Antonio, sergente id. id. di Lucca.
Pescetelli Edoardo, id. id. id. di Lucca.
Galante Carlo, id. id. id. di Lucca.
Marocchi Riccardo, id. id. id. Guide.
Pollio Vincenzo, id. id. id. Guide.
Venanzi Umberto, id. id. id. Umberto I.
Matricardi Gaetano, furiere 2° artiglieria campagna.
Cirese Rocco, id. 3° id. id.
Masoni Simone, serg. 4° id. id.
Guardabasso Evandro, id. 7° id. id.
Patanè Antonino, id. 13° id. id.
Milocco Giuseppe, id. 17° id. id.
Dentone Alberto, id. 19° id. id.
De Castro Carlo, id. 2° id. costa.
Giovanardi Ettore, id. 1° id. fortezza.
Angelica Domenico, id. 3° id. id.

Borriello Romeo, sergente 3° artiglieria fortezza.
Battaglia Filippo, id. 1° genio.
De Persis Vincenzo, sergente 1° genio.
Mazzei Domenico, id. 3° id. (1ª brigata).

Aspiranti al corpo contabile.

Delogu Felice, sergente 9° fanteria.
Gerardis Noè, furiere 14° id.
Cafaro Eustacchio, id. 16° id.
Massa Augusto, sergente 25° id.
Marasco Andrea, id. 45° id.
Gazzano Nicolò, id. 47° id.
Ippoliti Sileno, furiere 63° id.
Chini Enrico, sergente 77° id.
Catalano Alfredo, id. 80° id.
Gogoli Pietro, id. 90° id.
Mainardi Roberto, furiere 3° bersaglieri.
Leone Amedeo, id. 11° id.
Rossini Cesare, furiere 3° alpini.
Fedeli Fortunato, sergente 2° artiglieria campagna.
Rizzi Michelangelo, id. 4° id. id.
Alleva Armando, id. 19° id. id.
Lo Presti Umberto, furiere 2° id. costa.
Arri Onorato, sergente 2ª compagnia sussistenza.
Di Pretorio Eliseo, id. 5ª compagnia sanità.
Martinotti Umberto, id. (fant.) R. Corpo truppe coloniali.
Lucca Paolo, id. (genio) id. id.

N. **170**. — **Carteggio ufficiale in esenzione di tassa.** (Direzione generale servizi amministrativi) — 15 ottobre.

Si è avuto occasione di rilevare che alcuni bolli per contrassegnare le corrispondenze ufficiali che i comandi, direzioni ed uffici trasmettono in esenzione di tassa, non siano perfettamente conformi al modello stabilito coll'*Atto* 234 del 1901.

Il Ministero richiama pertanto tutti i comandi, direzioni ed uffici militari all'esatta osservanza delle disposizioni emanate coll'*Atto* succitato circa la forma prescritta del bollo per contrassegnare le corrispondenze in franchigia.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 171. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — (Direzione generale artiglieria e genio) — 15 ottobre.

1. Durante la prossima stagione invernale avranno luogo al poligono di Nettuno sei corsi d'istruzione, presso la scuola centrale di tiro, per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da mon-

tagna, ognuno della durata di giorni venti come risulta qui appresso:

1° corso dal 9 novembre al 29 novembre
2° » » 1 dicembre » 21 dicembre
3° » » 3 gennaio » 23 gennaio
4° » » 26 gennaio » 15 febbraio
5° » » 18 febbraio » 9 marzo
6° » » 12 marzo » 1 aprile

2. A frequentare tali corsi saranno destinati gli ufficiali qui di seguito designati:

a) I comandanti dei reggimenti 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 10°, 14°, 15°, 18°, 19°, 20°, 22°, 23°, 24° da campagna e quello del reggimento da montagna;

b) una parte dei comandanti di brigata dei varî reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna e degli ufficiali superiori dei Comandi di artiglieria da campagna;

c) un certo numero di capitani e tenenti delle suddette specialità;

d) alcuni capitani, che, pur non appartenendo attualmente ai reggimenti da campagna, hanno in essi prestato antecedentemente servizio;

e) i capitani di stato maggiore che dovranno, all'epoca della promozione, far ritorno in artiglieria, giusta le comunicazioni che farà al riguardo, il Comando del corpo.

3. I comandanti di reggimento interverranno, divisi in 3 gruppi, al 2° periodo di tre corsi da fissarsi.

I comandanti di brigata e ufficiali superiori, interverranno anch'essi limitatamente pure al 2° periodo, in numero di 6 per ogni corso.

Gli ufficiali inferiori, di cui ai comma *c*), *d*) *e*) del numero precedente, saranno comandati per ciascun corso e per tutta la durata di esso in numero di 38.

I nomi dei predetti ufficiali e l'epoca della loro presentazione alla scuola centrale verranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine.*

4. I capitani ed i tenenti di artiglieria, esclusi quelli del 22° reggimento, ed i capitani di stato maggiore porteranno seco il cavallo di carica ed in difetto di esso, un solo cavallo proprio e l'attendente, ovvero un soldato da adibirsi a tali funzioni. Gli altri ufficiali si serviranno all'occorrenza dei cavalli appositamente trasportati dalle batterie.

5. Tutti i capitani e tenenti di artiglieria dei reggimenti porteranno seco anche il telemetro, la relativa misura di nastro ed il cannocchiale da campagna grande.

6. La direzione dei corsi sarà assunta dal comandante della scuola centrale di tiro, il quale per l'insegnamento teorico-pratico disporrà del tenente colonnello cav. Raffaele De Cosa del 12° reggimento artiglieria da campagna e del maggiore addetto alla scuola.

Uno dei prefati ufficiali superiori assumerà anche il comando della brigata di servizio.

Il comando del X corpo d'armata destinerà a Nettuno un ufficiale medico ed un ufficiale veterinario da trarsi dai corpi da esso dipendenti per i servizi di loro spettanza.

Uno degli ufficiali subalterni delle batterie comandate alla scuola eserciterà le funzioni di aiutante maggiore per la brigata di servizio.

Tutti i predetti ufficiali dovranno trovarsi a Nettuno il giorno 2 novembre.

7. Per il servizio della scuola sarà costituita in Nettuno una brigata composta di 3 batterie da 87-B e di 2 da 75-A: ognuna delle quali formata su 4 pezzi, 2 cassoni, 2 carri da trasporto e 1 fucina.

Le batterie da 87-B saranno rispettivamente fornite dai reggimenti 7° 18° e 19°. Le batterie da 75-A invece dai reggimenti 1° e 12°.

Esse muoveranno dalle loro sedi coll' organico del tempo di pace e con la forza di 58 uomini e 60 cavalli. Al poligono di Nettuno raggiungeranno l'effettivo di 77 uomini, venendo rinforzate, come è detto al numero seguente, con militari appartenenti ad altri reparti.

A tal uopo ciascuno dei reggimenti da campagna (esclusi il 1°, 7°, 12°, 18° e 19°, che come più sopra è detto, forniscono le batterie di servizio alla scuola centrale) invieranno al poligono di Nettuno, facendoveli giungere il 2 novembre, 5 serventi, tratti dai puntatori scelti.

Il direttore della scuola assegnerà alle 5 batterie di servizio i suddetti puntatori, in ragione di 19 per batteria, i quali verranno presi in aggregazione dai reparti cui sono destinati.

Le batterie del 7° e 18° avranno ciascuna in più della forza specificata al numero precedente un caporale trombettiere, quelle del 1° e 19° un caporale o soldato scritturale e quella del 12° un furiere maggiore che verrà addetto al comando di brigata ed un caporale o soldato scritturale.

Ogni batteria sarà inoltre provveduta di due bardature complete per cavalli da sella per ufficiale ed avrà in soprannumero 1 cavallo da sella (ad eccezione di quella del 1° che ne trasporterà 2) i quali dovranno servire per gli ufficiali che eventualmente ne fossero sprovvisti e per quelli di cui è cenno al n. 4.

Tutte le batterie dovranno giungere a Nettuno il giorno 2 novembre e vi rimarranno per tutta la durata dei corsi, amministrandosi ciascuna per proprio conto.

I movimenti delle batterie si effettueranno per via ordinaria e saranno regolati dai comandanti di corpo d'armata interessati.

8. Per assicurare il funzionamento dei vari servizi al poligono vi saranno inoltre comandati per tutta la durata dei corsi:

a) un drappello treno composto di 1 sergente, 4 caporali e 24 soldati del 10° reggimento artiglieria per provvedere i servizi di guardia al poligono;

b) 1 caporale e 6 soldati telefonisti del 3° reggimento artiglieria da fortezza;

c) 1 soldato artificiere della 4ª compagnia operai d'artiglieria;

d) 2 falegnami ed 1 fabbro fucinatore della 2ª compagnia operai;

e) 1 caporale maggiore, o caporale, di sanità del 10° reggimento artiglieria.

Tutto il predetto personale si troverà a Nettuno il giorno 2 novembre.

Uno dei falegnami ed il fabbro fucinatore saranno lasciati a Nettuno anche per le scuole di tiro reggimentali. L'altro operaio falegname ed il soldato artificiere invece dovranno rimanervi fino a riparazioni ultimate dei materiali della scuola centrale.

9. Il direttore della scuola rivolgerà, volta per volta, direttamente al comando del IX corpo d'armata, le richieste del personale e materiale che la brigata specialisti del 3° reggimento genio dovrà inviare a Nettuno per le esercitazioni di tiro contro pallone frenato.

10. Durante i corsi tutti gli ufficiali e gli individui di truppa non effettivi o aggregati alle batterie, saranno amministrati dal distaccamento fisso di Nettuno (*Atto* 80 del 1898), il quale li prenderà in aggregazione.

11. Al personale comandato, ufficiali e truppa, durante la permanenza in Nettuno, sarà corrisposto l'indennità di accantonamento che decorrerà dal giorno successivo a quello del loro arrivo al poligono. Ai cavalli degli ufficiali e di truppa sarà pure corrisposto la razione di accantonamento per tutto il tempo durante il quale rimarranno a Nettuno. Tutti gli

ufficiali che verranno a trovarsi dislocati a Nettuno durante l'esecuzione dei corsi, sono obbligati a frequentare la mensa istituita presso la scuola, fatta eccezione di quelli appartenenti al personale permanente della scuola e dalle batterie di servizio, se ammogliati, i quali ne saranno dispensati in seguito a loro richiesta.

12. A senso dell'*Atto* 176 del 1890, al termine di ogni corso una commissione composta del comandante della scuola e dei due ufficiali superiori addetti all'insegnamento, farà per ciascun ufficiale inferiore che prese parte al corso, una dichiarazione, dalla quale risulti il profitto da esso ricavato dall'insegnamento impartitogli durante il corso, e formulata come segue:

« La commissione della scuola centrale di tiro dichiara che il . . . . (grado, nome e cognome dell'ufficiale) ha compiuto il corso della predetta scuola con . . . . (ottimo, buono, mediocre) risultato ».

Tali dichiarazioni saranno rimesse al Ministero per il tramite dell'ispettorato d'artiglieria da campagna, ed il Ministero ne darà poi conoscenza ai reggimenti e servizi interessati, affinchè le commissioni compilatrici delle note caratteristiche inseriscano nelle caselle « Studi regolari compiuti, Studi militari » della parte 1ª del del libretto personale, la notazione seguente:

« Compì nell'anno . . . . . il corso della scuola centrale di tiro da campagna con . . . . . (ottimo, buono, mediocre) risultato ».

13. Per gli ufficiali appartenenti alle batterie di servizio e delle quali al precedente n. 7 sarà inviato al comando della scuola, per cura dei comandi di reggimento interessati, il libretto personale di ognuno.

14. Il direttore della scuola, prima dell'inizio dei corsi, trasmetterà a questo Ministero, per il tramite dell'ispettorato da campagna, un succinto programma delle istruzioni da svolgersi durante i predetti corsi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **172.** — **Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 15 ottobre.

A favore dei militari stanziati nel presidio di Torino e vicinori è stata stipulata, previo parere dell'Ispettorato di sanità militare, una convenzione con l'istituto fisicoterapico di Torino per la durata di un anno a datare dal 15 settembre 1903.

Sono ammessi alle cure kinesiterapiche del detto istituto:

a) i militari del R. esercito di qualsiasi grado ed arma in effettività di servizio presso corpi, comandi, uffici ecc.;

b) gli operai borghesi appartenenti alle amministrazioni di stabilimenti militari;

c) gl'impiegati civili in effettività di servizio dipendenti dal Ministero della guerra.

La retta individuale pei militari di truppa e per gli operai borghesi è di L. 0,80 per ogni seduta di kinesiterapia e L. 0,60 in più per ogni seduta di altre serie.

Gli ufficiali dell'esercito e gl'impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra, pagheranno la retta di L. 1,25 per ogni seduta di cura in qualunque serie per ufficiali di grado inferiore a quello di maggiore o di impiegati ad esso equiparato e di L. 2,00 per gli ufficiali e gli impiegati dal grado di maggiore in su.

Se nella cura sarà applicata più di una serie, la tariffa sarà aumentata di L. 0,80 per ogni seduta in più trattandosi di ufficiali di grado inferiore a quello di maggiore o di impiegati ad esso equiparati e di L. 1,00 per gli ufficiali ed impiegati dal grado di maggiore in su.

Gli ufficiali medici avranno la cura gratuita nell' istituto.

Alle famiglie degli ufficiali ed impiegati sarà accordato lo sconto del 50 °/₀ sulla tariffa ordinaria fino al grado inferiore a quello di maggiore od equiparato a tal grado e del 30 °/₀ dal grado di maggiore in su.

Gli ufficiali e gl'impiegati civili, per fruire, della tariffa ridotta, esibiranno alla direzione dell'istituto il proprio libretto ferroviario ed in mancanza di questo una lettera di riconoscimento rilasciata dalla amministrazione militare presso la quale prestano servizio, e la stessa lettera occorrerà per gli operai borghesi.

Per gli uomini di truppa l'ospedale militare di Torino alla fine di ciascun trimestre pagherà all'amministrazione dell'istituto l'ammontare della retta dovuta per tutti quelli curati entro il trimestre, conteggiandone la spesa a carico della propria massa ospedale.

Pel pagamento della retribuzione dovuta dagli ufficiali, dagl'impiegati civili e dagli operai borghesi (qualora essi non preferissero di pagarla direttamente) l'amministrazione dell'istituto trasmetterà al corpo od ufficio dal quale dipendono, la nota dell'ammontare in base al numero delle sedute di cura sperimentata, ed i comandi di corpo e gli uffici ne cureranno il pagamento mediante ritenuta sullo stipendio, analogamente a quanto si pratica per la retta delle cure negli stabilimenti militari.

Per le proposte di ammissione alla cura, gli ufficiali medici si atterranno alle norme tecniche al riguardo emanate dall'Ispettorato di sanità militare.

Si avverte in ultimo che anche gli istituti kinesiterapici di Roma e di Napoli hanno aderito ad applicare a favore degli operai borghesi negli stabilimenti militari la tariffa rispettivamente stabilita pei militari di truppa.

Il Ministro — OTTOLENGHI

N. **173. — Dislocazione delle R. truppe in Cina. —** (Segretariato generale). — 15 ottobre.

Per effetto della Circolare n. 152 la dislocazione delle Regie truppe in Cina, dopo effettuato il movimento di rimpatrio in corso, sarà la seguente:

Comando delle R. truppe: Tientsin;

Battaglione misto di fanteria (tre compagnie dell'8°, 33° e 69° fanteria). Comando e due compagnie: Uang-sun;

Una compagnia: Tientsin;

Plotone cavalleggeri esploratori (cavalleggeri di Lucca 16°): Uang-sun;

Sezione di artiglieria: Uang-sun;

Servizi del genio, di sanità, delle sussistenze: Uang-sun e Tientsin;

Drappello carabinieri reali a cavallo: Pechino.

Drappello carabinieri reali a piedi: Tientsin.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma 1903 — Tip. E. Voghera

59

Cir. 1. [illegible]

DISPENSA 45ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 ottobre.

OTTOBRE 20. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare. *pag.* 549.

CIRCOLARE N. **174**. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare.** — (Segretariato generale). — 20 ottobre.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari indicati nei seguenti specchi *A* e *B*, e gli altri giovani, pure nominati in tali specchi, che parteciparono al concorso di cui nella Circolare n. 66 del corrente anno.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari, e gli altri giovani di cui nello specchio *C*, i quali pure parteciparono al concorso di cui sopra.

3. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto secondo il seguente ordine, nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati:

Il 3 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi d'armata I, IV e V.

Il 4 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata II, III, VI, VII e VIII.

Il 5 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata IX, X, XI e XII.

esclusi gli allievi dei collegi militari e i militari sotto le armi.

Il 6 novembre p. v., tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria e gli aspiranti all'arma di fanteria, che provengono dai collegi militari e dai militari sotto le armi.

4. Gli ammittendi all'accademia si presenteranno al comando dell'istituto nelle ore antimeridiane del 3 novembre p. v.

5. L'ammissione rimane subordinata, per tutti coloro che non siano già sotto le armi o arruolati come allievi di col-

legio militare, all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile. Coloro, poi, che hanno fatto riserva di produrre il titolo di studio nella presente sessione autunnale d'esami, non saranno ammessi nell'istituto se non produrranno, al più tardi entro il giorno della loro presentazione, direttamente al comando dell'istituto medesimo, un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti aver essi conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico.

6. Per l'arma di cavalleria, si è determinato di ammettere 50 nuovi allievi, invece di 45, quanti erano i posti messi a concorso col manifesto del 23 aprile u. s., per coprire anche i 5 posti rimasti vacanti nel contemporaneo concorso per l'ammissione dei sottufficiali al corso speciale della stessa scuola militare.

Essendo, però, prevedibile che alcuni dei concorrenti compresi nello specchio *B* non otterranno la definitiva ammissione, per inidoneità fisica al servizio militare in genere o al servizio speciale dell'arma, o per altra causa, si è pure determinato che, in tal caso, i posti lasciati vacanti da tali concorrenti siano conferiti, secondo l'ordine di merito con cui sono iscritti nel seguente specchio B^2, ai concorrenti per l'arma di cavalleria risultati idonei in soprannumero.

Il comando della scuola provvederà in conseguenza, dopo la presentazione e le visite sanitarie degli ammittendi di cui nello specchio *B*, chiamando telegraficamente a presentarsi subito per l'ammissione, quel numero di candidati dello specchio B^2, che risulterà appunto necessario per coprire i 50 posti disponibili.

Coloro, fra gli stessi concorrenti dello apecchio B^2, che non conseguissero in tal modo l'ammissione per la cavalleria, potranno ottenerla per l'arma di fanteria, qualora però dichiarino preventivamente di essere disposti a tale cambiamento di assegnazione.

I comandi di distretto dovranno a questo proposito interpellarli d'urgenza, anche telegraficamente ove occorra, avvertendoli che in caso di risposta affermativa si intenderanno senz'altro invitati a presentarsi alla scuola militare il 6 novembre p. v., per esservi ammessi per l'arma di fanteria, o per quella di cavalleria ove loro spettasse in ragione dei posti disponibili, subordinatamente, sempre, alla constatazione dell'idoneità fisica ed alla presentazione del titolo di studio.

7. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in Roma, la somma di lire 2000 o un titolo di rendita (consolidato al 5 %) di lire 110, al portatore, entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola.

Per quanto riguarda l'assegno di primo corredo, si avverte che, essendosi stabilito che tutti gli allievi della scuola militare (corso ordinario) debbano quindi innanzi vestire la stessa divisa, fatta soltanto eccezione per alcuni oggetti occorrenti agli aspiranti alla cavalleria per le speciali istruzioni d'equitazione, detto assegno è stato ridotto, per gli aspiranti medesimi, da lire 450 a lire 400. Per gli aspiranti all'arma di fanteria, esso rimane invece di lire 350, come in passato.

8. Si avverte che, a norma del § 17, lettera *f*) del nuovo Regolamento (febbraio 1903) pei trasporti militari sulle ferrovie, gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle ferrovie delle grandi Reti e sulle secondarie in detto Regolamento (allegato n. 1) menzionate, pel viaggio che debbono compiere per recarsi all'accademia od alla scuola militare, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi.

Essi possono viaggiare in 2ª o in 3ª classe, con tutti i treni che ammettono viaggiatori a tariffa militare.

Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B*, che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda d'ammissione. Come documento d'identificazione personale (§ 104 Regolamento citato), servirà l'avviso di ammissione all'accademia, od alla scuola e, per l'eventuale ritorno, una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

9. Delle presenti disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandi; agli altri, dai comandi di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande d'ammissione al concorso.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

SPECCHIO **A**

AMMITTENDI *alla scuola militare*

Arma di fanteria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per titolo di studio	Mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti dai collegi militari.				
1	Mondelli Domenico . .	Collegio Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
2	Pero Cesare	Id. Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
3	Trucco Ettore	Id. Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
4	Dispensa Domenico . .	Id. Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
5	Giovannetti Arturo . .	Id. Roma. . .	»	2	Licenz. coll. mil.
6	Ferrari Alfredo . . .	Id. Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
7	Crespi Cesare	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
8	Maielli Alfredo. . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
9	Scialla Oreste	Id. Napoli . .	1	1	Licenz. coll. mil.
10	Rosano Pietro	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
11	Salazar Diego	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
12	Gabrielli Ubaldo . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
13	Accardi Giuseppe. . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
	Giovani provenienti da istituti civili.				
	a) Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso				
14	Bellei Pietro	Distretto Modena .	1	1	Licenza liceale.
15	Barone Silvio	Id. Savona .	1	»	Licenza liceale.
16	Tamaio Luigi	Id. Cefalù . .	1	»	Licenza liceale.
17	Zani Francesco . . .	Id. Modena .	1	»	Licenza Istituto tecnico.
18	Magnanini Silvio . . .	Id. Reggio E.	1	»	Licenza liceale.
19	Bellipanni Vittorio . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
20	Garda Lorenzo. . . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
21	Sirigatti Luigi	Id. Pinerolo .	1	»	Licenza istituto tecnico.
22	Marini Ugo	Id. Aquila .	1	»	Licenza liceale.
23	Bergonzi Angelo . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale
24	Carbutti Edmondo . .	Id. Salerno .	1	1	Licenza liceale.
25	De Feo Giovanni . . .	Id. Caserta .	1	»	Licenza liceale.
26	Cocconi Giovanni . . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.
27	Leone Mario	Id. Livorno .	1	»	Licenza liceale.

28	Franciosi Attilio	Distretto Bologna	1	1	Licenza liceale.
29	Stampa Mario	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
30	Bemporad Duilio	Id. Perugia	1	»	Licenza liceale.
31	Beccari Cesare Augusto	Id. Verona	1	»	Licenza liceale.
32	Badanelli-Donati Mario.	Id. Alessand	1	»	Licenza liceale.
33	Giani Umberto	Id. Caserta	1	»	Licenza istituto tecnico.
34	Cavalli Paolo	Id. Modena	1	»	Licenza istituto tecnico.
35	Bianchi Mario	Id. Firenze	1	1	Licenza istituto tecnico.
36	Iurlaro Pasquale	Id. Taranto	1	»	Licenza liceale.
37	Romero Federico	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
38	Vignolo-Lutati Luigi	Id. Torino	1	1	Licenza liceale.
39	Napoli Alessandro	Id. Milano	1	»	Licenza istituto tecnico.
40	Vaccari Renzo	Id. Modena	1	»	Licenza istituto tecnico.
41	Piana Carlo	Id. Verona	1	»	Licenza liceale.
42	De Cia Amedeo	Id. Genova	1	»	Licenza liceale.
43	Bronzuoli Anacleto	21° regg. fanteria	1	»	Licenza liceale.
44	Riccinti Michelangelo	Distretto Caserta	1	1	Licenza liceale.
45	Badalucchi Ugo	Id. Palermo	1	»	Licenza liceale.
46	Barulli Ernesto	Id. Roma	1	»	Licenza liceale.
47	Rescigno Vincenzo	Id. Bari	1	»	Licenza liceale.
48	Gamba Ugo	Id. Padova	1	»	Licenza liceale.
49	Zingales Francesco	Id. Messina	1	»	Licenza liceale.
50	Marocco Nicolò	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
51	Boffa Cesare	59° regg. fanteria	1	»	Licenza liceale.
52	Derossi Luigi	Distretto Bologna	1	»	Licenza liceale.
53	Tonello Gino	Id. Venezia	1	»	Licenza liceale.
54	Rovero Umberto	Id. Torino	1	1	Licenza liceale.
55	Mazzoni della Stella Vittorio.	Id. Livorno	1	»	Licenza istituto tecnico.
56	Bernotti Pietro	Id. Casale	1	»	Licenza liceale.
57	Giovannardi Corelli Marco.	Id. Forlì	1	»	Licenza liceale.
58	Priore Mario	Id. Ascoli P.	1	1	Licenza liceale.
59	Calza Lodovico	Id. Bologna	1	»	Licenza liceale.
60	Passeri Giuseppe	Id. Verona	1	1	Licenza liceale.
61	Minella Francesco	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
62	Baggi Francesco	Id. Forlì	1	1	Licenza istituto tecnico.
63	Geninati Vittorio	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
64	Pedrazzoli Gino	Id. Verona	1	»	Licenza liceale.
65	Rabaglia Gio. Battista	Id. Venezia	1	»	Licenza istituto tecnico.
66	Govi Luigi	Id. Modena	1	»	Licenza istituto tecnico.
67	Manfredi Antioco	Id. Parma	1	»	Licenza istituto tecnico.
68	Carossini Mario	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
69	Piccioni Cesare	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
70	Dalmazzo Lorenzo	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
71	De Pascale Ferdinando	Id. Gaeta	1	»	Licenza liceale.
72	Sforni Vittorio	Id. Parma	1	»	Licenza liceale.
73	Darù Attilio	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
74	Franzini Camillo	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
75	Albertelli Lorenzo.	Id. Torino	1	1	Licenza liceale.

76	Daffinà Pasquale	Distretto	Catanzaro	1	»	Licenza liceale.
77	Tomatis Giovanni	Id.	Mondovì.	1	»	Licenza liceale.
78	Ferroni Vito	Id.	Chieti	1	»	Licenza liceale.
79	Calvino Angelo	Id.	Chieti	1	»	Licenza liceale.
80	Festa Amerigo	Id.	Avellino	1	»	Licenza liceale.
81	Parodi Umberto	Id.	Firenze	1	1	Licenza liceale.
82	Scala Edoardo	Id.	Palermo	1	»	Licenza liceale.
83	Vecchiarelli Carlo	Id.	Macerata	1	»	Licenza liceale.
84	Mauretti Alberto	Id.	Spoleto	1	1	Licenza liceale.
85	Giardina Pietro	Id.	Palermo	1	»	Licenza liceale.
86	Petilli Mario	Id.	Salerno	1	»	Licenza liceale.
87	Oggerino Umberto	Id.	Mondovì.	1	»	Licenza liceale.
88	Patriarca Giuseppe	Id.	Vercelli	1	»	Licenza liceale.
89	Bourcet Michele	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.
90	Lazari Vittorio	Id.	Roma	1	1	Licenza liceale
91	Abrile Paolo	Id.	Alessand.	1	»	Licenza istituto tecnico.
92	Amadio Francesco	Id.	Piacenza.	1	»	Licenza liceale.
93	Folinea Gustavo	Id.	Napoli	1	»	Licenza liceale.
94	Macchi Aldo	Id.	Milano	1	»	Licenza liceale.
95	Nerchiali Oscar	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.
96	Cesari Luigi	Id.	Verona	1	»	Licenza liceale.
97	Gallinelli Giuseppe	Id.	Roma	1	»	Licenza istituto tecnico.
98	Ferrini Marco Aurelio	Id.	Perugia	1	»	Licenza istituto tecnico.
99	Consorte Lodovico	Id.	Benevento	1	»	Licenza istituto tecnico.
100	Tonelli Angelo	Id.	Ivrea	1	»	Licenza liceale.
101	Iviglia Filiberto	Id.	Torino	1	»	Licenza istituto tecnico.
102	De Candia Tommaso	Id.	Barletta	1	»	Licenza liceale.
103	Cavallero Guido	Id.	Parma	1	»	Licenza liceale.
104	Colucci Pasqualino	Id.	Barletta	1	»	Licenza istituto tecnico.
105	Ricchiardi Guido	Id.	Forlì	1	»	Licenza istituto tecnico.
106	Magliano Nicola	Id.	Lecce	1	»	Licenza liceale.
107	Accolti Gil Francesco	Id.	Bari	1	»	Licenza liceale.
108	Pelagatti Giuseppe	Id.	Livorno	1	»	Licenza liceale
109	Ricci Ugo	Id.	Venezia	1		Licenza istituto tecnico.
110	Bedini Giulio	Id.	Lucca	1	»	Licenza liceale.
111	Trocchi Gaddo	Id.	Ascoli P.	1	»	Licenza liceale.
112	Isasca Giuseppe	Id.	Cuneo	1	»	Licenza liceale.
113	Gandin Paolo	Id.	Siena	1	»	Licenza liceale.
114	Campari Mario	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.
115	Rezza Guido	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.
116	Cavalleri Ettore	Id.	Voghera	1	1	Licenza istituto tecnico.
117	Girlando Emanuele	Id.	Siracusa	1	»	Licenza istituto tecnico.
118	Giglioli Brunetto	Id.	Siena	1	1	Licenza liceale.
119	Appelius Enrico	Id.	Livorno	1	»	Licenza istituto tecnico.
120	Urciuoli Renato	Id.	Avellino	1	»	Licenza liceale.
121	Sasso Raffaele	Id.	Avellino	1	»	Licenza liceale.
122	Ghersi Giuseppe	Id.	Belluno	1	»	Licenza liceale.
123	Geraci Luigi	Id.	Girgenti	1	»	Licenza liceale.

124	Niccolai Umberto . . .	Distretto Firenze .	1	»	Licenza istituto tecnico.
125	Zappalà Vito	91° regg. fanteria .	1	»	Licenza liceale.
126	Serra Salvatore . . .	Distretto Messina .	1	»	Licenza istituto tecnico.
127	Bresso Giuseppe . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
128	Forlani Tullio	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.
129	Cerruto Roberto . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
130	Bogatto Ernesto . . .	1° regg. bersaglieri	1	»	Licenza liceale.
131	Leonelli Filippo . . .	Distretto Bari . . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
132	Massara Giuseppe . .	85° regg. fanteria .	1	»	Licenza istituto tecnico.
133	Pocobelli Arturo . . .	Distretto Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
134	Pallavicino Giacomo. .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale
135	Ricca Rosellini Francesco	Id. Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
136	Scatà Salvatore . . .	Id. Catania .	1	»	Licenza liceale
137	Amoriello Vincenzo . .	Id. Lucca . .	1	1	Licenza liceale.
138	Verchiani Donato. . .	Id. Pesaro. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
139	Brancatelli Giuseppe. .	Id. Messina .	1	»	Licenza istituto tecnico.
140	Mijno Luigi	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
141	Veniali Mario	Id. Voghera.	1	»	Licenza liceale.
142	Conti Franceso	Id. Catania .	1	1	Licenza liceale

2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

143	Guidoni Fernando. . .	Distretto Massa . .	1	»	Licenza liceale
144	Cremascoli Giuseppe .	Id. Aquila . .	1	»	Licenza liceale.
145	Beato Giuseppe. . . .	Id. Salerno .	1	»	Licenza liceale.
146	Biagi Vito	Id. Modena .	1	1	Licenza istituto tecnico.
147	Maioli Giovanni . . .	Id. Ravenna.	1	»	Licenza liceale.
148	Baccon Augusto . . .	Id. Torino. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
149	Vallo Umberto. . . .	Id. Venezia .	1	»	Licenza liceale.
150	Pellicciotti Eugenio . .	Id. Torino .	1	»	Licenza liceale.
151	Quarra Edoardo . . .	Id. Casale . .	1	1	Licenza liceale.
152	Mortara Nino	Id. Alessand.	1	»	Licenza liceale.
153	Regis Mario.	Id. Torino. .	1	»	Licenza liceale.
154	Furlani Luigi	Id. Bologna .	1	»	Licenza liceale.
155	De Sarno Alessandro .	Id. Lecce . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
156	Vercellio Guglielmo . .	Id Verona .	1	»	Licenza istituto tecnico.
157	Bozzo Francesco . . .	Id. Genova .	1	»	Licenza liceale.
158	Fantino Francesco . .	Id. Torino. .	1	»	Licenza liceale.
159	Vox Vincenzo	Id. Bari . . .	1	»	Licenza liceale.
160	Vetromile Guglielmo. .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
161	Castagna Giacomo . .	Id. Orvieto .	1	»	Licenza liceale.
162	Marchese Onesto. . .	Id. Catania .	1	»	Licenza liceale.
163	Rabboni Arturo . . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.
164	Fornara Alessandro. .	Id. Roma . .	1	»	Licenza liceale.
165	Bianchi Ugo.	Id Roma . .	1	»	Licenza liceale.
166	Amati Enrico	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.

167	Sabatini Luigi	Distretto	Modena	1	»	Licenza liceale.
168	Di Martino Carmelo	Id.	Siracusa	1	»	Licenza liceale.
169	Fiorineschi Ruggiero	Id.	Firenze	1	»	Licenza istituto tecnico.
170	Bassi Dario	Id.	Modena	1	»	Licenza liceale.
171	Capurso Armando	Id	Napoli	1	»	Licenza liceale.
172	Sergardi Achille	Id.	Siena	1	»	Licenza liceale.
173	Cherubini Enrico	Id.	Perugia	1	»	Licenza liceale.
174	Pignatti Morano Paolo	Id.	Modena	1	»	Licenza liceale.
175	Prati Filippo	Id.	Bologna	1	»	Licenza liceale.
176	Cigala Fulgosi Alfonso	Id.	Piacenza.	1	»	Licenza liceale.
177	Kessler Gio. Battista.	4ª regg. fanteria		1	»	Licenza liceale.
178	Crollalanza Ernesto	Distretto	Piacenza.	1	»	Licenza istituto tecnico.
179	Albi Marini Giuseppe	Id.	Cosenza	1	»	Licenza liceale.
180	Mondelli Domenico	Id.	Bari	1	»	Licenza liceale.
181	Caputo Vincenzo	Id.	Napoli	1	»	Licenza liceale.
182	Caruso Giovanni	Id.	Napoli	1	»	Licenza liceale.
183	Ramella Adolfo.	Id.	Pinerolo.	1	»	Licenza liceale.
184	De Luigi Umberto	Id	Firenze	1	»	Licenza liceale.
185	Gelmetti Cesare	Id.	Bologna	1	»	Licenza liceale.
186	Pocapaglia Umberto	Id.	Pinerolo	1	»	Licenza istituto tecnico.
187	Bagna Antonio	Id.	Cuneo	1	»	Licenza liceale.
188	Cappone Enrico	Id.	Torino	1	1	Licenza liceale.
189	Durini Federico	Id.	Chieti	1	»	Licenza liceale.
190	Borella Umberto	Id.	Piacenza.	1	»	Licenza istituto tecnico.
191	Rota Ugo	Id.	Lodi	1	1	Licenza liceale.
192	Gallina Armando	Id	Alessand.	1	»	Licenza liceale.
193	Iervolino Aniello	Id.	Napoli	1	»	Licenza liceale.
194	Gaudio Aristide.	Id.	Perugia	1	»	Licenza liceale.
195	Del Gaudio Modesto	Id.	Avellino	1	»	Licenza liceale.
196	Pasqualigo Giuseppe.	Id.	Torino	1	1	Licenza liceale.
197	De Martini Luigi	Id.	Napoli	1	»	Licenza liceale.
198	Boella Carlo.	Id.	Mondovì.	1	»	Licenza istituto tecnico.
199	Villavecchia Mario	Id.	Alessand.	1	»	Licenza liceale.
200	Leonardi Silvio.	Id.	Modena	1	»	Licenza liceale.
201	Ugolotti Alberto	Id.	Parma	1	»	Licenza istituto tecnico.
202	Talmon Luigi	Id.	Pinerolo	1	1	Licenza istituto tecnico.
203	Piacenza Corrado	Id.	Mondovì	1	1	Licenza liceale.
204	Pugliese Gioacchino	Id.	Barletta	1	»	Licenza liceale.
205	Hazon Azolino	Id.	Roma	1	»	Licenza liceale.
206	Bassi Giuseppe	Id.	Treviso	1	»	Licenza liceale.
207	Moramarco Giovanni	Id.	Lecce	1	»	Licenza istituto tecnico.
208	Cifati Gaetano	Id.	Mondovì.	1	»	Licenza liceale.
209	Cassone Carlo	Id.	Modena	1	»	Licenza istituto tecnico.
210	De Litala Giuseppe	Id.	Napoli	1	»	Licenza liceale.
211	Giordano Annibale	Id.	Napoli	1	»	Licenza istituto tecnico.
212	Mascilli Arturo	Id.	Campob.	1	»	Licenza liceale.
213	Della Chiesa di Cervignasco e Benevello Angelo.	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.

214	Bergesio Luigi	Distretto Torino	1	»	Licenza liceale.
215	Sansoldo Eugenio	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
216	Pezzana Alfredo	Id. Vercelli	1	»	Licenza liceale.
217	Gioannini Ettore	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
218	Vigo Luigi	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
219	Figliolini Guido	Id. Roma	1	»	Licenza liceale.
220	Bocca Enrico	Id. Cuneo	1	»	Licenza liceale.
221	Camardella Nicola	Id. Bari	1	»	Licenza istituto tecnico.
222	Oppizzi Carlo	Id. Milano	1	»	Licenza istituto tecnico.
223	Sibille Luigi	Id. Pinerolo	1	»	Licenza istituto tecnico.
224	Navarotto Giorgio	Id. Treviso	1	»	Licenza liceale.
225	Zavattaro Raffaele	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
226	Labruna Giuseppe	Id. Napoli	1	»	Licenza liceale.
227	Cassola Alfredo	Id. Catanzaro	1	1	Licenza liceale.
228	Valenti Florestano	Id. Livorno	1	»	Licenza liceale.
229	Farinetti Lorenzo	Id. Mondovì	1	»	Licenza istituto tecnico.
230	Tonini Vittorio	Id. Torino	1	1	Licenza liceale.
231	Brunelli Francesco	Id Torino	1	»	Licenza liceale.
232	Scorzon Umberto	Id. Verona	1	»	Licenza istituto tecnico.
233	Zinzani Ennio	Id. Parma	1	»	Licenza istituto tecnico.
234	Camuri Guido	Id. Modena	1	1	Licenza liceale.
235	Sarri Ettore	Id. Barletta	1	»	Licenza istituto tecnico.
236	Ricceri Ricciotto	Id. Piacenza	1	»	Licenza istituto tecnico.

Specchio **B**

AMMITTENDI *alla scuola militare.*

Arma di cavalleria.

<table>
<tr><th rowspan="2">Numero d'ordine</th><th rowspan="2">COGNOME E NOME</th><th rowspan="2">Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda</th><th colspan="2">Mezze pensioni gratuite per</th><th rowspan="2">Annotazioni</th></tr>
<tr><th>titolo di studio</th><th>benemerenza di famiglia</th></tr>
<tr><td colspan="6">Giovani provenienti dai collegi militari.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Tuffanelli Achille . . .</td><td>Collegio Roma . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenz. coll. mil.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ferro Ugo . . . . . .</td><td>Id. Roma . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenz. coll. mil.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Scotti Federico . . .</td><td>Id. Roma . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenz. coll. mil.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Negroni Carlo . . . . .</td><td>Id. Roma . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenz. coll. mil.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Armando Enrico . . .</td><td>Id. Roma . .</td><td>1</td><td>1</td><td>Licenz. coll. mil.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cuomo Alfredo . . .</td><td>Id. Napoli . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenz. coll. mil.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Amalfi Francesco. . .</td><td>Id. Napoli . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenz. coll. mil.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Sponzilli Carlo . . . .</td><td>Id. Napoli . .</td><td>1</td><td>1</td><td>Licenz. coll. mil.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Frank Renato . . . .</td><td>Id. Napoli . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenz. coll. mil.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Viancini Eugenio . . .</td><td>Id. Napoli . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenz. coll. mil.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Tosti Francesco . . .</td><td>Id. Napoli . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenz. coll. mil.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Giovani provenienti da istituti civili.</td></tr>
<tr><td colspan="6">1) <i>Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.</i></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Ruspoli Sforza . . . .</td><td>Distretto Torino . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenza liceale.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Gastinelli Carlo . . . .</td><td>Id. Parma . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenza liceale.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Mari Alfredo . . . .</td><td>Id. Modena .</td><td>1</td><td>1</td><td>Licenza istituto tecnico.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Molari Francesco. . .</td><td>Id. Salerno .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenza liceale.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Beria d'Argentina Alessandro</td><td>Id. Torino . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenza istituto tecnico.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Levis Egidio. . . . .</td><td>Id. Mondovì.</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenza liceale.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Cappa Bava Leopoldo .</td><td>Id. Torino . .</td><td>1</td><td>1</td><td>Licenza liceale.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Ceriana Mayneri Carlo .</td><td>Id. Torino . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenza liceale.</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Rainoldi Carlo . . . .</td><td>Id. Napoli . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenza liceale.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Re Ludovico . . . .</td><td>Id. Avellino .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenza liceale.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Giacosa Augusto . . .</td><td>Id. Mondovì.</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenza liceale.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Lamberti Gennaro . .</td><td>Id. Torino . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenza liceale.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Gabutti Gualtiero . . .</td><td>Id. Torino . .</td><td>1</td><td>»</td><td>Licenza istituto tecnico.</td></tr>
</table>

25	Della Croce di Doiola Vibaldo.	Distretto	Torino	1	1	Licenza liceale.
26	Baldi Francesco	Id.	Firenze	1	»	Licenza liceale.
27	Fubini Giorgio	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.
28	Bernacchi Ermanno	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.
29	Moleti Saverio	Id.	Messina	1	»	Licenza istituto tecnico.
30	Longo Hans	Id.	Firenze	1	»	Licenza liceale.
31	Marazzani Giovanni	Id.	Ancona	1	»	Licenza liceale.
32	De Santis Ugo	Id.	Napoli	1	»	Licenza liceale.
33	Bocca Francesco	Id.	Cuneo	1	»	Licenza liceale.
34	Gaja Giovanni	Id.	Mantova.	1	»	Licenza liceale.
35	Scarampi del Cairo Maurizio.	Id.	Torino.	1	»	Licenza liceale.
36	Valperga di Masino Arduino.	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.
37	Durando Vittorio	Id.	Ancona	1	»	Licenza istituto tecnico.
38	Castelbarco Visconti Gian Carlo.	Id.	Milano	1	»	Licenza liceale.
39	Balbo Bertone di Sambuy Federico.	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.
40	Palma di Cesnola Giulio	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.
41	Simeoni Giacinto	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.
42	Honorati Ranieri	Id.	Ancona	1	»	Licenza liceale.
43	Vitale Adriano	Id.	Napoli	1	»	Licenza liceale
44	Beltramelli Filippo.	Id.	Massa	1	»	Licenza liceale
45	Barni Antonio	Id.	Bergamo	1	»	Licenza liceale.
46	Novara Carlo	Id.	Genova	1	»	Licenza liceale.

2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

47	Zanoni Luigi	Distretto	Livorno	1	»	Licenza istituto tecnico.
48	Zanotti Vittorio.	Id.	Aquila	1	»	Licenza liceale.
49	Carignani di Valloria Edoardo	Id.	Torino	1	»	Licenza istituto tecnico.
50	Della Persia Gino.	Distretto	Siena	1	»	Licenza liceale.

SPECCHIO **B²**

—

CONCORRENTI *all'ammissione alla Scuola militare (con riserva di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico) che possono esservi ammessi per l'arma di fanteria, o per quella di cavalleria, qualora si verifichi vacanza di posti anche per quest'ultima arma.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per titolo di studio	Mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia	*Annotazioni*
1	Rendina Federico . . .	Distretto Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
2	Algieri Carlo	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
3	Gugliotta Giuseppe . .	Id. Messina .	1	»	Licenza liceale.
4	Nicolini Mario	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
5	Ciabattini Giuseppe . .	Id. Massa . .	1	»	Licenza liceale.
6	Travaglio Giovanni . .	Id. Mondovì.	1	»	Licenza liceale.
7	Randaccio Giovanni . .	Id. Vercelli .	1	»	Licenza liceale.
8	Augusti Umberto . . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.
9	Valletti Enrico	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
10	Carrelli Palombi Paolo .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
11	Carotti Luigi	Id. Novara. .	1	»	Licenza liceale.
12	Licciardi Salvatore . .	Id. Palermo.	1	»	Licenza istituto tecnico.
13	De Riso Renato . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
14	Lacava Domenico . . .	Id. Taranto .	1	»	Licenza liceale.
15	Vasario Paolo	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
16	Colongo Ottavio . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
17	Serafini Ettore	Id. Ancona. .	1	»	Licenza liceale.
18	Scarampi di Prunetto Lodovico.	Id. Lucca . .	1	»	Licenza liceale.
19	Fioretti Domenico . . .	Id. Perugia .	1	»	Licenza liceale.
20	Del Lupo Alfredo . . .	Id. Livorno .	1	»	Licenza liceale.
21	Campi Cesare	Id. Modena .	1	»	Licenza liceale.
22	Ceriana Mayneri Michele	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
23	Lamberti Carlo	Id. Cuneo . .	1	1	Licenza liceale.
24	Pinna Tullio	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
25	Fazzini Gaetano . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
26	Astarita Alfredo . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
27	Sorrentino Guido . . .	Id Napoli . .	1	»	Licenza liceale.

SPECCHIO **C**

AMMITTENDI *all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per		*Annotazioni*
			titolo di studio	benemerenza di famiglia	
	Ammittendi già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.				
1	Bianco Ferruccio . . .	Distretto Bergamo	1	»	Licenza istituto tecnico.
2	Signorelli Enrico . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
3	Tosatto Silvio	Id. Padova .	1	»	Licenza liceale.
4	Berardi Paolo	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
5	Fanizza Aldo	Id. Avellino .	1	1	Licenza liceale
6	Maresca Pericle . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
7	Varanini Varo	Id. Ravenna.	1	»	Licenza liceale.
8	Latil Teodoro	Id. Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico
9	Ammaturo Michele . .	Id. Salerno .	1	»	Licenza liceale.
10	Orlando Taddeo . . .	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mi
11	Ravera Fedele	Distretto Asti . . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
12	Santamaria Armando .	Id. Caserta .	1	»	Licenza liceale.
13	Rossi Francesco . . .	Id. Forlì . . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
14	Stabarin Alberto . . .	Id Venezia .	1	»	Licenza liceale.
15	Callori Giovanni . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
16	De Ferrante Roberto .	Collegio Roma . .	1	»	Licenz. coll. mil.
17	Lastrico Luigi	Distretto Massa . .	1	»	Licenza liceale.
18	Simonetti Amedeo . .	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
19	Benelli Cesare . . .	Distretto Spoleto. .	1	1	Licenza liceale.
20	Mainardi Alessandro. .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
21	Nasalli Rocca Pietro. .	Id. Catanzaro	1	»	Licenza liceale.
22	Pico Raffaele	Id. Lecce . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
23	Cauda Ernesto. . . .	Collegio Roma . .	»	2	Licenz. coll. mil
24	Caracciolo Italo . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil
25	De Luca Umberto . .	Distretto Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
26	Caponnetto Gilberto . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.
27	Roberto Adolfo. . . .	Id. Messina .	1	»	Licenza istituto tecnico.

28	Ventrella Pasquale . .	Distretto	Bari . . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
29	Borzi Adelchi	Id.	Palermo .	1	»	Licenza istituto tecnico.
30	Di Tondo Fausto . . .	Id	Roma . .	1	»	Licenza liceale.
31	Micheletti Paolo . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
32	Marselli Sergio . . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
33	Ollearo Alfonso . . .	Id.	Alessand.	1	»	Licenza liceale.
34	Sacenti Oliviero . . .	Id	Bologna .	1	»	Licenza istituto tecnico.
35	Sarracino Luigi . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
36	Campagnoli Francesco.	Id.	Napoli . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
37	De Paris Vittorio. . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
38	De Rose Francesco. .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
39	Levi Decio	Id.	Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
40	Turchi Nazareno . . .	Id.	Siena. . .	1	»	Licenza liceale.
41	Vico Giulio	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
42	Bonini Silvio	Collegio	Roma . .	1	»	Licenz. coll. mil.
43	Gagliardi Carlo. . . .	Distretto	Bergamo.	1	»	Licenza istituto tecnico.
44	Pinto Luigi	Collegio	Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
45	Rizzardi Rizzardo. . .	Distretto	Verona .	1	»	Licenza liceale.
46	Tirelli Alfredo	Id.	Aquila . .	1	»	Licenza liceale.
47	Nicosia Salvatore. . .	Id.	Palermo.	1	1	Licenza liceale.
48	Paolocci Luigi	Collegio	Roma . .	1	»	Licenz. coll. mil.
49	Vitrotti Federico . . .	Distretto	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
50	Ascione Armando. . .	Id.	Livorno .	1	»	Licenza istituto tecnico.
51	Bollea Ottavio	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
52	Chiarelli Costante. . .	Id.	Rovigo .	1	»	Licenza liceale.
53	Oliveri Francesco d'Assisi	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
54	Sorito Roberto. . . .	Id.	Massa . .	1	»	Licenza liceale
55	Vercelli Carlo	Id.	Ivrea. . .	1	»	Licenza liceale.
56	Viterbi Giulio	Collegio	Roma . .	1	»	Licenz. coll. mil.
57	Fileti Giuseppe. . . .	Distretto	Messina .	1	»	Licenza istituto tecnico.
58	Approsio Luigi. . . .	Id.	Torino. .	1	1	Licenza liceale.
59	Artero Virgilio. . . .	Id.	Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
60	Caprino Cesare . . .	Id.	Torino. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
61	Bemporad Aldo . . .	Id.	Modena .	1	»	Licenza istituto tecnico.
62	Campanile Alberto . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
63	Dagasso Giuseppe . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
64	De Stefanis Giuseppe .	Id.	Massa . .	1	»	Licenza liceale.
65	Lovadina Mario . . .	Id.	Padova. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
66	Lorenzani Remolo . .	Id.	Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
67	Ricci Umberto	Id.	Bologna .	1	»	Licenza istituto tecnico.
68	Rosso Luigi.	Id.	Venezia .	1	»	Licenza liceale.
69	Tessore Francesco . .	Id.	Savona .	1	»	Licenza liceale.
70	Viale Michele	Id.	Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.

Ammittendi che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.

71	Fantoni Attilio. . . .	Distretto	Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
72	Collino Enrico	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
73	Pizzolato Gavino . . .	Id.	Bologna .	1	»	Licenza liceale.
74	Calabrese Nicola . . .	Id.	Roma. . .	1	»	Licenza liceale.
75	Lauchard Edoardo . .	Id.	Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
76	Roncaglia Ercole . . .	Id.	Mantova.	1	»	Licenza liceale.
77	Pasquetti Ugo	Id.	Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
78	Quattrorecchi Giovanni.	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 46ª **1903** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 ottobre.

OTTOBRE 20. — Avvertenze per la riduzione al nuovo tipo di cappotti d'artiglieria, dei pastrani da sottufficiali e da caporali e soldati d'artiglieria e del treno del genio e delle giubbe di panno di tutte le armi, *pag*. 565.
» 21. — Presentazione del certificato di studi modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari, *pag*. 568
» 21. — Verificazione della misura per la leva militare, *pag*. 569.

CIRCOLARE N. **175**. — **Avvertenze per la riduzione al nuovo tipo dei cappotti d'artiglieria, dei pastrani da sottufficiali e da caporali e soldati d'artiglieria e del treno del genio e delle giubbe di panno di tutte le armi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 ottobre.

In dipendenza delle modificazioni recate con l'*Atto* 297 del corrente anno ai cappotti d'artiglieria, ai pastrani da sottufficiali e da caporali e soldati d'artiglieria e treno del genio ed alle giubbe di panno di tutte le armi, il Ministero determina quanto appresso:

1. Nessuna modificazione sarà recata ai cappotti, ai pastrani ed alle giubbe di panno presentemente in distribuzione, nè agli oggetti stessi esistenti ora in magazzino, i quali verranno, a misura del bisogno, distribuiti quali sono, rimanendo ammesso, fino ad esaurimento del fondo attuale, l'uso promiscuo dei due tipi.

Però, ogni qualvolta, occorra eseguire alle giubbe in distribuzione il cambio del sopra bavero e delle guarnizioni, siffatte parti saranno ridotte al nuovo tipo con la scorta delle seguenti istruzioni.

Giubbe comuni di panno da fanteria, sanità e sussistenza:

Sopprimere la filettatura alle finte tasche, ripiegando il meno possibile il panno e riattaccando queste con cucitura a macchina senza chiudere la tasca pel pacchetto da medicazione.

Giubbe di panno da bersaglieri e da alpini:

Sopprimere la filettatura alle finte tasche come è detto per le giubbe da fanteria.

Sopprimere la filettatura ai controspallini ripiegando il panno il meno possibile, in modo che vengano a risultare al loro centro di una larghezza di mm. 35.

N. B. Per le giubbe di panno da alpini ancora fornite di filettatura di panno scarlatto *esistenti nei magazzini* s'intendono mantenute le norme date con dispaccio del 9 novembre 1901, n. 10396, avvertendo però che al conto di riduzione annesso al dispaccio stesso ne verrà sostituito un altro che sarà rimesso direttamente alle amministrazioni interessate.

Giubbe di panno da granatieri e da cavalleria.

(esclusi i reggimenti Savoia 3° e Guide 19°).

Sopprimere la filettatura alle finte tasche come è detto per le giubbe da fanteria; sopprimere la filettatura ai controspallini e ripiegare il panno il meno possibile in modo che quelli da cavalleria contengano il fregio, e quelli da granatieri risultino come quelli da bersaglieri e da alpini.

Togliere la filettatura al davanti sinistro e sostituirla con altra più sottile di panno turchino.

Giubbe di panno pel reggimento Savoia cavalleria (3°).

Sopprimere la filettatura alle finte tasche come è detto per le giubbe da fanteria; togliere la filettatura ai controspallini come è detto per gli altri reggimenti di cavalleria;

Togliere la filettatura al davanti sinistro e sostituirla con altra più sottile di panno turchino come è detto per le giubbe da granatieri e cavalleria;

Togliere la filettatura al bavero e sostituirla con altra di velluto nero tagliato di sbieco. Quest'ultima riparazione è da eseguirsi però nel solo caso in cui occorra cambiare la filettatura senza cambiare nel tempo stesso il sopra bavero di velluto.

Giubbe di panno pel reggimento cavalleggeri Guide (19°).

Sopprimere la filettatura alle finte tasche come è detto per le giubbe da fanteria; togliere la filettatura ai controspallini come è detto per gli altri reggimenti di cavalleria;

Togliere la filettatura al davanti sinistro e sostituirla con altra più sottile di panno turchino come è detto per le giubbe da granatieri e cavalleria;

Togliere la filettatura di panno bianco alla manopole e sostiturla con altra più piccola di panno celeste. Questa riparazione è da eseguirsi però nel solo caso in cui occorra cambiare la filettatura di panno bianco senza cambiare nel tempo stesso le manopole di panno celeste, e sempre quando vi sia perfetta corrispondenza di colore tra il panno della piccola filettatura e quello delle manopole.

Giubbe di panno da artiglieria e genio.

Sopprimere la filettatura alle finte tasche come è detto per le giubbe da fanteria; togliere la filettatura aicontro spallini come è detto per reggimenti di cavalleria;

Togliere la filettatura al davanti sinistro e sostituirla con altra più sottile di panno turchino come è detto per le giubbe da granatieri e cavalleria;

Quando occorra cambiare la parte superiore del bavero essa va tagliata più larga di quel tanto che è necessario per il ripiego; e qualora si debba cambiare soltanto la filettatura del bavero essa va sostituita, se possibile e conveniente, con altra di panno turchino.

Togliere la filettatura alle mostrine, filettarle tutto all'intorno e riattaccarle in modo da lasciare un margine di 2 o 3 millimetri all'orlo del bavero.

Per le giubbe di panno da granatieri, cavalleria, artiglieria e genio la filettatura al petto sinistro, che deve sostituire quella di panno colorato, potrà essere ricavata da oggetti di corredo di panno turchino dichiarati fuori servizio. Così dicasi per la filettatura ai baveri delle giubbe d'artiglieria e genio.

2. *I cappotti d'artiglieria, i pastrani d'artiglieria e da treno del genio ed i pastrani da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio* saranno anch'essi in occasione di riparazioni alle manopole ridotti ai nuovi tipi nel mondo seguente: scucire le manopole e togliere la filettatura, ricucire le manopole ripiegando il panno il meno possibile e soppressarle.

3. Alle *giubbe comuni di panno da cavalleria*, ora depositate nei parchi e depositi centrali vestiario saranno eseguite le seguenti modificazioni: ripiegare le finte tasche e cucirle a macchina come è detto per le giubbe da fanteria; filettare di panno turchino il davanti sinistro come è detto per le altre giubbe da cavalleria, applicarvi i controspallini tolti dalle guarnizioni riducendoli come è detto per le giubbe da cavalleria.

Per siffatta riduzione è stabilito un compenso di mano d'opera di L. 0,56 ed occorre un centimetro di panno turchino per vestiario da truppa.

La relativa spesa sarà conteggiata a carico dello Stato sul rendiconto mod. 357.

4. *Guarnizioni per giubbe da cavalleria.* — Alle guarnizioni per giubbe da cavalleria, depositate presso i corpi, saranno tolti il panno colorato destinato per le filettature, che sarà utilizzato nelle riparazioni, i controspallini ed i quattro bottoni che saranno impiegati nella riduzione delle giubbe o comunque utilizzati.

I reggimenti Savoia cavalleria (3°) e Guide (19°) cambieranno inoltre, a carico della massa vestiario, il primo i baveri ed il secondo le manopole nelle guarnizioni per giubbe esistenti nei rispettivi colli per riparazioni da sarto, con altri del nuovo tipo, utilizzando quelli sostituiti nel modo che sarà ritenuto più conveniente.

S'intende che le stoffe occorrenti per le riduzioni di cui nella presente circolare dovranno, come per tutte le altre riparazioni, essere prelevate dai magazzini dei corpi.

È tolto il divieto fatto di riattare le giubbe di panno in distribuzione nonchè quelle ritirate agli uomini inviati in congedo, avvertendo che anche per le riparazioni a queste ultime dovranno essere seguiti i criteri sovra esposti.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **176.** — **Presentazione del certificato di studi modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari.** — (Direzione generale leve e truppa) — 21 ottobre.

Nella considerazione che la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1883 avrà luogo probabilmente nel mese di marzo dell'anno prossimo, fatta, beninteso, eccezione di quelle prenotate per l'assegnazione alle armi a cavallo e alla artiglieria da montagna, questo Ministero, analogamente a quanto venne disposto con la circolare n. 187 del 1902, determina che in quest'anno il periodo di tempo stabilito dal paragrofo 532 del regolamento sul reclutamento per la presentazione del certificato modello 47 da parte dei militari studenti ritardatari che desiderano di continuare nel ritardo del servizio, sia prorogato a tutto il giorno precedente a quello che verrà a suo tempo stabilito per la suddetta chiamata generale alle armi.

I comandanti dei distretti militari dovranno conseguentemente ritardare la trasmissione dell'elenco nominativo modello 32 prescritto dal citato paragrafo e quindi lo invieranno al Ministero entro i quindici giorni successivi a quello in cui avrà principio la presentazione alle armi delle reclute della suddetta classe 1883.

Con l'occasione avvertesi, a conferma della massima prima d'ora stabilita, che potranno fruire del beneficio del ritardo del servizio i militari i quali già l'ottennero, quand'anche facciano passaggio ad altra facoltà di studi universitari, a condizioni che non abbiano compiuto il 26° anno di età.

Avvertesi inoltre che i militari studenti ritardatari che compiranno il 26° anno di età entro il corrente anno 1903, e precisamente tra il 1° novembre e il 31 dicembre, non dovranno, anche se presentino il prescritto certificato di studi nel termine fissato dal regolamento, essere ammessi per un altro anno ancora alla continuazione del ritardo del servizio, dappoichè essi raggiungendo il detto limite massimo di età prima che abbia luogo la chiamata generale alle armi delle reclute della classe 1883, avranno obbligo di rispondere alla chiamata stessa, salvo, beninteso il caso in cui, possedendo i requisiti all'uopo richiesti, facciano domanda di essere lasciati in congedo provvisorio quali aspiranti all'ammissione ai successivi corsi allievi ufficiali di complemento

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **177** — **Verificazione della misura per la leva militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 ottobre.

Il nuovo regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 266, non contempla, fra le misure soggette all'obbligo della verificazione prima, quelle per la leva militare.

Questo Ministero, però, ritenendo opportuno che, nell'interesse delle amministrazioni militari e degli individui, tali misure debbano essere verificate e bollate per cura degli ufficii metrici, ha provveduto, d'accordo con il Ministero di agricoltura, industria e commercio, che le misure per la leva militare continuino ad essere sottoposte alla prima ed alle altre verificazioni periodiche, secondo le norme precedentemente in vigore.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 47ª **1903** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 ottobre.

OTTOBRE 23 — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 marzo 1905, *pag.* 571.
» 26. — Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa, *pag.* 572.
» 29. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1904. *pag.* 573
» 29. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 574.
» 30. — Indicazioni da porsi sui documenti di viaggio e di trasporto, *pag.* 583.
» 30. — Sottufficiali in attesa d'impieghi civili, *pag.* 584.

CIRCOLARE N. **178.** — **Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 marzo 1905** — (Segretariato generale) — 24 ottobre.

PROGRAMMA.

Sarà aggiudicato un premio di L. 1000 alla migliore delle memorie redatte da ufficiali medici del R. esercito e della R. marina sul tema seguente:

La fatica nella vita militare: resistenza organica, suoi coefficienti: eccesso di fatica (surmenage) e sue conseguenze: il carico del soldato italiano; come poterlo alleggerire e meglio distribuire, senza privarlo degli oggetti necessari.

1 Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma.

2. Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. Esse dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, con caratteri chiaramente leggibili.

4. Potranno concorrere gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina in servizio attivo permanente, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali medici di riserva provenienti dal servizio attivo, e tutti gli ufficiali medici non più inscritti nei ruoli purchè provenienti dal servizio attivo.

ERRATA-CORRIGE.

Cigcolare n. 174, pag. 562. — Al numero d'ordine 32 dello specchio *C*: Merselli Sergio, *togliere* l'indicazione della mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia.

Ne sono però eccettuati i membri dell'ispettorato di sanità militare, che costituiscono la commissione aggiudicatrice del premio.

5. Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da un'epigrafe la quale verrà ripetuta sopra un'annessavi scheda suggellata, contenente il cognome, il nome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

6. Sarà evitata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore, altrimenti questi perderà ogni diritto al conferimento del premio.

7. Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre schede saranno abbruciate senza essere aperte.

8. L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie all'ufficio dell'ispettorato di sanità militare è il 31 marzo 1905; quelle che pervenissero in tempo posteriore sarebbero considerate come non ricevute.

9. La pubblicazione nel *Giornale medico del R. esercito* e negli *Annali di medicina navale* dell'epigrafe delle memorie presentate al concorso, servirà di ricevuta ai loro autori.

10. I manoscritti delle memorie presentate al concorso apparterrano di diritto all'ispettorato di sanità militare, con piena facoltà ad esso di pubblicare, per mezzo della stampa, quello della memoria premiata.

L'autore però della memoria premiata è altresì libero di dare, collo stesso mezzo, pubblicità al proprio lavoro, anche emendato e modificato, purchè in questo caso faccia sì che, da una prefazione o dal testo del libro, si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottevi posteriormente all'aggiudicazione del premio.

Roma, 23 ottobre 1903.

L'Ispettore capo di sanità militare
LANDOLFI.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **179. — Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa. —** (Direzione generale leve e truppa). — 26 ottobre.

1. Questo Ministero ha determinato che col giorno *30 novembre p. v.* abbiano principio le operazioni per l'invio in con-

gedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1880, con ferma di 3 anni, compresi beninteso i volontari ordinari, e di quelli della classe 1881 designati per la ferma di due anni, appartenenti all'arma di cavalleria.

Con la stessa data sarà anche iniziato l'invio in congedo anticipato di quei militari di cavalleria che trovansi nelle condizioni indicate nella Circolare n. 167 del corrente anno.

2. I movimenti relativi al congedamento di detti militari saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali avvertiranno di prendere abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

3. Agli effetti dal paragrafo 106 dell'Istruzione sulle matricole, per quanto riguarda il computo della interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari delle classi 1880 e 1881 predetti quella del 30 novembre p. v.

4. Nel far luogo ai congedamenti di cui trattasi, i corpi terranno presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date ai numeri 5 e seguenti della Circolare n. 134 del 14 agosto del corrente anno, per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane, e quelle contenute nella successiva Circolare n. 167 sopra citata, riflettente il congedamento anticipato di taluni militari.

In questa occasione, si richiama poi l'attenzione dei corpi interessati sulla esatta applicazione, ove ne sia il caso, delle disposizioni stabilite nel § 635 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, completato con le norme date al n. 6 della predetta Circolare n. 134, a riguardo dei militari congedandi che domandino di fare ritorno all'estero, essendone rimpatriati per adempiere agli obblighi di leva. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **180.** — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1904.** — (Segretariato generale). — 29 ottobre.

A scioglimento della riserva fatta colla Circolare n. 102 del corrente anno, il Ministero determina che gli specchi di proposta d'avanzamento e gli specchi d'avanzamento relativi agli ufficiali in congedo gli pervengano al più tardi il 31 dicembre prossimo, eccetto gli specchi di proposte d'avanzamento relativi ai colonnelli, i quali dovranno pervenirgli pel 20 novembre p. v. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **181. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 29 ottobre.

Gli ufficiali descritti nell'elenco che fa seguito alla presente Circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato, nella distribuzione generale che avrà luogo il 14 novembre, giusta le norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899 modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

Gli ufficiali che preleveranno detti cavalli, non potranno contrarre debito verso il rispettivo conto rimonta superiore alla somma fissata dall'*Atto* succitato.

In conseguenza, allorquando scaduta la guarentigia il cavallo sarà definitivamente concesso d'agevolezza, l'ufficiale dovrà versare al suddetto conto la somma eventualmente eccedente.

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente, il quale sarà considerato in viaggio per ragioni di servizio.

Dopo avvenuta la distribuzione generale, i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare tosto al Ministero il numero dei cavalli rimasti disponibili, affinchè questi possano poi essere distribuiti agli ufficiali che ne facessero domanda.

Parimenti in seguito i reggimenti di cavalleria, ogni qualvolta vengano distribuiti o restituiti i cavalli in parola, oppure gli ufficiali stati ammessi a prelevarli non facciano uso della autorizzazione ricevuta, dovranno riferirne al più presto al Ministero, affinchè si possa sempre conoscere quanti sono ancora i cavalli da distribuire in ogni singolo reggimento.

I corpi cui appartengono gli ufficiali, ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza, dovranno tenere presenti le disposizioni contenute nel Capo VIII dell'*Atto* 179 del 1899.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. d'ordine	Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	CASATO E NOME	Categoria del cavallo
Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).				
1	5ª brigata di cavalleria	Capitano A C.	Manfredini Luigi . . .	1ª
2	14 fanteria	Colonnello	Bona cav. Giovanni . .	
3	20 artig. camp.	Capitano	Carozzi cav. Giovanni .	
4	20 id. id.	Tenente	Agostini Novello Domenico.	
1	14 fanteria	Ten. colonn.	Vigoni cav. Carlo . . .	2ª
2	14 id.	Capitano A. M.	Russo Rodolfo	
3	62 id.	Maggiore	Lazzari cav. Vittorio . .	
1	7 alpini	Capitano	Probati Eugenio . . .	3ª
Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).				
1	Divisione milit Brescia	Capitano S. M.	Guglielmotti Emilio . .	1ª
2	Comando brigata Pisa	Capitano A. C.	Ruggieri Benedetto . .	
3	1° fanteria	Colonnello	Turletti cav. nob. Don Giovanni.	
1	74 fanteria	Capitano	Pisanti Giuseppe . . .	2ª
2	74 id.	Tenente A. M.	Papale Renato	
3	74 id.	Id.	Mach de Palmestein Giovanni.	
Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).				
1	Comando pres mil. Spezia	Capitano S. M.	Montanari Carlo . . .	1ª
2	Istituto geograf. militare	Id.	Taliarigo Armando . .	
3	Id.	Id.	Poggi Rosolino . . .	
4	Id.	Id.	Basevi Camillo	
1	3 fanteria	Maggiore	Rossi cav. Carlo . . .	2ª
2	10 id.	Id. .	Ferrari cav. Decio . .	
3	61 id.	Capitano	Cappelli Giuseppe . . .	
4	2 bersaglieri	Ten. colonn.	Acton cav. Carlo. . . .	
5	2 id.	Maggiore	Cocco-Ortu cav. Salvatore	
1	1 granatieri	Capitano	Vecchio cav. Clemente .	3ª
2	4 fanteria	Id.	Mulazzani cav. Arturo .	

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°)

1	60 fanteria	Colonnello	Ciancio cav. Giuseppe	1ª
2	1 artig. fort.	Tenente	Rosi Ezio	
3	2 id. id.	Colonnello	De Angelis cav. Giuseppe	
4	2 id. id.	Tenente	Cavalieri Inviziati Alberto	
5	Artig. mont.	Capitano	Tozzi cav. Pasquale	
6	Scuola di guerra	Ten. col. S. M.	Alfieri cav. Vittorio	
1	65 fanteria	Capitano	Valentini Emilio	2ª
2	7 bersaglieri	Capitano A. M	Novelli Enrico	
3	7 id	Ten. colonn.	Palopoli cav. Pasquale	
4	5 alpini	Maggiore	Gordolon cav. Orazio	
5	5 id.	Id.	Raffa cav. Mario	

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°)

1	5 artig. camp.	Tenente	Arzani Annibale	1ª
2	5 id. id.	Id.	Romano Luigi	
3	5 id. id.	Id.	Viola Carlo	
4	1 id fort.	Id.	Doux Clemente	
5	Scuola guerra	Colonn. S. M	Bompiani cav. Giorgio	
6	id.	Id.	Vinai cav. Raffaele	
1	53 fanteria	Capitano	Gastaldi cav. Carlo	2ª
2	85 id.	Maggiore	De Lutti cav. Vittorio	
3	85 id.	Capitano med.	Pellerino dott. Andrea	
4	4 alpini	Tenente A. M.	Chicco Luigi	

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°).

1	3 artig. costa	Maggiore	Staffa cav. Giuseppe	1ª
2	3 id. id	Capitano	Marra Mario	
3	3 id. id.	Tenente	Conenna Antonio	
4	3 id. id	Id.	Bagnoli Pio	
1	8 fanteria	Ten. colonn.	Rostagno cav. Giacinto	2ª
2	45 id.	Capitano	Pietroni Francesco.	
1	87 fanteria	Capitano	Valtutti Vincenzo	3ª

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

1	Divisione milit. Cuneo	Capitano S. M.	Ferrari Giuseppe . . .	1ª
2	Comando brigata Savona	Capitano A. C.	Fantoni Spirito	
3	47 fanteria	Tenente U. O.	Peretti Alessandro. . .	
4	2 alpini	Colonnello	Scalfi cav. Lorenzo . .	
5	5 artig. camp.	Tenente	Bergamo Germano. . .	
6	Artig. mont.	Id.	Paulizzi Giuseppe . . .	
1	15 fanteria	Maggiore	De Albertis cav. Vittorio	2ª
2	60 id.	Id.	Pacini cav. Gioacchino .	
3	1 alpini	Ten. colonn.	Ratto cav. Giuseppe . .	
4	1 id.	Id.	Arista cav. Giuseppe . .	
5	3 id.	Capitano	Quaglia cav. Matteo . .	
1	11 bersaglieri	Capitano	Catalano Francesco . .	3ª
2	11 id.	Capitano med.	Militello dott. Emilio . .	
3	1 alpini	Colonnello	Carlino cav. Francesco .	

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

1	2 art. fortezza	Tenente	Barberis Filippo . . .	1ª
1	1 fanteria	Maggiore	Pagliani cav. Edoardo .	2ª
2	1 id.	Tenente A. M.	Manenti Luigi	
3	79 id.	Capitano A. M.	Pedroli Claudio	

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°).

1	Corpo di S. M.	Ten. col. S. M.	Morra cav. Camillo . .	1ª
2	Id.	Magg. S. M.	Maccaferri cav. Giulio .	
3	Id.	Capit. S. M.	Grazioli Francesco . .	
4	10 artig. camp.	Tenente	Brancaccio Silvio . . .	
5	3 id. fort.	Ten. colonn.	Romano cav. Giuseppe .	
1	Corpo di S. M.	Magg. genio a disposiz.	Conti cav. Giacomo . .	2ª
1	1 granatieri	Maggiore	Cucca Mistrot nob. Enrico	3ª

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°).

1	Comando VII corpo arm.	Capitano S.M.	Ottolenghi cav. Attilio.	1ª
2	Regg. lancieri Vitt. Em. II (10°)	Capitano	Picasso Francesco	
3	Id. cavalleg. di Saluzzo (12°)	Id.	Cingia cav. Pietro	
4	Id. id. id.	Sottotenente	Liberati Enrico	
1	39 fanteria	Maggiore	Salvatore cav. Domenico	2ª
2	4 genio	Tenente	Fresco Achille	
3	4 id.	Id.	Visetti Enrico	
4	Scuola centrale di tiro di fanteria	Ten. colonn.	Schenoni cav. Angelo	
5	Id. id.	Maggiore	Podobnick cav. Carlo	
6	Id. id.	Capitano A.M.	Costa Vittorio	
1	56 fanteria	Capitano	Cattuzzo Lorenzo	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).

1	23 fanteria	Colonnello	Rainaldi nob. di Treia cav. Luigi.	1ª
2	Direzione genio Palermo	Ten. colonn.	Pinto cav. Donato	
1	20 fanteria	Maggiore	Coccimiglio cav. Francesco.	2ª
2	27 id.	Ten. colonn.	Traina cav. Mario	
3	27 id.	Tenente A. M.	Palmieri Marcantonio	
4	9 bersaglieri	Ten. colonn.	Massaria cav. Giovanni	
1	4 fanteria	Capitano	Albani Ottorino	3ª
2	19 id.	Maggiore	Ingrosso cav. Federico	
3	19 id.	Capitano	Maroni Lorenzo	
4	83 id.	Id.	Verdinois Giuseppe	

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

1	Comando VI corpo arm.	Colonn. S. M.	Cotta cav. Giovanni	1ª
2	Istituto geograf. militare	Ten. col. S. M.	Montuori cav. Luca	
3	7 artig. camp.	Capitano	Morabito cav. Alessandro	
4	15 id. id.	Id.	D'Amico Giuseppe	
5	15 id. id.	Id.	Verga Umberto	
6	Direz. commiss. VIII corpo arm.	Col. comm.	Alessandri cav. Arturo	

1	3 fanteria	Maggiore	Quadrelli cav. Gaetano .	2ª
2	43 id.	Capitano	Marenco Colombano . .	
3	44 id.	Maggiore	Zanchi Luigi	
4	Direz. commiss. VIII corpo arm.	Magg. comm.	Pizzini cav. Giulio . . .	
1	40 fanteria	Capitano	Giangrande Vito. . . .	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).

1	Divisione Napoli	Capitano S. M.	Taranto Alfredo. . . .	1ª
2	Id. Salerno	Ten. col. S. M.	Stasio cav. Domenico. .	
3	12 artig. camp.	Capitano	Figliola Giacomo . . .	
4	12 id. id.	Tenente	Picone Andrea	
5	3 id. costa	Id.	Golisciani Valentino . .	
6	Dir. artig. Napoli	Capitano	Marra Achille	
1	7 fanteria	Maggiore	Gianese cav. Umberto .	2ª
2	8 id.	Id.	Gilardelli cav. Giovanni .	
3	8 id.	Tenente A. M.	De Minicis Delfo. . . .	
1	8 fanteria	Capitano	Salonna-Persico Giuseppe	3ª
2	11 id.	Id.	Forneris Sebastiano . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).

1	23 artig. camp	Tenente	Monti Edoardo	1ª
2	Artigl. mont	Id.	Arzani Giuseppe. . . .	
3	Id.	Id	D'Angelo Michele . . .	
4	Id.	Id.	Abrate Giacomo. . . .	
5	Id.	Id.	Moreno Gustavo. . . .	
6	Id.	Id.	Rossi Camillo.	
1	4 bersaglieri	Maggiore	Capello cav. Giovanni. .	2ª
2	1 alpini	Ten. colonn.	Gigli cav. Attilio	
3	1 id.	Capitano	Savorani Umberto . .	
4	2 id.	Maggiore	Fornaseri cav. Angelo .	
1	16 fanteria	Capitano	De Furia Palmerino. . .	3ª
2	77 id.	Id.	Mangiarotti Onorato . .	
3	1 alpini	Id.	Manfredi Luigi	
4	2 id.	Maggiore	Alliona cav. Ernesto . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

1	Regg. cavall. di Lodi (15°)	Maggiore	Piazza cav. Arturo . .	1ª
1	49 fanteria	Ten. colonn.	Rondi cav. Giovanni . .	2ª
2	56 id.	Id.	Filippini cav. Luigi . .	
3	3 genio	Tenente	Baglioni Pasquale . . .	
1	50 fanteria	Capitano	Baiardi Lodovico . . .	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).

1	Corpo di S. M.	Capit. S. M.	De Antonio Carlo . . .	1ª
2	Comando VIII corpo arm.	Id.	Ambrosini Lodovico . .	
3	7 artig. camp.	Ten. colonn.	Secco cav. Luciano . .	
4	2 id. costa	Tenente	Santoro Massimo . . .	
5	2 id id.	Id.	Carta Egidio	
6	2 id. id.	Sottotenente	Polvani Temistocle . .	
1	4 fanteria	Maggiore	Fedi cav. Guido. . . .	2ª
2	9 id.	Tenente A. M.	Romano Aleardo . . .	
3	2 bersaglieri	Capitano	Malato Giuseppe . . .	
4	10 id.	Id.	Mengotti cav. Giovanni .	
5	Direzione genio Spezia	Ten. colonn	Coletti cav. Domenico .	
6	Direz. commiss. VIII corpo arm.	T. col. comm.	Magnaghi cav. Ambrogio	
1	9 fanteria	Capitano	Zanella Ettore	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).

1	Regg. cavall. di Caserta (17°)	Capitano	Della Chiesa di Cervignasco e Trivero Paolo.	1ª
2	5 artig camp.	Id.	Berrino Paolo	
3	1 id. fortezza	Tenente	Valvassori Giovanni . .	
4	1 id. id.	Id.	Lova Camillo	
5	1 id. id	Id.	Dugone Carlo	
6	Reg. art. mont	Sottotenente	Raimondo Silvio . . .	
1	26 fanteria	Tenente col.	Rossi cav. Filippo . . .	2ª
2	26 id.	Tenente A. M.	Michelon Virgilio . . .	
3	3 alpini	Id.	Toselli Luigi	
4	4 id.	Ten. colonn.	Cantore cav. Antonio. .	
5	Scuola guerra	Capit. A. M.	Giubilei Oreste	
6	Scuola d'applic artig. e genio	Capitano gen	Guidetti Angelo	
1	60 fanteria	Capitano	Levi Isacco	3ª
2	60 id.	Id.	Bosoni Desiderio . . .	
3	4 alpini	Id.	Carutti Giuseppe . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

1	Comando V corpo arm.	Capitano S. M.	Battistoni Giuseppe	1ª
2	Comando brigata Re	Capitano A. C.	Di Salvi Francesco	
3	2 fanteria	Colonnello	Coen cav. Achille	
4	8 artigl. camp.	Tenente	Gropplero Francesco	
5	20 id. id.	Capitano	Monterisi Giuseppe	
6	2 id. fort.	Tenente	Brini Gaetano	
1	2 fanteria	Maggiore	Beretta cav. Angelo	2ª
2	6 alpini	Capitano A. M.	Pozzi Anselmo	
3	Comando genio Verona	Ten. colonn.	Fiorasi cav. Gaetano	
4	Direzione genio Milano	Id.	Filippa cav. Vittorio	
5	4 genio	Maggiore	Reboa cav. Francesco	
1	4 genio	Tenente	Randi Angelo	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

1	2 artigl. fort.	Capitano	Riccardi Carlo	1ª
2	2 id. id.	Id.	Torella Giuseppe	
3	2 id. id.	Tenente	Vergano Giuseppe	
4	Artigl. mont.	Colonnello	Tettoni cav. Adolfo	
5	Scuola guerra	Tenente d'art.	Lorito Giuseppe	
1	53 fanteria	Capitano	Melchiore Vittorio Eman.	2ª
2	85 id.	Tenente A. M.	Testa Oreste	
3	7 bersaglieri	Capitano	Martinengo Carlo	
4	5 alpini	Maggiore	Littardi cav. Camillo	
5	Direzione genio Milano	Id.	Gariboldi cav. Silvio	
1	65 fanteria	Capitano	Cotta Ramusino Carlo	3ª
2	65 id.	Id.	Vacca Luigi	

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

1	72 fanteria	Colonnello	Angelotti cav. Mario	1ª
2	1 artigl. costa	Capitano	Averame cav. Edoardo	
3	1 id. id.	Id.	Fara-Puggione cav. Salvatore.	
4	1 id. id.	Tenente	Pavesi Giuseppe	
5	2 id. fort.	Id.	Silvano Carlo	
6	Dir. offic. costr. artig. Torino	Capitano	Pellerano Luigi	

1	63 fanteria	Tenente A. M.	Sani Mario	2ª
2	2 genio	Maggiore	Curcio cav. Luigi	
3	2 id	Capitano	Tozzi cav. Carmine	
4	2 id.	Id.	Pollini Enrico	
1	71 fanteria	Capitano	Pesci Dario	3ª
2	2 genio	Tenente	Pontari Oreste	

Presso il reggimento cavalleggeri di Padova (21°).

1	10 artig. camp.	Capitano	Baistrocchi Federico	1ª
2	10 id. id.	Id.	Sorvillo Amedeo	
3	10 id. id.	Tenente	Moccia Roberto	
1	Com. stab. milit. di pena	Maggiore	Pastorelli cav. Giovanni	2ª
2	Ospedale milit. Caserta	Magg. med	Testa cav. Pasquale	
1	87 fanteria	Capitano	Ghirello Casimiro	3ª
2	Dir. genio Bari	Id.	Gesnè Giuseppe	

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

1	Divis. Ravenna	Capit. S. M.	Carbone Vincenzo	1ª
2	Id. Ancona	Ten. col. S. M	Marchi cav. Francesco	
3	Id. Ancona	Capit. S. M.	Nieddu Enrico	
4	Regg. cavall. di Catania (22°)	Tenente	Buffi Ugo	
1	5 fanteria	Ten. colonn.	Conte cav. Francesco	2ª
2	61 id.	Capitano	Fossi Luigi	
3	62 id.	Id.	Cavi Antonio	
4	62 id.	Id.	Saltara Ernesto	
1	61 fanteria	Capit. med.	Vitullo dott. Giuseppe	3ª
2	62 id.	Maggiore	Albonico cav. Pirro	

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

1	Corpo di S. M.	Magg. S. M.	Croce cav. Giovanni	1ª
2	Id. id.	Capit. S. M.	Cattaneo Giovanni	
3	36 fanteria	Colonnello	Pisani cav. Silvestro	
4	18 artig. camp	Capitano	Luzzatti Ugo	
5	Artigl. mont.	Tenente	Marietti Giovanni	
6	Direzione artigl. Maddalena	Maggiore	Cadoni cav. Antonio	

1	Minist. guerra	Magg. genio	Nicoletti-Altimari cav. Gustavo.	2ª
2	36 fanteria	Ten. colonn.	Paternò cav. Guido	
3	47 id.	Capitano A. M.	Vallarino Pietro	
4	48 id.	Id.	Fratini Arturo	
5	92 id.	Capitano	Paolozzi Pasquale	
6	3 genio	Tenente	Mina Luigi	
1	6 fanteria	Capitano	Granelli Antonio	3ª
2	22 id.	Id.	Brambilla Martino	
3	44 id.	Id.	Porcari Felice	

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

1	67 fanteria	Colonnello	Angelotti cav. Cleto	1ª
2	Brig. art. mont. del Veneto	Capitano	De Rosa Alfredo	
3	Id. id.	Tenente	Bucci Arturo	
1	67 fanteria	Maggiore	Pontremoli cav. Pietro	2ª
2	67 id.	Id.	Vagliasindi cav. Casimiro	
3	79 id.	Ten. colonn.	Mazzoli cav. Domenico	
4	7 alpini	Capitano	Villani Giovanni	
1	67 fanteria	Capitano	Sciuto Cirino	3ª
2	79 id.	Id.	Iannaccaro Carlo	
3	7 alpini	Id.	Latini Carlo	

N. **182. — Indicazioni da porsi sui documenti di viaggio e di trasporto.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 ottobre.

Le Società ferroviarie hanno rilevato di frequente che sugli scontrini pel trasporto personale e su quelli pel trasporto del bagaglio, che si staccano dai fascicoli annessi al libretto di viaggio mod. *A*, là dove è l'indicazione: « Il titolare » gli ufficiali appongono la propria firma senza indicare il loro grado.

Per quanto quest'ultima indicazione possa rilevarsi dal cartoncino fisso del detto libretto, nel quale, oltre il grado che aveva il titolare all'atto in cui fu munito di esso, debbono riportarsi le successive promozioni ottenute, il Ministero determina che, d'ora innanzi, sugli scontrini si faccia precedere il nome del viaggiatore o dello speditore dal suo grado. In tal modo le stazioni avranno più sollecitamente il mezzo di accertare se i viaggiatori abbiano diritto al biglietto pel treno e per la classe per la quale lo hanno chiesto e di determinare la quantità di bagaglio cui deve applicarsi la tariffa militare.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **183.** — **Sottufficiali in attesa di impieghi civili.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 ottobre.

La Direzione generale delle ferrovie adriatiche ha messo a disposizione dei sottufficiali un certo numero di posti nell'impiego di aiutante applicato in quella amministrazione.

A tale impiego è annesso lo stipendio iniziale di L. 900 annue, con diritto al viaggio gratuito per recarsi a destinazione per essi e famiglie, nonchè al trasporto delle masserizie.

Urgendo corrispondere alla suddetta offerta, si invitano tutti i comandanti di corpo e di ufficio ad interpellare i sottufficiali dipendenti in attesa di impiego civile, ed i comandanti di distretto quelli in congedo, che al 1° giugno p. v. non avranno compiuto il 35° anno di età, se siano disposti ad accettare il suddetto impiego, da conseguirsi previa visita sanitaria ed esperimento di mesi sei.

Nell'affermativa essi dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) con tutta sollecitudine e non più tardi del 15 novembre p. v., l'analoga domanda per qualsiasi destinazione, la quale dovrà essere corredata del foglio matricolare mod. 61, debitamente firmato, e di una dichiarazione conforme al modulo sottoindicato.

Nella domanda stessa dovrà esser precisato il luogo di residenza di tutti i richiedenti, indistintamente, per poter trasmettere prontamente il biglietto di viaggio a coloro che potranno esser proposti alla Direzione generale delle ferrovie suddette.

Il Ministro — Ottolenghi.

Modello della dichiarazione

Il sottoscritto dichiara di rinunciare ai benefici della Cassa pensioni presso le società ferroviarie per partecipare a quelli della Cassa di previdenza istituita presso le società medesime in esecuzione della legge 15 agosto 1897, n. 383, valendosi, pel riscatto degli anni di servizio militare prestati, del diritto sancito in suo favore dall'art. 19 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio Decreto 30 novembre 1902.

A. . . . . li . . . . 1903.

(Grado e firma del sottufficiale)

Visto il comandante del. . , ... (oppure direttore).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 48ª **1903** **PARTE 2ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 novembre.

OTTOBRE 31. — Ammissione di militari alle armi nel corpo delle guardie di città del regno, *pag.* 588.
——— Avviso. — Ristampa del mod. 904 del catalogo, *pag.* 587.

CIRCOLARE N. **184. — Ammissione di militari alle armi nel corpo delle guardie di città del regno.** — (Direzione generale leve e truppa). — 31 ottobre.

Il Ministero dell'interno aprirà, quanto prima, nuove ammissioni nel personale delle guardie di città.

In questa occasione il Ministero avverte che sono sempre in vigore le Circolari n. 117 e 173 del 1901 per l'ammissione di militari alle armi nel corpo delle guardie di città del regno, come venne fatto presente con la Circolare n. 15 del 1902.

I comandi di corpo e capi di servizio vorranno nuovamente rammentare ai militari dipendenti la facoltà loro concessa di fare domanda pel passaggio nelle guardie di città, le condizioni cui devono soddisfare per poter conseguire l'ammissione nel detto corpo ed i vantaggi che godranno nel detto impiego.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

AVVISO

Ristampa del mod. 904 del catalogo. — Il 2° reclusorio militare ha proceduto alla ristampa corretta della richiesta di fondi mod. 904 per le spese della paglia e dei combustibili.

I corpi useranno il nuovo stampato dopo esaurito il fondo esistente presso di essi e presso il reclusorio, modificando intanto i vecchi stampati secondo il nuovo modello.

Sono anche pronte presso il detto reclusorio le richieste di fondi mod. 904 *A* per le spese dei combustibili pei corpi di guardia, ecc. contemplate dall'*Atto* 67 del 1901 e quelle 904 *B* per la manutenzione dei mobili degli uffici militari di cui l'*Atto* 149 del 1895.

Le direzioni di commissariato militare useranno, d'ora innanzi, tali stampati.

189

Cint. Uff. 157

DISPENSA 49ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 novembre.

NOVEMBRE 12 — Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1883 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva, *pag.* 589.
» 12 — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio, *pag.* 617.
» 13 — Corso di telefonia per il personale delle truppe d'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 617.

CIRCOLARE N. 185. — **Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1883 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 novembre.

1. Questo Ministero ha determinato che pel dì 12 dicembre prossimo siano chiamate alle armi le reclute di 1ª categoria della classe 1883 dichiarate idonee per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da campagna (meno il treno) e l'artiglieria da montagna, e prenotate per l'assegnazione a tali armi e specialità di servizio nella visita passata innanzi ai consigli di leva, a senso del disposto col n. 15 della Circolare n. 86 del 29 maggio p. p.

2. Saranno però escluse dalla presente chiamata:

a) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate come idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna:

risultino ascritte alla ferma di un anno quali rivedibili di due leve precedenti;

aspirino all'assegnazione al genio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri, ovvero alle compagnie di sanità militare in qualità di aiutanti e che, non più tardi del giorno 27 novembre facciano pervenire al comandante del loro distretto di leva un certificato, dal quale risulti che sono telegrafisti-trasmettitori al servizio dello Stato o delle ferrovie ordinarie, macchinisti, fochisti o frenatori al servizio delle ferrovie ordinarie o ridotte, laureati in medicina e chirurgia, o laureati in chimica pura, ovvero in chimica e farmacia, o studenti del 6° anno di medicina, o dell'ultimo anno di chimica pura, oppure studenti che hanno compiuto con successo il 3° anno di farmacia, od ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su);

b) quelle delle reclute di cui al numero precedente che, sebbene prenotate per le armi a cavallo, appartengano a comuni di *reclutamento* delle truppe alpine (comuni montani, da considerarsi come montani e di collina). Non saranno però comprese in tale esclusione le reclute appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe, cioè ai distretti di Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Sulmona, Teramo, e Varese.

3. Potranno invece essere ammesse alla presente chiamata quelle reclute della classe 1883 che, pur non essendo state prenotate dai consigli di leva come idonee per le armi anzidette, facciano domanda di ammissione alla partenza anticipata con assegnazione all'arma di cavalleria, ovvero all'artiglieria da campagna (batterie), all'artiglieria a cavallo (batterie) ed all'artiglieria da montagna.

Quelle delle reclute in parola che aspirino ad essere assegnate alla cavalleria e ne abbiano i requisiti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da cui risulti che rinunciano all'assegnazione alla ferma di anni due che loro potesse spettare. Invece le reclute aspiranti a prestare servizio nelle altre armi e specialità comprese nella presente chiamata potranno esservi destinate senza bisogno di rilasciare alcuna dichiarazione relativa alla ferma, qualora, beninteso, posseggano i voluti requisiti fisici e non siano vincolate alla ferma di un anno, nel qual caso non potranno ottenere la chiesta assegnazione.

Dette reclute dovranno essere comprese nelle quote fissate dalle tabelle d'assegnazione.

Le dichiarazioni rilasciate dalle reclute ammesse in cavalleria in seguito a volontaria domanda dovranno essere dai distretti inviate, insieme alle altre carte personali, ai comandanti dei corpi cui le medesime sono assegnate.

4. Il manifesto per la chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1 e i comandanti di distretto dovranno subito inviarne a tutti i sindaci dei comuni compresi nella rispettiva circoscrizione un numero di copie tale da poter dare al manifesto stesso la massima diffusione.

Dello stesso manifesto dovranno contemporaneamente spedire una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) e una ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza, compresi nel territorio del distretto.

5. Essendo la chiamata delle reclute di cui nella presente Circolare limitata ad una parte sola della classe, i comandanti

di distretto provvederanno perchè, conformemente a quanto è stabilito nel § 32 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quelle tra le reclute predette che debbono rispondere alla presente chiamata siano intimate a presentarsi mediante *precetto personale*, da consegnarsi loro per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

I precetti personali saranno conformi all'allegato n. 2 e verranno trasmessi a tutte le reclute della classe 1883 che alla chiusura della sessione risultarono arruolate in 1ª categoria e per le quali sia stata posta dagli ufficiali delegati ai consigli di leva sui modelli 12 e 15 la indicazione *abile armi a cavallo*, ovvero *abile artiglieria da montagna*, eccettuate, s'intende, quelle di cui è parola nel precedente n. 2.

I precetti saranno, non più tardi del 2 dicembre, spediti, con elenco di trasmissione conforme all'allegato n. 3, ai comandanti di stazione dei carabinieri reali, che ne cureranno la immediata consegna ai titolari.

6. Essendo indispensabile che il Ministero conosca in tempo per quali reclute debbasi ritardare la chiamata alle armi, agli effetti del disposto nel § 27 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, onde possa tenersene conto nelle disposizioni riguardanti il movimento ferroviario stabilito per l'invio delle reclute ai corpi, i comandanti dei corpi d'armata avranno cura d'informarsi **al più presto** se in qualche comune posto nella rispettiva circoscrizione territoriale sia scoppiata qualche malattia infettiva, per la quale debbasi ritardare la chiamata alle armi delle reclute al comune stesso appartenenti, e ne daranno subito cenno telegrafico a questo Ministero.

7. Ad evitare, per quanto è possibile, la lunga permanenza presso i distretti, in attesa delle informazioni che debbono assumersi al riguardo delle reclute che chiedono l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, si dispone nel n. 18 del manifesto di chiamata che gli aspiranti alla predetta ammissione devono presentare le relative domande qualche giorno prima di quello stabilito per la presente chiamata.

Peraltro dovranno poi essere ugualmente accettate anche le domande che venissero fatte dalle reclute durante la loro permanenza ai distretti.

In ogni caso si avrà cura di chiedere colla massima sollecitudine le prescritte informazioni, raccomandando sempre che siano fornite con ogni premura.

8. Gli ufficiali medici comandati ai distretti in occasione della chiamata alle armi, giusta le disposizioni contenute nel

§ 21 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno giungere ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello stabilito per l'arrivo delle reclute e saranno, possibilmente, per la durata della chiamata stessa, dispensati dai servizi di presidio, essendo necessario che essi dedichino tutta la loro opera alla visita delle reclute.

9. Le reclute, le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio, a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università del Regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze;

Istituto tecnico superiore di Milano;

Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Scuola diplomatico-coloniale istituita presso la regia università di Roma;

Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di scultura, architettura e disegno di figura;*

Istituti di belle arti di Napoli e Palemo, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di pittura, scultura e architettura;*

Accademie di belle arti di Milano e Torino, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di pittura, scultura e architettura;*

Accademia di belle arti di Carrara, *limitatamente al corso* **speciale** *di scultura;*

Istituto di belle arti di Lucca, *limitatamente al corso* **speciale** *di pittura.*

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università. In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno dai comandanti di distretto essere inviate volta per volta al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) per le opportune determinazioni, a senso del § 67 dell'Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammesse a ritardare la prestazione del servizio militare le reclute che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della Colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni (capo XIII della predetta Istruzione provvisoria).

10. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata alle armi della classe 1884 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

A soluzione poi di dubbi sollevati circa l'interpretazione da darsi al § 527 del regolamento sul reclutamento, avvertesi che anche nel caso in cui l'ammissione al ritardo del servizio venga effettuata dal distretto di residenza dell'aspirante, il foglio di congedo illimitato dovrà sempre essere rilasciato dal distretto di leva.

Epperò, appena compiute le pratiche per l'ammissione al ritardo del servizio, il distretto di residenza dovrà comunicare tutti i relativi documenti al distretto di leva, al quale spetterà di compilare il foglio di congedo illimitato, con l'annotazione di cui alla lettera *d*) del citato § 527, e di trasmetterlo con sollecitudine al distretto di residenza, affichè lo faccia consegnare al titolare.

Eguale procedura dovrà seguirsi per i volontari di un anno ammessi al ritardo del servizio.

11. Analogamente a quanto fu stabilito col n. 11 della Circolare n. 198 del 1902, questo Ministero determina che i giovani che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali per una ragione qualunque non abbiano chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 5 gennaio 1904, ove chiedano l'ammissione ai corsi che verranno istituiti nell'autunno 1904 e comprovino di possedere i titoli di studio che per tale ammissione sono richiesti, siano, giusta il § 37 dell'Istruzione complementare, lasciati in congedo illimitato provvisorio, per venire poi alle armi nei giorni che saranno stabiliti per coloro che verranno ammessi ai detti corsi.

Nel far luogo a tale concessione, i comandanti dei distretti avvertiranno che, in relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, non debbono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso di istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento. Pertanto, a coloro che si trovino in tale condizione non dovrà essere fatta la concessione di cui al precedente comma, dovendo ritenersi non ammissibili ai corsi allievi ufficiali, come fu stabilito col n. 11 della Circolare n. 150 del corrente anno.

All'uopo si ricorda che il limite massimo di età per la nomina a sottotenente di complemento è dalla legge fissato a 30 anni per gli ufficiali medici ed a 28 anni per le altre armi e corpi.

Coloro pei quali fossero in corso le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi sergenti, che si inizieranno il 1° gennaio p. v., o chiedessero l'ammissione nei corsi stessi presentando i prescritti documenti saranno parimenti lasciati in congedo, e così pure quelli che dovessero essere ammessi nei corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 5 gennaio 1904, salvo, beninteso, per tutti costoro il disposto del successivo n. 22, qualora non ottengano dipoi l'oradetta ammissione.

12. Le reclute della classe 1883 e gli studenti ritardatari di classi precedenti, che si presenteranno alle armi nel giorno fissato col n. 1 della presente Circolare, potranno essere ammesse al volontariato di un anno, in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, facendone domanda e compiendo le relative pratiche entro il primo mese di servizio. Detta ammissione sarà però fatta soltanto pei corpi compresi nell'attuale chiamata, cioè a dire cavalleria, artiglieria da campagna (batterie), artiglieria a cavallo (batterie) e artiglieria da montagna.

Coloro che nell'atto della loro presentazione alle armi chiedano ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno in altri corpi saranno invece rinviati in congedo illimitato provvisorio sino alla chiamata generale della classe 1883, tenendo presenti le norme di cui al n. 6 della circolare n. 21 del 6 febbraio 1903.

13. Per quanto concerne le reclute esuberanti alle quote fissate dalle tabelle di assegnazione, e da licenziarsi a mente del § 47 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, si dovrà por mente che, pure facendo la scelta fra tutti i prenotati con le norme di cui al successivo n. 15, il numero delle dette reclute da licenziarsi risulti possibilmente ripartito in giusta proporzione fra i varî mandamenti.

Assegnazione ai corpi.

14. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione, che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1883, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi nel giorno fissato colla presente Circolare.

15. Le dette assegnazioni, avendo luogo prima che sia fatta la designazione personale delle reclute della classe 1883 per la ferma di due e di tre anni, dovranno essere eseguite in base ad una *designazione provvisoria* per la ferma di due anni fatta con le norme consuete.

Effettuata tale designazione, i distretti procederanno alle assegnazioni seguendo i criterî qui appresso indicati:

a) All'artiglieria a cavallo dovranno essere destinati uomini compresi tutti nella prima metà del contingente, cioè presumibilmente ascritti alla ferma di tre anni. Nel caso che non fosse possibile completare le quote stabilite, la deficienza risultante verrà poi ripianata alla chiamata generale della classe con uomini aventi la ferma di tre anni, ma senza tener conto dei vuoti che potessero verificarsi per rassegne presso i corpi o per altra causa, e ciò pel motivo che le quote preventive d'assegnaziona vengono dal Ministero determinate tenendo calcolo dei vuoti eventuali anzidetti.

b) Alla cavalleria potranno essere assegnati anche uomini appartenenti alla seconda metà del contingente, ma non superando, in ogni caso, il numero indicato nella tabella d'assegnazione e scegliendo tali uomini, *con assoluta precedenza*, fra quelli esercenti il mestiere di buttero, cavallaro od altro affine al servizio dell'arma. Con questa agevolazione il contingente distrettuale fissato per la cavalleria dovrà essere interamente dato nella presente chiamata, non essendo ammesso alcun completamento alla chiamata generale.

Nelle assegnazioni a quest'arma sarà data la preferenza a coloro che domandino di servirvi volontariamente ed a quelli di cui al n. 3 della presente Circolare. Tali reclute dovranno assumere la ferma di tre anni, rilasciando apposita dichiarazione scritta, come è stabilito nel § 81 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e saranno poi dimostrate, nel rendiconto, di cui al successivo n. 34, insieme a quelle appartenenti alla prima metà del contingente.

c) All'artiglieria da campagna e da montagna verranno destinate tutte le rimanenti reclute, salvo, beninteso, che non eccedano le quote prestabilite, nel qual caso si applicheranno loro le disposizioni indicate nel § 47 dell'Istruzione complementare. Ove si verifichi insufficienza d'uomini della prima metà del contingente, si completeranno le quote fissate per l'artiglieria da campagna e da montagna con una maggiore assegnazione di quelli della seconda metà, e viceversa, a mente del § 62 dell'Istruzione complementare stessa.

Si dovrà poi tener presente che i capilista della classe 1883, quali mandati rivedibili dalla leva sulla classe 1882, debbono essere assegnati all'artiglieria da campagna e da montagna soltanto nel caso in cui le quote fissate non possano completarsi, facendo la scelta prima fra gli altri uomini della classe 1883 appartenenti alla prima metà del contingente e successivamente fra quelli della seconda metà del contingente stesso.

Qualora invece i distretti non possano, per insufficienza di elementi idonei per l'artiglieria da campagna e da montagna, fornire al completo le quote stesse, ripianeranno poi la deficienza cogli uomini che si presenteranno in occasione della chiamata generale della classe, senza tener conto alcuno dei vuoti che si verificheranno per rassegne presso i corpi o per altra causa, e ciò pel motivo dianzi indicato relativamente all'artiglieria a cavallo.

16. Alla scuola di cavalleria (squadroni palafrenieri) non saranno fatte assegnazioni di reclute.

17. Per facilitare il completamento delle quote stabilite sia per la cavalleria, che per le altre armi a cavallo, le quali ultime è desiderabile che nell'interesse del servizio e dell'istruzione, vengano fin d'ora anch'esse completate, i distretti si varranno della facoltà concessa dal § 62 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, di transigere cioè di uno o due centimetri sui limiti di statura prescritti, sia scendendo al disotto del minimo, sia superando il massimo fissato. Tale tolleranza, che, come è stabilito nel citato paragrafo, non è ammessa per la statura minima stabilita pei cavalleggeri, non deve essere assolutamente superata per le altre specialità.

Quanto alle reclute aventi i difetti di cui al § 64 della citata Istruzione, i distretti terranno presente quanto è in proposito stabilito nel paragrafo medesimo, cioè che le dette agevolazioni concernenti la statura non debbono intendersi applicabili solo nel caso eccezionale che, per insufficienza di elementi idonei, non possano completarsi le quote stabilite, ma debbono invece considerarsi come fissate in via normale.

18. Essendosi constatato che parte delle reclute assegnate nelle decorse leve alla cavalleria non erano fornite di tutti i requisiti fisici all'uopo richiesti, questo Ministero invita i comandanti di distretto ad avere cura che nelle destinazioni a detta arma siano sempre e strettamente osservate le disposizioni contenute nel § 80 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e specialmente che, allorquando si debbano superare i limiti di statura prestabiliti nei casi indicati nel precedente n. 17, non vengano assegnati ai reggimenti di cavalleria uomini di pesante corporatura.

Questo Ministero invita pure i comandanti di distretto a curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel § 63 dell'Istruzione stessa per quanto riguarda specialmente la ripartizione fra i corpi delle reclute esercenti il mestiere di sarto e calzolaio.

19. Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'artiglieria da campagna i comandanti di distretto dovranno tenere bene presente di escludere dall'assegnazione stessa gli individui eccessivamente alti e complessi; dovranno invece destinare alle dette batterie le reclute che siano bensì di robusta complessione, ma dotate della sveltezza che si richiede per tale specialità di servizio.

20. Per le reclute le quali, a senso del § 140 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, si presentino ad un distretto che non sia il proprio, il distretto di presentazione comunicherà al distretto di leva anche il rispettivo numero di estrazione, onde questo distretto, nella designazione del corpo al quale deve essere fatta l'assegnazione, possa tenerne il debito conto in relazione alle norme stabilite nel precedente n. 15. Il distretto di leva farà poi conoscere, quando ne sia il caso, al distretto di presentazione se, per essere state già completate le quote fissate, le reclute segnalate debbano essere rinviate in congedo illimitato provvisorio, a senso del § 47 dell'Istruzione complementare stessa.

21. Gli uomini della classe 1883 che comproveranno, mediante certificato, di esercitare uno dei mestieri indicati nel 3° comma del § 104 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento per l'assegnazione ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna quali operai di batteria, saranno avviati

all'esperimento e destinati poi ai reggimenti stessi per la detta qualità, secondo i risultati dell'esperimento stesso e nei limiti fissati dalle tabelle numeriche d'assegnazione.

I distretti ometteranno di segnalare al Ministero gli operai la cui assegnazione sarebbe ad esso riservata, destinandoli senza altro insieme con gli altri operai.

22. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata i quali chiedano l'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 5 gennaio 1904 o nei corsi allievi sergenti o nei carabinieri reali e non ottengano poi o non accettino l'ammissione stessa, saranno, se confermati idonei, assegnati alla cavalleria o all'artiglieria a cavallo, da campagna o da montagna anche se sia già partito il contingente dei distretti pei corpi. Verificandosi tale circostanza, dovranno essere rinviati a casa altrettanti militari ai quali non sarebbe spettata l'assegnazione alle armi e specialità predette se gli uomini suaccennati non avessero chiesto l'ammissione nei corsi suddetti o nei carabinieri.

Invio ai corpi.

23. L'invio dei militari ai corpi sarà fatto il giorno 17 dicembre p. v. in base agli ordini di movimento che saranno impartiti a ciascun comandante di distretto.

Disposizioni matricolari.

24. Ritenendosi superflua ogni variazione matricolare relativa al concorso alla leva dei già volontari ordinari o di un anno, i distretti ed i corpi si asterranno, per costoro, di riportare sui ruoli e fogli matricolari la variazione stabilita dalle formole 25, tabella I, e 32, tabella II, della Istruzione per le matricole.

25. Per le reclute della leva sulla classe 1883 assegnate all'arma di cavalleria e per i volontari ordinari in essa arruolati non si adopreranno più le formole 24 e 86, tabella II, della citata Istruzione per le matricole, bensì quelle comuni alle altre armi, essendo stata abolita già da tempo per la cavalleria la ferma speciale di quattro anni.

Per le reclute della corrente leva, però, che chiederanno *volontariamente* di servire in cavalleria (n. 3 e 15, lett. *b*, della presente Circolare) è opportuno indicare, nella variazione di assegnazione, la ferma di anni tre da esse assunta in seguito a loro domanda, onde risulti, anche a matricola, che esse rinunciarono alla ascrizione alla ferma di minore durata che loro potesse spettare. Anche per quelle di cui al citato n. 3 si dovrà, prima della variazione di assegnazione, inscrivere quella riguardante la loro venuta alle armi colla consueta formola: « Chiamato alle armi e giunto, li . . . . »

26. Pei giovani, di cui al § 37 dell'Istruzione complementare, che sono lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire alle armi nei giorni che saranno stabiliti per gli ammessi ai corsi allievi ufficiali da iniziarsi alla fine del 1904 o al principio del 1905, dovrà sulla loro matricola essere apposta la seguente variazione: « Lasciato in congedo illimitato provvisorio, da non computarsi nella ferma, con l'obbligo di presentarsi alla riapertura dei corsi allievi ufficiali susseguenti a quelli del 5 gennaio 1904 (§ 37 Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . »

Per coloro che fossero lasciati in congedo per essere ammessi nei corsi allievi sergenti, si adoprerà la seguente formula: « Lasciato in congedo coll'obbligo di presentarsi al corso allievi sergenti che si inizierà il 1° gennaio 1904 li . . . . . . ».

Per coloro infine che, per non essere giudicati idonei per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna, venissero rinviati alla chiamata generale della classe, si adoprerà la seguente formula: « Rinviato in congedo illimitato provvisorio con l'obbligo di presentarsi alle armi alla chiamata generale della classe li . . . . ».

Disposizioni amministrative.

27. Pel ricevimento e il trattamento delle reclute chiamate alle armi e pel loro invio ai corpi, i distretti si atterranno alle norme del regolamento d'amministrazione (art. 325 e seg.) e alla *Decisione di massima* n. 12 del 1903, tenendo però conto di quanto è prescritto nell'allegato n. 4 della presente Circolare circa gli oggetti da distribuire alle reclute stesse.

28. Dove per l'ubicazione dei locali o per altro motivo non si giudichi opportuno che le reclute vengano ripartite in più plotoni, i comandanti di distretto potranno disporre che sia costituito per esse un plotone solo.

29. Le reclute, che invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto

all'indennità di trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne sarà ritenuto l' importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

Le dette reclute saranno anche escluse dalle esenzioni dal vitto.

Questa esclusione però deve essere limitata alle reclute che hanno indugiato a presentarsi e che domandando di essere esentate dal vitto, dovrebbero riceverne l'importo in contanti.

Nulla è variato per coloro che intendono *rinunciare* al rancio, inquantochè questi uomini sono considerati come non aventi diritto alle somministrazioni.

30. Per le reclute che verranno rinviate alle case loro perchè non confermate idonee alle armi a cavallo o all'artiglieria da montagna o perchè esuberanti alla quota prescritta, i distretti richiederanno, per le spese di viaggio, la indennità fissa di lire 4,50, tanto per la venuta al distretto, quanto per il rinvio in congedo.

31. Agli ufficiali dei corpi comandati a ricevere le reclute spetta, durante la permanenza ai distretti, la indennità di trasferta di 2ª categoria per non oltre i 10 giorni (§ 40 del regolamento sulle indennità eventuali).

32 Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi, a senso del precedente n. 4, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le eventuali anticipazioni accordate alle reclute per spese di viaggio (per le quali anticipazioni i sindaci stessi, in caso di mancanza di fondi, sono autorizzati a prelevare somme dagli uffici postali, giusta il R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 553, *Atto* n. 48 del 1899) oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle Istruzioni per l' invio ai distretti degli inscritti di leva (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento alle reclute delle indennità di viaggio, a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

Per la distribuzione ed il ritiro delle coperte da campo alle reclute si osserveranno le norme contenute nell'*Atto* 27 del 1902.

33. Ad agevolare le reclute nelle spedizioni degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi porranno a loro disposizione un locale e l'occorrente per fare pacchi postali o ferroviari, e le faranno altresì consigliare ed aiutare dai graduati.

Questi dovranno curare che gli oggetti di biancheria siano lavati e che siano disinfettati quegli indumenti che fossero riconosciuti sudici.

È fatta facoltà ai corpi di spedire a spese delle proprie masse, curando la maggiore economia negli imballaggi, il vestiario civile alle famiglie di quelle reclute che non intendessero di provvedervi direttamente o di disfarsi del vestiario in altro modo.

Per le spedizioni, che i corpi faranno a proprie spese, dovranno regolarsi come segue:

Formati i singoli involti, apposto a ciascuno l'indirizzo e ripetuto questo su di un cartellino da chiudersi nell'interno, essi saranno riuniti in uno o più colli per comuni e diretti, in spedizioni complessive, ai rispettivi sindaci.

Pei comuni, sedi di distretti militari, i colli, anzichè ai sindaci, saranno spediti ai comandi dei distretti.

Gli uni e gli altri cureranno poi la consegna dei singoli involti ai destinatari.

Le spedizioni dovranno farsi col mezzo più comodo e più economico stabilito pel pubblico, cioè:

1° con pacchi ferroviari in base alla tariffa n. 1, G. V. (*Atto* 22 del 1903) ovvero a P. V., chiedendo l'applicazione della tariffa più conveniente, se gli effetti d'uso delle reclute siano destinati a comuni serviti da ferrovia; in ambo i casi sarà chiesta la consegna a domicilio, se tale servizio esista presso la stazione destinataria;

2° con pacchi postali se tali effetti siano destinati a comuni non serviti da ferrovia, o se la spesa di trasporto sia minore di quella fissata pei pacchi ferroviari.

Il prezzo di trasporto sarà sempre pagato in partenza e la spesa relativa sarà documentata con la ricevuta di spedizione o con quella dell'ufficio postale speditore.

Ad operazioni compiute i corpi trasmetteranno a questo Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) la nota di tutte le spese che avranno incontrate, indicando anche il numero dei pacchi postali (da 3 e da 5 chilogrammi), delle spedizioni a piccola velocità e dei pacchi ferroviari fatti.

Rendiconto delle assegnazioni.

34. Il giorno 23 dicembre ciascun comandante di distretto riferirà a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul risultato della presente chiamata, trasmettendo uno o due prospetti numerici, conformi agli uniti allegati 5 e 6, secondo che il distretto stesso ha fornito reclute soltanto ai corpi a cavallo, ovvero a questi ed all'artiglieria da montagna.

Con annotazione ai prospetti stessi si indicherà altresì il numero delle reclute alle quali non sarà stata corrisposta l'indennità di trasferta a mente di quanto è stabilito nel n. 29, ed il numero di sarti e calzolai assegnati ad ogni corpo, in relazione all'avvertenza di cui al secondo comma del precedente n. 18.

Ammissione ai corsi allievi sergenti.

35. I comandanti di distretto faranno presente alle reclute che abbiano i voluti requisiti e spiccate attitudini a divenire ottimi sottufficiali, i vantaggi a chiedere l'ammissione in un corso di allievi sergenti di qualunque arma, essendo ora ridotta la ferma a 3 anni e potendo conseguire il grado di sergente dopo soli 12 mesi di servizio. In mancanza di posti si regoleranno come è prescritto al n. 7 della Circolare 168 del corrente anno.

Della presente Circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, a mente del n. 7 dell'*Atto* 57 del 1901.

Il Ministro — E. Pedotti.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1883 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.

1. D'ordine del Ministro della guerra pel dì 12 dicembre p. v. sono chiamate alle armi le reclute di 1ª categoria della classe 1883 dichiarate idonee per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da campagna (meno il treno) e l'artiglieria da montagna, e per le quali nella visita passata innanzi al consiglio di leva fu posto sul foglio di congedo illimitato provvisorio la annotazione: *abile armi a cavallo* ovvero *abile artiglieria da montagna.*

2. Sono escluse dalla presente chiamata:

a) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna:

risultino ascritte alla ferma di un anno quali rivedibili di due leve precedenti;

aspirino all'assegnazione al genio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri, ovvero alle compagnie di sanità militare in qualità di aiutanti e che, non più tardi del giorno 27 novembre, facciano pervenire a questo comando un certificato dal quale risulti che sono telegrafisti-trasmettitori al servizio dello Stato o delle ferrovie ordinarie, ovvero macchinisti, fochisti o frenatori al servizio delle ferrovie ordinarie o ridotte, od infine laureati in medicina e chirurgia, o laureati in chimica pura, ovvero in chimica e farmacia, o studenti del 6° anno di medicina o dell'ultimo anno di chimica pura, oppure studenti che hanno compiuto con buon successo il 3° anno di farmacia, od ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su). Il detto certificato deve essere rilasciato dalle amministrazioni presso le quali le reclute prestarono o prestano servizio, pei telegrafisti-trasmettitori e per gli operai ferroviari; dalle università nelle quali conseguirono il diploma professionale od il certificato di studio, per i medici, i farmacisti e gli studenti di cui sopra; e dalle competenti autorità ecclesiastiche, per gli ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori;

b) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate per le armi a cavallo, appartengono a comuni di *reclutamento* delle truppe alpine (comuni montani, da considerarsi come montani e di collina). Non saranno però comprese in tale esclusione le reclute appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe, cioè ai distretti di Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Sulmona, Teramo e Varese.

3. Potranno invece essere ammesse alla presente chiamata quelle reclute della classe 1883 che, pur non essendo state prenotate dai consigli di leva come idonee per le armi predette, facciano domanda di ammissione alla partenza anticipata con assegnazione all'arma di cavalleria ovvero all'artiglieria da campagna (batterie), all'artiglieria a cavallo (batterie) ed all'artiglieria da montagna.

Quelle delle reclute anzidette che aspirino ad essere assegnate alla cavalleria e ne abbiano i requisiti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da cui risulti che rinunciano all'eventuale assegnazione alla ferma di anni due che loro potesse spettare. Invece le reclute aspiranti a prestare servizio nelle altre armi e specialità comprese nella presente chiamata potranno esservi destinate senza bisogno di rilasciare alcuna dichiarazione relativa alla ferma, qualora, beninteso, posseggano i voluti requisiti fisici e non siano vincolate alla ferma di un anno, nel qual caso non potranno ottenere la chiesta assegnazione.

4. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

5. Coloro che ritarderanno a presentarsi, saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

6. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

7. Le reclute che si trovano *nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *prime ore del mattino* del giorno 12 dicembre p. v.

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate, per ferrovia (1) o per via ordinaria, a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

8. Le reclute chiamate sotto le armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

9. Le reclute che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme alle altre, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 12 del presente manifesto.

10. Quando esista ferrovia, i drappelli di reclute riceveranno dal sindaco del comune di residenza la richiesta mod. *B* pel trasporto a tariffa militare, osservato quanto dispongono i n. 7 e 25 delle *Istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva*, quali furono modificate con la Circolare n. 2 del 16 febbraio 1903. La spesa relativa sarà poi rimborsata alle reclute da questo distretto (2).

11. I sindaci regoleranno la partenza delle reclute chiamate alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del 12 dicembre p. v.

I sindaci stessi, qualora dovessero fare eventuali anticipazioni alle reclute chiamate, osserveranno strettamente le disposizioni contenute nell'art. 6 delle *Istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva.* (ottobre 1898).

12. Quando saranno giunte a questo distretto, le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n. 10, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelle che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento;

b) quelle residenti in altri mandamenti, le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nei numeri 7 e 9 del presente manifesto, si presentano direttamente a questo distretto senza il *visto per la partenza.*

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno anche le parole* « per mare ».

(2) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno* :

« Per le traversate di mare le reclute saranno provviste della richiesta per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto ».

Tali indennità saranno però pagate soltanto alle reclute che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane del 12 dicembre p. v. Quelle che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

Inoltre a questi uomini che hanno indugiato a presentarsi non sarà concesso la esenzione dal vitto ed il permesso di pernottare fuori caserma; e nel destinarli ad un corpo non si terrà alcun conto delle loro aspirazioni individuali.

13. Le reclute della classe 1883 e gli studenti ritardatari di classi precedenti che si presenteranno alle armi nel giorno fissato col presente manifesto potranno essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, facendone domanda e compiendo le pratiche relative entro il primo mese di servizio. Detta ammissione sarà però concessa soltanto pei corpi compresi nell'attuale chiamata, cioè a dire cavalleria, artiglieria da campagna (batterie), artiglieria a cavallo (batterie) e artiglieria da montagna.

Coloro che nell'atto della loro presentazione alle armi chiedano ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno in altri corpi saranno invece rinviati in congedo illimitato provvisorio sino alla chiamata generale della classe 1883.

14. Le reclute chiamate alle armi che aspirano al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università o come allievi interni d'istituti per le missioni del Regno e della colonia Eritrea, le quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutte le altre chiamate, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fossero state assegnate.

15. Le reclute le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze;
Istituto tecnico superiore di Milano;
Università « Luigi Bocconi » di Milano;
Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Scuola diplomatico-coloniale istituita presso la regia università di Roma;

Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia, *limitatamente ai corsi speciali di scultura, architettura e disegno di figura*;

Istituti di belle arti di Napoli e Palermo, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Milano e Torino, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*:

Accademia di belle arti di Carrara, *limitatamente al corso speciale di scultura*;

Istituto di belle arti di Lucca, *limitatamente al corso speciale di pittura*.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare gli uomini che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni.

16. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata, che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata alle armi della classe 1884 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

17. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali, non avendo chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 5 gennaio p. v., domandino di essere assegnati ai corsi che verranno istituiti nell'autunno 1904, comprovino di possedere i titoli di studio all'uopo richiesti e siano per età in condizione di poter, dopo i corsi, essere nominati sottotenenti di complemento, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi.

Avvertesi però che il tempo da essi passato, per effetto di tale concessione, in congedo illimitato provvisorio, non sarà loro computato nella ferma e che quindi, al loro presentarsi alle armi, i medesimi avranno tutti gli obblighi di servizio sotto le armi derivanti dalla ferma loro spettante. Al riguardo dovranno rilasciare a questo comando apposita dichiarazione in tale senso.

Coloro per i quali fossero in corso le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 5 gennaio 1904 od ai corsi allievi sergenti che s'inizieranno il 1° gennaio p. v. o chiedessero l'ammissione nei corsi stessi, presentando i prescritti documenti, saranno parimenti lasciati in congedo.

18. Le reclute che aspirano ad essere assegnate all' arma di artiglieria come operai di batteria, sono avvertite che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di un certificato rilasciato dal sindaco del proprio comune o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento cui furono addette, da cui risulti il mestiere da esse esercitato.

Le reclute che aspirano all'ammissione all'arma dei carabinieri reali debbono presentare domanda a questo distretto entro il giorno 5 dicembre.

19. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, il più giovane di essi potrà chiedere ed ottenere dal distretto, quando il fratello maggiore sia confermato idoneo, di ritardare la sua presentazione fino a che quest' ultimo abbia compiuto un periodo d'istruzione e possa quindi ottenere l'invio in congedo illimitato per anticipazione, a norma delle disposizioni vigenti.

Qualora, invece, fosse al più giovane applicabile la disposizione del § 675 dell' Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, come decaduto dal diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, spetterà il rinvio in congedo illimitato provvisorio al più anziano fino a che il detto fratello più giovane abbia compiuto un periodo di istruzione sotto le armi.

20. Le reclute chiamate col presente manifesto che risultassero esuberanti alla quota d'assegnazione stabilita per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna o che non fossero confermate idonee presso questo comando per il servizio nelle armi e specialità stesse, saranno rinviate in congedo illimitato provvisorio con obbligo di presentarsi nuovamente sotto le armi alla chiamata generale degli uomini della classe 1883.

21. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

22. Si avverte che la ferma degli allievi sergenti è stata ridotta a 3 anni e che essi possono ottenere la promozione a sergente soltanto dopo 12 MESI di servizio.

I giovani prenotati per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna che intendessero di far parte dei corsi allievi sergenti dovranno munirsi subito dei documenti all'uopo richiesti e, presentandoli al distretto, saranno esonerati dalla presente chiamata e mandati in congedo fino al 1° gennaio 1904, giorno in cui avranno principio i corsi allievi sergenti.

. . . . . . addì . . . . . . 1903.

Il Comandante del distretto militare.

ALLEGATO N. 2

—

Comando del distretto militare di . . . . . .

Leva sulla classe dei giovani nati nell'anno 1883.

PRECETTO *di presentazione per la chiamata alle armi.*

Il sottoscritto comandante del distretto militare di . . . . . . intima a (*cognome e nome*), recluta di 1ª categoria della classe suddetta, del comune di . . . . . . , di presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno 12 dicembre 1903 a questo comando, od al comando del distretto di residenza, se nel momento della chiamata trovisi nel territorio di altro distretto, per essere, se confermato idoneo per la cavalleria, l'artiglieria da campagna, l'artiglieria a cavallo o l'artiglieria da montagna, per le quali è stato prenotato nella visita presso il consiglio di leva, assegnato e diretto ad un corpo di tali armi.

Il presente precetto impone all'individuo chiamato alle armi, l'obbligo di obbedire a tutti gli effetti delle leggi e dei regolamenti militari. In caso di disobbedienza, senza sufficienti motivi, esso sarà dichiarato disertore e come tale punito a termine del codice penale del R. esercito.

. . . addì . . . . . 1903.

Il Comandante del distretto militare

ALLEGATO N. 3

Comando del distretto militare di . . . . .

Leva sulla classe dei giovani nati nell'anno 1883.

Al signor Comandante
della stazione dei carabinieri reali
di . . . . .

ELENCO *delle reclute di 1ª categoria della classe* ***suddetta****, che, essendo state prenotate come idonee per la cavalleria,* ***l'artiglieria*** *da campagna, l'artiglieria a cavallo o l'artiglieria da montagna nella visita presso il Consiglio di leva, sono chiamate sotto le armi pel giorno 12 dicembre 1903, e delle quali viene* ***trasmesso****, per la consegna ai titolari, il precetto di presentazione.*

AVVERTENZE.

1. Il presente elenco viene trasmesso in duplice copia ed il comandante della stazione dei reali carabinieri a cui viene trasmesso, è invitato a provvedere colla maggiore sollecitudine perchè i precetti siano consegnati alla persona dei titolari.

Qualora per l'assenza dei titolari non potessero venire ad essi intimati i precetti, questi saranno rilasciati nella casa di loro abitazione, e, quando ciò non fosse possibile, affissi alla porta dell'abitazione stessa od all'albo pretorio.

Nello stesso tempo il comandante della stazione si informerà del luogo in cui dimora il titolare del precetto ed immediatamente scriverà al comandante della competente stazione onde informi il detto titolare dell'obbligo che gli incombe di presentarsi al distretto militare di residenza nel giorno indicato nel relativo precetto.

2. Del modo della avvenuta consegna i comandanti di stazione faranno risultare su ambedue le copie degli elenchi e cureranno che una di esse copie sia restituita a questo comando di distretto in modo che vi giunga non più tardi del giorno 9 dicembre 1903.

. . . . . addì . . . . . . 1903.

Il Comandante del distretto militare.

ALLEGATO N. 4

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti alle reclute dai distretti militari (esclusi quelli della Sardegna, che osserveranno il disposto del n. 8 delle* AVVERTENZE).

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Cavalleria	Artiglieria da campagna ed a cavallo	Artiglieria da montagna
Asciugatoi	1	1	1
Berretti guarniti	1	1	1
Cucchiai di ferro	1	1	1
Gavette grandi	»	»	1
Gavette piccole	1	1	»
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1	1	1
Tasche per pane con correggia	»	1	1
Tazze di latta	1	1	1

AVVERTENZE.

1. Alle reclute che per ragioni d'igiene ne avessero necessità, sarà altresì distribuito *1 farsetto a maglia.* Potranno pur essere somministrati a coloro che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà: *1 camicia, 1 fazzoletto, 1 pantalone di tela* (da far indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi*, nonchè *1 paio scarpe comuni* possibilmente delle ultime classi. In quei casi speciali in cui sia ritenuto indispensabile per ragioni di proprietà, potrà anche somministrarsi alle reclute una giubba di tela (da far portare su quella da borghese) e con essa, ove occorra, una cravatta per collo.

2. Alle reclute destinate all'artiglieria a cavallo, verranno distribuiti berretti comuni.

3. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute, i distretti si atterranno alle seguenti norme:

a) tutti indistintamente i berretti per l'artiglieria da montagna verranno prelevati dai più vicini centri di questa specialità; quelli invece per le altre specialità dell'arma d'artiglieria e per la cavalleria dai depositi dei reggimenti cui devono essere inviate le reclute, tenendo però conto dell'eccezione di cui al n. 2;

b) i berretti potranno anche essere consegnati dai corpi, previo accordo coi distretti, al personale incaricato di ricevere le reclute e distribuiti per conto diretto dei corpi stessi; in questo caso coi berretti dovranno essere altresì consegnati i rispettivi fregi, che saranno poi attaccati a spese dei distretti;

c) gli altri oggetti, d'uso comune, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria o bersaglieri e solo nel caso che questi non fossero provvisti delle *gavette di lamiera grandi*, occorrenti per la distribuzione da farsene ai militari assegnati all'artiglieria da montagna, i distretti ne eseguiranno il prelevamento dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza e Verona si atterranno, ove occorra, per le altre robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite.

4. I depositi di fanteria e bersaglieri, *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno*, potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè siano in conveniente stato e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

5. Il *libretto personale* continuerà ad essere somministrato dai distretti, com'è prescritto dal 3° comma del § 2423 del Regolamento di amministrazione.

6. Per il prelevamento da parte dei distretti, delle scarpe di classe che potessero occorrere e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui vengono avviate le reclute, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle Circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899 (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*).

7. Avuto riguardo al limitato equipaggiamento assegnato alle reclute, i distretti distribuiranno la *coperta da campo* anche a quelle che, per recarsi a destinazione, non abbiano da fare traversate di mare o passare notti in ferrovia.

8. I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute secondo l'*elenco* e le *avvertenze* dell'allegato n. 2 alla *Circolare* n. 22 del *Giornale militare* del 1899, somministrando loro, però, oltre agli oggetti descritti in detto allegato, anche la *coperta da campo* e la *tasca per pane*, fatta eccezione per le reclute assegnate alla cavalleria, cui non sarà distribuito quest'ultimo oggetto, nè la coreggia per pantaloni. — Per il prelevamento delle robe loro occorrenti i distretti di Cagliari e Sassari dovranno attenersi alle speciali disposizioni loro impartite con il dispaccio n. 5180 del 24 aprile 1903 (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*).

AVVERTENZE

relative al completamento della vestizione presso i corpi.

9. Le robe da distribuire saranno scelte fra quelle di più antica costruzione o che possa comunque presumersi non sia conveniente tenere più oltre in magazzino.

Ove tra queste ultime robe risultassero anche dei farsetti a maglia di lana moretta naturale i medesimi saranno distribuiti alle reclute a preferenza di quelli di lana bianca.

10. I corpi provvederanno che le calzature siano accuratamente bagnate ed unte, secondo le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta* e quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, avvertendo di far bagnare ed ungere anche i lacciuoli delle calzature stesse.

ALLEGATO N. 5

Distretto militare di . . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi e della assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1883 riconosciute idonee per le armi a cavallo nella visita avanti i consigli di leva.*

Reclute prenotate nella visita avanti ai consigli di leva.		
Reclute esonerate dalla chiamata a senso dei n. 2 e 11 della Circolare n. 185 del 1903 e dei §§ 34 e 35 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.		
Differenza rappresentante il numero delle reclute chiamate.		
Reclute presentatesi alle armi benchè non prenotate (1)		
Totale		
Reclute che non risposero alla chiamata		
Differenza rappresentante il numero delle reclute presentatesi alle armi.		
Reclute riformate o mandate rivedibili in rassegna speciale od in osservazione all'ospedale .		
Reclute non confermate idonee per le armi a cavallo		
Reclute confermate idonee c. s. ma non assegnate perchè esuberanti alle quote		
Reclute assegnate ai carabinieri reali, rimaste in forza al distretto, ecc.		
Differenza rappresentante il numero delle reclute assegnate alle armi a cavallo		

Le dette . . . . . reclute furono ripartite come appresso:

CORPI		Quota preventivamente stabilita			Quota effettivamente assegnata		
		2ª metà conting.	1ª metà conting.	Totale	2ª metà conting.	1ª metà conting.	Totale
... reggimento cavalleria.							
... reggimento cavalleria.							
... reggimento artiglieria da campagna	operai .						
	batterie						
Reggimento artiglieria a cavallo (brigat... in.....)	operai .						
	batterie						
Totali . . .							

. . . . 1903.

Il Comandante del distretto militare

---

(1) Sotto questa rubrica dovranno dimostrarsi tutte le reclute che quantunque non prenotate si presentano alla chiamata.

ALLEGATO N. 6

Distretto militare di . . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi e della assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1883 riconosciute idonee per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.*

Reclute prenotate nella visita avanti ai consigli di leva .		
Reclute esonerate dalla chiamata a senso dei n. 2 e 11 della Circolare n. 185 del 1903 e dei §§ 34 e 35 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.		
Differenza rappresentante il numero delle reclute chiamate		
Reclute presentatesi alle armi benchè non prenotate (1).		
Totale		
Reclute che non risposero alla chiamata		
Differenza rappresentante il numero delle reclute presentatesi alle armi		
Reclute riformate o mandate rivedibili in rassegna speciale od in osservazione all'ospedale.		
Reclute non confermate idonee per l'artiglieria da montagna		
Reclute confermate idonee c. s. ma non assegnate perchè esuberanti alle quote		
Reclute assegnate ai carabinieri reali, rimaste in forza al distretto, ecc.		
Differenza rappresentante il numero delle reclute assegnate all'artiglieria da montagna		

Le dette . . . . . reclute furono ripartite come appresso:

CORPI		Quota preventivamente stabilita			Quota effettivamente assegnata		
		2ª metà conting.	1ª metà conting.	Totale	2ª metà conting.	1ª metà conting.	Totale
Reggimento artiglieria da montagna (brigat.. in ...)	operai .						
	batterie .						
Brigata da montagna del Veneto	operai .						
	batterie .						
Batteria da montagna del 22º reg. art. da camp. . . .	batteria .						
Totali . . .							

. . . . 1903.

Il Comandante del distretto militare

---

(1) Sotto questa rubrica dovranno dimostrarsi tutte le reclute che quantunque non prenotate si presentano alla chiamata.

N. **186. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi d'artiglieria e genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 novembre.

Nel mese di febbraio p. v. saranno chiamati a sostenere gli esami d'idoneità all'avanzamento i tenenti d'artiglieria e genio non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, aventi l'anzianità a tutto l'8 marzo 1894, i quali non subirono ancora tali esami, ovvero non si presentarono agli esami indetti con la circolare 191 del 1902 per malattia, od infine non furono dichiarati idonei in quelli fissati con la circolare n. 205 del decorso anno.

Tali esami saranno regolati con le norme di cui agli *Atti* 228 e 260 del 1902, modificato quest'ultimo dall'*Atto* 100 del 1903, ed i programmi saranno quelli stabiliti dal § 3 degli *Atti* medesimi.

Gli elenchi nominativi di cui al § 2 degli *Atti* citati dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del 15 gennaio 1904.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **187. — Corso di telefonia per il personale delle truppe d'artiglieria da costa e da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio.) — 13 novembre.

1. Nei mesi di novembre e dicembre avrà luogo il corso di telefonia per gli ufficiali e graduati dei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza.

2. Tale corso avrà per iscopo di abilitare alcuni ufficiali e graduati dei detti reggimenti nel servizio telefonico, in guisa da poter formare degli esperti istruttori. Durante il corso sarà svolto il programma che fa seguito alla presente Circolare.

3. Il corso si svolgerà presso la sede ed i distaccamenti del 3° reggimento genio, avrà la durata di 30 giorni e precisamente dal 22 novembre al 22 dicembre. V'interverranno 1 subalterno per ogni brigata della suddetta specialità ed 1 sergente ed 1 caporale per ogni compagnia.

4. Gli ufficiali ed i graduati si presenteranno il mattino del 21 novembre alla sede o ai distaccamenti del 3° reggimento genio, divisi in gruppi, come appare dal seguente specchio:

Reparti del genio presso i quali si effettua il corso di telefonia.	Reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza che forniscono gli ufficiali e graduati da inviarsi ai corsi.
Sede del 3° reggimento (Firenze).	2° regg. da costa (stato maggiore, deposito, 1ª, 2ª e 3ª brigata). 3° regg. da fortezza (stato maggiore, deposito, 1ª e 2ª brigata).
1ª brigata (Piacenza).	1° regg. da costa (stato maggiore, deposito, 2ª, 3ª e 4ª brigata). 2° regg. da fortezza (stato maggiore, deposito, 2ª, 3ª e 4ª brigata). 1° regg. da fortezza (stato maggiore, deposito, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª brigata). 3° regg. da fortezza (3ª brigata ed 11ª compagnia della 4ª brigata).
2ª brigata (Verona).	1° regg. da costa (1ª brigata). 2° regg. da fortezza (1ª brigata). 3° regg. da fortezza (4ª brigata, meno l'11ª compagnia).
7ª compagnia (Messina)	3° regg. da costa (stato maggiore, deposito, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª brigata).
Distaccamento telegrafisti (Ozieri).	Brigata da costa della Sardegna.

5. Tanto gli ufficiali quanto gli uomini di truppa saranno presi in aggregazione dai reparti presso i quali verranno comandati a frequentare i corsi.

6. Gli ufficiali non condurranno seco nè i cavalli nè gli attendenti. A cura dei comandi delle divisioni militari, nel cui territorio si svolgono i corsi in parola, saranno forniti attendenti agli ufficiali comandati, in ragione di uno ogni due ufficiali.

7. Per il 19 novembre ciascun reggimento da costa e da fortezza trasmetterà al comando del 3° reggimento genio un elenco nominativo del personale destinato a frequentare il corso.

8. Al termine del corso il comandante del 3° reggimento genio farà pervenire ai reggimenti interessati uno specchio,

in cui, per ogni militare di truppa, verrà indicata la classificazione di: *ottimo*, *buono*, *mediocre* o *cattivo telefonista*, da annotarsi sul rispettivo foglio matricolare. Nelle carte personali degli ufficiali invece sarà inserita la dizione *frequentò il corso di telefonia l'anno 1903.*

9. Per la maggiore importanza acquistata dall'istruzione sul servizio telefonico presso le truppe d'artiglieria da costa e da fortezza e per la grande estensione delle linee negli sbarramenti, l'istruzione sulla telefonia nei reggimenti da costa e da fortezza, dovrà, dopo l'esecuzione del corso suddetto, essere considerata come normale e dovrà avere un carattere continuativo ed essenzialmente pratico.

10. A tal uopo i comandanti dei reggimenti valendosi del personale appositamente istruito e del materiale a disposizione per le istruzioni, dovranno curare che l'istruzione sulla telefonia non s'impartisca saltuariamente ma abbia regolare sviluppo durante tutto l'anno, e ad essa intervenga il maggior numero di personale di truppa capace di trarne profitto, potendo tutti trovarsi facilmente nella circostanza di dover funzionare come telefonista e di riparare ad un guasto o ad un inconveniente che si presenti nel servizio telefonico.

11. Restano abrogate tutte le disposizioni anteriormente emanate circa l'istruzione telefonica alle specialità d'artiglieria da costa e da fortezza.

Il Ministro — E. Pedotti.

PROGRAMMA

per l'istruzione sulla telefonia all'artiglieria da costa e da fortezza.

Parte I.

Brevi nozioni sul magnetismo e sull'elettricità necessarie per intendere come funziona il telefono. — Telefoni e microfoni in uso nell'esercito.

1. Calamita e magneti — Poli — Forme più comuni delle calamite — Elettricità, pila — Poli della pila — Corrente elettrica — Sua direzione — Corpi conduttori ed isolanti — Circuiti metallici e circuiti misti — Pile usate in telefonia — (P. italiana; P. Leclanchè, P. Flessner) — Elettro-calamita ordinaria (nucleo, rocchetto, armatura, ancora, forza antago-

nista) — Soneria a tremolo — Produzioni di correnti girando un rocchetto fra i poli di una calamita — Macchinetta elettro-magnetica degli apparati telefonici e sua applicazione al funzionamento di una soneria polarizzata.

2. Telefoni — Definizione e principio sul quale sono fondati — Telefoni di Bell, di Siemens ed Halske, di Crown, di Poney, di Grower, usati negli apparati telefonici da fortezza.

3. Microfoni — Principio sul quale sono fondati — Microfoni di Hughes e di Edison — Uso del microfono e del rocchetto d'induzione per la telefonia a grandi distanze — Microfono del Blake usato negli apparati telefonici da fortezza.

4. Accessori per impianti telefonici — Commutatori — Scaricatori.

Parte II.

Apparati telefonici per impianti militari permanenti e servizio delle stazioni.

5. Apparato telefonico mod. 1891 — Parti dell'apparato — Telefono trasmettitore — Telefono ricevitore — Macchinetta magneto elettrica — Suoneria, commutatore a gancio, commutatore alla terra – Serrafili — Collegamento delle varie parti e funzionamento dell'apparato col solo telefono.

Microfono ed accessori pel suo impiego — Rocchetto d'induzione — Interruttore a bottone — Viti di pressione pel microfono — Pila — Collegamento delle varie parti e funzionamento dell'apparato col microfono.

Cuffia ed accessori pel suo impiego — Spine — Foro per la cuffia — Funzionamento dell'apparato colla cuffia.

6. Apparato telefonico mod. 1888 trasformato — Soneria — Congegno per l'attacco della cuffia.

7. Quadro indicatore mod. 1891 — Parti del quadro indicatore — Collegamento delle varie parti e funzionamento del quadro.

Quadro indicatore mod. 1888, trasformato.

Accessori e complementi delle stazioni telefoniche — Soneria speciale — Commutatori a manovella a 2, 3 e 5 bottoni — Pile — Scaricatori — Commutatori alla terra per circuiti metallici.

8. Composizione delle stazioni e conseguenti norme per il servizio di corrispondenza — Apparato per i diversi casi — Impianti per la corrispondenza con una sola linea — Idem con più linee, mediante quadro indicatore — Impianto per la

corrispondenza con 2 linee — Particolari di corrispondenza nei vari casi.

9. Verificazione e riparazione dei guasti più comuni negli apparati e nelle linee.

10. Norme per la conservazione degli apparati.

PARTE III.

Apparati telefonici da campo.

11. Apparato telefonico da campo, modello grande — Circuiti — Impiego dell'apparato.

12. Apparato telefonico da campo, modello piccolo — Impiego dell'apparato.

13. Apparato telefonico da campo con quadro indicatore — Collegamento delle varie parti e funzionamento del quadro.

14. Cordoncino a due conduttori — Stendimento e ripiegamento delle linee telefoniche.

PARTE IV.

Istruzione pei guardafili.

15. Doveri dei guardafili — Borse da guardafili — Uso dei ferri ramponi e della cintola di sicurezza — Uso del paranco.

16. Dei fili — Delle congiunzioni.

17. Riparazione delle linee telegrafiche e telefoniche.

18. Distruzione delle linee telegrafiche e telefoniche.

PARTE V.

(per la sola specialità da costa).

Trasmissioni telefoniche per le batterie da costa.

19. Posta telefonica Siemens-Halske (23ª-1313).

20. Stazioni telefoniche con berretti telefonici semplici.

21. Posta micro-telefonica per batterie da costa (23ª-1417).

22. Linee telefoniche — Aeree — Sotterranee — Sottomarine — Perturbazioni e protezioni.

23. Ricerca dei guasti negli apparati e nelle linee — Riparazioni semplici e sostituzioni.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 50ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 novembre.

NOVEMBRE 21. — Servizio dei viveri per la truppa nell'anno 1904, *pag.* 623.
» 21. — Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 633.

CIRCOLARE N. **188.** — **Servizio dei viveri per la truppa nell'anno 1904.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 novembre.

§ 1. Col 31 dicembre p. v. scadranno i contratti seguenti riguardanti il servizio dei viveri per i caporali e soldati del R. esercito:

1° nel continente, nell'isola di Sicilia e nelle isole minori;

a) per la provvista del caffè e dello zucchero in tutti i presidi;

b) per la provvista della carne, della pasta, del riso, del lardo e del vino nei presidi non capiluoghi di divisione.

2° nell'isola di Sardegna:

per la provvista dei vari generi componenti la razione viveri (carne, pasta, riso, lardo, vino, caffè e zucchero) in tutti i presidi.

La fornitura di cui alla lett. *a)* del n. 1 sarà come in passato, affidata ad imprese le quali avranno la durata di un anno e comprenderanno uno o più corpi d'armata. Per gli appalti di tali imprese il Ministero si riserva di dare a suo tempo le necessarie disposizioni.

Alle forniture di cui alla lett. *b)* del n. 1 e al n. 2 provvederanno direttamente i corpi mediante contratti, pure della durata di un anno limitatamente a ciascun presidio.

Per le provviste presidiarie indicate nell'ultimo comma del paragrafo precedente, saranno osservate le norme contenute nell'articolo 166 del regolamento d'amministrazione, salvo le eccezioni e le avvertenze appresso stabilite. Il deliberamento delle provviste sarà fatto ad asta pubblica, a licitazione privata od a trattativa privata secondo l'importanza dei singoli presidi. Sono indicati in fondo a questa Circolare (allegato n. 1) i presidi ove si dovrà tenere l'asta pubblica. Nei rimanenti si seguirà la licitazione privata, se siano sede di uno o più corpi, oppure di più distaccamenti di corpi diversi; la trattativa privata o, se si crede, la licitazione privata, se siano sede di un solo distaccamento, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del § 12.

Le provviste sono regolate dai capitoli di condizioni mod. 373 del catalogo (per la Sardegna mod. 373^{bis}), della edizione novembre 1902, salvo le varianti che verranno comunicate alle autorità militari interessate nel modo indicato al § 16 della presente circolare. I capitoli suddetti fanno parte integrale dei relativi contratti.

§ 3. La commissione che dovrà provvedere al deliberamento della fornitura nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi e di cui al § 1318 del regolamento d'amministrazione, sarà composta dei comandanti di corpo, dei comandanti dei distaccamenti di battaglione o di unità equivalenti o di forza superiore, e del capo dell'ufficio di commissariato militare, dove esista, o, in loro assenza, di chi ne faccia le veci giusta il regolamento di disciplina.

§ 4. Nei presidi ove è da tenersi l'asta pubblica, se vi abbia sede un ufficio di commissariato, questo pubblicherà il relativo avviso d'asta, conforme al modulo che fa seguito alla presente Circolare (allegato n. 3); in caso diverso l'avviso d'asta sarà pubblicato da uno dei corpi o reparti designati dal comandante del presidio a senso del § 1319 del regolamento di amministrazione.

Gli avvisi d'asta dovranno inoltre essere inseriti nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale della Provincia*, seguendo le norme dei §§ 82, 83 e 119 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti (17 maggio 1901) ed essere pubblicati soltanto nelle città più importanti del corpo di armata. Le inserzioni e le pubblicazioni saranno richieste alla amministrazione della *Gazzetta ufficiale* in Roma, alle amministrazioni dei bollettini delle provincie presso le singole prefetture, ed ai sindaci delle città predette, inviando loro copia dell'avviso d'asta.

§ 5. Le aste si terranno presso gli uffici od i corpi che hanno pubblicato il relativo avviso e saranno ad offerte segrete con deliberamento definitivo nella prima seduta. I concorrenti potranno presentare le offerte personalmente all'asta oppure farle pervenire all'autorità che la deve presiedere per mezzo della posta o di una terza persona sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta, inviando contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito. Nel giorno dell'asta, appena cominciata la lettura delle offerte, non ne sarà accettata più nessun'altra.

Sarà dichiarato deliberatario colui che avrà fatto la migliore offerta, purchè incondizionata e purchè il prezzo offerto sia inferiore od almeno pari a quello di base fissato nell'avviso di asta. Concorrendo questi estremi, si delibererà la provvista anche in presenza di un solo offerente.

§ 6. Il deliberamento delle provviste della carne, del lardo, del vino, sarà fatto genere per genere, costituendo ogni singola provvista un lotto a parte. La fornitura della pasta sarà invece riunita a quella del riso in un lotto unico; così in Sardegna quella del caffè farà lotto unico con quella dello zucchero.

§ 7. Le commissioni presidiarie indicate al § 1318 del regolamento d'amministrazione dovranno al più presto riunirsi per determinare i prezzi di base d'asta da indicarsi per i singoli generi negli avvisi d'asta. Sopra questi prezzi e tenendo presente la disposizione del § 15 dei citati capitoli di condizioni sarà calcolata l'entità del deposito da farsi per ogni singolo lotto dai concorrenti all'asta e da convertirsi per il deliberatario in cauzione definitiva: la quale entità si dovrà del pari indicare negli avvisi d'asta.

Quindi l'ufficio di commissariato o, nei presidi dove questo non esiste, il corpo o reparto incaricato, provvederà sollecitamente per la pubblicazione e le inserzioni dell'avviso d'asta di sopra accennate, avvertendo di regolarsi in modo, che tra la data di pubblicazione dell'avviso e dei giornali dove esso è inserito ed il giorno scelto per l'asta, che non dovrà essere festivo, interceda uno spazio di dieci giorni almeno.

§ 8. Delle operazioni dell'asta sarà fatto constare in un processo verbale simile al mod. n. 15 inserto nell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 9. Qualora l'asta vada deserta per la totalità o parte dei lotti, le commissioni presidiarie potranno ricercare ed accettare offerte private anche in limiti di prezzo superiori a quelli indicati nell'avviso d'asta. Non trovando offerte convenienti, si applicherà il § 1322 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 92 del 1903).

§ 10. Nei presidi per i quali è prescritta l'asta pubblica, ma in questi soltanto, le cauzioni prestate dai deliberatari, ancorchè per deserzione d'incanto il contratto sia stipulato a trattativa privata, dovranno essere versate nella cassa dei depositi e prestiti, come è detto nei capitoli di condizioni. Saranno all'uopo osservate le norme contenute nel § 193 e seguenti dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 11. Nei presidi ove il deliberamento delle provviste seguirà a licitazione privata od a trattativa privata, le commissioni presidiarie, a senso dell'ultimo comma del § 1318 del regolamento d'amministrazione, potranno appaltare le provviste genere per genere, oppure raggrupparne due o più in un solo appalto. Si appalterà però sempre separatamente la provvista del vino, per la quale si inviteranno possibilmente a concorrere i produttori diretti del luogo e dei luoghi circonvicini. In Sardegna si appalterà inoltre separatamente la provvista del caffè e dello zucchero che sarà materia d'un unico contratto.

§ 12. I contratti stipulati ad asta pubblica saranno, in massima, conformi ai modelli che vennero forniti nell'anno 1901 dal reclusorio militare di Savona per effetto dell'*Atto* 263 del 1901.

Quelli stipulati a licitazione od a trattativa privata saranno in massima conformi ai modelli n.i 38 e 39 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Presso i distaccamenti che abbiano un solo ufficiale per i quali l'importo presunto complessivo della fornitura dei viveri non superi lire quattromila, sarà stipulata una semplice scrittura privata sottoscritta dal fornitore e dal comandante del distaccamento, la quale comprenderà tutti i generi componenti la razione viveri.

§ 13. I contratti per i presidi dove il deliberamento delle provviste deve farsi dai corpi ad asta pubblica, siano essi stipulati in base all'esito dell'incanto od a trattativa privata per deserzione d'incanto, dovranno essere sottoposti all'approvazione del comandante della rispettiva divisione militare.

Per gli altri presidi i contratti saranno approvati dal comandante del presidio e per i reparti isolati dal consiglio di amministrazione permanente, come è detto nel § 1319 del regolamento d'amministrazione.

Ad evitare equivoci verificatisi talvolta in passato si avverte che la facoltà di approvare il contratto non porta con sè quella di autorizzare lo svincolo della cauzione al termine della provvista, essendo tale provvedimento di esclusiva competenza della autorità incaricata di procedere alla stipulazione dei contratti. Aggiungasi poi che, quando dello svincolo debbono occuparsi i consigli d'amministrazione dei corpi, è necessario che l'autorizzazione risulti espressamente da atto deliberativo dei consigli medesimi, non essendo sufficiente la semplice dichiarazione dei rispettivi presidenti.

§ 14. Gli uffici di commissariato stipulanti ed i comandanti di presidio non sedi di ufficio di commissariato, e conseguentemente anche i comandanti di presidio costituito di un semplice distaccamento, invieranno direttamente al Ministero (Divisione sussistenze) e senza elenco di trasmissione, uno specchietto compilato conformemente al modello che fa seguito a questa Circolare (allegato 2), dal quale appaia:

1° il prezzo concordato per unità di misura delle singole derrate della razione (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero e vino);
2° il costo della razione fondamentale senza caffè o vino;
3° il costo della razione col vino;
4° il costo della razione col caffè;
5° la data del contratto;
6° il nome e cognome del fornitore o dei singoli fornitori.

Per i distaccamenti eventuali verrà indicata la durata del contratto quando non sia quella prescritta, cioè per tutto l'anno 1904.

L'ufficio di commissariato di Cagliari ed i comandi di presidio dell'isola di Sardegna invieranno lo specchietto appena i contratti siano stati approvati dalle competenti autorità. Gli altri lo invieranno dopo che saranno stati fatti conoscere dal Ministero i prezzi di deliberamento delle imprese per la provvista del caffè e dello zucchero, acciocchè vi possa essere indicato, come è richiesto, il costo della razione col caffè.

Il prezzo dei generi ed il costo delle razioni dovrà essere indicato sullo specchietto con approssimazione di un diecimillesimo, cioè fino alla quarta cifra decimale, abbandonando le altre.

§ 15. I corpi, i reparti e i comandi di brigata stanziati in tutti i presidi del regno, all'infuori di quelli della Sardegna, si dovranno provvedere dei capitoli d'oneri per la fornitura del caffè e dello zucchero (edizione novembre 1903).

Le richieste dei capitoli d'oneri saranno rivolte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, contro pagamento in conto corrente del prezzo di L. 0,40 per ciascun esemplare.

§ 16. I comandi di corpo d'armata, di divisione e di brigata e le direzioni, sezioni ed uffici locali di commissariato militare si varranno per uso di ufficio dei capitoli di condizioni mod. 373 (per la Sardegna mod. 373bis) edizione 1902 che ricevettero nel decorso anno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari; riceveranno però dall'ufficio medesimo e senza alcuna spesa un foglio sul quale sono stampate le poche varianti portate ai capitoli predetti.

Gli esemplari dei capitoli che occorressero in più agli uffici ed ai corpi per la stipulazione dei contratti o per fornirne i distaccamenti saranno richiesti a pagamento all'ufficio d'amministrazione predetto; il prezzo è di L. 0,15, compreso il foglio di varianti.

Gli esemplari impiegati nella stipulazione dei contratti saranno dai corpi ed uffici addebitati ai contraenti.

§ 17. Ai distaccamenti che non ricevono il *Giornale militare* dovranno essere comunicati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli di condizioni, le disposizioni della presente Circolare che li riguardino ed il modello dello specchietto che vi fa seguito.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

ALLEGATO N. 1.

PRESIDI

nei quali dovrà essere seguito il sistema dell'asta pubblica per il deliberamento della provvista dei viveri alle truppe durante l'anno 1904.

I corpo d'armata.

Pinerolo — Venaria Reale — Vercelli.

II corpo d'armata.

Asti — Casale — Novi Ligure — Pavia — Voghera — Fossano — Savigliano — Alba — Bra.

III corpo d'armata.

Bergamo.

IV corpo d'armata.

Savona — Oneglia — Parma — Cremona — Reggio Emilia.

V corpo d'armata.

Mantova — Vicenza — Udine — Treviso.

VI corpo d'armata.

Ferrara — Modena — Forlì — Faenza.

VII corpo d'armata.

Pesaro — Aquila — Foggia — Ascoli Piceno.

VIII corpo d'armata.

Spezia — Pisa — Siena — Lucca.

IX corpo d'armata.

Cagliari — Maddalena.

X corpo d'armata.

Caserta — Capua — Gaeta — Santa Maria C. V. — Nola.

XI corpo d'armata.

Reggio Calabria — Monteleone.

XII corpo d'armata..

Catania.

ALLEGATO N. 2

N. .... DI PROTOCOLLO

Al Ministero della guerra
(Divisione sussistenze)
ROMA

(1) . . . .

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per il venturo anno 1904 e costo della razione stessa.*

GENERI	Prezzo dei generi (*)	Quantità	Costo della razione fondamentale			Data del contratto	Nome e cognome del fornitore o dei fornitori
			senza caffè o vino (*)	con vino (*)	con caffè (*)		
Carne . . . . al Kg.		0 200					
Pasta o riso (2) »		0 180					
Lardo . . . . . »		0 015					
Caffè. . . . . . »		0 010					
Zucchero . . . »		0 015					
Vino. . . . al litro		0 25					
TOTALE . . .							

A . . . . . addì . . . . 19 . . .

IL . . . .

---

(1) Presidio, sezione o ufficio locale di commissariato di . . . .

(2) Nel caso che i prezzi della pasta e del riso non fossero eguali, nella colonna prezzo sarà indicato quello medio dei due generi.

(*) Queste indicazioni dovranno calcolarsi fino alla quarta cifra decimale.

ALLEGATO N. 3

Modello dell'avviso d'asta.

SEZIONE OD UFFICIO LOCALE DI COMMISSARIATO MILITARE DI.......

oppure

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL...

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato per l'appalto della provvista dei seguenti generi occorrenti alle truppe del presidio di... durante l'intero anno 190...

Si fa noto che nel giorno . . . . . alle ore . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (indicare il luogo, la via, l'edifizio, il numero della porta ed il piano) avanti . . . . . (autorità che presiede l'incanto) ad un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto della fornitura dei seguenti generi alle truppe del presidio di . . . . durante l'intero anno 190 . . .

LOTTI	GENERI	PREZZO per chilogramma o litro	Cauzione per ogni lotto
1° lotto . . .	Carne . . . . L.		
2° lotto . . .	Pasta. . . . . »		
	Riso . . . . »		
3° lotto . . .	Lardo . . . . »		
4° lotto . . .	Vino . . . . »		
5° lotto (1) . .	Caffè . tostato . . »		
	Caffè . crudo . . »		
	Zucchero . . . . . . »		

I capitoli di condizioni dell'appalto (capitoli di condizioni per la provvista di derrate occorrenti al vitto delle truppe — Ristampa 1902, colle varianti del novembre 1903), i quali faranno parte integrale dei contratti, sono visiibli tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questa amministrazione e presso tutti gli uffici di commissariato e tutti i corpi e reparti di corpo.

---

(1) Questo lotto sarà indicato solo negli avvisi d'asta per i presidi della Sardegna.

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

Le Società commerciali dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli art. 90 e 91 del codice di commercio. Le offerte delle Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

(*Per i presidi non capiluoghi di provincia si aggiungerà*: I depositi potranno anche essere fatti nella cassa dell'amministrazione appaltante dalle ore . . . . . alle ore. . . . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta. Ma in tal caso, colui che rimane deliberatario sarà obbligato a fare un altro deposito in una sezione di tesoreria ed a presentarne la ricevuta all'amministrazione appaltante, per avere la restituzione del primo).

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Gli accorrenti potranno presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio appaltante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Nessuna offerta sarà ricevuta dopo cominciata la lettura di quelle presentate.

Le offerte potranno essere ritirate prima che l'asta venga dichiarata aperta. Dopo questo momento nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altre innanzi che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, in fogli separati per ogni lotto, e chiuse in pieghi. Esse dovranno indicare il ribasso di un tanto per cento sui prezzi sopra fissati, espresso chiaramente in tutte lettere senza aggiunta di riserve o di condizioni.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale, presentata la ricevuta di esso ed esibiti i documenti richiesti per l'ammissione all'incanto.

Saranno considerate nulle le offerte il cui prezzo non sia espresso in tutte lettere e quelle non chiuse in pieghi, non firmate, o contenenti riserve o condizioni. Quelle non scritte su carta voluta saranno considerate come valide ma verranno denunziate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Le offerte sottoscritte da un mandatario non avranno valore, se non verrà presentato in originale autenticato od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto e seguirà lotto per lotto a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sui prezzi indicati in questo avviso, ed anche quando sia l'unico offerente.

Le spese d'asta, di registro, di bollo, di copie ed altre simili, saranno a carico dei deliberatari.

A . . . . . addì . . . .

Il (*firma dell'ufficiale rogante*).

N. **189. — Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 novembre.

Il deposito allevamento cavalli di Bonorva è stato autorizzato a trasferire la sede della propria direzione da Bono a Sassari, ove resterà dal 20 corrente fino al 15 giugno 1904, mentre dal 16 giugno in poi sarà nuovamente trasferita a Bono.

Se ne avvertono quindi le autorità militari interessate per norma nell'indirizzo della corrispondenza postale e telegrafica al predetto deposito.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

Dispensa 51ª **1903** **Parte 2ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 novembre.

NOVEMBRE 23. — Militari congedandi che chiedono di essere avviati all'estero, *pag.* 635.
Avviso. — *Giornale militare e Bollettino delle nomine* per l'anno 1904, *pag.* 636.
Avviso. — *Rivista militare italiana*, per l'anno 1904, *pag.* 637.
Avviso. — *Rivista d'artiglieria e genio* ed *Atlante del materiale d'artiglieria*, per l'anno 1904, *pag.* 638.

CIRCOLARE N. **190** — **Militari congedandi che chiedono di essere avviati all'estero.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 novembre.

Risulta al Ministero che i comandi di corpo non sempre si attengono alle prescrizioni del paragrafo 635 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento riguardo ai militari congedandi, i quali chieggono di essere avviati all'estero o perchè ne rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva o perchè la loro famiglia vi si è trasferita mentre erano sotto le armi.

Infatti i comandi di corpo spesso non spiegano ai detti militari come, per effetto di tali prescrizioni:

a) nulla può essere loro pagato dall'erario pel viaggio sulle ferrovie estere;

b) il trasporto gratuito sul mare degli indigenti può essere concesso solo sulle linee sovvenzionate, menzionate nel paragrafo 15 dell'*Atto* 144 del corrente anno, mentre sulle altre linee esercitate dalla *Navigazione Generale Italiana* e dalla *Veloce* è consentito soltanto il trasporto a tariffa ridotta.

Per questa mancanza di istruzioni si è verificato che taluni militari, ritenendo per errore di aver diritto al trasporto gratuito su tutte indistintamente le linee di navigazione, chiesero di essere avviati al porto d'imbarco e solo colà si accertò che essi erano sprovvisti di mezzi per pagare il biglietto di passaggio.

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 144, § 11 a pag. 449. — Nella prima riga del terzo comma *cancellare la parola*: ruoli.

Circolare n. 188. — All'ultimo alinea della pagina 623, *premettere l'indicazione di:* § 2.

1 DIC 03

Inoltre non sempre i militari giungono ai porti d'imbarco provvisti di tutti i documenti per poter espatriare, documenti che, in conseguenza, debbono essere richiesti dai corpi che hanno ivi sede e presso i quali i militari stessi debbono quindi essere trattenuti in aggregazione (fuori forza) per molti giorni, con evidente aggravio per l'erario.

Ad evitare siffatti inconvenienti si richiamano le autorità militari alla retta applicazione delle disposizioni contenute nel precitato paragrafo 635, che viene richiamato nelle annuali circolari relative all'invio in congedo delle classi anziane.

I comandi di corpo, che avviano a porti d'imbarco militari congedandi che intendono recarsi all'estero, dovranno pertanto assicurarsi che abbiano i mezzi necessari per pagare, se occorra, il biglietto di passaggio; e curare che i medesimi siano provvisti di tutti i documenti necessari cioè passaporto, richieste di viaggio, dichiarazione d'indigenza (pei viaggi sulle linee sovvenzionate) ecc.; per modo che la posizione di ogni individuo sia già nettamente definita al suo giungere al porto e non debba quindi rimanervi che in attesa d'imbarco.

Ad evitare poi che dall'inosservanza delle precitate disposizioni venga danno all'erario, questo Ministero determina che, d'ora in avanti, le spese per mantenere *fuori forza* i militari di cui si tratta presso i corpi stanziati nei porti d'imbarco, eccedenti quelle strettamente necessarie, siano a carico dei responsabili.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

AVVISI

Giornale militare e Bollettino delle nomine per l'anno 1904.

Le domande di associazione al *Giornale militare* ed al *Bollettino delle nomine* per l'anno 1904, saranno dai corpi, comandi ed uffici militari dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, non più tardi del 10 dicembre p. v., compilate giusta il modulo A di cui all'*Atto* 57 del 1901, attenendosi alle disposizioni contenute nell'*Atto* predetto.

Il prezzo complessivo di tale pubblicazione è fissato in lire 8 ciascuna copia, e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne darà direttamente addebito in conto corrente ai corpi, comandi ed uffici nel 3° trimestre 1903-1904 senza che occorra per parte dei medesimi la trasmissione della nota di operazione n. 317 del catalogo.

Per le varianti da farsi agli indirizzi del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* a causa di cambi di residenza, di corpo, ecc. che possono verificarsi durante l'anno, i corpi si atterranno alle prescrizioni all'uopo stabilite nel summentovato *Atto* 57 compilando e trasmettendo quando occorra, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, apposito elenco conforme al modulo *B* che fa seguito all'*Atto* stesso.

Così pure per qualsiasi reclamo per non ricevimento delle dispense o per ritardata od erronea spedizione del *Giornale* o *Bollettino*, i corpi rivolgeranno apposito avviso all'ufficio predetto, il quale disporrà presso l'editore per il sollecito corso delle domande.

I comandi, corpi ed uffici che hanno sede in Roma si recheranno direttamente alla tipografia editrice per ritirare gli esemplari del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* loro dovuti, ed alla tipografia stessa presenteranno gli eventuali reclami riferentisi alle dette pubblicazioni.

L'editore del *Giornale militare* è autorizzato ad accogliere le domande particolari di associazione al *Giornale* e *Bollettino* al prezzo di lire 12 la copia, compresa l'affrancatura postale pel regno e a questa pubblicazione possono quindi associarsi direttamente coloro che desiderano riceverla personalmente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale, con vaglia-cartolina o con abbonamento postale, nello stesso modo che si pratica per le associazioni a qualsiasi periodico.

***Rivista militare italiana* per l'anno 1904.**

Il prezzo d'associazione alla *Rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1904, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali e pei militari del R. esercito in attività di servizio, le cui domande di abbonamento siano fatte per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

I detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito dal predetto ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel 3° trimestre 1903-904, colle stesse norme indicate pel *Giornale militare.*

I comandanti di corpo ed i capi di servizio sono invitati a notificare quanto sopra agli ufficiali dipendenti ed a mandare pel 10 dicembre p. v. le richieste d'associazione all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, compilate in conformità del modulo *A*, di cui nell'*Atto* 57 del 1901, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente.

Nelle anzidette richieste saranno comprese anche quelle per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali.

Per la stessa epoca dovranno essere pure inviate le richieste per le biblioteche militari.

I corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio degli ufficiali.

Gli ufficiali in attività di servizio ed in congedo del R. esercito e della R. marina che desiderano ricevere personalmente le dispense della *Rivista militare italiana* dovranno associarsi direttamente inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale, con vaglia-cartolina o con abbonamento postale. Per queste associazioni personali il prezzo, comprese le spese postali pel regno, è di lire 15 per l'intera annata, lire 9 per semestre e lire 5 per trimestre.

In occasione di variazioni negli associati e di cambiamento di residenza, il corpo od ufficio cui l'associato apparteneva ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colla trasmissione dell'elenco modello *B* stabilito dal mentovato *Atto* 57; come pure al medesimo ufficio si rivolgerà per qualsiasi reclamo riferentesi alla detta associazione.

Rivista d'artiglieria e genio ed Atlante del materiale d'artiglieria per l'anno 1904.

Per cura del Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) continueranno ad essere pubblicati nell'anno 1904: la *Rivista d'artiglieria e genio* e l'*Atlante del materiale d'artiglieria.*

La *Rivista d'artiglieria e genio* pubblicherà, come negli anni precedenti, scritti non aventi carattere ufficiale, e suo principale scopo sarà di rendere conto dei progressi e delle innovazioni utili alle armi di artiglieria e genio.

L'*Atlante del materiale d'artiglieria* consterà di tavole cromozincografiche rappresentanti i particolari dei materiali di recente adozione, e di tavole in foto-incisione rappresentanti l'insieme dei materiali, e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

PUBBLICAZIONI		Pei militari e assimilati, sale di convegno e biblioteche militari		Pei non militari residenti	
		per mezzo dell'uff. d'amm. di pers. mil. vari	direttamente alla Direzione della Rivista (1)	in Italia	all'estero (2)
Rivista d'artiglieria e genio . .	L	12	15	24	30
Atlante del materiale d'artiglieria	»	8	11	15	20

(1) Questi abbonati riceveranno la *Rivista* direttamente.

(2) I residenti negli Stati esteri, che hanno aderito all'accordo postale di Vienna, possono associarsi per mezzo degli uffici postali, pagando il prezzo fissato per gli associati non militari dell'interno del Regno.

Le richieste d'associazione, per le persone appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina e per gli ufficiali in congedo, dovranno essere rivolte (dai comandi, corpi, uffici o distretti) all'*Ufficio d'amministrazione di personali militari vari*, ed essere compilate in conformità del modulo A, di cui nell'*Atto* 57 del 1901.

I corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione, per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio degli ufficiali.

Questi associati riceveranno le dispense delle suaccennate pubblicazioni per mezzo del loro corpo, ufficio o distretto. Le persone estranee alle suddette amministrazioni, come pure i militari e gli assimilati e gli ufficiali in congedo che desiderassero invece riceverle direttamente, potranno associarsi trasmettendo all'*Ufficio del laboratorio fotolitografico e Direzione della Rivista d'artiglieria e genio* (*Via Astalli, 15, Roma*) il prezzo anticipato d'abbonamento, mediante vaglia-cartolina o con vaglia postale od internazionale.

Allo stesso ufficio potranno essere richieste le dispense a parte che saranno pagate in base alla seguente tariffa:

PREZZO DI VENDITA PER LE SEGUENTI PUBBLICAZIONI	Pei militari	Pei non militari
Una dispensa della *Rivista d'artiglieria e genio* L.	1,50	3,00
Testo dell'*Atlante del materiale d'artiglieria.* »	0,01 alla pag.	0,03 alla pag.
Una tavola foto-zincografica dell'*Atlante* . . »	0,40	0,50

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti ed alla spedizione dovrà essere rivolto all' *Ufficio del laboratorio fotolitografico e Direzione della Rivista d' artiglieria e genio* (*Via Astalli, 15, Roma*).

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 52ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 dicembre.

NOVEMBRE 28. — Notizie sul tiro a segno nazionale pei militari in congedo, *pag.* 641.
» 30. — Prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 641.
DICEMBRE 3. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di agosto 1903, *pag.* 642.
» 3. — Giubbe degli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi, *pag.* 644.

CIRCOLARE N. **191.** — **Notizie sul tiro a segno nazionale pei militari in congedo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 novembre.

In relazione alla *Decisione di massima* n. 15 del corrente anno, si è disposto presso il 2° reclusorio militare affinchè le « Notizie sul tiro a segno nazionale pei militari in congedo illimitato » sieno stampate su mezzi fogli del formato dei *Libretti personali* mod. 339, dei quali dovranno formare parte integrante.

Dovendo per intanto tali fogli essere uniti ai libretti modulo 339-A e 339-C dei militari sotto le armi, i corpi (comprese le legioni carabinieri) ne chiederanno al predetto reclusorio la quantità occorrente allo scopo, e disporranno perchè vengano uniti ai libretti dei militari dipendenti mediante opportuna ingommatura dopo l'ultima pagina dei libretti stessi.

Il Minsitro — E. PEDOTTI.

N. **192.** — **Prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 novembre.

Al prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie (1° maggio 1903) annunciato con l'*Atto* 150 del 1903, si debbono apportare le correzioni seguenti:

Km. 856, col. 13, in luogo di L. 148,994 — L. 148,944.
» 954, col. 15, in luogo di L. 276,36 — L. 276,66.

In taluni esemplari del prontuario stesso non è poi risultata chiara l'impressione della prima cifra del prezzo indicato a colonna 10 pel km. 856. Tale prezzo dev'essere di L. 49,648.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 193. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	509	347	856
Novara	183	144	327
Alessandria	468	276	744
Cuneo	213	274	487
Milano	345	212	557
Brescia	278	78	356
Genova	370	118	488
Piacenza	339	519	858
Verona	527	326	853
Padova	958	129	1087
Bologna	241	284	525
Ravenna	189	346	535
Ancona	240	155	395
Chieti	405	134	539
Firenze	281	169	450
Livorno	297	136	433
Roma	670	327	997
Perugia	217	137	354
Napoli	794	579	1373
Salerno	174	142	316
Bari	409	186	595
Catanzaro	184	62	246
Palermo	352	159	511
Messina	472	113	585
Cagliari	229	104	333
TOTALE DELL'ESERCITO	9344	5456	14800

Mortalità generale per 10

---

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.

(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

agosto 1903. — (Segretariato generale). — 3 dicembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
2	»	1	3	12965	2252	15217	28.7	1.6
1	»	»	1	4255	1016	5271	22.1	1.4
4	»	2	6	8495	1978	10473	31.8	2.3
1	»	»	1	6250	2119	8369	22.0	1.3
»	»	2	2	7049	1308	8357	31.3	2.1
1	»	»	1	4845	664	5509	28.5	1.8
3	»	1	4	8417	1243	9660	30.3	1.5
1	»	»	1	6756	2623	9379	34.9	3.2
2	»	1	3	9095	1794	10889	31.3	2.5
1	»	9	10	11738	1064	12802	24.6	2.1
1	»	»	1	6436	1457	7893	37.0	2.5
1	»	1	2	3795	1839	5634	34.5	3.3
2	»	1	3	5321	1171	6492	37.6	2.3
2	»	1	3	9214	1314	10528	48.3	2.5
2	»	2	4	7480	1382	8862	36.5	1.9
1	»	»	1	5836	1290	7126	23.4	1.4
3	»	»	3	16670	2395	19065	39.9	2.1
»	»	»	»	4675	886	5561	35.6	2.3
9	»	2	11	19017	4540	23557	48.7	2.8
1	»	»	1	4048	997	5045	35.7	2.2
1	»	2	3	8614	1378	9992	47.6	2.8
2	»	»	2	3731	811	4542	33.9	1.8
1	»	»	1	9246	928	10174	42.2	2.1
2	»	»	2	8670	1001	9671	36.0	2.2
1	»	»	1	4660	819	5479	31.7	1.9
45	»	25	70	197278	38269	235547	33.6	2.1

ella forza media = 0.31.

Il Sottosegretario di Stato — P. Spingardi.

N. **194**. — **Giubbe degli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi.** — (Segretariato generale). — 3 dicembre.

Il limite di tempo entro il quale a mente del comma 6° dell'*Atto* 326 del 1902 gli ufficiali in servizio attivo permanente, in disponibilità ed in aspettativa sono autorizzati a far uso delle giubbe del modello abolito dall'*Atto* stesso, è protratto fino al 31 dicembre del 1904.

Il Ministro — E. Pedotti.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 53ª 1903 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 dicembre.

DICEMBRE 8. — Concorso ad 11 posti di sottotenente nel treno di artiglieria e del genio, *pag.* 645.
» 9. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi, *pag.* 646.
» 9. — Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1903 hanno compiuto o compiranno il 39º dell'età loro, *pag.* 647.
» 10. — Provvista delle armi e parti d'armi da scherma modello 1901, *pag.* 647.
——— Avviso. — Pianta di Roma, *pag.* 648.

CIRCOLARE N. **195. — Concorso ad 11 posti di sottotenente nel treno di artiglieria e del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 dicembre.

È aperto un concorso fra i sottufficiali dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo e delle compagnie treno del genio per 6 posti di sottotenente di artiglieria (treno) e 5 del genio (treno).

Per essere ammessi a tale concorso, i sottufficiali debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere celibi o vedovi senza prole, o se ammogliati, provare di possedere la rendita prescritta pei sottotenenti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali;

b) avere compiuto non meno di 5 anni e 6 mesi di anzianità da sottufficiale al 28 febbraio 1904;

c) non superare l'età di 27 anni e 6 mesi al 15 dicembre 1903;

d) essere classificati ottimi da almeno due anni.

I sottufficiali che intendono concorrere, dovranno presentare regolare domanda per iscritto al rispettivo comandante di corpo.

Questi riunirà la commissione d'avanzamento, la quale, tenuto conto della condotta, dei precedenti in servizio e fuori dell'aspirante, dovrà esprimere un parere esplicito in merito a tale domanda.

Le domande corredate di tale parere, della copia del foglio matricolare e di quello caratteristico, e della copia autentica dell'atto di nascita, dovranno essere trasmesse per via gerarchica al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) e le autorità superiori dovranno apporvi il loro parere.

15 DIC 03

Le domande dovranno pervenire non più tardi del 31 dicembre 1903.

Il Ministero farà conoscere ai comandi di corpo d'armata i nomi dei sottufficiali ammessi al concorso.

Questi nel giorno e colle norme che verranno determinate svolgeranno, presso i corpi rispettivi, un tema in iscritto che verrà dato dal Ministero.

Tali lavori saranno subito trasmessi direttamente in piego raccomandato al Ministero, il quale li sottoporrà all'esame di una commissione mista di ufficiali d'artiglieria e del genio che si riunirà presso l'ispettorato generale del genio.

La commissione giudicherà i lavori assegnando ad ognuno un punto di merito da 0 a 20; quelli che riporteranno un punto non inferiore ai 12[20, saranno ammessi ad un corso teorico pratico di tre mesi presso la brigata treno del reggimento di artiglieria a cavallo, al termine del quale verranno sottoposti ad apposito esame.

I programmi di tale corso e le norme per l'esame finale saranno determinate dal Ministero.

In base ai risultati dell'esame finale verranno formati due distinti elenchi nei quali saranno rispettivamente inscritti per ordine di merito, i sottufficiali d'artiglieria e quelli del genio.

I primi inscritti in ciascun elenco saranno nominati sottotenenti del treno nell'arma rispettiva fino a coprire i posti messi a concorso colla presente Circolare.

Qualora in una delle due armi non vi fossero sottufficiali idonei od in numero sufficiente per coprire tutti i posti disponibili saranno nominati sottotenenti i sottufficiali dell'altra arma che abbiano con buon esito compiuto il corso stesso e che accettino tale nomina,

La loro anzianità relativa, in ciascun'arma, sarà stabilita a seconda dell'anzianità rispettiva dei concorrenti al grado di sottotenente in conformità del § 115, comma *a*) del regolamento sull'avanzamento.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **196**. — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi**. — (Direzione generale leve e truppa). — 9 dicembre.

Visti gli articoli 1° e 2° della legge 1° febbraio 1900, n. 26, questo Ministero determina che col giorno 31 corrente facciano passaggio alla milizia territoriale i militari di 1ª e 2ª categoria nati nel 1871, già ascritti al corpo reale equipaggi, i quali, per appartenere alle società ferroviarie del regno o alle amministrazioni postali e telegrafiche dello Stato, furono trasferiti nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **197. — Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1903 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 dicembre.

Visto l'articolo 1° del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero, dichiara che col 31 corrente spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nel 1864 a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1864; salvo, per quelli sotto le armi, il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti sono quelle stabilite nella sezione 2ª del capo XXVIII del regolamento stesso e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nei §§ 79 e 80 dell'istruzione per le matricole, avvertendo che la trasmissione ai distretti e la conseguente parificazione voluta da tali paragrafi, deve essere fatta, pei fogli matricolari dei militari ai quali si riferisce la presente circolare, in tutti i casi, quand'anche tali documenti siano stati parificati in altra precedente occasione.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **198. — Provvista delle armi e parti d'armi da scherma modello 1901.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 dicembre.

Con l'*Atto* 22 del 1902 (n. 5), confermato dall'*Atto* 276 di quest'anno (n. 3), il Ministero stabilì che le sciabole e le spade da scherma mod. 1901, e le relative parti d'armi, da acquistarsi in sostituzione di quelle dichiarate fuori di servizio, avrebbero potuto essere richieste alla fabbrica d'armi di Brescia, oppure essere fatte costrurre da altri, secondo che le amministrazioni dei corpi e degli istituti avessero reputato più conveniente.

Avviene tuttavia che molte amministrazioni rivolgono alla fabbrica predetta domanda, oltre che di armi mod. 1901, anche di armi mod. 1903 ed accessori da scherma, quali guanti, guantoni, maschere, ecc.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi e degli istituti sulle disposizioni degli *Atti* sopraccennati, le quali limitano *alle sole armi mod. 1901*, e relative parti d'armi, le richieste d'acquisto che le amministrazioni possono rivolgere alla fabbrica d'armi di Brescia.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

AVVISO

Pianta di Roma. — Il prezzo del piano topografico di Roma, di cui fu annunciata la pubblicazione con l'avviso inserto nella dispensa 25ª, parte 2ª, pag. 271 dell'anno in corso, *è stato ridotto* per i comandi ed uffici militari, per gli ufficiali e per le altre persone appartenenti all'amministrazione militare, *a lire 0.50 la copia.*

Si ricorda che questa carta a 5 colori, alla scala di 1 : 10000 (formato m. 1 × 0,75), pubblicata dal *Laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra*, è al corrente colle più recenti varianti avvenute nel piano edilizio della capitale ed è corredata di una leggenda riflettente i fabbricati militari, i monumenti ed i più importanti edifici pubblici e privati.

Le richieste con vaglia cartolina dovranno essere dirette al suddetto laboratorio fotolitografico (*Via degli Astalli 15, Roma*).

(03-2850) Roma — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 dicembre.

DICEMBRE 14. — Richiamo all'osservanza di alcune disposizioni sui trasporti ferroviari, *pag.* 649.
» 16. — Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare *pag.* 650.
» 16. — Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare, *pag.* 651.
» 18. — Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria, *pag.* 652.

CIRCOLARE N. **199. — Richiamo all'osservanza di alcune disposizioni sui trasporti ferroviari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 dicembre.

Per evitare reclami ed addebiti da parte delle società ferroviarie questo Ministero rammenta alle autorità militari ed ai personali dipendenti alcune disposizioni relative ai trasporti sulle ferrovie:

1. Il § 108 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903) e l'art. 6 della concessione speciale *C* pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato (*Atto* 117 del 1902) prescrivono che le autorità che rilasciano e vidimano i cartoncini, i frontespizi e gli scontrini dei libretti di viaggio degli ufficiali, degli impiegati e delle loro famiglie debbono, prima del loro rilascio e sotto la loro responsabilità, fare apporre su tutti questi documenti il numero dei libretti stessi.

Risulta però che, nonostante tali disposizioni, furono rilasciati dei fascicoli di scontrini senza la numerazione in ognuno di questi e che egualmente dagli ufficiali e dagli impiegati furono senza numerazione consegnati gli scontrini agli agenti ferroviari.

Potendo ciò dar luogo ad inconvenienti e ad abusi e porre l'amministrazione nell'impossibilità di rintracciare i titolari dei libretti, il Ministero richiama le autorità dipendenti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni suaccennate, rammentando loro la responsabilità in cui possono incorrere pel disposto dal § 5 del regolamento pei trasporti militari e dell'art. XIV delle disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali, premesse alla concessione speciale *C* nel citato *Atto*.

I titolari dei libretti non dovranno poi rilasciare per ogni viaggio agli agenti ferroviari che lo scontrino indispensabile per ottenere il biglietto a tariffa ridotta, astenendosi assolutamente dal consegnarne altri in bianco o per duplicato, anche se loro richiesti dagli agenti stessi allo scopo di documentare i conti o di rettificare errori.

2. Il § 124 del citato regolamento pei trasporti militari prescrive che i reclami contro le amministrazioni ferroviarie debbono essere mandati esclusivamente: alle direzioni di commissariato, se si tratti di *rimborsi di tasse*, al Ministero per ogni altra cosa.

È avvenuto invece più di una volta che amministrazioni ed ufficiali si sono rivolti direttamente alle società ferroviarie, andando così incontro a ritardo nella liquidazione dei loro averi e ad un'inutile corrispondenza.

Il Ministero, nel richiamare alla osservanza della suddetta disposizione, fa presente che le società stesse hanno pieno diritto di non accettare i reclami che non pervengano loro per le via prescritta.

3. In forza del § 15 del regolamento pei trasporti militari, l'importo delle spedizioni di masserizie che gli ufficiali, i militari di truppa e le loro famiglie possono eseguire a tariffa militare a grande ed a piccola velocità per la concessione loro fatta dal § 82 *a*) del regolamento stesso, deve essere pagato alla stazione di partenza.

Se ciò non avviene e le spedizioni vengono invece eseguite *in porto assegnato*, le società ferroviarie non hanno obbligo di tassarle a tariffa militare.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **200.** — **Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 dicembre.

1. E' aperto un concorso ad esami per la nomina di 6 aiutanti ragionieri geometri del genio militare con l'annuo stipendio di L. 1500.

2. Le condizioni di ammissione sono indicate all'art. 2 del R. Decreto 3 dicembre 1903, n. 470 (*Atto* 337 del corrente anno). Le norme ed i programmi per gli esami sono stabiliti nell'*Allegato I* al detto R. Decreto.

3. Le domande di ammissione dovranno essere rimesse non più tardi del 1° febbraio 1904 alle autorità indicate ai numeri 3 e 6 dell'*Allegato* sopracitato.

Dette autorità le trasmetteranno al Ministero mano a mano che riceveranno, dopo averne sommariamente esaminata la regolarità; e non accetteranno quelle che fossero presentate dopo il termine sopraindicato.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero al Ministero direttamente.

4. Gli esami in iscritto avranno luogo entro il mese di febbraio p. v. presso gli uffici del genio militare di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Milano, Verona, Venezia, Piacenza Genova, Bologna, Firenze, Spezia, Ancona, Roma, Cagliari, Maddalena, Napoli, Bari, Taranto, Palermo e Messina. Gli esami orali verranno dati in Roma.

5. I concorrenti sono posti in avvertenza che se verranno nominati all'impiego di cui trattasi non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la instituenda Cassa di previdenza.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 201. — Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 dicembre.

Nel mese di febbraio p. v. avranno luogo in Roma, presso l'ispettorato generale del genio, gli esami di avanzamento a ragioniere geometra principale del genio militare di 3ª classe, in applicazione delle disposizioni contenute nel R. Decreto 3 dicembre 1903, n. 470 e nell'*Allegato II* che lo correda (*Atto* 337 del corrente anno).

Saranno sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità i ragionieri geometri di 1ª classe con anzianità a tutto il 1901 che non li abbiano ancora sostenuti.

Potranno essere ammessi agli esami di avanzamento a scelta i ragionieri geometri di 1ª classe in ruolo e quelli di 2ª classe con anzianità a tutto il 1896 che ne facciano domanda entro il 20 gennaio 1904 e ne sieno riconosciuti meritevoli ai sensi dell'art. 36 del citato R. Decreto. Però i ragionieri sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità hanno facoltà di presentare la domanda d'ammissione alle prove speciali per l'avanzamento a scelta dopo conosciuto l'esito delle prove comuni. (Art. 12 del ridetto R. Decreto).

Tanto gli *elenchi nominativi* dei ragionieri chiamati agli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità, quanto le domande di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta non che i verbali di cui al numero 2 dell'*Allegato II* sopracitato, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 5 febbraio 1904.

Con inserzione sul *Bollettino ufficiale delle nomine* saranno indicati i nomi dei ragionieri ammessi agli esami di cui è parola nella presente Circolare, non che il giorno nel quale essi dovranno all'uopo presentarsi all'Ispettorato generale.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 202. — Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 18 dicembre.

Per sopperire alle deficienze di ufficiali subalterni che si verificano attualmente nei reggimenti dell'arma di fanteria (fanteria di linea, alpini, bersaglieri) e per assicurare il buon andamento del servizio, il Ministero, in relazione all'articolo 3, lettera *e*) della legge 25 gennaio 1888 sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo, ha determinato di chiamare in servizio, dal 1° febbraio 1904, e per tre mesi, 300 ufficiali subalterni di complemento dell'arma medesima, e con gli assegni (indennità giornaliera di servizio ed indennità eventuali varie a seconda del caso) dovuti al loro grado.

Gli ufficiali predetti, di qualunque anzianità, i quali intendano di assumere tale servizio, dovranno rivolgere analoga domanda (su carta da bollo da lira una) al Ministero, per mezzo del deposito, reggimento alpini, distretto, *dal quale dipendono per ragione di residenza.*

Le domande dovranno dal deposito, reggimento alpini, distretto ora detti, essere *direttamente* inviate al Ministero, al quale dovranno pervenire non più tardi del giorno 8 gennaio p. v., corredate del parere esplicito del comandante il corpo stesso, sulla convenienza o meno che le domande siano soddisfatte, specialmente dal punto di vista delle condizioni fisiche e morali degli ufficiali richiedenti.

Le domande che pervenissero dopo l'8 gennaio p. v. non saranno prese in considerazione.

È lasciata facoltà agli ufficiali di indicare con ordine di precedenza i reggimenti ovvero le guarnigioni, cui preferirebbero di essere assegnati; ma poichè il richiamo, del quale si tratta, è determinato esclusivamente dalle esigenze del servizio, il Ministero si riserva pieno ed assoluto diritto di fare le destinazioni secondo le esigenze medesime, dichiarando fin d'ora **irrevocabili** le assegnazioni che saranno fatte col bollettino. Condizione, quest'ultima, che dovrà essere comunicata agli ufficiali, nell'atto stesso in cui saranno interpellati e che gli ufficiali dovranno, nella domanda, dichiarare esplicitamente di conoscere,

I corpi non daranno corso *assolutamente* a domande in qualsiasi modo condizionate.

I nomi degli ufficiali ammessi in servizio verranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine,* con la indicazione delle destinazioni relative.

I corpi che avranno dato corso alle domande, parteciperanno agli ufficiali richiamati le disposizioni del *Bollettino*, provvedendo nel tempo stesso perchè agli ufficiali medesimi siano forniti gli scontrini di viaggio occorrenti per recarsi al reggimento di destinazione.

Le domande dovranno portare tutte la indicazione della residenza degli ufficiali.

Qualora il numero degli aspiranti fosse superiore a 300, il Ministero si riserva piena libertà di scelta fra coloro che avranno aderito alla chiamata.

I comandi di deposito, reggimento alpini, distretto, comunicheranno *d'urgenza* le disposizioni della presente circolare a tutti gli ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria che *tengono in evidenza* a senso del n. 16 dell'atto 78 del 1902, con speciale avvertenza ai medesimi che il Ministero *escluderà, senza eccezione, dalla chiamata tutti gli ufficiali che si facessero raccomandare per via indiretta.*

Il Ministro — E. Pedotti.

Roma, 1903 — Tip. E. Voghera

Dispensa 55ª **1903** **Parte 2ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 dicembre.

DICEMBRE 22. — Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1883. *pag.* 655.
» 24. — Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria, *pag.* 655.
» 24. — Cambi di guarnigione, *pag.* 656.

CIRCOLARE N. **203**. — **Certificati d' inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1883.** — (Direzione generale leve e truppa) — 22 dicembre.

Il Ministero della marina ha disposto che il giorno 1° gennao 1904 sia pubblicato il manifesto per la chiamata della leva marittima sui nati nel 1883.

Si avvertono di ciò i comandanti dei corpi e dei distretti militari per norma del rilascio ai sindaci od ai capitani di porto dei certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 9) di militari ascritti alla 1ª categoria ed all'esercito permanente, per provare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria di un fratello concorrente alla leva di mare con la classe 1883.

In tale documento dovrà essere esplicitamente indicato se il militare, al 1° gennaio 1904, in cui doveva essere perfetto il diritto a detta assegnazione, apparteneva all'esercito permanente.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **204**. — **Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell' arma di fanteria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 24 dicembre.

Questo Ministero ha avuto occasione di constatare come taluno dei comandi incaricati di trasmettere le domande degli ufficiali subalterni di complemento di fanteria per la chiamata in servizio temporaneo di cui nella Circolare 202 del corrente anno, dia corso alle domande stesse, anche se prive della *dichiarazione* prescritta nell' ultima parte del 5° comma di quella Circolare.

Richiama pertanto le predette autorità alla stretta osservanza delle disposizioni di cui sopra, avvertendo che altrimenti le dette domande non saranno prese in considerazione.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **205**. — **Cambi di guarnigione**. — (Segretariato generale) — 24 dicembre.

Nell'autunno 1904 non avverranno cambi di guarnigione per le brigate di fanteria nè per i reggimenti bersaglieri.

Per i reggimenti di cavalleria avrà luogo soltanto lo scambio di sedi fra i seguenti:

Nizza cavalleria (1°) — da Padova a Milano.
Genova cavalleria (4°) — da Milano a Padova.

Il Ministro — E. Pedotti.